Bibl. Theol.
Prov. Rom.

Digitized by the Internet Archive
in 2024

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1907_9

Monitor ecclesiasticus.

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME IX.

(VOL. XIX. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1907

15699

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Artigianelli* — S. Raffaele.

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

I.

Decreto di scomunica contro i capi della setta dei Mariaviti *di Polonia, e contro i sacerdoti aderenti ad essa.*

Feria IV, die 5 Decembris 1906.

Mariavitarum sacerdotum secta quae ab aliquot annis nonnullas Poloniae dioeceses infeliciter infestat, in eam paullatim devenit obstinatam pervicaciam et insaniam, ut iam Apostolicae Sedis postulet extremas coërcitiones. Haec enim secta, cum in exordiis suis simulasset singulare studium gloriae divinae, mox spretis Episcoporum suorum monitionibus et correctionibus, spretis ipsius Summi Pontificis primum paternis adhortationibus tum severioribus, comminationibus, spretis quoque censuris in quas non unam ob causam inciderat, tandem ecclesiasticae auctoritati se penitus subduxit, agnoscens pro capite foeminam quandam Feliciam, alias Mariam Franciscam Kozlowska, quam sanctissimam matrem dicunt, SS. Dei Genitrici sanctitate parem, sine cuius patrocinio nemo salvus esse possit, et quae delegavit Ioannem Kowalski, ut suo nomine tanquam Minister generalis totam Mariavitarum societatem regat. Cum igitur constet praedicta totius societatis capita, Ioannem Kowalski et Mariam Franciscam Kozlowaska etsi iterum iterumque monitos in suis perversis doctrinis et molitionibus quibus simplicem multitudinem decipiunt et pervertunt, obstinate persistere, atque in censuris in quas inciderunt sordescere, haec Sacra Suprema Congregatio S. R. U. I., de expresso SS.mi Domini Nostri mandato, ne quis, cum detrimento salutis aeternae, ulterius *communicet operibus malignis* Ioannis Kowalski et mulieris Kozlowska, declarat atque edicit dictum sacerdotem Ioannem Kowalski memoratamque foeminam Mariam Franciscam Kozlowska, *nominatim ac personaliter* maiori subiacere excommunicationi, ambosque, e gremio Ecclesiae Sanctae Dei penitus extorres, omnibus plecti poenis publice excommu-

nicatorum, ideoque Ioannem Kowalski et Mariam Franciscam esse *vitandos* ac *vitari debere.*

Committit insuper RR. PP. DD. Varsaviensi Archiepiscopo, Plocensi, Lublinensi, Kielcensi aliisque, quorum forte interest Episcopis Polonis, ut, nomine ipsius Sanctae Sedis, declarent singulos et omnes respectivae suae dioeceseos sacerdotes infami sectae Mariaviticae adhuc addictos, nisi infra viginti dies, ab ipso praesentis intimationis die computandos, sincere resipuerint, eidem excommunicationi maiori, personali et nominali, pariter subiacere eademque ratione vitandos esse.

Praelaudati vero Praesules magis ac magis satagant e grege suo fideles, a sacerdotum Mariavitarum insidiis ac mendaciis misere deceptos, admonere non amplius Ecclesiae Sanctae Dei genuinos esse posse filios quotquot damnatae sectae Mariaviticae scienter adhaereant.

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. et U. Inquis. Not.*

II.

Si risolvono alcuni dubbii circa la facoltà sulla sanatoria in radice.

Beatissime Pater,

Ordinarius Covingtonen. ad pedes Sanctitatis Vostrae provolutus haec quae sequuntur exponit:

Inter Facultates Apostolicas Ordinariis Stat. Foed. Amer. Sept. ad Quinquenn. nunc concedi solitas, reperitur etiam (Form. D. art. VI) sequens:

" Sanandi in radice matrimonia contracta quando comperitur adfuisse impedimentum dirimens super quo, ex Apostolicae Sedis Indulto, dispensare ipse possit, magnumque fore incommodum requirendi a parte innoxia renovationem consensus, monita tamen parte conscia impedimenti de effectu huius sanationis. „

Cum autem pluribus iisque gravis momenti controversiis, quoad rectam eius interpretationem, dicta facultas ansam praebuerit et adhuc praebeat, sequentia dubia pro opportuna enodatione proponere ausus est:

1. Quomodo intelligi debet expressio " Super quo, ex Apostolicae Sedis Indulto, dispensare possit? „ Utrum nempe solos casus Indultorum quinquennalium (seu particularium) contineat, an etiam omnes casus Indulti generalis a Rom. P. Leone XIII omnibus Ordinariis concessi die 20 Febr. a. 1888 quoad concubinarios, quorum unus versatur in periculo mortis adeo ut, vi praedictae facultatis Episcopi

sanare valeant in radice omnia matrimonia pro quibus reliqui Ordinarii facultatem habent simplicem concedendi dispensationem, supposito utique quod adsit species seu figura quaedam matrimonii.

2. Quid exacte intelligendum est per voces " pars innoxia et pars conscia impedimenti ? „ Facile quidem usus intelligitur Facultatis pro casu quo matrimonium quoddam nullum et irritum existat ob impedimentum affinitatis ex copula illicita soli parti reae (non innoxiae et simul consciae) cognitum. At praeter hunc casum, alios etiam reperiri in quibus, ex mente h. Supr. Congr. locus sit usui facultatis, vel ex eo solo patet quod Sanctitas Vostra rescribere dignata est Ill.mo et R.mo D. G. Elder Archiepiscopo Cincinnatensi d. 20 Junii 1892 pro impedimento Disparitatis Cultus; unde ulterius petit:

3. Utrum adhuc sit locus facultatis si ambae quidem partes cognoscunt nullitatem matrimonii, sed una earum adduci non potest ad renovandum consensum; item, si ambae hic et nunc eam ignorant, dummodo postea una pars moneatur de sanatione obtenta eiusque effectu.

4. Utrum valeat Ordinarius sanare in radice matrimonium nullum ob disparitatem cultus, quando impedimentum quidem evanuit, sed gravis adest difficultas expetendi renovationem consensus prouti in casu sequenti nuper contigit.

Maria non baptizata sed ut Catholica ab omnibus reputata, matrimonium in forma Tridentina iniit cum iuvene catholico. Postea vero sacerdotem secreto adiit eique omnem veritatem patefacit, enixe efflagitans ut statim baptizaretur et insuper orans ut altum servetur silentium coram marito ob gravia dissidia probabiliter oritura ex manifestatione veritatis. Sacerdos votis eius obsecundans eam baptizavit. An locus est sanationi in radice, vi Indulti ?

5. Ex repetitis S. Inquisitionis decretis et responsis, notanter a. 1898, 1899, 1900 emanatis, constat omnes facultates habituales a Sede Apostolica Episcopis concessas et concedendas intelligi debere datas Ordinariis locorum, sub quo nomine, praeter Episcopus, veniunt Vicarii in spiritualibus Generales, Vicarii Capitulares, etc. Quo posito, petit utrum recte sentiant D.D. qui affirmant limitationes quascumque olim appositas facultatibus delegandi Vicarium Generalem iam evanuisse, ipsumque Vicarium absque ulla delegatione vel communicatione facta ab Episcopo gaudere praedictis facultatibus, eisque servatis servandis semper valide uti.

Feria IV die 22 Augusti 1906.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis propositis suprascriptis dubiis, re mature discussa auditoque RR. DD. Consultorum

voto, E.mi ac R.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores scribendum mandarunt:

Ad Primum: " Facultatem art. VI, Formulae D extendi posse ad casus Indulti diei 20 Febr. 1888, servatis eiusdem Indulti clausulis, facto verbo cum SS.mo. „

Ad Secundum: " Providebitur in sequenti. „

Ad Tertium: " Quoad primam partem, *Negative*, nisi constet verum datum fuisse consensum sub specie matrimonii et eumdem ex utraque parte perseverare; ad secundam, prout exponitur, *Negative.* „

Ad Quartum: " In casu exposito, *Affirmative.* „

Ad Quintum: " *Affirmative*, quoad facultates de quibus in dubio proposito, servato tamen, quoad licitum usum, debito subordinationis officio erga proprium Episcopum. „

In sequenti vero feria V eiusdem mensis et anni SS.mus D. N. D. Pius divina providentia Papa X, in audientia r. p. d. Adsessori S. O. impertita, habita hac de re relatione, resolutionem Emorum Patrum adprobavit, et benigne annuere dignatus est.

CAESAR ROSSI, *Substitutus Notarius S. O.*

III.

Di un impedimento matrimoniale di primo grado in linea collaterale.

Em.me Domine,

Titius et Berta matrimonium cononicum contrahere volunt; sed suspicatur quod primo in linea collaterali gradu sint ligati. Quae suspicio innititur tribus fundamentis quae pro fraternitate Titii et Bertae militant:

1.° Rumor publicus; incolae omnes reputant fratres Titium et Bertam.

2.° Assertio Mariae, matris Bertae alimenta petentis coram iudice a Sempronio, eo quod ab eo genita esset Berta. Sempronius et Maria erant tunc temporis soluti.

3.° Recognitio, declaratio, confessio paternitatis facta a Sempronio in articulo mortis et in libro parochiali conscripta.

Sempronius matrimonium contraxit cum Anna ex qua procreavit Titium oratorem, et mortua Anna, viduus transivit ad secundas nuptias cum Maria, matre Bertae oratricis.

Parochus vi rationum, quae exposita sunt, timens ut ligati sint oratores vinculo fraternitatis, matrimonium interdixit.

Titius et Berta oratores non acquiescunt agendi rationi Parochi nec a proposito matrimonium ineundi.

Re ad Ordinarium delata, Maria, interposito iuramento, asserit iterum atque iterum filiam suam Bertam nequaquam esse Titii sororem; illam enim edidit non ex Sempronio patre Titii, sed ex quodam Francisco eiusdem oppidi, cum quo tantum copulam illicitam habuit ante matrimonium.

Tribus argumentis propositis respondet: Rumorem publicum a vocibus a seipsa prolatis falso ne cum altera matrimonium contraheret, natum esse.

Eadem causa coram iudice alimenta petivisse a Sempronio Bertae, filiae non Sempronii sed Francisci.

Demum a seipsa Sempronium in articulo mortis non parvis precibus et viribus inductum esse et coactum ad declarationem paternitatis quae toto coelo a veritate abest.

Cum autem Titius et Berta concubinarie et cum prole vivant, praefatus Vicarius Generalis, consulendo saluti spirituali oratorum et Mariae morti proximae, enixe rogat ut declaretur fraternitatis suspicionem solido argumento non inniti, et ideo a matrimonio contrahendo non esse prohibendos, aut ad separationem esse cogendos, quia fraternitas est praesumenda.

Feria VI die 6 Aprilis 1906.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, proposito suprascripto dubio, rite perpensis omnibus tum facti, tum iuris rationum momentis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, E.mi ac R.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores decreverunt: *Ex deductis non constare de absentia impedimenti*; *ideoque matrimonium de quo agitur permitti non posse.*

Eadem vero feria ac die eiusdem anni Sanctissimus D. N. D. Pius divina providentia Papa X in audientia r. p. d. Adsessori S. Officii impertita habita hac relatione, resolutionem Emorum Patrum adprobavit.

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. U. I., Notar.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Una cappellania spettante ad uno di un luogo,
se può conferirsi a chi abbia in quel luogo il solo domicilio.

Nolana Collationis cappellaniae — 26 Genn. 1907—*Per summaria precum* — Il cav. Camillo Costa napoletano nel 1824 con pubblico strumento donò all' Arcivescovo di Napoli alcuni fondi per la costi-

tuzione di dodici Cappellanie, da servire a chierici poveri ad uso di sacro patrimonio. Una di queste volle che si conferisse ad un chierico *del comune di S. Anastasia* in Dioc. di Nola, dietro concorso.

Vacata la detta cappellania di S. Anastasia, e bandito il concorso, si presentarono due: Crescenzo Barone e Tarquinio Marino; il primo originario di Montemurro (prov. di Potenza), che aveva il domicilio ed era ascritto al Clero di S. Anastasia. Il secondo originario del luogo.

L'esame del concorso fu favorevole a Marino; ed a lui dall'Arcivescovo di Napoli fu conferita la cappellania. Barone però, mal soddisfatto, ricorse alla S. Sede, chiedendo l'annullamento della detta collazione perchè fatta a chi non era originario di S. Anastasia, ma solo ivi domiciliato.

La S. C. esaminò accuratamente il ricorso il dì 26 gennaro 1907, e decise:

Ad instantiam recurrentis, negative.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il diritto civico, giusta la legge civile, *leg. 7, cod. de incol.*, si acquista solo per ragione di origine, e però sta detto, che " origo civem facit et domicilium incolas „ (v. D'Annibale *Summ.* L. I, n. 88; Card. De Luca *Mantissa* tom. 4, lib. 13, dec. 80).

b) Della particella *di* (*di un luogo*) spesso s'è disputato fra i DD. se indichi solamente origine, od anche domicilio. Sono per la indicazione del solo domicilio il Bartolo *in leg. Provinciales 190, n. 2 de verbor. signif.*; il Barbosa *De dictionib.*, dict. 16; il Sabellio *Sum. divers.* § *Dictiones, n. 26.* Così pure la S. Rota *coram Caprara*, dec. 630, n. 6, et dec. 982 n. 7 *coram Molines*; la S. C. del Conc. *in Viterbien. subsidii dotalis*, 19 iul. 1766; *in Spoletana*, 25 apr. 1761; *in Tiburtina*, 27 iun. 1829; *in Ariminen.*, 28 aug. 1841.

c) Altri però insegnano, la particella *di* poter indicare altresì il domicilio, specie quando trattasi di materia di favore, come nel caso. Così Lotterio *De re benef.* lib. 1, q. 25, n. 78; Pignatelli *Cons.* tom. 7, cons. 1; Rota Par. 9, *recentior.* dec. 127, n, 9. Così pure la S. C. del Conc. *in Firmana, cappellaniae*, 23 mai. 1837.

d) Nel caso trattavansi di un favore, fatto dal pio disponente alla chiesa ed alle anime di Anastasia; deve quindi interpretarsi la sua volontà in senso largo, nel senso cioè che il favore non sia ristretto a chi meno possa fare il bene della chiesa e delle anime, ma debba estendersi altresì a chi, pur potendo dirsi di quel luogo per domicilio e per incardinazione, poteva nondimeno, per doti più prestanti, operare bene maggiore.

II.

Del diritto dei parroci di associare al camposanto i cadaveri dei proprii filiani dalla chiesa parrocchiale, e dei forestieri dalla stazione ferroviaria.

Astcn. Funerum — 26 Genn. 1907 — Nel 1835 il Vescovo Lobatti di Asti fece un decreto, col quale proibì ai parroci di associare al pubblico cimitero i cadaveri dei filiani, dopo compiuti i funerali nella propria chiesa. Di qui venne che al solo cappellano del cimitero, nominato e retribuito con tenue emolumento dal sindaco, spettasse il diritto di associare dalle chiese parrocchiali al camposanto con cotta e berretta e coll' intervento di confraternite, tutti i cadaveri della città di Asti. Che anzi questo medesimo diritto il prefato cappellano arrogavasi pei cadaveri dei morti altrove e trasferiti al cimitero di Asti per ferrovia.

Cotal decreto fu osservato non esattamente fino a questi ultimi tempi. Ora però i parroci di detta città, credendosi da ciò lesi nei proprii diritti, si rivolsero alla S. C. con proporre a dirimere i dubbii seguenti:

I. An sustineatur decretum Episcopi Lobatti, et consuetudo, qua associatio ab ecclesia funerante ad publicum coemeterium fit non a parocho vel eius delegato, sed a coemeterii capellano, vel ab alio sacerdote.

II. An sustineatur consuetudo, qua capellanus coemeterii peragit functiones funereas cadaverum, quae aliunde in civitatem Astensem deferuntur et deinde tumulantur in publico coemeterio.

La S. C., esaminati ponderatamente i detti dubii, nei comizii generali del dì 26 gennaro 1907, decise:

Ad I. Negative, et servetur ius commune, ac parochi omnium suorum parochianorum etiam pauperum cadavera decenter comitentur ad coemeterium.

Ad II. Detur resolutio in Novarien. Funerum *27 maii 1893 et 22 iunii 1895. Et ad mentem.*

Si raccolga:

a) Il gius comune vuole che al parroco spetti il diritto di associare i cadaveri dei propri filiani non solo dalla loro casa alla chiesa parrocchiale, ma sì ancora da questa al pubblico cimitero (Avanzini op. *Acta S. S.* Vol. V, p. 350 etc.).

b) Che se questo diritto competa ad altri (p. e. pei cadaveri delle monache), l' associazione deve farsi *recto tramite et absque pompa* (v. nostre *Consultaz. Canoniche*, Vol. II, p. 132, Ed. 2.ª).

c) Per prescrivere in forza di consuetudine contro il diritto funerario del parroco occorrerebbe col titolo la consuetudine quadrage-

naria; senza titolo la consuetudine immemorabile (De Herdt *Prax. Rit. Rom.* c. 7, § 3, p. 123).

d) Non vale un decreto del Vescovo quando è contrario al diritto comune. Non varrebbero neanco così contrarie le costituzioni sinodali (Bened. XIV *De Syn.* L. XII, cap. 1, p. 81).

e) Nel caso il decreto del Vescovo Lobetti non potea sostenersi perchè contrario al diritto comune. La consuetudine non fu provata. Perciò al 1.° dubbio fu risposto: *negative*, e fu richiamato in vigore il diritto comune.

f) Quanto a' morti fuori, i cui cadaveri si trasportano per ferrovia, ecco ciò che fu deciso *in Novarien. funerum* 27 mai. 1893: " Quoad defunctos qui habebant domicilium in civitate, vocandum esse parochum respectivae paroeciae: quoad ceteros, audiantur in scriptis capitulum Cathedralis Ecclesiae et parochi eiusdem civitatis. „ — Il dì poi 22 giugno 1895 fu dichiarato: " Quatenus non constet de sepultura legitime electa, nec cadaver ad paroeciam domicilii deferri debeat, ius funerandi spectare ad Ecclesiam Cathedralem, salvis conventionibus particularibus in singulis casibus „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, pag. 121).

g) Donde può dedursi che l' associazione dallo scalo della ferrovia al pubblico cimitero dei cadaveri, che arrivano da fuori, se vivi avevano il domicilio in città, spettano al parroco del domicilio — se elessero la sepoltura in qualche chiesa della medesima città, spettano al rettore della detta chiesa — se erano del tutto estranei, spettano al parroco della Cattedrale.

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Circa i diritti degli Assistenti generali e del Procuratore generale nelle case della propria provincia.

Beatissime Pater,

Procurator generalis Missionariorum S. Cordis, pedes S. V. humiliter provolutus, insequentium dubiorum solutionem exquirit:

I. An Assistentes generales et Procurator generalis ex variis provinciis venientes ad generalitiam domum constituendam, omnia retineant iura et onera in propria provincia?

— Speciatim vero:

II. An iidem vocem activam habeant in electione Delegatorum pro capitulo generali vel provinciali?

III. An Assistens generalis aut generalis Procurator, pro particulari

officio in aliqua domo propriae provinciae commorantes, hisce in adiunctis suffragia ferre valeant?

Et Deus etc.

Sacra porro Congregatio negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, omnibus sedulo perpensis, respondendum esse censuit prout respondet:

Ad I. Prout proponitur *Negative.*

Ad II *Affirmative* si praesentes sint.

Ad III. *Affirmative.*

Romae, die 15 Ianuarii 1907.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa la interpretazione del decreto 11 agosto 1905 sulla edizione dei libri di canto liturgico gregoriano.

Decretum. — 14 Febr. 1906. A nonnullis Editoribus proponitur subinde quaestio de modo interpretandi Dispositiones Art. II et IV Decreti seu Instructionum Sacrae Rituum Congregationis, diei XI Augusti MCMV (1), circa editionem et approbationem librorum cantum liturgicum Gregorianum continentium. Ad hanc autem quaestionem solvenda eadem Sacra Congregatio, de mandato Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae X, quae sequuntur declarat:

1. Forma notularum cantus sic debet integra servari, ut omnes ex eis quae eamdem habent rationem vel significationem, ac proinde in editione typica Vaticana unam eamdemque figuram referunt, pariter in alia editione, quae ab Ordinario possit approbari, necessario quoad formam omnino inter se similes extent et coaequales. Ideoque signa quae forte fuerint, permittente Ordinario, superinducta, nullatenus notularum formam, vel modum quo ipsae coniunguntur, afficere debent.

2. Quamvis editio aliqua fuerit recognita, ab Ordinario vel ab ipsa Sacra Rituum Congregatione, tamquam de caetero, videlicet exceptis signis, cum typica conformis, oportet tamen ut deinceps normas supra statutas exacte servet; quatenus, inter notulas typicas et signa

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, pag. 300.

quae superveniunt, iam amplius confusio oriri nequeat. Contrariis non obstantibus quibuscunque. Die 14 Februarii 1906.

A. Card. Tripepi, *S. R. C. Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laod., *S. R. C. Secretarius.*

II.

Dichiarazione sul precedente decreto agli editori di Parigi Blais, Lethielleux e Lecoffre.

Rome, ce 6 mai 1906.

Messieurs,

En réponse à votre lettre du 9 avril dernier, j' ai l' honneur, de la part de mes supérieurs, de vous confirmer que, pour ce qui est des signes rythmiques, le décret de la Sacrée Congrégation des Rites du 14 février est très clair et très précis. L' édition Vaticane typique, avec sa notation la plus purement traditionnelle, donnant le rythme de la tradition, renferme sans doute les indications nécessaires et suffisantes pour la pratique. Néanmoins, le Trés Saint-Père a cru devoir tolérer, sous certaines garanties et réserves spécialement exigées, l' adjonction de certains signes supplémentaires avec la permission des Ordinaires, *permittente Ordinario,* et encore avec une grande circonspection. Le décret du 14 février ne condamne donc pas d' une manière absolue toute édition conteneant des signes de ce genre ; mais il ne peut être, d' autre part, regardé comme une approbation. Ce qui résulte des termes mêmes du décret, c' est que celui-ci oblige de respecter toujours l' intégrité de la notation typique. Les commentaires erronés qui ont présenté ce décret comme une approbation de la Sacrée Congrégation des Rites ne pourraient avoir aucune valeur, ni ne sauraient tirer à aucune conséquence.

Je suis, Messieurs les Editeurs.

Votre très dévoué,

D. Panici, Archevêque de Laodicée, *Secret.*

III.

La benedizione ai Terziarii deve darsi colla stola di color violaceo.

Frater Firminius Hasenoehrl, sacerdos Ordinis Fratrum Minorum, solemniter professus in Regulari Provincia Sancti Leopoldi et Director Tertii Ordinis saecularis Sancti Francisci, a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem humillime expostulavit:

Utrum Director Tertii Ordinis vel Sacerdos facultate praeditus, qui Tertiariis saecularibus congregatis Benedictionem cum Indulgentia plenaria, sic dictam absolutionem generalem impertitur, uti debeat stola coloris diei, vel albi, vel violacei ?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit : *Utatur stola coloris violacei.*

Atque ita rescripsit, die 22 Decembris 1905.

A. Cad. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Circa l' uso della lingua slava nella sacra liturgia.

Decretum De usu linguae slavonicae in sacra liturgia — 18 Dec. 1906 — Acres de liturgico palaeoslavi seu glagolitici sermonis usu controversias, quae diu iam in provinciis Goritiensi, Iadrensi et Zagrabiensi dioeceses plures commoverunt, compositas atque adeo sublatas omnino esse oportuit, post ea quae Sacrum hoc Consilium itemque illud extraordinariis Ecclesiae negotiis praepositum, Pontificis Maximi nomine et auctoritate, decreverat. Sed tamen nondum ipsas conquievisse dolendum est; siquidem hic sermo etiamnunc multifariam contra praescriptum usurpatur in perfunctione sacrorum ; id quod non modo magnam affert et admirationem et offensionem pietati publicae, verum, cum gravi etiam caritatis pacisque christianae detrimento, Christi fideles, vel intra domesticos parietes, hostiles facit.

Tanta obtemperationis debitae oblivio quantae sit aegritudini SS.mo D. N. Pio PP. X, facile aestimari potest ; Isque, Apostolici officii sui esse intelligens, huiusmodi controversiis imponere finem, nuper huic Sacrae Congregationi mandavit, ut, datis ad Romas Archiepiscopos, Episcopos et Ordinarios ceteros provinciarum memoratarum litteris, quaecumque Decreto diei 5 Augusti 1898 aliisque deinceps praescripta fuissent, omnia, nonnullis opportune mutatis, revocaret, eaque sancte inviolateque, onerata ipsorum Antistitum conscientia, observari iuberet.

Primum igitur, quum eo ipso Decreto cautum fuerit, ut Ordinarii singuli indicem conficerent atque exhiberent omnium suae dioecesis ecclesiarum, quas certum esset privilegio linguae glagoliticae in praesens uti ; quumque ei praescriptioni satisfactum non sit, quippe talis index, licet studiose expetitus, desideratur tamen adhuc, eumdem Sacra haec Congregatio praecipit ut Ordinarii omnes intra mensem Iulium

anni proximi Apostolicae Sedi exhibeant, his quidem legibus confectum:

ut eae dumtaxat ecclesiae, tamquam hoc privilegio auctae, notentur, in quibus non coniectura aliqua sed certis monumentis ac testibus constiterit, linguam glagoliticam ab anno 1868 ad praesens tempus sine intermissione in sacris peragendis adhibitam esse:

ut, eiusdem privilegii nomine, nullae istis adscribantur ecclesiae, ubi in solemnibus Missis latina lingua celebrandis Epistolam et Evangelium cantari glagolitice mos fuerit, eoque minus ubi ista sermone croatico vulgari canantur.

Praeterea, Sacra haec Congregatio, quae infrascripta sunt, approbante item Summo Pontefice, religiosissime observanda edicit:

I. Quandoquidem Apostolica Sedes de usu glagoliticae linguae liturgico opportunum factu censuit, certis terminare finibus quod olim indulserat, usus huiusmodi considerat et haberi ab omnibus debet ut privilegium *locale*, quibusdam adhaerens ecclesiis, minime vero ut *personale*, quod ad nonnullos Sacerdotes pertineat. Quamobrem Sacerdotes, qui palaeoslavicae dictionis periti sint, eam adhibere non poterunt, Sacrum facientes in ecclesia, quae hoc privilegio careat.

II. Semel confecto et publicato ecclesiarum privilegiatarum indice, nulli prorsus licebit in aliis ecclesiis, quacumque causa aut praetextu, linguam palaeoslavicam in sacram liturgiam inducere. Si quis vero, saecularis aut regularis Sacerdos, secus fecerit, aut id attentaverit, ipso facto a celebratione Missae ceterorumque sacrorum suspensus maneat, donec ab Apostolica Sede veniam impetrabit.

III. In ecclesiis, quae privilegio fruuntur, Sacrum fecere et Officium persolvere publica et solemni ratione, permissum exclusive erit palaeoslavico idiomate, quacumque seclusa alterius linguae immixtione, salvis tamen praescriptis ad § XI huius Decreti. Libri autem ad Sacra et ad Officium adhibendi characteribus glagoliticis sint excusi atque ab Apostolica Sede recogniti et approbati: alii quicumque libri liturgici, vel alio impressi charactere, vel absque approbatione Sanctae Sedis, vetiti omnino sint et interdicti.

IV. Ubicumque populus Sacerdoti celebranti respondere solet, aut nonnullas Missae partes canere, id etiam nonnisi lingua palaeoslavica, in Ecclesiis privilegiatis fieri licebit. Idque ut facilius evadat, poterit Ordinarius, fidelibus exclusive, permittere usum manualis libri latinis characteribus, loco glagoliticorum, exarati.

V. In praefatis ecclesiis, quae concessione linguae palaeoslavicae indubitanter fruuntur, Rituale, slavico idiomate impressum, adhiberi poterit in Sacramentorum et Sacramentalium administratione, dummodo illud fuerit ab Apostolica Sede recognitum et approbatum.

VI. Sedulo curent Episcopi in suis Seminariis studium provehere

cum latinae linguae, tum palaeoslavicae, ita ut cuique dioecesi necessarii Sacerdotes praesto sint ad ministerium in utroque idiomate.

VII. Episcoporum officium erit, ante Ordinationem sacram, designare Clericos, qui latinis vel qui palaeoslavicis ecclesiis destinentur, explorata in antecessum promovendorum voluntate et dispositione, nisi aliud exigat Ecclesiae necessitas.

VIII. Si quis Sacerdos, addictus ecclesiae, ubi latina adhibetur lingua, alteri dabeat ecclesiae inservire, quae palaeoslavici fruitur idiomatis privilegio, Missam solemnem ibi celebrare Horasque canere tenebitur lingua palaeoslavica: attemen illi fas erit privatim Sacra peragere et Horas canonicas persolvere latina lingua.

Sacerdos vero, palaeoslavici idiomatis ecclesiae adscriptus, cui forte latinae ecclesiae deservire contigerit, non solemnem tantummodo, sed privatam etiam Missam celebrare itemque Horas canere tenebitur latina lingua; relicta illi solum facultate Officium privatim persolvendi glagolitice.

IX. Licebit pariter Sacerdotibus, latini eloquii ecclesiae inscriptis, in aliena ecclesia, quae privilegio linguae palaeoslavicae potitur, Missam privatam celebrare latino idiomate. Sacerdotes vero, linguae palaeoslavicae ecclesiis addicti, eodem hoc idiomate ne privatum quidem Sacrum facere poterunt in ecclesiis, ubi latina lingua adhibetur.

X. Ubi usu invaluit in Missa solemni Epistolam et Evangelium slavice canendi, post eorumdem cantum latino ecclesiae ipsius idiomate absolutum, huiusmodi praxis servari poterit. In Missis autem parochialibus fas erit post Evangelii recitationem illud perlegere vulgari idiomate, ad pastoralem fidelium instructionem.

XI. In ipsis paroeciis, ubi viget linguae palaeoslavicae privilegium, si quis fidelis ostenderit se cupere aut velle, ut Baptismus vel sacramenta cetera, Matrimonio non excepto, sibi suisve administrentur secundum Rituale Romanum latinum, et quidem publice, eademque lingua habeantur rituales preces in sepultura mortuorum, huic desiderio aut voluntati districte prohibentur Sacerdotes ullo pacto obsistere.

XII. In praedicatione verbi Dei, aliisve cultus actionibus quae stricte liturgicae non sunt, lingua slavica vulgaris adhiberi permittitur ad fidelium commodum et utilitatem, servatis tamen Generalibus Decretis huius Sacrae Rituum Congregationis.

XIII. Episcopi illarum regionum, ubi eadem in usu est lingua vernacula, studeant uniformi curandae versioni precum et hymnorum, quibus populus indulget in propria ecclesia: ad hoc ut qui ex una ad aliam transeunt dioecesim vel paroeciam, in nullam offendant precationum aut canticorum diversitatem.

XIV. Pii libri, in quibus continetur versio vulgata liturgicarum pre-

cum, *ad usum tantummodo privatum Christifidelium*, ab Episcopis rite recogniti sint et approbati.

Datum Romae, ex Secreteria Sacrorum Rituum Congregationis, die 18 Decembris anno 1906.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

V.

Se negli oratorii privati si può amministrare la comunione.

Malacitan. — 10 Febr. 1906 — Hodiernus Cathedralis Ecclesiae Malacitanae in Hispania Canonicus Poenitentiarius ut suo Consultoris munere fungatur, de consensu R.mi sui Episcopi, a Sacrorum Rituum Congregatione responsionem enixe postulavit ad sequentia dubia:

I. An liceat Sacram Communionem in Oratoriis privatis, de Ordinarii tantum licentia, indultariis ministrare?

II. Utrum non tantum indultariis sed etiam fidelibus Sacro adstantibus in praedictis Oratoriis Sacra Communio ministrari possit?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, reque sedulo perpensa, respondendum censuit:

Ad I. Praesupposito Indulto Apostolico pro concessione Oratorii privati, *affirmative.*

Ad II. *Negative*, nisi adsit Indultum Apostolicum. Atque ita rescripsit die 10 Februarii 1906.

A. Card. Tripepi, *Pro-Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

VI.

Come il Vescovo possa assistere in mozzetta alla messa solenne, e dare la benedizione nell' amministrazione della comunione fuori la messa.

De Chiapas — 23 Nov. 1906 — R.mus D.nus Franciscus Orozco y Liménez Episcopus de Chiapas in Mexico, qui responsionem accepit a Sacra Congregatione Rituum posse, attentis circumstantiis locorum, thronum conscendere mozzetta tantum indutus, postea ulterius quaesivit:

1. An, attentis iisdem circumstantiis, cum ipse Episcopus mozzettam

gerens Missae solemni assistit, ritus iidem servari possint praescripti a Caeremoniali Episcoporum, cum Episcopus cappa magna indutus Missae solemni assistit ?

II. An Episcopus qui sacram Communionem extra Missam distribuit, post eam debeat benedicere more solito dicendo : *Sit nomen Domini benedictum*, etc., et efformando tres cruces ?

Et Sacra Rituum Congregatio, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, omnibusque perpensis, rescribendum censuit :

Ad I. *Negative*, sed serventur Caeremoniale Episcoporum et decreta S. R. C., scilicet :

1.° Episcopus rochetto et mozzetta indutus non habet assistentiam canonicorum. — Decr. n. 650.

2.° Incensum non imponit nec benedicit. — Decr. n. 3110 ad 21.

3.° Nec benedicit subdiaconum post Epistolam nec diaconum ante Evangelium cantandum, nec librum Evangeliorum osculatur. — Decr. n. 3110 ad 22.

4.° Semel tantum thurificatur post oblata. — Decr. n. 2195 ad 2, et Caerem. lib. 2, cap. 9, n. 8.

5.° Pacem accipit a diacono Evangelii. — Decr. n. 2089 ad 5.

6.° In fine Missae populum non benedicit.

Ad II. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, die 23 Novembris 1906.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., S. R. C. *Secret.*

VII.

Circa il canto o la recitazione del Graduale, dell' Offertorio del Communio *e del* Deo gratias *nella messa solenne.*

Neapolitana — 8 Aug. 1906 — R.mus Abbas Sanctae Mariae Maioris, Neapolis, Sacrae Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione humillime exposuit, nimirum :

I. Quum organum quod in ecclesia permittitur, iuxta praescriptum in Motu Proprio Pii Papae X ita cantum comitari debeat ut illum sustineat, non opprimat, et fideles recte valeant verba intelligere ; in Missa solemni, *Graduale Offertorium* et *Communio*, quae partes miram saepe continent analogiam ad festum quod agitur, possuntne, dum pulsantur organa, submissa voce seu tono unico sub organo recitari ? Et quatenus affirmative, estne laudabilius ut illae, organo cessante vel comitante, notis gregorianis cantentur ?

II. Item *Deo gratias* in fine Missae potestne sub organo vel debet notis gregorianis, ut in *Missa est*, cantari?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque sedulo perpensa, respondendum censuit:

Ad I. Quoad primam partem, quando organa pulsantur, si praedicta nempe *Graduale, Offertorium* et *Communio* non cantentur, recitanda sunt voce alta et intelligibili, iuxta mentem Caeremonialis Episcoporum lib. 1, cap. XXVIII, n. 7, et decretorum n. 2994 *Montis Politiani* 10 Ianuarii 1852 ad II, et n. 3108 *S. Marci* 7 Septembris 1861 ad XIV et XV.

Quoad secundam partem *affirmative*, adhibitis libris authenticis cantus gregoriani.

Ad II. Provisum in I.

Atque ita rescripsit, die 8 Augusti 1906.

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

VIII.

Gli Abbati Presidenti delle Congregazioni de' Benedettini Negri possono suddelegare i sacerdoti utriusque cleri *a dar la benedizione detta di S. Mauro.*

Beatissime Pater!

Abbas Primas O. S. B., ad genua S. V. provolutus, supplex implorat, ut delegare possit sacerdotes Saeculares et Regulares ad impertiendam benedictionem infirmis, adhibita S. Crucis D. N. I. Ch. particula, quae benedictio a S. Mauro nuncupatur et a Leone PP. XIII f. r. die 4 Maii 1882 approbata fuit pro Sacerdotibus O. S. B.

Et Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X., referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, facultatem facere dignatus est R.mo Abbati Oratori et Abbatibus Praesidibus Congregationum Monachorum Nigrorum Ordinis Sancti Benedicti, subdelegandi sacerdotes utriusque Cleri ad benedictionem, quae a S. Mauro nuncupatur: dummodo adhibeatur in benedictionem forma approbata et Rituali O. S. B. concessa. Valituro hoc indulto ad proximum decennium. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 23 Ianuarii 1907.

S. Card. CRETONI, *Praef.*

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 300 giorni ad una orazione alla B. V., solita recitarsi dalle Figlie del Cuor di Gesù.

Oratio

Maria Mater Misericordiae, *Mater et Filia illius qui Pater est Misericordiarum et Deus totius consolationis* (1), *Dispensatrix thesaurorum Filii tui* (2), *Ministra Dei* (3), *Mater Summi Sacerdotis Christi, Sacerdos pariter et Altare* (4), *Sacrarium immaculatum Verbi Dei* (5), *Magistra Apostolorum omnium et Discipulorum Christi* (6); protege Pontificem Maximum, intercede pro Nobis et pro Sacerdotibus nostris ut Summus Sacerdos Christus Iesus conscientias nostras purificet, et digne ac pie ad sacrum convivium suum accedamus.

O Virgo Immaculata, quae non modo *dedisti nobis panem coelestem Christum in remissionem peccatorum* (7), sed es Tu ipsa *Hostia acceptissima Deo litata* (8), *et gloria sacerdotum* (9), quaeque, teste Beatissimo famulo tuo S. Antonino, *quamvis sacramentum Ordinis non acceperis, quidquid tamen dignitatis et gratiae in ipso confertur, de hoc plena fuisti;* unde merito *Virgo Sacerdos* (10) praedicaris; respice super nos et super Sacerdotes Filii tui, salva nos, purifica nos, sanctifica nos, ut ineffabiles sacramentorum thesauros sancte suscipiamus et aeternam animarum nostrarum salutem consequi mereamur. Amen.

Mater Misericordiae, ora pro nobis.

Mater aeterni Sacerdotis Christi Iesu, ora pro nobis.

Regina cleri, ora pro nobis.

Maria Virgo Sacerdos, ora pro nobis.

Trecentos dies Indulgentiae acquirat quisque pie ac devote hanc orationem recitaverit.

Die 9 Maii an. 1906.

PIUS PP. X.

Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem.

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. C. die 9 Ianuarii 1907.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

---

(1) Rich. a S. Laur. — (2) S. Bernardinus. — (3) Bern. de Busto. — (4) S. Epiphanius. — (5) S. Blosius. — (6) S. Thomas a Villanova. — (7) S. Epiphanius. — (8) S. Andreas Cretensis. — (9) S. Ephrem. (10) Breve diei 25 Augusti 1873 S. P. Pii IX.

II.

Indulg. di 100 giorni ad una prece pei sordo-muti.

Beatissimo Padre,

Il P. Pietro Tognoli, dei Chierici Regolari delle Scuole Pie, in Siena, prostrato al bacio del S. Piede, espone quanto segue:

La compassione che destano tanti piccoli sordomuti, che non avendo ancora l' età per essere ammessi negli Istituti speciali, vanno vagando per le vie esposti a mille pericoli dell' anima e del corpo, specialmente quando trattasi di bambine, spinse l' umile Oratore a raccogliere i mezzi per provvedere un asilo a quei piccoli sventurati.

Molte pie persone hanno incoraggiato e cooperano con zelo alla felice riuscita di quest' opera di redenzione morale, ma è necessario che i benefattori si moltiplichino, ed in ogni città sorga una santa crociata a vantaggio di tanti infelici. Per ottenere tale scopo, il mezzo più efficace è la preghiera: quindi l' oratore supplica la S. V. a volersi degnare di accordare l' Indulgenza di cento giorni, applicabile ai defunti, da lucrarsi da tutti i fedeli ogni volta che almeno col cuore contrito reciteranno devotamente la seguente

Preghiera

" O misericordiosissimo Gesù, che mostraste tanta tenerezza per i pargoletti che ebbero la grazia di essere accarezzati dalle tue mani divine e lasciasti detto che chiunque avesse raccolto anche uno solo di tali innocenti avrebbe raccolto Te stesso, deh ! stendi la Tua mano provvidenziale su quei piccolini che, per esser privi di udito e di parola sono esposti a tanti e tanti pericoli nell' anima e nel corpo.

Diffondi lo spirito della tua ardente carità nei cuori cristiani perchè vengano in loro soccorso e fa discendere copiose grazie su coloro che cooperano a provvedere, anche per questa porzione dei tuoi diletti, un rifugio ove possa essere al sicuro la loro innocenza e dove possano trovare pane ed affetto. Così sia. „

Ex audientia SS.mi, die 5 Dec. 1906. SS. D. N. Pius PP. X benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. C. Indulg. Sacrisque Rel. praepositae, die 5 Dec. 1906.

D. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laod., *Secretarius.*

ESAME DI UNA QUESTIONE ASSAI RILEVANTE NELLA DIREZIONE DEI SEMINARI.

Sommario — I. Si enuncia la questione nelle due sue parti; accennansi le opposte soluzioni, e si propone una media via conciliativa — II. Si ponderano le ragioni di coloro che affermano — III. E quelle di coloro che negano—IV. Una grave autorità, ed una ragionevole illazione—V. Si conclude.

I. — Si agita al presente questa duplice questione:

Hanno a seguirsi nelle scuole ginnasiali e liceali dei seminari i programmi governativi?

E conviene mandare i seminaristi a prendere le relative licenze?

Alcuni dicono recisamente: *Sì;* altri recisamente: *No.*

Sembra che le due sentenze possano conciliarsi nel seguente modo. 1.° Si seguano i programmi governativi, ma in tal maniera, che, al possibile (1), si conseguano i vantaggi sperati dai favorevoli, e si schivino i danni temuti dai contrari. Cioè si facciano studiare più accuratamente le materie di maggiore importanza pel nostro stato, segnatamente il latino, l'italiano, l'eloquenza e la filosofia scolastica (se allo studio di quest'ultima non possa spendersi un intero anno, tra il liceo e gli studi sacri); più leggermente le altre (in guisa però da potersene sostenere un discreto esame, almeno dopo un po' di speciale apparecchio prossimo); sempre correggendosi gli errori che si rinvengono nei libri di testo, quando sia tornato impossibile averli tutti perfettamente sicuri.

2.° Non si mandino tutti i seminaristi a prendere le licenze, ma ad alcuni se ne faccia obbligo, ad altri divieto, ai rimanenti facoltà.

Quanto alla ginnasiale, se ne faccia *obbligo* a quelli che mostrano dubbia vocazione; acciocchè non si veggano mai nella necessità di farsi preti per non poter prendere altra carriera, ed acciocchè i superiori sieno più liberi di rimandarli, sia che non la conseguano, perchè allora darebbero prova di deficienza d'ingegno o di poco amore allo studio; sia che la conseguano, perchè non si avrebbe il timore di lanciare in mezzo della società altrettanti *spostati;* — *divieto* a quelli di spiccata vocazione, ma d'ingegno limitato (2), il quale sia prudenza far concentrare nelle sole materie necessarie; — *facoltà,* anzi

(1) Dico *al possibile*, perchè in questo mondo di rado può farsi alcun bene, che non sia occasione di qualche male; e sovente non è possibile altro bene, che l'evitare mali maggiori.

(2) Caso rarissimo, eccezionale; dacchè, ordinariamente, quando ci è vera vocazione, ci è pure sufficiente ingegno e grande amore allo studio.

forte incoraggiamento, a tutti gli altri, cioè a quelli che hanno ad un' ora e buon ingegno e sufficienti segni di vocazione; a fine di provvedere al decoro del sacerdozio, e perchè sieno capaci di aspirare pure alla liceale e poi alle laure, di cui il Prelato credesse conveniente che si forniscano.

Quanto poi a conseguire altresì la liceale, se ne faccia *obbligo* ai dubbiamente vocati, che non ancora si fosse creduto conveniente espellere, a fine di esaminarne meglio la vocazione (1); *divieto* a quelli che, chiaramente vocati, e già in possesso della ginnasiale, hanno ormai bisogno d' impiegare il mediocre ingegno a ben prepararsi agli studi sacri; — *facoltà* e incoraggiamento fortissimo ai vocati e di svegliato ingegno, per le ragioni sopra accennate.

È chiaro poi che sarebbe imprudenza dire: Questi sono obbligati a prendere la licenza (o le licenze), perchè dubbiamente vocati; questi altri non sono obbligati, perchè hanno evidenti segni di vocazione. — Bisogna invece dire: Sono obbligati tutti; solo può esserne dispensato qualcuno per gravi ragioni. — Nel fatto poi questa dispensa non si accorderebbe mai ai dubbiamente vocati, e si accorderebbe ai chiaramente vocati il più di rado che sia possibile.

A giudicare se il detto modo conciliativo sia plausibile, ascoltiamo le ragioni dei favorevoli e quelle dei contrari ai programmi ed alle licenze.

II. — *a)* Se non si seguono i programmi governativi, dicono i primi, e non si prendono le due licenze, si mostra, con disdoro del sacerdozio, che la coltura generale del clero non pareggia quella dei laici professionisti.

R. Chi non per anco ha fermato a qual professione addirsi dopo gli studi medii, è ragionevole che procuri di apprendere con la possibile eguale mediocrità tutte le materie della imposta enciclopedìa; ma chi lo ha già fermato, è pure ragionevole che cerchi di apprendere, meglio che le altre, quelle di cui avrà maggior bisogno negli studi professionali. Uno p. e. che voglia avviarsi alla medicina, senza trascurare le altre materie, studierà più attesamente le scienze fisiche

(1) Caso ben raro; giacchè, se bastanti segni di vocazione non sono apparsi due o tre anni dopo la pubertà, non appariranno mai più, di regola ordinaria, e purchè l' adolescente abbia avuto buona direzione spirituale almeno per due o tre anni. Onde, se il giovane vuole permanere in seminario, è quasi certo che il fa, o per non gravare la famiglia di maggiori spese, andando a studiare il liceo in un collegio laicale, o, più spesso, perchè non ancora si sente il coraggio di resistere ai genitori, che lo vogliono assolutamente prete: che, ordinariamente, ben sentirà dopo tre anni di vita, e già possessore della licenza liceale. „

e la storia naturale. Un altro che intenda divenire avvocato, porrà maggior cura che nelle altre materie, nello studiar bene la lingua patria, l'arte del dire, il diritto, l'etica ecc. E per simil guisa è troppo giusto che chi vuol farsi prete attenda più di proposito alle discipline sopra mentovate, le quali gli saranno indispensabili per i sacri ministeri (1).

Ad evitare il disdoro del sacerdozio, basta che l'uomo di chiesa non ignori al tutto gli altri rami dello scibile; che possa al bisogno riscontrarne gli autori; che sappia sempre mostrare come nessuna verità di qualsiasi genere contraddice alla verità religiosa.

Nè si creda che quel disuguale attendere alle varie materie prescritte impedisca il conseguire le licenze. Negli esami si distinguono a buon diritto le materie principali dalle secondarie. E quando un giovane è forte in quelle (quali sono appunto le lettere e la filosofia), non si riprova perchè debole in queste: al più si obbliga a ripararvi. Gli esaminatori si accorgono presto se le materie più rilevanti si sono bene apparate; e sogliono essere piuttosto indulgenti per le altre.

Posto che nei discenti sia buona volontà e sufficiente dose d'intelligenza, tutto dipende dall'abilità e dal senno degl'insegnanti, incomparabilmente più che dai programmi.

b) Sia pure che voglia adottarsi codesto accomodamento dei programmi; ma a prendere le licenze si mandino tutti i seminaristi: 1.° acciocchè il pensiero degli esami scuota i molti svogliati; 2.° per dare una mentita a coloro che regalano il titolo d'ignorante ai sacerdoti; 3.° per liberare la Chiesa dalla peste dei non pochi che si fanno preti perchè, avviatisi al sacerdozio quando non capivano un iota di ciò che facevano, poi, benchè capiscano che le loro spalle non sono da sì gran peso, tirano innanzi perchè non hanno modo di pigliare altra via.

R. A scuotere la svogliatezza degli studenti, vi ha mezzi disciplinari efficacissimi. Ma, senza ciò, essendo il sacerdote essenzialmente maestro ai popoli *(docete omnes gentes)*, e in conseguenza dovendo studiare per tutta la vita, gli è assolutamente necessario l'amore allo studio. Or, se di questo amore si scorge privo un aspirante al sacerdozio, deesi conchiudere, senza menomo pericolo di errare, che egli non è vocato: epperò si ha da rimandare.

La mentita poi al titolo d'ignorante non si dà abbastanza con le licenze (e talvolta neppure con le lauree), ben sapendosi ormai quanti citrulli le conseguono. Siano davvero colti gli ecclesiastici; lo mostrino

---

(1) Cf. i due bellissimi opuscoli dell'Illustre P. Zocchi, sull'educazione del giovine Clero.

con la parola chiara, ma insieme corretta (1), e con la esattezza ed opportunità delle idee, di sul pergamo, nel confessionale, sempre che aprono la bocca, o impugnano la penna (e il pubblico lo avverte tosto); e questa mentita di fatto ben condannerà al silenzio i detrattori della coltura dei sacerdoti.

Per ultimo, a prevenire la peste, veramente esizialissima, dei *preti per forza*, basta che a prendere almeno la licenza ginnasiale, che già apre l'adito a parecchie carriere civili, si astringano tutti i seminaristi che non presentano chiari segni di vocazione, purchè però lo scarto si faccia in tempo, come dirò fra poco.

III. Ascoltiamo ora gli avversari dei programmi e delle licenze.

a) Fino gli uomini del governo han riconosciuto che i programmi, per la manìa che si ha di rendere enciclopediche le povere menti giovanili, le obbligano ad abbracciare tutto senza che possano stringere nulla. Donde un'infarinatura che ben presto sarà portata via dal soffio del tempo. E noi vogliamo in tal guisa istituire i futuri ministri del Santuario?

R. È osservazione giustissima codesta. Ma la maniera sopra accennata di seguire i programmi lascia abbracciare e bene stringere il necessario, e mediocremente toccare il resto. Del quale toccare il resto (che è pure utile) si ha oggi vera necessità, appunto per la generale infarinatura enciclopedica; non potendosi ignorare dall'ecclesiastico ciò che non è ignorato dalle altre persone colte.

b) E poi, perchè esporre a tremendo pericolo i nostri giovani, con certe venefiche teorie ed asserzioni che si vogliono insegnate, massimamente nel liceo?

R. Venefiche pur troppo al giovane che le sente confermate dalla viva voce dell'insegnante; innocue al seminarista, il quale invece ne ascolta dal professore la trionfante confutazione. S'ei si farà prete, sarà una anticipazione non inutile di ciò che udrà fra poco in teologia; essendo buona cosa che si addestri per tempo a maneggiar quelle armi che dovrà usare in tutta sua vita, per essere *bonus miles Christi:* se non si farà prete, sarà ottima cosa che si trovi provveduto di un contravveleno tanto oggidì necessario.

c) Ma le conseguite licenze sono una pessima tentazione di disertare dalla milizia ecclesiastica. Risulta dall'esperienza, che molti gio-

---

(1) La quale correttezza di forma, confessiamolo, lasciano desiderare non pochi ecclesiastici, pur nel resto sufficientemente istruiti! Bisognerebbe che a questo si badasse assai di più nei seminari. Non si sentirebbero tanti scioli a dire: I preti non sanno nè parlare nè scrivere senza sgrammaticare!

vanetti pii, i quali si sarebbero fatti preti certamente, avuta la licenza ginnasiale han mutato volontà.

R. Qui poi dissentiamo affatto. Negli otto lustri che ho spesi nella educazione della gioventù, specialmente ecclesiastica, non ho visto mai un chierico che presentava *veri* segni di vocazione prima di conseguire le licenze, e che siasi poi cangiato per averle conseguite. La vera vocazione resiste a tentazioni ben più gagliarde, che non è quella meschinissima del *poter pigliare altro stato.* Anzi codesta non può neppur dirsi tentazione: è condizione fondamentale di ogni vera elezione; giacchè intanto si dice *eleggere* uno stato, in quanto si è liberi di eleggerne un altro. Chi non ha siffatta libertà, lo subisce, non lo elegge; come veramente subiscono lo stato ecclesiastico tanti infelici giovani!

Quei seminaristi pii, o erano tali innanzi la pubertà, la quale fa miseramente corrompere tante anime giovanette di bellissime speranze; o si mostravano pii, a carpire l'insegnamento, almeno in parte, gratuito.

A tutti cotestoro, che non han saputo rialzarsi dopo le cadute dell' età critica, o han simulato una pietà che non avevano, ed ora fuggono dal Santuario, deh! fate il ponte di oro; lasciate, per carità di loro e della chiesa, che disertino, e benedite alle licenze che li han fatti scovrire.

d) A scovrire i non vocati non occorrono le licenze. In seminario la amministrazione frequente della parola di Dio, frequentissima dei sacramenti; la meditazione, la lezione spirituale, gli esami di coscienza e tutte le altre pratiche spirituali, formano un' ambiente sì saturo di religione e di pietà, che chi non è chiamato allo stato ecclesiastico, vi si sente, come dire, asfissiato: e perciò, o se ne va da sè, o i superiori col loro occhio perito si accorgono presto ch' egli non è nel suo centro, e non tardano ad espellerlo, come solennemente ingiunse Leone XIII nell' Enciclica dell' 8 dicembre 1902.

R. Un dannosissimo abbaglio nascondesi in codesto argomento; cui bisogna perciò esaminare con grande accuratezza, ed alla luce dei fatti quali concretamente sono, non quali ragionevolmente dovrebbero essere. E mi si condoni se questo studio dei fatti mi trae ad aggiungere qualche breve riflessione, forse non al tutto inutile, sulle cause, sulle conseguenze e sui rimedi di essi.

Ed anzitutto, senza detrarre a' buoni seminari, ve ne ha taluni, in cui la precipua sollecitudine è rivolta all' istruzione della mente, al miglioramento del locale, alla buona amministrazione delle entrate ecc.; e per la formazione del cuore vi si fa forse meno di quel che si fa nei collegi cattolici laicali, diretti da abili educatori, p. e. dai valorosi figliuoli d'Ignazio. — Un po' di meditazione *nel tempo della messa,* una

visita fugace al SS.mo, cinque poste di rosario a pronunzia precipitosa ed inesatta (1), un minuto o due di esame serotino, con qualche altra orazione vocale, detta nell' usato modo: ecco tutte le pratiche spirituali quotidiane! Quanti sono i seminari nei quali, mediante ben ordinate istruzioni, brevi ma frequenti, e confermate dall' esempio del personale dirigente e docente, si facciano con lucidità edunzione conoscere ed amare le virtù cristiane e le ecclesiastiche? vi s'insegni a far bene l'orazione, specie mentale (dal che dipende tutto: *Novit bene vivere, qui novit bene orare*, S. Agostino), a far bene la lettura spirituale, gli esami di coscienza generale e particolare, a ricevere con frutto i sacramenti, e soprattutto a far bene la elezione dello stato (2)? insomma a fare quanto è necessario per infondere nel cuore il s. timore, il s. amore, e quindi lo zelo della divina gloria e della salvezza delle anime? dimodochè veramente non vi si respiri che religione, pietà, apparecchio a vita apostolica, sottomissione illimitata, di volontà e d' intelletto, ad ogni sillaba del Vicario di Gesù Cristo? Oh! quanti Vescovi bramano ardentissimamente di veder così farsi nei loro seminari, e gemono per non poter trovare personale idoneo a tanta opera (3)!

Ma, pur in molti seminari, è forse cosa facile che il non vocato, o se ne vada da sè, o ne sia mandato dai superiori (salvo che sia di condotta manifestamente cattiva)? Tutt'altro.—Quanto al giovane, se entrò in seminario già adolescente e a *conti fatti*, cioè o per trovarci l' istruzione più a buon mercato che altrove, o per cercare nel sacerdozio una collocazione; egli farà, Dio sa come, tutto quel che fanno gli altri seminaristi, pur di raggiungere il suo scopo. Se, come d' ordinario avviene, vi entrò ragazzo, per il desiderio dei parenti e la sua puerile invidia al compagno entratovi prima con quel bell' abito da piccolo monsignore; ancor nell' adolescenza continua senza gran rincrescimento gli esercizi di pietà, a cui si trova già abituato. Non li fa col gusto di prima; ma occulta la noia che comincia a provarvi:

---

(1) La consuetudine che si prende in seminario di recitare le orazioni vocali in furia, smozzicando parole, saltando sillabe ecc. contribuisce immensamente, come ho sperimentato moltissime volte, a far poi recitare l' uffizio e celebrare la messa per tutta la vita a quella stessa maniera!

(2) Parlando però dello stato ecclesiastico in modo, da incoraggiare i vocati, i quali sogliono essere timidi, e da scuotere i non vocati, che per ordinario non sono di troppo delicata coscienza.

(3) Fa per altro meraviglia, come da sì poche diocesi si mandino sacerdoti al Collegio Apostolico Leoniano, dove, sotto la scorta di esimii Professori, si studia profondamente la difficilissima arte-scienza di ben reggere i seminari, di ben dirigerne nello spirito gli alunni, di ben governare le parrocchie ecc.

dacchè non vuole apparire da meno degli altri nei punti di merito; non vuol perdere la stima e l' affetto dei superiori, dei parenti ecc. E così tira innanzi alla meglio. Vero è che il Direttore spirituale, nel foro interno, gli dice che a fortificarsi contro una certa abitudine, gli è necessario che frequenti molto di più la SS.ma Comunione e la preghiera; che accresca la lettura spirituale, che la finisca con quei discorsi, che occupi subito la mente in altri pensieri, quando si presentano i pericoli, che mortifichi gli occhi ecc.; e che la sua trascuraggine nell' uso di siffatti mezzi, tante volte suggeritigli, non è un buon segno di vocazione (1). Ed egli stesso sente bene che la sua tendenza non è al sacerdozio, bensì allo stato comune. Ma come fare? Nelle vacanze, tutto trepidante, fa balenare alla mente dei genitori ch' egli ha qualche dubbio circa la sua vocazione. Ed ecco contro di lui una vera tempesta di rimproveri, di mali trattamenti, di minacce, con la stolta conclusione: Nessuno ti forzò a prendere l' abito; ci hai fatti dissanguare per mantenerti in seminario. Ora non vuoi farti prete? Bene; al mestiere di tuo padre *(per ordinario assai basso)*. Ma te ne pentirai, sciagurato!—Il poverino zittisce, ripensa; pargli vedere qualche probabilità di affezionarsi allo stato ecclesiastico... Torna in seminario. Vi ritorna l' anno susseguente; e l' altro ancora (sempre però il medesimo)... sino a che vede che *è una necessità di farsi prete*, non essendogli possibile di farsi altro, privo, com' è, di licenza e di beni di fortuna.—Io non so se sopra cento di siffatti giovani ve ne siano due che per non abbracciare il sacerdozio, abbiano il coraggio di mutare *da sè* il seminario per una calzoleria, o i libri per una vanga.

Quanto poi ai superiori, eziandio di ottime intenzioni, sono ben rari quelli che abbiano studiato a bastanza l' arte, tanto difficile, di scernere i vocati dai non vocati (2).

In generale si ha paura, massime nelle diocesi microscopiche, di assottigliare il numero già tanto esiguo dei seminaristi. " Se cominceremo a licenziare tutti quelli che non mostrano vocazione, bisognerà mandarne a casa più di tre quarti (3). Ed allora come faremo fronte

---

(1) E quando comincia a negargli l' assoluzione, il rimedio è facile: va ad altro confessore.

(2) La quale difficoltà e molte altre oh! di quanto sarebbero diminuite, se i seminari fossero retti secondo le *Institutiones ad universum seminarii regimen*, di S. Carlo, ristampate a Milano nel 1884, e il *Regolamento pei seminari*, di s. Alfonso, inserito nelle sue opere. Felice la Chiesa, se tutti i superiori di chierici avessero sempre sotto gli occhi questi due monumenti di sapienza e di prudenza ecclesiastica!

(3) E dicono il vero: perchè in seminario non si sono ammessi, giusta la pratica di S. Carlo, di S. Alfonso ecc., prescritta dal Tridentino, quelli sol-

alle spese? come provvederemo alla scarsità *(spesso imaginaria)* del nostro clero (1)? „

Poi, venendosi a ciascun seminarista che non dà segni di vocazione, rincresce di rimandarlo circa l'anno 17.°, età in cui, secondo il Berardi ed altri gravi autori, bisogna per ordinario fare lo scarto; essendo allora l'indole chiaramente conoscibile, ed il giovanetto in tempo di prendere altra via. Accanto alle qualità non buone di lui se ne vede qualcuna buona; si spera che l'età un po' più matura faccia trionfare delle prime; temesi di essere troppo precipitosi ad espellerlo. Dispiace anche di perdere una retta, di contristare i parenti, di postergare le raccomandazioni del Canonico B., del Parroco C., del Sindaco D. Si prende perciò un altro poco di tempo. E poi, per le stesse ragioni, si differisce ancora... Finalmente si dice che ormai licenziarlo sarebbe un rovinarlo!

Frattanto il seminarista, eziandio non malvagio, ma neppur virtuoso a segno da portare il gravissimo peso del sacerdozio, massime quanto

---

tanto " *quorum indoles et voluntas* (prima, s'intende, accuratamente studiate) *spem afferat eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros* „ Sess. XXIII, C. XVIII; bensì tutti quelli che i genitori, lo zio prete (o il proprio tornaconto), han voluto farci entrare; bastando che esibissero le fedi e la raccomandazione del parroco (delle quali S. Alfonso dice non doversi fare alcun conto). Piaccia al Signore che, a provar seriamente l'indole e la volontà degli aspiranti al sacerdozio, prima di ammetterli in seminario si adotti almanco il metodo proposto dall'Audisio nell' *Educazione morale e fisica del clero*, libro I, c. 18. Dico *almanco*, perchè assai più efficace, eppure abbastanza facile, sarebbe il metodo proposto dall'egregio Canonico Segreto nel suo davvero " *importante lavoro* „, come lo ha chiamato il S. Padre, *Il Clero come è e come dovrebbe essere*, parte II, c. 1.° Pustet 1906.

(1) Alle spese si fa fronte con l'ottima amministrazione, con la soppressione di tante altre spese, grandi e piccole, non necessarie, ed oggi sopratutto col raggruppamento dei seminari; dal quale proverranno incalcolabili vantaggi di ogni sorta: numero sufficiente di professori veramente idonei; mazzi bastevoli per retribuirli bene, e così render loro possibile l'acquisto di libri e di periodici necessari; separazione dei seminaristi piccoli dai grandi, con somma importanza, ecc. ecc.

Allo scarso numero del clero provvedesi, non col tenere in seminario e poi ammettere agli ordini, giovani senza vocazione, i quali non possono riuscire che preti scandalosi o, alla men peggio, preti mestieranti, assai più nocivi che utili; bensì col raddoppiare la coltura religiosa dei ragazzi, impiegandovi, a qualunque costo, i migliori sacerdoti della diocesi. I quali promuovano pii sodalizi, in cui i fanciulli e i giovanetti vengano bene istruiti nel catechismo, forniti di ottimi libri spirituali (specie di piccole vite di Santi), incoraggiati a grande frequenza della confessione (a sacerdoti pieni di zelo e di abilità per aiutarli a vincere il rossore), a frequenza grandissima della s. Comunione, alla fuga dei mali compagni ecc. Con tali mezzi si vedranno fecondati germi latenti di vocazioni ecclesiastiche, più che sufficienti a ri-

alla perfetta e perpetua continenza (1), vedendosi già provetto negli anni e chiusa ogni altra via, ha deciso di continuare per quella nella quale incosciamente si mise; sperando nella misericordia del Signore, e lusingandosi che poi, col fare di necessità virtù, vivrà da buon sacerdote. Epperò si sforza di mostrare regolarità, morigeratezza, pietà, tutto quel si esige per l' ammissione agli ordini. Onde i superiori, perchè ardentemente desiderano di trovare in lui un discreto fondamento di sperarne almen mediocre riuscita, e perchè dal bramare al lusingarsi è facile il passo *(quod volumus facile credimus)*, finiscono col ravvisarcelo quel fondamento. Dicono: Non si è fatto sentire *(bontà negativa, che non basta punto)*; fa il suo dovere *(per forza, non con la premura e la letizia del vocato)*. Perchè metterci al pericolo di condannare un innocente? *(qui non si tratta di condannare od assolvere un imputato, ma di conferire poteri altissimi, affidare sovrumana missione, imporre un peso formidabile, solo a chi è* CERTAMENTE (2) *capace di tanto)*

---

parare la scarsità del clero. Vedi Guerra, *Delle vocazioni ecclesiastiche;* Frassinetti, *Lettera sulla deficienza delle vocazioni ecclesiastiche;* Guibert, *La culture des vocations*, ecc.

(1) Chi crede che basti una virtù mediocre ad osservare il voto di castità, castità di corpo e di mente, in compagnia e in solitudine, non meno nell'ardente gioventù, che nella dechinante vecchiezza; costui ignora il mondo, non conosce la natura dei figli di Adamo, ha dimenticato ciò che han fatto i Santi e tutti i casti, a restar vincitori in quella lotta terribile in cui son rimasti vinti tanti atleti; ha dimenticato le verissime parole di s. Agostino: *Quotidiana pugna, rara victoria;* e forse ha pur dimenticato se stesso... Pur troppo la esperienza di tutti i secoli e di tutti i giorni risponde alla sentenza della Eterna Verità: *Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est... Qui potest capere, capiat.* „ (Matth. XIX, 11, 12).

(2) Come non può condannarsi l' imputato, se *non costa* la sua reità; così non può conferirsi una carica (e poi quella carica) all'aspirante, se *non costa* la sua idoneità. Cf. il prezioso libro del ch.mo Mons. Sardi, *Lettere ad un Vescovo:* sono veri gioielli (Pustet, Roma 906). Giova riportarne qualche periodo. " Io so bene che le sentenze benigne, purchè non lasse, sono da preferirsi, e che è meglio essere da Dio giudicato di troppa benignità, che di troppa severità. Ma questo discorso non corre già per ogni caso. Checchè voglia dirsi di altre circostanze, certo è che, ove trattasi di evitare un peccato formale o il pericolo prossimo di esso e la conseguente rovina eterna, non sono da seguire le sentenze benigne. — Ciò posto, chi non vede che tale infatti è il caso di un Vescovo, il quale, in sul risolversi d' imporre o no le mani sul capo di un giovane, dubita fondatamente ch' egli entri nel santuario senza vocazione divina o senza le qualità morali indispensabili?... Dunque sì, nel dubbio, si stia al rigore „. Pagg. 12 e segg.

Così pure il compianto P. Ballerini, nell'aureo opuscolo *Della elezione dello stato*, capo 7.°: " ... Premesso ciò, si fa evidente che, per abbracciare nel secolo questo sublime stato, al quale da una parte sono inerenti gli obblighi di una interna santità, superiore eziandio a quella dello stato religioso, e

perchè non sperarne una mediocre riuscita? *(non basta* SPERARNE *comechessia, bisogna* ASPETTARSENE, *non una* MEDIOCRE, *ma una* BUONISSIMA *riuscita:* Tridentino, Sess. XXIII, Cap. XII e XIV). Al postutto noi non possiamo pretendere segni straordinari; altrimenti quanti ne potremmo promuovere? *(una vera, soda e costante pietà, la quale è visibilissima allorchè trovasi in un giovane, è segno non straordinario, ma ordinario, indispensabile, fondamentale, giusta il Tridentino* l. c. *e tutti i Concilii, e tutti i Teologi, non esclusi i più benigni, p. e. il prudentissimo Frassinetti, il competentissimo Guerra, ccc. ecc. È vero che, escludendo quelli che ne sono privi, se ne promuovono pochi, perchè pochi relativamente sono i veri vocati; ma questi pochi basteranno, giacchè ciascuno di essi farà più bene che non farebbero cento di quegli altri: i quali, pur facendo qualche piccolissimo bene, farebbero insieme immenso male).*

E così il giovane viene ammesso al suddiaconato, ed indi agli altri due ordini.

Andate ad osservarlo qualche anno dappoi. È stata almen mediocre la sua riuscita?

La risposta dei fatti è dolorosa troppo (1)!

Quale assegnamento può dunque farsi, sinanco nei migliori seminari, sullo spontaneo ritirarsi dei non vocati, e, generalmente parlando, sulla perizia dei superiori nello scovrirli, e sulla loro fortezza nel rimandarli? Perchè, a prevenire sbagli gravissimi, causa d'innumerevoli ed inenarrabili mali, non giovarsi ancora del mezzo, sì agevole e sì efficace, di mandare a fornirsi almeno della licenza ginnasiale tutti i dubbiamente vocati?

IV. Almerico Guerra, che ha scritto magistralmente delle vocazioni

---

dall'altra mancano tanti aiuti e presidii che confortano e difendono il religioso, si ricerca una speciale e *non dubbia* vocazione del Signore. „ — E così tutti gli altri autori di qualsiasi scuola.

(1) Queste cose non sono imaginazioni: sono storia, sono cronistoria, desolante ma incontestabile! E ciò che più fa meraviglia, si è che quei superiori veggono tali fatti, se ne addolorano, ne sentono rimorso; e non mutano sistema!! Eppure la ragione di tali cattive riuscite è chiarissima. Chi non è stato veramente pio e stabilmente casto (e quando ad un giovane manca la vera pietà, se ne inferisca senza il menomo dubbio, che gli manca eziandio la castità, perchè solo quella può produrre questa), dove era circondato da validissimi aiuti al bene, e segregato quasi affatto da incentivi al male, come potrà essere pio e casto dove quegli aiuti mancano, e questi incentivi si incontrano ad ogni piè sospinto? e ciò, per giunta, proprio in quell'età in cui cessa nell'organismo il processo di aumento, ed entra nel pieno vigore quello di riproduzione? Preghiamo il Signore, che faccia intendere bene queste verità a tutti i superiori di chierici! Perocchè un sacerdote non pio, non casto, qual bene può fare alla chiesa ed alle anime? o meglio di quali immensi danni a quella ed a questa non sarà infausta cagione?

ecclesiastiche, ad un giovane timorato, il quale dubitasse farsi prete, non per vera vocazione bensì per necessità, stantechè, privo di licenze e di beni di fortuna, non fosse libero di aspirare ad altro stato, nè si sentirebbe di andare ad apprendere un mestiere, darebbe questo consiglio: Supponi di trovarti in condizioni favorevoli per prendere un impiego o una professione secolare, ed esamina candidamente il tuo cuore. Se questo ti dice che anche in tal caso tu sceglieresti la via del Santuario, sta pure tranquillo, e ti avanza con fiducia; se ti dice che in quel caso tu muteresti volontà, allora è ben evidente che ti manca la divina vocazione.

Ognun vede che questo consiglio (il migliore che possa darsi ad un tal giovane), di un esame del proprio cuore e della propria volontà, *fondato sur una supposizione*, è cosa difficile e mal sicura, altresì per un giovane di coscienza delicata; molto più per chi non guarda le cose troppo pel sottile, come sogliono fare i non vocati al sacerdozio. Rendasi dunque cosa facile e sicura col far fondare quella prova, non sopra una ipotesi, ma sopra una realtà. Si esiga che ogni chierico non indubiamente vocato, sia seminarista, sia esterno, prenda almeno la licenza ginnasiale. Ed allora la sua perseveranza nella volontà di farsi prete potrà dare, non dico da sola, ma congiunta ad altri buoni segni, la morale certezza, tanto necessaria, di sua vocazione. Che se, invece, al vedersi tra mano, nella licenza, una chiave per aprirsi altre porte, cesserà di picchiare a quella del Santuario, il quale non ha incanto per lui; oh! vada, vada pure in pace; egli è degno di lode, e la Chiesa farà una perdita lucrosissima.—Ed ove non se ne vada da sè, i superiori possono (e debbono, non avendone avuti sin allora bastanti indizi di vocazione) rimandarlo con tutta facilità (1), esenti dal molesto pensiero di gittare in mezzo al mondo uno spostato (2).

---

(1) Sempre però con bei modi, acciocchè resti affezionato al clero. P. e. gli si può dire che egli ha belle qualità, ma non i segni di vocazione ad uno stato che impone obblighi gravissimi; ch'è meglio viver contento e salvarsi da secolare, che far vita infelicissima e poi dannarsi da sacerdote; e stia pur sicuro che, come il Signore lo ha benedetto, facendogli conseguire la licenza ginnasiale, così, s'ei continuerà a confessarsi spesso, a fare ogni giorno un po' di lettura spirituale ecc., lo benedirà in tutta sua vita, facendogli avere una buona collocazione ecc. Si potrà aggiungere che quante volte abbia bisogno dell'aiuto del Vescovo o del Rettore, lo chieda pure con la certezza che essi saranno ben lieti di giovargli in tutto. — E lo stesso linguaggio potrà usarsi coi genitori, i quali non lasceranno mezzo intentato per iscongiurare il suo licenziamento.

(2) Parecchi miei amici, egregi superiori di seminario, già paurosissimi di far prendere le licenze, han finito col persuadersi della loro innocuità e somma utilità; massime dopo aver appreso quel che si fa nei seminari di Roma, sotto gli occhi e con l'approvazione del Sommo Pontefice.

V. Sembrano pertanto ragionevoli e conciliative le norme sopra proposte, cioè, in compendio:

a) Seguire nei seminari i programmi governativi; facendosi però studiare molto accuratamente le materie più importanti pel nostro ministero, e sufficientemente le altre, da potervi sostenere un discreto esame, sia pure dopo un po' di speciale preparazione prossima.

b) I seminaristi di non evidente vocazione mandarli tutti a prendere la licenza ginnasiale. Quelli che non la conseguono, rimandarli senza alcun indugio alle loro case, per evitare il probabilissimo pericolo che riescano sacerdoti ignoranti e corrotti; quelli che la conseguono, se perdura in essi la medesima insufficienza di segni di vocazione, rimandarli parimenti: perocchè è improbabile che questi appariscano più tardi, ed è gravissima la probabilità che, non prendendo subito altra via, nol faranno più, e saranno preti senza vocazione. Ove poi in alcuni rarissimi casi (p. e. se di età troppo piccola, se entrati da poco in seminario, se abbiano segni, non sufficienti, ma ben gravi di vocazione) si credesse al tutto conveniente di studiarli meglio; vengano obbligati senza meno a prendere ancora la licenza liceale.

c) Quelli poi che presentano chiari segni di vocazione, se d'ingegno mediocre, lasciare al più che prendano la sola licenza ginnasiale; se d'ingegno buono, spingerli fortemente prendere ambedue le licenze, così per onore del sacerdozio, come per poter frequentare, con le prescritte cautele, le università, quando il Prelato lo credesse conveniente nel Signore. G. M. C.

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

1.

Circa la retta intenzione *richiesta per la comunione quotidiana.*

Chi va alla comunione senza la retta intenzione commette peccato grave o leggero? Riceve qualche frutto dalla comunione?

La intenzione è il fine di un' operazione, dal quale fine si determina precipuamente la moralità dell' azione medesima. Perciò quantunque l' oggetto dell' azione in sè sia ottimo, quando il fine è cattivo rende l' azione stessa cattiva. Così tutti i DD. con S. Tommaso, il

quale insegna (1. 2. q. 19, a. 7 ad 2): " Voluntas non potest dici bona, si sit intentio mala causa volendi, qui enim vult dare eleemosynam propter inanem gloriam consequendam, vult id quod est bonum sub ratione mali; et ideo, prout est volitum ab ipso est malum: unde voluntas eius est mala. „ Nel caso nostro perciò, quantunque la santa comunione sia cosa eccellente e divina, pure il fine cattivo, onde alcuno sia principalmente indotto di accostarvisi, rende l' atto cattivo e peccaminoso.

Ma sarà grave o leggero tal peccato? Ciò dipende dalla malizia del fine: se questo è gravemente illecito, renderà gravemente peccaminosa la comunione fatta con tal fine. Se poi sarà leggermente illecito, l' atto della comunione sarà notato solo di colpa leggera.

Fare una cosa sacra precipuamente per usanza, per vanità, per rispetto umano, non sarebbe, generalmente parlando, in sè cosa grave. Non sembra perciò grave colpa prendere la comunione per questi fini, purchè ci sia lo stato di grazia e la si riceva co' debiti requisiti, e purchè positivamente non si escludano i fini retti e santi.

E neanco l' anima sarebbe del tutto priva degli effetti salutari del sacramento; giacchè, come insegna l' Angelico, quando la SS. Eucaristia si riceve in grazia produce sempre i suoi effetti *ex opere operato*, benchè v' intervenga qualche colpa leggera, la quale, commessa nell' atto della comunione, diminuisce solo il frutto di essa. Ecco le sue parole (3 p. q. 79, a. 8): " Peccata venialia dupliciter accipi possunt. Uno modo prout sunt praeterita; alio modo prout sunt actu exercita. Primo quidem modo peccata venialia nullo modo impediunt effectum huius Sacramenti. Potest enim contingere, quod aliquis post multa peccata venialia commissa devote accedat ad hoc Sacramentum et plenarie huius Sacramenti consequatur effectum. — Secundo autem modo peccata venialia non ex toto impediunt huius Sacramenti effectum, sed in parte; dictum est enim, quod effectus huius Sacramenti non solum est adeptio habitualis gratiae vel charitatis, sed etiam quædam actualis refectio spiritualis dulcedinis, quae quidem impeditur, si aliquis accedat ad hoc Sacramentum per peccata venialia mente distractus. Non autem tollitur augmentum habitualis gratiae vel charitatis. „

Nè si dica che sarebbe una profanazione del gran sacramento della Eucaristia riceverlo per fine non buono. Imperocchè quando il fine non è gravemente illecito, la profanazione sarà solo leggera, che non giunge alla malizia di grave sacrilegio, come sarebbe se il fine fosse gravemente cattivo.

Ciò corre, quando il fine primario sia illecito. Imperocchè quando primariamente non s' intenda la vanità, la usanza, il rispetto umano,

ma il fine retto di onorar Dio, o di unirsi con G. C., di riceverne aiuto e conforto spirituale, benchè secondariamente vi si uniscano fini leggermente peccaminosi, l'atto rimane buono, lodevole e meritorio. Si ascolti l'Angelico, il quale così segue a dire nel luogo cit. (1. 2, q. 19, a. 7 ad 2): " Sed si intentio sit consequens, tunc voluntas potuit esse bona; et per intentionem sequentem non depravatur illle actus voluntatis qui praecessit, sed actus voluntatis qui iteratur. „ Così chi vuole andare all'altare per buon fine, ma poi vi si aggiunga qualche pensiero di vanità o di rispetto umano od altro fine non buono, che sia causa solo impulsiva, la comunione non cessa di esser buona, benchè si commetta un peccato lieve pel consenso avvertito al fine non buono susseguente o impulsivo.

Abbiamo detto *consenso avvertito;* imperocchè tutti sanno che quando manca la piena avvertenza ed il deliberato consenso, la colpa leggera non si commette.

Dal fin qui detto può raccogliersi che la comunione frequente e quotidiana allora solamente non deve consigliarsi, quando la si faccia con fine primario non retto, e questo pienamente avvertito e consentito. Quando poi la intenzione primaria è retta, benchè vi si aggiungano fini secondi leggermente illeciti, come cause impulsive, si dovrà consigliare che l'intenzione venga sempre meglio purificata, rigettando i fini illeciti; ma non si dovrà dissuadere i fedeli dalla comunione quotidiana che è il mezzo potentissimo perchè la intenzione si purifichi pienamente e si acquisti la vera perfezione cristiana.

2.

Se, dopo l'ultimo decreto sull'astinenza, possa valere la consuetudine di usar uova e latticinii nella colazione vespertina.

Nel commento sulla legge del digiuno e dell'astinenza dato nel *Mon. Eccl.* Vol. XVIII, pag. 422, sta detto non potersi più sostenere la consuetudine di usare uova e latticinii nella colazione della sera. Eppure non mancano TT. che sostengono l'opposto, per la ragione potissima che il decreto del S. O. abolisce le consuetudini contrarie alle sole cose sancite nel detto decreto, non ad altre; ma della colazione vespertina il decreto niente sancisce; dunque le consuetudini antiche riguardanti la detta colazione non sono abolite. E ciò si conferma dal perchè, non avendo parlato il decreto del boccone teologico, che è per consuetudine, questo si ammette anche dopo il decreto. Così pure la consuetudine della piccola cena della sera.

Le ragioni allegate, non ha dubbio, sono molto ingegnose. Però fa d' uopo considerare in primo luogo non esser vero che il decreto niente sancisce della colazione vespertina. Si vegga infatti l' art. 3., dove, parlando dell' astinenza mitigata, dice: " Liceat pro lubitu in principali refectione vesci ovis et lacticiniis, et tum in eadem principali refectione tum in refectiuncula uti ex quovis adipe, butyro, margarina (quam vocant) et similibus condimentis. „ Qui chiaramente esclude dalla colazione vespertina le uova ed i latticinii, che concede unicamente pel pranzo, ammettendo per la cena i soli condimenti grassi. E però sono abolite tutte le consuetudini contrarie.

Ed, oltre a ciò, che dire dei giorni di magro stretto? Si potrà mai per questi ammettere eccezione per la sera? Il decreto dice (art. 2): " Praeter ieiunium, servanda etiam erit lex abstinentiae a carnibus, ab iisque omnibus quae ex carne trahunt originem... feria VI Quatuor Temporum in Quadragesima etc. „ Dunque nelle *intere giornate* indicate nel decreto vuolsi osservare il magro stretto. Non vale il dire che il decreto parla dell' unica commestione, avendo espresso nel 1.° art. che intendeva per *ieiunium* " lex unicae refectionis. „ Imperocchè in questo art. 2.° dice espressamente: *Praeter ieiunium*, e fa obbligo a tutti di osservare l' astinenza stretta nei giorni commemorati. Non facendosi perciò qui distinzione fra l' unica commestione e la cena della sera, sì per l' una come per l' altra obbliga la legge dello stretto magro. Ed anche per questi giorni non vale la consuetudine che permette l' uso delle uova e dei latticinii nella piccola cena.

E non vale neanco pei giorni di quaresima in cui non è vietato l' uso delle carni, ed in cui nel decreto non si fa menzione della refezione vespertina. Lo si dimostra dallo *scopo* del decreto medesimo, che è quello di unificare in tutta Italia la legge del digiuno, così largamente facilitata: " Ut, uniformi vicinarum saltem regionum disciplina constituta, non levibus incommodis quae ex varia legis observantia sponte sua consequuntur remedium afferretur. „ Per questo fine si aboliscono tutte le contrarie consuetudini e tutti i particolari indulti e privilegi. E per questa ragione altresì noi dicemmo che sono aboliti altresì le leggi e gli statuti particolari in contrario. Or, dopo ciò, come si può sostenere una consuetudine che rende in rispetto alla cena della sera difforme dagli altri luoghi la legge dell' astinenza? — Nè vale il dire che di questa cena non parla il decreto pei primi quattro giorni delle settimane quaresimali. Imperocchè, come tutti ammettono che in queste cene possono usarsi unicamente cibi di stretto magro coi soli condimenti grassi, così tutti devono essere

persuasi che, per ragione di uniformità, vuolsi escludere qualsivoglia contraria consuetudine.

Dal fin qui detto chiaramente si deduce che dal tenore stesso del decreto, giuridicamente interpretato, va esclusa ogni consuetudine che autorizzi a far uso di uova e di latticinii nella colazione della sera (1).

3.

Circa il digiuno della vigilia della Immacolata nella Sicilia.

Nel medesimo commento del decreto sul digiuno si è detto che la vigilia della Immacolata in Sicilia, traendo origine dalla Costituz. *Frequentes pluribus* della s. m. di Pio VII, del 10 aprile 1818, non deve oggi considerarsi più in vigore; dal perchè vuolsi ora unificare in tutta Italia la legge del digiuno (tranne solo dove questo è per voto); e però devono scomparire tutte le leggi e le consuetudini contrarie.

Nondimeno, avendo meglio investigata la origine della detta vigilia della Immacolata in Sicilia, siamo venuti a conoscere che essa non è solo in forza della cit. Costituz. di Pio VII; ma piuttosto in forza di un antico voto solennemente pronunziato dall' autorità civile ed ecclesiastica e dai rappresentanti del popolo siciliano nel 1625; onde la menzione che di esso si fa nella prefata Costituz. Piana è piuttosto una conferma del detto voto, non già una legge nuova o solo consuetudinaria. E così spiegasi la differenza fra la Sicilia e le provincie napoletane in rispetto a questa vigilia.

Nell' opera infatti col titolo *Palermo divota* di Antonino Mongitore, edito a Palermo nel 1719, al capo VIII, pag. 66 e seg., si narra diffusamente come a causa di una grave pestilenza che nel 1624 faceva strage a Palermo, il Pretore Vincenzo del Bono, principe di Cattolica, convocò il popolo e lo esortò a ricorrere fiducioso alla SS. Vergine Immacolata per la cessazione del flagello, facendo voto di difendere perpetuamente l' originale purità di Maria SS., di celebrarne solennemente la festa, e di osservarne il digiuno e la vigilia. Tutto fu dal popolo approvato, e venne poi confermato dal Vicerè, dal Tribunale del regio Patrimonio e dal Senato.

(1) Sappiamo che da taluni luoghi si è fatto ricorso alla S. Sede perchè, in forza della detta consuetudine, e per la deficienza di cibi esuriali, sia concesso di far uso nella piccola cena delle uova e dei latticinii; ma si è avuta risposta negativa; potendo bastare la dispensa del Vescovo o del parroco nei casi particolari e nel generale quando ci sia vera impotenza di osservare la legge.

Cessata poi la pestilenza, il 15 agosto del seguente anno 1625, recossi al Duomo, stipato di popolo, il Cardinale Arcivescovo Giannettino Doria, che governava il regno di Sicilia come Vicerè, e con lui il sacro Consiglio, i Tribunali della Sicilia, il Senato di Palermo. Dopo il Pontificale, il Canonico Diacono, a nome del Cardinale e di tutti gli altri, ad alta voce lesse la formola del voto (1); e finita questa lettura, il Cardinale confermò il voto, dicendo colle mani sul Vangelo: " Sic voveo, sic iuro, sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia; „ e poscia baciò il libro. Lo stesso fecero successivamente genuflessi tutte le altre dignità del Regno, e finalmente il Sindaco e Procuratore generale a nome del popolo palermitano.

Il voto medesimo fu replicato dallo stesso Cardinale e dagli altri dignitarii il dì 8 settembre di quell' anno a nome della intera Sicilia.

Di tal voto parlano pure il Cascini, Carlo Lazio, Rocco Pirri, ed altri nove autori, citati dal Mongitore.

Stante tutto ciò, e poichè il decreto ultimo sul digiuno espressa-

---

(1) Ecco il tenore del detto voto che attesta la grande pietà dei Siciliani:

" Ad tuae Majestatis pedes, o Coeli terraeque Regina, provoluti, Nos Cardinalis Joannettinus Doria Archiepiscopus Panormitanus et Capitulum et Clerus Metropolitanae Ecclesiae Panormitanae et Nos Senatus Populusque Panormitanus, Sanctissimi Domini nostri Domini Urbani Divina providentia Papae Octavi, de tuae gloriae amplificatione benemeriti, ejusque praedecessorum Romanorum Pontificum, ac Sacrorum Conciliorum, Tridentini praesertim, probatissimorumque Patrum, universo fere populo Christiano plaudente, vestigiis inhaerentes, in hoc tibi Sacro Templo, in hac nobis laeta et fausta solemnitate per merita Filii tui, Te jam ab ipsa aeternitate sine peccato originali praevisam et praeservatam confitemur: testamurque Deum et Filium tuum, Nos hanc sententiam de tua originali praeservatione, nostro jam dudum insitam pectori, Deo inspirante, constantissime ad ultimum vitae spiritum retenturos atque a Nostris, quantum in nobis fuerit, teneri ac doceri, Deo adjuvante curaturos: et insuper Conceptionis tuae Sacratissimum diem festivitate solemni, *ac ipsius pervigilium Ecclesiastico ieiunio celebraturos.* Ita vovemus. Ita spondemus. Ita juramus. Sic nos Deus adjuvet et haec Sancta Dei Evangelia. Quam assertionem, votum et juramentum ad pedes SS. Domini nostri Domini Urbani Papae Octavi submittimus, ut haec omnia apostolica benedictione promovere dignetur.

" Tu ergo, o felix, o summe felix Beatissima Virgo, quae in aeternitate ab ipso Deo electa fuisti et praeservata, Sanctissimum Dominum nostrum Urbanum Octavum diuturnitate felicissimae pacis amplifica; Catholicum Regem nostrum Philippum tuae sine peccato Conceptioni constanter addictum, omnibus bonis accumula, et ineffabili pietatis tuae largissimo dono diutius conserva; Universae Reipublicae Christianae, perpetuam pacem ac tranquillitatem elargire, et ut Filius tuus nobis omnibus, et huic populo animorum puritatem, corporumque incolumitatem concedat et ab hac Civitate, ac toto Siciliae Regno mortalitatis et pestilentiae flagellum avertat impetrare digneris piissima Mater. Amen. „

mente non intende abolire i digiuni intrapresi per voto, noi correggiamo ciò che prima dicemmo, poggiati sulla sola Costituz. di Pio VII, dichiarando in pieno vigore per la Sicilia l' obbligo del digiuno alla vigilia della Immacolata.

4.

Se i Regolari abbiano il privilegio di fare ordinare i loro alunni non servatis interstitiis.

Nel *Monit. Eccl.* Vol. XVIII, p. 525 esponemmo l' insegnamento di Benedetto XIV, il quale nella *Instit.* LVIII, n. 1, aderendo al decreto della S. C. del Conc. del 12 settembre 1606, ritenne: " Remissionem interstitiorum ex causis a Concilio expressis pertinere ad Episcopum ordinantem quoad Regulares ab eo ordines suscipientes, non autem ad Regulares Superiores; ipsum tamen Episcopum de causis remissionis teneri fidem adhibere ac deferre testimonio Superioris Regularis. „ Conchiudemmo perciò che la dispensa, pei Regolari, dagl' interstizii non spetta al Superiore Regolare, ma al Vescovo: questi poi deve prestar fede all' attestato di quello.

Ora ne piace aggiungere ciò che lo stesso Benedetto XIV dice nell' altra opera *de Synodo*, Lib. IX, Cap. 16, n. 6, dove, avendo riferito come il Vescovo di Meath *(Midensis)* avea sancito nel suo sinodo che la dispensa dagl' interstizii pei Regolari la riserbava per sè, la S. C. il dì 24 agosto 1686 rispose: " hanc constitutionem esse reformandam quoad eos regularos qui habent privilegium concessum post Tridentinum. „

E che vi siano infatti Regolari col privilegio della dispensa dagli interstizii, posteriore al Tridentino, è fuori dubbio. Il Reiffenstuel (L. I, tit. XI, n. 51) attesta che siffatto privilegio fu conceduto da Gregorio XIII alla Compagnia di Gesù, da Clemente VIII alla Congregazione di S. Giovanni Evangelista in Portogallo, da Pio IV all'Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano. Questi Ordini, ed altri pure che abbiano avuto direttamente simile privilegio, è fuori dubbio che pospono dispensare dagl' interstizii per le ordinazioni dei loro alunni.

Ma che dire degli altri Ordini Regolari? È certo solo che quegli Ordini, i quali non posseggono la comunicazione dei privilegi cogli altri Ordini che hanno tal facoltà, non possono averla. Ma se possano averla gli Ordini che comunicano coi privilegii di questi ultimi è gran quistione fra i DD., di cui tratta a lungo il Ferraris (v. *Interstitia* n. 14 seq.). La difficoltà sorge da che Gregorio XIII nella Costit. *Pium*

et utile, con cui concesse la detta facoltà alla Compagnia di Gesù, espressamente escluse tal facoltà dalla comunicazione dei privilegii; e Benedetto XIV nella Costit. *Impositi*, in cui parla delle Ordinazioni dei Regolari, ammette i soli privilegii direttamente dati a qualche Ordine intorno a ciò, ma escludendoli pure dalla comunicazione generale che gli altri Ordini avessero con quelli.

Però, ben considerate queste due costituzioni, non sembrano tali da doversi negare la facoltà sugl' interstizii agli Ordini Regolari che comunicano con quelli cui fu conceduta.

Ed in rispetto alla Costit. *Pium et utile* di Gregorio XIII, è vero che ha quella clausola; ma questa, come bene osserva il Reiffenstuel *l. c.*, non *ligat manus* ai successori, i quali hanno concessa tal facoltà ad altri Ordini senza quella clausola, come fece Clemente VIII il 23 nov. 1596 alla Congr. di S. Giov. Evangelista di Portogallo, e Pio IV colla bolla *Circumspecta* all' Ordine di S. Giov. Gerosolimitano. Gli Ordini religiosi perciò che comunicano coi privilegii di questi (come i Francescani, i Domenicani ecc.) possono lecitamente usufruire della facoltà sugl' interstizii. Così il Reiffenstuel *l. c.*; il Ferraris *l. c.*; il Barbosa *De Off. et pot. Episc.* alleg. 18, n. 11; il Lacroix L. VI, par. 2, n. 2300, ed altri molti da questi citati.

Quanto poi alla Costit. *Impositi* di Bened. XIV, l' abbiamo noi letta e considerata, e non ha nulla che riguardi la facoltà sugl'interstizii. Conferma solo il decreto di Clem. VIII che impone l' obbligo ai Regolari di mandare i loro alunni per le ordinazioni ai Vescovi nel cui territorio trovasi il convento di loro dimora, e vi aggiunge altre disposizioni (v. nostre Consultaz. Canon. pag. 478 Ed. 2.ª); ma non parla d' interstizii. Perciò niente può ricavarsi da questa Costituzione contro la nostra tesi.

Vuolsi adunque conchiudere:

a) Che, dopo il Tridentino, il diritto di dispensare i Regolari dagli interstizii è riservato ai Vescovi, i quali però debbono aver fede alle attestazioni dei superiori monastici.

b) Che i Regolari cui fosse stato concesso, dopo il Tridentino, direttamente il privilegio di tale dispensa, possono usufruirne.

c) Che tal privilegio è anche comunicabile agli Ordini religiosi che hanno la generale comunicazione dei privilegi cogli Ordini che di quello fruiscono.

SUGLI ACQUISTI DI BENI STABILI

per conto delle Comunità Religiose.

Sotto questo titolo a pag. 509 e segg. del precedente Volume potemmo suggerire un mezzo efficace per consolidare a favore delle Comunità e degl' Istituti Religiosi la proprietà di beni immobili, ovviando ai molti pericoli a cui possono andar soggetti. Il mezzo è quello di procurare che le persone, le quali firmano il contratto legale, facciano una formale dichiarazione in iscritto che hanno acquistato lo stabile non già per sè e con proprio danaro, ma per la Comunità, o meglio per l' intero Istituto religioso a cui appartengono e con danaro di questo. Imperocchè la legge non riconosce gl' Istituti e le Corporazioni Religiose come enti giuridici; però non può non riconoscerli come associazioni di liberi cittadini a scopo religioso. E che possa e debba riconoscerli come tali, fu dimostrato con un' amplissima sentenza del Tribunale di Frosinone, confermata dalla Corte di Appello di Roma.

Ora siamo lieti di aggiungere un' altra sentenza della medesima Corte di Appello di Roma, con cui si ribadisce il detto principio, e lo si applica alle Associazioni religiose, dichiarandole atte ad ereditare giuridicamente qualsivoglia lascito per testamento.

Compendio del Fatto

La Signora Rosa Gattorno (Fondatrice e Superiora generale dell' Istituto delle Figlie di S. Anna) con testamento olografo 29 novembre 1899 aveva istituite sue eredi universali le signore Anna Carrega e Carolina Speranza. Tale disposizione spiacque alla figlia della *Gattorno* signora Carlotta Custo in Barbiellini, la quale citò le eredi dinanzi al Tribunale per far dichiarare la nullità estrinseca ed intrinseca del testamento per due ragioni: con la prima sosteneva la captazione, con la seconda sosteneva che le disposizioni non andavano direttamente a favore delle signore Carrega e Speranza, ma, per loro mezzo, si era voluto effettivamente istituire erede l' Istituto delle Figlie di S. Anna, il quale, per non essere giuridicamente esistente, giusta l'art. 1. della Legge 7 Luglio 1866, è incapace a succedere secondo l' art. 829 del codice civile e l' art. 28 della legge 29 giugno 1873.

Il Tribunale, sospesa ogni decisione sul merito, ammetteva una prova testimoniale diretta a provare la qualità di interposte persone nelle

signore Carrega e Speranza e la vera natura dell' Istituto delle Figlie di S. Anna.

Sull' appello delle signore Carrega e Speranza, la Corte andò in contrario avviso del tribunale.

Omettendo quanto essa disse circa la captazione, ci limitiamo a riprodurre quella parte che riguarda la capacità di ereditare nelle Associazioni religiose.

Sentenza della Corte d' Appello di Roma

(Omissis) Non cade dubbio che un'associazione, non riconosciuta legalmente, non abbia capacità giuridica, come ente a sè stante, come soggetto di diritti, distinto dalle persone dei soci che la compongono.

Però non è dato d' ignorare d' altra parte la esistenza di diverse associazioni di fatto, anche per fini non religiosi, che pur non essendo persone giuridiche per finzione di legge, per non essere legalmente riconosciute, vivono non pertanto vita giuridica, ereditando, acquistando per mezzo dei singoli associati.

In proposito è opportuno adottare le osservazioni di un chiarissimo Giurista. La differenza fra associazioni erette ed associazioni non erette in corpo morale non solo non ha nulla a che vedere con la legittimità od illegittimità della associazione, ma anche con la possibilità od impossibilità di acquistare e possedere.

" Possono acquistare e possedere così le une come le altre ; ma il divario, quantunque sostanziale e produttivo di gravi conseguenze, sta solamente nel modo.

" L' associazione eretta in corpo morale ha unità giuridica patrimoniale separata dalla proprietà di ogni singolo associato....

" Mancando invece l' erezione in corpo morale, non esiste il patrimonio dell' ente, ma havvi un condominio, per cui il patrimonio riposa *pro indiviso* sul capo dei singoli associati „.

In questa seconda ipotesi (ripete in altri termini la Corte) manca la personalità giuridica dell' associazione come ente, a sè stante distinto dalle persone dei soci, che la compongono, ma non perciò rimane impedito ai singoli associati di acquistare e possedere nell' interesse comune di tutti.

Pertanto un' associazione non riconosciuta legalmente non può acquistare come persona collettiva, ma gli acquisti possono essere fatti da ciascuno degli associati, e quindi l' *urca comunis* s' impingua mediatamente col mezzo cioè delle accresciute quote dei singoli a cui pro rata si devolve l' acquisto.

Onde segue, che se un testatore avesse inteso di disporre a favore di un' associazione esistente soltanto di fatto, la disposizione devesi intendere in favore degli associati agli effetti della sua validità.

Ma nel caso in esame la testatrice Gattorno dispose proprio a favore dei singoli, cioè delle Signore Garrega e Speranza, e non s' intende perchè quella disposizione dovrebbe essere nulla ammessa pure la istituzione fiduciaria.

Per la disposizione contenuta nell' art. 829 Codice Civile la fiducia è permessa quando non sia diretta a coprire una frode alla legge, quando cioè il testatore ricorra alla fiducia colla intenzione di fare indirettamente ciò che direttamente gli era vietato.

Ad evitare tali possibili frodi, provvede il capoverso dell' articolo stesso, facoltando chi vi abbia diritto a smascherare l' erede fiduciario, col provare che questo non è che persona interposta, chiamata dal testatore perchè segretamente consegni ad un incapace ciò che palesamente non gli si sarebbe potuto dare.

Eccettuato il caso di frode alla legge, la prova della fiducia è vietata : imperocchè il nostro Legislatore si è proposto di raggiungere un triplice scopo :

1.° rispettare i voleri del moriente, il quale siasi affidato alla fiducia di una persona, ritenuta da lui incapace di violare gli obblighi impostile;

2.° impedire che il testatore si servisse della fiducia come di un mezzo per trasgredire le disposizioni proibitive di legge, propriamente quelle riguardanti la incapacità di succedere;

3.° allontanare le controversie, che sorgevano nella antica giurisprudenza, tra la persona che dicevasi contemplata dal testatore e colui che era indicato nel testamento come erede fiduciario.

Bene quindi osservano le appellanti Carrega e Speranza, che se anche intenzione della testatrice Signora Gattorno fosse stata quella che le sue eredi avessero avuto a far godere della sua eredità all' associazione da essa promossa e diretta per tanti anni, ciò non avrebbe costituito nulla di illecito o di vietato dalla legge, non essendo vietato che alcuno abbia a far godere ad altri dei beni che egli possiede.

E di vero ammettendo nel caso presente la istituzione fiduciaria, la medesima non potrebbe essere intesa nel senso che di nulla potessero profittare le eredi istituite, dappoichè esse fanno parte dell' Associazione delle Figlie di Sant' Anna e se l' eredità come si assume fu dalla testatrice devoluta alla detta associazione, vale a dire a tutti gli associati, per le interposte persone di due associate, ne seguirebbe sempre che queste pure ne dovrebbero profittare e in conseguenza le medesime non sarebbero eredi soltanto apparenti pel di cui mezzo siasi voluto frodar la legge, onde fare pervenire l' eredità ad un incapace.

Questa Corte ebbe già fin dal 21 marzo 1891 in causa Buccelli Carones e Ferroni, a pronunziare sulla quistione e ritenne che ammesso pur anco una supposta associazione di religiosi, tacitamente formata per volontà ed opera di privati, la quale non ristabilisce per nulla la manomorta, non costituirebbe mai una persoua giuridica e perciò non potrebbe dirsi nè capace nè incapace per gli effetti dell' art. 829 Codice Civile, quindi non sarebbe ammissibile una prova testimoniale diretta a dimostrare che con l' istituzione in eredi di due religiosi consociati siasi voluto favorire col loro mezzo una persona morale incapace di ricevere per testamento.

Siffatta sentenza, come ha ricordato il Patrocinio delle appellanti, fu mantenuta ferma dal Supremo Collegio che con pronunziato 25 aprile confutò esaurientemente con maggiore dottrina ed autorità tutte le contrarie obbiezioni.

Laonde ora questo Collegio, non trovando ragioni per mutare la sua opinione, la mantiene ferma riportandosi interamente alle chiarissime osservazioni fatte dal Supremo Collegio, e per debito di motivazione della presente sentenza ripete.

La legge 7 luglio 1866 e le posteriori di soppressione delle Corporazioni religiose e di enti ecclesiastici secolari hanno soltanto negata la personalità giuridica alle corporazioni religiose, le quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico, ma non hanno vietato le loro libere associazioni, come è permesso ad ogni altra classe di cittadini di associarsi per fini che non siano contrari all' ordine pubblico ed al buon costume. Onde le associazioni di religiosi, nelle quali non si riscontrassero i precennati caratteri di ecclesiasticità di vita comune, possono conseguire la personalità giuridica a termini dell' art. 2. codice civ. mentre quelle aventi tali caratteri non possono mai conseguirla; ma possono non pertanto vivere sotto le regole della comunione dettate dagli articoli 673 e seguenti detto codice, non avendo tali associazioni fini contrari all' ordine pubblico ed al buon costume.

Ad impedire che i beni si perpetuino nelle libere associazioni religiose succedute agli antichi enti morali, solo mezzo possibile in Italia sarebbe lo emanare nuova od apposita legge relativa, a similitudine di quelle che in Francia si fecero e si stanno facendo, come avvertiva il Supremo Collegio.

Nè si obbietta che dovendo un membro di una associazione religiosa volgere a profitto di tutti i consociati i beni a lui pervenuti per donazione e per testamento, e dovendosi fare successivamente da tutti i membri, dacchè il loro patrimonio è, per impegni morali e per la loro regola di comu-

nità, vincolato a servizio perpetuo ed immutabile della stessa associazione o corporazione si venga nel fatto a frodar la legge, ricostituendosi in tal modo la mano morta.

Se questo fatto deriva, come ha osservato la stessa Corte Suprema, dall' esercizio di due diritti essenziali dei cittadini, il possedere e l'associarsi, non lo si potrà rimuovere se non negando tali diritti cioè correggendo la legge.

Adunque poichè la personalità giuridica dell' associazione non esiste, e per conseguire il fine precennato della conservazione perpetua del patrimonio comune, occorre una serie continua di liberi e volontari trasferimenti di proprietà dal singolo ai singoli associati, ne deriva evidente poichè la manomorta non possa più verificarsi; dappoichè una parte di quei beni va devoluta all' Erario dello Stato per tasse di successioni. Non è invero da confondersi l' associazione libera con l'ente morale (che non esiste), il godimento dei beni in comune con la manomorta, inalienabilità con la non alienazione volontaria impostasi moralmente e non giuridicamente dai consociati, i quali sempre che volessero contravvenire ai vincoli morali troverebbero in loro favore l' art. 681 cod. civ. che dispone: " nessuno può essere costretto a rimanere in comunione ecc. ecc. „

Inoltre se il donante o il testatore avrebbe potuto direttamente contemplare tutti i partecipanti di un'associazione religiosa, non designandola come convento o monastero (vale a dire come ente a sè stante, che non esiste nè può esistere quando avesse i caratteri di vita comune o di ecclesiasticità), perchè non potrebbe egli beneficare tutte quelle persone consociate, contemplando invece un singolo o singoli individui, conoscitori o ministri del suo vero intendimento a vantaggio degli altri? In conseguenza non si comprende a che possa servire la prova che una donazione o un lascito a un frate o ad una monaca sia in realtà destinato a vantaggio di tutti i confratelli o di tutte le consorelle loro. Ma si obbietta dai fautori della contraria opinione, l' adottata forma della istituzione fiduciaria rende possibili ulteriori accordi fra i religiosi direttamente contemplati e la totalità dei loro confratelli onde assicurare la conservazione dei beni, e la ulteriore loro trasmissione dei futuri membri ascritti alla religiosa società.

Siffatta obbiezione non regge, perchè la supposta possibilità non sarebbe contraria alla legge, una volta che non si potrebbe ricostituire la manomorta, dacchè il passaggio dei beni deve avvenire per successive disposizioni testamentarie o donazioni.

E di vero se ogni singolo religioso potrebbe mettere spontaneamente i propri beni in comunione con tutti gli altri associati, perchè non dovrebbero essi poter anche ricevere beni da una terza persona per dare loro la medesima destinazione?

Coloro i quali vogliano donare a congregazioni religiose o contemplarle nel testamento, non avrebbero davvero, allo stato della legislazione presente, bisogno di ricorrere a persone interposte, invece di contemplare direttamente tutti quanti i componenti attuali di dette congregazioni, non come ente morale, nè come giuridica unità, ma come totalità di soci, totalità di componenti una civile società.

Pertanto questo Collegio non può non ripudiare la contraria opinione adottata specialmente dalle Corti di cassazione di Torino e di Firenze, e dalle Corti di Appello di Perugia e di Venezia, nei pronunziati dei 18 luglio 1900, 2 marzo 1903, 14 settembre 1903 e 14 febbraio 1906, invocati dal patrocinio della signora Custo e che sono riportati nella raccolta del Foro Italiano.

E vuolsi ancora osservare che se i propugnatori della contraria opinione riconoscono che le leggi eversive dell' asse ecclesiastico del 1866 e seguenti non hanno soppresso la libertà di associazione a scopo religioso, ma solo hanno tolto loro la personalità giuridica, e senza una nuova legge proibitiva, simili sodalizi esistono di fatto in Italia, non aventi però personalità giuridica e quindi capacità di diritti civili collettiva.

In altri termini, se le precennate leggi di soppressione mirarono per altri fini sociali e politici soltanto all' abolizione del carattere di enti morali, che i conventi o monasteri avevano, ed alla conseguente liquidazione dei loro

beni per restituirli al commercio, e non pure alla proibizione di quelle stesse congregazioni col solo carattere di civile società in avvenire; ne deriva logicamente che non si possa trarre la conseguenza delle invalidità della istituzione in eredi di tali associazioni di fatto, per mancanza di loro entità giuridica, dappoichè appunto perchè manca la giuridica personalità collettiva devesi intendere la instituzione in erede di tutti i singoli associati e non occorrerebbe perciò neppure ricorrere alla interposizione di persona, come già si è detto.

Ne segue altresì che non vi possa essere frode alla legge, facendo ciò che essa espressamente non proibisce, perchè pur potendosi verificare la perpetua destinazione di beni agli scopi di simili associazioni religiose, mediante una serie continua e progressiva di istituzioni fiduciarie, questo puossi ottenere mediante patti segreti fra gli associati, ed oltre alla diminuzione parziale progressiva dei beni stessi per effetto delle tasse di successione dovute all' Erario dello Stato, bene può accadere che si contravvenga a quei patti, come alcune volte è accaduto, che i beni lasciati a religiosi colla mira, o dimostrata fondamento presumibile, che avessero a perpetuarsi in un' associazione religiosa, sono stati ritenuti in proprietà per tutt' altri scopi, sia dallo stesso donatario, erede o legatario, sia da altri religiosi ai quali erano più o meno lontanamente pervenuti.

Adunque se allo stato della presente legislazione non è proibito ai religiosi di associarsi (pur non potendo conseguire la personalità giuridica, quando vi si riscontrassero i caratteri di vita comune o di ecclesiasticità) e di mettere in comune beni proprii o beni a ciascuno pervenuti per donazione o per successione, rendesi manifesto che l' articolo 28 della legge 19 giugno 1873, non possa riferirsi alle nuove associazioni di fatto non aventi personalità giuridica, e che il detto articolo non sia che il complemento dell' articolo precedente 28, che riflette gli enti conservati, come si desume dalla discussione innanzi al corpo legislativo intorno a questi articoli.

Nè si osservi in contrario, che si fosse inteso con l' art. 28 di riferirsi soltanto agli enti di cui nel precedente art. 27, si sarebbe detto più naturalmente " in frode delle incapacità stabilite nel precedente articolo „

A ciò si potrebbe rispondere, che se il legislatore avesse voluto riferirsi anche alle future associazioni che si fossero potute ricostituire soltanto di fatto, le avrebbe vietate. E non vi sarebbe ora la tanto dibattuta quistione.

È vano quindi argomentare dal modo come la disposizione sia formulata, quando l' articolo 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile dà le norme per l' applicazione ed interpretazione della legge.

Altre osservazioni come quelle accuratamente ed ampiamente svolte dal Patrocinio delle appellanti stanno a sorreggere la manifestata opinione, ma il Collegio crede di potersi dispensare dal riassumerle, dappoichè quanto si è detto rende frustranea la prova testimoniale ammessa. Senonchè non vuolsi omettere di riconoscere che la novità escogitata dai primi Giudici, e ripetuta dal Patrocinio della Custo, dicendo: " l' erede è invece lo scopo il fine per cui i beni sono destinati, quello cioè di beneficare l' Istituto monacale; non a persona chiamata col nome di erede, ma uno scopo determinato aveva la Gattorno nella mente, mentre dettava il suo testamento „ rivela altro che un sofisma sottilizzando fino al punto di far l' ipotesi che il lascito vada destinato, non alle persone, ma al fine che le unisce mentre non può esservi credità all' infuori delle persone vere o *fictae*, e il promuovere un fine, sia pure unicamente religioso, e non di beneficenza coi mezzi trasmessi dal testatore ad una persona, non è vietato dalla legge.

(*Estensore* POMARICI)

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1907)

Ricevimenti in Vaticano — Il 10 u. s. nell' Aula Concistoriale Sua Santità ricevè il Comitato centrale per celebrare nel prossimo anno 1908 il suo giubileo sacerdotale. Il S. Padre, ringraziando, raccomandò che in tale occasione si provvedesse, anzichè ad opere nuove, all' incremento delle opere già esistenti, massime all' urgente bisogno di nuove chiese in parecchi rioni della città.

Il 14 u. s. un gruppo di pellegrini americani fu presentato dal Vescovo di Savarnah nella Georgia, e dal Vescovo di Fargo nel Dakota. Il 1.° sp. poi furono ricevuti oltre 300 pellegrini milanesi, preseduti dall' E.mo Card. Ferrari, i quali offrirono doni a Sua Santità ed un soccorso pel Clero francese.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 15 u. s. si è tenuta in Vaticano la congregazione nuova preparatoria per discutere due miracoli, ottenuti ad intercessione del B. Giuseppe Orioli sac. di Barcellona.— Il 19 n. s. poi si è fatto lo stesso per due altri miracoli, conseguiti per intercessione della Ven. M.ª Maddalena, nel secolo Giulia Francesca Caterina Pustet, fondatrice delle Suore delle Scuole cristiane della Misericordia. Il 5 sp. si è tenuta la Congregazione ordinaria dei S. Riti, nella quale sono state trattate le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificazione del Ven. P. Ludovico da Casoria, Sac. professo dei Minori, fondatore della Congr. dei Frati della Carità del 3.° Ord. di S. Francesco, detti Frati Bigi: Conferma di culto da tempo immemorabile, prestato alla Serva di Dio Natalia di Tolosa, monaca professa dell' Ordine della B. V. della Mercede, detta santa o beata: Concessione ed approvazione di formole proprie per benedire la medaglia di Maria SS. di Guadalupe: Conferma della elezione della B. V. di Guadalupe a patrona principale della regione *Estremadura* in Ispagna; come pure della elezione della B. V. sotto il titolo di *Madre dei derelitti* o patrona principale della città di Muro in Ispagna: Revisione degli scritti del Ven. Giovanni Claudio Colin, fondatore della Società di Maria, volgarmente dei *Maristi*, e finalmente sulla revisione degli scritti della Serva di Dio Anna Iavouhey, fondatrice delle Suore di S. Giuseppe di Cluny.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E.mo Card. Ferrata Protettore delle Suore Sacramentine di Bergamo, e delle Suore di Carità della Ven. Capitanio; e l' E.mo Card. Rampolla Presidente dell' Accademia di Religione Cattolica. Con altri biglietti ha nominato: Protettore delle Religiose di S. Giuseppe di Buenos Aires l'E.mo Card. Cavicchioni, e l'Emo Card. Merry del Val Protettore dell'Ordine dei Minori Conv. Con altri biglietti ha nominato gli E.mi Cardinali Satolli

e Cassetta fra i componenti la S. C. dei Riti. E dippiù il R.mo P. Gioacchino Giuseppe Berthier, dei Predicatori, Consultore della S. C. degli Studii; il R.mo P. Raffaele Cianfrocca, Assist. gener. delle Scuole Pie, Consultore della S. Congr. delle Indulgenze e S. Reliquie.

Archeologia cristiana — Per disposizioni del ministro della pubblica istruzione d'Italia nella Università di Roma si è istituita la cattedra di archeologia cristiana, ed in questo anno ha cominciato le sue lezioni l'eruditissimo Sig. Orazio Marucchi.

Contro il duello — Anche in Italia, come negli altri Stati dell'estero, si va propagando la lega antiduellista per risolvere le quistioni d'onore con verdetti di giurati senza ricorrere all'immorale e barbaro mezzo del duello. Si è già costituita nella Emilia ultimamente una giuria antiduellista, nella quale si sono iscritti molti personaggi aristocratici di tutte le classi sociali.

Persecuzione religiosa in Francia — Il Ministro Briand, dopo aver spedita una circolare ai Sindaci pei contratti, nella quale non si riconosceva l'autorità dei Vescovi, e, visto che le condizioni imposte erano inaccettabili per l'autorità ecclesiastica, formulò altro progetto, nel quale, riconoscendosi pure la gerarchia, potessero i nuovi curati eletti succedere per morte o rimozione dei primi contraenti. Su tale base l'E.mo Card. Richard entrò in trattative col Prefetto della Senna. Queste però furono interrotte, poichè si volevano imporre ai curati i doveri di fare anche le grandi riparazioni alle Chiese, e di non ammettere alle cure gli ex congregazionisti. Le cose ora sono rimaste quali erano prima: le chiese restano aperte, ed i ministri del culto in qualità di occupanti ad arbitrio delle autorità civili. Il 6 sp. si sono riuniti a Parigi alcuni Vescovi, ed altri nei centri più vicini alle loro Diocesi affine di formulare gli statuti per l'esercizio del culto, e presentare una lista di candidati a Roma per le Diocesi, che ora si trovano prive dei loro Pastori.

Carte della Nunziatura — Per mezzo dell'Ambasciatore Austro-ungarico sono stati restituiti i documenti della Nunziatura Pontificia in Parigi ad un avvocato rappresentante Mons. Montagnini, alla presenza dei delegati francesi ed austriaci. Erano contenuti in 26 casse ed in una cassa forte. Voci tendenziose si erano pubblicate da pessimi giornali a proposito di tali documenti circa il viaggio del Re di Spagna a Parigi, ed altri intrighi diplomatici, notizie inventate e prette calunnie, le quali sono state smentite da persone autorevoli, e da giornali accreditati.

Onorevole rinunzia — Un tenente dei dragoni francesi non volle partecipare allo svaligiamento del Collegio di Braupréau. Ha date le sue dimissioni al Ministro con una lettera energica, nella quale dichiara che niuno ha diritto di violentare la libertà individuale in riguardo alla propria coscienza, e che il soldato deve difendere colle armi la patria, minacciata da nemici, non già deve inveire contro pacifici cittadini, loro fratelli.

Il matrimonio civile nella Spagna — Per iniziativa di Romanones, già ministro di grazia e giustizia, nel 26 Agosto 1906 fu pubblicato un decreto, che autorizzava il matrimonio civile, senza dichiarazione preventiva

della religione professata dai contraenti. I Vescovi han fatto osservare al governo che i matrimonii contratti in queste condizioni erano veri concubinati, ed il Re Alfonso ha con ordine reale abrogato il detto decreto.

Onorificenze all' Imperatore di Germania — L' Ordine dei Cavalieri di Malta ha fatto pervenire all' Imperatore Guglielmo una bolla, colla quale è nominato Gran Croce e Balì onorario dell' Ordine.

Melodramma proibito — A New-Jork è stata proibita la rappresentazione del *Salomè*, melodramma di Strauss, perchè immorale ed irreligioso. Lo stesso autore si convinse che il suo lavoro aveva fatta una penosa e sgradevole impressione non solamente ai buoni cattolici, ma anche ai poco credenti.

Assemblea dell' Unione cattolica — Il 6 sp. si è tenuta a Bergamo la prima Assemblea generale dell' Unione cattolico-sociale tra gl' italiani. Si trattò della sua costituzione definitiva. Era preseduta dal Conte Medolago Albani, che lesse la lettera Pontificia del 20 Gennaio, indirizzata alla Direzione provvisoria dell' Unione. La presidenza onoraria era tenuta da Mons. Radini Tedeschi, Vescovo di Bergamo. Il Prof. Caldana, che fungeva da relatore, in un bellissimo discorso enumerò diverse proposte d' importantissime deliberazioni, che furono discusse, ed approvate con leggiere modificazioni.

Necrologio — Sono morti: Mons. Francesco Hautin, Arcivescovo di Chambery: Mons. Riha, Vesc. di Budweis (Boemia): Mons. Pietro Eugenio Rougerie, Vescovo di Pamiers (Francia): Mons. Bernardino Caldaioli, Vesc. di Grosseto: Mons. Cristofaro Enard, Arcivescovo di Auch (Francia): il R.mo P. Raffaele Ballerini d. C. d. G. dotto e strenuo scrittore della *Civiltà Cattolica*, promotore dell' obolo delle povere Monache: il R.mo P. Luigi Monsabré, domenicano, celeberrimo oratore francese.

Sono morti pure: la Principessa Cristina Bonaparte: la Principessa Clementina di Coburgo Orleans, sorella di Luigi Filippo, Conte di Parigi, e madre del Principe Ferdinando di Bulgaria: il Duca di Piacenza, deputato in Francia: il Marchese Scicluna di Malta, commendatore dell' Ordine di S. Gregorio Magno, e cavaliere del S. Sepolcro, benefattore dell' umanità per avor eretto un Istituto per le zitelle pericolanti: il Principe D. Francesco Ruspoli, maestro del Sacro Ospizio: il Senatore italiano Saracco: D.ª Maria Martins d' Antas, moglie dell' Ambasciatore di Portogallo presso la S. Sede: Giosuè Carducci, il cantore di Satana, letterato tristamente celebre: Casimiro Perier, che fu già Presidente della Repubblica francese: Petkoff, Presidente del Consiglio dei ministri di Bulgaria, assassinato: il ministro di grazia e giustizia italiano Gallo, e Lewinshy, attore insigne di Vienna.

CRONACHETTA POLITICA

— I terroristi in Russia hanno assassinato un Comandante ed altre autorità, ed hanno attentato alla vita del Granduca Nicola, e di alcuni capi della polizia. Le elezioni per la Duma sono riuscite favorevoli ai democratici costituzionali: il governo non avrà la maggioranza: si troverà di fronte all' opposizione, che sarà però moderata e nemica degli estremi. La Duma il 5 sp. è stata solennemente inaugurata dal Vice-presidente del Consiglio dell' Impero: molti deputati di destra hanno acclamato l' Imperatore dopo la lettura del decreto che convoca la Duma. È stato eletto Presidente Golowine, accetto alla Sinistra e al Centro: ha fatto un discorso conciliante, raccomandando a tutt' i partiti di lavorare a solo scopo del bene della patria d' accordo col governo per fruire del beneficio della costituzione. Il ministero Stolypine rimane al suo posto, poichè da tutt' i partiti si ritiene che non potrebbe esser sostituito da altri soggetti.

— Il ministero nel Transwaal è stato costituito con l' elemento boero. Il Generale Botha è stato eletto primo ministro.

— È caduto di nuovo il Ministero spagnuolo. Manra lo ha ricostituito, restando alla Presidenza. Hanno occupato i ministeri: dell' estero Allen de Salazar: dell' interno Lacierva: delle Finanze Osma: dei Lavori pubblici Besada: della Guerra il Generale Lono: della Marina Ferrandiz: dell'Istruzione Rodriguez-Sampedro: della Giustizia il Marchese Fignerou.

— Il 12 u. s. si è fatta con grande solennità l' apertura del Parlamento inglese. Vi è intervenuto il Re, la Regina ed il Principe di Galles. Il detto Sovrano nel 23 u. s. ha inaugurata l' Esposizione a Londra dei prodotti naturali ed industriali agricoli del Sud-Africa. Gli è stato offerto un bastone di corno di rinoceronte, montato in oro, ed alla Regina un ventaglio di penne di struzzo di grandezza straordinaria.

— Si è discusso nella Camera italiana sul voto politico per le donne: non si è venuto ad una conchiusione. A Londra 30 mila donne, contrarie alle suffragiste, han presentato una contro-petizione, dichiarando che l'estensione del suffragio alla donna diminuirebbe la sua influenza nella vita sociale.

— È stato nominato Governatore generale civile dell' Eritrea il Marchese Salvago-Raggi, consigliere di Legazione, in sostituzione del Comm. Martini, che si è dimesso. Non potendo continuare l' on. Biancheri, per la sua età, la presidenza della Camera, in sua vece è stato nominato l' on. Marcora.

— Sono avvenute agitazioni tumultuose in alcuni paesi delle provincie meridionali d' Italia e della Sicilia per l' esorbitanza delle tasse.

— La Commissione dei 15 della Camera italiana ha respinto il progetto di legge sull' avocazione della scuola primaria allo Stato.

— Una clamorosa dimostrazione, che insultò con sozze ingiurie la religione e le civili potestà, si fece a Roma per commemorare l' apostata immorale Giordano Bruno, ed inneggiare alla Francia, persecutrice della Chiesa. Riuscì degna pel festeggiato, ignominiosa per tutto il popolo italiano.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se le Dignità nei Capitoli cattedrali siano obbligati al turno delle conventuali e se debbano essere assistiti da canonici.

Guadixen. Missae conventualis — 26 Genn. 1907 — Nel Capitolo Cattedrale di Guadia nella Spagna (composto di cinque Dignità ed undici canonici), i soli canonici celebrano per turno le messe conventuali, mentre le dignità celebrano solo nelle solennità principali. E inoltre quando celebrano solennemente le dignità, sono assistite dal canonico eddomadario per diacono, e da uno dei cappellani per suddiacono.

Però, non arridendo tale usanza a due canonici, ad Antonio Iávega ed a Francesco Romero, reclamarono questi contro di essa alla S. C., chiedendo che anche le dignità fossero soggette alla conventuale, e che, essendo ivi tutti i canonici di grado presbiterale, non fossero questi obbligati ad assistere da ministri della Dignità.

La S. C., chieste ed avute informazioni da quel Vescovo, nei comizii generali del dì 26 gennaio 1907 tolse a risolvere i dubbii seguenti:

I. An Dignitates servare debeant turnum cum cœteris canonicis in missis conventualibus quotidie celebrandis in casu.

II. An canonicus hebdomadarius, quamvis presbyter, teneatur pro diacono inservire in missis a Dignitatibus celebrandis in casu.

E dopo maturo esame decise:

Ad utrumque: Servetur solitum.

Si raccolga:

a) Per diritto generale le dignità, quando appartengono al Capitolo, sono tenute come i canonici alla messa conventuale. Infatti nel Tridentino (Sess. 22, c. 4 *de Ref.*) si prescrive ai Vescovi che tutti i membri del capitolo " cogant diebus statutis ordines per se ipsos

exercere, ac cetera omnia officia quae debent in cultu divino praestare. „ Ed altrove (Sess. 24, c. 12 *de Ref.)* si fa legge ai medesimi " ut omnes divina officia per se, et non per substitutos, compellantur obire. „

b) Benedetto XIV nella Costit. *Cum semper oblatas* del 19 agosto 1744, n. 12, stabilì che la conventuale debba celebrarsi " suis respective vicibus „ da coloro i quali " in eadem ecclesia sive dignitates, sive canonicatus, sive mansionariatus, sive beneficia choralia obtinent, „ non escluso neanco l'arciprete che ha cura di anime. Ed il Pignatelli ne dà la ragione (Tom. I, cons. 374): " Dignitates quae sunt de corpore capituli tenentur exactionem aliaque onera subire sicut canonici: equidem ubi est emolumentum, ibi debet esse onus; et qui lucrum amplectitur, onus subire debet. „

c) Questa norma ha seguita sempre la S. C. del Concilio. Così *in Albinganen.* 27 apr. 1844 irritò un decreto del Vescovo che avea esentato le dignità dall'obbligo della conventuale. Così pure *in Fanen.* 29 apr. 1789; *in Faventina* in simile data, ed *in Alexandrina*, 7 iul. 1770, l'arciprete, l'arcidiacono ed il parroco furono costretti a tale celebrazione. Anzi *in Tolentinaten.* 16 mai. 1714 ed *in Squillacen.* 17 mar. 1739 fu sancito che neppure il decano fosse esente da quest'obbligo.

d) Notevole si è la decisione della detta S. C. *in Derthusen. servitii chori*, 1 sept. 1894. Trattavasi del capitolo di Tortosa nella Spagna i cui statuti capitolari, fatti nel 1852, agguagliavano in un articolo le dignità ai canonici quanto ai diritti ed ai pesi, salva solo la preminenza. Però tale articolo non fu messo in esecuzione fino al 1892, nel quale anno i canonici richiesero dalle dignità il loro turno delle conventuali. Le dignità opposero la consuetudine. Però, fattosi ricorso alla S. C., questa il dì 1 sett. 1894 al dubbio: " An dignitates teneantur missas conventuales celebrare et peragere hebdomadarium servitium chori et altaris ac reliqui canonici in casu „ — rispose: " Perpensis omnibus, affirmative. „

e) Lo stesso insegnano i canonisti. Così il De Herdt (*Prax. Capit.* cap. 8, § 1, n. 6): " Dignitates, quae sunt de gremio capituli, subire debent omnia onera capitularia; missam tamen conventualem cantant, non ordine canonicatus sed dignitatis, ita ut turnus incipere debeat a dignitatibus (S. R. C. *in Maioricen.*, 26 aug. 1713 ad 2). „ — Così pure il Werz (*Ius Decretal.* tom. 2, n. 788), il quale tra le obbligazioni del capitolo annovera la messa conventuale da celebrarsi ogni giorno " a dignitatibus et canonicis iuxta turnum instrumentis fundationis, consuetudinibus et statutis pactisque particularibus determinatum. „

f) Nondimeno quando gli statuti capitolari, ovvero una legittima

consuetudine esentino le dignità dal turno delle conventuali, ciò può bene sostenersi. La S. C. de' Riti *in Papien.* 10 iul. 1669, n. 1391, dichiarò: " Servandum esse statutum ecclesiae *(Cathedralis Papiensis) cap. 6,* scilicet quod praepositus debeat celebrare missam cum cantu omnibus diebus Dominicis et omnibus festis principalibus...; aliis vero diebus celebretur huiusmodi missa per canonicos residentes, et, ipsis deficientibus, per cappellanos, ut consuetum est. „ — La stessa S. C. *in Placentina,* 22 nov. 1659, n. 1137, rescrisse, " solitum omnino servari et nihil innovari „ in quel caso, in cui " obtinentes dignitates in ecclesia Placentina provinciae Compostellanae hucusque consueverint missas canere diebus tantum solemnibus, canonici vero in reliquis duplicibus. „ Questo decreto fu confermato dall' altro *in Placentina* 24 ian. 1660, n. 1143.

g) E Però, scrive il De Herdt *(Prax. Capit.,* cap. 27, § 9, n. 3): " Onus missae conventualis ita distribui valet inter dignitates, canonicos et capellanos seu beneficiatos ut, sive distinctis diebus, sive per turnum, persolvatur. Constitutio enim Benedicti XIV *(Cum semper oblatas)* iussit quidem ut omnes capitulares missam conventualem suis vicibus celebrent, minime tamen praescripsit ut per turnum id fiat, vel quibusdam in in specie diebus canonici, in aliis vero beneficiati eamdem missam celebrare debeant. Quinimo hac super re plurimum attendi solet sive consuetudo, sive statutum capituli, sive peculiaris aliqua concordia, quibus invectus est modus, quo onus huiusmodi inter capitulares divisum existit. „

h) Quanto poi all' obbligo nei canonici di assistere da diacono e suddiacono alle dignità, il decreto generale della S. C. dei Riti del 12 luglio 1892, n. 3782, dichiara: " Canonicos in missis aliisque functionibus, quae diaconi ed subdiaconi ministerium exigunt, teneri dignitatibus et canonicis celebrantibus, etsi coadiutoribus, inservire in ecclesiis, ubi praebendae omnes presbyterales non sunt, nisi aliter ferat necessitas vel consuetudo. „ — Dove adunque le prebende non sono tutte dell' ordine presbiterale, i canonici diaconi e suddiaconi hanno l' obbligo di assistere da ministri alle dignità ed anche ai canonici, siano pure coadiutori, quando celebrano solennemente. Non così però quando tutti i canonici sono di ordine presbiterale.

i) Lo stesso insegna il Ferraris (v. *Canonicatus,* art. 5, n. 93): " Canonici non sunt cogendi ad cantandam epistolam vel evangelium, quando alius canonicus seu dignitas celebrat, nisi quando praebendae sunt distinctae... Canonici, qui habent praebendas diaconales vel subdiaconales, tenentur ministrare et inservire dignitatibus et aliis canonicis, quando missas celebrant solemnes vel vesperas. „

l) Dove però ci sia statuto o consuetudine contraria, dovrà ciò

mantenersi. Così la S. C. de' Riti *in Meliten.* 24 nov. 1591, n. 11, non ostante che trattavasi di canonici tutti dell' ordine presbiterale, pure, essendovi consuetudine che essi assistevano da ministri alle dignità, rescrisse: " Canonici dignitatibus et canonicis inserviant. „

m) In ordine ai capitoli della Spagna, ecco un decreto della S. C. dei Riti del 31 agosto 1869 *in Compostellana*: " In omnibus fere cathedralibus Ecclesiis Hispanicae post solemne Concordatum an. 1851..., in quibus praeter canonicos, beneficiati in veterum portionariorum locum constituti et subrogati sunt, iidem beneficiati in ministerio diaconi et subdiaconi inserviunt in Missis conventualibus a canonicis celebratis. Iamvero cum E.mus Archiepiscopus Compostellanus..... petiisset: " An haec consuetudo in Hispania retinenda sit, vel an canonici, saltem in festis primae classis debeant servire in munere diaconi et subdiaconi? „ eadem S. C..... declaravit: " Quod consuetudo, ut in Missis quae a canonicis decantantur, dicti beneficiati in ministerio diaconi et subdiaconi inserviant, retineri tuto potest. Verum si in ecclesia cathedrali adsit aliqua dignitas uti archipresbyter, archidiaconus etc., *convenit* ut quoties ea dignitas Missam solemnem celebrare debet, munus diaconi et subdiaconi non a beneficiariis sed a canonicis exerceatur. „

n) Nel caso trattavasi di statuti capitolari, confermati da consuetudine, che esentavano le dignità dal turno delle conventuali e che obbligavano il canonico ebdomadario ad assistere da diacono alla dignità nelle messe solenni. La quale consuetudine fu osservata pure dopo il concordato del 1851, che rese tutti i canonici dei capitoli della Spagna di ordine presbiterale. Perciò giustamente fu deciso come sopra.

II.

Dispensa dalla irregolarità per epilessia.

Bononien. Dispensationis ab irregularitate — 23 Febbr. 1907 — *Per summaria precum* — Antonio Damiani, diacono, fin dal decimo anno di età fu soggetto ad assalti di epilessia; prima ogni due o tre giorni; poi fra qualche mese ed anche più mesi; poi fra il lungo periodo di tre anni. Ultimamente, a dicembre 1905, pochi giorni prima dell' ordinazione al presbiterato.

L' ordinazione gli fu sospesa; ma, bramando egli di essere promosso al sacerdozio, si rivolse alla S. Sede con chiedere la dispensa dalla irregolarità, e con esibire un attestato medico in cui, dalla evo-

luzione del morbo, giudicavasi dover questo cessare al più presto.

L' Ordinario, interrogato dalla S. C., lo fe' visitare da un altro medico, il quale riferì che si trattava di vera epilessia cronica. Onde la S. C., nei comizii del 20 febbr. 1905, rescrisse *Dilata.*

Dopo alquanti mesi, il Damiani tornò a supplicare, con attestato del suo medico che lo diceva guarito del tutto. Interrogato di nuovo l' Ordinario, questi riferì che, avendone commesso l' esame al proprio medico, n' ebbe in risposta, trattarsi di epilessia leggera, che usati gli opportuni rimedii, cesserebbe del tutto. Aggiunse l' Arcivescovo che il giovane, per le sue eccellenti qualità di mente e di cuore, meritava la grazia.

La S. C., esaminato diligentemente il caso, il dì 23 febbraio 1907 benignamente rescrisse:

Arbitrio et prudentiae E.mi Archiepiscopi iuxta mentem, facto verbo cum SS.mo. Mens autem est, ut orator celebret in oratorio privato cum adsistentia alterius sacerdotis, usque dum iudicio medici non constet de plene recuperata valetudine, et sub lege, ut perseveret in valetudine ipsa assidue curanda.

Si raccolga:

a) Fra le irregolarità per difetto di corpo, una e segnalata è quella del morbo epilettico, che può colpire coi suoi assalti il sacerdote quando sta sull' altare. Così il can. 3, *Communita*, dist. 33; il can. 10, *Praecipimus*, dist. 34. Così anche i canonisti, come il Reiffenstuel L. I, tit. 20, n. 19; il Devoti, L. 1 *de elect.* 2, t. 7, p. 6 ecc., a cui consuona la prassi della S. C.

b) Spesso perciò la S. C. ha negata la grazia della dispensa, come *in Lugdunen.*, 26 aug. 1905. Talvolta l' ha differita fino a completa guarigione, come *in Treviren.* 27 ian. 1866; *in Venetiarum*, 12 septembris 1896 etc.

c) Nondimeno quando l' infermo, già sacerdote, cadesse raramente, il Ferraris dice *l. c.* che potrebbe celebrare il S. Sacrifizio coll' assistenza di un altro sacerdote atto a proseguirlo nel caso d' interrompimento. Il Suarez anzi insegna (*De Cens.*, disp. 51, sect. 3, n. 17) che l'epilessia perpetua induce vera irregolarità, non quella che può guarirsi.

d) Quanto alla promozione ad ordini maggiori, la S. C. *in Volaterrana*, 9 iul. 1825 rescrisse: " pro gratia dispensationis et habilitationis arbitrio et conscientiae Episcopi „ a favore di un suddiacono già affetto di epilessia, da cui credevasi risanato, ma poi ricadutovi leggermente dopo un digiuno. Ed *in Bisinianen.* 24 nov. 1906 concesse la stessa grazia ad un suddiacono che da un anno non era stato colpito da nuovo accesso, avendone avuti uno o due in ciascun anno precedente (v. *Mon. Eccl.* V. XVIII, p. 433).

e) Del resto l' accesso di epilessia è spesso preannunziato da certi sintomi, detti dai medici *aura epilettica*. L' ammirazione del popolo in ogni caso può evitarsi con obbligare il dispensato a celebrare in privati oratorii fino a risanamento assicurato. In siffatta guisa non si priva la Chiesa di un soggetto di belle doti che potrà fare gran bene.

Per queste ragioni la S. C. saviamente rescrisse come sopra.

III.

Se, quando i funerali non si fanno nella chiesa parrocchiale, possano farsi appresso in altre chiese.

De Serena Jurium parochialium circa funera — 23 Febbraio 1907 — Nella Dioc. di La Serena (nel Chilì), dopo la secolarizzazione dei cimiteri, s' introdusse la usanza che tutti i cadaveri dei defunti si portano a tumulare senza prete e senz' alcun rito religioso, nè funerali, neanco di 3.°, 7.° e 30.°. Talvolta però, dopo trascorsi più mesi, ed anche anni, si celebrano taluni suffragi detti *entierros ó funerales* (tumulazioni o funerali) in cui si canta o si legge la messa funebre, con o senza la recitazione di un notturno di defunto.

Or è avvenuto che in un rinomato santuario di Maria SS., detto *de Andacollo*, officiato dai Missionarii Figli dell' Immacolato Cuore di Maria V., e ancora parrocchia, molti, anche forestieri, ivi sogliano commettere la celebrazione dei detti suffragi. Ciò non potendo sopportare il Sac. Roberto Carcason, parroco di *Recoleta*, reclamò al Vescovo chiedendo la restituzione degli emolumenti pei funerali dei proprii diocesani, ivi celebrati. La Curia vescovile, esaminato il caso, e udito il promotore fiscale, poichè un decreto Vescovile del dì 11 novembre 1885 assegnava al parroco proprio i diritti dei funerali maggiori celebrati in aliena parrocchia, il dì 23 nov. 1905 sentenziò: " Il curato e vicario di Andacollo deve restituire al curato e vicario della Recoleta i diritti percepiti per sepolture mandate ad eseguire dai parenti dei defunti nella chiesa di Andacollo, invece di farle celebrare nella chiesa parrocchiale; deve poi consegnare il 75 per cento come porzione canonica nei casi in cui la elezione di sepoltura fosse stata fatta in precedenza dalla persona defunta. „

Contro tale sentenza il parroco del santuario di Andacollo appellò alla S. C., chiedendo la soluzione dei seguenti dubbii:

1. An suffragia quae sub nomine entierros *in Dioecesi de Serena celebrantur pro defunctis, elapsis pluribus mensibus, imo et annis, post mortem, sint dicenda vera funera ad sensum canonicum, ac proinde censenda iura parochialia.*

II. An parochus de Andacollo *teneatur in casu aliquid restituere parocho* de Recoleta.

La S. C., ponderata accuratamente la quistione, il dì 23 febbraio 1907 risolse:

Attentis peculiaribus circumstantiis, servetur in posterum regula statuta in Barcinonensi 29 Julii 1905. Quo vero ad praeteritum neminem esse inquietandum; et Episcopus opportune instruat et hortetur fideles ad suffragia defunctorum quamprimum explenda.

Si raccolga:

a) Che la messa esequiale sia di obbligo, non mancano autori che lo insegnano, come il De Herdt (*S. Lit. Pr.* tom. III, n. 231 ed. 4.ª) e l'Alberti (*De sepult. eccles.*, n. 69). Però, stando al Rituale, il quale (tit. VI, cap. I, *de Exsequiis*, n. 4) di questa messa dice *quantum fieri potest*, non la si potrà dichiarare di stretto obbligo.

b) È vero che il Rituale medesimo appresso aggiunge: " Missa, praesente cadavere non omittatur. „ Ma ciò non è detto come una legge assoluta, ma solo come in rapporto a quanto si è detto innanzi. Perciò a buon diritto scrive il Melata (*De iure parochor. quoad missam funer.*): " Quae proinde verba non sunt sumenda modo absoluto, sed modo quodam comparativo, ita ut inter ea quae omitti possunt, ultimo loco sit missa, quae etiam omitti potest, si hora non fuerit congruens aut alia necessitas obstet. „ (v. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 434).

c) Quanto poi alla quistione se, non celebrata la messa funeraria in parrocchia, la si possa dopo celebrare altrove, senza ledere i diritti del parroco, giova innanzi tutto ricordare il decreto generale della S. C. de' Riti 9 dic. 1891, n. 3755, in cui sta detto: " II. Quod si ex civili vetito aut morbo contagioso, aut alia gravi causa, cadaver in ecclesia praesens esse nequeat, imo etsi iam terrae mandatum fuerit, praefata missa (in die et pro die obitus praesente cadavere) celebrari quoque poterit in altero ex immediate sequentibus duobus ab obitu diebus, eodem prorsus modo ac si cadaver esset praesens. III. Denique eadem missa celebrari poterit pro prima tantum vice post obitum vel eius acceptum a locis dissitis nuntium, die quae prima occurrat, non impedita a festo duplici primae et secundae classis vel a festo de praecepto; quo etiam in casu missa dicenda erit ut in die obitus. „ Cotal decreto fu anche confermato dall'altro *in Calaguritana et Calceaten.* 13 febbr. 1902, ad 26, n. 3767. — Da questi decreti appare chiarissimo che il diritto del parroco si estende anche a quei giorni in cui può considerarsi moralmente presente il cadavere.

d) Ma se il funerale differiscasi oltre i detti giorni? — La disciplina antica riconobbe sempre il diritto dei parroci per la messa funeraria dei proprii filiani. Così la Costit. *Romanus Pontifex* di Benedetto XIII

26 apr. 1725, in cui si dice: " Quod si funus non fieret die tumulationis, *sed ad diversum diem vel ad aliud longius tempus* differretur, parocho nihilominus assignatur quarta pars omnium intorticiorum. „ — Così pure la S. C. del Conc. *in Mediolanen., quarta funeraria*, 9 septembr. 1730; *in Firmana*, 18 iul. 1744. — Così ancora la S. C. dei VV. e RR. 3 aug. 1621 (ap. Melata *l. c.*).

e) Lo stesso trovasi presso i DD. Si ascolti l' Antonelli (*De Iurib. clericor.* lib. 1, p. 5, cap. 61, n. 6): " Notandum tertio quod quarta funeralis debetur parocho non solum de cereis... accensis in die funeris circa cadaver, sed etiam ex funeralibus sequentium dierum post funus, ut resolvit S. C. EE. RR. 3 Aug. 1621. „ — E l' Ursaya (*Discept. eccles.*, tom. 1, p. 1, disc. X): " Sub qua (quarta funerali)... venit totum id quod occasione funeris tam ante quam post cadaveris tumulationem ab haeredibus defunctorum praestabatur. „ E poco prima, n. 33: " Emolumentorum nomine veniunt nedum omnia illa quae ecclesiae veniunt ratione ipsius funeris sive antequam corpus sit in terra reconditum sive post et usque ad 30 dies, dummodo in memoriam funebrem illa tendunt, ut firmavit Rota. „ Lo stesso insegnano Barbosa (*De off. et pot. Parochi*, par. 3, cap. 24, n. 38) e Leurenio (*For. benef.* p. 1, sect. 3, c. 2).

f) Recentemente anche il D'Annibale (*Summ.* tom. 2, n. 177, nota 92) ha scritto: " Quod si funus non ipsa depositionis die, sed alia fiat, *etsi diu post*, parocho nihilominus debebitur quarta pars omnium intorticiorum et candelarum quae circa cenotaphium, et in altaribus eiusdem ecclesiae accensa fuerint (Bened. XIII *Romanus Pontifex*). Et si postera die aliud funus solemniori pompa peragatur, huius quoque canonica portio parocho (S. C. EE. 3 aug. 1862; *Acta S. S.*, V, 604) ab Ecclesia debetur; primo quia debetur de obventionibus omnibus funeralibus (Clem. 2, § Per, 7, *de Sepult.*), unde quarta funeralium dicitur (Trid. XXIV, R. 13): deinde ne secus fraus legi et parochis fiat. Ex c. 4, *de Sepult.* „ — Ed il Many (*de Locis sacris* tit. 4, cap. 6, n. 204): " Si funus non die tumulationis, sed alia fiat (licet die tumulationis non desint minores exequiae), quarta funeralis de huius etiam funeris emolumentis solvi debet, quia sunt vere emolumenta funeraria, et ne fraus parochis fiat, ita etiam declaravit Bened. XIII Cons. *Romanus Pontifex.* „

g) Non mancano però documenti pontificii che non attribuiscono al parroco il diritto alle messe funerarie cantate altrove dopo la tumulazione dei cadaveri. Così la S. C. dei Riti *in Ord. Minor. Conventualium*, 13 mai. 1879, ad 1, n. 3494: " An liceat in aliena Ecclesia et apud Regulares cantare missam de requie, quam fideles celebrare petunt pro propinquis vel amicis defunctis postquam funeralia in ec-

clesia parochiali persoluta fuerunt, etiamsi missa exsequialis in ecclesia parochiali non celebretur? — Resp.: Affirmative, servatis tamen Rubricarum regulis. „

h) Così pure la S. C. de' VV. e RR. *in Tusculana, exemptionis ac jurium*, trattandosi di un richiamo del parroco contro i Religiosi Carmelitani Scalzi, dal perchè questi fecero un funerale di terzo ad un defunto, i cui parenti, per bizze contro il parroco, non vollero celebrata la messa funeraria nella chiesa parrocchiale il dì della morte, al dubbio IV " Se in diritto e in fatto sia da approvarsi o meno il modo di agire del R.mo P. Priore del convento di S. Silvestro presso Monte Compatri quanto alla celebrazione della messa esequiale nel caso „—rispose: " Quoad ius affirmative et ad mentem. „ (la quale riguardava solo il fatto — v. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 204).

i) Lo stesso può raccogliersi dall' altra causa *in Januen. funerum* decisa dalla medesima S. C. de' VV. e RR., nella quale il dubbio: " Se la messa solenne di requie, celebrata nella chiesa della Visitazione in Genova da' PP. Minori Francescani, nell' undecimo giorno dalla morte, di una filiana della parrocchia di S. Rocco, senza che in questa fosse stato fatto il funerale, debba considerarsi come funere propriamente detto, per cui i percepiti emolumenti debbano restituirsi al parroco nel caso „ — fu risolto: " Attentis peculiaribus circumstantiis in casu concurrentibus, recepta emolumenta a Patribus Minoribus parocho tradantur. „ Se la S. C. avesse giudicato che la messa esequiale, non celebrata dal parroco, non si possa celebrare nei giorni posteriori in altra chiesa senza ledere i diritti parrocchiali, avrebbe risposto assolutamente *affirmative*. Avendo però cominciato dal dire: *attentis peculiaribus circumstantiis in casu concurrentibus*, ha dimostrato la vera ragione del dovere i Religiosi restituire al parroco gli emolumenti, non essere la sopradetta, ma talune particolari circostanze che non han che fare con quella. E le particolari circostanze sono quelle che noi esponemmo, in riferire questa causa, nel *Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 435 (1).

l) In forza di questa nuova giurisprudenza canonica, par che la

---

(1) Qui le ripetiamo: " Nel caso trattavasi di vera lesione dei diritti parrocchiali. Giacchè il parroco non pure non fu invitato per la messa esequiale; ma non fu adibito neanche per gli altri riti funebri che sono di stretta sua spettanza. E poi trovasi sancito nel Sinodo diocesano di Genova del 1896 al cap. 25 che " si haec (solemnia funerum) potius quam in propria paroecia, inconsulte in alia ecclesia, etsi Regularium, fiant, inde percepta emolumenta parocho cui debebantur reddi volumus et decernimus. „ — Perciò giustamente la S. C., tenute presenti tutte queste circostanze proprie del caso, decise come sopra a vantaggio del parroco. „

disciplina sul diritto del parroco ai funerali celebrati altrove in giorni diversi da quelli in cui il cadavere possa dirsi moralmente presente, siasi alquanto mutata, sì che gli antichi insegnamenti non abbiano oggidì tutto il loro valore.

m) E ciò si conferma altresì dalla causa di che trattiamo. Infatti neppure in questa la S. C. ha deciso con assoluta risposta, che poteva dare benissimo se avesse voluto confermare gl' insegnamenti antichi. Invece ha rescritto: " Attentis peculiaribus circumstantiis, servetur in posterum regula statuta in Barcinonensi 29 iulii 1905. „

n) In detta causa *Barcinonensi* i parroci di Barcellona si erano querelati del rettore della chiesa appartenente ad una pia casa di carità e dei rettori di altre chiese, in cui solevansi celebrare i funerali solenni dopo compiute le esequie in parrocchia. Al quesito: " An rector ecclesiae piae domus a charitate et rectores nonnullarum aliarum ecclesiarum non parochialium ius habeant peragendi functiones exequiales solemniores postquam celebrata fuerint iusta funebria in Cathedrali ecclesia vel in propria paroecia in casu „ il dì 27 agosto 1904 fu risposto: *Affirmative* (Mon. Eccl. Vol. XVI, p. 341). Avendo i parroci chiesto e ottenuto il beneficio di una nuova udienza, fecero notare che in Barcellona, in virtù della legge civile, i cadaveri non si portano nelle chiese parrocchiali, ma si recano difilato al pubblico cimitero: laonde i parroci non hanno se non la facoltà di benedirli solamente, non quella di celebrar la messa esequiale *praesente corpore*. Se dunque fosse lecito a qualsivoglia chiesa celebrare la messa funebre solenne, a loro sarebbe per sempre tolta la possibilità di esercitare cotal dritto. In vista di ciò, ripropostasi la quistione col dubbio: " An sit standum vel recedendum a decisis in casu „ — il dì 29 luglio 1905 la S. C. definì: " In decisis et amplius et iuxta modum. Modus est ut in posterum prima funebris missa post obitum fiat aut in propria defuncti paroecia aut in Cathedrali (che in quella città per apostolico privilegio ne avea il diritto), et quatenus in alia ecclesia legitime celebretur, parocho proprio solvatur quarta funeraria. „

IV.

Circa l' assegnazione dei confini parrocchiali.

Aversana Iurisdictionis Paroecialis — 23 Febbr. 1907 — La borgata di Caivano in Dioc. di Aversa, con oltre 14,000 anime, prima non avea probabilmente che una sola parrocchia, quella di S. Pietro. Ora ne conta due, giacchè oltre della parrocchia di S. Pietro vi ha quella

di S.ª Barbara, che credesi dismembrata nei passati secoli dalla prima. All' estrema parte dell' abitato, verso sud-ovest e poco discosto dalla chiesa di S.ª Barbara, trovasi un antico monastero di Frati Cappuccini, con chiesa dedicata allo Spirito Santo ed orto attiguo, il quale convento, soppresso dal Governo italiano nel 1866, trovasi oggidì abitato da più persone e l' orto diviso da una nuova via, detta *degli Asili infantili*, fiancheggiata ora da caseggiati.

Circa la giurisdizione delle dette persone, abitanti nell' antico monastero e lungo la via degli Asili, sono sorte gravi quistioni fra i due parroci. Giacchè il parroco di S.ª Barbara la reclamava per sè, stante la vicinanza alla sua chiesa; ma vi si opponeva quello di S. Pietro, il quale fin dal tempo de' Frati soleva celebrare nella loro chiesa talune funzioni e soleva ingerirsi in alcune feste dell' Ordine. Ricorsi al Vescovo, questi non volle decidere la vertenza, ma con decreto provvisionale del 23 aprile 1869 delegò interinalmente l' arciprete di S. Pietro per l' amministrazione dei sacramenti in quei luoghi senza pregiudizio dell' altra parte sul merito della quistione.

Ad occasione però del battesimo amministrato nel 1902 ad un infante dal parroco di S. Pietro, la quistione si accese di nuovo. Dal Vescovo si tentò una concordia; ma non essendo questa riuscita, chiedevasi la decisione definitiva, la quale venne differita, sino a che non si ricorse alla S. Sede.

La causa fu discussa in S. C. nei comizii generali del dì 23 febbraio 1907 coi dubbii:

I. An suppressus conventus Capuccinorum una cum ecclesia eidem adnexa, spectet iurisdictioni parochi S. Petri loci Cayvani, vel potius parocho S. Barbarae in casu.

II. Cuinam parocho, S. Petri vel S. Barbarae, spectet iurisdictio super via, vulgo Viale degli asili infantili *in casu.*

E dopo maturo esame, con allegazioni d' ambo le parti, fu deciso:

Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, salvo tamen parocho S. Petri, qua parocho ecclesiae matricis, iure peragendi consuetas sacras functiones in ecclesia Spiritus Sancti.

Ad II. Affirmative favore parochi S. Barbarae, excepta parte inferiore, ab Episcopo determinanda iuxta mentem.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Tridentino prescrive (Sess. 24, cap. 13 *de ref.*): " In iis civitatibus ac locis ubi parochiales ecclesiae certos non habent fines, nec earum rectores proprium populum quem regant; sed promiscue petentibus sacramenta administrant; mandat sancta Synodus Episcopis, pro tutiori animarum eis commissarum salute ut distincto populo in certas propriasque parochias, unicuique suum perpetuum peculia-

remque parochum assignent. „ — Quando adunque i confini di una parrocchia non sono certi, al Vescovo spetta di assegnare a ciascun parroco i termini del proprio territorio e dirimere tutte le questioni che intorno a ciò possono sorgere.

b) Il convento de' Cappuccini di Caivano non fu contemplato nella delimitazione di quelle due parrocchie, riferite da Mons. Deluca (poi Cardinale di S. R. C.) negli atti della sua visita pastorale del 1851, unico documento officiale che possa prodursi sui limiti di quelle due parrocchie. Mons. Deluca infatti, assegnando i limiti della parrocchia di S.ª Barbara, comincia dalla strada che ha la chiesa della detta santa in principio e poi continua a mano sinistra, escludendo il convento dei Cappuccini che trovasi a man destra. Assegnando poi similmente i limiti della parrocchia di S. Pietro, comincia dalla strada regia e poi s' innoltra in linea retta a mano sinistra, mentre il convento è sito in alto assai fuori la detta strada. Non si ha adunque documento certo per dimostrare a quale delle due parrocchie appartenesse il convento.

c) È vero che la parrocchia di S. Pietro vantava dei diritti di funzioni sulla chiesa del convento. Ma altro è il diritto di funzioni altro quello di giurisdizione.

d) È vero altresì che il parroco di S. Pietro esercitò taluni diritti parrocchiali nella chiesa e presso gli abitanti del convento ; ma per lo più ciò avvenne dopo il 1869, in forza del decreto provvisionale del Vescovo. Anteriormente anche fece qualche cosa simile ; ma anche il parroco di S. Barbara allega per sè fatti simiglianti.

e) Da ciò discende che nessuno dei due parroci poteva vantare un diritto certo sul convento, e che la quistione dovea dirimersi autoritativamente.

f) Non avendolo fatto il Vescovo, come dal Tridentino ne avrebbe avuto il diritto, lo ha fatto la S. Sede colla presente decisione. E la S. C., tenuta presente la pianta di quella borgata, e visto che il convento era vicinissimo e proprio alle spalle della chiesa di S. Barbara, lontanissimo poi da quella di S. Pietro, giustamente lo ha aggiudicato alla parrocchia di S. Barbara, mantenendo l' arciprete di S. Pietro nel suo diritto di celebrare nella chiesa del convento le solite annuali funzioni, anche in considerazione della matricità della sua chiesa.

V.

Circa gl' infermi che possono comunicarsi non digiuni.

Decretum de S. Communione infirmis non ieiunis — 6 Mar. 1907 — Proposito in S. Congregatione dubio, *An nomine infirmorum qui a mense decumbunt, et idcirco iuxta Decretum diei 7 Decembris*

1906 (1) *S. Eucharistiam non ieiuni sumere possunt, intelligantur solummodo infirmi qui in lecto decumbunt, an potius comprehendantur quoque qui, quamvis gravi morbo correpti et ex medici iudicio naturale ieiunium servare non valentes, nihilominus in lecto decumbere non possunt, aut ex eo aliquibus horis diei surgere queunt.*

Eadem S. Congregatio die 6 Martii 1907 respondendum censuit: *Comprohendi, facto verbo cum SS.mo ad cautelam.*

Die vero 25 Martii currentis anni SS.mus D.nus Noster Pius PP. X, audita relatione infra scripti Secretarii S. C. Concilii, resolutionem eiusdem S. C. ratam habere et confirmare benigne dignatus est et publicari mandavit, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

VINCENTIUS Card. Ep. Praenestin. *Praef.*
C. DE LAI *Secret.*

Sacra Congregazione dei Riti

I.

Quando i Regolari ed i Religiosi siano tenuti all' officio del Patrono della diocesi, della dizione o del regno.

Congr. Oblatorum B. M. V. Immaculatae — 16 Febr. 1907 — Rmus P. Iosephus Lemius, procurator generalis Oblatorum B. M. V. Immaculatae, a Sacrorum Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem enixe postulavit; nimirum:

I. Utrum Regulares et generatim Religiosi, utentes calendario approbato, teneantur festum Patroni praecipui dioecesis sub ritu duplici primae classis sine Octava celebrare, etiam in casu quo habetur Patronus distinctus proprius loci, an solummodo deficiente Patrono proprio loci?

II. Utrum iidem teneantur celebrare sub ritu duplici primae classis sine Octava festum Patroni praecipui regni aut ditionis, etiam in casu quo habetur Patronus distinctus proprius provinciae, an dumtaxat deficente Patrono proprio provinciae?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque sedulo perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Negative* ad primam partem, nisi celebretur vel celebratum fuerit cum feriatione, iuxta decretum *Ordinis Fratrum Minorum pro-*

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVIII, p. 493.

vinciae Apuliae 16 Februarii 1906 ad IV (1). *Affirmative* ad secundam, iuxta decreta n. 3754 *Declarationis indulti pro solemnitate festorum transferenda* 2 Decembris 1862 ad I ; n. 3863 *Celebrationis festorum Patroni loci, dedicationis ac tituli ecclesiae* 9 Iulii 1895 ad I.

Ad II. *Affirmative* ad primam partem, si liquido constet de concessione Apostolica ; *negative* ad secundam, iuxta decreta n. 3925 *Ordinis Minorum Capuccinorum S. Francisci*, 10 Iulii 1895 ad I, et n. 3959 *Ordinis Minorum de Observantia S. Francisci* 23 Iulii 1896 ad I, atque aliud supra relatum 16 Februarii 1906 ad III.

Atque ita rescripsit, Die 19 Februarii 1907.

D. Card. CRETONI, *Praef.*
D. PANICI, Archiep. Laod., *Secretarius.*

II.

Varii dubii riguardanti le funzioni della Purificazione di M. V., la Domenica delle Palme, l' aspersione dell' acqua lustrale, il mattutino delle tenebre, l' ultimo triduo della Settimana Santa, l' inno Ambrosiano, la messa col SS. esposto, il SS. da porgere al diacono ovvero al celebrante, il toccare i vasi sacri, il portare i vasi sacri ed il porgere il turibolo per l' incenso.

Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae — 1 Febr. 1907.

Redactor Kalendarii Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae, de Superioris consensu, a Sacrorum Rituum Congregatione solutionem insequentium dubiorum humillime imploravit ; nempe :

I. Utrum Celebrans, in die Purificationis ac Dominica Palmarum, completa candelarum aut ramorum distributione, debeat pro ineunda Processione incensum ponere in cornu Epistolae, ubi iam reperitur, cum ibi orationem ultimam recitarit ; an potius debeat se prius ad medium altaris pro thuris benedictione conferre ?

II. Utrum in die Purificationis ac Dominica Palmarum, postquam dictum fuerit *Procedamus in pace,* Celebrans e suppedaneo in planum descendens debeat ad altare conversus debitam ei reverentiam facere ; an potius, utpote inchoata a praefatis verbis Processione, debeat conversionem ad altare et omnem ei reverentiam omittere ?

III. Utrum Celebrans recedens ab altari ad abacum ut alia sumat paramenta, et ab abaco ad altare revertens, uti contingit singulis diebus Dominicis post aspersionem aquae lustralis atque post Processionem in festo Purificationis ac Dominica Palmarum, genuflexionem in plano

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVIII, p. 55.

praestare debeat, si Sanctissimum Sacramentum in tabernaculo reperiatur inclusum ; an potius in infimo altaris gradu ?

IV. Quum ob specialia locorum adiuncta nonnulli ad excipiendam aquae lustralis aspersionem sat proxime altari reperiantur, num Celebrans, qui a pedibus altaris non recedit, sed tantum se vertit consistens aliquantum a latere Evangelii, debeat in medio ad altare reversus genuflexionem agere, si in tarbenaculo Sanctissimum Sacramentum reperiatur inclusum, uti praescribit Rubrica subdiacono, qui accepta patena ad medium e cornu Epistolae se confert in plano permansurus?

V. Quum Missalis Rubrica unice dicat esse cantanda *Improperia* ad functionem in feria VI in Parasceve, neque innuat eadem *Improperia* et reliqua esse a sacerdote recitanda ; num exinde legitime concludatur, sacerdotem ad *Improperia* et reliqua legenda non teneri ?

VI. Ubi in ultimo Triduo Maioris Hebdomadae removeri solet aqua lustralis a vasis ecclesiae, num Sabbato Sancto, in quibus ecclesiis fons baptismalis non benedicitur , eadem aqua lustralis in sacrario ante functionem benedici debeat, ut possit in ecclesiae vasis poni post Litaniarum ℣. *Peccatores*, dum festive ad celebrandam missam paratur altare ?

VII. Utrum in Sabbato Sancto cereus paschalis ita poni debeat, ut crux populum respiciat, an latus Epistolae, in quo Celebrans reperitur?

VIII. Dum in eodem Sabbato Sancto ad legile canitur paschale praeconium, quo loco et quorsus vertere facies debeant Celebrans scil. diaconus praeconium cantaturus, et adstantes a dextris eiusdem clericus cum cruce ac thuriferarius, et a sinistris duo acolythi, qui respective arundinem et grana thuris tenent? .

IX. Cum Caeremoniale Episcoporum lib. II, cap. XXII, n. 11 praescribat, ut in extinguendis ad Matutinum Tenebrarum cereis, alternatim incipiatur a cornu Evangelii ; quaenam norma tenenda est in accendendis et extiguendis altaris cereis pro alia quavis occasione ?

X. Quoties exposito Sanctissimo Sacramento canitur hymnus *Te Deum* in omnibus functionibus, expresse per Rubricas et decreta non directis, ac datur in fine cum eodem Sanctissimo Benedictio: utrum versiculi , qui citantur in decreto Sacrae Rituum Congregationis 11 Septembris 1874 *Veronen* , n. 2956 ad III , dici cum oratione *Deus , cuius misericordie* debeat ante hymnum *Tantum ergo* ; an potius duo hymni sint coniungendi et absolvendi cum solo versiculo *Panem de coelo* et duabus orationibus Sanctissimi Sacramenti et actionis gratiarum sub una conclusione ?

XI. Quoties Processio pro gratiarum actione locum habuerit, num post hymnum Ambrosianum dici debeant omnes versiculi cum tribus

orationibus in Rituali Romano designatis; an tantum recitari possint versus aliqui et unica oratio, prouti in decreto 11 Septembris 1847 *Veronen.*, n. 2956 ad III indicatur?

XII. Num sacerdos missam celebrans coram Sanctissimo Sacramento exposito, si Missale ad aliud altaris curnu transfert, debeat genuflexionem agere dum transit ante medium altaris, illucque dum revertitur *Munda cor meum* dicturus?

XIII. Utrum Celebrans, reportato ad altare post Processionem Sanctissimo Sacramento, aut feria V et VI Maioris Hebdomadae allato calice Sanctissimam eamdem Eucharistiam continente, debeat supremum altaris gradum ante suppedaneum conscendere, ut ostensorium et calicem diacono, vel alteri sacerdoti, si absque ministris celebraverit, stando porrigat; an potius debeat in plano ante ultimum altaris gradum consistere, ac tradito Sanctissimo Sacramento vel calice, genuflexionem simplicem in plano praemittens, utrumque genuflectere, in infimo gradu altaris, sicque genuflexus illic manere usque dum tempus thuris imponendi adfuerit?

XIV. Num diaconus aut alius sacerdos, qui post Processionem accipit de manu Celebrantis ostensorium, aut feria V ac VI Maioris Hebdomadae calicem cum Sanctissimo Sacramento, genuflexionem utroque genu peragere debeat in plano gradus altaris, et inclinatione capitis Sanctissimum adorare, antequam ostensorium vel calicem a Celebrante recipiat?

XV. Num aliis ac praesertim sacerdotibus sacristis valeat permitti, ut hostiam super patena collecent pro missa ab aliis celebranda, non obstante Rubrica Missalis Romani *Ritus servandus in celebratione missae*, tit. 1, n. 1, quae collocationem hostiae totamque instructionem calicis sacerdoti missam celebraturo reservat?

XVI. Num retineri possit antiquissimus usus, ut in Processionibus intra claustra peragendis candelabra a duobus in habitu chorali Religiosis deferantur, qui acolythorum vices cum crucifero expleant?

XVII. Quoties functiones in Sabbato Sancto sine sacris ministris peragantur, utrum sacerdos debeat incensum ponere ac benedicere pro subsequenti Processione, in qua canitur *Lumen Christi*, ac pro paschali praeconio antequam eadem diaconalia sumpserit indumenta?

XVIII. Quonam vocis tono dici debeant feria VI in Parasceve verba sive orationes *Incensum istud....*, *Perceptio corporis tui....*, *Panem coelestem....*, *Corpus Domini nostri Iesu Christi....*, et *Quod ore....*?

XIX. Num servari antiquissimus possit usus, ut clericus thurifer arius exhibeat genuflexus thuribulum Celebranti, saltem quando Celebrans est Praelatus, ac praesertim generalis Superior?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secre-

tarii, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio omnibusque maturo examine perpensis, rescribendum censuit:

In voto Commissionis iuxta sequentes resolutiones:

Ad I. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad II. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad III. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad IV. Si a latere Evangelii et a pedibus altaris non elongetur, genuflexionem ac reverentiam omittit, ad mentem decreti 9 Iunii 1899 *Plurium dioecesium*, n. 4027 ad II et III.

Ad V. Negative iuxta praxim ubique receptam, et normam communiter exigentem ut sacerdos legat quidquid in choro concinitur.

Ad VI. Affirmative ubi unus adest sacerdos, secus privatim ab alio sacerdote in sacrario post expletas Prophetias.

Ad VII. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, durante praeconio paschali, iuxta Caeremoniale Episcoporum lib. II, cap. XXVII, n. 10; sed post praeconium crux eadem semper populum respiciat.

Ad VIII. Praeconium paschale eodem loco ac Evangelium in missa cani debet, et diaconus cum reliquis ministris lineam rectam efforment, omnesque ad librum faciem convertant, latera dextera altari obversa tenentes; facie crucifixi Celebrantem respiciente, prout in Caeremoniali Episcoporum lib. II, cap. XXVII, n. 10 ordinatur.

Ad IX. Altaris cerei ita sunt accendendi, ut incipiatur ab illo, qui cruci proximius reperitur in cornu Epistolae, postea servato ordine reliqui duo in eodem cornu existentes; ac deinde accenduntur reliqui cerei in cornu Evangelii extantes, incipiendo item ab eo, qui cruci propior est usque ad ultimum in eodem cornu oppositum. In extinguendis autem iisdem cereis ordo invertitur, atque incipitur in cornu Evangelii a cereo, qui a cruce remotior est ad illum qui propior; dein vero a parte Epistolae, eadem regula eodemque servato ordine.

Ad X. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad XI. affirmative ad priman partem, negative ad secundam.

Ad XII. Negative ad primam partem, sed tantum caput inclinet; affirmative ad secundam.

Ad XIII. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, iuxta Caeremoniale Episcoporum lib. II, cap. XXIII, n. 13, cap. XXV, n. 32, cap. XXVI, n. 16, et cap. XXXIII, n. 24; et supremus altaris gradus, in primo et quarto ex citatis Caeremonialis locis, primus in ascensione et ultimus in descensione intelligatur.

Ad XIV. Affirmative ad utrumque, iuxta Caeremoniale Episcoporum lib. II, cap. XXV, n. 32, cap. XXVI, n. 16, et cap. XXXIII, n. 24.

Ad XV. affirmative, dummodo qui id peragit prima saltem tonsura

sit initiatus iuxta decretum 23 Novembris 1906 (1), vel alias privilegium Apostolicum obtinuerit vasa sacra tangendi; sed consulendum Celebranti, ut ipse calicis instructionem et alia secundum Rubricas exequatur.

Ad XVI. Negative, et acolythi superpelliceum gerant, utpote officium suum exercituri erga crucem, quae in Processionibus delata locum altaris obtinet.

Ad XVII. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, iuxta Memoriale Rituum Benedicti XIII, tit. V, cap. II, § 1, n. 11, 13.

Ad XVIII. Tono ad missam solemnem ordinariam consueto, iuxta Memoriale Rituum Benedicti XIII, tit. cap. II, § IV, n. 7-25.

Ad XIX. Affirmative si agatur de Praelatis tantum Provincialibus et Generalibus, qui celebrent in ecclesiis sibi respective subiectis et ab Ordinariis locorum iurisdictione exemptis; nisi tamen missa vel officium vel functio coram Sanctissimo exposito celebretur.

Atque ita rescripsit, et ab Eremitis Camaldulensibus Montis Coronae servari mandavit. Die 1 Februarii 1907.

D. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laod., *S. R. C. Secretarius.*

III.

Circa la esposizione della statua dell' Addolorata nel Giovedì e nel Venerdì Santo, e circa la processione del legno della Croce nel Venerdì Santo.

Congr. Oratorii S. Philippi Nerii Perusiae — 16 Ian. 1907 — Hodiernus Praepositus Congregationis Oratorii S. Philippi Neri Perusiae humillime exposuit Sacrae Rituum Congregationi, quae sequuntur:

I. In ecclesia dictae Congregationis est sacellum B. M. Virgini Perdolenti dicatum, extructum in parte separata ecclesiae, scilicet eodem loco quo Romae in ecclesia S. Mariae in Vallicella aedificatum est sacellum S. Caroli Borromaei. In hoc sacello religiosissime colitur in sua aedicula simulacrum B. M. V. Perdolentis. Quaeritur: An feria V in Coena Domini post Vesperas, et feria VI in Parasceve, perdurante in alio remoto sacello, nempe prope ianuam maiorem ecclesiae, expositione SS.mi Sacramenti vulgo *Sepolcro*, dicta imago Virginis Perdolentis possit remanere in sua aedicula, discooperta cum candelis vel lampadibus accensis, et an possit etiam ante ipsam collocari simulacrum SS.mi Redemptoris demortui, iuxta antiquam consuetudinem, ad populi devotionem satisfaciendam.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVIII, pag. 500.

II. In eadem ecclesia, feria VI in Parasceve, quotannis post expletas functiones liturgicas fit Processio cum reliquia SS.mae Crucis Dominicae sub umbella vel baldachino violacei coloris, cum thuriferariis etc. Sed quotannis renovatur dissensio inter caeremoniarios circa qualitatem paramentorum. Hinc ad evitandas varietates quaeritur: 1.° quae paramenta sint licita vel magis idonea in hac Processione; et 2.° qualis color sit licitus vel magis idoneus etiam pro umbella vel baldachino in eadem Processione?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, omnibusque sedulo perpensis, ita respondendum censuit:

Ad I. Quoad utramque partem, *negative* feria V in Coena Domini; *affirmative* feria VI post Missam Praesanctificatorum.

Ad II. Adhibeantur quoad 1.^{um} Pluviale et dalmaticae seu tunicellae coloris nigri; quoad 2.^{um} Velum humerale et umbella vel baldachinum coloris violacei.

Atque ita rescripsit. Die 16 Ianuarii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Si può recitare l' officio piccolo della B. V. M. in lingua volgare in comune, nell' interno di una casa religiosa, ed anche in chiesa pubblica, ma a porte chiuse.

Mechlinien. — 18 Dec. 1906 — Desideratus Iosephus Mercier, Archiepiscopus Mechliniensis, huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae exponit quod sequitur:

In pluribus communitatibus religiosis votorum simplicium suae dioecesis, Officium parvum B. M. V. etiam publice seu communiter recitatur in lingua vernacula. Cum membra istarum communitatum sint linguae latinae ignara ideoque difficilius introduci possit regula recitandi Officium hac lingua, cum autem ex decreto die 28 Augusti 1903 (1) indulgentiae annexae istius Officii recitationi, si lingua vernacula fiat, valeant tantum pro recitatione privata; hinc enixe rogat infrascriptus orator ut concessio praefati decreti extendatur ad reci-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 450.

tationem publice seu in communi peractam, ita ut omnes qui in communitatibus religiosis suae dioecesis Officium parvum B. M. V. recitare solent lingua vernacula lucrentur indulgentias, sive privatum sive publice seu in communi id recitent.

Quam gratiam.

S. Congregatio Indulg. Sacrisque Reliquiis praeposita petitioni R.mi Archiepiscopi Mechliniensis respondendum mandavit: Recitationem parvi Officii B. Mariae Virginis retinendam esse adhuc privatam, quamvis ipsius recitatio locum habeat in communi intra septa domus religiosae, immo et in ipsa ecclesia vel publico oratorio praedictae domui adnexis, sed ianuis clausis.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 18 Decembris 1906.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Indulgenze di nuovo concesse per la Pia Opera di Maria Ausiliatrice, istituita dai Salesiani.

Beatissimo Padre,

Il sac. Michele Rua, Rettore Maggiore della Congregazione Salesiana, umilmente prostrato al bacio del sacro Piede, espone quanto segue:

Il glorioso Predecessore della S. V., Pio IX, di sacra memoria, con Breve del 9 maggio 1876, elargì alla *Pia Opera di Maria Ausiliatrice*, istituita dal Fondatore della predetta Congregazione, D. Giovanni Bosco, allo scopo di coltivare le vocazioni alla stato ecclesiastico, specialmente fra i giovani adulti, tutti i favori spirituali, che allora godevano i Terziari di S. Francesco d'Assisi, sostituita la festa di S. Francesco di Sales a quella del Serafico, e le Chiese della Congregazione Salesiana alle Minoritiche. Si è però dubitato, dopo le nuove concessioni fatte ai Terziarii Francescani, se ai Congregati della prefata Pia Opera, sia rimasto o no il favore delle antiche. La Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, che trovavasi in simile condizione, ottenne dalla S. V. nel 1904 speciali favori, abrogate le antiche concessioni.

Supplica pertanto l'oratore, che sia benignamente provveduto in simil guisa alla Pia Opera di Maria Ausiliatrice.

Che della grazia, ecc....

Ex audientia SS.mi, die 14 Nov. 1906.

SS. D. N. Pius PP. X, omnino abrogatis Indulgentiis, Privilegiis atque Indultis a RR. PP. quomodocumque concessis in favorem Soda-

lium praefati Pii Operis, sequentes spirituales gratias iisdem sodalibus benigne concessit, nempe: 1.° omnes et singulas Indulgentias, tam plenarias, quam partiales,— non exceptis iis, quae visitationi Stationum Urbis adnexae sunt, — Cooperatoribus Salesianae Sodalitatis, Decreto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae d. d. 2 Octobris 1904, tributas; 2.° omnia et singula Indulta, quae in eodem Decreto continentur; 3.° ex Privilegiis ibidem recensitis ea tantummodo quae sub num. 1.° et 2.° veniunt; servatis tamen admussim conditionibus, quae in pluries memorato Decreto praescribuntur (1). Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congnis, die 16 Febr. 1907.

D. Card. Cretoni, *Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Indulgenza plen. toties quoties, *nel 2 nov. per la visita di una chiesa de' Benedettini neri, e per la medaglia giubilare di S. Benedetto.*

Beatissime Pater,

Hildebrandus de Hemptinne, Abbas Primas O. S. B., et Bonifacius M. Krug, Abbas Ordinarius Montis Cassini, ad pedes S. V. provoluti, seguentia exponunt et postulant:

Summorum Romanornm Pontificum largitate nonnulli Religiosorum Ordines Indulgentia Plenaria, toties quoties a christifidelibus ipsorum Ecclesia statutis diebus visitantibus lucranda, aucti sunt.

Quare oratores a benignitate S. V. expostulare audent, ut etiam Ordini S. Patriarchae Benedicti, utpote inter Ordines occidentales antiquissimo et de Ecclesia civilique societate non parum merito, simile privilegium tribuere dignetur; ita quidem, ut hujusmodi Indulgentia Plenaria, animabus in Purgatorio detentis etiam applicabilis, a secundis Vesperis diei primae Novembris usque ad accasum solis diei sequentis, in qua Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum pie recolitur, quotannis a christifidelibus toties acquiri valeat, quoties ipsi visitaverint Ecclesias vel publica Oratoria Ordinis S. Benedicti nigri coloris, tam Monachorum, quam Sanctimonialium, si confessi ac S. Synaxi refecti ed mentem S. V. preces effuderint.

Quae scilicet dies prae ceteris eligenda videtur:

1° eo quod ex sedula opera S. Odilonis, Abbatis Cluniacensis Ord.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 495.

S. Benedicti, Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum pro universa Ecclesia stabilienda initium duxerit;

2° quia fideles die praefata frequentiores celebrare solent Ecclesias et inibi Sacramenta suscipere ad sublevandas animas piacularibus flammis addictas.

Insuper expostulant oratores Indultum, quo christifideles S. Numisma Jubilare S. Benedicti habitualiter gestantes, loco Indulgentiae de Portiuncula nuncupatae, quae ex authenticis documentis huic Numismati adnexa bona fide existimabatur (1), deinceps hanc alteram supramemorata die concessam acquirere valeant, visitantes quamcumque Ecclesiam vel publicum Sacellum, ceteraque pia opera, de quibus supra, praestantes, si valetudinis causa vel impedimento clausurae aut nimiae distantiae — scilicet unius saltem milliarii — Ecclesiam aut Oratorium Ordinis S. Benedicti adire nequiverint.

Et Deus etc...

SS.mus D.nus N.r Pius PP. X., in Audientia habita die 27 Februarii 1907 ab infrascripto Card. Praef. S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. C. die 27 Februarii 1907.

D. Cad. Cretoni, *Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Circa l' indulgenza toties quoties *de' Carmelitani.*

Beatissime Pater,

PP. Procuratores Generales Ordinis Carmelitarum utriusque Observantiae ad pedes S. V. provoluti exponunt, alias et saepius Tertiariis

(1) I *documenti autentici*, onde in *buona fede* credevasi annessa la indulgenza della Porziuncola alla medaglia *giubilare* di S. Benedetto sono i seguenti:

Un rescritto della S. C. delle Indulg. del dì 2 luglio 1877, con cui la s. m. di Pio IX annesse in perpetuo alla Basilica dell' Archicenobio di Montecassino la indulgenza della Porziuncola.

Un Breve Apostolico del 31 agosto 1877, con cui lo stesso Pontefice " in pignus specialis dilectionis erga praedictum Archicoenobium „ altribuì *in perpetuum* alla medaglia di S. Benedetto, commemorativa delle feste centenarie dalla nascita di S. Benedetto: " praeter indulgentias eidem numismati a S. Sede iam impertitas, omnes et singulas tam plenarias quam partiales indulgentias...Basilicam Cathedralem Ecclesiam et Cryptam ac Turrim S. Benedicti visitantibus... concessas. „ — N. d. R.

utriusque sexus praedicti Ordinis in Communitate viventibus ab hac Apostolica Sede benigniter indultum fuisse pro gratia lucrandi omnes Indulgentias Ecclesiis Carmelitarum adnexas, visitando propriam Ecclesiam, Capellam seu Oratorium.

Porro, cum in hac concessione minime comprehendatur Indulgentia Plenaria ad instar Portiunculae, a S. V. per Breve " Quo magis „ sub die 16 Maii 1892 concessa visitantibus Ecclesias nostras primi et secundi Ordinis in festo B. M. Virg. de Monte Carmelo, Oratores, praedictorum Tertiariorum iisdem Tertiariis in Communitate viventibus praefatam Indulgentiam extendere dignetur, ita ut eam, et ipsi soli, lucrari valeant visitando propriam Ecclesiam, Capellam seu Oratorium.

Et Deus etc.

Ex Audientia SS.mi diei 7 Iulii 1896.

SS.mus D. N. LEO PP. XIII benigne annuit pro gratia iuxta preces, ceteris servatis, quae ad praedictam Indulgentiam acquirendam praescribuntur in Litteris Apostolicis in forma Brevis d. d. 16 Maii 1892 (1). Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congr. die 7 Iulii 1896.

A. Card. Steinuber, *Praef.*

Alex. Archiep. Nicopolitan. *Secret.*

V.

Circolare ai Vescovi dell' Orbe Cattolico per un solenne Triduo annuale di preghiere per la Comunione quotidiana.

R.me Domine,

Decretum de quotidiana Ss.mae Eucharisticae sumptione a S. Cong. Concilii anno 1905 sub die 20 Decembris evulgatum, quanto piorum

(1) Il tenore del cit. decreto può leggersi nel *Monit. Eccl.* Vol. VIII, P. I, pag. 246. Veggasi pure la dichiarazione relativa al detto decreto della S. C. delle Indulg. del 28 agosto 1892 nello stesso Vol. citato, P. II, pag. 202, con che si escludevano i terziarii carmelitani e gli aggregati alla confraternita del Carmine dalla detta indulgenza pei luoghi dove non si trovano chiese dei Frati e delle Monache Carmelitane. Col decreto intanto soprascritto si estende tal facoltà ai *soli terziarii carmelitani* (i quali possono lucrare la indulgenza visitando il proprio oratorio), non ad altri. Correggiamo perciò quello che dicemmo nel Vol. XVII, pag. 420, nel quale, poggiati sul Breve del 15 genn. 1865, *sembravaci* potersi lucrare la detta indulgenza anche dagli ascritti all'abitino del Carmine visitando la propria chiesa parrocchiale. — N. d. R.

fidelium plausu et quam ingenti animi gaudio sit exceptum, apprime testantur epistolae quamplurimae, quae ad hanc Apostolicam Sedem undique sunt delatae, ex quibus eruitur in pluribus locis hanc piam et saluberrimam praxim quotidianae Communionis suscipiendae uberes fructus edere coepisse, et in posterum uberiores quoque in christiano populo fore edituram. Et merito: siquidem refrigescente hominum pietate, procul dubio remedium nullum aliud afficacius excogitari potest, quo elanguentia christianorum corda ad Deum redamandum vividius excitentur, quam frequens et quotidianus ad sacram Synaxim accessus, in qua Ille sumitur, qui fons est ardentissimae caritatis.

Quapropter Summus Pontifex, qui valde gavisus est de huiusmodi salutari fructu huc usque percepto, vehementer exoptans, ut ipse iugiter perseveret, imo maiora in dies incrementa suscipiat, mihi munus demandavit Amplitudinem tuam et totius Orbis Catholici sacrorum Antistites hortandi, ut coeptis insistentes omnem impendant operam, quo Christifideles frequentius, imo quotidie, sacram Eucharistiam sumant; hoc enim divino Convivio supernaturalis eorumdem vita indesinenter alitur et offlorescit.

Ipse vero Beatissimus Pater ratur ad hunc optatum finem assequendum admodum conferre, si christiani populi assiduis precibus una simul effusis dulcissimam Deo vim inferant; in votis habet, ut quotannis, si fieri poterit, in singulis Cathedralibus Ecclesiis, infra Octavam solemnitatis Corporis Christi, vel si locorum et personarum adiuncta aliter expostulaverint, alio anni tempore a R.mis Episcopis statuendo triduanae Supplicationes celebrentur iuxta methodum heic subiectam:

I.° Supplicationes semper peragantur feria VI, sabbato et die Dominica vel immediate post solemnia Corporis Christi, vel alio tempore, uti supra relatum est. Hisce vero singulis diebus sermo habebitur, quo populus edoceatur de ineffabili Eucharistiae Sacramenti praestantia, et potissimum de animi dispositionibus ad illud rite suscipiendum.

Hoc expleto, publicae venerationi exponatur Ss.ma Eucharistia, eaque coram sequens recitabitur oratio:

" O dulcissime Iesu, qui in hunc mundum venisti, ut omnes animas
" vita ditares gratiae tuae, ad quam in illis servandam simulque foven-
" dam in augustissimo Eucharistiae Sacramento salutare pharmacum
" earum infirmitatibus sanandis, et cibum divinum debilitati susti-
" nendae temetipsum quotidie praebes, Te supplices deprecamur, ut
" super eas sanctum tuum spiritum benignus effundas, quo repletae,
" lethali labe si quae sint iniquinatae, ad Te revertentes, vitam gra-
" tiae peccatis deperditam recuperent; quae vero, Te misericorditer
" largiente, iam Tibi adhaerent, quotidie, prout cuique dabitur, ad

" tuam caelestem Dapem devote accedant, qua roboratae, venialium " culparum a se quotidie admissarum antidotum sibi comparare, vi- " tamque gratiae tuae alere valeant, sicque magis magisque emun- " datae, sempiternam in coelis beatitudinem consequantur. Amen (1) „.

Dein vero, post cantum hymni " Tantum ergo „ populo Benedictio Ss.mi Sacramenti elargiatur.

II.° Die vero Dominica, quae postrema erit earumdem supplicationum, mane, more sueto, missa parochialis celebrabitur, in qua habita a Parocho Homilia de Evangelio Dominicae infra octavam solemnitatis Corporis Christi, quod optime consonat mysterio Eucharistiae explanando, Christifideles coniunctim de altari sancta libabunt: sin autem alia eligatur Dominica extra praefatam octavam, loco Homiliae in Evangelium diei, concio fiat ad populum, qua ferventius ad Eucharistiam in ipsa Missa suscipiendam disponatur.

A meridie eaedem sacrae functiones iterentur, quae anteactis diebus sunt peractae. In concione tamen Oratores ad ferventiorem erga sanctissimum Sacramentum pietatem hortentur fideles, speciatim vero ad frequentiorem caelestis Convivii participationem, iuxta probatam Cathechismi romani doctrinam, ut innuit S. Congregationis Concilii memoratum Decretum, sub num. VI. Tandem antequam hymnus " Tantum ergo „ decantetur, hymnus Ambrosianus praemittatur.

Quo vero omnibus magis innotescat quam ardens sit desiderium Summi Pontificis frequentioris communionis promovendae, maximopere Ipse commendat, ut in curialibus etiam templis, prout quisque Episcopus pro sua prudentia et sagacitate diiudicabit, saltem locum habeat ea pia exercitatio, quae in Cathedralibus Ecclesiis celebranda superius est proposita die Dominica infra eamdem solemnitatis Corporis Domini octavam, vel alia in anno Dominica.

Hisce autem piis exercitationibus, ut alacrius intersint fideles, Ss.mus Dominus Noster Indulgentias defunctis quoque applicabiles clementer elargitus est uti infra: nempe 1.° *septem annorum totidemque quadragenarum* quolibet Triduanarum precum die; 2.° *plenariam* semel in Triduo lucrandam, die cuiuslibet arbitrio eligenda infra ipsum Triduum, si eidem qualibet die devote adfuerint, simulque sacramentali confessione expiati, s. Synaxim susceperint et ad mentem Sanctitatis Suae pie oraverint; 3.° *Plenariam* die Dominica ab omnibus acquirendam, qui confessi ad sacras Epulas simul congregati accesserint in Cathedralibus Ecclesiis, vel etiam in Curialibus et uti supra preces effuderint.

---

(1) Questa preghiera in italiano trovasi nel *Monit. Eccl.* Vol. XVII, pag. 163. — N. d. R.

Interim Amplitudini Tuae omnia felicia a Domino adprecor.

Romae, ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 10 Aprilis anno MDCCCCVII.

Amplitudinis Tuae, uti Frater,

S. Card. Cretoni, *Praefectus*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione degli Studii

I.

Circolare ai Vescovi, con cui si fa obbligo a tutti i Canonici Teologi e Penitenzieri delle Cattedrali di procurarsi la laurea dottorale prescritta.

Ill.mo e R.mo Signore,

Chi è nominato Canonico Teologo o Penitenziere nelle Chiese Cattedrali, deve, secondo la mente del Concilio di Trento, esser fornito dei gradi accademici nelle scienze sacre, oppure conseguirli dentro l'anno dal possesso. E quest' obbligo è sempre inserito nelle Bolle Pontificie di collazione e sanzionato colla decadenza dal Beneficio nel caso che non venisse adempito, con queste testuali parole : " *Vo-* " *lumus autem ut tu infra annum in aliqua approbata studii generalis* " *Universitate gradum Magisterii in Sacra Theologia (vel Licentiae in De-* " *cretis) praevio rigoroso examine ac aliis servatis servandis, suscipere* " *omnino tenearis, alioquin Beneficium de quo agitur vacet eo ipso.* „

Non ostante sì chiara e precisa ingiunzione, sovente avviene che gli investiti de' menzionati Canonicati, quantunque privi di gradi accademici, proseguano a ritenerli senza preoccuparsi della decadenza in cui sono incorsi.

A porre termine a tanto grave inosservanza, che nuoce anche al prestigio dei Capitoli, nei quali si vorrebbe che almeno la metà dei Canonici avesse il diploma di Laurea o di Licenza a senso del *Cap. XII, Sess. 24, de Ref., del Concilio Tridentino*, il S. Padre, nell' Udienza del 16 Febbraio u. s., ha espressamente ordinato a questa S. Congregazione degli Studi di richiamare su questo importante punto l'attenzione dei RR. Ordinarii e di sollecitarli a far sì che ciascun Canonico Teologo e Penitenziere, ed anche altri a cui per legge di fondazione o per disposizioni speciali delle Costituzioni capitolari, incombe l' obbligo dei gradi accademici, si metta in perfetta regola entro il corrente anno col conseguire il prescritto grado ovvero col do-

mandarne la necessaria dispensa pel tramite della stessa S. Congregazione.

Ad evitar poi che in avvenire si abbia a lamentare la mancanza di Sacerdoti insigniti di gradi accademici, si è inoltre Sua Santità degnata di agevolarne il conseguimento, estendendo a tutte le Diocesi d'Italia la facilitazione già concessa ad alcune, cioè che quelli i quali hanno regolarmente compiuto il corso quadriennale di Teologia nel proprio Seminario, possano dopo un anno di studio privato presentarsi all' esame del Baccellierato ; dopo un altro anno a quello di Licenza, e finalmente dopo l' anno successivo a quello di Laurea presso la Facoltà Teologica viciniore che gode del privilegio di conferirli, derogando a qualsiasi contraria Costituzione.

Nel partecipare a V. S. queste sovrane disposizioni, appena occorre farle rilevare la evidente necessità che nei Seminari diocesani il corso degli studi venga il più che sia possibile uniformato a quello della Facoltà che è sede degli esami, affinchè i candidati possano sostenerli con felice risultato, e che perciò questa uniformità sia richiesta come condizione per l'ammissione agli esami secondo le istruzioni già impartite da questa S. Congregazione.

Piaccia alla S. V. R.ma dichiarare ricevuta della presente, che porterà a conoscenza del suo Clero, facendogli fin da ora bene intendere che in avvenire difficilmente saranno concesse dispense dall'obbligo del conseguimento di gradi accademici, e soltanto per grazia speciale, quando vi fossero giusti motivi, sarà accordata una congrua proroga.

Con sensi di perfetta osservanza mi pregio protestarmi

Di V. S.

Roma, addì 7 Marzo 1907.

Dev.mo Servo
Francesco Card. Satolli *Prefetto*
Ascenso Dandini, *Segretario.*

II.

Circolare ai Rettori delle Facoltà teologiche per la facilitazione dei titoli accademici in Teologia.

Ill.mo e R.mo Signore,

Colla Circolare 7 Marzo corr., N. 4092, diramata a tutti i R.mi Vescovi d' Italia, questa S. Congregazione degli Studii, in omaggio ai venerati ordini del Santo Padre impartiti al sottoscritto Cardinale Pre-

letto nella Udienza del 16 Febbraio u. s. ha disposto che ai giovani chierici, i quali, compiuto regolarmente il corso quadriennale teologico nei Seminarii diocesani, aspirassero ai diplomi accademici in S. Teologia, sia permesso d' ora innanzi di presentarsi alla Facoltà teologica viciniore, fornita del privilegio pontificio di conferirli e di darvi l'esame del Baccellierato dopo un anno di studio privato; della Licenza dopo due anni, e della Laurea dopo tre anni dal compiuto quadriennio.

Come V. S. ben comprende, un siffatto ordinamento è diretto principalmente a stimolare quella parte del giovane Clero che non può frequentare le Università od altri Istituti scientifici canonicamente eretti, alla coltura degli studii superiori e a procurarle in pari tempo la possibilità di fornirsi dei titoli accademici in Teologia espressamente richiesti per le prebende teologali e penitenziarie, e talora per gli altri beneficii ecclesiastici.

Ho fiducia pertanto che V. S. non esiterà ad ammettere agli esami coloro che volessero avvalersi d' una tale facilitazione e a tenere con questi lo stesso trattamento che suole usarsi coi frequentanti, ogni qualvolta ne avranno fatta formale domanda corredata del certificato degli studii fatti in conformità dei programmi di cotesta Facoltà a norma delle istruzioni contenute nella summenzionata Circolare, e avvalorata dalla commendatizia dei rispettivi Ordinarii.

Piaccia a V. S. dichiararsi intesa di quanto sopra con apposita risposta.

Con sensi di perfetta osservanza mi protesto

Di V. S.

Roma, addì 9 Marzo 1907.

Dev. Servo

Francesco Card. Satolli, *Prefetto*

Ascenso Dandini, *Segr.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Se i consiglieri municipali ed il sindaco incorrano scomunica coll' acquistare pel comune i beni eccles. confiscati in Francia dal Governo.

Beatissime Pater,

Episcopus Atrebatensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, sequentium dubiorum enixe postulat:

I. Utrum civitatis Consiliarii eorumque Maior, qui bonum quoddam certo religiosum, non in proprios sed in communes urbis usus, acqui-

siverunt, certo subiaceant excommunicationi latae a Concilio Tridentino (Sess. XXII, cap. XI, *de Reformatione)* et confirmatae a Constitutione *Apostolicae Sedis* (IV. Alin. *Praeter hos...)?*

II. Quatenus affirmative, utrum iidem Consiliarii eorumque Maior, in foro externo, tamquam excommunicati habendi sint ante declaratoriam Ordinarii sententiam?

III. Quatenus negative ad II, utrum, ante omnem declaratoriam Ordinarii sententiam, iidem Consiliarii eorumque Maior, publico suo emptionis voto, et hoc unico voto publici saltem peccatores constituti sint, et tamquam publici peccatores, opportunitate data, tractandi, v. g. quoad ecclesiasticam sepulturam?

IV. Quomodo practice agendum, in sacro Tribunali, cum Maiore vel Consiliario, qui pertinaciter contendit se ullatenus nec voluisse nec potuisse Congregationi damnum inferre, siquidem emerit civitas vel non emerit, bona fuissent dissipata, simul vero contendit se unice fuisse de civitatis necessitate aut utilitate sollicitum?

Et Deus.

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis praepositis dubiis, respondet:

Ad primum: " *Negative.* „

Ad secundum: " *Provisum in primo.* „

Ad tertium: " *Negative.* „

Ad quartum: *Confessarius de huiusmodi actu poenitentis iudicet, attenta quoque eiusdem conscientia. Moneat tamen eum, in posterum, in similibus casibus, ipsum indigere facultate Sanctae Sedis, quam, si opus est, humiliter petat.* „

Datum Romae die tertia Ianuarii 1906.

V. Lucchetti, *S. P. Sigillator.*
F. Cherubini, *Substitutus.*

II.

Dilucidazioni sulle risposte ai dubbii precedenti.

Beatissime Pater,

Die nona Decembris anni 1905, hae rogandi formulae ab Episcopo Atrebatensi propositae sunt:

I. Utrum civitatis Consiliarii eorumque Maior, qui bonum quoddam certo religiosum, non in proprios, sed in communes urbis usus, acquisiverunt, certo subiaceant excommunicationi latae a Concilio Tridentino (Sess. XXII, cap. XI, *de Reformatione*) et confirmatae a Constitutione *Apostolicae Sedis* (IV. Alin. *Praeter hos...)?*

II. Quatenus affirmative, utrum iidem Consiliarii eorumque Maior, in foro externo, tamquam excommunicati habendi sint ante declaratoriam Ordinarii sententiam?

III. Quatenus negative ad II, utrum, ante omnem declaratoriam Ordinarii sententiam, iidem Consiliarii eorumque Maior, publico suo emptionis voto, et hoc unico voto, publici saltem peccatores constituti sint, et tamquam publici peccatores, opportunitate data, tractandi, v. g. quoad ecclesiasticam sepulturam?

IV. Quomodo practice agendum, in sacro Tribunali, cum Maiore vel Consiliario, qui pertinaciter contendit se ullatenus nec voluisse nec potuisse Congregationi damnum inferre, siquidem emerit civitas vel non emerit, bona fuissent dissipata, simul vero contendit se unice fuisse de civitatis necessitate aut utilitate sollicitum?

Et Deus....

Sacra vero Poenitentiaria, die 3 Ianuarii anni 1906, mature consideratis praepositis dubiis:

Ad primum respondit: *Negative.*

Ad secundum: *Provisum in primo.*

Ad tertium: *Negative.*

Ad quartum: *Confessarius de huiusmodi actu poenitentis iudicet, attenta quoque eiusdem conscientia. Moneat tamen eum, in posterum, in similibus casibus ipsum indigere facultate Sanctae Sedis quam, si opus est, humiliter petat.* Datum Romae...

Verum, cum propter propagatam in Galiis de Tridentinae excommunicationis extensione interpretationem, pluribus detineatur difficultatibus, Ferdinandus Lejeune, Vicarius Generalis R.mi D.ni Episcopi Atrebatensis, eiusdem Episcopi iussu, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, in suam et multorum pariter utilitatem sequentium dubiorum solutionem enixe postulat:

I. An Rescriptum diei 3 Ianuarii 1906 (Resp. ad dubium I) ita sit intelligendum ut excommunicatio non incurratur, in casu quando:

1) Votum a civitatis Consiliariis eorumque Maiore emissum obligavit Maiorem ipsum ad emendum;

2) Bonum a Maiore sic acquisitum in proprios urbis usus est monasterium, a religiosa communitate legitime possessum et ab eadem prorsus invita derelictum; a civili potestate usurpatum et a spoliatore seu sic dicto " liquidatore „ pretio venditatum, vi nefandarum legum contra religiosas Congregationes in Galliis latarum;

3) Sorores iniuste spoliatae atque in miseriam fere addunctae totis viribus renituntur;

4) Bona fides difficillime admitti potest; propter denuntiatam per

ephemerides omniumque timoratae conscientiae virorum monita, excommunicationem ?

II. Rursum quatenus negative ad I, scilicet quatenus intelligendum sit excommunicationem in casu incurri, utrum iidem Consiliarii eorumque Maior, in foro externo, tamquam excommunicati habendi non sint ante declaratoriam Ordinarii sententiam, etiamsi publice constet de delicto ?

III. Utrum rescriptum (Resp. ad dubium III) ita sit intelligendum, ut dicti Consiliarii eorumque Maior non habendi sint publici peccatores, quando :

1) Publico suo emptionis voto et publica ipsa emptione maximum toti civitati scandalum intulerunt ;

2) Emptionem ea mente pacti sunt, ut in monasterio iam spoliato puellarum scholam instituerent neutram seu potius acatholicam ;

3) Efficaciter ita prohibuerunt catholicos viros quin monasterium idem, obtenta iam tum Sanctae Sedis, tum Episcopi, tum Monialium ipsarum licentia, acquirerent ad catholicam in eo puellarum scholam restituendam ?

IV. Si, postquam civitatis bonum certo religiosum in publicos usus emit, istud idem sive totum sive per partes vendibile proponit, utrum novi emptores, qui iam in proprios usus id acquirunt, excommunicationi supra dictae subiaceant ?

Et Deus...

Sacra Poenitentiaria super noviter deductis respondet :

« *Quod spectat ad excomunicationem Tridentinam , in decisis , excepto casu recens proposito, de iis qui bona ecclesiastica usurpata emunt et in proprios usus convertunt, ut iam declaravit Congregatio Sancti Officii.*

« *Quoad casum vero tertium, sub num III propositum, videat Ordinarius an locus sit censurae contra faventes haereticis.*

« *Caeterum non impeditur Ordinarius quominus in casibus propositis utatur iure suo et, si id expedire iudicaverit, excommunicationem decernet in delinquentes futuros vel latae vel ferendae sententiae.* »

Datum Romae, in S. Poenitentiaria die 8 Martii 1906.

V. Lucchetti, *S. P. Sigillator.*

III.

Se i consiglieri municipali ed il sindaco, nel caso anzidetto, siano personalmente tenuti alla restituzione.

Episcopus Atrebatensis, ut muneri suo tutius satisfaciat certamque sequatur gravissimis in casibus normam, sequentium dubiorum solutionem enixe postulat :

I. Cum civitatis alicuius Consiliarii, publicis suis votis, spoliatae cuiusdam Congregationis religiosae conventum et bona in publicos usus emenda decreverunt, cumque, illorum Maior actu authentico emptionem postea pactus est, utrum iidem Consiliarii eorumque Maior, ob illatam praedictae Congregationi iniuriam, ad restituendum *personaliter* teneantur?

II. Quatenus affirmative, quid, quantum, quomodo restituendum?

III. Rursum quatenus affirmative, utrum unusquisque Consiliariorum *singillatim* ad totius damni reparationem teneatur, salvo tamen suo contra complices recursu?

IV. Et si nulla iam subsistat praedicta Congregatio spoliata, sive ob extinctionem, sive quamcumque ob causam, utrum persistat restitutionis obligatio? Ac quatenus affirmative, cui et qua mensura restituendum erit?

Et Deus...

Sacra Poenitentiaria circa praemissa respondit:

Ad I: " *Attentis omnibus, quae ad rem spectant, non constare de obligatione restitutionis.* „

Ad II, III et IV: " *provisum in primo.* „

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 9 Maii 1906.

B. Pompili, *S. P. Datarius.*
Franc. Pascucci, *S. P. Substitutus,*

IV.

Se siano tenuti alla restituzione gli acquirenti i beni usurpati, messi in vendita dal municipio.

Beatissime Pater,

Episcopus Atrebatensis, ob motas iam in sua dioecesi ac certo brevi movendas conscientiae difficultates, compleri postulat responsiones a S. Poenitentiaria datas diebus 3 Ianuarii, 8 Martii et 9 Maii huius anni: ideoque supplex implorat ut sequentia ac gravissima dubia solvere Sanctitas Vestra dignetur:

I. Quum civitas, quae bonum ecclesiasticum usurpatum in publicos usus emit, istud idem sive per totum, sive per partes, vendibile proponit, utrum novi emptores, qui iam in proprios usus id acquirunt, ad restitutionem teneantur, ob illatam Congregationi spoliatae iniuriam?

II. Quatenus affirmative, quid, quantum, quomodo restituendum?

III. Et, si nulla iam subsistat praedicta Congregatio spoliata, sive ob dissolutionem, sive ob exinctionem, sive quamcumque ob causam,

utrum persistat restitutionis obligatio? — Et quatenus affirmative, cui et qua mensura sit restituendum?

Et Deus...

S. Poenitentiaria circa praemissa respondit:

" *Teneri huiusmodi emptores, ratione rei acceptae, ad restitutionem Congregationi vel saltem Ecclesiae*:

" *Restitutionem vero fieri posse per compositionem, ad quam ab Ordinario admitti poterunt, iuxta facultates Eidem a Sacra Poenitentiaria ad triennium concessas in adnexo folio typis impresso.* „

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 7 Iunii 1906.

V. Lucchetti, *S. P. Sigillator.*

V.

Se incorrano censure e siano tenuti a risarcimenti i liquidatori ed i notari che cooperano alla usurpazione dei beni ecclesiastici.

Beatissime Pater,

Episcopus Suessionensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter postulat sequentium dubiorum solutionem:

I. Utrum excommunicationi subiaceat qui libere accepit munus alicuius communitatis religiosae, secundum novam gallicam legem expediendi, vulgo: " liquidateur? „

II. Utrum eamdem excommunicationem incurrat scriba aliquis apud tribunal (vulgo *greffier du tribunal*), si ad id munus suscipiendum moraliter coactus fuerit, ne a sua publica functione deiiceretur?

III. Utrum unus et alter moriens, non receptis sacramentis Ecclesiae, sepultura ecclesiastica privari, saltem tamquam peccator publicus, debeat?

IV. Quod si, e contra, sacramenta Ecclesiae recipere valeat et velit, utrum restituito aliqua ei sit iniungenda, cuinam restituere cogatur, et quantum solvere debeat, praesertim si fertilissimus fuit ei in dicto munere quaestus? — Et Deus...

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, respondet:

" *Eos, qui sub numero primo et secundo* (I, II) *recensentur, excommunicationem non incurrere.* „

Ad tertium (III): *Decisionem in singulis casibus spectare ad Ordinarium.* „

Ad quartium (IV): *Quoad notarios, ipsos non teneri ad restitutionem. Quoad liquidatores, non satis constare de eorum obligatione.* „

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 17 Septembris 1906.

A. Carcani, *S. P. Regens.*

F. Cherubini, *S. P. Substitutus.*

LETTERA DI S. S. PIO PP. X.

All' E.mo Card. Casanas y Pagés, Vescovo di Barcellona, in cui si approvano le liste concordate per le rappresentanze politiche ed amministrative.

PIVS PP. X.

Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Editum nuper a Catalaunia unitatis exemplum in tuendis fidei catholicae iuribus, admodum quam multa Nos delectatione perfudit, eo scilicet nomine, quod in causa religiosa, id est quum de roganda adversus libertatem sacrorum consociationum lege consilium proferretur, Catalauni omnes, tametsi studiis forte civilium rerum segregati, consensione mirifica obstitere, monueruntque palam potiorem in eorum animis religioni locum esse quam partibus, viresque in eis nulla ratione posse disiectas existere ubi fidei momentis discrimen immineat. Omnino istam catholicos decere arbitramur significationem religiosorum sensuum. Nobis vero ideo etiam e re consolatio non defuit, quia tradita plus semel a Decessore Nostro Leone XIII, fel. rec. et a Nobis ducumenta, per eam occasionem vidimus fideli studio servata, singulari vobis consecuta utilitate. Id nunc superest unum, ut quae, memorato tempore, in Catalaunia et alibi est edita actio, similibus in adiunctis edatur assidue, neque istic solum, sed apud universos Hispaniae popolos, nulla posthabita religiosae rei protegendae opportunitate, tum si quis ab inimicis impetus instet, tum si postulent tempora ferri pro singularum administratione civitatum aut pro regni regimine suffragia. Hisce certe pactis constabit, persentire Hispaniam, prae qualibet civilium sectatione rerum, avitae religionis vim, eiusque legitima et salubria commoda omni ope et consentanea voluntatum sinceritate provehere. Ad comprobandam eventu spem, tuae ne cesses navitatis opem conferre, quam ceteros Hispaniae Episcopos sua, ut antea, alacritate esse cumulaturos pro certo confidimus: simul laudem habeto, vere meritam, episcopalis diligentiae tuae, testemque dilectionis Nostrae Apostolicam Benedictionem excipias, quam tibi propensissimo animo in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die IV Martii anno MCMVII, Pontificatus Nostri quarto.

PIUS PP. X.

ALLOCVTIO SS. D. N. PII PAPAE X

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO

die 15 Aprilis 1907.

Venerabiles Fratres,

Festivitas dominicae Passionis, quae nuper adfuit nobis, inter exultationes spiritualium gaudiorum, iterato veluti documento nos monuit, Ecclesiam Christi sponsam, in humanae regenerationis opere prosequendo et in colluctatione quam ideo habet adversus mundum tenebrarum harum, non ad solatia in hisce terris vocari, sed ad aerumnas atque labores. Audivimus scilicet ipsum Caput nostrum de se asserens: *Nonne haec oportuit pati Christum...?* (1). Quo autem praecessit gloria capitis, eo spes vocatur et corporis: quod utique non tantum de victoriae laetitia, verum etiam credendum est de labore certaminis. — Haec porro est, Venerabiles Fratres, quae Nos erigit fides atque inter aspera rerum sustentat; ut, fidentes non in Nobis sed in Deo, parati simus, in apostolatus munere sancte integreque implendo, pressuras omnes ac tribulationes perpeti. — Neminem autem vestrum latet, inter multiplices quae abundant passiones Christi in Nobis, conditionibus, in primis, vehementer Nos angi, quibus Galliarum Ecclesia asperioribus utitur in dies; quae quidem eo magis Nos habent anxios, quo intensiore gentem nobilissimam caritate complectimur. Vere enim dolores eius dolores esse Nostros testamur; sicut et gaudia illius gaudiis Nostris adnumeramus. — Profecto, qui gentem illam nunc moderantur, non hoc contenti quod pacta et conventa iustissima suo marte resciderint, quod Ecclesiae bona per vim eripuerint, quod veteres solidasque Gallorum glorias repudiarint; eo omnem operam intendunt, ut e popularium suorum animis religionem evellant penitus; id autem ut assequantur, extrema quaeque et urbanitati gallicae prorsus nova audent, iure quolibet tum privato tum publico iniuriosissime violato. Hinc porro egregios Galliarum Episcopos et clerum, inde vero Apostolicam ipsam Sedem calumniati, suspiciones animis inseruisse student mutuamque fiduciam convellere, ut, si fieri queat, illorum ac Nostram, in Christi fide Ecclesiaeque iuribus vindicandis firmitudine frangant. — Praeterea, cavillatione apertissima, gallicae instituta gentis inductamque rei publicae formam cum atheismo confundere nituntur cumque omnigena divinorum oppugnatione; eo scilicet spectantes ut quemlibet interventum Nostrum in religionis apud suos negotiis, quem a Nobis officii sanctitas exigit, iniustitiae convincant; simulque populis suadeant Nos, dum Ecclesiae tuemur iura, popularis regiminis

(1) Luc. XXIV, 26.

adversari formam, quam equidem et agnovimus semper semperque observavimus (1).

Deo utique grates sunto, quod *scrutati iniquitates* nunc etiam *defecerunt scrutantes scrutinio*. Enimvero ea Antistitum sacrorum fuit inter se concordia plane mirabilis, ea eorundem et cleri ac fidelium cum Apostolica Sede coniunctio, ut ad illos pervincendos nihil astus ac fallaciae adversariorum valuerint. — Id autem, Venerabiles Fratres, Nobis est caussa cur laetiora speremus, diesque salutis gallorum Ecclesiae atque genti tot malis afflictae adfuturos. Nos equidem adamatae gentis persequi bonum nullum plane tempus intermittemus: quod adhuc fecimus, faciemus porro; caritatem invidiae, erroribus veritatem, probris ac maledictis obiiciemus veniam; desiderantes unice assiduoque gemitu exorantes ut qui tam obfirmate atque acriter utilitates suae gentis laudesque veras proculcant, desinant tandem religioni sanctissimae invidere: dataque Ecclesiae libertate, quotquot sunt, non modo catholicarum partium, verum etiam humanitatis quomodocumque atque honestatis amatores, communi Nobiscum bono patriaeque suae prosperitate adlaborent.

Haec, Venerabiles Fratres, communicanda vobiscum voluimus, ut simul moeroris Nostri ac fiduciae participes habeamus. — Iam ad amplissimum Collegium vestrum supplendum libet animum adiicere. Quam ob rem viros aliquot eximios creare Cardinales decrevimus; qui omnes in episcopalibus muneribus aut legationibus gerendis diligentia, integritate, rerum usu praestiterunt. Hi autem sunt:

Aristides Cavallari, Patriarcha Venetiarum.

Gregorius Maria Aguirre y Garcia, Archiepiscopus Burgensis.

Aristides Rinaldini, Archiepiscopus tit. Heracliensis, Nuntius Apostolicus in Hispania.

Benedictus Lorenzelli, Archiepiscopus Lucanus.

Petrus Maffi, Archiepiscopus Pisanus.

Alexander Lualdi, Archiepiscopus Panormitanus.

Desideratus Mercier, Archiepiscopus Mechliniensis.

Quid vobis videtur?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Nostra, creamus et publicamus S. R. E. Presbyt. Cardin. *Aristidem Cavallari — Gregorium Mariam Aguirre y Gargia — Aristidem Rinaldini — Benedictum Lorenzelli — Petrum Maffi — Alexandrum Lualdi — Desideratum Mercier.*

Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Patris ✠ te Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

(1) Ps. LXIII, 7.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

5.

Circa la frequenza dell' assoluzione sacramentale in articulo mortis.

Il sacerdote B., ecclesiastico di gran merito, fu colpito di apoplessia che in ventiquattr' ore lo tolse di vita. Sul principio mostrava qualche segno d' intendimento e ricevè l' assoluzione sacramentale e l' estrema unzione: poi perdè del tutto l' uso dei sensi. In tale stato era visitato continuamente da molti sacerdoti, suoi amici, ciascuno dei quali regalava all' infermo la sacramentale assoluzione. Negli ultimi momenti dell' agonia si trovavano presenti otto sacerdoti, i quali tutti insieme prodigarono al moribondo un diluvio di assoluzioni; qualcuno anzi ripeteva a bassa voce ed in fretta la formola breve: *Ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis*, fin tanto che non si furono assicurati della morte dell' esimio confratello. — Si chiede: 1.° Qual norma fa d' uopo osservare circa la frequenza nello assolvere i moribondi destituiti di sensi, per provvedere al bene dell' anima ed alla riverenza dovuta al sacramento? — 2.° Che dire dei sacerdoti assistenti al sacerdote B.?

Al 1.° Ecco l' insegnamento di S. Alfonso (*Hom. Apost.* App. II *De assist. erga moribund.* § V, n. 11): " Dum infirmus adhuc sensibus viget, absolutionem pluries ei conferre post brevem reconciliationem iuvabit, ut ita ille magis circa statum gratiae securus reddatur, si forsan praeteritae confessiones invalidae fuissent, aut saltem gratiae augmentum recipiat, nec non purgatorii poenae ei minuantur. Et si forte infirmus in lethale incidat peccatum ne exterreat, sed monens, ut Jesu ac Mariae nomina invocet; si rursum tentatur, benigne ipsum confortet, procuret ut contritionis actum eliciat, et statim absolvat. Si tamen infirmus iam sensibus caret, et nullum doloris nec absolutionis desiderii signum ostendit, non expedit valde saepius intra eumdem diem absolutionem ei impertiri, quia tunc, licet conditionate detur, tamen ut sacramentum valeat administrari sub conditione, urgens et gravis causa requiritur; unde opus est, ex conscientia, quam noverit infirmi, se dirigere debet; nam si ille habituatus fuit in pravis cogitationibus, si aliquo vulnere moritur, aut aliqua odii vel impuri amoris passione est irretitus, si infirmitas est nimis acerba, et ipse non libenti animo suffert, tunc saepius absolutio dari potest: sin au-

tem, sufficit ut trium aut quatuor horarum spatium intercedat: frequentius tamen si iam iam moriturus est. Non abs re autem erit aegrotum, dum mente pollet, monere, ut si loqui non possit, signum autem determinatum det, dum absolutionem quaerit, aut dum sacerdos ipsi conferre vult, ex. gr. oculos claudat vel reseret, manum elevet, caput inclinet et similia. — Denique cum e vita iam migrasse videtur, caveat sacerdos, ne statim det suae mortis signum, nec ei statim oculos aut os claudat, aut visum pannis cooperiat; quia si nondum mortuus esset, fieri posset ut mors acceleretur. „

Questo insegnamento prudente e opportunissimo, a cui fanno eco tutti i TT. della scuola ligoriana, che può seguirsi *inoffenso pede*, si riassume così:

a) Quando l'infermo avverte ed ha l'uso dei sensi, supposto che abbia già ricevuto i sacramenti della confessione, del viatico e dell'estrema unzione, lo si può assolvere assolutamente più volte, anche nel decorso del giorno, dopo qualche breve riconciliazione (accusa di qualche specie di peccato, dolore e proposito). La frequenza dell'assoluzione giova molto a confermare il moribondo nello stato di grazia, a fargliela accrescere, a fortificarlo nelle tentazioni, a scemargli la pena del purgatorio.

b) Se avesse a cadere in qualche grave peccato, o fossevi gravemente tentato, il sacerdote assistente, lungi dall'atterrirlo, lo incoraggi al pentimento, lo disponga e lo assolva.

c) Se poi abbia perduto l'uso dei sensi, non già però l'uso dello intelletto; quando cioè dia qualche segno di avvertenza, almeno col capo, o cogli occhi, dietro l'eccitamento alla confessione ed al dolore col proposito, lo si può anche assolvere più volte al giorno. Ed è bene, consiglia S. Alfonso, che il sacerdote dica al moribondo quando ha l'uso dei sensi, che non potendo più parlare pieghi almeno il capo, o dia qualche altro segno allorchè voglia di nuovo ricevere l'assoluzione. In tal caso l'assoluzione può darsi anche assolutamente senza condizione.

d) Se poi al moribondo venga meno anche l'uso dell'intelletto, donde nessun segno di avvertenza, in tal caso l'assoluzione, secondo la più vera sentenza, vuolsi dare condizionatamente; ma non deve darsi così spesso, come quando avea l'uso dei sensi. La ragione si è che l'assoluzione condizionata deve impartirsi con una ragionevole necessità (S. Alfonso vorrebbe qui che la necessità fosse grave ed urgente: altrove però si è contentato di una *giusta* causa. L. VI, n. 431).

e) In tal caso la regola prudente di S. Alfonso è che l'assoluzione s'impartisca ogni tre o quattr'ore; e noi diremmo anche ogni due o tre ore. Se ne accettuano però i casi indicati dal S. Dottore, quando

cioè si sappia il moribondo abituato a cattivi pensieri, o predominato da odio, o tentato contro chi fu causa della sua morte, o dedito a lascivie: in questi casi l' assoluzione deve darsi assai più spesso.

f) Quando poi la morte si avvicina, allora l' assoluzione deve darsi a tutti con maggior frequenza, ed è bene avvicendarla colle preghiere del Rituale. Anzi negli ultimi istanti si può dare l' assoluzione breve, potendo il moribondo finire da un momento all' altro.

g) Allorchè il moribondo sembra spirato, è preziosa l' avvertenza di S. Alfonso che non lo si tocchi per nulla, giacchè può ancora esser vivo. La quale avvertenza trova oggidì maggior fondamento nelle nuove teoriche fisiologiche della morte apparente, onde da studii e da esperienze accuratissime risulta che, pur dati gli ultimi segni di vita, l' anima non si separa subito dal corpo; ma la vita continua per minuti e per ore: talvolta anche per giorni. Di qui l' utilità e l' obbligo pure del sacerdote di continuare qualche spazio di tempo la sua assistenza. Ecco come insegna il dotto Villada (*Casus*, p. 244): " Censeo, quam bene sapientiores viderint, licite conferri posse et per se etiam debere sacramentum poenitentiae sub conditione *si capax es*, vel *si vivis et dispositus es*, iis apparenter mortuis, qui a paucis momentis, e. g. sex circiter minutis exspirasse dicuntur sine absolutione... vel etiam debere conferri conditionate, si, licet exspirassent absoluti, ex eorum tamen praeterita vivendi ratione etc., dubium aliquod rationabile existat an non *utile*, vel etiam *necessarium*, ipsis adhuc sit sacramentum „ (1).

Sono queste le norme da osservare circa la frequenza dello assolvere i moribondi.

Al 2.° Dal fin qui detto si comprende quanto malamente operino i sacerdoti amici del moribondo B. Innanzi tutto vuolsi osservare che il solo sacerdote assistente (il parroco, o il viceparroco od anche il confessore dell' infermo) è chiamato ad assolvere il moribondo. I sacerdoti amici che vanno a visitarlo possono pregare per lui, possono benedirlo: quanto però ad assolverlo, lascino questo incarico al sacerdote assistente. Il Rituale parla del parroco o di chi per lui; non parla dei sacerdoti amici che visitano l' ammalato. Uno di questi può ben sostituire l' opera del parroco quando il moribondo è privo di sacerdote assistente, non quando l' assistente sta al suo posto.

La moltitudine poi di assoluzioni, senz' alcuna necessità, nè utilità,

---

(1) Veggasi l' interessante opuscolo *La morte reale e la morte apparente* del dotto P. Ferreres, di cui demmo conto nel nostro *Monitore* Vol. XV, p. 474. Veggasi pure la medesima opera tradotta in francese ed arricchita di copiose ed erudite note dal sac. Giov. Battista Géniesse, Paris, 1906.

non è che una profanazione del sacramento. Ogni sacramento infatti deve amministrarsi a tempo ed a luogo, e solo quando torni utile o necessario: peccasi quindi d'irriverenza verso di esso quando inutilmente lo si spreca. Si è visto sopra come S. Alfonso condanna la soverchia frequenza di assolvere i moribondi: si stia perciò alle savie regole assegnate da lui, e non si trasmodi per soverchio zelo o per eccessivo affetto verso il moribondo.

QUESITI

con brevissime risposte

1. *Circa l'abito dei diaconi assistenti ai solenni pontificali.*

D. In V. è costume che i diaconi, i quali assistono al Vescovo sul trono, vestano il camice e l'ammitto sotto la dalmatica, mentre il presbitero assistente ha il piviale sul semplice rocchetto coll'ammitto. Può approvarsi questa usanza?

R. Questa usanza è da riprovare. La S. C. dei Riti in simile caso dichiarò (4 sept. 1745 *in Pernambucen.* ad 2, n. 2388): " Canonici assistentes Episcopo, non albam, sed rochettum vel cottam, quoquo modo vel forma ad regionis morem compacta illa sit et consuta, induere debent una cum amictu subtus dalmaticam, vel aliud chori peculiare insigne.„ E ciò è consono a quanto prescrive il *Caeremoniale Episcopor.*, L. I, n. 61, che dice: " Hi autem (canonici assistentes), si Episcopus celebret, aut officium faciat, induti esse debent habitu diaconali, hoc est dalmatica supra rochettum, si eius usum habeant, sin minus super cottam et amictum. „ — Dunque i diaconi assistenti al Vescovo che pontifica, sia nella messa sia nei vesperi, debbono avere il rocchetto o la cotta coll'ammitto, non già pure il camice.

2. *La comunione quotidiana delle monache inferme in clausura.*

D. Tizia, religiosa in monastero di clausura papale, è inferma e desidera fare la comunione quotidiana. Può il confessore entrare ogni mattina in clausura per amministrarla?

R. Può. Ecco infatti l'insegnamento di S. Alfonso (L. VI, n. 227): " Confessarius ingredi potest ad ministranda sacramenta poenitentiae, eucharistiae et extremae unctionis moniali aegrotanti quae ad confessionale non potest accedere. Et non solum in periculo mortis, sed quoties ex praescripto regulae dispensatur communio, item quoties illa monialis communicare consueverit. „ Così pure il Bonacina *(De excomm.* Quaest. IV, punct. 4, n. 4); il Barbosa (All. 12, n. 49) ed altri da questi citati. Il confessore adunque può entrare nel monastero di clausura per amministrare la comunione non solo per viatico, ma anche quotidianamente, se la religiosa inferma era solita di riceverla ogni giorno, o brami ogni giorno di riceverla.

3. *Sullo stesso argomento.*

D. E se la religiosa inferma può levarsi di letto, ma non può accedere alla grata della comunione senza grave danno?

R. Anche in questo caso crediamo che il confessore possa recarle il conforto della comunione quotidiana nella propria cella. Le inferme a letto possono comunicarsi dove si trovano, perchè recherebbe loro grave danno l'uscire dalla propria stanza. Così pure coloro che, pur non giacendo in letto, non possono però senza grave danno o pericolo recarsi al luogo proprio della comunione.

4. *Esaminatori pro-sinodali, che mutano diocesi.*

D. Sempronio, sacerdote ed esaminatore pro-sinodale della Diocesi di B., ha ottenuto la scardinazione da questa diocesi ed è stato incardinato a quella di C. Cessa perciò di essere esaminatore pro-sinodale della diocesi di B?

R. Di diritto non cessa di essere esaminatore pro-sinodale della prima diocesi; giacchè a tale officio si può eleggere anche chi non sia diocesano. Se però torni difficile avvalersi dell'opera di lui che vive di lontano, si può ben dichiararlo cessato d'officio e procedere alla elezione di un nuovo esaminatore. Infatti Benedetto XIV *De Syn.* l. 4, c. 7, n. 7, dice che in forza di un decreto di Clemente VIII, allorchè alcuni dei sei esaminatori " decurrente anno moriantur aut e dioecesi se subducant, „ può il Vescovo supplirli con altri purchè abbiano questi le doti richieste dal Tridentino e siano approvati dal Capitolo. Così pure il Garcia *De benef.* p. 9, c. 2, n. 72 e Fagnano in c. *Cum sit ars* n. 54 *de aetate et qualit.*

5 *Circa la esclusione dei concorrenti alle parrocchie.*

D. In Dioc. di D. il Vescovo nell'editto dei concorsi alle parrocchie dichiara esclusi quei concorrenti che alla domanda non uniscono gli attestati dell'assiduità alla congregazione dei casi, della frequenza alla confessione almeno quindicinale, degli esercizii spirituali compiuti ogni triennio ecc. Si possono escludere costoro dal concorso?

R. Si possono ben escludere dal concorso coloro che sono indegni ed inidonei per la parrocchia. Così il Reclusio *De concursu* P. I, tit. 1, n. 20, l'Argirò Disc. 26, n. 11. Così pure la S. C. del Conc. *in Tarentina* 7 dec. 1720; *in S. Marci et Bisiniani* 22 iun. 1850 — e recentemente *in Ripana* 7 mar. 1885 (*Mon. Eccl.* Vol. IV, P. I, p. 27).

Se poi si possano escludere i soli inidonei, parrebbe che no, giacchè della idoneità dovrebbero giudicare gli esaminatori, come dicemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VII, P. I, p. 93).

E che dire di coloro che non ottemperano agli statuti diocesani? La S. C. del Conc. *in Comen. interpretationis*, 12 dec. 1891, ad un quesito del Vescovo se poteva escludere dal concorso i sacerdoti che ogni quattro anni non facevano i santi esercizii, secondo una legge diocesana, quand'anche i beneficii fossero riservati alla S. Sede — rispose: " Legem dioecesanam in casu extendi etiam ad beneficia, quorum collatio spectet ad S. Sedem.„ Ivi trattavasi di legge sinodale promulgata dal Vescovo col consiglio del capitolo e sottoposta all'approvazione della S. C. del Concilio, di questo teno-

re: " Nullius petitionem ad concursum beneficiorum admittemus qui de peractis intra quatriennium spiritualibus exercitiis attestationem nobis non obtulerit. „ *(Mon. Eccl.* Vol. VII, P. II, p. 25). Se debba dirsi lo stesso di qualunque altra legge diocesana che riguardi non la condotta morale o la idoneità dei sacerdoti, ma la loro perfezione, come sono quelle delle conferenze dei casi, della confessione settimanale, de' santi esercizii ecc. non osiamo assicurarlo. È vero che nei concorsi vogliono osservarsi anche le leggi diocesane; ma è vero altresì che, come insegna il Garcia *(De benef.* p. 9, c. 2, n. 209), quando non v' ha impedimento di diritto comune non è in potere del Vescovo escludere qualcuno dal concorso.

6. *Se e come gli scritti nei concorsi debbano firmarsi.*

D. Gli scritti, nei concorsi, di coloro che dànno gli esami debbono firmarsi, sotto pena di nullità, da essi ed anche dagli esaminatori? E necessariamente le dette sottoscrizioni debbono apporsi sotto ciascuna materia di esame, ovvero sotto ciascun foglio?

R. Ecco come prescrive la Istruzione *Quo parochiales* emanata dalla S. C. del Concilio il dì 10 Gennaro 1721 d' ordine di Clemente XI *(Mon. Eccl.* Vol. III. Par. I, p. 58): " Unumquodque responsum et unusquisque sermo, cum ab unoquoque concurrentium exhibebitur, non solum ab eo qui scripsit, atque a cancellario concursus, verum etiam ab examinatoribus et ab Ordinario vel eius Vicario, qui concursui interfuerint subscribatur. „ Lo stesso prescrive Benedetto XIV nella Costit. *Cum illud.* — Dunque ciascuna risposta e ciascuna concione dovranno essere sottoscritte non solo da' concorrenti, ma ancora dagli esaminatori e dal Vescovo o dal costui Vicario che intervennero al concorso.

Ma se mancasse qualcuna di codeste firme, sarebbe nullo il concorso?

In genere diciamo che, come altre volte si è detto (v. *Consultaz. Can.* Vol. II, p. 415), la Costit. di S. Pio V *In conferendis* del 15 apr. 1567 dichiarò irrite e nulle le collazioni delle parrocchie fatte " praeter et contra formam „ sancita dal Tridentino. Or la istruzione citata della S. C. del Concilio non va inclusa in questa sanzione; onde la trasgressione di essa non rende l' atto nullo di per sè.

Abbiamo detto *di per sè*, potendo annullarsi dal superiore quando buone ragioni la suggeriscano. Così *in Larinen.* 2 sept. 1758 fu dalla S. C. del Conc. annullato un concorso " eo quod unumquodque responsum vel unusquisque sermo subscriptus minime esset. „ Perciò fa d' uopo osservare diligentemente tutte le regole prescritte (v. *Mon Eccl.* Vol. IV, P. I, p. 87).

7. *Che dire quando nei concorsi due esaminatori si astengono dal votare.*

D. In un concorso di parrocchia due esaminatori si astengono dal votare; uno solo approva. Può dirsi validamente approvato il concorrente?

R. Gli esaminatori convocati dal Vescovo pel concorso debbono compiere con coscienza l' officio loro, e però hanno l' obbligo di pronunziare il proprio giudizio. Nessuno ha facoltà di astenersi di votare. Allorchè due dei tre esaminatori vogliano astenersene, il concorso non può dirsi valido, mancando la maggioranza dei votanti. Se gli esaminatori fossero cinque, in tal

caso, venendo meno due suffragi, potrebbesi supplire coi tre rimanenti, purchè fossero concordi nell' approvazione; imperocchè allora avrebbesi ancora la maggioranza. Ma in tre, ciò non è possibile.

8. *Circa i beneficii soppressi dal governo e rivendicati dai patroni.*

D. Nella diocesi di N. della dote di parecchi, anzi della maggior parte de' benefizii, non rimane più che qualche centinaio di lire versate dai patroni più coscienziosi alla Curia per comporsi colla Chiesa. Si domanda: Siffatti benefizii debbono considerarsi come tuttora esistenti e quindi conferirsi secondo le regole canoniche; o basta che la Curia procuri l'adempimento degli oneri a misura della quantità della rendita?

R. Il patrono che rivendica la dotazione di un beneficio di giuspatronato deve ciò fare non per suo vantaggio, ma per vantaggio della chiesa, o meglio della fondazione beneficiale. Egli, se vuol comporsi colla Chiesa, deve restituire i fondi, ovvero deve dare l' equivalente potendo però ritenere per sè ciò che ha pagato al governo per la rivendicazione dei beni. Solo in vista del diritto di patronato a cui rinunzia o di altre circostanze ragionevoli, può avere abbonata qualche altra cosa dal Vescovo. Su queste basi può ammettersi la composizione (v. nostre *Consult. Mor.* Vol. I, p. 20 sq.).— Il Vescovo poi, di ciò che il patrono restituisce non è libero a disporre; ma deve tutto addire alle cause pie, cui si appartenevano i beni; vale a dire che se trattasi di beneficii, questi dovranno ripristinarsi giusta le tavole di fondazione, tranne solo il diritto di patronato attivo che, rinunziato dal patrono, si devolve al Vescovo (v. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. II, p. 258).

Ma se pochissimo rimanga dai soppressi beneficii? Il Vescovo in tal caso potrà regolarsi come meglio sarà dato, specie riguardo ai pesi da adempire, sempre avendo in vista la ripristinazione degli antichi beneficii.

9. *Circa il confessore dei religiosi costretti alla milizia.*

D. I religiosi soggetti alla milizia, nel tempo del servizio militare, sono tenuti come gli altri religiosi viventi in comunità, a confessarsi con un religioso del proprio ordine (quando nel luogo dove dimorano vi sia il convento); ovvero possono confessarsi con qualsivoglia sacerdote?

R. I religiosi astretti alla milizia possono considerarsi come religiosi itineranti. Or questi possono confessarsi con qualsivoglia sacerdote, quando non ne hanno uno del proprio ordine (Ferraris v. *Approbatio pro confessionibus excipiendis* art. 2, n. 9 — *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 236). Così pure può dirsi dei religiosi astretti alla milizia: dove non ci sia qualche confessore dell' ordine, ovvero sia difficile di averlo, possono confessarsi con qualunque sacerdote.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1907)

Concistoro secreto — La mattina del dì 15 aprile 1907 la Santità di N. S. Pio PP. X tenne nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro segreto, nel quale l' E.mo e R.mo Sign. Card. Respighi, terminato l' officio di Camerlengo del Sacro Collegio, presentò la solita borsa a Sua Beatitudine, che si degnò trasmetterla all' E.mo e R.mo Sig. Card. Martinelli.

Quindi, premessa un' Allocuzione, il Santo Padre si degnò di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

Dell' Ordine dei Preti

Aristide Cavallari, Patriarca di Venezia;

Gregorio Maria Aguirre y Garcia, dei Frati Minori, Arcivescovo di Burgos.

Aristide Rinaldini, Arcivescovo titolare di Eraclea e Nunzio Apostolico a Madrid;

Benedetto Lorenzelli, Arcivescovo di Lucca;

Pietro Maffi, Arcivescovo di Pisa;

Alessandro Lualdi, Arcivescovo di Palermo;

Desiderato Mercier, Arcivescovo di Malines;

Quindi Sua Santità si degnò di proporre le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Patrasso, per Mons. Donato Velluti Zati di S. Clemente, promosso dalla Sede Cattedrale di Pescia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Assume, per Mons. Bartolomeo Mirra, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Amata.

Chiesa Metropolitana di Chambéry, per Mons. Gustavo Adolfo de Pélacot, promosso dalla Sede Cattadrale di Troyes.

Chiesa Metropolitana di Auch, per Mons. Francesco Ernesto Ricard, promosso dalla Sede Cattedrale di Angoulême.

Chiesa Cattedrale di Aquila, pel R.mo P. Pellegrino Francesco Stagni, Priore Generale dei Servi di Maria, arcidiocesano di Bologna, Maestro in sacra teologia, Consultore del Sant' Uffizio.

Chiesa titolare Vescovile di Tenedo, per Mons. Eugenio Cano, Vescovo già di Bora.

Chiesa Cattedrale di Pescia, per Mons. Giulio Serafini, diocesano di Orvieto, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in sacra teologia ed in ambo le leggi, Rettore del Pontificio Seminario Pio, Professore di sacra teologia, Canonico di Santa Maria *ad martyres.*

Chiesa Cattedrale di Alghero, per Mons. Ernesto Piovella, di Milano, Vicario Generale di Ravenna.

Chiesa titolare Vescovile di Caristo, per Mons. Pacifico Fiorani, diocesano di Fabriano, Cameriere d' onore di Sua Santità, dottore in sacra teologia, Rettore del Seminario di Magliano Sabino, deputato Suffraganeo di Sabina.

Chiesa titolare Vescovile di Cuma, pel R. D. Colomanno Kränitz, diocesano di Veszprimia, ivi Canonico della Cattedrale ed Esaminatore prosinodale, deputato Ausiliare di Mons. Carlo de Hornig, Vescovo di Veszprimia.

Concistoro pubblico e secreto — La mattina del dì 18 aprile 1907 la Santità di N. S. Pio PP. X tenne pubblico Concistoro, in cui colle solite formalità impose il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Cavallari, Lorenzelli, Maffi, Lualdi e Mercier, creati e pubblicati nel Concistoro Segreto del dì 15 aprile spirante.

Durante questa cerimonia l'Avvocato Concistoriale, Cav. Pucci Sisti, ha perorata la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Venerabile Servo di Dio Claret, Vescovo di S. Giovanni di Cuba.

Terminato il Concistoro pubblico, ebbe luogo, nell'Aula solita, il Concistoro Segreto, in cui il **Santo Padre**, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, degli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli, propose le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Siviglia, per Mons. Enrico Almaràz y Santos, promosso dalla Sede Cattedrale di Valencia.

Chiesa Metropolitana di Popayan, pel R. D. Raffaele Maria Arboleda, della stessa arcidiocesi, della Congregazione della Missione, Rettore del Piccolo Seminario di Popayan.

Chiesa Cattedrale di Palencia, pel R. D. Valentino Garcia Barros, arcidiocesano di Compostella, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, in Compostella Canonico Penitenziere della Metropolitana e Professore di sacra teologia nel Seminario arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di S. Luigi del Maragnano, pel R. D. Francensco di Paola Silva, diocesano di Pouso Alegre, della Congregazione della Missione, Rettore del Collegio di Serra de Caraça.

Chiesa Cattedrale di Pinar del Rio, pel R. D. Emanuele Ruis y Rodiguez, diocesano di Cienfuegos, licenziato in sacra teologia, Parroco interino della Chiesa Cattedrale di Cienfuegos.

Chiesa titolare Vescovile di Flaviade, pel R. D. Giovanni Gonzales Eyzaguirre, di S. Giacomo del Chilì, già Vicario Generale di quell'Arcidiocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Tagasta, pel R. P. Luigi Giuseppe Amigo y Ferrer, dei Minori Cappuccini, arcidiocesano di Valenga, lettore di sacra teologia, già Definitore e Provinciale, Guardiano del Convento di Orihuela.

Sua Santità quindi pubblicò la provvista delle seguenti Chiese, già fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Nazianzo, per Mons. Angelo Maria Dolci, promosso dalla Sede Cattedrale di Gubbio.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cesarea del *Ponto*, per Mons. Augusto Sili, diocesano di Norcia, dottore in filosofia ed in ambe le leggi, Elemosiniere Segreto di Sua Santità.

Chiesa titolare Arcivescovile di Teosiopoli, per Mons. Michele Miroff, di rito Greco-Bulgaro.

Chiesa Cattedrale di S. Paolo del Brasile, per Mons. Duarte Leopoldo Silva, traslato dalla Sede Cattedrale di Curytiba.

Chiesa Cattedrale di Amazoni nel Brasile, per Mons. Federico Benizio de Souza Costa, promosso dalla Prelatura *nullius* di Santarem.

Chiesa Cattedrale di Gubbio, per Mons. Giovanni Battista Nasalli Rocca, di Piacenza, Protonotario Apostolico soprannumerario, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Visitatore Apostolico e Canonico della Patriarcale Basilica Liberiana.

Chiesa Cattedrale di Fulda, pel R. D. Giuseppe Damiani Schmitt, della stessa diocesi, dottore in filosofia e in sacra teologia, Rettore e Professore nel seminario e Canonico della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Soissons, per Mons. Pietro Lodovico Péchenard, arcidiocesano di Reims, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in lettere, in sacra teologia e in diritto canonico, Rettore dell'Istituto Cattolico di Parigi.

Chiesa Cattedrale di Kilmore, pel R. P. Andrea Boylan, della Congregazione del SS. Redentore, Superiore Provinciale d'Irlanda.

Chiesa Cattedrale di Huaraz, pel R. D. Pietro Pascasio Farfan, di Cuzco Promotore fiscale e Canonico della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Loja, pel R. D. Giuseppe Antonio Eguiguren, della stessa diocesi, Canonico onorario della Metropolitana di Quito ed Amministratore Apostolico di Loja.

Chiesa Cattedrale di Cuenca dell' Equatore, pel R. D. Emanuele Maria Polit, di Quito, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Canonico onorario della Metropolitana di Quito.

Chiesa Cattedrale di Portorico, pel R. P. Guglielmo Ambrogio Iones, dell'Ordine di S. Agostino, diocesano di Albany, dottore in sacra teologia, Parroco in Avana.

Chiesa Cattedrale di Manchester di America, pel R. D. Alberto Guertin, della stessa diocesi, Parroco di S. Antonio in Manchester.

Chiesa titolare Vescovile di Citarizo, pel R. P. Atanasio Maria Vincenzo Soler-Royo, dei Minori Cappuccini, deputato Vicario Apostolico di Goajira.

Chiesa titolare Vescovile di Camaco, pel R. P. Giovanni Derouret, della Congregazione dello Spirito Santo e S. Cuor di Maria, deputato Vicario Apostolico del Congo francese inferiore.

Chiesa titolare Vescovile di Prusa, pel R. P. Giacomo Menwissen, della Congregazione del SS.mo Redentore, diocesano di Breda, Superiore Provinciale d'Olanda, deputato Vicario Apostolico del Surinam o Guyana olandese.

Chiesa titolare Vescovile di Pinara, pel R. D. Francesco Lazaro Seguin, diocesano di Dijon, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Coadiutore con successione di Mons. Francesco Massimo Guichard, Vicario Apostolico del Kui-Cen in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Aretusa, pel R. D. Ulpiano Perez y Quinones, di Quito, dottore in diritto canonico, Vicario Generale e Canonico Cantore della Metropolitana, deputato Ausiliare di Mons. Federico Gonzales Suarez, Arcivescovo di Quito.

Chiesa titolare Vescovile di Milevi, per Mons. Giovanni Borzatti de Löwenstern, di Zara, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, licenziato in sacra teologia, Proposito del Capitolo Metropolitano di Zara.

Chiesa titolare Vescovile di Daulia, pel R. P. Stefano Sotero Ortynskyi, dell' Ordine di S. Basilio, di Rito greco-ruteno.

In seguito **Sua Santità** aprì, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati; e si fece a **Sua Beatitudine** la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di *Aquila, Yucatan, Popayan, Auch, Chambéry* e *Siviglia*, e per la Cattedrale di *Verdun* in seguito a privilegio concesso.

Finalmente il **Santo Padre** pose l' anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed assegnò all' E.mo Cavallari il titolo Presbiterale di S. Maria in Cosmedin; quello di S. Croce in Gerusalemme all' E.mo Lorenzelli; quello di San Grisogono all' E.mo Maffi; quello di San Gregorio al Celio all'E.mo Lualdi, e quello di S. Pietro in Vincoli all' E.mo Mercier.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato, Sua Santità si degnò di assegnare agli E.mi e R.mi Signori Cardinali che ricevettero il Cappello Cardinalizio, le seguenti Congregazioni:

All' E.mo e R.mo Cardinale Aristide Cavallari, Patriarca di Venezia, *Concistoriale, Propaganda per gli Affari di Rito Orientale, Sacri Riti, Cerimoniale.*

All' E.mo e R.mo Cardinale Benedetto Lorenzelli, Arcivescovo di Lucca, *Propaganda Fide, Sacra Visita, Indice, Studii.*

All' E.mo e R.mo Cardinale Pietro Maffi, Arcivescovo di Pisa, *Vescovi e Regolari, Indice, Sacri Riti, Cerimoniale.*

All' E.mo e R.mo Cardinale Alessandro Lualdi, Arcivescovo di Palermo, *Sacra Visita, Concilio, Propaganda per gli Affari di Rito Orientale, RR. Fabbrica di S. Pietro.*

All' E.mo e R.mo Cardinale Desiderato Mercier, Arcivescovo di Malines, *Propaganda Fide, Indice, RR. Fabbrica di S. Pietro, Studii.*

La persecuzione religiosa in Francia — Il presidente del Consiglio Clemenceau ha avuto l' improntitudine di far pubblicare in diversi giornali molte carte e documenti, che furono arbitrariamente sequestrati presso Mons. Montagnini, mentre il Presidente Fallieres ed i suoi colleghi ministri aveano osservato ch' era biasimevole tale pubblicazione: la quale non compromette per nulla la S. Sede, trattandosi di corrispondenze che non riguardano la politica, e dimostrano una infrazione scorrettissima a tutte le leggi di diplomazia e di civiltà. Se si credeva reo Mons. Montagnini non doveasi espellere; doveasi processarlo, e condannarlo, se era il caso; le carte doveano esaminarsi dai giudici; e non mai consegnarle ai giornalisti!

Necrologio — Sono morti: Mons. Cristofaro Enard, Arciv. di Auch (Francia) Mons. Emanuele Medina, Vesc. di Trujillo nella Repubblica del Perù: Mons. Antonio Ceriani, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana a Milano, erudito in molte lingue, scrittore celebratissimo in tutta l' Europa.

Sono morti pure: Il Conte Lamsdorff, ex ministro degli esteri dell' Impero russo: il prof. Luigi Costa, messinese, uno dei più illustri scienziati d' Italia, fervente cattolico, e caritatevole, che spendeva per elemosina più di 100 m. lire all' anno: Ramon Mocedal; rinomato pubblicista spagnuolo, cattolicissimo, e devoto alla Sede Apostolica: il dottore Mauchamp distinto, e caritatevole, medico francese, ucciso barbaramente da indigeni marrocchini: e Barthelot, celebre chimico francese.

CRONACHETTA POLITICA

— Il soffitto della sala delle sedute della Duma in Russia crollò improvvisamente: non vi furono vittime, perchè avvenne il disastro mentre era vuota. In pochi giorni tutto fu riparato. Si ripresero le adunanze. Tutti i partiti sono contro i socialisti democratici. Nella discussione del bilancio non mancarono invettive e discorsi violenti contro il governo.

— Nella Camera germanica è stata approvata la legge per le colonie africane. Questa legge, che riguarda l' aumento del bilancio e delle forze militari in Africa, provocò lo scioglimento del Reickstag per l' opposizione del centro e dei socialisti, e, non ostante il voto contrario anche ora degli stessi, è stata approvata, perchè la maggioranza è favorevole alle idee del governo.

— Continua la guerra tra l' Honduras, S. Salvatore ed il Nigaragua, al quale però le sorti delle armi son risultate favorevoli: si è impadronito di parecchie città, e dicesi che il Presidente dell' Honduras è fuggito, e che siasi conchiuso un armistizio.

— Il ministro degli esteri italiano Tittoni il 31 u. s. ha avuto un convegno a Rapallo col gran Cancelliere germanico Principe di Bulow. Si crede che siasi trattato sulla questione del disarmo, da proporsi nella Conferenza dell' Aia, quesito che la Germania non intende presentare, ed ha voluto mettersi di accordo cogli alleati, tanto più che quasi tutte le potenze sono del medesimo parere.

— Il Consiglio municipale di Napoli è risultato in maggioranza composto di cattolici e liberali moderati. È stato nominato di nuovo sindaco il Marchese Del Carretto.

— Nel giorno 8 sp. il Re Vittorio è stato a visitare il Re di Grecia, che lo ha ricevuto cordialissimamente. Nello stesso giorno il Re Alfonso di Spagna colla Regina madre è partito da Cartagena per incontrare in alto mare il Re e la Regina d' Inghilterra. Nel porto di Cartagena entrarono colle due squadre i Sovrani: Il Re di Spagna offrì un pranzo sulla Numancia: le accoglienze e le felicitazioni furono affettuosissime.

— Mentre usciva dalla Sobranie con altri ministri il Presidente del Consiglio dei ministri bulgaro Petkoff, fu colpito mortalmente da un impiegato: alcuni dicono per vendetta, poichè fu licenziato dall' Ufficio: altri per iscopo politico. Tale delitto ha contristato la Bulgaria e tutt' i governi.

— Nell' Arsenale di Tolone saltò in aria la corazzata francese di prima classe *La Jena*. Le polveri s' incendiarono nella stiva, e perirono più di 200 persone, tra ufficiali e marinai, con moltissimi feriti.

— Gravi agitazioni di operai con grandi scioperi a Parigi con ribellioni dei funzionarii contro i loro superiori. Anche in Italia a Torino gli ufficiali subalterni indirizzarono al Ministero una vibrata protesta, nella quale si lamentano che il governo ha trascurato di attuare per essi i provvedimenti che adottarono a vantaggio degli ufficiali superiori.

IMPORTANTI NOVITÀ
DELLA CASA
Desclée Lefebvre & C. Editori pontificii
ROMA — Piazza Grazioli (Palazzo Doria) — ROMA

FONSEGRIVE GEORGE

MORALE ET SOCIETÉ

Un vol. in-8 di pag. 346, L. 3,50.

U. L. MORICHINI

SEMI SU PIETRE
ROMANZO
(Vecchio mondo nero intimo)

Elegante volume di pag. 332 con copertina illustrata da Giorgio Szoldatics. L. 3.

G. A. ZAMBUJA

LO SPIRITO CRISTIANO E GLI AFFARI

(Vol. n. 40 della Coll. SCIENZA E RELIGIONE)

Un vol. di pagine 64, L. 0,60

ENRICO BREMOND

IL BEATO TOMMASO MORO
(1478-1535)

DALLA SECONDA EDIZIONE FRANCESE

(Vol. n. 20 della Collezione I SANTI)

Un volume in-18, L. 2

A. DE LAPPARENT

LA PROVVIDENZA CREATRICE

(Vol. n. 39 della Collez. SCIENZA E RELIGIONE)

Un vol. di pag. 64, L. 0,60

DESCLÉE, LEFEBVRE & C.i — Editori Pontifici
ROMA — Piazza Grazioli (Palazzo Doria) — ROMA

MARTINI Mons. ANTONIO

IL NUOVO TESTAMENTO DI N. S. G. CRISTO

SECONDO LA VOLGATA

tradotto in lingua italiana con note dall' autore

NUOVA EDIZIONE ACCURATAMENTE RIVEDUTA

Due volumi di pag. 618-850 . . . . . L. 3

ATTI DEGLI APOSTOLI E LETTERE

SECONDO LA VOLGATA

tradotti in lingua italiana con note

NUOVA EDIZIONE ACCURATAMENTE RIVEDUTA

Un vol. in-32 di pag. 850. . . . . L. 1.50

Il Santo Vangelo di N. S. G. C.

SECONDO LA VOLGATA

tradotto in lingua italiana con note

NUOVA EDIZIONE ACCURATAMENTE RIVEDUTA

Un volume in 12 di pag. 620 . . . . . L. 1.50

CAPECELATRO Card. ALFONSO

LA SANTA MESSA

LETTERA PASTORALE

Un fascicolo in-12 di pag. 30 . . . . . L. 0.25

GREGORI P. VITTORIO C. S. C.

LA BENEDETTA NEI SECOLI

NUOVO MESE DI MAGGIO

con esempi, laudi sacre, ossequi e giaculatorie

Un vol. di pag. 252 . . . . . L. 2

DESCLÉE, LEFEBVRE & C.i — Editori Pontifici
ROMA — Piazza Grazioli (Palazzo Doria) — ROMA

DE BROGLIE

LE CONDIZIONI MODERNE DELL' ACCORDO
TRA LA FEDE E LA RAGIONE

con prefazione e note di Agostino Largent.

(Vol. nn. 37-38 della Coll. SCIENZA E RELIGIONE)

Un vol. di pag. 130, L. 1.20

Liber usualis Missæ et Officii
pro Dominicis et Festis duplicibus
cum cantu gregoriano

Editio cum rubricis in Gallica versione

n-18 di pag. 1280 *(Notaz. gregoriana)*		In pelle, imitaz. zigr. taglio rosso	„ 7.25
Sciolto	L. 5 —	In pelle, imitaz. zigrino, taglio oro	„ 7.60
n tela, taglio rosso	„ 6 —	In zigrino nero, taglio rosso .	„ 9 —
n pegamoide, taglio rosso. .	„ 6.75	In zigrino nero, taglio oro . .	„ 9.50

Tutte le legature, fuorchè la legatura tela, hanno la cucitura su nervi e il dorso pieghevole.

GENICOT R. P. EDUARDUS

Casus conscientiae propositi ac soluti

Opus postumum accommodatum

ad Theologiae Moralis institutiones eiusdem auctores

EDITIO TERTIA

Due volumi in-8 grande . . . . . L. 12.50

GENNARI Card. CASIMIRO

SUI DOVERI DEI CATTOLICI
NELLE RAPPRESENTANZE POLITICHE E AMMINISTRATIVE

Consultazioni Teologico-Morali

Ediz. 2.a con giunte e correzioni

Un volume in-12 di pag. 56 . . . . . L. 0.80

DESCLÉE, LEFEBVRE & C.ⁱ — EDITORI PONTIFICI
ROMA — Piazza Grazioli (Palazzo Doria) — ROMA

HARTMANN GRISAR S. I.

STORIA DI ROMA E DEI PAPI
NEL MEDIO EVO

SECONDA EDIZIONE ITALIANA CORRETTA DALL' AUTORE
NUOVA TRADUZIONE DAL TEDESCO
del Prof. D. ANGELO MERCATI

ROMA SULLO SPEGNERSI DEL MONDO ANTICO

Libro I. Rovina del culto pagano ;
Libro II. Roma e i Papi durante la dominazione gotica in Italia ;
Libro III. Roma al tempo del ristabilimento del potere imperiale in Italia ;
Libro IV. Roma sotto Narsete e i primi tempi dell' esarcato ;
Libro V. Decadenza dell' organizzazione politica e della civiltà romana Espansione vitale della Chiesa Romana.

Un volume in-8 gr. di circa 900 pagine, con una carta in colore *Forma Urbis Romae* e 224 figure o piante storiche.

L' opera del P. Grisar comprenderà altre cinque parti (in preparazione) di cui ecco i titoli :

Il Pontificato di Gregorio Magno ;
La fondazione dello Stato Pontificio e i rapporti tra Chiesa e Impero sino al conflitto delle investiture ;
La lotta del Sacerdozio e dell' Impero : l' apogeo del potere pontificio nel Medio Evo :
Il Papato d' Avignone e la storia di Roma dal 1305 al 1378 ; Il grande scisma e la fine del Medio Evo.

Queste parti saranno pubblicate in modo che ciascuna farà da sè e si venderanno separatamente.

MURRI Sac. ROMOLO

La vita religiosa nel Cristianesimo

Discorsi tenuti nella Chiesa di santa Maria in Ancona durante il Maggio 1905

2.ª Edizione. Un bel volume in-8, L. 3,50.

MESE DEL SACRO CUORE PER TUTTI

CON AGGIUNTA DI PRATICHE DIVOTE AL S. CUORE DI GESÙ
DURANTE IL MESE DI GIUGNO

Nuova edizione migliorata

Un volume in 32-di pagine 96. L. 0,30

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

I privilegii dell' altare portatile, concessi prima del Tridentino e posteriormente non confermati, non hanno più valore.

Caesaraugustana et Matriten. Indultorum circa oratoria et aras portatiles — 23 Mar. 1907 — *Per summaria precum* — L' Arcivescovo di Saragozza, nella relazione sullo stato di sua diocesi, espose che Clemente VII, con Breve del 22 marzo 1530, concesse a dodici famiglie nobili della Spagna ed ai successori di esse il privilegio dell' altare portatile nelle proprie abitazioni. E poichè nel decorso dei secoli le dette famiglie si moltiplicarono e si estesero in molti luoghi, si moltiplicarono parimenti e si resero innumerevoli gli altari portatili. Chiedeva perciò istruzioni sui detti altari, se potessero tollerarsi.

La medesima istanza avea presentata prima il Vescovo di Madrid, nella cui diocesi trovavansi discendenti dalle dette famiglie, che chiedevano la ricognizione del privilegio.

La S. C. domandò il tenore del breve, e volle essere informata sull' osservanza di esso e sul numero delle famiglie che ne godevano. — E dopo accurato esame, il dì 23 marzo 1907, rescrisse *:*

Privilegia altaris portatilis concessa ante Concilium Tridentinum, et deinde non confirmata, esse sublata : et ad mentem.

Si raccolga :

a) Il Tridentino (Sess. 22 c. un. *De observ. et vitand.*), in quanto agli oratorii privati, stabilì : " Neve (Episcopi) patiantur privatis in domibus, atque omnino extra ecclesiam et ad divinum tantum cultum dedicata oratoria ab eisdem Ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc sacrificium a saecularibus aut regularibus quibuscumque peragi. „ — Da queste parole quasi tutti i DD. deducono che ai Vescovi fu tolta la facoltà di permettere gli oratorii privati ; molto più poi

quella per gli altari portatili (Fagnan. in lib. V *Decretal.* c. 30 *de privil.* n. 12; Bened. XIV *De sacrif. Missae* lib. 3, c. 6, etc.).

b) La S. C. del Conc. nel 1605, d' ordine di Paolo V, autenticamente dichiarò: " Tametsi S. C. C., optimis innixa rationibus, saepissime responderit, celebrandi licentias in privatis oratoriis nonnisi a Sede Apostolica esse concedendas... Ill.mi Patres, SS.mi D. N. iussu significandum duxerunt, facultatem huiusmodi licentias dandi, ipsius Concilii decreto unicuique ademptam esse, solique Romano Pontifici esse reservatam. „ La quale dichiarazione fu poscia confermata da Clemente X nella Cost. *Quoniam Sancta*, da Innocenzo XIII nella Costit. *Apostolici Ministerii*, da Benedetto XIII nella Cost. *In supremo* e da Benedetto XIV nella Cost. *Magno cum animi.*

c) E non solo il Tridentino tolse ai Vescovi la facoltà di permettere gli oratorii privati, ma abrogò tutte le concessioni ed i privilegii anteriormente ottenuti. Imperocchè nel luogo cit. si conchiude: " Haec igitur omnia, quae summatim enumerata sunt, omnibus locorum Ordinariis ita proponuntur, ut non solum ea ipsa, sed quaecumque alia huc pertinere visa fuerint; ipsi, pro data sibi a sacrosancta Synodo potestate, ac etiam ut delegati Sedis Apostolicae, prohibeant, mandent, corrigant, statuant. „ — Ed aggiunge: " non obstantibus privilegiis, exemptionibus, appellationibus ac consuetudinibus quibuscumque „

d) I DD. perciò insegnano che queste clausole derogatorie abolischono qualsivoglia contrario privilegio, quand' anche chiuso nel corpo del diritto. Così il Gattico *De usu altar. portatilis* cap. 13; il Fagnano in cap. *In his... de Privilegiis;* Benedetto XIV *De sacrif. Missae* lib. 3, capo 6.

e) Lo stesso Benedetto XIV, altrove (*Inst. Eccl.* 34, § 3, n. 10) più chiaramente dell' altare portatile ha scritto: " Quae cum ita sint, ut omnis in posterum arceatur falsa species, singulis notum facimus aras portatiles quae permissae antea fuerant, Conc. Trident. decreto *sess. 22, cap. unic., De evitandis...* sublatas penitus fuisse, quod Sacra etiam Congregatio unica eius interpres non semel iudicavit. „ — E nella cit. Costit. *Magno cum animi*, § 29: " Hinc necessario consequitur S. C. Trid. tam praecedentibus altaris viatici privilegiis derogasse, quam facultati missam in privatorum domibus, sine Episcopi licentia celebrandi: atque ulterius Episcopum tamquam Apost. Sedis delegatum contra inobedientes procedere posse etiamsi exempti sint; nullum vero amplius esse privilegium, vel exemptionem, quae obstet, quaeque impediat, quo minus abusus tollantur. „

f) Lo stesso si deduce dalla bolla di Gregorio XIII che concede ai missionarii d. C. d. G. l' uso dell' altare portatile. Si ascolti infatti

l' Amostazo *De caus. piis*, lib. 5, c. 11, n. 31, il quale così confuta la sentenza di coloro che credevano non abolito dal Tridentino il privilegio dell' altare portatile: " Haec sententia hodie admittenda non est in praxi... Nam sententia contraria solidissimis nititur fundamentis, praecipue ex bulla Greg. XIII concessa PP. Jesuitis, ubi, dando facultatem ut in missionibus in altari portatili celebrent, supponit similia indulta a Tridentino esse sublata — ibi — *Usum altaris viatici a f. r. Paulo Papa III concessum et deinde a Tridentino universe sublatum, vobis eatenus restituimus.* „

g) Che anzi cotal proibizione fu sì rigorosamente interpretata, da non permettersi neanco ai Vescovi ed ai Cardinali l' uso dell' altare portatile nelle case dei laici. Così il decreto di Clemente XI del dì 15 dic. 1703: " Ad abusus huiusmodi eliminandos SS. D. N. ex unanimi voto S. R. E. Cardinalium S. C. T. interpretum, inhaerendo declarationibus alias hac de re editis, expresse declarat Episcopis et his maioribus Praelatis etiam Cardinalatus dignitate fulgentibus, neque sub praetextu privilegii in corpore iuris clausi, neque alio quoquo titulo, nullo modo licere extra domum propriae habitationis, in domibus laicis, etiam in propria dioecesi, quod fortius intelligitur in aliena, etiamsi dioecesani consensus adhiberetur, erigere altare, ibique sacrosanctum missae sacrificium celebrare, sive celebrari facere. „

h) Vero è che questa dichiarazione venne poscia temperata dalle decisioni d' Innocenzo XIII e di Benedetto XIII, riferite nel Concilio Romano del 1725, cap. 15, n. 3, le quali vietano l' erezione dell' oratorio nelle case private quando non vi sia una legittima e giusta causa. E però i Vescovi, e molto più i Cardinali, possono avvalersi di questo privilegio in occasione di santa visita, in tempo di viaggio ed in altra simile circostanza (v. De Angelis *Prael. Can.* lib. I, tit. 41, e *Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, pag. 211).

i) La S. C. dei Riti ha dichiarato più volte che i privilegii dell' altare portatile, concessi prima del Tridentino, non hanno più vigore. Così *in Ordinis aut militiae Velleris aurei* 21 aug. 1872, n. 3273: " Ad instantiam Archiducis Caroli de Lorena, proposito dubio: " An privilegium altaris portatilis singulis equitibus militiae Velleris aurei concessum per bullam s. m. Leonis Pp. X diei 8 dec. 1516 perduret adhuc — S. C. respondit: Negative, nisi privilegium a Summo Pontifice confirmatum fuisse ostendatur. „ — Ed *in Romana* 17 apr. 1817, n. 2586, si conferma un simile privilegio concesso da Leone X all' Arciconfraternita di S.ª Maria del Campo Santo di Roma, ma con molte e considerevoli limitazioni.

l) Lo stile oggi della S. Sede in concedere simili privilegii ai laici, giusta la cit. Costit. *Magno cum animi* di Benedetto XIV, è che non

si permettano altari portatili, ma solo oratorii privati e fissi nella casa del domicilio o del quasi domicilio ; che siano decentemente ornati, e separati dagli usi domestici ; che siano prima visitati dall' Ordinario, o da un suo delegato ; che vi si celebri una sola messa ogni giorno ecc. ecc. .

Dal fin qui detto si dimostra la ragionevolezza della risposta, nel caso, data innanzi, la quale potrà essere raddolcita colla mente che vi si aggiunge.

II.

Se il diritto dell' ozione possa esercitarsi sui beneficii vacati nei mesi riservati alla S. Sede, e sui beneficii posseduti da prelati pontifici.

Asculana Optionis — 26 Genn. e 23 Mar. 1907 — Per la morte di Felice Ferretti, cameriere di S.S., avvenuta il dì 7 gennaio 1906, vacò nel Capitolo cattedrale di Ascoli Piceno il quinto canonicato. E poichè la vacanza nel detto mese rendeva la provvista riservata alla S. Sede, il can. statutario Costantino Flaiani Mazzoni, con istanza del 15 di quel mese, supplicò la S. Dataria che gli si conferisse la vacata prebenda col beneficio.

Simile istanza fece il dì 19 dello stesso mese il canonico effettivo Cesare Taliani, il quale credeva dover esser preferito al Flaiani Mazzoni, in forza del diritto di ozione che godeva il Capitolo, sì per immemorabile consuetudine, e sì per esplicite concessioni di Romani Pontefici, anteriori alla regola IX della Cancelleria Apostolica.

Nondimeno, riferita la cosa dall'E.mo Cardinal Pro Datario al S. Padre, nella udienza del 12 febbraio 1906, Sua Santità degnossi conferire il canonicato vacante al sac. Costantino Flajani Mazzoni.

Gravatosi di ciò il can. Taliani presso la sacra Dataria, perchè vedeva pregiudicato il diritto di ozione competente al Capitolo, fece apporre il *nihil transeat* alla spedizione della bolla in favore del Flaiani Mazzoni.

La S. C. del Conc., cui di diritto fu devoluta la causa, interrogò il Vescovo intorno all' asserito diritto di ozione, e n' ebbe in risposta che il diritto esisteva e si allegavano parecchi casi, in cui fu esercitato anche nei mesi di riserva pontificia.

Fu esaminata ponderatamente la vertenza, con allegazioni d' ambo le parti, e col dubbio :

An a Dataria Apostolica expedienda sit bulla collationis canonicatus et praebendae sub n. V, favore sacerdotis Constantii Flaiani Mazzoni in casu.

Ed il dì 26 gennaio 1907 fu deciso:

Attentis omnibus, affirmative.

Il procuratore del can. Taliani chiese ed ottenne il beneficio di una nuova udienza, e la causa fu di nuovo trattata il dì 23 marzo 1907 col dubbio:

An sit standum vel recedendum a decisis in casu.

E fu risolto:

In decisis.

Dalla interessante discussione si può raccogliere:

a) Al diritto di ozione, di cui può avvalersi, nel caso il can. Taliani possono opporsi due difficoltà: una è la regola IX della Cancelleria Apostolica, che riserva alla S. Sede i beneficii vacati in alcuni mesi, specie in gennaio, non ostante il diritto di ozione. L'altra è la regola VII della medesima Cancelleria che riserva alla S. Sede i beneficii posseduti dai familiari del Papa.

b) Quanto alla regola IX, ecco come vien riferita dal Riganti: " SS.mus D. N.... omnia beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura saecularia et quorumvis ordinum regularia qualitercumque qualificata et ubicumque existentia in singulis ianuarii, februarii, aprilis, maii, iulii, augusti, octobris et novembris mensibus usque ad suae voluntatis beneplacitum, extra R. C. alias, quam per resignationem quocumque modo vacatura... dispositioni suae generaliter reservavit. — Volens in supplicationibus seu concessionibus gratiarum, quae de dictis beneficiis tunc vacantibus, etiam motu proprio, fient, de mense in quo vacaverint, dispositive mentionem fieri, alioquin gratias nullas esse: ac consuetudines etiam immemorabiles optandi maiores ac pinguiores praebendas, nec non privilegia, etiam in limine erectionis concessa, circa ea, ac etiam disponendi de huiusmodi beneficiis, aut quod illa sub huiusmodi reservationibus numquam comprehendantur... quomodolibet concessa adversus reservationem huiusmodi minime suffragari. „

c) Dal prefato testo si raccoglie che non solo vengono abolite le consuetudini, ma ancora i privilegi, qualunque siano, riguardanti il diritto di ozione, che si oppongono a questa regola. Così il Riganti (Ad Reg. IX, § V, n. 2): " Regula itaque sit quod optio locum sibi non vindicat in vacationibus, quae contingunt in mensibus reservatis, quacumque consuetudine, privilegio aut indulto non obstante „. Sta dunque in genere il principio che il diritto di ozione non si può esercitare rispetto ai beneficii vacati nei mesi riservati alla S. Sede.

d) Ciò corre quando si tratta di veri beneficii; non già delle sole prebende che non sono inseparabilmente unite ai beneficii, sì che facciano con questi una sola cosa. Allorchè il diritto di ozione riguarda qualche prebenda non così unita al beneficio, in tal caso co-

tal diritto, secondo la comune opinione de' DD., può esercitarsi anche sulle prebende vacate nei mesi di riserva pontificia. Si ascolti il cit. Riganti (Reg. IX, § V, n. 4 et 5) : " Sed quid dicendum de praebendis, domibus, cameris, praediis et aliis membris temporalibus, an ista quoque cadant sub reservatione, sicuf canonicatus vel dignitas, ita ut optari minime possint ? Et in hac quaestione, quidquid post alios antiquiores dixerit *Spada cons. 43, lib. 3*, ubi firmat comprehendi sub reservatione, hodie receptissima in foro invaluit distinctio quod aut praebendae, domus et alia similia membra temporalia sunt perpetuo et inseparabiliter annexa canonicatui, quid individuum cum eo constituentia, et tunc non possunt optari si canonicatus contingat in mense reservato, dum eorum optio necessario praeseferret optionem ac mutationem tituli canonicalis. Aut non sunt annexa, sed distincta et separata, et in isto casu rite optari possunt.... Qui vero huiusmodi annexionem allegat, eam probare tenetur, cum sit quid facti, adeo ut deneganda veniat proviso apostolico immissio, nisi de ea docuerit plene et concludenter. „

e) Così pure il Gonzalez *(ad Reg. IX Canc., gloss.* 34, n. 32 ad 34). Dopo aver detto che quando la prebenda è annessa al beneficio sottostà alla riserva dei mesi, aggiunge : „ Secus vero si (domus, praedium) non erant annexa beneficio vacanti sed separata ... quoad istam domum seu praebendam temporalem non intravit reservatio regulae, per vacationem in mense apostolico, quia licet vacet beneficium, tamen praebendae vel domus non vacant, quum beneficio vacanti annexa non sint, sed ad sequentem in gradu, iure optionis spectant ; nec in istis domibus et praebendis separatis intrat reservatio. „ — E il Moneta *(De optione*, c. 3, q. 3, n. 47) : " Si domus aut camera non est perpetuo annexa dignitati, canonicatui aut optioni... non intrat reservatio regulae per vacationem in mense apostolico. „

f) Di questa opinione sono altresì il Passerino in cap. *Cum in tua, de Consuetud.* in 6 ; il Pitonio *Discept.* 10, n. 1 seqq. ; il Castropalao *Op. Mor.*, tom. 2, tr. 13, disp. 2, punct. 22, § 6, n. 7 et 8 ; il Lotterio *De re benef.* lib. 1, qu. 19, n. 22 seqq. ; il Tonduto *Resol. benef.* tom. 1, res. 110, n. 21 seqq. ; e la S. Rota Rom. in molte decisioni riferite dal Riganti l. c.

g) Ma quando la prebende si dicono annesse ai canonicati e inseparabili, e quando no ? V' ha qui una grande varietà di opinioni. Alcuni vogliono che allora siano separabili quando le prebende non sono di numero eguale ai canonicati. Così il Lotterio l. c. lib, 2, q. 24, n. § seq. ; il Barbosa *De Canon.* C. 12, n. 10 ecc. Altri prebende separabili dicono solo quelle che si possono separare da ogni canonicato in genere e che si possono dare anche a chi non è canonico.

Il Riganti, per riguardo ai mesi riservati alla S. Sede, sta piuttosto con questa sentenza (*l. c.* n. 16). Così pure il Pasqualigo *Quest. mor.* 254, n. 3; il Pignatelli tom. V, cons. 74 etc. ap. Riganti l. c. n. 8. Altri finalmente opinano che basti a ciò che, pur di numero eguale a' canonicati, le prebende siano comuni alla canonia e non già perpetuamente annesse a ciascun canonicato. Di questa opinione sono soprattutto il Gonzalez *l. c.;* il Lotterio l. c. qu. 19, n. 23, seqq.; il Tonduto *Resol. benef. l. c.* n. 29 etc.

h) Quest' ultima opinione trova appoggio in varie risoluzioni della S. C. del Conc. Così *in Signina, Optionis,* 27 mar. 1858, della quale ecco come parla il Pallottini v. *Optio,* n. 54: " In Signina Cathedrali vigebat consuetudo optandi in mensibus etiam reservatis, et in facto non controvertebatur, praebendas Signinae Cathedralis adnexas inseparabiliter esse Canoniae in genere, cum ibi tot essent praebendae, quot Canonicatus, quod quidem ad eruendam huiusmodi adnexionem et inseparabilitatem maximum esse argumentum tradit Pitonius in addit. ad discept. eccles. 10 n. 4. Quod vero accidentaliter ac separabiliter adnexae eaedem essent titulis Canonicalibus in specie, ita ut illarum optione titulus non immutaretur, satis argui posse videbatur, tum ex earumdem origine, quae scilicet ex communi bonorum massa efformatae erant, tum ex eo quod numeris inter se distinctae fuerint, tum ex eo potissimum, quod ex consuetudine centenaria fuerint etiam in mensibus reservatis optatae. Proposito igitur dubio: — I. An constet de bono iure Canonicorum Ecclesiae Cathedralis optandi praebendas in mensibus reservatis in casu? — S. Congregatio responsum dedit: — *Ad primum, Affirmative.* „

i) Lo stesso fu deciso dalla S. C. *in Casertana,* 2 iun. 1838. Trattavasi del diritto di ozione in quel capitolo, che da sessant' anni non si era più esercitato, e poichè il non uso non vale nelle cose facoltative, fu chiesto alla S. C.: " An quomodo et quibus mensibus canonicis Cathedralis Casertanae competat ius optionis in casu? „ E la S. C. rispose: " Affirmative, exclusis praebendis, quibus dignitas vel officium adnexum sit; ita tamen ut in mensibus reservatis et pro beneficiis affectis ab Apostolica Sede provideri debeat praebenda quae optata non sit „ (V. Pallottini l. c. n. 61). Perciò nei mesi riservati può bene ottarsi la prebenda che non si trovi annessa a dignità o ad officio.

l) Ed *in Capuana,* 17 dec. 1853, trattandosi di un Capitolo, col diritto di ozione, di cui fu mostrato, " praebendas Capuani Capituli titulis canonicatuum et dignitatum nonnisi separabiliter ac generice adnecti, „ benchè cotal diritto non si era esercitato dal 1818, pure al dubbio: " An et quomodo dignitatibus et canonicis Ecclesiae Me-

tropolitanae competat ius optandi praebendas, tam in mensibus reservatis, quam occasione aliarum reservationum vel affectionum apostolicarum in casu? „ E la S. C. rispose: " Affirmative in omnibus, exceptis praebendis decani, theologi et poenitentiarii. „ (V. Pallottini l. c., n. 58).

m) Similmente *in Urbevetana*, 26 apr. 1856. Anche il Capitolo di Urbino aveva " praebendas optioni obnoxias accidentaliter et separabiliter cum titulo canonicali conjunctas, ita ut praebendae ipsae, quin titulis immutarentur, optari valerent. „ Proposto il dubbio: " An et quomodo canonicis primae erectionis Ecclesiae Cathedralis competat ius optandi praebendas atque distinctas tam in mensibus reservatis, quam occasione aliarum reservationum et affectionum apostolicarum in casu? „ fu deciso: " Affirmative in omnibus ad formam consuetudinis immemorabilis. „ (V. Pallottini l. c. n. 61).

n) Da questi autorevoli responsi chiaro apparisce doversi stare con que' DD. che ritengono potersi esercitare il diritto di ozione, anche nei mesi riservati alla S. Sede, in quei capitoli in cui le prebende, formate dalla massa comune, benchè pari di numero coi canonicati, siano comuni alla canonia e non già perpetuamente annesse a ciascun canonicato.

o) Rispetto alla regola VII della Cancelleria, essa è come segue: " Item reservavit generaliter idem D. N. PP. dispositioni suae omnia beneficia cubiculariorum etiam honoris nuncupatorum ac cursorum suorum, declarans in praedecessorum suorum Romanorum Pontificum constitutionibus et regulis reservatoriis, beneficiorum cubiculariorum, etiam cubicularios honoris nuncupatos, etiam a die earum editionis et publicationis intelligi et comprehendi et comprehensos fuisse et esse. „ — Sono dunque riservati alla S. Sede tutti i beneficii posseduti da' camerieri di S. S. anche di onore, ed i camerieri di onore dice doversi intendere anche nelle costituzioni precedenti di Benedetto XII, di Sisto IV ecc. (Riganti in Reg. VII, n. 17 et 18).

p) Ma in forza di questa regola sono altresì riservati i beneficii soggetti al diritto di ozione? — Ecco come altrove insegna il Riganti (in Reg. IX, § V, n. 17): " Tertius casus est quando agitur de alia reservatione generaliter deducta vel ab Extravaganti *Ad regimen*, vel ab aliis regulis Cancellariae, et hoc casu licet tituli canonicatus optari non possunt, huiusmodi tamen res temporales possunt optari, quoties non concurrit specialis derogatio. „ Donde si ricava che quando espressamente non si esclude il diritto di ozione dalle riserve pontificie (come si fa nella regola IX), cotal diritto si può sempre esercitare non nel titolo, ma nella prebenda.

q) Questo insegnamento trova ampia conferma nelle decisioni della

S. C. del Concilio, allegate più sopra *h*), *i*), *l*), *m*), in cui fu dichiarato che il diritto di ozione può esercitarsi " tam in mensibus reservatis quam occasione aliarum reservationum et affectionum apostolicarum. „ Sta dunque questo diritto per le prebende non unite inseparabilmente ai titoli beneficiarii, non solo pei mesi riservati, ma per qualsivoglia altra riserva, com' è questa della regola VII.

k) Nel caso fu provato che le prebende del Capitolo di Ascoli Piceno non sono unite inseparabilmente ai canonicati, ma provengono dalla massa, e però possono ottarsi anche nelle vacanze avvenute nei mesi di riserva pontificia, ovvero quando fossero stati posseduti da un cameriere d' onore di S. S.

i) Nel caso nondimeno la S. C. non ha dato ragione al can. Taliani, perchè questi invece di ottare alla prebenda che vacava, erasi rivolto alla S. Dataria chiedendo, come il suo competitore, la investitura non solo della prebenda, ma sì ancora del titolo canonicale, con che avea già rinunziato implicitamente al suo diritto.

III.

Se sia precettiva la benedizione del fonte nel Sabato santo ed in quello di Pentecoste, non ostanti antiche e contrarie consuetudini.

Lucana et Ariminen. Benedictionis fontis baptismalis — 27 Apr. 1907—*Per summaria precum*—L' Arcivescovo di Lucca espose alla S. C. dei Riti che in quella città il Capitolo Cattedrale benedice solennemente il fonte battesimale che si conserva nelle due chiese di S. Giovanni e di S. Frediano. Però nella prima lo benedice nel Sabato Santo e nella seconda nel Sabato di Pentecoste, facendo in ciascun fonte una sola benedizione. Ciò per consuetudine più volte secolare, riconosciuta anche in una bolla di Papa Pasquale II nel secolo XI. Quanto alle altre chiese della diocesi, il fonte si benedice una sola volta, o nel Sabato Santo nella chiesa parrocchiale principale o pievanale, a cui convengono gli altri parroci minori; ovvero nel Sabato di Pentecoste in quelle parrocchie che non pigliano l' acqua dalla pievanale. Chiedeva perciò l' Arcivescovo se questa usanza potesse tollerarsi.

La S. C. dei Riti volle rimettere a quella del Concilio la risoluzione di questo dubbio. Intanto a quest' ultima Congregazione il Vescovo di Rimini si rivolse per un simile dubbio, esponendo che per antica consuetudine in tutta la diocesi la benedizione del fonte si celebra solamente in Sabato Santo, non già nel Sabato di Pentecoste.

La S. C., dietro diligente esame, nei comizii generali del dì 27 aprile 1907, risolse:

Attentis peculiaribus circumstantiis, relatas consuetudines tolerari posse.

Si raccolga:

a) Nel Rituale Romano (*De Sacr. Bapt.*) sta detto: " Aqua solemnis baptismi sit eo anno benedicta in Sabbato Sancto Paschatis vel Sabbato Pentecostes „; dove la parola VEL indica che la benedizione si dee fare una volta sola, o nel Sabato Santo o in quello di Pentecoste.

b) Nondimeno la S. C. de' Riti ha sentenziato che la benedizione del fonte deve compiersi e nel Sabato Santo e nel Sabato di Pentecoste, non ostante qualsivoglia contraria consuetudine. Così in *Urbevetana* 7 dec. 1884, n. 2878, in cui trattavasi d' immemorabile consuetudine, sancita nelle leggi sinodali, di far la benedizione del fonte nel solo Sabato Santo. La S. C. rispose: " Consuetudinem, velut abusum et rubricis contrariam, esse eliminandam. „

c) Così ancora *in S. Hippoliti*, 13 apr. 1874, n. 3331, in cui pure da lungo tempo costumavasi benedire il fonte nel solo Sabato Santo, la S. C. prescrisse: " Aquam baptismalem in parochiis esse benedicendam in Sabbatis Paschae et Pentecostes, non obstante quacumque contraria consuetudine, quae omnino eliminari debet. „

d) Questa benedizione deve compiersi in amendue i Sabati di Pasqua e di Pentecoste, non solo nelle chiese parrocchiali, ma dovunque trovasi eretto il fonte. Nè vale la ragione della deficienza del clero assistente, o che ci siano più fonti nella stessa parrocchia; imperocchè quando manca il clero, con un solo celebrante la funzione si farà secondo il *Memoriale Rituum* edito d' ordine di Benedetto XIII; e quando vi sono più fonti, il parroco dovrà delegarne ad altri sacerdoti la benedizione.

e) Ciò è secondo il decreto della S. C. de' Riti *in Utinen.* 13 ian. 1899, n. 4005 che qui trascriviamo: " I. Utrum aqua baptismalis sabbato S. et vigilia Pentecostes benedicenda sit in ecclesiis tantum parochialibus, an etiam in filiabus quae s. fontem legitime habeant? et quatenus affirmative ad 2. partem. II. Utrum sufficiat aquam benedicere usque ad ss. oleorum infusionem exclusive in parochiali ecclesia, et inde aqua ad alias ecclesias delata in singulis ecclesiis ss. oleorum infusionem peragere, vel debeat integre in singulis ecclesiis fieri benedictio. III. Utrum deficiente clero in ecclesiis filialibus, vel eo impedito mane sabbati S. ob functiones parochiales et vespere ob domorum benedictionem, liceat fontis benedictionem ad alium diem differre? Utrum parochus, in cuius paroecia plures sunt ecclesiae cum fonte baptismali, quique ius habet conficiendi in sin-

gulis renovationem sacri fontis, quam per se nequit perficere, debeat alium sacerdotem delegare ad eam Sabbato S. et vigilia Pentecostes peragendam? — Et S. R. C. rescribendum censuit: Ad I. et II. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, iuxta Rubricas et decreta. — Ad III. Negative; et in casu adhibeatur *Memoriale Rituum* pro ecclesiis minoribus, iussu Benedicti Pp. XIII editum. — Ad IV. Affirmative. „

f) Se n' eccettua solo il caso del parroco con due parrocchie, o con una chiesa filiale che abbia il fonte, quando non vi sia sacerdote cui affidare la benedizione dell' altro fonte; in questo caso può il parroco asportare all' altro fonte l' acqua benedetta nel primo.

g) Così la S. C. dei Riti *in Urgellen.* 29 mai. 1900: " Quomodo se gerere debeat parochus, qui, deficiente clero, duas regit paroecias, vel filialem habet cum fonte baptismali de iure, et nullum invenit sacerdotem cui praefatam benedictionem committat? — S. R. C., omnibus perpensis, rescribendum censuit: Posita vera necessitate deficientiae sacerdotis, super quo conscientia parochi onerata maneat, idem parochus de benedicta aqua ex principali paroecia asportet in aliam. „

h) Allorchè poi si tratti di vera chiesa parrocchiale matrice col diritto di benedire l' acqua battesimale per le altre filiali, purchè sia vero il prefato diritto, può questo mantenersi. E finalmente quando i fedeli non intervengano alla funzione e mancano i ministri, la benedizione può farsi privatamente.

i) Ciò ricavasi dal decr. della S. C. de' Riti *in Spalaten.* 7 iun. 1892, n. 3776, che è di questo tenore: " R.mus Episcopus Spalatensis sequentia exponit. In dioecesi Spalatensi antiqua viget consuetudo in Sabbato S. et in vigilia Pentecostes fontem baptismalem benedicendi tantum in Cathedrali, Concathedrali, Collegiata et nonnullis praecipuis parochialibus ecclesiis: pro usu vero fontium baptismalium reliquarum ecclesiarum parochialium defertur aqua benedicta ex memoratis ecclesiis. Eiusmodi consuetudo minime consentanea ritualibus praescriptionibus, repetenda probabiliter est ex eo, quod olim istae ecclesiae parochiales fuerint succursales illarum in quibus aqua baptismalis benedicitur, et ex eo quod in nonnullis parochiis ob defectum ministrorum, quia fideles in memoratis diebus ad ecclesiam non accedunt, solemnis benedictio difficulter perageretur. Hinc Episcopus declarari petit: I. An ista consuetudo ulterius toleranda sit? — II. An benedictio fontis in casu quo fideles non accedant ad ecclesiam statutis diebus, privatim sit absolvenda? — Et S. C. ad praemissa respondit: Ad I.um Negative, exceptis, si adsint, specialibus et determinatis iuribus circa ecclesias matrices. Ad II.um Affirmative. „

l) Nel caso trattavasi di consuetudini mantenute da secoli, e di

alcune riconosciute dal Rom. Pontefice; e però la S. C. ha creduto di eccettuarle dalla legge generale, tollerandone la continuazione.

IV.

Si riprovano alcune consuetudini circa l'officiatura corale.

Segusien. — 19 Ian. 1907 — Episcopus Segusiensis pro opportuna solutione sequentia dubia S. C. Concilii proposuit:

I. Utrum tolerari possit consuetudo recitandi Officium chorale, nulla prorsus in altari candela accensa, nec non recitandi Vesperas, ianuis Ecclesiae clausis?

II. Utrum pariter sustineatur antiqua consuetudo omittendi, nunnullis anni feriis, tertiam Missam a rubricis praescriptam?

Et S. Congregatio Concilii, omnibus mature perpensis, rescribendum censuit: *Ad utrumque negative, et serventur rubricae.*

Atque ita rescripsit, die 19 Ianuarii 1907. Ex Secretaria eiusdem S. C.

Vincentius Card. Ep. Praenestin. *Praef.*
C. De Lai *Secret.*

Sacra Congregazione dei Riti

I.

Circa l'uso della mitra e della bugia, commesse a capitoli.

Gaudisien. — 1 Febr. 1907 — Hodiernus R.mus D.nus Episcopus Gaudisien., attento Motu Proprio *Inter multiplices* 21 Februari 1905 (1) cum subsequenti decreto seu declaratione 14 Martii 1906 (2), Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione reverenter exposuit, nimirum:

Capitulum cathedralis ecclesiae Gaudisiensis ab Apostolica Sede diversis temporibus quaedam privilegia seu insigna obtinuit; nempe usum 1. habitus quo Praelati urbani utuntur excepto titulo, 2. mitrae simplicis capitulariter tantum, et 3. palmatoriae intra fines dioeceseos. Exinde quaeritur:

1. Mitra simplex, capitulo et canonicis cathedralis ecclesiae Gau-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVII, pag. 14.
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVIII, pag. 62.

disien. concessa, potestne esse ex serico damasceno uti Protonotariorum ad instar, vel potius debet esse ex tela alba?

II. Verbum *capitulariter* in Brevi concessionis idemne significat ac verbum *collegialiter* in Motu Proprio *Inter multiplices* n. 53?

III. Usus mitrae in Missa estne coarctandus ad eos dumtaxat dies quibus dignitas vel canonicus celebrat vice Epicopi absentis, aut quibus Episcopus assistit vel assistere deberet cum pluviali et mitra, vel potius ampliandus ad quoslibet dies solemnes?

IV. Constitutionis Pii VII *Decet Romanos Pontifices* et decreti S. R. C., n. 2624, diei 27 Augusti 1822 (1) estne huiusmodi sensus ut non liceat canonico uti mitra nisi in Missa?

V. Licetne canonico hebdomadario uti mitra in Vesperis, Laudibus, Processionibus et aliis quibuslibet functionibus saltem solemnioribus?

VI. Estne semper a mitra abstinendum tum canonicis dum Episcopo celebranti collegialiter adsistunt, tum canonico celebranti, Episcopo sive cum pluviali et mitra assistente, sive absente, in iis divinis Officiis in quibus Episcopo mitra simplex praescribitur?

VII. Licetne uti mitra 1. canonicis dum Episcopo pontificalia celebranti collegialiter assistunt in Missa de Requie, nec non Feria VI in Parasceve et aliis diebus poenitentialibus? 2. quatuor dignitatibus seu canonicis in quinque absolutionibus quae fiunt in solemnioribus exequiis iuxta Pontificale Romanum? 3. canonico divina Officia celebranti Feria sexta in Parasceve, Episcopo sive adsistente sive absente? 4. canonico celebranti Missam solemnem de Requie?

VIII. Cum mitrae diversae inserviant etiam ad distinguedas personas, quae iisdem utuntur, quaeritur num et quod discrimen esse debeat inter mitras Episcopi et canonicorum in functionibns, in quibus Episcopus mitra simplici utitur?

IX. Quum usus mitrae extra cathedralem capitulo expresse non sit, servandumne est in casu quod Motu Proprio praecipitur (n. 80) ut nemini ad aliquod ex canonicorum collegiis pertinenti suffragentur privilegia ultra propriae ecclesiae limites, ita non liceat capitulo mitra uti extra cathedralem?

X. Estne censendum capitulum ultra propriae ecclesiae limites suis privilegiis uti, si in alia dioecesis ecclesia Episcopo in solemni festo pontificalia celebranti collegialiter assistens aut invitatum mitram adhibet?

XI. Verba in Motu Proprio (n. 27) *a qua* (palmatoria) *abstinendum*

---

(1) Amendue questi documenti trovansi nel *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 152 segg.

coram Ordinario suntne intelligenda de qualibet Ordinarii praesentia, vel tantum de casu quo Ordinarius ipse palmatoria utitur ?

XII. Usus palmatoriae latiusne patet quam mitrae, ita ut in functionibus mitra uti non liceat, palmatoria tamen adhiberi possit ?

XIII. Licetne canonico celebranti seu hebdomadario in cathedrali, praesente capitulo, palmatoria uti 1. in Missa, Vesperis et Laudibus diebus solemnioribus ? 2. in Missa et Vesperis diebus Dominicis et festi ? 3. in Missa solemniore de Requie ? 4. in Processionibus aliisque quibuslibet functionibus ? 5. in Missa lecta cum aliqua solemnitate, etiam absente capitulo?

XIV. Licetne canonico palmatoria uti, cum vocatus in alia ecclesia et capitulo absente, functiones quaslibet solemnes peragit aut Missam cum aliqua solemnitate legit ?

XV. Licetne singulis canonicis privatam cum palmatoria celebrare Missam?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito specialis Commissionis Liturgicae suffragio omnibusque accurate perpensis, ita respondere censuit :

Ad I. Mitra debet esse linea ad tramitem tum Constitutionis Pii Papae VII *Decet Romanos Pontifices* et decreti n. 2624, diei 27 Augusti 1822, n. 8 et 17, tum Motus Proprii *Inter multiplices* Pii Papae X, 21 Februarii 1905, n. 36 et 53.

Ad II. Affirmative. Hinc canonicis mitra tantum uti liceat dum simul pontificalibus functionibus sacris vestibus induti assistunt, neque canonicus celebrans mitra uti potest, etiam praesente capitulo, nisi id expresse significet indultum Apostolicum.

Ad III, IV et V. Provisum in II.

Ad VI. Affirmative.

Ad VII. Quoad 1. Negative. Quoad 2. Affirmative iuxta Rubricas Pontificalis Romani. Quoad 3 et 4. Negative.

Ad VIII. Provisum in VI. Permittitur solummodo eadem mitra simplex (linea) quatuor Dignitatibus ut in VII ad 2.

Ad IX. Affirmative.

Ad X. Affirmative.

Ad XI. Affirmative ad primam partem ; negative ad secundam.

Ad XII. Affirmative, si in concessione Apostolica continetur usus palmatoriae.

Ad XIII, XIV et XV, Provisum in XII.

Atque ita rescripsit, die 1 Februarii 1907.

D. Card. CRETONI, *Praef.*

D. PANICI, Archiep. Laod., *Secretarius.*

II.

Si concede ai Signori della Missione di trasferire le feste impedite di 1.ª o 2.ª classe in un prossimo giorno di minor rito.

Congr. Missionis — 2 Mar. 1907 — Ne festa sive Officia ritus duplicis primae vel secundae classis, in Kalendario perpetuo ad usum Congregationis Missionis, diu nec levi incommodo transferri contingat, quoties in propria sede impedita occurrant; R.mus D.nus Antonius Fiat, Superior Generalis eiusdem Congregationis a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X facultatem humillime flagitavit, qua eiusmodi Officia in primam diem respective insequentem amandare liceat, Officio duplici minori ad ritum simplicem redacto. Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, benigne annuit pro gratia, ad instar particularis Rubricae reformatae Breviarii Romani, quae habetur in festo Pretiosissimi Sanguinis D. N. I. C., Dominica prima Iulii; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 2 Martii 1907.

D. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Dopo la messa conventuale, anche letta, non si deve recitare il De profundis *o altre preci.*

Ord. FF. Minor. Prov. Hibernicae — 23 Mar. 1907 — Reverendus Frater Petrus Sheehan, Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Hiberniae, de consensu tum Ministri Provincialis tum Procuratoris Generalis, Sacrorum Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna declaratione humilline exposuit; nimirum: In Hibernia mos est, ut in omnibus Missis, praeter solemnes, finito ultimo Evangelio Sacerdos cum Ministro psalmum " De profundis „ recitet, antequam preces iussu Summi Pontificis praescriptas incipiat. Cum autem ex variis Sacrae Rituum Congregationis Decretis hae preces post Missam Conventualem omittendae sint, quaeritur, an etiam psalmus " De profundis „ post Missam Conventualem sive cantatam sive lectam omitti debeat?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii,

exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, omnibusque perpensis, proposito dubio respondendum censuit: " Omittatur in casu „ Atque ita rescripsit die 23 Martii 1907.

D. Card. CRETONI, *Praef.*
D. PANICI, Archip. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Si concede l' indulg. plenaria per la visita della chiesa di S. Atanasio in Roma.

Beatissime Pater,

P. Hugo Athanasius Gaisser O. S. B., rector Pontificii Collegii Graecorum in hac Alma Urbe, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime petit, ut S. V. benigne concedere dignetur christifidelibus confessis ac S. Synaxi refectis ecclesiam S. Athanasii de Urbe, praefato Collegio adnexam, devote visitantibus, ibique ad mentem S. V. orantibus, plenariam indulgentiam, defunctis quoque applicabilem, lucrandam diebus, quibus, iuxta ritum Graecum, recoluntur festa recensita in rescripto S. C. Indulg. a. d. 6 augusti 1757 in favorem eccleriarum pertinentium ad Ordinem S. Basilii M., prouti extat in opere cui titulus: *Decreta authentica S. Congr. Indulgentiarum*, edito an. 1862, pag. 184 et seq. Insuper orator enixe implorat a S. V. plenariam indulgentiam, etiam defunctis applicabilem, favore fidelium, qui, uti supra dispositi et orantes, praedictam ecclesiam visitaverint: 1.° die 2 Maii, qua iuxta ritum latinum, recolitur festum titulare S. Athanasii, Episcopi et doctoris; 2.° die 30 Ianuarii, qua ab Ecclesia Graeca celebratur festum SS. Hierarcharum Basilii, Gregorii Naz. et Ioannis Chrysostomi, patronorum iuvenum studiis vacantium.

Et Deus.

SS.mus D. N., in audientia habita die 13 Martii 1907 ab infrascripto Card. Praefecto S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 13 Martii 1907.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*
Pro R. P. D. Secretario
IOSEPHUS M. Can. COSELLI, *Substitutus.*

II.

Indul. di 50 giorni ad una giaculat. con intenzione di rinnovare i voti religiosi.

Beatissime Pater,

Frater Maria Henricus Desqueyrous Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter exponit, quod in diversis utriusque sexus communitatibus, ad saepius renovandam professionis religiosae memoriam, habitualis facta est illa ad sacratissimum Cor Iesu devota invocatio: *Cor Iesu, charitatis victima, fac me Tibi hostiam viventem, sanctam, Deo placentem.*

Instanter exinde supplicat humilis orator, ut Sanctitas Vestra huic invocationi aliquam indulgentiam concedere dignetur, toties lucrandam, quoties recitabitur cum intentione religiosam professionem renovandi.

Et Deus, etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, in audientia habita die 27 Februarii 1907 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquis praepositae omnibus utriusque sexus Religiosarum familiarum alumnis et alumnibus, vota emittentibus, benigne concessit Indulgentiam quinquaginta dierum toties lucrandam, quoties ipsi vel ipsae, cum intentione denuo religiosa vota nuncupandi, praefatam iaculatoriam precem corde saltem contrito ac devote recitaverint. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 27 Februarii 1907.

D. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Sommario delle indulgenze e dei privilegii concessi all' Arciconfraternita di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza ed Ausiliatrice de' cristiani, eretta in Roma nella chiesa de' Ss. Biagio e Carlo a' Catinari de' PP. Barnabiti.

Indulgenze Plenarie (1).

1.° A tutti i fedeli nel giorno in cui, confessati e comunicati, si ascriveranno all' Arciconfraternita.

(1) N. B. Queste Indulgenze e Privilegi si estendono a tutte le Confraternite canonicamente erette sotto lo stesso titolo, e aggregate all' Arciconfraternita di Roma con Diploma del R.mo P. Generale dei Barnabiti (Gregorio PP. XVI, Breve 16 luglio 1839.

2.° Agli ascritti, nelle seguenti feste della B. V.: Purificazione — Annunziazione — Maria SS.ma Ausiliatrice dei Cristiani (24 maggio) — Visitazione — Assunzione — Presentazione — Natività — Immacolata Concezione; purchè in tali giorni soddisfino all' obbligo della Regola, di recitare una terza parte del Rosario e, confessati e comunicati, visitino una Chiesa o pubblico oratorio, ivi pregando secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

3.° Una volta al mese, per gli ascritti che avranno assistito in tutti i Sabati alla funzione che si pratica all' altare dell' Arciconfraternita, ovvero anche in uno dei primi otto giorni del seguente mese, purchè, confessati e comunicati, preghino come sopra.

4.° In uno dei giorni della novena o del triduo che si premette alla esta titolare primaria, cioè di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza, nella Chiesa ove è eretta l' Arciconfraternita; purchè gli ascritti vi abbiano assistito almeno tre volte e, confessati e comunicati, preghino come sopra.

5.° Agli ascritti, nel giorno della festa titolare principale suddetta, purchè, confessati e comunicati, preghino parimenti secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

6.° Ai sacerdoti ascritti, nel giorno in cui, secondo la prescrizione della Regola, celebrano la S. Messa pei Confratelli e le Consorelle vivi e defunti.

7.° In punto di morte a tutti gli ascritti se, confessati e comunicati ovvero, non potendo ciò fare, veramente contriti, invocheranno col cuore almeno i nomi santissimi di Gesù e di Maria.

Indulgenze Parziali.

1.° Di sette anni ed altrettante quarantene nelle seguenti feste della Beata Vergine, cioè: Purificazione — Annunziazione — Assunzione — Natività — Immacolata Concezione; come ancora nella prima Domenica di maggio e nella festa della Divina Pastora (21 maggio), visitando una chiesa o pubblico oratorio.

2.° Di sette anni ed altrettante quarantene in tutti i Sabati dell' anno, se devotamente assisteranno alla funzione in onore della B. V., che si pratica all' altare dell' Arciconfraternita.

3.° Di trecento giorni, da lucrarsi una volta al giorno, recitando le tre preghiere, che cominciano colle parole: *Come a noi troppo giustamente* ecc., secondo il testo approvato dalla S. Congreg. delle Indulgenze, nel Rescritto del 27 aprile 1904.

4.° Di sessanta giorni, per ogni opera di pietà e di carità che si eserciti dagli ascritti.

N. B. *Tutte le suddette Indulgenze, ad eccezione della Plenaria da lucrarsi nel punto della morte, sono applicabili alle anime del Purgatorio.*

Privilegii.

1.° L' altare dell' Arciconfraternita è privilegiato quotidianamente in perpetuo per tutte le Messe (1).

2.° Tutte le Messe che si applicano in suffragio degli ascritti defunti sono privilegiate, in qualunque altare si celebrino.

3.° I sacerdoti ascritti godono dell' indulto dell' altare privilegiato personale per una volta alla settimana, ancorchè avessero ottenuto per altre volte un simile privilegio.

Indulti.

1.° Quando, per legittimo impedimento, non si possa fare al Sabato la consueta funzione in onore della B. V., si può trasferire in altro giorno libero della stessa settimana o della settimana seguente, ed insieme si trasferiscono le indulgenze annesse.

2.° Anche la recita della terza parte del Rosario, quando per giusti motivi non possa farsi nei giorni assegnati dalla Regola e menzionati più sopra al § I. n. 2.°, può trasferirsi, coll' annessa indulgenza, in altri giorni ad arbitrio.

Praesens Summarium omnium Indulgentiarum et Privilegiorum quae SS.mus D.nus Noster Pius PP. X., in Audientia habita die 10 Ianuarii 1906 ab infrascripto Card. Praefecto S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne confirmavit et quatenus opus esset, de novo concessit, eadem S. Congregatio authenticum declaravit typisque mandari permisit.

Datum Romae, a Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 14 martii 1906.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Altri Privilegi.

Il S. Padre Pio X, con Decreto della S. C. dei Riti (24 febbraio 1904), concesse alla Chiesa de' SS. Biagio e Carlo a' Catinari in Roma, nella quale trovasi eretta l' Arciconfraternita di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e Ausiliatrice dei Cristiani, i seguenti privilegi:

1.° Che nella Cappella e all' Altare sul quale è venerata la Sacra

---

(1) Questo privilegio però, secondo il Decreto della Sacra Congregazione pelle Indulgenze in data del 2 marzo 1748 (V. Decr. auth. n. 171), non è comunicabile alle Confraternite aggregate.

Immagine della B. V. sotto il detto titolo, possa celebrarsi in tutti i Sabati dell' anno una *Messa votiva propria della Madre della Divina Provvidenza* (letta o cantata), con *Gloria*, *Credo*, la commemorazione del giorno corrente, il Prefazio della B. V. (*...et Te in veneratione*), *Ita Missa est* e il Vangelo di S. Giovanni in fine; esclusi però tutti i doppii di prima e di seconda classe, le feste della Beata Vergine, le feste di precetto, le ferie, le vigilie e le ottave privilegiate, secondo le Rubriche. — Quando poi, per ragioni liturgiche o per altre giuste cause, in qualche Sabato dell' anno non si potesse celebrare la detta Messa, il medesimo S. Padre, con venerato Rescritto del 9 novembre 1905, si degnò accordare che ne venga trasferita la celebrazione in altro giorno libero della stessa settimana o della settimana seguente, come è accennato anche sopra al *§ IV., Indulti, n. 1*, riguardo alla funzione solita a farsi nei Sabati e alle indulgenze annessevi (1).

2.° Che tutti i sacerdoti, i quali verranno in pellegrinaggio a Roma e si recheranno a venerare la taumaturga Immagine della B. V., possano celebrare al suo altare, in qualunque tempo dell' anno, la stessa Messa votiva, sebbene corresse in quei giorni officiatura di rito doppio.

IV.

Gli ascritti alla Confr. del Rosario possono anche separare le decade del rosario nel recitarlo.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X in Audientia mihi infrascripto concessa die 13 Octobris 1906 benigne concessit ut Sodales Societatis Rosarii quascumque Indulgentias recitationi adnexas lucrari valeant etiam singulas decadas ad libitum separando, non solum quando agitur de illo Rosario infra hebdomadam recitando cui sodales tenentur, sed de aliis Rosariis intra quemcumque diem ultronea devotione recitatis.

In quorum fidem, etc.

Romae, 14 Octobris 1906.

Fr. Hyacinthus M. Cormier, *M. G. O. P.*

---

(1) N. B. La concessione di questa *Messa votiva propria* dei Sabati, collo stesso venerato Rescritto del S. Padre Pio X. (9 novembre 1905), fu benignamente estesa a tutte le Confraternite aggregate all' Arciconfraternita.

S. Congregazione dell' Indice

I.

Si condannano alcune opere.

Feria VI, die 12 Aprilis 1907.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Papa X, Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano, die 12 Aprilis 1907, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in Indicem librorum prohibitorum refere mandavit et mandat quae sequuntur opera:

Mgr. Léopold Goursat, *Les Mystères sataniques de Lourdes à travers les âges.* Paris 1905.

Juozupas Ambraziejus, *Trumpas Rymo-Kataliku Katekizmas.* Vilnius 1906 (Catechismo in lingua lituana).

L' Abbé G.-J.-E. Combe, *Le Secret de Mélanie, Bergère de la Salette, et la Crise actuelle.* Roma 1906.

José Domingo M. Corbató, *El immaculado San Josè. Apuntes vindicativos de su concepción purísima, su honor de esposo, sus derechos de padre, su primacíe restauradora.* Articulos publicados en *La Senal de la Victoria.* Valencia 1907. *Decr. S. Off. fer. IV, Febr. 1907.*

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem, etc.

Datum Romae, die 12 Aprilis 1907.

Andreas Card. Steinhuber, *Praef.*
Fr. Thomas Esser, Ord. Praed., *Secret.*

Die 15 Aprilis 1907 ego infrascriptus Mag. Cursorum testor supradictum Decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe.

Henricus Benaglia, *Mag. Curs.*

II.

Lettera della S. C. all' E.mo Card. Ferrari Arciv. di Milano intorno alla Rivista Il Rinnovamento.

Roma, 29 aprile 1907.

A Sua Eminenza Rev.ma
Il Sig. Card. Ferrari Arcivesco di Milano.

Eminentissimo Principe,

Gli E.mi Padri di questa S. Congregazione dell' Indice nell' ultima loro adunanza si sono dovuti occupare di una rivista recentemente pubblicata in cotesta città di Milano, sotto il titolo "il Rinnovamento. „ Non essendo soliti, se non per motivi straordinarii di mettere all' Indice fascicoli staccati di riviste in corso di publicazione, gli E.mi Padri hanno voluto soprassedere a questo modo di condanna relativamente ai numeri finora pubblicati della suddetta rivista. Ma non possono astenersi dall' esprimere all' Eminenza V. Rev.ma il disgusto che hanno provato, vedendo pubblicata da sedicenti cattolici una rivista notabilmente opposta allo spirito e all' insegnamento cattolico.

Deplorano segnatamente il turbamento che tali scrittori arrecano alle coscienze, e la superbia con la quale si atteggiano a maestri e quasi a dottori della Chiesa. Ed è doloroso che, tra costoro che sembrano volersi arrogare un magistero nella Chiesa e far scuola al Papa istesso, si trovino dei nomi già noti per altri scritti dettati dal medesimo spirito, come il Fogazzaro, il Tyrrell, il Von Hügel, il Murri ed altri. E mentre in questa rivista uomini siffatti parlano con tanta albagìa delle questioni teologiche più difficili e degli affari più importanti della Chiesa, gli editori la vantano *laica, non confessionale*, e vanno facendo distinzioni tra cattolicismo officiale, e non officiale; tra i dogmi definiti dalla Chiesa quali verità da credere, e l' immanenza della religione negl' individui. Insomma non si può dubitare che la rivista sia fondata con lo scopo di coltivare uno spirito pericolosissimo di indipendenza dal magistero della Chiesa, e la prevalenza del giudizio privato su quello della Chiesa medesima, e di erigersi in iscuola che prepari un rinnovamento anticattolico degli spiriti.

Gli E.mi Padri condannano severamente questo spirito anticattolico, che si fa largo tra manifesti errori nella rivista in questione, e desiderano che l' Eminenza V. Rev.ma faccia chiamare l' editore di detta rivista per ingiungergli di desistere da un' impresa tanto ne-

fasta e indegna di un vero cattolico; e desiderano inoltre che l' Eminenza V., quanto prima potrà, si compiaccia portare alla pubblica conoscenza questo giudizio della S. Congregazione dell' Indice.

Mentre ho l' onore di partecipare la cosa all' Eminenza V. R.ma, le bacio umilissimamente le mani, e godo di professarmi

dell' Eminenza V. Rev.ma

ANDREA Card. STEINHUBER *Prefetto*

Fr. TOMMASO Esser O. P. *Segretario*

Sacra Congregazione De Propaganda Fide.

Si concede la facoltà di udire le confessioni ai missionarii della Cina, durante il viaggio, prima della emissione del giuramento circa i riti cinesi.

Decretum. — 4 Febr. 1907. — Pluries petitum est a Regularium Ordinum, Congregationum et Societatum moderatoribus, ut presbyteri suorum Institutorum alumni ad Sinenses missiones destinati, perdurante itinere, ne diu poenitentiae sacramento priventur, cum duo vel plures sunt, sacramentalem confessionem excipere tum invicem inter se, tum etiam aliorum secum iter agentium possint, quamvis iuramentum circa Sinenses ritus praescriptum nondum praestiterint. Eiusmodi autem preces cum infrascriptus Cardinalis Sacro eidem Consilio Praefectus SS.mo D. N. Pio divina providentia PP. X retulisset in audientia diei 20 Decembris anni 1906, Sanctitas Sua benigne decernere ac declarare dignata est; omnes cuiuscumque Ordinis, Congregationis, Societatis atque etiam e clero saeculari missionarios seu presbyteros ad Sinenses missiones destinatos, qui duo vel numero plures consociati ad littora Sinensia appellunt, durante toto itinere terrestri aut fluviali usque dum pervenerint ad missionem sibi respective adsignatam, dummodo ad sacramentales confessiones fuerint legitime approbati, Regulares scilicet a proprio saltem Superiore regulari, alii autem sacerdotes vel a proprio Ordinario ex cuius dioecesi discesserunt, vel etiam ab Ordinario portus in quo navem conscenderunt, vel etiam ab Ordinario cuiuslibet portus intermedii per quem in itinere transierunt, posse inter se confiteri, eosque item posse confessiones audire clericorum non sacerdotum et Fratrum laicorum cum ipsis iter agentium et etiam Religiosarum Sororum, si forte contingat aliquas in eodem comitatu esse ad missiones destinatas, immo quoque vehicula aut cymbas ducentium vel sarcinas per iter fe-

rentium vel alia quacunque ratione eorum itineris sociorum: non obstante Constitutione fel. rec. Benedicti PP. XIV incip. *Ex quo*, data die 5 Iulii anni 1742, quae vetat missionariis exercitium sacri ministerii ante emissum iuramentum circa ritus Sinenses, aliisque quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex aedibus S. Congr. de Propaganda Fide, die 4 Februarii 1907.

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praefectus*,
Aloisius Veccia, *Secretarius*.

S. Congregazione degli Studii

Lettera all' Arciv. di Burgos (Spagna) in cui si dànno utili avvisi per la Facoltà Filosofica Teologica e Giuridica.

Ill.me ac R.me Domine (1),

Quae Amplitudo Tua litteris V Id. Nov. datis, de progressibus quos istud Pontificium Archigymnasium per proximum triennium fecerit, diligentissime referebat, gratissima sane Nobis fuere.

Enimvero est cur laetemur alumnorum numerum crevisse, quod singularem magistrorum sollicitudinem, doctrinam, auctoritatem testificatur, cum alumni eo sint frequentiores quo magistri in omni genere meliores; in usum venisse crebras exercitationes, disputationes, praeparationes ad pericula pro gradibus adipiscendis; praemia esse proposita, quo iuvenum animi magis magisque ad studia excitentur atque confirmentur, quae iis dentur qui postremo studiorum curriculo, facto periculo singulari, inter omnes eminuerint.

Neque illud Nos movet parvum fuisse numerum eorum qui vel doctoris lauream vel caeteros academiae gradus adepti sint, quippe quod id demonstrare videatur iudices iustam in candidatos adhibuisse severitatem.

Quia vero nonnulli fuere qui paupertate impediti quominus impensas facere possent quae ipsam graduum adeptionem sequi soleant, ad eos non contenderunt, idcirco suadere non dubitamus ut posthac alumnis pauperibus, dummodo prae caeteris perdigni sint, quantum potest, praemii causa indulgeatur; ne qui doctrina praestantissimi sunt, fructus

(1) Ill.mo ac R.mo D.D.° Archiepiscopo Burgensi, Pontificii Archigmnasii Burgensis Cancellario.

sui ingenii et diligentiae propter ipsam paupertatem capere non posse videantur.

Quod attinet ad magistrorum numerum, iste quidem in S. Theologiae et Philosophiae disciplinis, cum sit legitimus, probatur. Quod haud quamquam dici potest de Iuris canonici Disciplina, cui, quoniam uno tantum in Decretalibus magistro utatur, et alter quamprimum decernatur oportet.

Plurimum porro ad istius Archigymnasii auctoritatem dignitatemque amplificandam valeat, si quibus magistris ab hoc Sacro Consilio studiis regundis potestas data est docendi, quamvis doctoris laurea non praeditis, hac ii ad honorem ornarentur, quippe qui diu et cum laude disciplinas tradiderint.

Illud quoque in maximis laudibus ponendum esse existimamus et latinam linguam, quod iampridem, etiam atque etiam hortati sumus ampliori et exquisitiori ratione, quarto addito anno, docendi, in qua instructi sint necesse est potissimum qui ad sacras disciplinas se applicant, et constituendi scholam, quae graviores litteras cum humanioribus coniungeret, qua alumni in arte dicendi et disserendi, duce rethorico doctore, exercerentur.

Neque minoris momenti sunt quae Amplitudo Tua refert de S. Scripturae schola, quae nunc, non solum recentiori huius disciplinae progressioni sed etiam Summi Pontificis voluntati obsequendo, secundum Litteras Apostolicas, die XXIII mens. Febr. a. MDCCCCVI (1) datas tradatur.

Nisi quod hoc loco facere non possumus quin commoneamus in probationum materia eam S. Scripturae partem includendam esse, quae ipsis Litteris Apostolicis plane respondeat.

Ad extremum tum omnis nostra exspectatio expleta erit, cum prout Constitutiones praescribunt ac postulant, proprium Doctorum Collegium Philosophiae Disciplinae tandem aliquando constituatur.

Caeterum Ipsi libentissime Tibi, Studiorum Praefecto, singulis Collegiis Doctorum singulisque magistris et vehementer gratulamur et meritas tribuimus laudes, qui uno animo omnem curam studiumque ad bonum istius Archigymnasii contuleritis, quod confidimus fore ut vestra perspecta perpetuaque opera ad quam optimum statum quam primum perveniat.

Quae quidem per triennium acta utinam sodalibus Archigymnasii patefiant.

Iucundissimum denique Nobis est hoc bonum perferre nuncium, Summum Pontificem, ad quem omnia in audientia diei XX mensis Dec.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 63.

subscriptus Card. Praef. referebat, Apostolicam Benedictionem, praeclarum suae approbationis et favoris pignus, singillatim Tibi, moderatoribus, magistris discipulisque peramanter impertivisse.

Haec erant Tibi significanda, cui omnia fausta ac felicia adprecamur a Domino.

Amplitudinis Tuae

Datum Romae e Secretaria Sacrae Congregationis Studiorum, nonis Ian. a. MCMVII.

H.mus et D.mus Servus

FRANCISCUS Card. SATOLLI, *S. C. Stud. Praef.*

LETTERE DEL S. P. PIO X

I.

Lettera all' E.mo Sig. Cardinale Cassetta, Protettore della Pia Società di S. Girolamo per la diffusione dei Santi Evangeli.

PIUS PP. X.

Venerabile Nostro Fratello, salute ed Apostolica Benedizione.

Noi, che fin da quando eravamo Patriarca di Venezia, benedicemmo la pia Società di S. Girolamo e concepimmo felici voti per essa, ora, passati appena pochi anni, riguardandola dalla Suprema Sede della Chiesa, troviamo argomento di alta soddisfazione, nel vedere come in sì breve spazio di tempo abbia essa fatto tanto progresso ed abbia arrecati vantaggi così insigni. Imperocchè, con la sua edizione degli Evangeli, la Società di S. Girolamo non pure ha percorso l' Italia, fino a fondare nella penisola, per raggiungere più largamente l' intento, tre centri di azione, ma è penetrata altresì nell' America, curando l' invio dei suoi volumi ovunque sentisse risonare l' idioma italico, e studiandosi di giovare in modo speciale agli emigrati. Certo è d' uopo riconoscere che il fatto di aver pubblicate e diffuse nel popolo, con la guida di un opportuno discernimento, presso che in numero di cinquecentomila le copie dei Vangeli, costituisce una splendida prova dello straordinario zelo spiegato dai soci in cosiffatta intrapresa, e della larghissima sfera d' azione abbracciata dal sodalizio. Fatto evidentemente degno di ammirazione, tanto più che i mezzi, dei quali ha potuto disporre la Società, sono stati limitatissimi; fatto anche consolante e di buon augurio, avuto riguardo alla finalità intesa dall' istituto, il quale si propone di offrire a tutti l' opportunità e la facilità di leggere e di meditare il Vangelo, in vista sopratutto degli speciali bisogni dell' età nostra, in cui, in paragone degli altri tempi, è troppo grande l' avidità delle letture ed in genere non senza danno

delle anime: fatto altresì salutarissimo, non solo in se stesso, come quello che ci riporta a narrazioni d' una forza tutta divina, al racconto, cioè, della vita di Gesù Cristo, della quale niente potrebbe concepirsi di più eminentemente efficace per informarci a santità; ma giovevolissimo anche e principalmente perchè rende segnalato servigio al *magistero* della Chiesa, sia perchè la lettura dei Vangeli prepara gli animi a ben ricevere l' annunzio della divina parola, sia perchè, quando si è letto antecedentemente il sacro testo, rimangono meglio impresse nella memoria e meglio si maturano le spiegazioni del Vangelo fatte dai Parroci. Vogliamo aggiungere che, dati i tempi che corrono, non è certo l' ultimo dei vantaggi di somiglianti pubblicazioni il poter dire che in virtù della loro diffusione e della conseguente lettura, l' eco della voce di Dio arriva a farsi sentire anche a quegli infelici, i quali per disperazione o per odio o per pregiudizio, rifuggono da ogni contatto col sacerdote; cosa questa, che agli occhi Nostri è di preziosa e desideratissima utilità, in quanto che ci dà modo di procurar la salute delle anime, se non colla voce, almeno coi libri, e di sanare cogli insegnamenti emananti dalla vita di Cristo, i mali della società e degli individui.

Noi ben conosciamo con quanto impegno l' Associazione di S. Girolamo attenda al suo compito; e perciò stimiamo superfluo far pervenire ai soci raccomandazioni ed incitamenti, onde essi spingano innanzi con crescente alacrità la loro iniziativa. Per altro, se si vuole che il Sodalizio segni ogni giorno avanzamenti più proficui, si tenga presente questa massima, che, cioè, di tutte le imprese nessuna è più utile di quella che meglio risponde all' indole dei tempi; e che quando un' opera, in breve volgere di anni, si è così nobilmente affermata nel campo dei beneficii, fa d' uopo raddoppiare di sforzi per favorirla. Laonde, ora che l' Associazione ha fatto nascere fra il popolo tanta vaghezza della lettura degli Evangeli, deve alimentarla e secondarla con l' accrescere sempre più il numero degli esemplari degli Evangeli stessi, ben persuasa che tale aumento di copie non potrà avvenire che con risultato vantaggioso; senza dire che questo fatto gioverà anche a sfatare il noto giudizio che, cioè, la Chiesa non voglia permettere od ostacoli la lettura delle Sacre Scritture in lingua volgare. E poichè è di massimo interesse non soltanto aver di mira il conseguimento dell' anzidetto scopo, a preferenza di qualunque altra cosa che possa arrivare all' operoso zelo della Società, ma altresì il farvi convergere tutte unite le forze, sarà anche opportuno che l' Associazione di S. Girolamo ritenga come sufficiente campo di lavoro il dedicarsi alla pubblicazione dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli.

A Voi adunque, Venerabile Nostro Fratello, il promuovere col prestigio della vostra autorità e con la saggezza dei vostri consigli l' incremento di un' opera, che a Noi sta tanto a cuore; ai soci poi il proseguire a dedicarsi al bene dell' Istituto in quella maniera con cui vi si sono dedicati fino ad oggi, cioè con la più alta diligenza e col più nobile entusiasmo. Dal momento che Ci siamo proposti di restaurare ogni cosa in Gesù Cristo, nulla potremmo meglio desiderare quanto che si introduca fra i fedeli il costume della lettura non pure frequente, ma quotidiana dei Santi Evangeli, essendo che precisamente questa lettura dimostra e fa chiaramente vedere per quale via si possa e si debba arrivare a quella sospirata restaurazione. — Auspice delle grazie celesti e pegno della Nostra benevolenza, impartiamo di tutto cuore nel Signore l' Apostolica Benedizione a Voi, ai soci e a tutti coloro che verranno in aiuto del Sodalizio.

Dato a Roma, il 21 Gennaio dell' anno 1907, quarto del Nostro Pontificato.

PIUS PP. X.

II.

Lettera ai Componenti la Direzione provvisoria della Unione Economico-Sociale per i Cattolici Italiani.

PIO PP. X.

Diletti figli, Salute e Apostolica Benedizione.

Per la prima generale assemblea, chiamata ad eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo dell' *Unione Economico-Sociale pei Cattolici Italiani*, voi, preposti alla costituzione dell' Unione stessa, invocaste, non ha guari, gli auspicii della benedizione Apostolica con una lettera, che Ci fu di vera consolazione.

Ben conoscevamo invero la piena devozione e la incondizionata obbedienza vostra al Romano Pontefice. Pure la nuova e calda professione che ne fate, viene opportuna a mitigare il dispiacere che proviamo pel contegno di altri figli non così conforme ai desideri ed alle prescrizioni Nostre.

Tanto più, che nelle vostre parole possiamo ravvisare i sentimenti non di voi soli, ma di molti, che la comunanza di un' azione benefica unisce con voi: vogliam dire, di quelle associazioni di ordine economico e sociale che in bel numero vediamo aggruppate intorno a codesto centro da ogni parte d' Italia.

Con piacere apprendiamo ancora, aver voi impresa la pubblicazione di una Rivista, che serva ad istruire e praticamente iniziare i catto-

lici a quell' azione, che è propria dell' Unione vostra. È un altro argomento che si aggiunge ai tanti, che avete dati, della vostra intelligente operosità. Grati pertanto dei conforti che Ci porgete coll' ossequio della pietà e con l' alacrità dello zelo, preghiamo il Signore che vi sia largo dei suoi lumi, e non cessi di fecondare colla sua grazia i vostri lavori. — Certo considerando quale e quanta attività sin qui adoperaste nel campo assegnatovi, abbiamo di che molto rallegrarci con voi.

Però, diletti Figli, se volete, come Noi ardentemente bramiamo, che ad inizii così felici segua uno sviluppo anche più prosperoso, è necessario che lo spirito della religione penetri sempre meglio e invigorisca ed animi, per tutti i suoi rami, l' opera vostra. Questa, benchè diretta al bene temporale del popolo, non si chiuda entro l' angusto cerchio degli interessi economici, ma con un nobilissimo intento di restaurazione sociale vi si esplichi mirando al retto ordinamento dell' umano consorzio.

Ora, essendo la religione custode gelosa della legge morale, che dell' ordine della società è natural fondamento, ne segue che, a riordinare la società sconvolta, niente fa più d' uopo che rimettere in fiore i principii religiosi. Perciò voi, per sempre meglio soddisfare al grave còmpito e rispondere all' aspettazione Nostra, porrete costantemente ogni maggior cura a marcare dell' impronta cristiana tutto il movimento che dirigete. E in ciò fare non avrete soltanto la mira al comun bene, ma a quello altresì dei vostri associati: e specialmente, curando i materiali loro vantaggi, attenderete a tutelarne gl' interessi dello spirito. Troppo importa che, alla luce delle dottrine di Cristo, facciano giusta estimazione delle cose umane, e veggano di quanto ai difettosi beni di questa vita fuggevole debbono andare innanzi quelli della eterna.

Così, e non altrimenti, potrete con efficacia opporvi ai progressi del socialismo che, spirante odio al cristianesimo, si avanza rovinoso, strappando dal cuore delle plebi le speranze del cielo, a rovesciare l' edificio già scosso della società. — Quali istituzioni sian più da promuovere in seno all' Unione, vedrà l' industre carità vostra. A noi opportunissime sembrano quelle che si designano col nome di *Unioni professionali*, e però di nuovo e particolarmente vi raccomandiamo di attenderne con sollecita cura alla formazione e al retto andamento. Perciò vorrete provvedere che, quanti ne debbono far parte, vi vengano convenientemente preparati; cioè da persone idonee istruite sulla natura e lo scopo dell' associazione, sui doveri e i diritti degli operai cristiani, e su quegli insegnamenti della Chiesa e documenti pontificii, che hanno maggior attinenza alle questioni del lavoro. Assai fruttuosa

sarà in ciò l' opera del Clero; il quale a sua volta troverà qui nuovi aiuti per rendere più efficace il sacro Ministero in mezzo al popolo. Perchè gli operai così preparati diverranno non solo utili membri dell' Unione professionale, ma ancora suoi validi cooperatori nel diffondere e propugnare la pratica delle dottrine cristiane. Tali associazioni Ci sono tanto a cuore, anche perchè aspettiamo da esse materiale e moral difesa per quegli operai, che la necessità spinge a cercar lavoro per qualche tempo in estere regioni, senza alcuna protettrice assistenza. Lo zelo dei Pastori di anime produrrà in questo campo preziosi frutti, ove sia aiutato da Consorzi provinciali, diocesani o foranei per la protezione degli emigranti, che Ci auguriamo veder sorgere in tutti i centri di emigrazione temporanea. Del rimanente, sarà vostra cura cavar vantaggio di perfezionamento morale, non soltanto da questa peculiar forma di associazione, ma dalle altre ancora che sembrano aver carattere esclusivamente economico, facendole assorgere oltre l' immediato loro fine, a scopi più alti di educazione e di coltura.

Infine, diletti Figli, per quanto spetta al vostro ordinamento generale, Noi già colle norme per la costituzione delle *Direzioni diocesane* abbiamo dato vita ed impulso ad un disciplinato movimento, che, sotto la vigilanza dei Vescovi, debba sviluppare nelle singole diocesi l' azione sociale dei cattolici, secondo i bisogni dei luoghi e l' esigenze del tempo.

Volemmo cioè, come era conveniente, accordare la provvida autonomia delle istituzioni locali con l' ordinamento gerarchico della Chiesa. Nè a quest' opera di comune salute è mancato il valevole aiuto e favore dei Nostri Venerabili Fratelli; e per la stima che abbiamo del loro zelo, non mancherà, nè siam certi, per l' avvenire. Ora, a fare che l' azione dei cattolici, specialmente sociale, sia più completa e però più gagliarda, vogliamo che il movimento delle Direzioni diocesane s' incentri in codesta Unione Economico-Sociale; così gli sforzi di tutte avranno da unità d' indirizzo accrescimento di energia. E voi, diletti Figli, assumete con grande animo il poderoso incarico, che v' imponiamo. Molte già sono le difficoltà che vi si attraversano, più forse ne incontrerete. Ma, a sostenere il vostro coraggio valga il pensiero, che in questa santa impresa non vi verrà mai meno l' appoggio dei buoni, il soccorso della Nostra autorità, l' aiuto di Dio.

Intanto, come pegno dei divini favori, con particolare affetto impartiamo a voi ed alle vostre famiglie l' Apostolica benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 20 gennaio 1907, del Nostro Pontificato l' anno quarto.

PIUS PP. X.

DISCORSO DEL S. P. PIO X

nella imposizione della berretta ai novelli Cardinali il dì 17 Aprile 1907 (1).

Accogliamo colla più viva compiacenza i sentimenti di devozione e di amore figliale verso di noi e di questa Sede Apostolica che Ci avete significati in nome vostro e dei vostri dilettissimi confratelli per l'onore della porpora a cui foste chiamati. Ma se accettiamo i vostri ringraziamenti dobbiamo pur dire che le preclare virtù di cui siete adorni, le opere di zelo che avete compiute e gli altri segnalati servigi che in campi diversi avete resi alla Chiesa, vi rendevano pur degni di essere annoverati nell'albo del nostro sacro Senato. E ci allieta non solo la speranza, ma la certezza che anche rivestiti della nuova dignità consacrerete sempre, come per il passato, l'ingegno e le forze per assistere il Romano Pontefice nel governo della Chiesa. Se sempre i Romani Pontefici hanno avuto bisogno anche di aiuti esteriori per compiere la loro missione, questo bisogno si fa sentire più vivamente adesso per le gravissime condizioni dei tempi in cui viviamo e pei continui assalti, ai quali è fatta segno la Chiesa per parte dei suoi nemici.

E qui non crediate, Venerabili Fratelli, che noi vogliamo alludere ai fatti, per quanto dolorosi, di Francia, perchè questi sono largamente compensati dalle più care consolazioni: dalla mirabile unione di quel venerando episcopato, dal generoso disinteresse del clero, e dalla pietosa fermezza dei cattolici disposti a qualunque sacrificio per la tutela della fede, e per la gloria della loro patria; si avvera un'altra volta che le persecuzioni non fanno che mettere in evidenza e additare all'ammirazione universale le virtù dei perseguitati, e, tutt'al più sono come i flutti del mare, che nella tempesta frangendosi negli scogli purificano, se fosse necessario, dal fango che li avesse insozzati.

E voi lo sapete, Venerabili Fratelli, che per questo non temeva la Chiesa quando gli editti dei Cesari intimavano ai primi cristiani o abbandonare il culto a Gesù Cristo, o morire; perchè il sangue dei martiri era semente di nuovi proseliti alla fede. Ma la guerra tormentosa, che le fa ripetere *ecce in pace amaritudo mea amarissima*, è quella che deriva dalla aberrazione delle menti per la quale si misconoscono le sue dottrine, e si ripete nel mondo il grido di rivolta per cui furono cacciati i ribelli dal cielo.

E ribelli purtroppo son quelli, che professano e diffondono sotto forme subdole gli errori mostruosi sulla evoluzione del dogma; sul

(1) Richiamiamo l'attenziene su questi interessante discorso, nel quale il S. Padre condanna con giusta indignazione i modernisti.

ritorno al puro vangelo, vale a dire sfrondato, come essi dicono, dalle spiegazioni della teologia, dalle definizioni dei concili, dalle massime dell' ascetica, sulla emancipazione dalla Chiesa, però in modo nuovo senza ribellarsi per non essere tagliati fuori, ma nemmeno assoggettarsi per non mancare alle proprie convinzioni, e finalmente sull' adattamento ai tempi in tutto, nel parlare, nello scrivere e nel predicare una carità senza fede, tenera assai pei miscredenti, che apre a tutti, purtroppo, la via dell' eterna rovina.

Voi ben vedete, o Venerabili Fratelli, se noi, che dobbiamo difendere con tutte le forze il deposito che ci venne affidato, non abbiamo ragione di essere in angustie di fronte a questo attacco che non è un' eresia, ma il compendio e il veleno di tutte le eresie, che tende a scalzare i fondamenti della fede ed annientare il cristianesimo. Sì, annientare il cristianesimo, perchè la sacra scrittura per questi eretici moderni non è più la fonte sicura di tutte le verità che appartengono alla fede, ma un libro comune; l' ispirazione per loro si restringe alle dottrine dogmatiche, intese però a loro modo, e per poco non si differenzia dall' ispirazione poetica di Eschilo e di Omero. Legittima interprete della Bibbia è la Chiesa, però soggetta alle regole della così detta scienza critica, che s' impone alla teologia e la rende schiava. Per la tradizione finalmente tutto è relativo e soggetto e mutazioni, e quindi ridotta al niente l' autorità dei Santi Padri. E tutti questi, e mille altri errori il propalano in opuscoli, in riviste, in libri ascetici e per fino in romanzi, e li involgono in certi termini ambigui, in certe forme nebulose, onde avere sempre aperto uno scampo alla difesa per non incorrere in una aperta condanna e prendere però gli incauti ai loro lacci.

Noi pertanto contiamo assai anche sull' opera vostra, Venerabili Fratelli, perchè qualora conosciate, coi Vescovi vostri suffraganei, nelle vostre regioni, di questi seminatori di zizzania, vi uniate a noi nel combatterli, c' informiate del pericolo a cui sono esposte le anime, denunciate i loro libri alle sacre Congregazioni romane, e frattanto usando delle facoltà, che da' sacri canoni vi sono concesse, solennemente li candanniate, persuasi dell' obbligo altissimo che avete assunto di aiutare il Papa nel governo della Chiesa, di combattere l' errore e di difendere la verità fino all' effusione del sangue.

Del resto confidiamo nel Signore, o diletti figli, che ci darà nel tempo oppurtuno gli aiuti necessarii; e la Benedizione Apostolica, che avete invocata, discenda copiosa su voi, sul clero e sul popolo delle vostre diocesi, sopra tutti i venerandi vescovi e gli eletti figli che decorarono con la loro presenza, questa solenne cerimonia, sui vostri e sui loro parenti, e sia fonte per tutti e per ciascuno delle grazie più elette e delle più soavi consolazioni.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

6.

Se il padre possa far da patrino al figlio che si battezza, e se per ciò contragga l' impedimento ad petendum.

Tizio sacerdote, chiamato ad amministrare il S. Battesimo ad un bambino in pericolo di vita, ed essendoci la sola madrina, obbliga il padre a far da patrino al proprio figlio. — Si chiede: 1. Può talvolta il padre far da patrino al proprio figlio? — 2. Contrae perciò l' impedimento *ad petendum?* — 3. Che dire, nel caso, di Tizio e del patrino?

Al 1. È rigorosamente vietato dalle leggi della Chiesa che i genitori tengano al battesimo come patrini, i proprii figli. Ciò si ricava dalla Caus. 30, quaest. 1, che riferisce un decreto del Sommo Pontefice Deusdedit. Si ricava pure dal Rituale Romano, il quale prescrive (*De Bapt. de Patrin.*): " Patrinus unus tantum, sive vir sive mulier, vel ad summum unus et una adhibeantur, ex decreto Concilii Tridentini; sed simul non admittantur duo viri aut duo mulieres, neque baptizandi pater aut mater. „ Di qui tutti i TT. insegnano esser grave colpa che i genitori senza necessità e scientemente battezzino ovvero tengano al battesimo i proprii figli. Così S. Alfonso, L. VI, n. 156; Suarez in quaest. 67, n. 8; Ballerini *Opus T. M.* Tr. X, n. 779 etc.

Per necessità poi possono tenerli? Quanto a dare il battesimo, stando il figlio in pericolo di vita e non trovandosi nessun altro, il padre potrebbe e dovrebbe battezzarlo. Quanto poi a far da patrino, si ponga mente ad una istruzione del S. Officio del 15 sett. 1869 (*Collect. De Prop. Fid.*, n. 1347, Ed. 2). In esso sta proposto il dubbio: " Num in casu necessitatis, nimirum deficientibus omnino extraneis patrinis, liceat parentibus propriam sobolem in solemni baptismo materialiter tenere, seu potius in eo casu, solemni privatus Baptismus sit subrogandus. „ E lo si risolve: " Admisso quod earum (caeremoniarum) aliquae servari possint, defectus patrini non efficiet ut caeteri ritus omitti debeant vel possint, et sic Baptismus fiat privatus: sed missionarii tenentur illis uti quibus possunt. Immo sacer Ordo censet hoc in casu praesentiam extranei patrini per baptizandorum parentes quodammodo suppleri. Quandoquidem nil impedit quominus ipsi patrinorum vices gerant, suos infantes materialiter tenendo et

pro iis baptizanti respondendo, citra tamen veri ac proprie sumpti patrinatus praerogativam, videlicet citra necessitatem obeundi onera, quae eiusmodi munus secum fert, contrahendi impedimentum cognationis spiritualis, usum matrimonii prohibens. „

Da ciò si ricava che quando assolutamente manchi persona che levi dal sacro fonte il fanciullo (e in tal caso può bastare anche una donna), il battesimo non si deve conferire privatamente, come in caso di necessità; ma devono compiersi, potendo, tutte le prescritte cerimonie; ed invece del patrino, può ammettersi il padre del fanciullo perchè solo sostenga materialmente il figlio sul sacro fonte e risponda al ministro, senza però riputarsi patrino, nè contrarre nessun obbligo di patrino. Questo caso in pratica può avverarsi precipuamente presso i missionarii di propaganda. In genere però, quando può aversi qualche altra persona che levi il fanciullo dal sacro fonte, non può far ciò nessuno dei genitori.

Al 2. Ma se o scientemente o inscientemente il padre tenga il figlio al battesimo, contrae l' impedimento di cognazione spirituale? — I DD., per lo più non si occupano di questo dubbio, che sarebbe di nessuna applicazione. L' impedimento riguarda il matrimonio futuro, non già il già contratto che è indissolubile. Piuttosto è da vedere se il padre che tiene il figlio a battesimo contrae l' impedimento *ad petendum*, che è l' unico effetto possibile di quell' atto.

Il diritto antico lo condannava a ciò in ogni caso, come ricavasi dalla cit. *causa XXX, quaest. 1* in cui dal Rom. Pontefice dichiaransi formalmente irretiti del detto impedimento " quidam viri et mulieres praeterito sabbato paschali die pro magno populorum incursu nescientes proprios filios suscepissent ex lavacro sancto „. Onde anche coloro che tenevano gl' infanti a battesimo, senza conoscere che erano figli proprii, erano privati del diritto *petendi*.

Però questo rigore fu addolcito posteriormente dal Cap. *Si vir*, 2, *De cogn. spirit.*, in cui sta detto: " Si vir vel mulier scienter vel ignoranter filium suum de sacro fonte susceperit.... quamvis generaliter sit institutum ut debeant separari, quidam tamen humanius sentientes aliter statuerunt; ideoque nobis videtur quod sive ex ignorantia sive ex malitia id fecerint, non sunt ab invicem separandi, nec alter alteri debitum debet subtrahere.... quia si ex ignorantia id factum est, eos ignorantia excusare videtur: si ex malitia, eis sua fraus non debet patrocinari vel dolus. „

Questo capo reca un po' di difficoltà; giacchè prima dice che il marito o la moglie, tenendo a battesimo il proprio figlio, sì per ignoranza come per malizia, non è privato del diritto *ad petendum*; poi ne soggiunge la ragione, perchè, se ciò fa per ignoranza, questa lo

scusa; se poi lo fa per malizia, la frode o l'inganno non gli dev'essere di giovamento. Ma se anche fatto con malizia non lo priva del suo diritto, qual discapito può provenirgli dalla sua malizia?

Per tal motivo i DD. qui non sono concordi. Convengono solo nel dire che quando uno dei genitori tenga a battesimo il figlio incolpevolmente, non incorre l'impedimento *ad petendum*; perchè questo impedimento è grave pena che suppone una colpa grave. Non così però nel caso che lo tenga con malizia.

Alcuni con S. Tommaso *Suppl.* q. 56, a. 1; col Sanchez *De matr.* lib. 9, disp. 26, n. 7; col Concina T. 8, p. 58, n. 14 e con altri molti insegnano che va privato del diritto *ad petendum* il genitore che scientemente battezza o leva dal sacro fonte un figlio; giacchè la stessa legge prescrive la cognazione spirituale e l'impedimento *ad petendum*, e però, come s'induce la cognazione spirituale, così s'induce pure il detto impedimento. S. Alfonso, l. c., dice più comune questa sentenza.

Altri col Suarez 3 p. q. 67, a 8; col Viva *De matr.* q. 5, art. 6; coi Salmaticesi *De Bapt.* c. 15, n. 25 ecc. sono di opposto parere, insistendo sul cit. cap. *Si vir*, in cui sta detto *non sunt separandi e nec alter alteri debitum debet subtrahere.* Qui per vero sono all'istesso diritto l'innocente e il colpevole (*scienter vel ignoranter*): se l'innocente non è privato, neanco è privato il colpevole. Oltre a ciò, se l'uno e l'altro devono rendere il debito, l'uno e l'altro possono anche chiederlo; imperocchè se non potesse chiederlo la parte rea, la innocente non potrebbe renderlo. S. Alfonso, l. c., qualifica questa sentenza come abbastanza probabile.

E di questa sentenza è pure la Glossa, che nel c. *Si vir*, v. *debitum* dice: " Non invenimus in hoc casu quod non exigat, ergo nos non prohibemus. „

Ma come si dovrà interpretare l'ultima parte del cit. capo *si ex malitia, eis sua fraus non debet patrocinari vel dolus?* Piace molto la spiegazione che ne dà il Ballerini l. c., n. 781, con dire: " Hoc videtur voluisse cavere Pontifix, ne qui ex malitia, h. e. ut separationem obtineret, tenuisset in baptismo suum infantem, commodum ex sua actione referret. „ Vale a dire che la malizia si riferisce non al levare il figlio dal sacro fonte, ma al desiderare la separazione (nel caso di discordia fra i coniugi), che sarebbe causata, secondo il diritto antico, da quell'atto. E però giustamente il Pontefice qui lo priva del diritto *ad petendum* che porterebbe seco quello della separazione, e che gli renderebbe vantaggioso il far da patrino al proprio figlio.

Checchè sia di ciò, si può ben seguire nella pratica la sentenza che non priva del diritto *ad petendum* il genitore il quale o battezza

o leva dal sacro fonte il figlio, vuoi che ciò faccia per ignoranza, vuoi che per malizia.

Al 3.° E che è da dire, nel caso di Tizio sacerdote, il quale amministrando il battesimo ad un bambino per necessità, pur essendoci una madrina, obbliga il padre medesimo a far da patrino?

Il patrino è necessario nel battesimo solenne, non già nel privato, che si amministra senza tutte le cerimonie prescritte. Nondimeno nel privato il patrino può anche adibirsi; ma, giusta la sentenza più comune e più probabile, in tal caso non contrae cognazione spirituale (Ligor L. VI, n. 149).

Vero è che patrino del battesimo può essere un uomo od anche una donna, giusta il prescritto del Tridentino e del Rituale, in cui si dice *l. c.*: " Patrinus unus tantum, sive vir, sive mulier, vel ad summum unus et una adhibeantur. „

Posto ciò, è facile chiarire i molti sbagli del sac. Tizio.

Egli ha errato:

a) Perchè poteva fare a meno in quel battesimo privato del patrino.

b) Perchè, anche a volerlo adoperare, poteva bastare a tale officio la donna.

c) Perchè ha costretto il padre a tenere al battesimo il proprio figlio.

Nondimeno il padre non si può condannare all' impedimento *ad petendum debitum*, e Tizio medesimo, se ha peccato di colpevole ignoranza, non è caduto in nessuna pena.

QUESITI

con brevissime risposte

10. *Se nei capitolari la puntatura può essere eguale, benchè le prebende siano disuguali.*

D. Nel capitolo di A. è antica consuetudine che le multe della puntatura sono eguali per tutti i canonici e le dignità, benchè queste ultime oltre la partecipazione alla massa abbiano delle prebende speciali e più pingui. Si chiede: Che dire di questa consuetudine?

R. Il Tridentino su tal proposito prescrisse (Sess. 21, c. 3 *de ref.*): " Statuit sancta Synodus, in ecclesiis, tam cathedralibus quam collegiatis, in quibus nullae sunt distributiones quotidianae, vel ita tenues ut verisimiliter negligantur, tertiam partem fructuum et quorumcumque proventuum et obventionum, tam dignitatum, quam canonicatuum, personatuum, portionum et officiorum, separari deberi et in distributiones quotidianas converti, quae inter dignitates obtinentes et ceteros divinis interessentes, proportionaliter, iuxta

divisionem ab Episcopo, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegato, in ipsa prima fructuum deductione faciendam, dividantur: salvis tamen consuetudinibus earum ecclesiarum, in quibus non residentes, seu non servientes, nihil, vel minus tertia parte percipiunt: non obstantibus exemptionibus ac aliis consuetudinibus, etiam immemorabilibus, et appellationibus quibuscumque. „ Lo stesso vien sancito nella Sess. 22, cap. 3, *de ref.* Dalle quali disposizioni vuolsi raccogliere:

a) Che laddove le distribuzioni o (in ordine inverso le multe della puntatura) equivalgono al terzo di tutti i proventi capitolari, o almeno non siano tanto esigue da potersi disprezzare, possono così mantenersi.

b) Se poi, o non ve ne sono, o sono molto tenui, il Vescovo dovrà formarle dal terzo di tutti i proventi, sì di massa e sì di prebende, non solo dei canonici, ma ancora delle dignità; onde le prebende dispari debbono contribuire in ragione anche dispari alle distribuzioni, ovvero debbono sopportare multe dispari di puntatura.

c) Però quando i detti capitolari assistono in coro hanno diritto di partecipare alle distribuzioni ovvero alle fallenze della puntatura, più o meno, secondochè contribuirono a formare la massa delle distribuzioni medesime.

d) Non si ammettono in ciò consuetudini contrarie, neanco immemorabili, salvo solo se le quote delle distribuzioni superino il terzo delle prebende.

In questo senso ha interpretato i detti luoghi del Tridentino la S. C. del Conc., come *in Alexandrina*, 1581, dub. 3; *in Bosanen.* 15 apr. 1592, dub. 3 et 4; *in Terracinen.* 13 ian. 1624, dub. 1 (ap. Zamboni *Capitulum eccl.* § IV, n. 3, 7 et 8); *in Tergestina*, 23 nov. 1850 etc. Così pure il Moneta p. 2, q. IV, n. 1 et 2; lo Scarfantoni L. IV, tit. XIV, n. 47 sq.; il De Herdt *Pr. cap.* Cap. 30, § 4, n. II.

Ma che dire se le distribuzioni sieno eguali per tutti? Il De Herdt *l. c.* scrive: " Distributionum quantitas inter omnes aequalis esse potest, sed non debet „, ed assegna le ragioni per cui non è necessario che siano eguali. Ma se sono eguali possono anche tollerarsi, purchè non così esigue. Ecco adunque la risposta al sopradetto quesito.

11. *Se il can. teologo possa far la lezione scritturale* inter missarum solemnia.

D. Il canon. teologo in B. vorrebbe fare la lezione sulla sacra scrittura nella chiesa cattedrale al mattino *inter missarum solemnia.* Così potrebbe avere maggior numero di uditori, fra i quali l'intero capitolo. Può far ciò?

R. La S. C. de' Riti *in Ripana* 30 apr. 1790, n. 2551, interrogata: " An liceat canonico theologo explicare populo sacram Scripturam in diebus festis inter missarum solemnia, et praecise post Evangelium? — rispose: " Negative. „ Donde il De Herdt (*Pr. Can.* cap. 9, § 1. n. X) deduce: " Lectio theologalis... fieri tamen non potest inter missarum solemnia. „

Del resto, quanto al modo, al tempo, all'ora e alla materia delle dette lezioni, tutto è riserbato al Vescovo. Così la S. C. del Conc. in *Amerina praeb. theol.* 15 mar. 1810 ad 4: " An modus, tempus et hora ac materia, super qua lector sacrae Scripturae legere debeat et quantitas lectionum pendeat arbitrio Episcopi? — Resp.: *Arbitrio Episcopi.* „ Così pure la stessa S. C. *in Urbinaten.* 10 mar. 1663. Ed *in Patavina* 15 iul. 1645 definì: " Tem-

pus et quantitatem lectionum habendarum ab obtinente in cathedrali ecclesia praebendam theologalem praefiniendam esse ab Episcopo, pro eius arbitrio, quod tamen regulari possit a consuetudine ipsius ecclesiae et aliarum ecclesiarum Italiae. „ — Al Vescovo adunque sta il determinare le modalità delle dette lezioni, ed in ciò può seguire (senza esservi obbligato) l' uso del luogo e delle altre chiese d' Italia. Non conviene però che permetta la lezione *inter missarum solemnia.*

12. *Circa il luogo del* Sepolcro *nel Giovedì Santo.*

D. È ora consentito che il *Sepolcro* nel Giovedì Santo possa farsi nell' altare maggiore?

R. Dicemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 470) che nè dalla Rubrica nè dagli Autori di liturgia si può ricavare una chiara proibizione di questa usanza. Ora nondimeno dobbiamo aggiungere che la S. C. de' Riti, interrogata: " An tolerari possit Feria V in Coena Domini altare maius ecclesiae sepulchri altare esse; nec non in ipso altari sepulchri ostensoria, calices et ciboria ornati causa exponere? „ — il dì 12 luglio 1901 *in Colimen.* ad 10, rispose: *Negative.* Di che vuolsi dedurre che la detta usanza non può tollerarsi, dovendo il sepolcro aver luogo in un altare minore della chiesa.

13. *Se nei concorsi alle parrocchie gli esaminatori possano avvalersi di notizie private sulla condotta dei concorrenti.*

D. In un esame di concorso per parrocchia, laddove qualche concorrente avesse presentato in curia la sola istanza di ammissione, senza nessun documento circa le sue qualità morali, possono gli esaminatori avvalersi in tal caso delle notizie private per determinare il numero dei punti sul dette qualità?

R. Se l' editto di concorso prescrisse la presentazione non solo della istanza di ammissione, ma sì ancora dei documenti circa le qualità morali, colla dichiarazione che dei soli detti documenti si terrebbe conto nell' esame, solo di questi si dovrà giudicare — Laddove poi non si parlò nell' editto di documenti (il che sarebbe secondo la formola del Monacelli); ovvero s' ingiunse solo di presentarli nel tempo prefisso, giusta la bolla *Cum illud* di Bened. XIV; in tal caso possono gli esaminatori avvalersi di notizie private, purchè certe ed esatte, nel determinare i punti pei requisiti morali. La ragione si è che nè il Tridentino nè la Costit. *Cum illud* di Bened. XIV costringono gli esaminatori a giudicare dei requisiti morali solamente iuxta *allegata et probata*, come nei formali giudizii in contenzioso. Anzi la Costit. *Cum illud* chiaramente dice: " Congregatio eiusdem Concilii (Tridentini) interpres pluries edixit examinatores suos deesse muneri si doctrinae tantum judices essent, nec inquirerent qui prae aliis probitate morum, laboribus, praestito antea ecclesia obsequio ceterisque dotibus ad officium parochi cumulate obeundum necessariis essent idonei et commendabiles. „ Gli esaminatori perciò *debent inquirere* sulle doti dei concorrenti. E possono inquirere anche stragiudizialmente come insegna il Barbosa (*De off. et Pot. Parochi* P. I, cap. II, n. 85): " Et quod examinatores possint etiam extrajudicialiter informari de qualitatibus examinandorum tradit Cavaler. *decis 293 num. ult.* „

14. *Circa la estensione dell' ultima legge del digiuno.*

D. Qual' è la estensione dell' ultima legge sul digiuno e sull' estinenza? Abbraccia ancora i digiuni particolari dei varii istituti religiosi, imposti dalle costituzioni proprie? Abbraccia i digiuni prescritti dal Pontificale in alcune solenne funzioni?

R. L' ultima legge sul digiuno riguarda quei digiuni e quelle astinenze, a cui sono obbligati tutti i fedeli cristiani; i digiuni cioè imposti dalla Chiesa come legge generale. Non riguarda i digiuni particolari nè degli Ordini Religiosi, nè delle persone private, cui fossero imposti per altre ragioni. Così non riguarda la quaresima precedente al Natale dei Francescani; non riguarda le vigilie dei Fondatori monastici dove siano prescritte, e neanco riguarda i digiuni imposti dal Pontificale nella consacrazione de' Vescovi o delle Chiese. I prefati digiuni vanno regolati colle norme antiche.

Nè vale il dire che il Decreto ha agguagliato i religiosi ai laici quanto alla legge del digiuno. Li ha agguagliati solamente per questa legge generale, non per le altre leggi particolari, di cui non si fa cenno. E poichè qualche Ordine Religioso, come quello de' Minimi, ha per voto di osservare sempre l' astinenza dalle carni, si dichiara che per quanto riguarda la medesima legge generale della Chiesa, le astinenze di voto non s' intendono riformate (1).

Neanco vale il dire che quando nei singoli paesi fossero in vigore digiuni consuetudinarii o precettivi, questi sono aboliti dal decreto. Imperocchè siffatti digiuni, tuttochè di luoghi particolari, riguardano la generalità dei fedeli contenuti in quei luoghi: onde cadono sotto le prescrizioni del decreto che intende rendere uniforme per tutti i luoghi la legge generale del digiuno. Altro poi sono i digiuni che non riguardano la generalità dei fedeli, ma o qualche famiglia religiosa o qualche singola persona. Ciò non è compreso nel tenere, e neanco nel fine inteso dal decreto.

15. *Circa le modalità dei digiuni non contemplati nella detta legge.*

D. E se i digiuni proprii delle famiglie religiose, e quelli imposti alle persone particolari non vanno inclusi nell' ultimo decreto, come dovranno osservarsi? Vale per essi l' indulto dei condimenti grassi, delle uova e dei latticinii? Ne sono scusati i sessagenarii?

R. Quanto all' indulto dei condimenti grassi e dei latticinii, non vale pei detti digiuni imposti a famiglie ed a persone particolari l' indulto contenuto nell' ultimo decreto, il quale non li contempla. E quindi, se dall' autorità che impose cotali digiuni non venga concesso anche l' indulto dell' uso dei detti cibi, questi non potranno usarsi, e si dovrà tenere il magro stretto. Quando perciò le costituzioni di religiosi istituti contenenti obblighi di digiuno sono sancite dalla S. Sede, da questa deve ottenersi il prefato indulto; quando sono approvate solo dal Vescovo, basta l' indulto vescovile. I digiuni

---

(1) Con ciò, *re melius perpensa*, correggiamo ciò che fu detto nel commento del cit. decreto circa il digiuno del venerdì imposto dalla regola dei Francescani, il quale rimane in vigore dopo l' ultima legge del digiuno.

prescritti dal Pontificale (1) per le varie funzioni solenni, vogliono essere temperati solo dal Rom. Pontefice. Nelle provincie napoletane vale per tutti la bolla della crociata, la quale non è stata rivocata che pei soli digiuni, di cui tratta il decreto: per tutti gli altri vige tuttora.

Quanto poi s' attiene ai sessagenarii, questi debbono agguagliarsi agl' infermi, giacchè *senectus ipsa est morbus;* e però essi sono obbligati alla sola legge dell' astinenza, non impediti da altra infermità; sono esenti dalla legge del digiuno generale, e dai digiuni particolari. Se n' accettua, per gl' istituti religiosi, giusta S. Alfonso (L. 3 n. 1039), il caso in cui le costituzioni prescrivano digiuni colla espressa clausola *usque ad mortem:* in tal caso coloro che possono osservare i detti digiuni senza grave incomodo, vi sono tenuti.

16. *Se un capitolo può invertire l' uso consuetudinario delle elemosine pel purgatorio.*

D. In C., per consuetudine immemorabile, da ciò che si raccoglie pel purgatorio nella Dom. IV di quaresima si son celebrate sempre messe in ragione della tassa diocesana. Ora il Capitolo, ben provvisto altronde di messe, si raduna e delibera che della prefata colletta, invece di messe piane, si celebrino alquanti funerali. Che dire di questa deliberazione?

R. Fa d' uopo qui distinguere la legge dalla giustizia. La consuetudine immemorabile predetta è legge *praeter ius*, e per abrogarla vi è bisogno dell' autorità del Vescovo; giacchè " tota consuetudinis vis seu efficacia pendet a voluntate saltem tacita legislatoris „ (Leuren. *For. Eccl.* L. I, tit. 4, qu. 406). Or il Vescovo è il legislatore nella sua diocesi, e da lui dipende l' abrogazione di una consuetudine particolare diocesana.

Ma nel caso trattasi di giustizia; di una offerta cioè data dai fedeli per un determinato uso (per celebrazioni di messe piane): invertire il detto uso non è del Capitolo e neanco del Vescovo; è solo del Rom. Pontefice, il quale può supplire ciò che manca dal tesoro della Chiesa. L' espediente migliore, nel caso, è che, presane licenza dal Vescovo, si avvertano prima i fedeli del nuovo uso a cui si vogliono addire le elemosine, e poi sarà lecita l' inversione.

17. *Circa la prescrizione contro i diritti parrocchiali.*

D. Tizio e Sempronio quistionano fra di loro circa i diritti parrocchiali. Tizio, poggiato su quanto dice il *Monit. Eccl.* Vol. III, P. II, p. 17, ritiene che i prefati diritti mai si prescrivono, nè vale in contrario alcuna consuetudine anco immemorabile. Sempronio poi, basato su quanto ha letto nello stesso *Monit.* Vol. XIV, p. 289, opina che è bastevole a prescrivere contro i diritti parrocchiali una consuetudine quadragenaria quando vi sia il titolo e immemorabile senza titolo. Che dire di questa controversia?

R. È vero che nel *Monit. Eccl.* si riferiscono nei citati luoghi due cause,

(1) Il Pontificale veramente nella consacrazione dei Vescovi non impone il digiuno di stretto precetto, ma dice *convenit.* Lo impone solo nella consacrazione della Chiesa.

risolute in diverso senso. Nel primo luogo trattasi di un monastero del terz' Ordine Francescano che per immemorabile consuetudine faceva i funerali dei morti nelle varie parrocchie della città e fu data ragione ai parroci che mal soffrivano questa consuetudine lesiva dei loro diritti. Nel secondo luogo una chiesa ricettizia non parrocchiale da oltre due secoli accoglieva i cadaveri del luogo e ne faceva le esequie in pregiudizio dei parroci rispettivi, e fu dato torto ai parroci. Nel primo caso però trattavasi di chiesa esente, perchè regolare, ed era nel diritto dei fedeli designarla per la tumulazione del proprio cadavere: quindi trattavasi di consuetudine facoltativa che non induce prescrizione.

È vero che in detta causa furono citati molti decreti che condannano in genere le consuetudini contro i diritti parrocchiali e molte cause furono anche in antico decise in questo senso. Ma oggidì la giurisprudenza canonica sembra inclinare in senso contrario, essendosi decise (oltre la cit. nel Vol. XIV, pag. 289 in *Thelesina* 22 aug. 1901) parecchie altre cause in cui si riconosce la consuetudine centenaria contro i diritti parrocchiali (v. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, p. 122, nella causa *S. Severin* 27 mai. 1893; Vol. XVI, p 147, nella causa *Meleritana* 30 apr 1904; Vol. XVII, nella causa *Papien.* 20 ian. 1906; questo Vol., nella causa *Asten.* 26 ian. 1907).

BIBLIOGRAFIA

D. Dionysii Carthusiani, Doctoris Ecstatici, Opera omnia, in unum corpus digesta, ad fidem editionum Coloniensium, cura et labore Monachorum sacri Ordinis Cartusiensis, favente Pont. Max. Leone XIII. — Tornaci, typis Cartusiae S. M. de Pratis.

Tutti conoscono il nome di S. Dionigi Cartusiano, il quale va citato come autore insigne di ascetica e di mistica. Non tutti però sanno del suo merito scientifico e della vastità di sua dottrina in ogni branca di scienze sacre, detto a gran ragione dai Bollandi *prodigium eruditionis et sanctitatis*. Oltre infatti le stupende opere ascetiche, egli scrisse volumi immortali di esegesi biblica, di filosofia, di teologia, di oratoria sacra, da formare una vasta biblioteca a cui tutti possono attingere in gran copia documenti di dottrina profonda e sicura. E basterebbero essi soli per arricchire qualsivoglia ecclesiastico di sapere e di virtù e per renderlo degno dispensatore dei misteri di Dio. Gran lode perciò va data all'inclito Ordine Cartusiano, che, ad imitazione di ciò che fecero coi loro Dottori i Figli di S. Domenico e di San Francesco, invisarono d'intraprendere una nuova edizione di tutte le opere di S. Dionigi, perchè i tesori della sua vasta dottrina ed erudizione fossero resi comuni. E la nuova edizione è riuscita ben degna di sì insigne Dottore. Con tipi nitidi ed eleganti, già sono usciti a luce gran parte dei 42 volumi in 4.° (in cui saranno comprese tutte le opere), che con prezzo relativamente modico si van diffondendo in mezzo agli studiosi.

Abbiamo sott'occhi due delle opere già pubblicate, che sono veri gioielli: i *Commentaria in IV libros Sententiarum* in sei volumi, ed i *Sermones de tempore et de Sanctis* in volumi quattro.

I *Commentarii* sono opera di sintesi accuratissima. È noto come il gran Maestro delle sentenze, Pietro Lombardo, adunò in un corpo di dottrina strettamente scientifica tutto quello che scrissero i Padri e i Dottori dei secoli anteriori. I quattro libri delle Sentenze, che segnarono una nuova fase dell' insegnamento teologico, ebbero nei secoli posteriori illustri e non pochi commentatori, avidi di cogliere il giusto senso di quelle pagine dottissime. Fra questi vanno compresi un S. Tommaso, un S. Bonaventura, un Alessandro di Ales, un Alberto Magno, un Enrico di Gand, e tanti altri discepoli e ammiratori del gran Maestro. Or Dionigi Cartusiano, quasi ape industre, ha voluto ricavare dai detti commentatori il più ed il meglio che scrissero del loro Maestro e ne ha fatto un compendio prezioso. E non contento di ciò, vi ha aggiunto le precipue dottrine filosofiche e teologiche insegnate dai detti valentuomini, anche estranee al libro delle sentenze, sì da formare un repertorio ordinato e scientifico di tutto quello che fu scritto dal secolo XII, in cui morì Pietro Lombardo, fino al secolo XV in cui visse il Cartusiano. I sei volumi adunque di questi *Commentarii* scusano una intera libreria delle opere de' più insigni Dottori della Chiesa.

I *Sermones de tempore et de Sanctis* poi rivelano la facondia e l' unzione del sommo Asceta, non meno che la vasta erudizione biblica e patristica, onde svolge i Vangeli delle Domeniche e illustra le gesta de' Santi. Sono omelie in cui con solide ragioni, con gravi autorità, con acconce similitudini e con opportuni esempii s' inculcano le virtù più belle ai religiosi ed ai laici, e si rende piano e dolce il servizio di Dio. Oh! quanta messe per la predicazione vera e fruttifera della divina parola! Oh! qual campo per la lettura spirituale e per la meditazione delle verità eterne! Anche questi quattro grossi volumi ne scusano moltissimi di sacra eloquenza e di ascetica.

Noi con tutto l' animo inculchiamo ai nostri lettori l' acquisto di queste opere stupende, certi di procurare ad essi vantaggi inestimabili. — I sette volumi de' *Commentaria* costano L. 70; i quattro dei *Sermones*, L. 40 senza il porto; e ciò fino a tutto giugno corrente: dal 1.° luglio 1907 sono vendibili in libreria al prezzo di L. 15 per volume. Dirigersi *à l' Imprimerie N. D. des Pres, Chaussée de Renaix, 11, Tournai (Belgique).*

Micheletti Andrea M. *S. J.* — Elementi di Pedagogia Ecclesiastica. Note ed appunti delle lezioni fatte agli alunni del Pontificio Collegio Apostolico Leoniano in Roma. Vol. II. Il Rettore Ecclesiastico. Parte I. Della Carità e Prudenza. — Roma, Istituto Artigianelli di S. Giuseppe.

Ci duole che, per manco assoluto di spazio nei precedenti fascicoli, siamo costretti a dare un po' tardi l' annunzio di questo magnifico volume. È il secondo dell' opera magistrale di P. Micheletti, il quale unisce in essa la scienza e l'arte della Pedagogia ecclesiastica, trattandola con tanta ampiezza, con tanta precisione e lucidità di concetti, da riuscire originale e quasi creatore di questa necessaria disciplina.

Il Volume che ora annunziamo, tuttochè di pag. 712 in grande 8.°, parla solamente del Rettore di Seminario, e di due solo doti di esso, della *carità* e della *prudenza;* riserbando ad un altro volume la trattazione delle altre due doti, della *giustizia* cioè e della *equità*.

L' Autore sviscera i suoi argomenti in tutte le loro parti e li contempla da tutt' i lati con tale corredo di ragioni e di autorità, che rende pienissime

le dimostrazioni e ingerisce perfetto convincimento. E poi per ogni capo viene al pratico, additando i mezzi ed i modi come attuare le svolte teorie: Dopo opportuni preliminari, in cui dà il concetto generale e pedagogico di tale officio, esponendone la idea secondo i Ss. Padri, secondo S. Benedetto e S. Ignazio e secondo i Concilii, e dimostrandone la importanza, divide la due parti la trattazione. Nella prima parla della CARITÀ, relativamente a Dio, ai superiori, agli eguali, ed agl' inferiori, disaminando minutamente tutte e singole codeste relazioni, da presentare un rettore veramente perfetto nel suo difficile e interessantissimo officio. Nella seconda parte discorre dell' altra dote essenziale al buon regime, che è la PRUDENZA; e di questa considera gli ostacoli, gli aiuti, e la pratica generale nel governo dei sudditi, dando norme efficacissime e preziose, suggerite dai Ss. Padri, dai più accurati scrittori e dalla esperienza.

È questo un volume (come la intera opera del P. Micheletti) che dovrebbe star nelle mani e formare l' assidua lettura non solo dei rettori di Seminarii, ma di qualsivoglia prelato che abbia sudditi da governare, molto più di coloro che hanno cura di anime, per cui si trovano avvedimenti speciali; ed ha utilissimi insegnamenti non pure pel clero secolare, ma sì ancora pel regolare, additando ancora le regole pratiche pel buon reggimento di un istituto o di una famiglia religiosa. Chiunque voglia ben governare i proprii sudditi non dovrà dispensarsi di apprendere in questi volumi interessantissimi la scienza e l' arte del buon governo, e sarebbe questo il mezzo sopra tutti efficacissimo di restaurare la disciplina ecclesiastica e di dare alla Chiesa zelanti operai e docili figliuoli. — Il volume costa L. 10 in Roma, Via Santa Prisca, presso l' Istituto Artigianelli S. Giuseppe.

Vives Card. Giuseppe Calasanzio — Summa Josephina ex Patribus, Doctoribus, Asceticis et Poetis, qui de eximia dignitate S. Joseph scripserunt. Collegit ediditque Fr. Josephus Calasanctius Card. Vives O. M. Cap. — Romae ex typ. pontif. Instituti Pii IX, 1907 — In 4.° a due coll. di pag. CXXXIV, 560.

— Summula Josephina, ex praecipuis argumentis Patrum, Doctorum et Asceticorum, qui de eximia dignitate S. Joseph scripserunt. Edidit Fr. J. C. Card. Vives O. M. Cap. — Romae ex typ. pontif. Instit. Pii IX — In 16.° di pag. 391.

Ecco altre due opere bellissime dovute alla dottrina ed alla operosità prodigiosa dell' E.mo Card. Vives. Sono dirette alla glorificazione di S. Giuseppe, Sposo di M. V., e contengono tutto quasi quello che si è scritto dai Padri dai Dottori, dagli Ascetici e da' Poeti di questo esimio Patriarca. È perciò una vera biblioteca giuseppina.

La *Summa* va divisa in due parti. Nella prima, con sintesi mirabile, si raccoglie dalle dette fonti quanto riguarda la vita, la santità, la morte, la risurrezione, la gloria ed il culto del Santo, in tutte le loro circostanze, in 55 capi, con opportuni e dotti commenti dell' A. Nella seconda si dànno per esteso i sermoni o le trattazioni sul Santo di ben 55 Padri e Dottori e di rinomati Scrittori, da formare un serto di laudi incomparabile del gran Patriarca e Patrono. In appendice poi seguono tutti gli atti della S. Sede riguardanti il culto del Santo e in fine l' officio stupendo di S. Giuseppe, inserito nel Breviario de' Carmelitani.

La *Summula* poi contiene la sola prima parte della *Summa* in grazia di coloro che non vogliano tenere questo grosso volume.

Come ognun vede, trovasi qui un repertorio completo, ordinato, eruditissimo di quanto s' attiene alle glorie di S. Giuseppe, da bastare a tutti coloro che vogliono scrivere o predicare del gran Santo, ed a quanti vogliono apprendere le notizie tutte tramandateci dai maggiori dell' esimio Patrono. Lo stile è chiaro ed è preciso ; bella ed elegante la edizione. Quanti hanno zelo per la gloria di S. Giuseppe procurino di diffondere largamente questi preziosi libri. — La *Summa* costa L. 13; la *Summula*, L. 2,50, in Roma presso Pustet.

CRONACA GOVERNATIVA

Costituzione di legati di beneficenza — È giurisprudenza costante che per la costituzione in ente morale di un legato di beneficenza non occorre un capitale ed un' amministrazione separata ; basta che sia determinata la somma da erogarsi annualmente e in perpetuo a scopo di beneficenza. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 3 novembre 1905. — Bagnorea e Acquapendente) (Man. degli Amministratori* anno 45, p. 40).

Enti concentrabili ed autonomi. Competenza — L' Autorità giudiziaria a cui le Sezioni unite della Corte Suprema commettono il giudizio sull' indole giuridica di lasciti concentrati nella Congregazione di carità, dietro il dubbio sulla competenza al riguardo, sollevato dalla *4.* Sez. dei Cons. di Stato investita del reclamo contro il concentramento, deve occuparsi solo di tale questione e non della concentrabilità.

Sono concentrabili gli Istituti autonomi di beneficenza, non i semplici oneri ; non li differenziano la perpetuità delle erogazioni e lo scopo della beneficenza.

Si ha l' ente autonomo quando la disposizione si risolve in una mera *esecutoria*, colla quale s' incarica l' erede o legatario di amministrare la sostanza e di erogarne le rendite in beneficenza, sebbene gli sia lasciato un modico lucro non eccedente la retribuzione ordinaria di un esecutore. *(Trib. civ. Torino, 19 maggio 1905, est. Gonella. — Congreg. di carità di Torino) (Man. degli Amm.*, l. c., p. 60).

Nuove confraternite non più riconoscibili — Non è da accordarsi il riconoscimento giuridico ad una Confraternita istituita a scopi di culto e di beneficenza, *ma limitati questi ultimi a favore dei confratelli e delle loro famiglie*, perchè non ricorre nel caso l' applicazione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, la quale, come appare dagli art. 1 e 2, riguarda soltanto le istituzioni aventi fini di *pubblica* beneficenza. (*Parere Cons. Stato, Sez. unite, 1 febbraio 1906 — Confrat. di Mercato S. Severino) (Man. degli Amm.*, l. c. p. 80).

Matrimonio celebrato all' estero, omesse nel regno le pubblicazioni — È

valido il matrimonio del cittadino celebrato all' estero nella forma prescritta dalla legge del luogo, sebbene siano state omesse le pubblicazioni nel Regno anteriori al matrimonio e la trascrizione di questo nei registri dello stato civile del Comune di origine degli sposi. (*Cass. Palermo; 5 agosto 1905, est. Niutta — Fellucci c. Intendente di Caltanisetta*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 94).

Spese di culto quando obbligatorie pel comune — Allorquando il Comune è per antiche leggi obbligato a determinate spese di culto, non può esimersi da tale obbligo per riversarlo sui parrocchiani, allegando l' eccedenza delle sovrimposte; ma deve verificarsi se tutte le spese stanziate in bilancio abbiano carattere di prevalente obbligatorietà; cosicchè esso deve ritenersi obbligato alle dette spese quando risulti che nel bilancio siano stanziate delle spese facoltative. (*Decis. 4. Sez. Cons. Stato, 11 maggio 1906. est. Perla — Comune di Parma c. Rigola e G. P. A. di Parma*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 353).

Istituti quando autonomi e concentrabili — Le istituzioni di beneficenza, delle quali l' art. 54 della legge sulle opere pie ordina il concentramento nelle congregazioni di carità, debbono essere autonome.

Perchè questa autonomia sussista, non basta la destinazione di un fondo determinato per il soddisfacimento degli scopi di beneficenza, ma occorre che questo fondo sia staccato dal patrimonio del fondatore o suoi eredi.

Conseguentemente non è soggetto a concentramento un pio legato costituito da un testatore colla assegnazione di un fondo determinato, quando il testamento abbia prescritto che tal fondo debba rimanere di loro proprietà, ed anche se abbia fatto loro obbligo di render conto della erogazione, stabilendo che in mancanza di rendiconto il fondo debba essere loro tolto. (*Appello Firenze, 22 maggio 1906. Palmieri, — Bertolli Carranza c. Congr. di Carità di Pisa*) (*Man. degli Amm.*, l. c, p. 358).

Non riconoscibile un istituto da affidarsi a suore — Non è ammissibile nello statuto di un Asilo infantile la disposizione per cui l' educazione ai bambini debba essere impartita da *persone cattoliche idonee ascritte ad una Congregazione religiosa*, perchè colla medesima s' imprimerebbe all' Asilo un carattere strettamette confessionale, incompatibile con un istituto pubblico di beneficenza, che dev' essere aperto a tutti i bisognosi senza distinzione di culto o di opinioni. (*Par. Cons. Stato Sez. Int., 13 luglio 1906. — Asilo di Cologno al Serio*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 358).

Azione del parroco per le spese di culto — Il parroco ha veste per stare in giudizio contro il Comune al fine di ottenere la dotazione necessaria per le spese di manutenzione, ufficiatura e corredo della chiesa.

L' esercizio di tale azione non è impedito dall' aver fatto il parroco delle pratiche amministrative, per la determinazione di detta dotazione, se il Ministero non credette di dare provvedimenti, e rinviò le parti alla competente autorità giudiziaria. (*Cass. Roma, Sez. unite, 10 marzo 1906, est. De Aloisio. — Comune di Triggiano c. Parrocchia di Triggiano*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 414.)

CRONACA RELIGIOSA

31 Maggio 1907

Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano — Il 22 marzo ult. dal S. Padre fu ricevuto il R.mo P. Bernardo Capp.no, Missionario del Vicariato Apostolico del paese del Galla nell' Africa settentrionale, che gli presentò una lettera dell' Imperatore Menelich, di risposta ad una autografa del Pontefice. Questi raccomandava al Negus di proteggere le missioni cattoliche, stabilite nel suo vasto impero, ed il Negus lo assicurò della sua imperiale deferenza verso tutti i missionarii, e rimetteva a S. Santità la decorazione della *Stella di Etiopia* in contrassegno della sua devozione. — Il 3 u. s. nell' Aula Concistoriale il S. P. ricevè circa 250 pellegrini di varie diocesi di Ungheria, di professori di scuole superiori e studenti, guidati da Mons. Bussay. Vi si unirono alcuni professori e professoresse della Germania: e nel pomeriggio un piccol gruppo di Austrialiani. — Il 4 d.° in una Sala del Palazzo Apost. assistè coll' Emo Segret. di Stato e molti Prelati ad una dotta ed erudita conferenza con proiezioni luminose del R.mo Dott. Enrico Swoboda, Prof. dell' Università di Vienna, e Cappellano di Corte. Trattò dei restauri dell' antica e veneranda Basilica di Aquileia, della sua struttura, dei monumenti, dei musaici, e degli affreschi. Il S. Padre si congratulò, e si compiacque moltissimo, come tutti gli astanti, della dissertazione dell' illustre scienziato. — Il 20 u. s. il S. Padre ricevè una Delegazione dei giornalisti cattolici del Belgio, i quali presentarono la strenna consueta a S. S., che ascendeva alla somma di 135 mila lire. Nell' Aula Concistoriale fu poi ricevuto il pellegrinaggio belga, venuto a Roma per assistere alla promozione dell' Arciv. alla dignità Cardinalizia. — Il giorno seguente ricevè circa 500 pellegrini dell' Archidiocesi di Colonia, guidati dal Card. Fischer, accompagnato da molti notabili di diverse città della Germania — Il 27 d.° fu ricevuto un pellegrinaggio di circa 200 persone dall' Arciconfraternita di S. Michele di Vienna.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 12 marzo ult., presso l' E.mo Sebast. Martinelli, Ponente della causa di beatificazione della Ven. Suor Maria dell' Incarnazione, fondatrice del Monastero delle Orsoline in Quebec, si tenne la Congr. dei S. Riti antipreparatoria, per la discussione del dubbio sopra l' eroismo delle virtù, esercitate dalla detta Vener.

Il 9 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano ebbe luogo la Congr. ordinaria Rotale dei Sacri Riti che giudicò: Intorno al culto non mai prestato al Ven. Giuseppe Cafasso, prete di Torino; alla Ven. Caterina de Francheville, fondatrice delle figlie di Maria dei Ritiro in Vannes; ed alla Ven. Paola Frassinetti fondatrice delle Suore del Pio Istituto delle Dorotee. Ed intorno alla validità dei processi Apostolici ed Ordinarii costruiti nella Curia di Nocera dei Pagani sopra un miracolo operato da Dio per intercessione del Ven. Gennaro Maria Sarnelli, Sac. della Congr. del SS. Redentore: di quelli costruiti per la Causa di beatificazione del Ven. Antonio Pagani di Venezia dei Minori: e finalmente intorno ai processi apostolici, ed intorno al culto

non mai prestato al Ven. Francesco de Capillas, Missionario dell' Ordine dei Predicatori, che dicesi ucciso nella Cina dagl' infedeli in odio alla fede.

Il 23 u. s. nel Palazzo Apost. Vaticano, alla presenza di S. S., si è tenuta la Congregaz. generale dei Sacri Riti, sopra due miracoli, operati da Dio per intercessione del Beato Giuseppe Oriol, sac. benefic. di S.ª M.ª del Re in Barcellona, da proporsi per la sua canonizzazione.

Il 28 detto nello stesso palazzo, ed in presenza del S. Padre, fu pubblicato il decreto di approvazione di due miracoli operati da Dio per intercessione del detto Beato Oriol. S. S. rispose con affettuoso discorso alle brevi ed acconce parole di ringraziamento del postulatore per l' importante atto compiuto.

Il 30 u. s. in detto Palazzo si tenne la Congr. preparatoria dei Sacri Riti su tre miracoli operati da Dio per intercessione della Ven. Maddalena Sofia Barat, fondatrice della Società delle Suore del S. Cuore di Gesù: miracoli che si propongono per la sua beatificazione.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Consultori della S. C. dei Vescovi e Regolari il R.mo P. Pio di S. Giuseppe. Assistente Generale dell' Ordine dei Carmelit. Scalzi ; il R.mo P. Pietro Bastien dell' Ord. di S. Benedetto, ed il R.mo P. Luigi Santoro dei Min. Conv. di S. Francesco. Ha nominato pure Delegati Apostolici per le varie Regioni Ecclesiastiche d' Italia allo scopo di visitare i Seminarii per compierne la concentrazione, colla cooperazione dei Vescovi : Mons. Scaccia, Vesc. di Tivoli per la Regione Campana ; Mons. La Fontaine, Vesc. di Cassano al Ionio, per la Reg. Beneventana : il R.mo Del Papa, Abate Ordinario di S. Paolo, per la Calabrese ; Mons. Riccardi Vic. gen. di Montefeltro, per la Pugliese : Mons. Cerretti, Vic. gen. di Frascati, per l' Abruzzese : Mons. Cisterna, Vic. gen. di Albano, per la Lucania ; Mons. Minio, Rettore del Semin. Pontif. Vaticano, per l' Umbria : Mons. Provveduti, Rettore del Collegio Apost. Leonino , per la Romana meridionale, ed il R.mo Can. Lanzoni, Rett. del Seminario di Faenza, per la regione Toscana.

Con altri biglietti il S. Padre ha nominato l' E.mo Card. Respighi Protettore delle Arciconfraternite di S. Girolamo della Carità, di S. Maria dell' Orazione, della SS. Trinità dei Convalescenti e Pellegrini, e di S. Maria dell' Orto di Trastevere. Pel riordinamento dei Seminarii d' Italia con altri biglietti ha nominato Delegati Apostolici : Mons. Perosi per la Sicilia, Mons. Giobbio per le Romagne e l' Emilia, Mons. Galimberti per la regione Cimina, ed il R.mo P. Baisi per le Marche. E finalmente con altro biglietto ha affidata la Protettoria della Ven. Arciconfraternita di M.ª SS. del Carmine all' Emo. Merry del Val, suo Segretario di Stato.

Cardinale defunto — Il 30 u. s. da tutti rimpianto, dietro breve malattia, morì l' E.mo Card. Luigi Macchi. Nato a Viterbo il 3 Marzo 1832, attese agli studii nel Collegio Clementino, poi nell' Università della Sapienza in Giugno 1854 ottenne la laurea *in utroque iure*. Ordinato Sacerdote nel Collegio Romano nel Dic. 1859, da Pio IX fu nominato Cameriere segreto, poi Prel. domestico e Vicario dell' Arcibasilica Lateranese, ed incaricato di officii delicati ed importanti negli Ospizii dei poveri e nel Supremo Tribu-

nale della Consulta. Maestro di Camera, Consultore della S. C. del Concilio, Maggiordomo di S. S. Leone XIII, nel Concistoro degli 11 Febb. 1889 fu creato Cardinale col titolo di S. M.ª in Aquiro, che poi depose, ottando quello di S.ª M.ª *in via Lata* e gli fu assegnata in Commenda l' Abbazia di Subiaco. Fu personaggio caritatevole, piissimo, zelante. Apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio, dei Sacri Riti, delle Indulgenze e S. Reliquie, della Cerimoniale. Era protettore di diversi ordini Religiosi e Congreghe e di numerose Arciconfraternite. Sia pace e riposo eterno all' anima benedetta di lui!

Necrologio — Sono morti: Mons. Domenico Rinaldi, Vescovo di Monteflascone: Mons. Cartuyvels, Vice-rettore per 25 anni dell' Università cattolica di Lovanio, uomo dotto, e di elette virtù: Mons. Budini, Sotto-Segretario della S. C. de' VV. e RR., Prel. domest. di Sua Santità, Primicerio dell' Arciconfr. dei Piceni, la cui modestia fu pari al suo valore.

CRONACHETTA POLITICA

— Nel Belgio il Ministero De Smet de Naeyer si dimise perchè riteneva impossibile ottenere una maggioranza unita dei cattolici. Il Conte De Smet, uomo probo fino allo scrupolo, laborioso, intelligente, da undici anni ha recato immensi servigii al paese, ed il partito cattolico, che da 23 anni sostiene una lotta accanita contro i socialisti, deplora tale incidente. Il Re diè mandato a De Trooz di comporre un nuovo gabinetto, e questi vi è riuscito, aggregandovi uomini profondamente cattolici e risoluti, dai quali si sperano grandi vantaggi. De Trooz rimane alla Presidenza ed all' interno: Liebaert occupa il portafoglio delle finanze: Kenkin della giustizia: Hellepute delle ferrovie: Hubert dell' industria e del lavoro: Des Champs delle scienze e delle arti: D' Avignon degli esteri: Delbekr dei lavori pubblici: Generale Hellebaut della guerra.

— A Londra si è tenuta una conferenza coloniale tra il lord Major ed i primi ministri delle Colonie inglesi del Transvaal, del Canadà, dell' Australia, della Nuova Zelanda, della Colonia del Capo, del Natal e di Terranova, i quali tutti sono stati nominati cittadini di Londra. L' Inghilterra vuole ottenere un trattamento di favore per le sue esportazioni nelle colonie, anche con detrimento di queste.

— A New Jork il 16 u. s. si è inaugurato il congresso internazionale per la pace. Molti valenti oratori han parlato per la limitazione degli armamenti, e per la formazione di una polizia internazionale per proteggere la pace nel mondo.

— Le elezioni nella Spagna sono riuscite favorevoli ai conservatori. Il Governo ha assicurata la sua maggioranza nelle Cortes.

— Re Vittorio, ritornato dalla Grecia, è stato a Catania ed a Siracusa, poi a Gaeta, ove il Re d' Inghilterra si è abboccato con lui. Il Re del Belgio ha visitato Fallieres. I Reali di Danimarca han visitato il Re di Norvegia. Il Presidente del Consiglio Viennese è andato a Berlino.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del Sant' Officio

I.

Circa il canto sacro delle fanciulle scismatiche, unite alle cattoliche, in un istituto religioso.

Beatissime Pater,

Vicarius Apostolicus Sophiae et Philippopolis in Bulgaria, ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humillime exponit quae sequuntur:

Sophiae Sorores quaedam religiosae Institutum puellarum (*Pensionnat*) dirigunt, in quo cum catholicis etiam schismaticae admittuntur. Mos invaluit ut in functionibus ecclesiasticis ac praesertim in expositione ac benedictione cum Sanctissimo, uti etiam ante et post illam, puellae schismaticae una cum catholicis in Ecclesia parochiali canant. Unde petit orator an hic usus tolerari possit, habitis sub oculis sequentibus animadversionibus.

1. Agitur de loco in quo numerus catholicorum, relate ad schismaticos est valde exiguus.

2. Nullum adest periculum scandali, namque idem usus servatur in fere omnibus Orientis regionibus.

3. Adest contra spes coversionis acatholicorum.

4. Durum esset Sororibus, quae Institutum dirigunt, puellis schismaticis sponte ac lubenter in Ecclesia cum catholicis cantantibus silentium imponere.

5. Denique eaedem puellae schismaticae, utpote bona fide in schismate viventes, non videntur uti excummunicatae esse habendae.

Feria IV, die 24 Ianuarii 1906.

E.mi Patres, attentis peculiaribus circumstantiis in casu concurrentibus, respondendum mandarunt: Prout exponitur a Vicario Apostolico Sophiae et Philippopolis, tolerari posse.

In sequenti vero feria V eiusdem mensis et anni, in solita audien-

tia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de his SS.mo D. N. Pio PP. X relatione, Sanctitas Sua resolutionem E.morum Patrum adprobavit et confirmavit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. et U. Inquis. Not.*

II.

Circa i digiuni e le astinenze proprii delle Famiglie religiose di ambo i sessi (1).

DECRETUM

Feria IV die 24 Aprilis 1907.

In generali conventu Supremae Sacrae Congregationis S. Officii, habito supradicta feria ac die, proposito dubio: " Num articulo 6° Decreti feriae IV 5 Septembris 1906 *De ieiunii et abstinentiae lege in Italia reformanda* quidquam derogatum fuerit ieiuniis et abstinentiis Religiosis utriusque sexus Familiis a propriis ipsarum Regulis et Constitutionibus praescriptis „ ; E.mi ac R.mi D.ni Cardinales Inquisitores Generales, praehabito R.morum DD. Consultorum voto, respondendum decreverunt: " Negative ; ideoque quod ad ieiunia et abstinentias ex generali Ecclesiae praecepto servandas, Religiosas utriusque sexus Familias, peculiari ieiunii aut abstinentiae voto non adstrictas, eadem ac simplices fideles lege uti posse ; quod ad ieiunia vero et abstinentias eis proprias, standum esse uniuscuiusque ipsarum Regulis et Constitutionibus „.

Et sequenti feria V die 25 eiusdem mensis SS.mus D. N. *Pius* divina providentia PP. X relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem benigne adprobare et confirmare dignatus est.

Datum Romae ex Aedibus S. Officii die 1 Maii 1907.

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. U. I., Notar.*

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

I.

Se i Regolari possano celebrare ne' dì festivi durante la messa parrocchiale, e se e come debbano intervenire alle processioni.

Tergestin. et Iustinopolitan. Iurium ac exemptionis — 18 Genn. 1907 — Il Vescovo di Trieste e Capo d'Istria, trovandosi a *Pirano*

(1) Con questo decreto si conferma ciò che noi dicemmo a pag 135 di questo Volume. — N. d. R.

in santa visita, conobbe che i Frati Conventuali celebravano nei dì festivi nel tempo della messa parrocchiale colla omelia; onde questa era poco frequentata perchè il popolo accorreva alla messa dei Religiosi che durava più breve tempo. Dippiù il Vescovo col clero il giorno di S. Marco fece la processione solenne, alla quale non presero parte i detti Regolari.

Il Vescovo allora invitò i Frati a celebrare ne' giorni festivi dopo terminata la messa parrocchiale, ed a volere intervenire, come di diritto, alle processioni solenni.

Il superiore del convento rispose, i Regolari non essere obbligati ad omettere la celebrazione durante la messa parrocchiale, essendo essi esenti dall' Ordinario. Quanto alle processioni, in forza d' immemorabile consuetudine, i Frati non essere tenuti alle processioni delle Rogazioni, e che, tranne due processioni del SS. Sacramento, alle altre si erano sempre associati nella via contigua al convento, *nemine reclamante.*

Il Vescovo allora si rivolse alla S. Congregazione. Fu tentata una composizione *de bono et aequo*; ma non essendo riuscita, furono proposti a risolvere i seguenti dubbi:

I. Se in Pirano, Diocesi di Trieste, debba approvarsi la consuetudine che i RR. PP. Conventuali celebrino nei dì festivi la S. Messa nel tempo della Messa parrocchiale, nella quale ha luogo l' Omelia.

II. Se i PP. Conventuali di Pirano debbano prendere parte alla processione delle Rogazioni, alla quale interviene il Capitolo, il Clero, e l' Arciprete del luogo.

III. Se quando i PP. Conventuali intervengono alle Processioni debbano unirsi alla processione nella Chiesa parrocchiale ovvero nella strada attigua al Convento come ora costumano.

E la S. C., udito il voto di due consultori, il dì 18 gennaro 1907 risolse:

Ad I. Reformato dubio: " Se i RR. PP. Conventuali di Pirano, Dioc. di Trieste, abbiano il diritto di celebrare nei dì festivi la S. Messa nel tempo dalla Messa parrocchiale, nella quale ha luogo l' omelia „ — *R. Affirmative et ad mentem.*

Ad II. Ad mentem. Mens est: " che si faccia noto al R.mo P. M. Generale che, non essendo provata abbastanza l' asserta consuetudine immemorabile, i Religiosi di Pirano prendano parte alla processione delle Rogazioni, alla quale interviene il Capitolo, il Clero e l' Arciprete del luogo. „

Si raccolga:

a) All' antica disciplina di dover ascoltare la messa festiva nella propria parrocchia (Extrav. n. 2, *De tregua et pace*) prevalse gene-

ralmente la consuetudine di poterla udire in qualsivoglia chiesa o pubblico oratorio (Pichler, l. 1, tit. 31, n. 25). A questa consuetudine mostrasi favorevole anche il Tridentino, il quale, Sess. 22, *decr. de Observ. et evit. in celebr. Miss.*, dice intorno a ciò: *Moneant populum*, non *coerceant*, e non *in omnibus festis*; ma *in maioribus festis, ad suas parochias accedant.*

b) Che i regolari poi non siano tenuti ad omettere la celebrazione durante la messa parrocchiale, lo dice chiaramente la Costit. *Etsi mendicantium* del 1567 di S. Pio V, in cui si legge: " Prohibemus Ordinariis... ac aliis quibuscumque personis ne impediant ipsos Fratres, quando eis placuerit, tam in diebus dominicis seu festis aut aliis totius anni temporibus campanas pulsare et etiam tempore quo ipsi celebraverint, missas celebrare. „

c) Lo stesso ha sancito la S. C. del Concilio, come nel 1608 *in Aquensi*: " An possint PP. Carmelitae... celebrare missam in diebus festivis eodem tempore missae parochialis? Resp.: Affirmative (Ferraris, v. *Campana*). — Così pure nel 1750 *in Comensi*: " An Archipresbyter et presbyteri... prohibere possint PP. Reformatis celebrare missas ante vel actu celebrationis missae parochialis? Resp.: *Negative et amplius.* „ — E nel 1761 *in Squillacensi*: " I. An Religiosi Conventuales Bruneatori, moniti ab Episcopo, debeant se abstinere a celebrandis missis... ante missam parochialem, vel donec illa absolvatur? II. An et quomodo sit providendum quoties ab Episcopo moniti non se abstinerint in casu? Resp.: Ad I. *Negative.* Ad II. *Provisum in primo* „ (v. Bouix P. V, p. 343).

d) E più recentemente la stessa S. C. in Ragusina 11 mar. 1892, trattandosi di Religiosi Domenicani che celebravano messa durante la messa parrocchiale con grave danno dei fedeli di *Cuzzola* in Dalmazia, al dubbio: " An Religiosi S. Dominici urbis Cuzzola valeant missam diebus Dominicis et festis celebrare in casu „ — rispose: *Affirmative* (v. *Mon. Eccl.* Vol. VII, P. II, p. 100). — Così pure la S. C. de' VV. e RR. il dì 14 mar. 1879 (*Mon. Eccl.* Vol. II, Par. I, p. 67).

e) Il Vescovo può non solo invitare, ma sì ancora costringere i Regolari d'intervenire alle pubbliche processioni, i quali, giusta il Tridentino (sess. 25, c. 13), " ad publicas processiones vocati, accedere compellantur. „ Lo stesso fu decretato dalla S. C. de' VV. e RR. il dì 27 luglio 1628 d' ordine di Urbano VIII.

f) Nondimeno quando vi ha una consuetudine legittimamente prescritta, i Regolari possono andare esenti dal detto obbligo. Si ascolti il Ferraris (v. *Processiones, addit.* n. 98): " Non obstante Concilio Tridentino, sess. 25, c. 13, *de Reg.*, obligante Regulares, tametsi exem-

ptos, ad publicas processiones, possunt adhuc ii, vel ex privilegio, vel *ex praescriptione*, non teneri in iis intervenire. „

g) Trattandosi nondimeno di un diritto negativo, la prescrizione non si può eccepire se non dal giorno in cui, chiamati i Regolari ad intervenire, non v'intervennero. Così lo stesso Ferraris *l. c.*: " Praescriptio non aliter potest opponi, quam si Regulares vocati per legitimum tempus non intervenerunt in publicis processionibus... quia ubi quaestio est de praescriptione iuris negativi... ea non incipit nisi a die qua interpellati contradixerint, et sic possidere coeperint. „

h) Poichè qui si parla di consuetudine contro il Tridentino, non ogni consuetudine vuolsi ammettere; ma, secondo la sentenza più comune, si ritien valida la sola consuetudine immemorabile (Ferraris *l. c.*, n. 104). Questa ha ragione di privilegio, giusta il c. *Super quibusdam*, 26, *de Verbor. signif.* in cui sta detto: " Duximus declarandum illa esse... interdicta, quae non apparent... largitione concessa, vel ex antiqua consuetudine a tempore cuius *non extat memoria*, introducta. „ E la Glossa vi aggiunge: " Nota diligenter quod illa consuetudo cuius *non extat memoria*, ius sive privilegium inducit. „

i) Nel caso giustamente fu riconosciuto il diritto de' Frati di celebrare in qualunque ora, anche durante la messa parrocchiale. Però vi fu aggiunta una mente, colla quale forse per ragione di equità i Frati si esortavano a non avvalersi così strettamente di tale loro diritto, da recar danno a quelle anime. La esenzione infatti, concessa ai Regolari da' Rom. Pentefici dev' essere *in aedificationem, non in destructionem.*

l) Quanto alla processione, non fu ben provata la consuetudine immemorabile della esenzione.

II.

Se e come sia vietato erigere confraternite e pie associazioni nelle chiese de' Regolari e degl' Istituti di voti semplici.

Romana Erectionis piarum associationum — 18 Ian. 1907 — Alla S. C. fu rivolta la sequente istanza:

" Die 9 Nov. 1596 Sacra Congregatio, EE. et RR. hoc decretum *in Tirasonen.* edidit:

" Non placet S. Congr.ni ut in monasteriis Monialium sub quovis titulo instituantur Confraternitates laicorum, ad tollenda quamplurima, quae exinde oriri possunt, incommoda; immo praecipit, ut erectae tollantur; secus transferantur.

" Quod quidem Decretum ab eadem S. Congregatione denuo est in-

culcatum litteris ad Episcopum Fulginatensem datis 22 Augusti 1891.

" Huic Decreto inniti videtur etiam responsum anno 1464 a Sacra Indulgentiarum Congregatione datum. Cum enim proposita ei esset quaestio haec:

" In Gallia cum minime existant Religiosae a S. Sede approbatae, et aliunde plures adsint communitates quasi-Religiosarum, quae scholas dirigunt et Congregationes habent puellarum tam externarum quam alumnarum, valde utile esset Confraternitates erigere in earum ecclesiis; quaeritur, an possint erigi?

" Eadem Sacra Congregatio die 29 febr. 1864 respondit:

" *Non expedire.* (Decr. auth. n. 403, ad 4).

" Ex altera parte b. m. Leo XIII die 7 Iulii 1883 permisit ut Confraternitas Sacratissimi Cordis Iesu etiam in sacellis Religiosorum institui possit, nulla habita ratione distantiae alias praescriptae. Similiter iam Pius PP. IX Brevi d. d. 26 Novembris 1861 concesserat Confraternitatem Immaculati Cordis B. M. Virginis pro conversione peccatorum erigi posse in omnibus domibus, in quibus catholica iuventus educatur, dummodo sint ab Ordinario recognitae et habeant capellam propriam.

" De facto Congregationes B. Mariae Virginis et Filiarum Mariae, ut aiunt, saepissime erigi solent in domibus Religiosarum, ubi puellae educantur scholasque frequentant, ita ut etiam puellae externae admittantur ad pias istas Congregationes.

" Ex usu igitur et praxi tum intra tum extra Italiam Decretum illud supra memoratum Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium restrigendum esse videtur ad monasteria Monialium, quae strictam observant clausuram, et ad Confraternitates laicorum utriusque sexus, quae utique, si in Ecclesiis talium monasteriorum erigerentur, incommoda non levia producere possent. Quando vero agitur de illis puellarum Congregationibus piisve Unionibus, quae in domibus et sacellis Religiosarum ad fovendam iuventutis pietatem rectamque institutionem fundantur, damna illa vix sunt timenda; immo res ipsa postulare videtur, ut in ipsa ecclesia seu sacello Religiosarum et non alibi erigantur.

" Quaeritur itaque *primo*, utrum Decretum supra citatum Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium etiam ad illas pias Congregationes puellarum in domibus et sacellis Religiosarum fundatas extandatur; — et *secundo*, num in responso Sacrae Congregationis Indulgentiarum anni 1864 verbo " Confraternitates „ intelligantur solum Confraternitates sensu stricto dictae et personarum utriusque sexus, quae nullam cum religiosis feminis habeant relationem; —

an etiam illae piae Uniones seu Congregationes puellarum, quae a praedictis religiosis Virginibus docentur et educantur? „

Nei comizii generali del dì 18 gennaio furono perciò proposti a dirimere i seguenti dubbii:

I. Se il decreto della S. Congregazione dei VV. e RR. in data 9 Nov. 1595 si estenda anche alle pie Congregazioni di fanciulle erette nelle case e cappelle delle Religiose.

II. Se nel divieto di erigere Confraternitates *nelle Chiese delle Comunità Religiose, anche non approvate dalla S. Sede, la parola* Confraternitates *debba intendersi non solo delle Confraternite* sensu stricto dictae, *e delle persone d' ambo i sessi se non hanno alcuna relazione colle religiose; ovvero anche di quelle pie Unioni o Congregazioni di fanciulle che sono istruite ed educate dalle predette Religiose.*

E, dietro maturo esame, tenuto presente il voto di un Consultore, la S. C. decise:

Ad I. et II. Prohibitionem S. C. Episcoporum et Regularium diei 9 Novembris 1595 in Tirasonen., *quae referebatur tantummodo ad Confraternitates stricto sensu acceptas in Ecclesiis Religiosorum votorum solemnium, valere etiam pro Ecclesiis Sororum votorum simplicium. Quod vero attinet pias associationes, quae tantum ex mulieribus coalescunt, nihil obstare quominus in praedictis Ecclesiis, servatis servandis erigi possint. Si autem agatur de piis associationibus utriusque sexus erigendis, res remittitur prudenti arbitrio et conscientiae Ordinariorum, quorum erit assidue advigilare ut omnia rite recteque procedant.*

Ecco le precipue ragioni di questa interessante risoluzione:

a) Innanzi tutto giova dare in esteso il decreto cit. in *Tirasonen.* Eccolo: " *Tirasonen. Episcopo* — Non placet S. C. Regularium negotiis praefectae ut in Monasteriis Monialium sub quovis titulo instituantur Confraternitates laicorum ad tollenda quam plurima, quae ex huiusmodi institutionibus suboriri possunt incommoda. Quocirca cum oppido de Alfano istius dioecesis in quodam monasterio monialium Sancti Dominici societatem Nominis Dei erectam esse resciverit, decrevit eadem Congregatio ut dominationi tuae rescriberetur, quod ego his litteris praesto, ne in posterum sive supradictam Confraternitatem sive alias similes quovis nomine in Monasteriis Monialium, aut institui aut institutas exerceri permittat. Reliquum est ut P. T. certior facta de mente E.morum Cardinalium, eiusdem executioni ut aequum est, operam praestet, quod utique de singulari tua vigilantia ac pietate liceat polliceri. 6 Nov. 1595. „

" Tirasonen. — Capitulo de Alfano Sacrae Congregationi videtur decerni posse quod in hoc Monasterio Monialium non erigantur Confraternitates, et erectae tollantur aut transferantur, sicque in poste-

rum servari debere committendo executionem Brevis Ordinario. 15 Mar. 1599. „

b) Da varii autori, tra i quali il Ferraris, il Barbosa ed altri, viene citato un altro decreto della S. C. dei Vescovi e Regolari: " *Vicario Barensi 6 Aprilis 1595.* „ Nessuno però ne dà il testo; nè si può trovare nè nei Decreti delle SS. CC. nè nell' Archivio di questa medesima Congregazione dei VV. e RR.

c) Dal tenore di siffatti decreti risulta che essi non sarebbero generali, ma particolari, dati per talune chiese. I DD. nondimeno li hanno considerati come generali, militandone le ragioni per tutti. Ed ivi stesso si dice che la mente della S. C. è contraria alla erezione di confraternite nelle chiese delle Religiose.

d) Infatti la stessa S. C. estende il medesimo divieto nel decreto *in Fulginaten.* 22 aug. 1891, in cui sta detto: " Al dubbio proposto da V. S. nel foglio 15 agosto corrente *se sia lecito alle monache Clarisse di Foligno ricevere nella loro chiesa l' immagine della Madonna di Tivoli, pertinente alla pia associazione omonima, togliendola dalla chiesa della confraternita della Morte ove si venera da oltre trent' anni*, la S. C. ha ordinato che si comunicasse a V. S. la risoluzione riportata dal Lucidi nella opera *De Visitatione SS. LL.* in una Tirasonen. 9 nov. 1595. „

e) La parola *Confraternitas* può prendersi in più sensi. In senso stretto e può significare le confraternite che abbiano corpo organico, propria divisa, e culto pubblico. In senso meno stretto e può indicare le unioni o i ristretti di persone che convengono in oratorii per esercizio del culto, ma senza divisa e senza prender parte attiva a funzioni. In senso largo, e può dinotare qualsivoglia associazione di persone anche assenti che abbiano solo uno scopo religioso.

f) Checchè avessero insegnato anteriormente i DD., con questa risoluzione vien sancito:

1.° Che nelle chiese delle Religiose così di voti solenni come di voti semplici sono vietate le confraternite prese in senso stretto.

2.° Che nelle prefate chiese son consentite le pie associazioni di donne tanto interne quanto esterne.

3.° Che per le pie associazioni promiscue di uomini e di donne, che vogliano erigersi nelle predette chiese, va tutto rimesso al giudizio coscienzioso dell' Ordinario, il quale, esaminate tutte le circostanze di ciascun caso, potrà dare o negare il permesso: ed anche concessolo, dovrà vigilare perchè dalla detta promiscuità non derivino abusi.

III.

A chi spetti il diritto delle esequie di religiose, morte nel proprio convento.

Pinerolien. Exemptionis — 19 Apr. 1907 — A Pinerolo vi ha una casa di Religiose della Visitazione, detta di S. Maria, di clausura papale. Le loro costituzioni, date da S. Francesco di Sales ed approvate da Urbano VIII e da Clemente XI, prescrivono all' art. 50: " Quando le sorelle moriranno si farà chiamare il curato del luogo con due altri preti assistenti per seppellirle. „ E nel Direttorio, all' art. 15, si legge: " Le sorelle avranno un particolare rispetto pel curato del luogo dove saranno stabilite, il quale deve fare loro le esequie senza però ch' egli abbia o possa avere altro diritto nè pretensione sopra il monastero nè nella chiesa, che quello di seppellirle, avendo voluto lasciare alla Congregazione anche questo contrassegno di unione col corpo ecclesiastico della S. Chiesa nostra Madre. „

Per la casa di Pinerolo nondimeno si ebbe una dispensa dai detti articoli prima dal Vescovo, poscia da questa S. C., la quale con decreto del 16 maggio 1817 aggiudicò al confessore il diritto delle esequie delle religiose ivi morte.

Nondimeno, dietro reclamo del parroco del luogo dove trovasi il monastero, nel 5 maggio 1866, il Vescovo volle ritornare al detto parroco quel diritto, toltogli dalla S. C. col cit. decr. del 1817, stante che i cadaveri non più si tumulavano nella propria chiesa, ma doveano trasportarsi al campo santo. Il Vescovo perciò dispose che il parroco dovesse ricevere il cadavere di una religiosa defunta alla porta del monastero ed associarla all' ultima dimora, fissando gli emolumenti da pagarsi alla parrocchia, in L. 20.

Così fu fatto dalle religiose in ossequio agli ordini del Vescovo, aspettando una occasione propizia per rivendicare il loro diritto.

L' occasione si offrì nel 1905, avvenuta la morte del titolare della parrocchia. Le religiose si rivolsero prima al Capitolo cattedrale, e, non essendo state esaudite, ricorsero alla S. Sede. Il novello Vescovo appoggiava le loro ragioni.

La causa fu trattata, col voto di un consultore, il dì 19 aprile 1907 col dubbio:

Se il decreto emanato da Mons. Rinaldi Vescovo di Pinerolo, in data 5 maggio 1866, si sostenga nel caso.

E fu risolta:

Ad mentem. Mens est: quod, attentis omnibus in casu, ad confessarium

monialium spectat ius agendi exequias super cadaveribus earumdem monialium, eaque associandi ad publicum coemeterium, dummodo tamen associatio fiat recto tramite et sine pompa.

E giustamente; imperocchè:

a) Il diritto comune vuole che i Regolari esenti possano senza l'intervento del parroco associare i loro cadaveri al cimitero, purchè ciò facciano *recto tramite et sine pompa* (S. C. Conc. 24 ian. 1896).

b) Ciò vale altresì " pro monialibus stricte dictis, etsi iurisdictioni Ordinarii subiectis, quarum cadavera deferri possunt ad coemeterium modo praedicto ab eorum cappellanis absque interventu parochi „ (S. C. Conc., 24 febr. 1872).

c) Solamente i religiosi di voti semplici che la S. Sede non ha resi esenti dall' autorità diocesana, sono sottoposti al parroco locale *quoad exequias*, che da questo devono compiersi; non già dal confessore o dal cappellano (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 180; S. C. Conc. 15 febr. 1879).

d) La ragione si è che il diritto di sepoltura va considerato dai canoni come connesso col diritto che hanno i fedeli di ricevere i sacramenti dal proprio parroco (c. 1, h. t. in 6.°; Clem. 2, § *Verum* h. t.). Or nei monasteri esenti non si ricevono i sacramenti dal parroco; donde l'adagio: " locus exemptus loco extra dioecesim aequiparatur. „

e) Di qui viene che nel c. 5, h. t. in 6.° si nega ai religiosi che muoiono fuori convento il diritto di eleggersi altrove la sepoltura, quante volte i loro cadaveri si possono comodamente trasportare ai proprii monasteri (v. Ferraris, v. *Sepoltura*, n. 42-44; e nostre *Consult. Can.* Vol. II, p. 239). — Ed in tal caso, i cadaveri possono anche trasportarsi *inconsulto parocho*, senza che questi abbia diritto ad emolumenti, benchè abbia amministrato al moribondo gli ultimi sacramenti (S. C. EE. et RR. *in Bononien.* 2 iul. 1620; S. C. Conc. *in Puteolana* 22 mai. 1615).

f) Quello che in ciò è stabilito pei religiosi, va detto altresì per le religiose, giusta la mente espressa da Benedetto XIV nella costituz. *Si datum hominibus* del 4 marzo 1740. Però ne' monasteri delle religiose il confessore fa le veci del parroco ed a lui si appartiene celebrare il funere delle religiose defunte (S. C. Rit. *in Iscrnien.* 20 apr. 1641; *in Camerinen.* 16 mar. 1808; S. C. EE. et RR. *in Tranen.*, 30 mai 1856, v. nostre *Consultaz. Can.* Vol. II, p. 133).

g) Per la istituzione fatta dalle autorità civili dei pubblici cimiteri nessun pregiudizio viene arrecato al diritto di sepoltura secondo le leggi canoniche (S. C. Conc. *in Aesina* 26 nov. 1864). Onde il confessore delle monache avrà anche il diritto di associare il cadavere della monaca defunta al camposanto (S. C. Conc. 24 febr. 1872, vedi nostre *Consult. Can.* l. c., p. 134).

h) Però il confessore dovrà fare tale associazione *recto tramite et sine pompa* (S. C. EE. et RR. *in Caven. et Sarnen.* 17 sept. 1880, vedi nostre *Consult. Can.* l. c.).

i) Nel caso trattavasi di un monastero esente (benchè soggetto al Vescovo come delegato apostolico), il quale dalla S. Sede era stato dispensato dall' obbligo imposto dalle proprie costituzioni di avvalersi del parroco nelle esequie delle religiose defunte; e però era entrato sotto l' impero delle leggi comuni. — Non poteva quindi il Vescovo derogare a queste leggi con un suo decreto. — È vero che il parroco da ben 39 anni era in possesso di quel diritto; ma questo possesso non potea prescriversi perchè poggiava su di un errore che fu quello di creder valido il decreto del Vescovo. — Nondimeno la risposta della S. C. non è assoluta, ma colla clausola *attentis omnibus in casu*; e questa è posta per indicare che la risoluzione vale pel solo monastero di Pinerolo che ebbe il decreto di questa S. C. del 1817; non già per gli altri conventi delle Visitandine, che debbono osservare esattamente l' art. 50 delle loro costituzioni.

IV.

Sulla proprietà di un pubblico oratorio, già profanato, e poscia ridonato al culto.

Trascalen. seu Angelorum Jurium — 7 Giu. 1907 — Il sac. Leovigildo Villegas dell' Archid. di Puebla de los Angelos (Messico), ed ivi beneficiato, nel 1903 comprò da un tal Antonio Palacios con venia del Vescovo alcune case ed un annesso oratorio appellato *del Cireneo*, appartenuto già ai Frati Minori, poscia confiscato e da mezzo secolo profanato. Il Villegas lo restaurò, lo abbellì e lo restituì al culto, fattolo prima benedire dall' Arcivescovo. Ma poichè volea stabilirvi una congregazione di donne che l' Ordinario non poteva approvare, il Villegas chiese la scardinazione da quella diocesi e la incardinazione alla diocesi di Linares, il cui Vescovo dichiaravasi pronto di accettarlo. Il proprio Arcivescovo mostrossi disposto a dargli le lettere di scardinazione, purchè avesse rinunziato alla proprietà sull' oratorio predetto. Il Villegas si rivolse al Delegato Pontificio del Messico contro questa condizione imposta dal Vescovo. Ma n' ebbe il dì 4 nov. 1905 un decreto avverso, per la ragione che il permesso di acquistare quell' oratorio gli fu dato colla condizione che lo riducesse al culto e ne cedesse alla Chiesa la proprietà, secondo il disposto del Concilio del Messico, n. 432.

Da questo decreto il Villegas appellò alla S. Sede. Intanto l' Arcivescovo lo nominò ministro della parrocchia di *Flatanquitepec* fuori della città di Puebla. Ma il Villegas protestò che, fino a quando la S. Sede non avesse risolto il suo affare, egli non credeva di allontanarsi da Puebla. Di che il Vescovo, con decreto del 22 maggio 1906, lo sospese *a divinis*. Anche di questa sospensione il Villegas gravossi nella causa di appello.

La sua causa venne trattata presso la S. C. il dì 7 giugno 1907 coi dubbii:

I. Se il sac. L. Villegas, allo effetto di ottenere le lettere di escardinazione dalla diocesi di Puebla de los Angelos *sia obbligato a cedere al suo Ordinario la proprietà dell' oratorio del Cireneo nel caso.*

II. Se si sostenga il decreto di sospensione inflitta al sac. Villegas in data 22 maggio 1906.

E fu risolta:

Negative ad utrumque.

Si raccolga:

a) Se una chiesa od un pubblico oratorio possa vendersi è gran quistione fra i DD. I canonisti, per lo più, negano, trattandosi di cose consacrate a Dio, che sono fuori commercio. I Teologi, per lo più, consentono, dovendo distinguersi nella chiesa la parte materiale dalla spirituale, di cui la seconda è fuori commercio, non già la prima; trattandosi però di bene ecclesiastico, per alienarlo occorrono le solennità prescritte, principalissima delle quali è la venia pontificia. Di ciò parlammo noi distesamente altrove (v. *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 410).

b) È ancora in quistione se una chiesa già profanata ed il suo materiale dissacrato possano adibirsi ad usi profani. Anche di ciò dicemmo a lungo in una nostra Consultazione (*Consult. Can.* Volume II, p. 201) e vedemmo che quantunque i canoni antichi erano su tal materia rigorosissimi, nondimeno la disciplina odierna sembra permettere l' uso profano delle dette cose.

c) Il Tridentino concede ai Vescovi, come delegati della S. Sede, di ridurre in usi profani non sordidi le chiese inservibili al culto (Sess. 21, c. 7): " Cum illud quoque valde curandum sit ne ea, quae sacris ministeriis dicata sunt, temporum iniuria obsolescant, et ex hominum memoria excidant, Episcopi, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati, transferre possint beneficia simplicia etiam iurispatronatus ex ecclesiis quae vetustate, vel alias collapsa sint et ob earum inopiam nequeunt instaurari, vocatis iis quorum interest... Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices seu viciniores ecclesias transferantur, cum facultate tam dictas parochiales quam alias

ecclesias dirutas in profanos usus non sordidos, erecta tamen ibi cruce, convertendi. „

d) La S. C. del Concilio, per altre cause giuste, ha permesso talvolta la distruzione o la profanazione delle chiese, salvo il beneplacito apostolico per l' alienazione. Così *in Ravennaten.* 2 iul. 1775; *in Terracinen.* 14 apr. 1764; in Narnien. 25 sept. 1885 *(Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 265).

e) Nel caso fu provato che il permesso venne chiesto da Palacios, non dal sac. Villegas, il quale nulla conosceva della condizione apposta dal Vescovo di donar l'oratorio alla Chiesa, e lo comprò franco e libero d' ogni peso. Del resto il Vescovo non avea facoltà di permettere quell' alienazione senza il beneplacito apostolico. Avendolo il Villegas restaurato a sue spese con ingente somma, vi vantava per lo meno il diritto di patronato, di cui non poteva essere spogliato. Quanto alla sospensione, non ne fu riconosciuta valida la ragione, sì perchè il Villegas era beneficiato a Pueblas coll' obbligo ivi della residenza, e sì perchè pendeva una lite presso questa S. C. che riguardava la sua causa a Puebla.

V.

Circa le ragioni dello smembramento di parrocchie.

Januen. Dismembrationis — 7 Giu. 1907 - Tra le parrocchie di S. Siro di Nervi e di S. Pietro di Quinto (Dioc. di Genova) si trovano due frazioni, dette *Caprafico* e *Murcarolo*: la prima appartenente a S. Siro; la seconda a S. Pietro. A Mons. Reggio, predecessore dell'attuale Arcivescovo, furono fatte istanze dagli abitanti delle dette frazioni perchè le smembrasse dalle rispettive parrocchie e le costituisse in parrocchia autonoma in una chiesa esistente nella fraz. Caprafico, dedicata all' Assunzione di Maria SS. e tenuta come succursale di S. Siro. Allegavano per ragioni la necessità di ovviare a frequenti dissidii, la distanza dalle rispettive parrocchie (di circa mezz' ora di cammino), l' inconveniente che gli abitanti di Murcarolo appartenevano ecclesiasticamente a Quinto e civilmente al comune di Nervi, dove i cadaveri doveano portarsi a seppellire, e finalmente la maggiore assistenza che potevano avere da un parroco posto in mezzo ad essi. Depositarono lire diecimila per la dotazione della nuova parrocchia.

Saputosi ciò dal parroco di Nervi, questi fece una rimostranza energica presso l' Arcivescovo contro la progettata divisione, ed un' altra ne fece la fabbriceria.

L' Arcivescovo rispose a quei di Caprafico che, stante la opposizione dei parroci e la esiguità della dotazione, e non concorrendovi cause gravi, aspettassero migliore occasione, e intanto elevassero almeno a lire ventimila la dotazione.

Morto Mons. Reggio e mandato Arcivescovo a Genova Mons. Pulciano, questi promosse l' arciprete di Nervi Lodovico Remaggi a canonico della Cattedrale. E rinnovatesi, per la vacanza della detta parrocchia, le istanze dalle due frazioni, dal perchè il parroco di Quinto, salve alcune condizioni, non si opponeva, l' Arcivescovo volse l' animo ad esaudire quelle suppliche calorose. Mandò sul luogo l' avvocato fiscale ed il pro-cancelliere per conoscere se vi erano gli estremi voluti dal diritto pel chiesto smembramento; e costoro, tutto esaminato, constatarono essere vere le allegate ragioni; la intera popolazione ascendere a 2451 anime (1977 in Caprafico e 600 in Murcarolo); la chiesa dell' Assunta essere adatta per la nuova parrocchia, ben provvista e corredata della casa canonica; l' opposizione essere limitata a poche famiglie, mentre generalmente si desiderava la nuova erezione.

Posto ciò la Curia con editto notificò la intenzione di compiere quello smembramento, dando quindici giorni per le osservazioni in contrario, e insieme costituendo difensore della vacante parrocchia di Nervi lo stesso cessato parroco can. Ludovico Remaggi.

Questi in una lunga allegazione espose che, pur ammettendo lo smembramento, giudicava doversi accorciare i confini di Caprafico assegnati alla nuova parrocchia, togliendo le contrade *Pian di Busca Spiaggia* e *Cristoforo Colombo*, le quali erano necessarie alla parrocchia di Nervi; ed anche perchè i loro abitanti mostravansi avversi allo smembramento. La fabbriceria protestò pure, specie pei confini, a causa delle perdite che ne subiva. Quindi e sottoscrizioni e petizioni di privati *pro* e *contra* il progetto.

Quanto alla parrocchia di Quinto, il parroco fece poche osservazioni, specie sui confini ad *ovest* di Murcarolo. La fabbriceria aderì al progetto: solo chiese una messa gratuita nelle due principali feste della parrocchia; due collette dentro i confini di Murcarolo; la rettifica dei limiti a ponente ed annue L. 200 in perpetuo alla parrocchia.

La Curia non credette ragionevole la opposizione di quei di Nervi: credette però di accogliere in parte le osservazioni di quei di Quinto e si riservò a provvedere.

L' Arcivescovo domandò ancora il consenso del Capitolo cattedrale, e questo fu dato.

Dopo ciò, il dì 2 dicembre 1905 fu emanato il decreto di smembramento, seguito da un altro dello stesso giorno, con cui fu nominato reggente della nuova parrocchia il sac. Giuseppe Magnasco. Con altro

decreto poi del 6 dicembre 1905 furono determinati i seguenti segni di ossequio da esibirsi dalla nuova parrocchia filiale alle rispettive matrici: A quella di Quinto l' annuo assegno all' attuale parroco, vita sua durante, di lire dugento; una messa gratuita nelle due principali solennità di quella parrocchia e due annue collette nella frazione di Murcarolo. Lo stesso per la parrocchia di Nervi, quanto a Caprafico, tranne la pensione in danaro, invece della quale fu stabilito un cero di tre libbre.

La nuova parrocchia, così costituita, si ebbe pure il regio assenso.

Contro il decreto di smembramento, e molto più contro l' assegnazione dei limiti, fe' ricorso alla S. Sede la fabbriceria della parrocchia di Nervi. Le precipue ragioni che adduceva erano: 1.° la mancanza delle cause canoniche, le quali per uno smembramento, odiosissimo in diritto, debbono essere la distanza considerevole di più miglia e la grave difficoltà delle strade, giusta la Decretale *Ad audientiam* ed il Tridentino *sess. 21, c. 4*, mentre che nel caso la distanza non giunge ad un chilometro e le vie sono ampie e rette — 2.° al bene di quelle anime la parocchia di Nervi provvedeva sufficientemente per mezzo di un coadiutore nella chiesa dell' Assunta, e però non v' era bisogno di smembramento — 3.° ben 79 persone di quella frazione sottoscrissero un ricorso in cui si dichiaravano avversi alla nuova parrocchia — 4.° la chiesa della nuova parrocchia era piccola e non poteva contenere più di 400 persone, mentre il numero delle anime ascendeva ad oltre 2400 — 5.° la chiesa parrocchiale di Nervi si manteneva colle oblazioni dei fedeli, e considerevoli se ne aveano da Caprafico, massime dalle due contrade di Busca e di Cristoforo Colombo, la cui perdita costituiva un danno rilevante — 6.° la dotazione della nuova parrocchia, almeno in gran parte, era fatta per azioni di L. 100, che ogni anno doveano pagarsi: non era perciò veramente stabile — 7.° la parrocchia di Nervi non potrebbe fare le sue processioni al mare, trovandosi l' unica strada nella frazione di Caprafico.

La S. C. tolse ad esaminare diligentemente il caso, coi dubbii:

I. Se il decreto di Mons. Arcivescovo di Genova in data 2 dicembre 1905 si sostenga nel caso. Et quatenus affirmative;

II. Se si debba addivenire ad una rettifica dei confini già stabiliti, o almeno assegnare alla matrice di S. Siro di Nervi un maggiore compenso per le perdite subite.

E dopo matura discussione, il dì 7 giugno 1907 decise:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative et ad mentem. Mens est: " che sia salvo il diritto della Matrice di S. Siro di Nervi di compiere le consuete processioni secondo l' itinerario seguito prima della dismembrazione. "

E giustamente; imperocchè:

a) È vero che il diritto antico, secondo la decretale *ad Audientiam* ed il Tridentino *l. c.*, per lo smembramento di una parrocchia richiedeva cause assai gravi, cioè distanze considerevoli e vie aspre e difficili. Ma la giurisprudenza canonica odierna, stante le mutate condizioni dei tempi, ed i bisogni cresciuti delle anime, richiede per tale effetto cause anche minori; sicchè oggidì non solo per un' assoluta necessità, ma anche per una grande utilità può procedersi allo smembramento. Veggasi ciò che fu osservato nella causa *Taurinen.* 21 ian. 1905 (*Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 49). Veggansi pure le cause *Syracusana*, 28 mar. 1903 (*Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 149), e *Jacien.*, 5 septembr. 1903 (*Mon. Eccl. l. c.*, p. 340).

b) Nel caso l' Arcivescovo ha proceduto rettamente secondo tutte le regole canoniche. Era sufficiente il numero di anime della nuova parrocchia (2451); sufficiente il numero di anime restanti a Nervi (5,000) ed a Quinto (3,000); sufficiente la nuova congrua con un capitale portato a L. 25 mila, onde può mantenersi non solo il parroco ma ancora un cappellano; sufficiente la casa canonica.

c) Anche la distanza è stata riputata sufficiente dal Vescovo che n' è il giudice legittimo.

d) Lo smembramento è odioso nel diritto, soprattutto quando debba intaccarsi la congrua parrocchiale: nel caso, niente di questo.

e) I confini della nuova parrocchia per Caprafico sono naturali, fissati cioè secondo il corso di un fiume; e giusta lo Schmalzgrueber l. 3, tit. 29, § 3, n. 19, " ex iuris praesumptione naturales tantum fines in pretio habentur. „

f) Poche sono le famiglie dissidenti: la grande maggioranza è lietissima della nuova parrocchia, come lo attestano non solo numerose sottoscrizioni, ma il municipio di Nervi, e ancora la Prefettura ed il Ministero che han conceduto il regio assenso dopo minute ispezioni.

g) È vero che la chiesa della nuova parrocchia è relativamente piccola; ma relativamente piccole sono anche le matrici; e poi a Caprafico v' è un' altra chiesa assai più grande tenuta dai PP. Somaschi, onde può provvedersi al vantaggio spirituale del popolo.

h) La fabbriceria di Nervi ha proventi a sufficienza per sopperire alle spese di culto: la perdita di Caprafico è in gran parte compensata dalle messe gratuite e dalle due collette stabilite come segni di soggezione della nuova parrocchia alla matrice.

i) Finalmente la parte della congrua parrocchiale formata di azioni, sarà soddisfatta annualmente dalla fabbriceria della nuova parrocchia, ed è ben garantita da possidenti assai ricchi.

VI.

Circa le preminenze di due chiese, ed una transazione priva delle solennità canoniche.

Sorana Matricitatis — 16 Febbr. e 7 Giu. 1907 — Da secoli le due chiese di S. Michele e di S.ª Maria di Civita in Arpino (Dioc. di Sora) si contendevano la precedenza e ancora la matricità. Contro una sentenza della Curia di Sora del 1703 si ricorse alla S. C. de' Riti, la quale il dì 21 marzo 1744 rescrisse: " Dilata et ad E.mum Ponentem iuxta mentem. „ La mente fu di procurare la composizione fra le parti; ma non potutasi questa ottenere, il dì 16 luglio 1746 la medesima S. C. decise: " Pro alternativa in omnibus. In reliquis provisum, servatis in omnibus rubricis. „ Ma neppur soddisfatti di questa decisione si volle fare un voluminosissimo processo, che fu presentato alla S. C., e questa il dì 21 marzo 1750 sentenziò: " Ad E.mum Ponentem iuxta mentem; „ la quale fu che il Cardinale Ponente facesse un piano di concordia da esaminarsi ed approvarsi in altra Congregazione per indi indurre le parti a doverla fra un congruo tempo accettare e stipolare e che non seguita tale accettazione se ne facesse rogare l'istrumento *ex officio*. Il piano di concordia fu fatto ed approvato dalla S. C.; però le parti non furono docili ad accettarlo. Quindi la S. C. lo impose di officio.

La prefata concordia fu eseguita mal volentieri fino al 1792. In detto anno l'arciprete di S.ª Maria fe' ricorso al Re di Napoli, il quale il 13 ottobre 1792, contro il disposto della S. C., vietò che si trattasse più del titolo di matricità, e volle che le due chiese si unissero nelle processioni, e che si costituissero perciò i limiti fra le due chiese ecc.

In forza di questo decreto si venne nel 1794 ad un concordato circa l'antipulsazione delle campane nel Sabato S. e sopra l'unione dei cleri nelle funzioni rituali; il quale concordato fu approvato dal Re con dispaccio del 21 nov. 1795.

Avvenne intanto che, nell'obbedienza da prestarsi all'attuale Vescovo dai parroci, l'anno 1904, il parroco di S. Michele non volle presentarsi perchè non veniva chiamato sempre prima dell'arciprete di S.ª Maria di Civita. Mons. Vescovo per dirimere la controversia, in data 4 ottobre 1905 emise un decreto con cui, riferendosi alla concordia del 1794, approvata dal Re di Napoli, ordinò doversi mantenere l'alternativa di chiamare i due parroci delle chiese di S. Michele e di S.ª Maria di Civita pel *Pastor bonus*, chiamandosi però per

l' obbedienza nel prossimo Sinodo Diocesano prima l' Abate parroco di S. Michele.

Questo decreto non fu voluto accettare dal detto Abate parroco di S. Michele, il quale ricorse alla S. Sede con eccepire la nullità del decreto reale del 1792, perchè contrario al decreto della S. C. dei Riti, e la concordia del 1794, fatta senza la venia apostolica che era necessaria, contenendo alienazione di diritti spirituali. Perciò risollevò la quistione della matricità e di tutte le altre preeminenze che credeva a sè dovute.

La causa, con voluminose allegazioni d' ambo le parti, fu trattata il 16 febbraio 1907 coi seguenti dubbii:

I. A quale delle due Chiese appartenga la matricità coi diritti da essa derivanti.

II. Se il decreto di Mons. Vescovo di Sora in data 4 ottobre 1905 sia da confermarsi o di infirmarsi nel caso.

III. Se, concessa pure la Matricità alla Chiesa di S. Maria di Civita, all' Abate e Capitolo di S. Michele appartengono i seguenti diritti, cioè: a) *Che nelle processioni dei Cleri di Arpino riuniti l' Abate e Capitolo di S. Michele incedano nel posto digniore prendendo in ultimo luogo la destra l' Abate, e la sinistra l' Arciprete.* — b) *Che nelle turificazioni ed esibizioni della pace si incominci dall' Abate e suoi canonici.* — c) *Che la processione del Corpus Domini debba partire da S. Michele funzionando l' Abate e nella domenica e giorno dell' 8.ª portarsi a S. Michele prima che alle altre Chiese.* — d) *Che la riunione generale dei Cleri debba farsi a S. Michele.* — e) *Che dalla stessa Chiesa debbano partire le processioni delle Rogazioni.*

E fu rescritto:

Dilata et ad E.mum Ponentem iuxta mentem ei panditam. " La mente fu di domandare ulteriori informazioni al Vescovo intorno agli incontri de' due cleri, intorno alla possibilità di applicare il decreto della S. C. dei Riti del 21 agosto 1750, ed intorno al numero ed al tempo delle processioni nelle singole parrocchie. „

Ricevute le chieste informazioni, di nuovo la S. C. si occupò di questa causa nei comizii generali del dì 7 giugno 1907, e potè rispondere ai prefati dubbii:

Ad I., II. et III. Ad mentem. Mens est: " 1. Che nel chiamare alla " obbedienza i parroci delle due chiese di S. Michele e di S. Maria " di Civita in Arpino si osservi l' alternativa tanto in occasione del " *Pastor bonus*, quanto in quella del Sinodo Diocesano, incominciandosi " però tale alternativa dall' Abate parroco di S. Michele. — 2. " Che la prima S. Visita di Mons. Vescovo in Arpino debba aprirsi " nella Chiesa di S. Michele secondo le norme prescritte dal Pon-

" tificale e col solo intervento del Clero di questa Collegiata. — 3. " Che in tutto il resto debba osservarsi la prassi presentemente vi- " gente. "

Dalle dispute di questa causa si può raccogliere :

a) Non vale un decreto del Re a mutare le condizioni di qualche chiesa, sulla quale ha diritto solo l' autorità ecclesiastica ; molto meno quando il detto decreto si opponga a giudicati della S. Sede.

b) La concordia perpetua sui diritti e sulle proprie preminenze di un capitolo o di una chiesa non può farsi senza cedere qualche cosa dei prefati diritti. Ora ciò sa di alienazione, la quale ha bisogno della venia pontificia, giusta la Estrav. *Ambitiosae* di Paolo II (v. Ferraris v. *Alienatio*, art. 2 n. 11 et 12; De Luca *De Alien.* disc. 1).

c) Però lo stesso De Luca assegna alcune eccezioni sulla Estrav. *Ambitiosae* l. c. disc. 17, n. 5 : " Limitationes etenim sunt : Primo generalis in omnibus illis casibus in quibus est permissa pura alienatio... Secundo in concordia inita inter ecclesiasticos super praecedentiis... ac modo procedenti in processionibus... Tertio si fiat inter duas ecclesias vel personas ecclesiasticas super decimis, funeralibus vel iuribus parochialibus etc. "

d) Nondimeno lo stesso De Luca in molti altri luoghi insegna che la transazione sui diritti e sulle preminense allora solo può farsi senza il beneplacito apostolico quando ha luogo fra gli ecclesiastici della stessa chiesa, non già di chiese diverse. Così nel luogo cit. più sopra richiede il beneplacito apostolico in tutte le transazioni sopra i diritti ecclesiastici scrivendo : " Punctus erat an dicta transactio inita inter Ecclesiasticos et super juribus Ecclesiasticis caderet nec ne sub dispositione extrav. Ambitiosae... ita ut ad ejus validitatem copulativus concursus beneplaciti apostolici et causae necessarius esset, eo modo quo in vera et propria alienatione bonorum Ecclesiae requiritur. *in hoc* autem scribens super transactionis invaliditate, ...(cum sensu etiam veritatis)... certam dicebam esse regulam affirmativam *etiam inter Ecclesias eodem modo quo cum privato ac etiam si non agatur de bonis corporalibus sed de juribus ecclesiasticis et incorporalibus*, cum transactio speciem prohibitae alienationis quoque dicatur " (ibid. n. 2).

e) Quanto poi alle transazioni fra ecclesiastici della propria chiesa così dice (*De canonicis et capitulo*, disc. 30, n. 19): " Licet verum sit dictae extravagantis dispositionem procedere ubi agatur de transactione inter duas Ecclesias vel Ecclesiarum praelatos... secus ubi agitur de concordia *inter clericos et ministros ejusdem ecclesiae*, quoniam tunc ab ipsa Ecclesia nihil abdicatur ejusque jus remanet intactum, sed solum agitur de pertinentia emolumentorum et jurium inter ipsos ministros, unde nullum praejudicium generatur Ecclesiae. " — Così

pure lo stesso De Luca in altri luoghi, come *De Parochis*, disc. 21, n. 5; *De donationibus*, disc. 25, n. 15, ecc.

e) Nè si può eccepire, nel caso, la prescrizione; giacchè questa si ha quando può presumersi il beneplacito apostolico; non quando si sa certamente che quello manca. Si ascolti il Menochio De praescript. l. III, praes. 132, n. 79: " Quando ex inspectione instrumenti apparet sollemnitatem non fuisse adhibitam, haec quovis tempore cursu non praesumitur. „ E il Barbosa *De off. et pot. Episcopi*, all. 95, n. 72: " Illa receptior est sententia quod ex cursu triginta annorum cum observantia assensus apostolicus praesumatur, nisi ex inspectione instrumenti appareat sollemnitatem non intervenisse. „ Così pure il De Luca, *De Alienat. Summa*, n. 37; la S. Rota *in Cracovien., decimarum*, 16 nov. 1650, dec. 584, p. 11, n. 7 *rec.*; *in Cracovien. dismembrationis*, 3 iun. 1650, dec. 47, p. 11, n. 9 rec. etc.

f) Molto meno la prescrizione, neanco centenaria, può valere quando si sa che il titolo è nullo. Così la S. Rota *Iuvenacen. iuridict.* iul. 1670, dec. 534, n. 10, cor. Paulutio rec. " Posita nullitate tituli ab initio, corruit quae adstruebatur praesumptio beneplaciti apostolici ex lapsu longissimi temporis, tamquam sine fundamento in quo innitatur et in quo subsistat. „ — E la medesima Rota *Romana*, *devolutionis*, 28 iun. 1683, dec. 675, n. 8, cor. Rondinino, rec.: " Beneplacitum apostolicum ex lapsu temporis (etiam 100 annorum et ultra) non potest validare alienationem rei ecclesiasticae alioquin nullam. „

g) Nel caso adunque la concordia o transazione del 1794 fu nulla perchè certamente priva del necessario beneplacito apostolico; nè vale eccepire prescrizione alcuna.

La S. C. però ha deciso, equitativamente, prescindendo dalla detta concordia, ed ha tollerato che si osservi il solito, benchè poco conforme allo stretto diritto, *pro bono pacis*, che dovrebbe sempre regnare nei cleri per la edificazione del popolo.

VII.

Circolare ai Vescovi e Programma generale di studii, approvato da Sua Santità, per tutti i Seminarii d' Italia.

Illustre e Molto Rev. Mons. come Fratello,

La S. Congregazione dei VV. e RR., avendo avuto dal S. Padre l' incarico di riordinare i Seminari d' Italia, oltre ad aver presi a tal fine speciali provvedimenti, ha creduto opportuno di proporre un Programma generale di studi per uniformare e migliorare l' insegnamento nei Seminari medesimi.

Nell' elaborare il Programma si è preso a base dell' ordinamento degli studi la divisione dei corsi che è stata ormai introdotta in quasi tutti i Seminari, cioè in Ginnasio, Liceo, Teologia.

Per le materie d' insegnamento nel Ginnasio e nel Liceo e per la loro distribuzione, si è ritenuto doversi seguire, con le necessarie modificazioni, i programmi vigenti in Italia; e ciò non perchè siano perfetti, ma specialmente per le seguenti ragioni:

1.° I programmi in vigore rappresentano alla società lo sviluppo della cultura che oggi si richiede, onde l' opinione pubblica circonda naturalmente di maggiore stima coloro che vengono istruiti secondo i medesimi; e il rifiutarli sarebbe mettere il clero, almeno secondo il giudizio di molti, al disotto dei secolari.

2.° È da considerare inoltre che i nostri alunni non possono, in via ordinaria, decidersi seriamente sulla loro vocazione allo stato ecclesiastico, se non quando sono giunti a una età più matura: sembra quindi utile di ordinare gli studi in modo che gli alunni possano trovarsi in grado di fornirsi de' titoli legali, e con ciò esser più liberi nella scelta dello stato. Senza dire poi, che detti titoli, anzichè nuocere, saranno giovevoli anche a quelli che Dio si degnerà di chiamare alla vita sacerdotale.

Una saggia e accorta direzione impedirà facilmente, o attenuerà di molto, gl' inconvenienti che potrebbero nascere dal caso di alunni che tentassero di rimanere in Seminario, dopo il Ginnasio, al solo scopo di conseguire la licenza liceale.

Finalmente il programma del Liceo non aggiunge alle materie che debbono far parte della Filosofia nei Seminari, se non la continuazione dello studio delle Lettere e della Storia, studio che è necessarissimo anche agli alunni del Santuario, per riuscire *instructi ad omne opus bonum.*

Si è stimato conveniente di premettere un anno di Propedeutica alla Teologia, sia per completare l' insegnamento della filosofia, sia per esporre alcune materie che non troverebbero facilmente luogo nel corso teologico; ma da questo anno si potrà ottenere la dispensa dalla S. C. dei VV. e RR. quando venga dimostrato che nel Liceo si è provveduto per una adeguata preparazione alla teologia.

Per gli studi teologici sono determinate le materie necessarie a renderli completi, e che nondimeno possano comodamente svolgersi in quattro anni.

Si propone poi qualche esempio d' orario che potrà servir di guida ai Prefetti degli Studi.

Tale è il Programma che, debitamente approvato dalla suprema autorità del S. Padre, mi pregio di rimettere alla S. V. con la pre-

ghiera di far sì che, nel prossimo anno scolastico, il medesimo entri pienamente in vigore per i corsi di studi stabiliti in codesto V. Seminario.

La S. V. è pregata ancora di riferire a questa S. C. circa l' ordinamento scolastico di codesto V. Seminario, come pure di trasmettere l' elenco degl' insegnanti e la lista dei libri di testo adottati.

Nutro ferma fiducia, che, grazie alle cure diligenti della S. V., sarà assicurata l' esatta osservanza del Programma, la quale contribuirà efficacemente a perfezionare la cultura del clero, ponendolo in grado di compiere, con maggior frutto per le anime, la sua alta missione.

Augurandole dal Signore ogni bene, con riverente stima mi pregio di confermarmi

Roma, 10 Maggio 1907.

Come Fratello
D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

Programma Generale di Studi

I. — Divisione del Corso di Studi.

Il corso di Studi in tutti i Seminari d' Italia si divide in Ginnasio, Liceo e Teologia.

II. — Ginnasio.

a) Nessuno sarà ascritto alle classi ginnasiali se non presenti il certificato che ne dimostri l' idoneità, per aver compiuto regolarmente le classi precedenti, o non ne superi il relativo esame.

b) Il Ginnasio avrà un corso di cinque anni, diviso in cinque classi, nelle quali s' insegneranno le materie dei programmi vigenti, seguendone anche la distribuzione delle ore, in modo però che, da una parte, si dia una certa preferenza alla lingua latina in tutte le classi, e dall' altra, si mettano gli alunni in grado di prendere la licenza ginnasiale.

c) Si assegnerà almeno un' ora per settimana in ogni classe per l' istruzione catechistica.

III. — Liceo.

a) Nessuno sia ammesso al Liceo che non abbia regolarmente compiuto le classi ginnasiali, superandone gli esami.

b) Il Liceo sarà diviso in tre classi, corrispondenti a tre anni di studio, le quali per le materie e per le ore d' insegnamento si adatteranno ai programmi vigenti; in modo che gli alunni possono prendere la licenza liceale, e d' altra parte si dia un più ampio sviluppo alla sana filosofia (§ IV, *b*, *c*).

c) Si dovrà assegnare almeno un' ora per settimana all' insegnamento della religione.

IV. — Anno preparatorio alla Teologia.

a) In questo corso, oltre a rendere più profonda la conoscenza della filosofia, si studieranno speciali materie, le quali potranno esser quelle indicate nell' esempio d' orario che si trova in calce di questo programma (Quadro *A*).

b) Nei Seminari dove sarà stabilito questo speciale anno di Propedeutica, lo studio della filosofia nei tre anni di Liceo dovrà comprendere: psicologia, logica e metafisica generale, etica.

c) Dove si ottenesse dispensa da quest' anno, nei tre anni di Liceo, per i chierici aspiranti al sacerdozio, oltre le materie stabilite nei Programmi, si dovranno assegnare almeno due ore di più per settimana, fosse anche nel giovedì, per compire lo studio della filosofia, specialmente di quelle parti che sono necessarie per una adeguata preparazione agli studi teologici.

V. — Teologia.

a) La Teologia avrà un corso di quattro anni diviso in quattro classi, con un orario regolare di quattro ore d' insegnamento al giorno.

b) Esso comprenderà le materie seguenti: Luoghi teologici — Introduzione generale e speciale alla S. Scrittura — Esegesi biblica — Teologia dogmatica e sacramentaria — Teologia morale e pastorale — Istituzioni di Diritto Canonico — Storia ecclesiastica — Lingua ebraica — Lingua greca — Archeologia ed Arte Sacra — S. Eloquenza e Patristica — S. Liturgia.

VI. — Disposizioni generali.

a) Perchè tale programma sia convenientemente eseguito, ogni Seminario abbia un Prefetto degli Studi, eletto dal Vescovo.

b) Al Prefetto spetterà, sempre sotto la dipendenza del Vescovo, la preparazione degli schemi per i Professori, la compilazione del calendario e degli Orari scolastici.

c) Egli — sentito anche il parere de' Professori, che dovrà chiamare a consiglio ogni mese e con più frequenza se lo giudicherà necessario — adatterà al bisogno e anche modificherà i programmi vigenti, distribuirà le ore d' insegnamento de' programmi medesimi, in modo che, salva la sostanza e la preparazione adeguata agli esami di licenza, si possa dare maggior tempo a materie di più grande importanza rispetto al fine de' Seminari, come si è già osservato per il latino nel Ginnasio e per la Filosofia nel Liceo.

d) L' anno scolastico durerà non meno di nove mesi.

e) Il Prefetto degli Studi, con il Consiglio de' Professori, disporrà che alla fine dell' anno si facciano regolari e severi esami di tutte le materie, per la promozione alle classi superiori, fissando il voto necessario per ottenere l' idoneità.

f) Sarà stabilita una sessione per gli esami di riparazione.

g) Le singole materie negli studi liceali e teologici saranno affidate a distinti Professori, i quali potranno, in via eccezionale, essere incaricati del-

l' insegnamento di qualche materia affine. Si dovrà sempre però evitare ad ogni costo l' inconveniente che una stessa persona abbia troppe ore di insegnamento, con danno evidente degli alunni.

h) Nello svolgimento della propria materia, ciascun Professore adotterà un testo, che spiegherà in modo da poter esaurire dentro l'anno, proporzionatamente e per intero, il programma.

i) Per il Ginnasio ed il Liceo, dovendo seguirsi i programmi vigenti, i libri di testo saranno scelti a norma dei programmi medesimi, avuto naturalmente riguardo all' indole e allo scopo de' Seminari.

k) Per la Filosofia e la Teologia il testo sarà proposto dal Consiglio dei Professori, e sottomesso all' approvazione del Vescovo.

Nota. — Nei Seminari centrali e interdiocesani, i diritti dell' Ordinario spettano al Collegio dei Vescovi cointeressati.

Vidimus et adprobavimus, Venerabilibus fratribus Episcopis fidelem observantiam enixe commendantes.

Die V Maii, festo S. Pii V. Anno MCMVII.

PIVS PP. X

QUADRO *A.*

Esempio d' Orario per la Classe Preparatoria alla Teologia.

1ª Ora — Tutti i giorni — *De vera Religione.*
2ª Ora — Lunedì, Mercoledì, Venerdì — *Propedeutica alla Storia Eccl.*
„ Martedì, Sabato — *Greco Biblico.*
3ª Ora Lunedì, Mercoledì, Venerdì — *Teodicea.*
„ — Martedì, Sabato — *Diritto Naturale.*
4ª Ora Lunedì Mercoledì, Venerdì — *Cosmologia.*
„ — Martedì, Sabato — *Storia della Filosofia.*

QUADRO *B.*

Esempio d' Orario per la Teologia.

LUNEDÌ.

1ª Ora — *Luoghi Teologici* — I° Anno.
„ — *Teologia Morale* — II°, III° e IV° Anno.
2ª Ora — *Dogmatica* — II°, III° e IV° Anno.
„ — *Morale, De Actibus Hum., Conscientia, Legibus* — I° Anno.
3ª Ora — *Lingua Ebraica* o *Greca, Introd. Gen. alla S. Scrittnra* — I° e II° Anno.
„ — *Istituzioni Canoniche* III° e IV° Anno.
4ª Ora — *Storia Ecclesiastica* — Tutti gli Anni.

MARTEDÌ.

1ª Ora — *Lingua Ebraica* o *Greca, Introd. alla S. S.* — I° e II° Anno.
„ — *Istituzioni Canoniche* — III° e IV° Anno.
2ª Ora — *Esegesi Biblica* — Tutti gli Anni.

3ª Ora — *Archeologia ed Arte Sacra* — Tutti gli Anni.
4ª Ora — *Storia Ecclesiastica* — Tutti gli Anni.

MERCOLEDÌ.

1ª, 2ª, 3ª Ora — Come il Lunedì.
4ª Ora — *Esegesi Biblica* — Tutti gli Anni.

VENERDÌ.

1ª, 2ª, 3ª. 4ª Ora — Come il Lunedì.

SABATO.

1ª e 2ª Ora — Come il Lunedì.
3ª Ora — *Eloquenza Sacra, Patristica* — Tutti gli Anni.
4ª Ora — *Sacra Liturgia* — Tutti gli Anni.

N. B. — Pel I° e II° Anno è segnata la lingua Ebraica o Greca, perchè il Professore, alternativamente, in un anno insegnerà l'Ebraico e l'Introduzione al Vecchio Testamento, nell'altro insegnerà il Greco e l'Introduzione al Nuovo Testamento.

QUADRO *C.*

Teologia.

Con l'orario precedente si avranno per ogni settimana

PEL I° ANNO.

4 Ore di *Lingua Ebraica* o *Greca* e *Introd. alla S. S.*
2 Ore di *Esegesi Biblica.*
4 Ore di *Luoghi Teologici.*
4 Ore dei *Trattati Fondamentali della Teologia Morale.*
3 Ore di *Storia Ecclesiastica.*
1 Ora di *Archeologia* e *Arte Sacra.*
1 Ora di *Eloquenza Sacra* e *Patristica.*
1 Ora di *Sacra Liturgia.*

Totale 20 Ore.

PEL II° ANNO.

4 Ore di *Lingua Ebraica* o *Greca* e *Introd. alla S. S.*
4 Ore di *Morale.*
2 Ore di *Esegesi Biblica.*
4 Ore di *Dogmatica.*
3 Ore di *Storia Ecclesiastica.*
1 Ora di *Archeologia* e *Arte Sacra.*
1 Ora di *Eloquenza Sacra* e *Patristica.*
1 Ora di *Sacra Liturgia.*

Totale 20 Ore.

PEL III° E IV° ANNO.

4 Ore di *Morale* e *Pastorale.*

4 Ore di *Dogmatica.*
4 Ore di *Istituzioni Canoniche.*
3 Ore di *Storia Ecclesiastica.*
2 Ore di *Esegesi Biblica.*
1 Ora di *Archeologia* e *Arte Sacra.*
1 Ora di *Eloquenza Sacra* e *Patristica.*
1 Ora di *Sacra Liturgia.*
Totale 20 Ore.

S. Congregazione de' Riti

I.

La direzione del canto nel coro spetta al can. Cantore, non al Decano.

Barcinonen. — 3 Mar. 1907 — Hodiernus Praecentor Ecclesiae Cathedralis Barcinonensis in Hispania, a Sacrorum Rituum Congregatione solutionem sequentis Dubii humillime postulavit, nimirum:

Articulus 13 Ordinationum huius Ecclesiae et Chori sic se habet: " Presiderá el coro el senor Obispo: en ausencia de éste el Deán " por occupar la primera silla post Pontificalem y en su defectu el " que se halle más preeminente; salvas siempre las facultades del " Chantre (nempe Praecentoris) en lo relativo al canto y buen ór- " den de las processiones. „

Nunc vero, quoad facultates has Praecentoris, sunt aliqui qui dicunt moderationem seu directionem cantus et modi recitandi in choro tam in Missa quam in Officio, non esse munus Praecentoris, sed Decani. Alii autem stricto sensu interpretantes praefatum articulum 13, propugnant directionem cantus esse munus Praecentoris non autem Decani. Quaeritur igitur:

An directio cantus et modi recitandi intra chorum, sit Praecentoris an Decani?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita etiam informationem E.mi et R.mi D.ni Cardinalis Episcopi Barcinonensis, auditoque Commissionis Liturgicae suffragio, praepositae quaestioni ita respondendum censuit: " Est Praecentoris. „ Atque ita rescripsit, die 3 Martii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Si confermano i privilegi, ovvero le insegne dei cappellani comuni della Cappella Pontificia.

Romana. — 16 Mar. 1607 — Sacra Rituum Congregatio, inspecto Motu Proprio *Inter multiplices* 21 Februarii 1905 et subsequenti decreto seu declaratione 14 Martii 1906, una cum documentis exhibitis respicientibus privilegia seu insignia Cappellanorum communium Cappellae Pontificiae, qui ab Alexandro Papa VII Motu Proprio, diei 10 Iunii 1657, instituti sunt, auditoque specialis Commissionis Liturgicae suffragio, ita rescribendum censuit: Praedicti Cappellani communes, qua tales, gaudeant impetratis, nempe collare et veste talari cum zona serica coloris violacei, habitu quem vocant pianum, et honorifico titulo *Monsignore*, prouti reapse fruuntur.

Atque ita rescripsit. Die 16 Martii 1907.

D. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Nelle chiese delle Suore Terziarie di voti semplici, che vivono in comunità, deve usarsi il Calendario diocesano, non quello dell' Ordine.

Dubiorum — 10 Mai. 1907 — A sacrorum Rituum Congregatione nuper expostulatum est: I. An Sorores tertiariae Ordinum Regularium Ordinariis locorum subiectae, quae in Communitate vivunt, vota simplicia nuncupant et tantummodo Officium parvum B. M. V. recitant, teneantur in propria Ecclesia, seu Oratorio, sequi Kalendarium respectivi Ordinis, relicto Kalendario dioecesano, quo, annuente ac praecipiente loci Ordinario, a diuturno tempore usque in praesens utuntur?

Et quatenus Negative, II. An eaedem Sorores praedictum Kalendarium dioecesanum adhibentes participent omnes indulgentias quae a Romanis Pontificibus directe concessae sunt tantum respectivis Ordinibus eorumque Ecclesiis?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito Commissionis liturgicae suffragio, attentisque decretis Sacrarum Congregationum Rituum et Indulgentiarum, ita respondendum censuit:

Ad I. Negative.

Ad II. Affirmative. Serventur autem decreta praesertim S. R. C.,

n.° 3862 Urbis et Orbis 9 Decembris (1), et S. C. Indulg. et Sacr. Reliq. " De Indulgentiis Tertiariorum „ 28 Augusti 1903 (2).

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 10 Maii 1907.

D. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 300 giorni alle invocazione Veni S. Spiritus reple etc.

Beatissime Pater,

Alexander Le Roy, Episcopus titularis Alindensis, Superior Generalis Congregationis a Spiritu Sancto, necnon moderator generalis Archisodalitatis Spiritus Sancti, in Ecclesia Domus Primariae praefatae Congregationis Lutetiae Parisiorum canonice erecta, ad pedes S. V. provolutus, supplex postulat, quo magis augeatur devotio erga Spiritum Sanctum et frequentior fiat fidelium recursus ad Ipsum, ut Christifideles quoties per modum orationis iaculatoriae, quovis idiomate, recitaverint pervulgatam invocationem:

" *Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende* „

toties Indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem, lucrari possint.

Et Deus... SS. D. N. Pius Papa X in Audientia habita die 8 Maii 1907 ab infrascripto Card. Praef. S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 8 Maii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., S. R. C. *Secret.*
Iosephus M. Can. Coselli, *Substitutus.*

II.

Indul. di 300 giorni alle seguenti preghiere a Maria SS. Madre della Divina Provvidenza. Ausiliatrice de' cristiani (3).

Umilieremo le nostre preghiere alla Madre della Divina Provviden-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Part. I, pag. 219.
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 215.
(3) Vedi a pag. 114 di questo Vol.

za, Maria Santissima: affinchè, come Rifugio dei peccatori, Consolatrice degli afflitti ed Aiuto dei Cristiani, si degni assisterci in tutti i bisogni nostri sì spirituali che temporali.

I. Come a noi troppo giustamente si deve il nome umiliante di peccatori, così a Voi, o gran Vergine, molto più è dovuto il glorioso titolo di Rifugio dei peccatori, che dalla Chiesa viene a Voi dato; perchè essendo voi Madre del Divin Salvatore, siete ancora fatta Madre di Misericordia e Regina possente del cielo e della terra, e avete cuore e potere di aiutar tutti. Deh! pertanto aiutate ancora noi, o Vergine pietosissima, che nelle amarezze del nostro cuore ci confessiamo peccatori: ed impetrateci dolore e perdono dei nostri peccati, per cui Dio giustamente ci castiga, e la felice grazia di piangerli e di non peccare mai più. *Ave Maria.*

℣. *Refugium peccatorum.* ℟. *Ora pro nobis*

II. Chi mai ci potrà consolare nei bisogni nostri, se non Voi Vergine amorevolissima, che siete dalla Chiesa proclamata la Consolatrice degli afflitti? Voi consolaste già gl' infelici nostri progenitori nella promessa che Dio loro fece di Voi, e tutto consolaste il mondo, con darne il gran Riparatore dei nostri mali, e tutti sempre consolaste quelli, che con fede fecero a voi ricorso. Deh! consolate adunque noi ancora, o amorevolissima nostra Avvocata, mentre afflitti e gementi a Voi sospiriamo, impetrandoci dal Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, soccorso in tutte le nostre indigenze e tribolazioni. *Ave Maria.*

℣. *Consolatrix afflictorum.* ℟. *Ora pro nobis.*

III. Essendo Voi stata destinata da Dio, o Vergine Immacolata, per essere l'Aiuto del popolo cristiano in ogni suo bisogno: tutti quanti, e gli infermi nelle loro indigenze, e i tribolati nelle loro afflizioni, i combattenti nelle battaglie, i nocchieri nelle procelle, gli agonizzanti nella morte a Voi si volgono, e dal materno vostro cuore hanno provvedimento e conforto. Anche noi dunque ci poniamo sotto il vostro Patrocinio, o Madre della Divina Provvidenza, e pieni di fiducia nella vostra ineffabile pietà, vi supplichiamo ad ascoltare le nostre preghiere, che nelle nostre necessità vi umiliamo; a liberarci da tutti i pericoli e mali; ad impetrarci tutti quei beni di cui siamo bisognosi, e a guidarci poi con prosperità al porto bramato dell' eterna salute. *Ave Maria.*

℣. *Auxilium Christianorum.* ℟. *Ora pro nobis.*

Indi si dicono le Litanie della B. Vergine.

℣. Ora pro nobis, Mater Divinae Providentiae.

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Deus, cujus providentia in sui dispositione non fallitur, te supplices exoramus, ut, intercedente Beata Virgine ac Genitrice Filii tui Maria, noxia cuncta submoveas, et omnia nobis profutura concedas. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Indulgenza di 300 giorni, da lucrarsi una volta al giorno, a tutti i fedeli che devotamente reciteranno le tre suddette preghiere dinanzi all' immagine della B. V. Madre della Divina Provvidenza esposta nelle chiese ove ha sede la Confraternita sotto il menzionato titolo: agli Ascritti poi di detta Confraternita, la stessa Indulgenza ovunque essi le recitino.

Pio Pp. X. Decr. S. C. d. Ind. 27 aprile 1904.

Commissione Pontificia per gli Studii Biblici.

I.

Sull' autore e sulla verità storica del quarto Evangelo.

Propositis sequentibus dubiis Commissio Pontificia " de Re Biblica „ sequenti modo respondit:

Dubium I. Utrum ex constanti, universali ac solemni Ecclesiae traditione iam a saeculo II decurrente, prout maxime eruitur: *a*) ex SS. Patrum, scriptorum ecclesiasticorum, imo etiam haereticorum, testimoniis et allusionibus, quae, cum ab Apostolorum discipulis vel primis successoribus derivasse oportuerit, necessario nexu cum ipsa libri origine cohaerent; *b*) ex recepto semper et ubique nomine auctoris quarti Evangelii in canone et catalogis sacrorum Librorum; *c*) ex eorumdem Librorum vetustissimis manuscriptis codicibus et in varia idiomata versionibus; *d*) ex publico usu liturgico inde ab Ecclesiae primordiis toro orbe obtinente; praescindendo ab argumento theologico, tam solido argumento historico demonstretur Ioannem Apostolum et non alium quarti Evangelii auctorem esse agnoscendum, ut rationes a criticis in oppositum adductae hanc traditionem nullatenus infirment?

Resp. — Affirmative.

Dubium II. Utrum etiam rationes internae quae eruuntur ex textu quarti Evangelii seiunctim considerato, ex scribentis testimonio et Evangelii ipsius cum I. Epistola Ioannis Apostoli manifesta cognatione,

censendae sint confirmare traditionem quae eidem Apostolo quartum Evangelium indubitanter attribuit? — Et utrum difficultates quae ex collatione ipsius Evangelii cum aliis tribus desumuntur, habita prae oculis diversitate temporis, scopi et auditorum pro quibus vel contra quos auctor scripsit, solvi rationabiliter possint, prout SS. Patres et exegetae catholici passim praestiterunt?

Resp. — Affirmative ad utramque partem.

Dubium III. — Utrum, non obstante praxi quae a primis temporibus in universa Ecclesia constantissime viguit, arguendi ex quarto Evangelio tamquam ex documento proprie historico, considerata nihilominus indole peculiari eiusdem Evangelii, et intentione auctoris manifesta illustrandi et vindicandi Christi divinitatem ex ipsis factis et sermonibus Domini, dici possit facta narrata in quarto Evangelio esse totaliter vel ex parte conficta ad hoc ut sint allegoriae vel symbola doctrinalia, sermones vero Domini non proprie et vere esse ipsius Domini sermones, sed compositiones theologicas scriptoris, licet in ore Domini positas?

Resp. — Negative.

Die autem 29 Maii ann. 1907, in Audientia ambobus R.mi Consultoribus ab Actis benigne concessa, Sanctissimus praedicta Responsa rata habuit ac publici iuris fieri mandavit.

Fulcranus Vigouroux *P. S. S.*
Laurentius Janssens *O. S. B.*
Consultores ab Actis.

II.

Si commette all' ordine di S. Benedetto l' officio di raccogliere le varie lezioni della Volgata, da servire per farne una edizione emendatissima.

Beverendissimo P. Abate, (1)

La Pontificia Commissione per gli studii biblici, creata, pochi anni or sono, dal Sommo Pontefice Leone XIII di venerata memoria, ha per iscopo non solo di fornire all' insegnamento cattolico delle norme savie e sicure, che pur facendo ampio tesoro delle vere conquiste della scienza, non si discostino dalle tradizioni inespugnabili della Chiesa; ma ancora di dare un nuovo impulso agli studi bibli-

(1) P. Ildebrando de Hemptinne, Abate Primate di tutto l' Ordine di S. Benedetto.

ci, più importanti forse, che non furono mai, nei tempi nostri così travagliati dal dubbio universale e dall' evoluzionismo razionalistico. Fra i più utili argomenti a proporre alla trattazione dei dotti è certamente uno studio accurato ed esauriente sulle varianti della Volgata latina. Già i Padri del Concilio di Trento, pur riconoscendo la Volgata quale edizione autentica per gli usi pubblici della Chiesa, non ne dissimularono le imperfezioni, onde espressero il voto che con ogni diligenza venisse sottomessa ad un esame minutissimo e e ridotto a forma più definitivamente conforme ai testi originali. Questo còmpito affidarono essi alla sollecitudine della Sede Apostolica, ed i Romani Pontefici, per quanto le condizioni dei loro tempi consentivano, non tardarono ad estendere alle emendazione della Volgata le loro sapienti cure, quantunque non fosse loro dato di giungere al perfetto coronamento della non facile impresa. Fintanto che giunga l' ora propizia per così importante revisione che ponga in grado di dare una edizione emendatissima della Volgata latina, è indispensabile un laborioso studio preliminare di preparazione mercè più diligente e compiuta raccolta delle varianti di essa Volgata che si trovano sia nei codici, sia negli scritti dei Padri; studio al quale varii dotti già si applicarono con intelligenza e zelo, tra i quali a buon diritto occupa un degno posto l' illustre ed infaticabile P. Vercellone Barnabita. Essendo però siffatto lavoro molto complesso, è sembrato opportuno che venisse ufficialmente affidato ad un Ordine religioso capace di disporre dei mezzi proporzionati alla difficile impresa. È parso pertanto agli Eminentissimi Signori Cardinali della Pontificia Commissione per gli studi biblici ottimo divisamento, che la Santità di Nostro Signore Papa Pio X si è degnata di approvare, che l' illustre e benemerito Ordine Benedettino, i cui pazienti e dotti lavori in ogni ramo di ecclesiastica erudizione costituiscono un vero monumento di glorie legittimamente raccolte nel corso di molti secoli, fosse ufficialmente invitato ad incaricarsi di questo importantissimo e ponderoso studio.

Mi rivolgo quindi a Lei, R.mo P. Abate Primate, che con tanto zelo presiede alla confederazione benedettina, di cui cotesto Monastero di S. Anselmo è degno centro, affinchè con quei sentimenti di devozione verso la Santa Sede, che le son proprii, si compiaccia assumere in nome dell' Ordine stesso l' indicato còmpito, e rallegrandomi con Esso Lei per l' alta fiducia risposta nell' inclita famiglia di S. Benedetto, spero che i figli di cotanto Padre corrispondano con alacre gioia e felice successo all' onorevole invito. Lieto di poter così dare anche da parte mia una pubblica testimonianza dell' amore singolare che io nutro per l' Ordine benedettino in genere, ed in

ispeciale per S. Anselmo ed il suo degnissimo capo, con sensi della più distinta stima godo di riaffermarmi

Di Lei

aff.mo servitore
M. Card. RAMPOLLA

Roma, 30 aprile 1907.

Vicariato di Roma

Si vieta sotto grave colpa la lettura di un libro di Edoardo Leroy.

Petrus Tituli SS. Quator Coronatorum S. R. E. Presb. Cardinalis Respighi SS.mi D. N. Papae Vicarius Generalis, Romanae Curiae eiusque Districtus Iudex Ordinarius etc.

Cum Nobis constet librum, qui inscribitur " *Dogme et Critique — par Edouard Leroy — Librairie Btoud et C.ie — Paris, 4, Rue Madame* „ in hac Urbe venumdari; cumque eius lectionem Christifidelibus detrimento esse vehementer putemus; eum, Auctoritate Nostra Ordinaria, proscribimus atque proscriptum declaramus.

Itaque nemini cuiuscumque gradus et conditionis Nostrae Iurisdictioni subiecto eumdem librum vendere aut legere vel retinere liceat sub culpa lethali.

Datum Romae, die 24 Maii 1907.

PETRUS RESPICHI, Card. Vic.
FRANCISCUS FABERI, *Secret.*

VISITA APOSTOLICA

Nella città di Roma e suo distretto ordinata dalla Santità di N. S. Papa Pio X.

(Cont. — Vedi Vol. XVIII, pag. 446 — 451)

Norme speciali per i R.mi Visitatori e ordine della Visita reale e locale.

I.

Alcune norme speciali per la Sacra Visita delle Chiese.

I. — *Prima cura, il Culto decoroso al SS. Sacramento.*

Se vi è luogo in cui sia necessario che *omnia secundum ordinem fiant*, esso è senza dubbio il tempio del Signore. Quivi si conserva il SS. Sacramento dell' Eucaristia, perciò conviene che il primo pensiero, le prime cure,

il maggior decoro sia dato al santo Tabernacolo, ai Vasi eucaristici, ai pannilini e agli arredi che servono più da vicino al S. Sacrificio.

L' Eucaristia è il centro del culto Cattolico ; il Tabernacolo quindi è il luogo santo, dal quale deve come irraggiare *ordinatamente* il rispetto e il decoro di tutti gli oggetti del culto.

Il perchè ognun vede non essere punto lodevole fare grandi spese nell' acquisto p. e. di tappeti, stendardi, rocchetti, cotte, candelabri, piatti ecc., e trascurare poi il Tabernacolo, i Vasi eucaristici, i corporali, le pianete ecc., che non dovrebbero essere di materia meno preziosa.

II.—*Materia per il S. Sacrificio.*

Non vi fu mai tempo nel quale i superiori delle chiese dovessero andar assai guardinghi nel procacciarsi il vino e le ostie per il divino Sacrificio, come è il presente. Oggi facilmente adulterandosi con materie eterogenee il vino e la farina, vi è più che mai pericolo che la materia sia inetta o anche invalida.

Senza richiamare le premure e le squisite diligenze che la chiesa antica prescriveva, come riferisce il Martène, nel preparare il pane e il vino per la S. Messa ; senza dire che S. Carlo riservava questo onorifico officio ai soli chierici, è certo che, al presente almeno, si deve pretendere nella preparazione della materia pel Sacrificio l' uso di ogni cautela per certificarsi della genuina sincerità del vino e delle ostie.

Per la qual cosa i Rettori delle chiese, i Cappellani degli istituti e delle confraternite, non che i Sacerdoti che celebrano negli oratorii privati, devono *sub gravi* interessarsi essi *personalmente*, dove, e da chi, sia provveduto il vino e la farina, e con quale cura e pulizia siano fabbricate le ostie.

Siccome non si può ormai esser sicuri in coscienza della loro sincerità, se la farina o il vino sono acquistati nei pubblici negozii, così i Visitatori, interrogando su questo importantissimo oggetto, qualora trovassero tale usanza, la proibiranno senz' altro, non mancando in Roma Istituti religiosi i quali provvedono, con tutta sicurezza, la farina di frumento e l' uva, e fanno il vino e le ostie.

Nè il maggior incomodo, nè la maggiore spesa potranno mai esser ragioni sufficienti, ad un sacerdote timorato, per rimettersi, in materia sì importante, alla fede altrui.

III. — *Materia dei Vasi eucaristici.*

Quantunque le Rubriche e i Decreti della S. Congr. dei Riti non escludano dall' uso liturgico il calice di *stagno*, o di rame colla coppa d' argento; nè la patena, la pisside, la scatola, la lunetta per l' ostia e l' Ostensorio di ottone, purchè l' interno dorati, e all' esterno almeno argentati, pure non è conveniente che si usino in Roma in quelle chiese che possiedono incensieri, navicelle, piatti e boccali in argento. Sarebbe desiderabile che a questa sconvenienza si ponesse rimedio in occasione della Visita Apostolica. I Visitatori faranno in proposito calde raccomandazioni ai Superiori delle chiese, e noteranno quanto verrà loro dato di vedere a questo riguardo.

IV. —*Materia delle Pianete ecc.*

La medesima osservazione si deve fare pei sacri apparati. Benchè la S. Congr. dei Riti *tolleri per le chiese povere*, le pianete tessute internamente di cotone colla superficie di seta, e permetta quelle fabbricate col nuovo tessuto detto *gelsolino;* in Roma, nelle chiese provviste di damaschi, di tappeti e di cuscini di velluto ecc., non conviene che pianete di pura seta.

V. — *I Calici e le Pianete nelle Chiese povere.*

Quello che si dice delle chiese ricche, dovrebbe pur dirsi delle povere, per una ragione diversa, ma non meno concludente. Appunto perchè *povere*, le chiese dovrebbero provvedersi di calici lisci, interamente d' argento; così dicasi delle patene e delle pissidi. Questi oggetti si mantengono puliti facilmente con una semplice lavatura e strofinamento. Se invece i calici e le pissidi hanno il piede di rame, questo deve essere dorato o argentato spesso.

Ora se si considera la spesa di compera, di dorature e argentature nel corso di parecchi anni, si fa manifesto che il calice d' argento viene a costare assai meno. Con questo di più, che anche reso inservibile il calice o la pisside d' argento, ne rimane sempre il valore del metallo.

Uguale considerazione è a farsi circa la pianeta di cotone e seta perchè anche senza usarla, le due materie si distruggono l' una coll' altra; perciò una buona pianeta di seta, avuto riguardo alla sua durata, viene a costar meno che una pianeta di seta-cotone. Quindi, anche per le chiese povere sono da preferire i calici, le pissidi giornaliere di puro argento, e le pianete di tutta seta, pel noto principio: — *chi più spende meno spende.* — Un bel calice, lavorato a sbalzo o a cesello, se ha il piede anche di rame, ben dorato, può servire per le solennità, e la doratura esterna dura anche un secolo, se viene usato soltanto nelle feste; ma, nei feriali, il calice sia pur semplice, (anzi deve esserlo, per potersi pulire facilmente) sia però tutto d' argento.

Dalle quali considerazioni si deduce che i Superiori di chiese provviste di mezzi sufficienti, *devono* a poco a poco eliminare i calici feriali e le pissidi, che non siano interamente d' argento, come pure le pianete che non siano di buona seta.

VI. — *Altari consacrati o fissi.*

Gli altari interamente consacrati, debbono avere la mensa di un solo pezzo di pietra, poggiante sopra base, o colonne, o stipiti pure di pietra. Il sepolcro può essere tanto in mezzo della mensa, come anche sotto di essa, quando tutta la mensa non fosse che il coperchio di una grande urna costituente l' altare stesso.

Ad ogni modo quando il coperchio del sepolcro fosse stato smosso, o quando la mensa, per qualunque motivo, fosse stata staccata dallo stipite o dalle colonnette, o anche quando essa fosse *enormiter fracta*, come si esprime la S. Congr. dei Riti, 3 Marzo 1831, n. 2612, l' altare avrebbe perduto la consacrazione.

Si ritiene *enormiter fracta:* 1.° se la mensa è divisa in due o più parti notevoli, cosicchè *continuationem et integritatem amittat etiamsi tenui tantum scissura laboret, quae per medium lapidem decurrit* (S. R. C., 31 agosto 1867, n. 3262). 2.° Se si è spezzata in modo che la parte staccata contenga una delle croci fatte dal Vescovo consecrante (S. R. C., 6 Ottobre 1837, n. 2777).

VII. — *Altari portatili o pietre sacre.*

L'altare portatile non è che la stessa pietra sacra, la quale ha nel mezzo un piccolo sepolcrino per le sante reliquie. Questa pietra sacra, quantunque a tutto rigore si ritenga atta per celebrarvi, se è tanto ampia da contenere tutta l' ostia e la maggior parte del calice, tuttavia, in pratica, questo *minimum* di ampiezza si tollera appena per gli altari portatili dei Missionarii.

Nelle chiese, secondo il P. Gavanto, Mons. Martinucci (Vol. III, p. 196) non si devono ammettere pietre sacre che per lo meno non abbiano i lati di cm. 33 per 25. Inoltre la pietra sacra deve essere inserita nella mensa in modo acconcio per soddisfare alla legge liturgica. *Aram lapideam*, dice il De Herdt (p. I, n. 176), *in medio mensae esse ponendam, non nimis ab anteriori parte distantem, et aliquantulum elevatam, ut eius limites facile dignosci possint et ne detur periculum consecrandi extra eamdem. Item aram lapideam in altare in quo consecrantur hostiae pro communione, tam amplam esse debere, ut etiam pyxidem capiat.*

Si ottiene lo scopo, tanto se la pietra sacra sopravanzi dalla superficie della mensa per quasi due millimetri, quanto se essa sia altrettanto più bassa. Inoltre non deve la pietra sacra essere inserita nella mensa in questo modo:

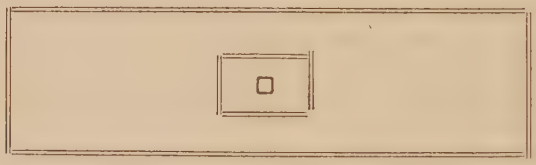

sibbene nel modo seguente:

perchè il celebrante possa esser sicuro di porre l' ostia sulla pietra sacra, *il che è di rigoroso precetto.*

(continua)

CONSULTAZIONI

I.

Circa i beneficii incompatibili, e se un beneficiato, conseguito un nuovo beneficio, possa ritenere il primo coi suoi proventi per due mesi.

Teodoro, canonico della Cattedrale di B., è promosso a teologo della medesima Cattedrale. Dopo di aver preso possesso del teologato, coi relativi proventi, pretende di ritenere per altri due mesi il primo canonicato e di percepirne ancora le rendite.

Si chiede:

1.° Quali beneficii si dicono incompatibili?

2.° Che si richiede per la decadenza del primo?

3.° Che dire della pretensione di Teodoro?

Al primo. — È proibito dai sacri canoni possedere più beneficii incompatibili, altrimenti chi possedendone uno vuol pretenderne un altro, e ne prende il possesso, il primo vaca *ipso iure*.

Ecco come il Tridentino ha disposto, modificando l'antica disciplina (Sess. 24, c. 17 *de ref.*): " Statuit ut in posterum unum tantum beneficium ecclesiasticum singulis conferatur: quod quidem si ad vitam eius cui confertur honeste sustentandum non sufficiat, liceat nihilominus aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri. Haecque non ad cathedrales ecclesias, sed etiam ad alia omnia beneficia tam saecularia quam regularia quaecumque, etiam commendata, pertineant cuiuscumque tituli ac qualitatis existant. Illi vero qui in praesenti plures parochiales ecclesias, aut unam cathedralem et aliam parochialem obtinent, cogantur omnino, quibuscumque dispensationibus aut unionibus ad vitam non obstantibus, una tantum parochiali vel sola cathedrali retenta, alias parochiales infra spatium sex mensium dimittere: alioquin tam parochiales quam beneficia omnia quae obtinent, ipso iure vacare censeantur. „

Dal quale testo chiaro apparisce che più beneficii sono incompatibili: 1.° quando il primo, sia pur semplice, basta al sostentamento — 2.° quando amendue sono residenziali, cioè che richiedono la residenza in un luogo.

E che in codesti beneficii il conseguimento del secondo rechi *ipso iure* la perdita del primo, lo si mostra dal medesimo Tridentino, il quale, Sess. 7, cap. 4 *de ref.* dice: " Quicumque de cetera plura curata, aut *alias incompatibilia beneficia ecclesiastica*... contra formam sa-

crorum canonum et praesertim constitutionis Innocentii III, quae incipit *De multa*, recipere ac simul retinere praesumpserint; beneficiis ipsis, iuxta ipsius constitutionis dispositionem, ipso iure, etiam praesentis canonis vigore, privatus existat. „

È vero che qualcuno, come il Navarro *Cons.* 17 *de praeb.*, dicono che i due testi del Tridentino non debbono unirsi, e che in quest' ultimo il Concilio non intende parlare di tutti i beneficii o residenziali o bastevoli al sostentamento, di cui nel primo testo; ma solo de' beneficii curati, delle dignità e dei personati, di cui trattano i canoni anteriori, specie la costit. *De multa* d' Innoc. III. — Ma si vuol considerare che in questo secondo testo il Concilio non fa distinzione fra canoni antichi e recenti nè fra beneficii fra loro incompatibili; e tutti li raggruppa sotto la medesima condanna. E poi la S. C. del Concilio, autorevole interprete del Tridentino, ha sempre interpretato il detto canone in questo senso.

Si ascolti il Reiffenstuel L. III, tit. V, n. 295: " Inter *beneficia alias incompatibilia*, iuxta mentem citati Concilii, connumerantur in primis duo simplices canonicatus diversarum ecclesiarum: nam hi, utpote spectato iure communi requirentes perpetuam residentiam, demptis duobus aut tribus mensibus, iuxta Concilium Trident. *Sess. 24, c. 12, de ref.* censentur beneficia incompatibilia, licet non sint curata, nec dignitates, nec personatus. Deinde idipsum procedit de canonicatu et ecclesia parochiali, dummodo haec non sit unita canonicatui: quia, seclusa tali unione, quodlibet ipsorum requirit personalem residentiam qualis ab eodem diversis locis praestari nequit. Item duo beneficia simplicia si quodlibet horum personalem residentiam requirat: vel si primum eorum sit sufficiens ad honestam clerici sustentationem: nam et ista sunt incompatibilia... sicque per assecutionem posterioris vacat primum ipso iure. „ Così pure il Garcia *De Benef.* L. XI, c. 5, n. 84 e 381; il Pihring L. III, tit. 5, n. 150; il Barbosa *in Conc. Trid.* Sess. 24, c. 17, n. 20, il Fagnano L. III *Decretal.* cap. *De multa*, n. 3, il quale allega l' autorità della S. Rota decis. 497, n. 1, part. 1, *recent.* ed aggiunge: " et ita saepius fuit responsum a sac. Congr. Cardinalium eiusdem Concilii interpretum. „ Ed ecco in compendio le risposte della detta S. C.: " Aliquando enim censuit habenti beneficium sufficiens posse conferri aliud sed habita possessione secundi, vacare primum sufficiens. Et alias censuit eum qui retinere praesumit plura incompatibilia ratione residentiae post Concilium incidere in decretum Concilii sess. 7, c. 1. Et iterum consulta an in omnibus beneficiis residentiam requirentibus, aut alias quomodocumque incompatibilibus, etiamsi canonicatus sint, vel portiones, inducatur vocatio ipso iure

primi per adeptionem secundi pacifici possessi; respondit *induci*, ex *c. 4 sess. 7* et iuxta dispositionem c. *De multa de praeb.* „

È dunque oggidì certo che chiunque possegga un beneficio residenziale non può possederne un altro parimente residenziale; come ancora chi possiede un beneficio bastevole al proprio sostentamento (a giudizio del Vescovo) sia pur non residenziale, non può possederne un altro di qualsivoglia natura. Ed è certo altresì che, accettandosi e ricevendosi un secondo beneficio incompatibile il primo vaca *ipso iure*, ed anzi, se si vuol pretendere di possederli amendue, si decade dal diritto di possedere e l'uno e l'altro.

Un altro capo d'incompatibilità è quando più beneficii si ottengono *sub eodem tecto*, giusta il c. *Ad haec*, ed il *c. De multa de Praeb.*; il c. *Litteras, de concess. Praeb.*; il c. 1 *de Consuet.* in 6; il c. *Super eo, de Praeb.* in 6. — *Sub eodem tecto* s'intende quando i detti beneficii si trovano nella stessa chiesa o nelle sue adiacenze, come nel chiostro, nella sagrestia ecc., giusta i DD. (Barbosa ad Conc. Sess. 24, c. 17 de ref. n. 17; Riganti l. c. n. 100; Garcia l. c. n. 259 etc.). Perchè però più beneficii siano incompatibili *sub eodem tecto* occorre che o siano tutti residenziali o siano tutti uniformi, p. e. due canonicati, due prestimonii ecc. (Riganti l. c. n. 101 etc.). Anche in questi beneficii incompatibili, conseguito il secondo, il primo vaca *ipso iure*, secondo il Tridentino l. c.

Al secondo. — Ma che cosa richiedesi per la decadenza dal primo beneficio? Si ricerca: 1.° Che il secondo beneficio non solo sia conferito ed accettato, ma che sia pur posseduto. E però è necessario che del secondo beneficio si sia preso il possesso. Così la Clement. *Si plures, de Praebend.*, in cui la Glossa v. *vacare* dice: " Si vero possessionem ipsius ultimi apprehendit, haec possessio facit prima beneficia vacare. „ Così pure tutti i DD. (1).

Vero è che se il possesso non si sia preso per colpa del novello investito, si considera in diritto come preso. Così la Estrav. *Execrabilis, § Qui vero deinceps, De praebend.*: " Postquam secundi possessionem habuerint, vel per eos omni dolo et fraude cessantibus quominus habeant steterit... „ E nel c. *Commissa De elect.* in 6: " Vel per te stetit quominus haberes eamdem... „ Così pure nel c. *Licet Episcopus, De praeb.* in 6 e generalmente i DD.

Si ricerca 2.° che il possesso sia pieno, cioè colla percezione dei

(1) Se n'eccettua il solo Vescovado, la cui vacanza s'induce dal momento che il Vescovo è preconizzato in concistoro ad altra Sede: da quel punto vaca il primo Vescovado da lui posseduto. Così Barbosa *De pot. Episc.* alleg. 119, n. 11; Garcia *De Benef.* Par. XI, c. 6, n. 38; Pitonio Discept. Eccl. 134, n. 4 etc.

frutti, almeno in maggior parte. Così chiaramente il c. *Si tibi concesso, De praeb.* in 6. : " Aequum est ut quamdiu fructus perceperis, primum non debet reputari vacare. „ Dove la Glossa ne assegna la ragione v. *vacare :* " Quia non est adhuc adeptus plene, quia licet beneficium habeat, fructus non habet, et sic non videtur plene translatus, nam licet res data sit, vacua possessio tradita est, et sic ad plenum recepisse non videtur. „ Così pure generalmente i DD.

Di qui si raccoglie che se pel conseguimento di un nuovo beneficio debba assegnarsi alla sagrestia, o per altri fini, buona parte della prima annata, durante l' anno non vaca il primo beneficio, tranne se l' assegnamento debba farsi come deposito da restituirsi poi o agli eredi nel caso di morte del beneficiato ; ovvero al beneficiato medesimo quando sia trasferito altrove, come usa in Roma nel Capitolo di S. Pietro ; giacchè in questo caso il provento della prima annata non si perde dal novello beneficiato, ma si differisce. Così Riganti, Comm. in Reg. I Canc. § 8, n. 140 sq. ; Garcia l. c. n. 165 ; Panimolli, Dec. 31, adn. 1, n. 26 etc.

Si ricerca 3.° che il possesso sia pacifico e non soggetto a litigi sì giudiziali come stragiudiziali, e sì di diritto come di fatto : finchè va soggetto a litigi, qualunque siano, non induce vacanza del primo benefizio. Così il c. *Commissa, de elect.* in 6 : " Et possessionem eius pacificam habuisti. „ Così pure nel c. *Licet Episcopus de Praeb.* in 6. : " Episcopus beneficium, postquam aliud consimile, ac illius possessionem pacificam habuisti, possit alteri de iure conferri. „ E nella Clement. *Si plures eod. tit. :* " Eius possessione adepta pacifice, dignitates quas prius habebat ipso facto vacare censemus. „ Così ancora tutti i DD.

Di qui raccolgono i Canonisti che, in forza di questa condizione, non subito il possesso del nuovo beneficio induce la vacanza del primo ; ma dopo che sia chiarito il possesso non essere litigioso. Circa il tempo di questo chiarimento, alcuni lo estendono fino ad un anno, come il Mascardo, ed altri riferiti da Leurenio *For. Benef.* tom. 3, q. 100. Altri ad un sol mese, come l' Ojeda ed il Zerola, riferiti dal Garcia, l. c. n. 25. Altri appena sia certo non vi essere litigi e ciò può avvenire anche subito dopo il possesso, come il Reiffenstuel, l. 3, tit. 5, n. 326. Ma la generalità dei DD. si accordano in assegnare lo spazio di due mesi, duranti i quali la vacanza del primo beneficio riman sospesa; sicchè, non intervenendo litigi fra questo periodo, benchè in seguito abbiano a suscitarsene, il primo beneficio può pacificamente assumersi e possedersi da altri. Si ascolti il Riganti l. c. n. 155 ; " Atque ob hanc rationem praefinitum est tempus duorum mensium ad dimittendum primum beneficium incompatibile, ut interim

experiri possit an superveniant molestiae, ne alias dimisso primo ob molestias superventas super secundo periculum subsit quod provisus utrumque beneficium amittat. „ Così pure il Garcia par. 11, c. 5, n. 13 ; il Pitonio Discept. 134, n. 7 ; il Lotterio *De re benef.* ; il Leurenio l. c., ed altri molti da questi allegati. Così pure la S. Rota cor. Burattini dec. 202, n. 1 et 2, dove si legge : " Oportet quod quis pacifice possederit secundum beneficium per duos menses ut inducatur vacatio primi. „ Ed in altre molte risoluzioni altresì della medesima S. Rota addotte dal Riganti e dal Pitonio ne' ll. cc. Sicchè sicuramente oggi può stabilirsi il principio che, durante i primi due mesi dal possesso del nuovo beneficio, il primo non deve riputarsi vacante.

Vero è che i Dottori medesimi se stabiliscono il periodo di due mesi per l' accertamento del pacifico possesso, dicono che appena conferito il nuovo beneficio il primo può conferirsi parimente, benchè il possesso coi frutti può aversi dopo il detto bimestre. Così devono intendersi le parole del Riganti, il quale l. c. n. 156 dice : " Verum quod diximus requiri pacificam possessionem, secundi beneficii incompatibilis per duos menses, ut primum vacare dicatur, procedit quantum ad praeiudicium eius qui praefatum secundum beneficium incompatibile fuit assequutus ; si enim super eo movetur sibi lis, nec unquam illius habuerit pacificam possessionem,primum non censetur vacare, ne alias sine sui culpa careat utroque. Secus vero quando agitur de praeiudicio tertii impetrantis primum beneficium, tamquam vacans per assequutionem secundi, nam tunc dicitur exorta vacatio ipso iure per solam collationem secundi incompatibilis, et ex tunc potest impetrari a tertio, qui non tenetur quaerere et investigare an primus possessor habuerit pacificam possessionem secundi beneficii vel non ; quia hoc potest esse sibi occultum ; sed sufficit quod videat ipsum fuisse assequutum secundum incompatibile, ut inde possit impetrare primum, tamquam vacans, etiamsi possessio secundi non sit pacifica, ita ut futurus litis eventus postea declarare debeat, an ipse bene vel male impetraverit. „ Ed il Pitonio l. c. n. 8, aggiunge che anche durante i due mesi dal possesso del nuovo beneficio, se più persone ottennero il primo, la collazione si deve a chi prima l' ebbe impetrato, non a chi l' ottenne dopo spirato il detto bimestre. Lo stesso insegnano molti altri autori da questi citati, e ancora la S. Rota in decis. 141, n. 12 sq. par. 8 ; decis.' 648, n. 5 et 6, par. 18 Recent. ; et cor. Priolo dec. 54 n. 16, dec. 154 n. 12, dec. 216 n. 7 etc.

Ma se il primo beneficio può ritenersi insieme col nuovo due mesi, può ancora percepirsi il reddito di entrambi durante il detto possesso ? Crediamo che sì. La sola collazione infatti non dà il diritto agli emolumenti : questi possono percepirsi solo dopo il possesso. Finchè dun-

que colui che conseguì la collazione del primo beneficio non abbia preso possesso del medesimo, cioè dopo i due mesi dal pacifico possesso di chi ottenne il secondo, non può far suo il reddito di quello. E per contrario, finchè il secondo tiene in possesso il primo beneficio, insieme coll' altro, di amendue può percepire i frutti.

Ciò viene ammesso dal Riganti, il quale l. c. n. 164 dice che per questa causa sogliono aumentare le tasse della spedizione delle bolle del secondo beneficio quando vien conferito dalla S. Sede. Lo stesso insegna il Garcia l. c. n. 56 colle parole: " Per quam clausulam tacite dispensatur ut per illos duos menses possit retineri primum cum secundo, et ideo ratione illius bulla pluris taxatur. „

Vero è che quando il beneficio è riservato alla S. Sede, la sacra Dataria suol conferirlo in due modi, uno col decreto che il primo beneficio *vacare censeatur eo ipso per solam praesentis gratiae concessionem ;* ed in tal caso subito s' induce la vacanza del primo, il quale suol conferirsi ad un altro nel medesimo tempo. Ma tal decreto va detto *contra iuris dispositionem* dalla S. Rota *in Monasterien., canonicatus* 9 dec. 1711 ed altrove. — L' altro col decreto *de dimittendo intra duos menses,* e allora il primo beneficio può possedersi per due mesi, giusta la regola ordinaria, insieme col secondo, e solo dopo il detto tempo il primo può conferirsi. Così il Riganti l. c.; il Garcia l. c. n. 56; il Pitonio l. c. n. 25 ecc.

E per la ragione dei mesi quando il primo beneficio va riservato alla S. Sede? Va riservato dal punto non della collazione ma del possesso del secondo beneficio; sicchè se la collazione del secondo fu fatta in mese riservato ed il possesso ebbe luogo in mese non riservato, il primo beneficio non dee considerarsi riservato, e viceversa. Così Pitonio l. c. n. 29 ed altri molti da questo citati. Così pure la S. Rota *in Burgi S. Sepulchri* 4 dec. 1705 cor. Ansaldo.

Lo stesso deve dirsi della decorrenza del semestre concesso al Vescovo per la provvista del primo beneficio : cotal semestre comincia dal giorno del possesso, non della collazione del secondo beneficio, giusta il cit. Pitonio l. c. n. 30, il Garcia l. c. n. 106 ecc.

Al terzo — Dopo tutto quello che qui abbiamo esposto, possiamo facilmente rispondere al quesito del nostro caso ; se cioè Teodoro canonico della Cattedrale di B., promosso a Teologo della stessa cattedrale, possa ritenere il primo beneficio per due mesi e percepirne le rendite. La collazione del secondo beneficio porta seco la incompatibilità del primo per tutte e tre le riferite ragioni d' incompatibilità : 1.° perchè ambedue *sub eodem tecto,* 2.° perchè ambedue residenziali, 3.° perchè ciascuno di essi bastevole alla sostentazione. Nondimeno Teodoro può tenere il primo beneficio per due mesi ancora dopo di aver preso

il possesso del secondo e percepire i frutti di entrambi, purchè il secondo non sia stato conferito dalla Dataria apost. col decreto onde il primo beneficio si fosse dichiarato vacante *eo ipso*.

QUESITI

con brevissime risposte

18. *Di oneri imposti a partecipanti statutarii.*

D. Nella cattedrale di I. vi era un capitolo di 24 canonici ed un clero ricettizio innumerato. Ridotti ora questi a 12 canonici e 6 partecipanti, pel decoro delle sacre funzioni il capitolo ha continuato ad aggregare sacerdoti statutarii, cui mette a parte delle distribuzioni quotidiane avventizie, ma imponendo ad essi l'obbligo della officiatura quotidiana, mentre il capitolo gode il privilegio dell' alternativa. Si chiede: Poteva il capitolo imporre quest' obbligo ai partecipanti statutarii? E se questi accettarono, possono ora resilire?

R. I capitolari statutarii, più e più volte si è detto (v. Cons. Vol. II, pag. 100), devono considerarsi come i capitolari prebendati, giacchè la Chiesa non ha riconosciuto nè riconosce la soppressione governativa. Hanno quelli perciò tutti i diritti e tutti i doveri di questi. Così pure i partecipanti statutarii. E poichè nel caso il capitolo gode il privilegio dell' alternativa corale, non poteva privarne i partecipanti statutarii, obbligandoli a pesi maggiori dello statuto di quella chiesa. E ciò anche pel noto principio: *beneficia sine diminutione conferantur;* pel quale non si sostengono in diritto pesi maggiori che si vogliano imporre a beneficiati.

Ma se i partecipanti statutarii accettarono quel peso maggiore, possono resilire? È certo che quel peso fu imposto nullamente, e potrebbe anche essere tacciato di simoniaco. Se adunque il capitolo non avea diritto d' imporlo, i partecipanti non aveano dovere di accettarlo. Se l' accettarono, fu per errore che vuolsi ora correggere.

19. *Circa la presenza delle cose da benedire.*

D. La *benedictio deprecatoria contra mures etc.*, posta nel Rituale, dovrebbe darsi proprio presso le campagne infestate da questi animali nocivi? Non basterebbe darla di lontano dalla propria abitazione?

R. Le cose da benedire giusta il Rituale, debbono essere presenti al sacerdote, altrimenti non vale la benedizione. Così il Quarti (*De benedict.* tit. I, dub. 4): " Benedictiones quae fiunt, seu dantur sub certa forma verborum ab Ecclesia praescripta, et sub certis ritibus ab Ecclesia determinatis, requirunt ad sui valorem praesentiam rerum benedicendarum coram ministro benedictionis; et subinde collatae rebus absentibus nullius momenti sunt ". La ragione si è che le formole di benedizioni istituite dalla Chiesa richieggono tale presenza contenendo spesso le parole: " Benedic Domine hanc creaturam

aquae, haec indumenta, hos fructus etc. „ Così pure il De Herdt *S. Lit. Pr.* T. III. n. 295 e generalmente i DD.

Quale distanza poi basti perchè l'oggetto possa dirsi presente, non può definirsi con regola generale. Tutti i DD. si accordano con dire che basta la presenza anche morale, che può ritrovarsi in distanza più o meno vicina secondo le circostanze. Alcuni per le benedizioni dei singoli oggetti assegnano la distanza di venti passi, come il Quarti *l. c.* Altri l'estendono anche a trenta passi, come il Busembaum presso S. Alfonso (L. VI, n. 213). Quando si benedice il popolo in una chiesa, o in una piazza, o i frutti di una campagna, la benedizione si estende a tutto l'ambito dei detti luoghi, giusta il Quarti l. c. Non si considerano presenti gli oggetti chiusi in sacchetti o in busto, nè le altre cose nascoste che non si possono vedere, secondo il De Herdt *l. c.*

Poste le quali nozioni, chiaro apparisce che non si può benedire un fondo di campagna distante; e riguardo alla benedizione del caso, il Rituale espressamente dice: " Sacerdos, indutus superpelliceo et stola coloris violacei, veniat ad agros a locustis, bruchis et aliis animalibus noxiis vexatos et dicat etc. „ Dunque fa d'uopo recarsi in campagna per benedirla, altrimenti la benedizione sarà nulla.

20. *Se il parroco può dispensare estranei dal digiuno, e per qual causa.*

D. Il parroco di B. ad occasione del sorteggio per la leva militare, che si fa in giorno di astinenza, dal perchè convengono in quel luogo molti giovani poco osservanti della legge della Chiesa, li dispensa tutti nel detto giorno dalla legge dell'astinenza. Si chiede: Poteva il parroco dispensarli?

R. Che il parroco possa dispensare i proprii filiani, nei casi particolari, dalla legge del digiuno e dell'astinenza tutti i DD. lo ammettono e noi altrove lo dimostrammo (Vol. IX, Par. I, p. 276).

Nel caso però non si tratta di proprii filiani, ma di giovani di altre parrocchie: poteva dispensarli? È gran quistione fra i DD. se i pellegrini possano essere dispensati da chi ne ha la facoltà pei proprii sudditi. S. Alfonso dice comunissima e più probabile la sentenza che nega se non vi dimorino la maggior parte dell'anno (L. I, n. 158), benchè altrove (L. III, n. 262) dica probabile la sentenza affermativa.

Ma nel caso la causa della dispensa è giusta, è ragionevole? Nè giusta nè ragionevole, se i giovani la chieggono senz'altra ragione tranne la volontà di trasgredire altrimenti la legge. Con ciò darebbesi ansa ad ogni trasgressione. Se vi fosse qualche causa giusta o di mancanza di cibi esuriali, o di poco ferma sanità, la dispensa potrebbe essere giustificata.

21. *Se i Regolari possono predicare nelle proprie chiese nell' ora in cui si predica in parrocchia vicina.*

D. Nella chiesa parrocchiale di D. da più tempo vi è la pia usanza del mese mariano con predica quotidiana. In un vicino convento di Frati or si vuole introdurre il medesimo esercizio nella stessa ora, anche con predica quotidiana, donde la notevole diminuzione del popolo nella prima chiesa. Può il parroco fare opposizione a questa nuova pratica?

R. I Regolari, in forza del privilegio di esenzione, non possono essere impediti nelle funzioni delle proprie chiese nè dal parroco, nè dal Vescovo. Trattandosi però di prediche, il Tridentino sess. 24, c. 4, *de ref.* dispone: " Moneat Episcopus populum diligenter, teneri unumquemque parochiae suae interesse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum verbum Dei. Nullus autem saecularis, sive regularis, etiam in ecclesiis suorum Ordinum, contradicente Episcopo, praedicare praesumat „. Laonde il Vescovo, se lo crede dannoso pel popolo e per la dovuta frequenza alla chiesa parrocchiale, ha diritto d' impedire che nelle chiese dei Regolari si amministri in pari tempo la divina parola; altrimenti potrà ricorrere alla S. C. de' VV. e RR.

22. *Circa il rito della benedizioae papale da darsi al popolo ed ai terzi Ordini Religiosi.*

D. La benedizione papale da impartirsi al popolo, ed anche due volte l' anno ai terziarii deve darsi, come anche il *Monitore Eccl.* (Vol. XVII, p. 89) avvertì, secondo la formola del Rituale Romano. Or in detto Rituale sta che prima d' impartirsi la detta benedizione deve leggersi al popolo in latino ed in italiano il rescritto della ottenuta facoltà. È ciò necessario assolutamente perchè valga la indulgenza? — E cotal doppia lettura deve farsi ancora dai missionarii e dai predicatori che in fine di qualche corso di predicazione sogliono dare per facoltà apostolica la benedizione papale?

R. Il Breve *Quo universi* della s. m. Leone XIII del dì 7 luglio 1882, il quale parla della prefata benedizione, vuole che la si dia " cum formula approbata in Constitutione sa. me. Benedicti PP. XIV *Exemplis praedecessorum* „. Or questa Costit. di Benedetto XIV, nel prescrivere la detta formola, espressamente dice: " Postquam statutis die et hora populus ad ecclesiam convenerit, alta voce legantur apostolicae litterae seu decreta, quibus indulgentia conceditur, una cum potestate benedictionem apostolicam super populum effundendi, ut de delegatione audientibus constet; et concessio ex latino idiomate in vulgarem accommodatum ad populi intelligentiam conversa pronuncietur „. Queste medesime parole sono inserite nel Rituale Romano. Dalle quali risulta che la doppia lettura del rescritto in latino ed in italiano è precettiva.

Ma se non si osserva tale prescrizione vi ha pericolo per la indulgenza? — Altrove esaminammo tal quistione (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II. p. 260) e vedemmo, in base del decreto della S. C. delle Indulgenze *in Lemovicen.* 30 iun. 1840, n. 282, che la detta lettura non deve omettersi; ma concorrendo una causa ragionevole, p. e. *ne diutius populus in ecclesia detineatur*, purchè si faccia intendere che la benedizione s' impartisce per delegazione del Papa, ciò basta pel conseguimento della indulgenza.

Quel che si è detto per la benedizione papale da darsi due volte l' anno ai terziarii, dicasi pure di quella che per facoltà apostolica impartiscono i missionarii ed i predicatori alla fine dei corsi di predicazione, salvo se nei rescritti di concessione non si trovi la deroga di tal rito.

BIBLIOGRAFIA

Berardi Emilio — Theologia Moralis theorico-practica, auctore Aemilio Berardi SS. D. N. Pii X Prael. Dom. Can. Praep. Cathedr. Faventinae et S. T. Doct. — Faventia etyp. Novelli et Castellani. 1904-1905 — Volumi cinque in 8.° di pag. 291, 533, 719, 530, 711.

Il chiariss. Mons. Berardi, celebrato autore di libri teologico-morali ricercatissimi sopra ogni materia di questa interessante e difficile disciplina, non aveva ancor pensato a coordinare le varie sue opere ad un insegnamento metodico e rispondente ai varii trattati dei corsi ordinarii di Teologia Morale. Era questo un desiderio sentito da tanti che svolgevano con ammirazione e profitto i suoi volumi e che, assuefatti al metodo comune dei TT., incontravano qualche difficoltà nella ricerca delle svariate materie.

Ed ecco che l' illustre Autore ha già soddisfatto cotal desiderio col dare a luce la sua *Theologia Moralis theorico practica.* In essa col metodo ordinario de' TT. presenta il suo insegnamento, nei varii trattati delle leggi, degli atti umani, della coscienza, dei peccati in genere; e poi delle virtù teologiche del decalogo, dei peccati capitali; e quindi della giustizia e del diritto, dei contratti e delle successioni; appresso dei precetti della Chiesa, degli stati particolari, dei sacramenti in genere ed in ispecie, e finalmente delle irregolarità e delle censure. Sono cinque ponderosi volumi, in cui si svolgono teoreticamente e praticamente le dette materie da non desiderare di meglio. *Teoreticamente,* tenendosi presente quanto hanno insegnato fin qui teologi antichi e recenti e quanto ha dichiarato la S. Sede per organo delle sacre congregazioni fino ai nostri giorni. *Praticamente*, risolvendosi dubbii e difficoltà svariatissime che sogliono incontrarsi nell' esercizio dei ministeri ecclesiastici, e che riguardano soprattutto i tempi nostri. È questa una delle opere più interessanti che dovrebbe star sempre nelle mani dei parroci, dei confessori, dei professori di morale e di qualsivoglia sacerdote: si affrettino tutti ad acquistarla. — Tutti e cinque i volumi costano L. 35. Ma chi si rivolga direttamente all' Autore in Faenza (Ravenna) potrà avere un notevole sconto.

Stelluti Scala Mons. Vincenzo, *Conte* — Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Discorsi. — Fabriano, prem. stab. tip. Gentile, 1906 — Volumi cinque in 16.° di pag. 177, 213, 221, 217, 223.

Alla restaurazione di ogni cosa in Cristo, bandita dal Sommo Pontefice Pio X, tutti debbono concorrere. L' illustre Autore vi concorre con presentare alla considerazione dei fedeli, Gesù Cristo, che è *via*, *verità* e *vita*. Sotto questo triplice concetto egli tratta della passione e della morte del Salvatore e della istituzione eucaristica. Gesù Cristo come *via* è considerato nel Getsemani, nel pretorio, e nel Calvario. Come *verità* è riconosciuto nell' agonia, nella deposizione e nella sepoltura. Come *vita* rifulge nel Sacramento dell' altare. È questo il soggetto dei discorsi qui contenuti, ricchi di pensieri nobili e attraenti, di erudizione scritturale e patristica. Lo stile è facile senza essere negletto, l' ordine delle parti strettamente logico. Sono una miniera pei sacri oratori, un tesoro per ogni pio fedele. — I cinque volumetti, in edizione nitida ed elegante, costano L. 10.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1907)

Ricevimenti al Vaticano — Il 12 u. s. furono ricevuti dal S. Padre tutti gli Arciabati, Abati, e Presidenti dell' universo Ordine benedettino, convenuti a Roma per una plenaria adunanza dei capi delle Congregazioni benedettine dell' Italia e dell' estero.

Il 26 d. nella Sala del Trono ricevè la Commissione dell' Opera delle Cucine economiche, istituita dal Circolo di S. Pietro. Nella ricorrenza del 2.° centenario della istituzione delle scuole delle Maestre pie, la stessa Santità sua ricevè la Superiora generale, ed una rappresentanza delle maestre di Roma e delle Provincie con circa 300 figlie di Maria. Fu ricevuta inoltre una deputazione di marinai inglesi della nave ammiraglia *Venerable*, presentati dal Direttore dell' Ospizio internazionale dei marinai cattolici di Napoli. Il 30 d. ricevè nella Sala Regia l' Associazione generale delle Dame di carità di S. Vincenzo di Paoli, preseduta dalla Principessa Ruffo della Scaletta, e nella stessa sala il 1.° sp. furono ricevuti numerosi pellegrini spagnuoli, guidati dal Marchese d' Urquijo.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 14 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione ordinaria dei S. Riti, nella quale al giudizio dei componenti la medesima sono state sottoposte le seguenti materie: Sulla introduzione della causa di beatificazione e dichiarazione del martirio delle Venerabili Maria Maddalena Fontaine e compagne figlie della Carità: di Maria Clodilde, Angela di S. Francesco Borgia ed altre 10 Orsoline di Valenciennes: sulla conferma di culto da tempo immemorabile, prestato al Ven. Benedetto Ricasoli da Coltibono eremita monaco della Congregazione di Vallombrosa, nominato Beato: e sulla concessione e dichiarazione della B. V. del Carmine come Patrona speciale di Santurce, diocesi di Vittoria nella Spagna.

Il 28 detto nello stesso Palazzo, si è tenuta la Congregazione preparatoria per discutere sopra tre miracoli, operati da Dio per intercessione del Ven. Gabriele dell' Addolorata, chierico professo passionista: questi miracoli si propongono per la beatificazione del detto servo di Dio.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E.mo Card. Ferrata Protettore delle Suore dell' Immacolata Concezione d' Ivrea: e con altro biglietto il R.mo P. Enrico de Floch, della Congr. dello S. S. ed Immac. Cuore di Maria, Rettore del Pontificio Seminario francese, Consultore della S. Congregazione di Propaganda.

Necrologio: Sono morti: Mons. Tovar, Arciv. di Lima (Perù): Mons. Laborde, Vesc. di Blois (Francia). Sono morti pure: Ioris Carlo Huysmans, celebre romanziere francese, convertito al cattolicismo da 15 anni: il Duca di Rignano D. Emilio Massimo, assistito dalla figlia e dal genero Prospero Colonna.

CRONACHETTA POLITICA

— Nelle nuove elezioni in Austria il Dott. Carlo Lueger, Borgomastro di Vienna, operoso e zelante del bene pubblico ed amato da tutti, è risultato Capo dei cristiani sociali. Questi, il centro cattolico ed i socialisti han rafforzato la loro posizione, mentre i liberali, i separatisti ed i pangermanici han perduto assolutamente terreno: così che il nuovo Reichsrath avrà una fisonomia del tutto diversa dal passato.

— Il Re di Spagna ha aperto le Cortes con un messaggio, nel quale ha parlato con gran devozione del Papa, che ha fatto da padrino al neonato erede del trono. Ha detto pure della visita di Cartagena che mostra l'intimità con l'Inghilterra, della Conferenza dell'Aia, e della necessità di riordinare l'esercito e la flotta.

— Gl'Indù nelle Indie si sono ribellati perchè vogliono le riforme di cui godono le altre colonie inglesi, e perchè mal soffrono l'aumento dei musulmani, avvenuto per la divisione del Bengala.

— Si è scoverto un complotto contro la vita dello Czar e della famiglia imperiale. Lo ha confermato Stolypin alla Duma, essendo stato interrogato. I deputati han formulato un ordine del giorno per congratulazione dello scampato pericolo, ed indignazione pel criminoso attentato: la sinistra però era assente. Sono state arrestate 28 persone e 40 ufficiali, che facevano parte di una società di socialisti rivoluzionarii. Alcuni deputati sono stati cacciati dall'aula per discorsi contrarii al governo; Stolypin ha proposto di sospendere per 20 deputati le immunità parlamentari perchè rivoluzionarii; ha dichiarato che per la quistione agraria il governo vuol favorire i contadini, ma i progetti della sinistra e dei cadetti sono inattuabili perchè aprirebbero la via ad una guerra civile.

— Nel Marocco un principe ed un governatore si sono ribellati: una tribù d'indigeni si è impadronita della città di Marrakesch: non vogliono il nuovo governatore. Il Sultano ha dichiarato che accorderà tutte le soddisfazioni chieste dalla Francia.

— Per motivi di salute si è dimesso il ministro del tesoro d'Italia Maiorana. In suo luogo è stato nominato il deputato Carcano.

— È stato eletto il nuovo reggente del Ducato di Brunswick nella persona di Giov. Alberto di Meclenburgo figlio del defunto Granduca di Meclenburgo Schwerin.

— Per la crisi viticola il mezzogiorno della Francia è insorto come un sol uomo: quasi tutti i Consigli comunicali si sono dimessi.

— Il Procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso Nasi, dichiara che l'ex ministro non può esssere giudicato dalla magistratura ordinaria.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del Sant' Officio

Condanna degli errori moderni.

Feria IV, die 3 Iulii 1907.

Lamentabili sane exitu aetas nostra freni impatiens in rerum summis rationibus indagandis ita nova non raro sequitur ut, dimissa humani generis quasi haereditate, in errores incidat gravissimos. Qui errores longe erunt perniciosiores, si de disciplinis agitur sacris, si de Sacra Scriptura interpretanda, si de fidei praecipuis mysteriis. Dolendum autem vehementer inveniri etiam inter catholicos non ita paucos scriptores qui, praetergressi fines a patribus ac ab ipsa Sancta Ecclesia statutos, altioris intelligentiae specie et historicae considerationis nomine, eum dogmatum progressum quaerunt qui, reipsa, eorum corruptela est.

Ne vero huius generis errores, qui quotidie inter fideles sparguntur, in eorum animis radices figant ac fidei sinceritatem corrumpant, placuit SS.mo D. N. Pio divina providentia Pp. X ut per hoc Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis officium ii qui inter eos praecipui essent, notarentur et reprobarentur.

Quare, instituto diligentissimo examine, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, E.mi ac R.mi D.ni Cardinales, in rebus fidei et morum Inquisitores Generales, propositiones quae sequuntur reprobandas ac proscribendas esse iudicarunt, prout hoc generali Decreto reprobantur ac proscribuntur:

1. Ecclesiastica lex quae praescribit subiicere praeviae censurae libros Divinas respicientes Scripturas, ad cultores critices aut exegeseos scientificae librorum Veteris et Novi Testamenti non extenditur.

2. Ecclesiae interpretatio Sacrorum Librorum non est quidem spernenda, subiacet tamen accuratiori exegetarum iudicio et correctioni.

3. Ex iudiciis et censuris ecclesiasticis contra liberam et cultiorem exegesim latis colligi potest fidem ab Ecclesia propositam contradicere historiae, et dogmata catholica cum verioribus christianae religionis originibus componi reipsa non posse.

4. Magisterium Ecclesiae ne per dogmaticas quidem definitiones genuinum Sacrarum Scripturarum sensum determinare potest.

5. Quum in deposito fidei veritates tantum revelatae contineantur, nullo sub respectu ad Ecclesiam pertinet iudicium ferre de assertionibus disciplinarum humanarum.

6. In definiendis veritatibus ita collaborant discens et docens Ecclesia, ut docenti Ecclesiae nihil supersit nisi communes discentis opinationes sancire.

7. Ecclesia, cum proscribit errores, nequit a fidelibus exigere ullum internum assensum, quo iudicia a se edita complectantur.

8. Ab omni culpa immunes existimandi sunt qui reprobationes a Sacra Congregatione Indicis aliisve Sacris Romanis Congregationibus latas nihili pendunt.

9. Nimiam simplicitatem aut ignorantiam prae se ferunt qui Deum credunt vere esse Scripturae Sacrae auctorem.

10. Inspiratio librorum Veteris Testamenti in eo constitit quod scriptores israelitae religiosas doctrinas sub peculiari quodam aspectu, gentibus parum noto aut ignoto, tradiderunt.

11. Inspiratio divina non ita ad totam Scripturam Sacram extenditur, ut omnes et singulas eius partes ab omni errore praemuniat.

12. Exegeta, si velit utiliter studiis biblicis incumbere, in primis quamlibet praeconceptam opinionem de supernaturali origine Scripturae Sacrae seponere debet, eamque non aliter interpretari quam cetera documenta mere humana.

13. Parabolas evangelicas ipsimet Evangelistae ac christiani secundae et tertiae generationis artificiose digesserunt, atque ita rationem dederunt exigui fructus praedicationis Christi apud iudaeos.

14. In pluribus narrationibus non tam quae vera sunt Evangelistae retulerunt, quam quae lectoribus, etsi falsa, censuerunt magis proficua.

15. Evangelia usque ad definitum constitutumque canonem continuis additionibus et correctionibus aucta fuerunt; in ipsis proinde doctrinae Christi non remansit nisi tenue et incertum vestigium.

16. Narrationes Ioannis non sunt proprie historia, sed mystica Evangelii contemplatio; sermones, in eius evangelio contenti, sunt meditationes theologicae circa mysterium salutis historica veritate destitutae.

17. Quartum Evangelium miracula exaggeravit non tantam ut extraordinaria magis apparerent, sed etiam ut aptiora fierent ad significandum opus et gloriam Verbi Incarnati.

18. Ioannes sibi vindicat quidem rationem testis de Christo; re tamen vera non est nisi eximius testis vitae christianae, seu vitae Christi in Ecclesia, axeunte primo saeculo.

19. Heterodoxi exegetae fidelius expresserunt sensum verum Scripturarum quam exegetae catholici.

20. Revelatio nihil aliud esse potuit quam acquisita ab homine suae ad Deum relationis conscientia.

21. Revelatio, obiectum fidei catholicae constituens, non fuit cum Apostolis completa.

22. Dogmata quae Ecclesia perhibet tamquam revelata, non sunt veritates e coelo delapsae, sed sunt interpretatio quaedam factorum religiosorum quam humana mens laborioso conatu sibi comparavit.

23. Existere potest et reipsa existit oppositio inter facta quae in Sacra Scriptnra narrantur eisque innixa Ecclesiae dogmata; ita ut criticus tamquam falsa reiicere possit facta qnae Ecclesia tamquam certissima credit.

24. Reprobandus non est exegeta qui praemissas adstruit, ex quibus sequitur dogmata historice falsa aut dubia esse, dummodo dogmata ipsa directe non neget.

25. Assensus fidei ultimo innititur in congerie probabilitatum.

26. Dogmata fidei retinenda sunt tantummodo iuxta sensum practicum, idest tanquam norma praeceptiva agendi, non vero tamquam norma credendi.

27. Divinitas Iesu Christi ex Evangeliis non probatur; sed est dogma quod conscientia christiana e notione Messiae deduxit.

28. Iesus, quum ministerium suum exercebat, non in eum finem loquebatur ut doceret se esse Messiam, neque eius miracula eo spectabant ut id demonstraret.

29. Concedere licet Christum quem exhibet historia, multo inferiorem esse Christo qui est obiectum fidei.

30. In omnibus textibus evangelicis nomen *Filius Dei* aequivalet tantum nomini *Messias*, minime vero significat Christum esse verum et naturalem Dei Filium.

31. Doctrina de Christo quam tradunt Paulus, Ioannes et Concilia Nicaenum, Ephesinum, Chalcedonense, non est ea quam Iesus docuit, sed quam de Iesu concepit conscientia christiana.

32. Conciliari nequit sensus naturalis textuum evangelicorum cum eo quod nostri theologi docent de conscientia et scientia infallibili Iesu Christi.

33. Evidens est cuique qui praeconceptis non ducitur opinionibus, Iesum aut errorem de proximo messianico adventu fuisse professum, aut maiorem partem ipsius doctrinae in Evangeliis Synopticis contentae authenticitate carere.

34. Criticus nequit asserere Christo scientiam nullo circumscriptam limite nisi facta hypothesi, quae historice haud concipi potest quaeque

sensui morali repugnat, nempe Christum uti hominem habuisse scientiam Dei et nihilominus noluisse notitiam tot rerum communicare cum discipulis ac posteritate.

35. Christus non semper habuit conscientiam suae dignitatis messianicae.

36. Resurrectio Salvatoris non est proprie factum ordinis historici, sed factum ordinis mere supernaturalis, nec demonstratum nec demonstrabile, quod conscientia christiana sensim ex aliis derivavit.

37. Fides in resurrectionem Christi ab initio fuit non tam de facto ipso resurrectionis, quam de vita Christi immortali apud Deum.

38. Doctrina de morte piaculari Christi non est evangelica sed tantum paulina.

39. Opiniones de origine sacramentorum, quibus Patres Tridentini imbuti erant quaeque in eorum canones dogmaticos procul dubio influxum habuerunt, longe distant ab iis quae nunc penes historicos rei christianae indagatores merito obtinent.

40. Sacramenta ortum habuerunt ex eo quod Apostoli eorumque successores ideam aliquam et intentionem Christi, suadentibus et moventibus circumstantiis et eventibus, interpretati sunt.

41. Sacramenta eo tantum spectant ut in mentem hominis revocent praesentiam Creatoris semper beneficam.

42. Communitas christiana necessitatem baptismi induxit, adoptans illum tamquam ritum necessarium, eique professionis christianae obligationes adnectens.

43. Usus conferendi baptismum infantibus evolutio fuit disciplinaris, quae una ex causis extitit ut sacramentum resolveretur in duo, in baptismum scilicet et poenitentiam.

44. Nihil probat ritum sacramenti confirmationis usurpatum fuisse ab Apostolis : formalis autem distinctio duorum sacramentorum, baptismi scilicet et confirmationis, haud spectat ad historiam christianismi primitivi.

45. Non omnia, quae narrat Paulus de institutione Eucharistiae (I. Cor. XI, 23-25), historice sunt sumenda.

46. Non adfuit in primitiva Ecclesia conceptus de christiano peccatore auctoritate Ecclesiae reconciliato ; sed Ecclesiae nonnisi admodum lente huiusmodi conceptui assuevit. Imo etiam postquam poenitentiam tanquam Ecclesiae institutio agnita fuit, non appellabatur sacramenti nomine, eo quod haberetur uti sacramentum probrosum.

47. Verba Domini : *Accipite Spiritum Sanctum* ; *quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt* (Io. xx, 22 et 23) minime referuntur ad sacramentum poenitentiae, quidquid Patribus Tridentinis asserere placuit.

48. Iacobus in sua epistola (vv. 14 et 15) non intendit promulgare aliquod sacramentum Christi, sed commendare pium aliquem morem, et si in hoc more forte cernit medium aliquod gratiae, id non accipi eo rigore, quo acceperunt theologi qui notionem et numerum sacramentorum statuerunt.

49. Coena christiana paullatim indolem actionis liturgicae assumente, hi, qui Coenae praeesse consueverant, characterem sacerdotalem acquisiverunt.

50. Seniores qui in christianorum coetibus invigilandi munere fungebantur, instituti sunt ab Apostolis presbyteri aut episcopi ad providendum necessariae crescentium communitatum ordinationi, non proprie ad perpetuandam missionem et potestatem Apostolicam.

51. Matrimonium non potuit evadere sacramentum novae legis nisi serius in Ecclesia; siquidem ut matrimonium pro sacramento haberetur necesse erat ut praecederet plena doctrinae de gratia et sacramentis theologica explicatio.

52. Alienum fuit a mente Christi Ecclesiam constituere veluti societatem super terram per longam saeculorum seriem duraturam; quin imo in mente Christi regnum coeli una cum fine mundi iamiam adventurum erat.

53. Constitutio organica Ecclesiae non est immutabilis; sed societas christiana perpetuae evolutioni aeque ac societas humana est obnoxia.

54. Dogmata, sacramenta, hierarchia, tum quod ad notionem tum quod ad realitatem attinet, non sunt nisi intelligentiae christianae interpretationes evolutionesque quae exiguum germen in Evangelio latens externis incrementis auxerunt perfeceruntque.

55. Simon Petrus ne suspicatus quidem unquam est sibi a Christo demandatum esse primatum in Ecclesia.

56. Ecclesia Romana non ex divinae providentiae ordinatione, sed ex mere politicis conditionibus caput omnium Ecclesiarum effecta est.

57. Ecclesia sese praebet scientiarum naturalium et theologicarum progressibus infensam.

58. Veritas non est immutabilis plusquam ipse homo, quippe quae cum ipso, in ipso et per ipsum evolvitur.

29. Christus determinatum doctrinae corpus omnibus temporibus cunctisque hominibus applicabile non docuit, sed potius inchoavit motum quemdam religiosum diversis temporibus ac locis adaptatum vel adaptandum.

60. Doctrina christiana in suis exordiis fuit iudaica, sed facta est per successivas evolutiones primum paulina, tum ioannica, demum hellenica et universalis.

61. Dici potest absque paradoxo nullum Scripturae caput, a primo Genesis ad postremum Apocalypsis, continere doctrinam prorsus identicam illi quam super eadem re tradit Ecclesia, et idcirco nullum Scripturae caput habere eumdem sensum pro critico ac pro theologo.

62. Praecipui articuli Symboli Apostolici non eamdem pro christianis primorum temporum significationem habebant quam habent pro christianis nostri temporis.

63. Ecclesia sese praebet imparem ethicae evangelicae efficaciter tuendae, quia obstinate adhaeret immutabilibus doctrinis quae cum hodiernis progressibus componi nequeunt.

64. Progressus scientiarum postulat ut reformentur conceptus doctrinae christianae de Deo, de Creatione, de Revelatione, de Persona Verbi Incarnati, de Redemptione.

65. Catholicismus hodiernus cum vera scientia componi nequit nisi transformetur in quemdam christianismum non dogmaticum, id est in protestantismum latum et liberalem.

Sequenti vero feria V die 4 eiusdem mensis et anni, facta de his omnibus SSmo D. N. Pio Pp. X accurata relatione, Sanctitas Sua Decretum Emorum Patrum adprobavit et confirmavit, ac omnes et singulas supra recensitas propositiones ceu reprobatas ac proscriptas ab omnibus haberi mandavit.

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. U. I. Notarius.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Se gli officii particolari, legittimamente imposti a cononici, li esentino dagli officii comuni incompatibili.

Salamantina Onerum beneficii — 22 Giu. 1907 — *Per summaria precum* — Nel Capitolo Cattedrale di Salamanca (Spagna) vi ha taluni beneficii detti *de gratia*, metà dei quali si conferiscono per concorso, ed in forza del Concordato del 1888 possono avere unito qualche officio, come quelli di maestro di cerimonie, di custode dell' archivio, della celebrazione della messa ad ore stabilite ecc.

Or alcuni dei detti officii sono incompatibili con tutti gli officii comuni del coro, specie con quello di assistere da ministro alle messe solenni. Di che gli altri canonici obbligati a tal servizio movevano lamenti che i beneficiati *de gratia* ne fossero esclusi; e chiedevano che i beneficii comuni fossero da preferire agli altri officii particolari.

Portata la controversia alla S. Sede, questa S. C. chiese al Vescovo il suo parere. Ed il Vescovo, mostrata la validità dei pesi particolari imposti ai beneficiati *de gratia*, quanto alla preferenza fra gli officii particolari ed i comuni, scriveva: " Stante incompatibilitate munerum, praeferenter implendum esse speciale (officium), utpote praecipuum, personale et ecclesiae, ratione circumstantiarum, magis utile. „

Discussa dipoi maturamente la quistione nei generali comizii del dì 22 giugno 1907, fu decisa:

Iuxta votum Episcopi.

Si raccolga.

a) Non può il Vescovo, di regola ordinaria, imporre ad un beneficiato un obbligo speciale, non prescritto dalle tavole di fondazione del beneficio, giusta il noto principio: " Beneficia sine diminutione conferantur. „

b) Ciò che non può il Vescovo, può il Rom. Pontefice pel bene della Chiesa; e però quando, come nel caso, concorre la venia pontificia, il Vescovo validamente può imporre qualche peso speciale al beneficiato.

c) Cotale obbligo speciale, quando è pel bene della propria chiesa e del proprio capitolo, è da preferirsi agli obblighi generali del capitolo.

d) Imperocchè nel *c. un. de clericis non residentibus in 6* si ha che il beneficiato può legittimamente assentarsi dal servizio del coro per la evidente utilità della propria chiesa. Che se può assentarsi dal coro, molto più può essere dispensato dall' obbligo dell' assistenza alle messe solenni.

II.

Quando l' errore possa render nullo il matrimonio.

Avenionen. Nullitatis matrimonii — 22 Giu. 1907 — Il marchese G., domiciliato a Parigi, ebbe relazioni colla vedova E. Volendo questa sposare il detto marchese, il quale mostravasi alieno dal matrimonio, dopo quattro mesi finse una gravidanza, ed ottenuta per tal motivo la delegazione dalla Curia di Parigi, indusse lo sposo a recarsi insieme con essa in Inghilterra, dove nella città di *Douvres* celebrarono il rito civile matrimoniale innanzi al sindaco e poscia ivi stesso il matrimonio religioso innanzi al parroco di S. Paolo. Il marito non s' indusse al detto matrimonio che per la sola ed unica ragione della creduta gravidanza, altrimenti, come assicurava, non avrebbe giammai sposata quella donna.

Dopo il matrimonio, scoperto l' errore, o meglio l' inganno di quella donna, si allontanò da lei, e si rivolse all' autorità ecclesiastica perchè dichiarasse nullo quel matrimonio, contratto per errore sostanziale e colla condizione della gravidanza.

Ottenne dalla S. Sede che la caûsa in prima istanza fosse trattata presso la Curia di Avignone. Questa, compiuto il processo secondo le forme canoniche, sentenziò la nullità del matrimonio per la mancanza di consenso nell' uomo. L' Avvocato del vincolo, come di diritto, appellò alla S. Sede.

La causa con allegazioni di due valenti avvocati, fu discussa nei comizii plenarii del dì 22 giugno 1907. Ma al dubbio:

An Curiae Avenionensis sententia sit confirmanda vel infirmanda in casu;

Fu risolto:

Sententiam esse infirmandam.

E giustamente; imperocchè:

a) L' errore nel matrimonio può essere o di diritto o di fatto. *Di diritto*, se riguarda la proprietà del matrimonio, o lo stesso diritto in ordine alla prole. *Di fatto*, se riguarda la *persona* o le *qualità* del coniuge. Esaminiamo l' errore di fatto che è del caso.

b) L' errore in ordine alla *persona* allora invalida il matrimonio quandò alcuno crede di sposare Tizia che non conosce e invece si presenta Mevia che neppur conosce, ma che falsamente dice di esser Tizia. In tal caso il consenso è per Tizia, non per Mevia; e però il matrimonio è nullo.

c) Ma se lo sposo ha conosciuto Mevia ed ha trattato con essa, credendola Tizia, sposando con Mevia il matrimonio è valido, perchè l' errore non sarebbe circa la persona, che egli ben sa e conosce; ma circa le qualità della persona, cioè circa il nome o le altre doti di essa (Pihring l. 4, tit. 1, n. 160; Schmalzgrueber l. 4, tit. 1, n. 144; Sanchez, lib. 7, disp. 18, n. 6; D' Annibale P. III, n. 314; Gasparri *De Matr.* Vol. II, n. 784).

f) L' errore circa *le qualità* riguarda non la persona, ma la condizione, il censo, le doti morali e quanto può appartenere ad essa. Si ha quando si vuole sposare una persona o vergine o ricca o nobile o istruita, e invece trovasi che è corrotta, è povera, è plebea, è ignorante.

g) L' errore circa le qualità rende nullo il matrimonio (tranne se riguardi la condizione servile di vera schiavitù) solo quando la qualità si appone come condizione *sine qua non* al matrimonio, la quale condizione dev' essere o attuale o almeno virtuale; esclusa la interpretativa.

h) È condizione *attuale* quando nell' atto del matrimonio lo sposo

dica: *mi sposo a te purchè sei vergine, altrimenti non intendo sposarti.* Se questa non è vergine, il matrimonio è nullo (Gasparri l. c. n. 785).

i) È condizione virtuale quando la detta condizione siasi prima manifestata ad altri (che cioè il matrimonio si farebbe con quella condizione *sine qua non*), e poi, non più ritrattata, sia stata omessa per qualche causa nell' atto del matrimonio. Anche in questo caso non verificata la condizione il matrimonio è nullo (Gasparri l. c. n. 868).

l) È condizione interpretativa quando si dicesse o si fosse detto: *Io mi sposo a te perchè sei vergine, altrimenti non mi ti sposerei.* In questo caso il matrimonio è valido perchè la volontà presente di sposare non è sospesa da condizione, ma è assoluta, e solo si adduce la ragione o la causa del matrimonio. Ciò che si aggiunge è interpretazione di volontà, vale a dire che *se non ti sapessi vergine, non ti sposerei.* Ciò non riguarda la volontà presente ed assoluta di sposare; ma è una volontà interpretativa che nulla pone in essere (Gasparri l. c. n. 786; Sanchez l. 7, disp. 17, n. 18; D' Annibale P. III, n. 214, nota 15).

m) Quando la qualità non si appone come condizione *sine qua non* al matrimonio, ma solo è causa di esso, benchè senza la detta qualità il matrimonio non si fosse celebrato, pur il matrimonio è valido. Si ascolti il Gasparri l. c. n. 786: " Quod si error dedit causam matrimonio ita ut nempe Titius, veritate cognita ante matrimonium, Semproniam non duxisset... communis et certa sententia tenet matrimonium valere, etsi error proveniat ex dolo malo alterius partis, quae tamen peccat et de damnis etiam tenetur. Probatur clare ex *cap.* 18, *De sponsalibus*, ubi Hon. III validum dicit matrimonium dolo viri initum a muliere ex errore dante profecto causam. Revera Titius in casu ducit Semproniam pleno consensu, ideoque matrimonium valeat necesse est. Utique, cognita veritate, ipse Semproniam ducturus non fuisset; sed haec est voluntas interpretativa, quae in rerum natura non existit, ac proinde nil operatur. „ Così pure il Sanchez lib. 7, disp. 17, n. 18; il D' Annibale P. I, n. 136, nota 23 et P. III, n. 314, nota 15, etc.

n) Nel caso, dall' esame dell' attore e dei testi si raccoglie che il fatto della gravidanza fu la causa che spinse il Marchese G. al matrimonio, che egli non avrebbe celebrato se quel fatto non fosse esistito; ma il matrimonio fu celebrato senza condizione e però fu validamente celebrato. Infatti alla domanda della Curia di Avignone: " La ragione determinante del vostro matrimonio è dunque stata la gravidanza della donna? „ — l' attore rispose: " Sì e la sola ragione. „ — E all' altra domanda: " Questa ragione determinante l' avete voi avuta prima ed al momento stesso del matrimonio, come una condizione *sine qua non* del vostro consenso? „ — rispose: " Sì,

ed io non avrei giammai consentito se non avessi creduto al fatto della gravidanza.„ Donde si ricava che l' unica ragione determinante il matrimonio fu la gravidanza e che senza di questa il matrimonio non sarebbe stato contratto: ciò che non rende nullo il matrimonio; perchè si ha che l' errore è stato causa del contratto, e che per intenzione interpretativa il matrimonio non sarebbesi consentito: però il matrimonio in effetto fu voluto contrarre. Solo se l' attore avesse deposto e provato che egli consentiva al matrimonio colla condizione se la donna fosse gravida, solo in questo caso, posta la inadempiuta condizione, il matrimonio sarebbesi potuto dichiarar nullo.

III.

Matrimonio nullo, perchè celebrato innanzi ad un parroco non proprio.

Parisien. Nullitatis Matrimonii — 22 Giugno 1907 — Nella chiesa parrocchiale di S. Germano *a Pratis* in Parigi, nel 1893, fu celebrato innanzi a quel parroco il matrimonio fra Carlo Judas ed Eugenia Guilbert. Però lo sposo aveva il domicilio nell' altra parrocchia di S. Maria *des Batignolles*, e la sposa l' aveva presso l' ava ed una zia nella borgata di *Merquivillers* in Dioc. di Amiens e solo di tanto in tanto per alcuni giorni andava presso uno zio a Parigi nella parrocchia di S. Germano *a Pratis*. Ad occasione del matrimonio vi si fermò per due soli mesi, ed ivi lo contrasse, senz' alcuna delegazione dei parroci proprii nè di lei nè dello sposo.

Stettero così uniti fino al mese di luglio 1904, quando Eugenia si separò dal marito perchè questi dilapidava i beni comuni, ed ottenne il divorzio civile. Si rivolse poscia alla Curia di Parigi per provocare la dichiarazione di nullità di quel matrimonio *ex capite clandestinitatis*.

La Curia di Parigi, fatto il processo canonico, e risultate vere le cose esposte, sentenziò *constare de matrimonii nullitate in casu*. — Dalla qual sentenza l' avvocato del vincolo appellò alla S. Sede.

La S. C. il dì 22 giugno 1907 coi voti di un consultore e dell' avvocato del vincolo, discusse il dubbio:

An sententia Curiae Parisiensis confirmanda vel infirmanda sit in casu.

E risolse:

Sententiam esse confirmandam.

E giustamente; imperocchè:

a) In forza del Tridentino, Sess. 24, c. 1, *de ref. matrim.*, il ma-

trimonio nei luoghi, dove quel capo è pubblicato, perchè valga, deve essere celebrato innanzi al parroco proprio.

b) Parroco proprio, secondo la secolare giurisprudenza canonica, è colui, nel cui territorio almeno uno degli sposi abbia il domicilio o il quasi-domicilio.

c) Per ottenersi il quasi demicilio in qualche parrocchia occorre che alcuno 1.° vi dimori attualmente e 2.° abbia la intenzione di dimorarvi la maggior parte dell' anno (Instr. S. Officii 7 iun. 1867).

d) Nel caso fu provato che l' uomo e la donna avevano altrove il domicilio, e nel luogo del matrimonio la donna sola vi ebbe dimorato soli due mesi, pei preparativi al matrimonio, senz' animo di rimanervi più dopo le nozze.

IV.

Se un ospedale possa essere esente dalla giurisdizione parrocchiale quanto ai funerali.

Lucana Juris funerandi et tumulandi — 22 Giu. 1907 — A Lucca fin dal secolo XIII venne fondato un ospedale pei poveri ed infermi, detto *della Misericordia.* Con bolla del Vescovo nel 1262 venne sottratto ad ogni giurisdizione parrocchiale e fu data facoltà al rettore dell' ospedale (che era un religioso appartenente ad una pia società) di seppellire nella propria chiesa i morti in quel luogo. Appresso, nel secolo XV, estinta la detta pia società, l' amministrazione dell' ospedale passò in altre mani, e finalmente al governo civile. Vi furono aggiunte altre pie opere a favore degl' invalidi, de' dementi, dei derelitti ecc. e di tutte fu formato un solo istituto col nome di *Regii Spedali ed Ospizi di Lucca.* Cappellano curato primario era quello di S. Luca, il quale aveva altri cappellani da sè dipendenti.

Il detto Cappellano di S. Luca faceva i funerali dei morti in quel pio istituto, non senza però dei reclami da parte dei proprii parroci, sia della città, sia di altri luoghi della diocesi. Ultimamente la lite fu più accentuata per varie persone ivi decedute, i cui funerali furono celebrati o dal Cappellano di S. Luca contro la volontà dei parroci, o dai parroci contro la volontà del cappellano di S. Luca. La Curia diocesana in più cause parve dar ragione al Cappellano di S. Luca. L' attuale E.mo Arcivescovo avea proposta una composizione con cui si attribuivano i funerali dei morti in quel pio istituto al cappellano di S. Luca, salvo quelli di coloro le cui famiglie desiderassero vederli celebrati dal parroco. Questa concordia fu accettata da' parroci, ma

non dal cappellano di S. Luca; onde la controversia fu sottoposta al giudizio di questa S. C. col dubbio:

An ius funerandi et tumulandi cadavera eorum, qui in Regiis Xenodochiis mortui sunt, spectet ad Cappellanum curatum S. Lucae, vel potius ad parochos domicilii in casu.

Prima però di venir discusso questo dubbio, l' E.mo Arcivescovo di Lucca fe' noto alla S. C. che la concordia da lui proposta sarebbe stata accettata da ambo le parti se pei funerali dei morti nei regii ospedali che si facciano dai parroci per desiderio delle famiglie si desse la quarta funeraria al Cappellano di S. Luca.

La causa fu trattata il dì 22 giugno 1907 e fu risolta:

Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, iuxta tamen novissimum E.mi Archiepiscopi votum.

Eccone le precipue ragioni:

a) Al parroco del domicilio o del quasi-domicilio spettano i funerali dei proprii filiani, benchè morti altrove. Così il c. *Is qui*, 3, *de sepult.* in 6, in cui si stabilisce che i defunti in aliena parrocchia, anche per causa di villeggiatura, " non in ecclesia dictae villae, sed in sua parochiali, vel in ea potius, in qua maiorum ab antiquo sepultura existit, sepeliri debere. „ Così pure il c. 2, tit. 7, lib. 3 *Clement.*; il Leurenio *For. benef.* P. I, qu. 452, n. 1; il Ferraris, v. *Sepultura*, n. 20 etc.

b) Circa i morti negli ospedali, quando in vita non vi acquistarono almeno il quasi-domicilio, le loro esequie spettano ai parroci rispettivi. Si ascolti Scarfantoni (P. III, add. 48, n. 12): " Defunctus per translationem ad hospitale, et accidentalem mutationem domicilii, non mutavit parochiam. „ Così pure Leurenio (*For. benef.* P. I, qu. 459, n. 3). E la S. C. del Conc. *in Ripana, iurium parochialium* 25 ian. 1873: " Infirmi ordinarie in hospitalibus non commorantur per tempus sufficiens ad acquirendam parochiam. „

c) Nel caso, la bolla del 1262 era contro il diritto comune; e poi non mostrava tutti i caratteri di autenticità, non esistendone l' originale. Nel secolo XVII in una simile controversia, fu prodotta una copia di detta bolla, ma non fu tenuta in conto. Se pur valeva da da principio, era in favore della pia società di oblati a cui fu concessa, non di altri, dopo che quella fu estinta. Oltre a ciò, l' antico ospedale eretto pei soli poveri, fu appresso ampliato di altre fondazioni e fu destinato anche ai ricchi; onde ha perduta l' antica destinazione.

d) È vero che il Cappellano di S. Luca ha usato fare le esequie de' morti in quegli ospedali; ma quest' uso non fu pacifico, nè continuo; e però il diritto non si può dire acquistato per consuetudine.

V.

Quali diconsi veri beneficii, soggetti alle riserve pontificie.

Lauden. Mansionariatuum — 22 Giu. 1907 — Nella chiesa Cattedrale di Lodi fin dal 1588 esiste un doppio istituto di cappellani corali, uno di cappellani beneficiati con dote propria e di giuspatronato laicale; l'altro di mansionarii senza prebenda propria, ma con un assegno dal consorzio del clero pel servizio del coro. Dopo l'occupazione militare di Napoleone I, e confiscati i beni capitolari, fu dato anche ai detti mansionarii, come agli altri beneficiati, un annuo reddito dello stato.

Questi mansionariati furono conferiti per lo più senza istituzione canonica e con un semplice decreto vescovile, e senza neanco tener conto delle riserve pontificie. Anzi furono conferiti pure da' vicarii capitolari, benchè in tempo di vedovanza della diocesi.

Anche l'attuale Vescovo li ha conferiti nel detto modo, tranne la prima volta da che non bene conosceva la pratica dei suoi predecessori. Ora sortogli dubbio sulla regolarità di questa procedura, per tranquillità di sua coscienza si rivolse alla S. Sede chiedendo dilucidazioni su tal materia e sanatoria, se bisognasse, pel passato.

La S. C. propose a dirimere i seguenti dubbi:

I. An mansionariatus in Cathedrali Ecclesia Laudensi instituti ab Episcopo Taberna censendi sint vera beneficia et Apostolicae reservationi subiecti in casu. — Et quatenus affirmative;

II. An indulgenda sit petita sanatio in casu.

Ed il dì 22 giugno 1907, dopo maturo esame, rispose:

Ad I. Negative.

Ad II. Provisum in primo.

Si raccolga:

a) Il beneficio si definisce: " Ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiae ratione spiritualis officii, auctoritate ecclesiasticae constitutum „ (Vecchiotti *Inst. Eccl.* v. 2, c. 2 *de benefi. eccles.*).

b) Si richiede perciò: 1.° il decreto di erezione — 2.° la costituzione stabile della dotazione — 3.° l'assegnazione dell'officio spirituale che vi si annette — 4.° il titolo di collazione canonica.

c) Nel caso i mansionariati mancano del decreto di erezione canonica — non hanno dotazione propria e stabile — sono come per servizio mercenario—sono stati conferiti col semplice decreto vescovile — non furono tenuti mai come veri beneficii.

d) Il cap. 5, *de Praeb.*, in 6, Bonifacio VIII stabilì che l'osservanza

quadragenaria o la legittima prescrizione hanno gran forza per conoscere la natura dei beneficii (v. Vecchiotti l. c. n. 12).

e) Molto più ciò vale per interpretare la legge di fondazione quando non fosse chiara, secondo insegna lo Scarfantoni *Lucubr. can. ad Ceccoper.* tom. 2, dec. 5, n. 9.

f) Nel caso quindi, non essendo quei mansionariati veri beneficii, non vanno soggetti alle riserve pontificie.

VI.

Si prescrivono novelle norme per commettere le messe fuori della propria diocesi.

Litterae de Satisfactione Missarum — 22 Mai. 1907. — Recenti Decreto " *Ut debita* „ diei XI mensis Maii MCMIV, haec S. Congregatio, varias complexa leges ante iam latas de Missarum oneribus religiose adimplendis, adiectis opportunis declarationibus interpositâque severa sanctione, providere studuit ut res omnium sanctissima summo apud omnes in honore esset, periculumque amoveretur, ne quis ullo modo piis fidelium voluntatibus quidquam detraheret. Hae tamen quum essent Sedis Apostolicae curae et Episcoporum sollicitudines, non defuerunt abusus ac legis violationes, super quae Sacra eadem Congregatio excitandam denuo censuit Antistitum vigilantiam.

Constat enimvero, haud paucos, non obstantibus notissimis canonicis praescriptionibus, minime dubitasse de Missarum accepta stipe suo marte demere aliquid, retentâque sibi parte pecuniae, ipsas Missas aliis celebrandas committere, ea forte opinione ductos, id sibi licere vel ob assensum sacerdotis, animo plus minus aequo recipientis, vel ob finem alicuius pii operis iuvandi, exercendaeve caritatis.

Fuerunt etiam qui contra toties inculcatas leges, praesertim contra num. 3.^{m} eiusdem Decreti, hoc genus industriae sibi adsciverunt, ut Missarum numerum, quem possent maximum, undique conquisitum colligerent. Quo haud semel factum est, ut ingens earum copia manibus privatorum hominum fuerit coacervata; ideoque manserit obnoxia periculo, quod quidem, remotâ etiam humana malitia, semper imminet rebus privatae fidei commissis.

Denique sunt reperti qui, a lege discedentes expressa num. 5.° Decreti, Missas celebrandas commiserint, non modo copiosius quam liceret largiri privatis, sed etiam inconsideratius; quum ignotis sibi presbyteris easdem crediderint, nominis titulive alicuius specie de-

cepti, vel aliorum commendationibus permoti, qui, nec eos plane nossent, nec assumpti oneris gravitatem satis perspectam haberent.

Talibus ut occurratur disciplinae perturbationibus utque damna gravissima, quae violationem Decreti " *Ut debita* „ consequi solent, pro viribus propulsentur, haec S. Congregatio, iussa faciens SS.mi D. N. Pii Papae X, Episcopos omnes aliosque Ordinarios admonet, ut curam omnem et vigilantiam adhibeant in re tanti momenti, edoceantque clerum et administratores piorum legatorum, quanta ex inobservantia et contemptu legis pericula proveniant; quo onere ipsorum conscientia gravetur; quam temere arbitrium suum legibus anteponant, quas diuturna rerum experientia ad rei augustissimae tutelam collocavit; qua denique sese culpa obstringant; quibus poenis obnoxii fiant.

At malo radicitus extirpando E.mi Patres necessarium insuper censuerunt huc usque praescriptis nova quaedam addere. Itaque re discussa primum in Congregatione diei 23 mensis Martii 1907, ac denuo in sequenti die 27 Aprilis, sub gravi conscientiae vinculo ab omnibus servanda haec statuerunt:

I. Ut in posterum quicumque Missas celebrandas committere velit sacerdetibus, sive saecularibus sive regularibus extra dioecesim commorantibus, hoc facere debeat per eorum Ordinarium, aut ipso saltem audito atque annuente.

II. Ut unusquisque Ordinarius, ubi primum licuerit, suorum sacerdotum catalogum conficiat, describatque Missarum numerum, quibus quisque satisfacere tenetur, quo tutius deinceps in assignandis Missis procedat.

III. Denique si qui vel Episcopi vel sacerdotes velint in posterum Missas, quarum exuberet copia, ad Antistites aut presbyteros ecclesiarum quae in Oriente sitae sunt mittere, semper et in singulis casibus id praestare debebunt per S. Congregationem Propagandae Fidei.

His autem omnibus ab infrascripto Secretario relatis eidem SS.mo D. N. in audentia diei 28 mensis Aprilis, Sanctitas Sua deliberationes E.morum Patrum ratas habuit et confirmavit, easque vulgari iussit, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae die 22 mensis Maii 1907.

VINCENTIUS Card. Episc. PRAENESTINUS, *Praef.*
C. DE LAI, *Secret.*

Sacra Congregazione dei Riti

I.

Le chiese non regolari, che si trovano nel territorio di una parrocchia regolare, debbono usare il calendario della diocesi.

De Aguascalientes — 31 Mai 1907 — R.mus D.mus Iosephus M.ª Portugal Episcopus Dioeceseos de Aguascalientes in Mexico Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur pro opportuna declaratione reverenter exposuit: nimirum:

In loco *de Asientos* nuncupato Dioeceseos de Aguascalientes extat Ecclesia Parochialis et Regularis ad Ordinem Fratrum Minorum S. Francisci pertinens, quae Kalendario ipsius Ordinis utitur, atque intra fines Paroeciae habentur aliae Ecclesiae Episcopi iurisdictioni subiectae. Hinc quaeritur an in hisce Ecclesiis adhiberi debeat idem Kalendarium Ordinis Fratrum Minorum quo utitur supradicta Ecclesia parochialis, vel potius Kalendarium Dioeceseos?

Et Sacra Rituum Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, praepositae quaestioni ita respondendum censuit:

" *Negative ad primam partem, Affirmative ad secundam, nisi aliqua ex dictis Ecclesiis stabiliter administretur ab ipsis Fratribus Minoribus.* "

Atque ita rescripsit. Die 31 Maii 1907.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*
D. Card. Cretoni, *Praef.*

V.

Benedizione del nuovo Porto.

Cantatur Psalmus 92.

Dominus regnavit, decorem indutus est: indutus est Dominus fortitudinem et praecinxit se.

Etenim firmavit orbem terrae, qui non commovebitur.

Parata sedes tua ex tunc: a saeculo tu es.

Elevaverunt flumina Domine: elevaverunt flumina vocem suam.

Elevaverunt flumina fluctus suos, a vocibus aquarum multarum.

Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominus.

Testimonia tua credibilia facta sunt nimis; domum tuam decet sanctitudo Domine in longitudinem dierum.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Deinde Celebrans, stola et pluviali albi coloris inutus, dicit, Choro respondente:

V. Kyrie eleison.
R. Christe eleison.
V. Kyrie eleison. Pater noster, *secreto.*
V. Et ne nos inducas in tentationem.
R. Sed libera nos a malo.
V. Salvos fac servos tuos.
R. Deus meus sperantes in te.
V. Mitte nobis Domine auxilium de sancto.
R. Et de Sion tuere nos.
V. Esto nobis Domine turris fortitudinis.
R. A facie inimici.
V. Nihil proficiat inimicus in nobis.
R. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.
V. Benedictus Dominus die quotidie.
R. Prosperum iter faciat nobis Deus salutarium nostrorum.
V. Vias tuas Domine demonstra nobis.
R. Et semitas tuas edoce nos.
V. Utinam dirigantur viae nostrae.
R. Ad custodiendas iustificationes tuas.
V. Erunt prava in directa.
R. Et aspera in vias planas.
V. Angelis suis Deus mandavit de te.
R. Ut custodiant te in omnibus viis tuis.
V. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit coelum et terram.
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Prospice, Domine, supplicationibus nostris, et bene ✠ dic portum istum (1), navesque huc appellentes aut hinc egredientes cum omnibus qui in eis sunt, sicut dignatus es benedicere arcam Noe am-

(1) *In benedictione maris, quae fieri solet a parocho vel sacerdote in oppidis Belgii maritimis, dicatur:* bene ✠ dic mare istud.

bulantem in diluvio; porrige eis, Domine, dexteram tuam sicut porrexisti beato Petro ambulanti super mare: et mitte sanctum Angelum tuum de coelis, qui liberet et custodiat eos semper a periculis universis; atque famulos tuos, repulsis adversitatibus, portu semper optabili, cursuque tranquillo tuearis transactisque, ac recte perfectis negotiis, iterato tempore ad propria cum gaudio revocare digneris: Qui vivis etc.

R. Amen.

BRUGEN.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, suprascriptum ritum, seu formulam benedictionis *novi portus ac maris*, a Rmo Dno Episcopo Brugen. Supremae Apostolicae Sedis sanctioni humillime propositam atque ab eodom Sacro Consilio revisam, benigne approbavit atque indulsit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 26 Iunii 1907.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

L'atto eroico di carità può rivocarsi.

Chicoutimien. — 20 Febr. 1907. — Ad hanc S. Congregationem Indulgentiarum transmissum est a S. C. Christiano Nomini propagando praeposita sequens dubium, cuius solutionem R.mus Episcopus Chicoutimiensis postulavit, nempe:

An fidelis emittens *actum heroicum*, quod *votum* ordinarie vocatur, quo in suffragium defunctorum divinae Maiestati offert, omnes indulgentias, quas vivens lucrari potest, nec non omnia sua opere satisfactoria et etiam suffragia sibimet post mortem conferenda, possit, quando ipsi libuerit, revocare?

Et S. C. proposito dubio respondendum mandavit: *Affirmative.*

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 20 Februarii 1907.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., S. R. C. *Secret.*
IOSEPHUS M. Can. COSELLI, *Substitutus.*

II.

Si raccomanda e si arricchisce d' indulgenze la novena del Corpus Domini.

Urbis et Orbis — 8 Mai 1907 — Spiritualium omnium bonorum fons et caput est procul dubio Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, per quod Iesus Christus divitias sui erga homines amoris veluti effudit. Quare nihil tam excellentius et salutarius existimandum, quam in christiano populo cultum huius Augustissimi Sacramenti promovere et amplificare, quo magis in eo uberiores eiusdem Sacramenti fructus proveniant, vividius nempe excitetur fides, spes firmius roboretur, et divinae caritatis ignis impensius foveatur, omnisque christianae virtutis splendor magis eluceat.

Quae omnia probe noscens Beatissimus Pater, ad augendum provehendumque amorem et absequium erga S. Eucharistiam, in audientia habita ab infrascripto Card. Praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 8 Maii 1907 delatis precibus, quibus supplicatum est, ut Novendalium precum piam praxim in honorem huius Sacratissimi Mysterii ante Solemnia Corporis Christi praemittendam approbare et sacris etiam indulgentiis decorare dignaretur, libentissime annuens, supramemoratam piam praxim nedum auctoritate sua comprobavit, sed et summopere commendavit. Insuper eadem Sanctitas Sua christifidelibus aliquo pietatis actu has novendiales preces sive privatim peragentibus sive ipsis publice in ecclesiis celebratis, iuxta normas ab Ordinariis praescribendas, devote adstantibus, has indulgentias, animabus igne Purgatorii detentis etiam profuturas, clementer est elargitus : 1.° septem annorum totidemque quadragenarum singulis Novendialium precum diebus ; 2.° plenariam in uno quolibet eorum dierum, vel festo die Corporis Christi, vel quolibet ex octo insequentibus, modo rite confessi ac S. Synaxi refecti ad mentem Sanctitatis Suae Deo supplicaverint. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 8 Maii 1907.

D. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Indulg. di 50 giorni ad una giaculatoria per la rinnovazione dei voti.

Beatissime Pater,

Frater Maria Henricus Desqueyrous Procuratur Generalis Ordinis Praedicatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter ex-

ponit, quod in diversis utriusque sexus Communitatibus, ad saepius renovandam professionis religiosae memoriam, habitualis facta est illa ad sacratissimum Cor Iesu devota invocatio: *Cor Iesu, charitatis victima, fac me Tibi hostiam viventem, sanctam, Deo placentem.*

Instanter exinde supplicat humilis orator, ut Sanctitas Vestra huic invocationi aliquam indulgentiam concedere dignetur, toties lucrandam, quoties recitabitur cum intentione religiosam professionem renovandi.

Et Deus, etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, in audientia habita die 27 Februarii 1907 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus religiosarum Familiarum alumnis et alumnabus, vota emittentibus, benigne concessit indulgentiam quinquaginta dierum toties lucrandam, quoties ipsi vel ipsae, cum intentione denuo religiosa vota nuncupandi, praefatam iaculatoriam precem corde saltem contrito ac devote recitaverint. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 27 Februarii 1907

S. Card. CRETONI, *Praefectus*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Indulg. di 100 giorni ad alcune preghiere pei retti studii e per la educazione cristiana.

Très Saint Père,

Le Directeur de l' Œuvre de Saint Catherine d' Alexandrie dont le siége est à Paris, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, sollicite pour les trois prières suivantes l' extension à tous les fidéles des indulgences qui ont déjà été accordées en faveur des Membres de l'Œuvre, par un rescrit du 14 Mai 1895, " 100 jours d' indulgence applicable aux âmes du Purgatoire, pour la pieuse récitation de chacune de ces prières ; cette indulgence ne peut être gagnée qu' une fois par jour. „

I. — *Priére pour les bonnes études et l' enseignement chrétien.*

Seigneur Jésus-Christ, la Voie, la Vérité et la Vie, vous qui avez tant aimé les âmes, et qui, non content de nous avoir donné l' exhmple, avez fait de si magnifiques promesses à ceux qui auront enseigné la vérité, remplissez tous ceux qui enseignent de votre esprit de

science, de sagesse et de crainte ; semplissez de votre grâce ceux qui sont enseignés, afin que, instruits d' une maniére salutaire et utile, leur intelligence conçoive ce qui est vrai, leur cœur retienne ce qui est bien, leur vie soit pleine de bonnes œuvres, et qu' en tous votre saint Nom soit glorifié.

O Jésus enseignant, qui, tout ému de compassion sur vos enfants semblables á des brebis sans pasteur, avez dit á vos disciples : *Priez le Maître de la moisson qu' il envoie des ouvriers*, daignez, nous vous en supplions, multiplier les dignes instituteurs de la jeunesse ; sanctifiez-les dans la vérité ; augmentez en eux la foi, l' espérance et la charité.

O bon Jésus, qui avez dit : *Laissez venir à moi les petits enfants*, ne permettez pas qu' un seul de ces petits que vous avez rachetés par votre précieux Sang périsse ; éloignez d' eux tout scandale d' impiété, de vice ou d' erreur ; nous vous le demandons au nom de votre sainte Passion, des douleurs de votre très sainte Mère et par l' intercession de saints Anges et de tous les Saints. Ainsi soit-il.

II. — *Prière à sainte Catherine d' Alexandrie, invoquée comme Protectrice et Patronne des études et de l' enseignement.*

O glorieuse vierge et martyre sainte Catherine, qui, par votre science admirable, votre zéle pour la foi et votre glorieuse martyre, avez gagné à Jésus-Christ un si grand nombre d' âmes, vous dont le patronage a été si souvent réclamé par les plus doctes, nous vous choisissons pour la protectrice et la patronne de nos études et de notre enseignement.

Obtenez-nous, à nous qui sommes vos clients, un amour généreux pour Jésus-Christ notre Sauveur, un zéle ardent pour le faire connaitre et aimer, un attachement inviolable à la foi catholique et aux enseignements de la sainte Eglise.

Que, par votre intercession, le Seigneur daigne accorder à tous ceux qui enseignent la plénitude des dons du Saint-Esprit ; qu' ils unissent à une science vraie la sûreté et l' habileté des méthodes, la pureté de la foi, l' intégrité de la vie et une humble défiance d' eux-mêmes.

Demandez à Jésus votre Epoux qu' Il prenne en pitié tous ceux qui sont enseignés ; qu' Il les préserve des maitres impies ou indifférents, des doctrines perverses ou erronées ; qu' Il leur donne la rectitude de l' esprit, la docilité du cœur, et la grâce de progresser dans leurs études selon les desseins de la souveraine Sagesse.

Enfin, o glorieuse Sainte, sollicitez du Père des lumiéres une telle effusion de grâces sur l' enseignement de la jeunesse, qu' aprés avoir étudié, aimé et pratiqué la loi divine, tous ensemble, maitres et disci-

ples, parviennent à la montagne sainte qui est Jésus-Christ. Ainsi soit-il.

III. — *Prière á sainte Catherine d' Alexandrie.*

O glorieuse sainte Catherine, vierge sage et prudente qui avez mis la science de Jésus-Christ au-dessus de toute science, obtenez-nous de demeurer inviolablement attachés à la foi catholique, et de ne chercher, dans nos études et dans nostre enseignement, qu' à étendre en nous et dans les autres le régne de Jésus Christ Notre-Seigneur et de sa sainte Eglise. Ainsi soit-il.

Et que Dieu.....

Ex audientia SSmi, die 29 Aprilis 1907.

SSmus D. N. Pius PP. X benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 29 Aprilis 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

Secreteria dei Brevi

Norme circa l' Ordine equestre del S. Sepolcro.

Venerabili Fratri Philippo Patriarchae Hierosolymitano
Hierosolymam.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Quam multa te Ordinemque a Santo Sepulchro universum benevolentia complectamur, exploratum haud ita pridem habuisti, quum, Romae commorato, licuit tibi, plus semel, animum Nostrum per occasionem perspicere de Equestri Ordine studiose sollicitum, huiusque memoriarum, sive de comparatis in Ecclesiam meritis, sive de servata diligenter cum Romano Pontifice coniunctione, non oblitum. Horum quidem recordatio meritorum facit ipsa per se ut nulli Decessorum in diligendo Equestri Ordine concedamus; siquidem et aequum arbitramur et iucundum reperimus eas illustrium hominum Sodalitates singularibus benevolentiae indiciis augere, quae et Ecclesiae sint ornamento, et humano generi civilique cultui utilitati. Quapro-

pter voluntatem Nostram luculentum in modum Ordini universo testaturis, illud placet decernere, gratiaeque animi ergo permittere, ut qui in Equestrem Ordinem sunt adlecti, insigne Sodalitatis trophaeo militari decorent, superiore in parte collocando, propria Ordinis Cruce per sericam taeniam undati operis colorisque nigri inde pendente. Magno deinde Magisterio Ordinis uni Pontificis Summi Personae adservato, volumus ut quem Patriarchatus latini Hierosolymitani munere fungi contingat, in eo, utpote Locum Tenente Ordinis eiusdem, ius et potestas confirmata permaneant Equitum auctoritate Nostra nominandorum, qui quidem in trinam distribuendi classem, ut antea, erunt, Equitum, id est, primae classis, seu a Magna Cruce; Equitum alterius classis, seu Commendatorum, quibus exornandis licebit, secundum peculiaria promerita, addere numisma; Equitum denique tertiae Classis, nullo peculiari describendorum nomine.

Quo vero splendidior in omni orbis terrarum regione dignitas Equestris coetus appareat, itemque quo aptius negotia persolvantur Ordinis, id plane probamus, aliquot, pro cuiusque necessitate regionis, ex Equestri Ordine deligi et constitui, qui, quod ad Ordinem spectat, vicem Patriarchae obtineant eiusque personam publice referant; Equites autem omnes non dissimili ac antea, utentur veste, nisi quod album ex lana pallium superinduent, rubra cruce ad sinistrum contexta. Qui tamen, ut supra memoravimus, vices Patriarchae tuentur, eos, praeter ornamenta caetera, crux etiam, Ordinis propria, colore rubro, distinguet, medio e pectore emicans, si vestimentum Sodalitatis adhibeant, dextra vero e parte pectoris eminens, si nigro habitu incedant. Id denique placet statuere ut, vacante Patriarchali Hierosolymitana Sede, ei Equiti, sub auctoritate Cardinalis a publicis Ecclesiae negotiis, communes, quae nihil morae ferant, demandandae expediendaeque res Ordinis sint, qui Romae personam Patriarchae, ut sopra dicimus, gerat.

Singularia eiusmodi minimeque ambigua Nostri in clarum Ordinem studii argumenta deferentes, id sine dubitatione confidimus, non modo omni te nisurum ope ut traditas antiquae gloriae memorias in Equites singulos incitamenta inde fore suscepturos ut suam cum Apostolica Sede unitatem, grati animi ediuvante virtute, arctiore vinculo devinciant.

Testem paternae voluntatis Nostrae, auspicemque caelestium gratiarum tibi et Equestri Ordini universo Apostolicam Benedictionem amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae, die 3 Maii 1907, Pontificatus Nostri anno quarto.

PIUS PP. X.

Sacra Congregazione De Propaganda Fide.

Disposizioni circa i cappellani militari dell' esercito inglese.

Questa S. Congregazione, volendo regolare con sicure norme la dipendenza e l' esercizio del sacro ministero dei Cappellani cattolici, tanto dell' esercito come della marina inglese, ha preso, coll' approvazione del Sommo Pontefice, le seguenti disposizioni:

1. L'Arcivescovo *pro tempore* di Westminster è il Superiore ecclesiastico di tutti i Cappellani militari cattolici *commissionati* dell' esercito inglese di terra, come altresì di quelli di mare.

2. Per ciò che riguarda i primi tratterà col Governo per la nomina dei medesimi, e ne sorveglierà in seguito la condotta con quelle misure che crederà espedienti; esigendo da essi che ogni semestre, od almeno ogni anno, lo informino del proprio stato e delle proprie occupazioni.

3. I Cappellani *commissionati* nominati dal Governo riceveranno esclusivamente dal detto Arcivescovo le facoltà che in forza della sua giurisdizione ordinaria o delegata possono da lui concedersi: quali facoltà verranno esercitate dai detti Cappellani nel luogo determinato dallo stesso Arcivescovo a vantaggio soltanto dei militari, delle loro mogli e figli viventi sotto la tutela dei genitori. Le dette facoltà perdurano anche nel tempo delle traslazioni dei Cappellani, fino a che prendano la cura della nuova stazione: ma subito che saranno avvisati della traslazione, son tenuti a renderne informato l' Arcivescovo stesso.

4. Detti Cappellani si presenteranno all' Ordinario del luogo dove si trovino occupati, considerandosi soggetti a lui in ciò che riguarda la loro condotta come ecclesiastici: nè mancheranno di fargli conoscere le facoltà ricevute dal Delegato della S. Sede relativamente ai militari: quantunque per l' esercizio di queste sole facoltà non sia necessario il consenso dell' Ordinario del luogo. Qualora poi desiderassero esercitare altresì il sacro ministero in favore dei fedeli non militari della località, in tal caso è necessaria l' autorizzazione dell' Ordinario.

5. Venendo a cessare l' officio, ciascun Cappellano dovrà ritornare nella propria diocesi.

6. Finalmente l' Arcivescovo di Westminster non concederà le facoltà pel sacro ministero ai Cappellani *commissionati* in Irlanda e nell' India: e per ciò che riguarda l' Africa Australe procurerà colla sua

prudenza e discrezione di ottenere che i Cappellani vengano in quella colonia surrogati dal clero del luogo.

7. Per ciò poi che spetta ai Cappellani della marina, parimenti l'Arcivescovo *pro tempore* di Westminster s' intenderà, esclusivamente da ogni altro Ordinario, col Ministro della marina per la nomina dei detti Cappellani, ai quali potrà accordare le opportune facoltà che gode per la sua giurisdizione ordinaria o delegata, come la legge che i Cappellani ne faranno uso in qualunque parte del mondo, ma però *intra navim*. Che se alcuna volta per le disposizioni del comandante navale fosse necessario d' esercitare queste facoltà *in terra ferma*, basterà, ove sia possibile, dare semplice notizia di ciò all' Ordinario del luogo, non per ottenere autorizzazione, ma per la deferenza dovutagli; eccetto sempre il caso di esercitare il sacro ministero con altri, che col personale della nave: nella quale ipotesi sarebbe necessario il ricorso all' Ordinario del luogo.

Dato a Roma, dal palazzo della S. C. di Propaganda Fide, il giorno 15 maggio 1906.

F. G. M. Card. Gotti, *Prefetto.*
Luigi Veccia, *Secretario.*

VISITA APOSTOLICA

Nella città di Roma e suo distretto, ordinata dalla Santità di N. S. Papa Pio X.

Norme speciali per i R.mi Visitatori e ordine della Visita reale e locale.

(Cont. — Vedi pag. 177 — 180 d. q. Vol.)

VIII. — *Crocifisso sugli altari.*

Per la ragione accennata al N. 1, devesi pur tener presente, che dopo l' Eucaristia e la reliquia della S. Croce, la Chiesa vuole abbia il maggior culto, il maggior segno di onore il *SS. Crocifisso*. Anzi per poter celebrare la S. Messa *è necessario* il Crocifisso, e ogni altra immagine non è richiesta. Eppure molte volte si vedono altari ornati con quadri e sottoquadri, e troni e reliquie, sui quali a stento e dopo lungo guardare da vicino, si vede il Crocifisso ! !

Non si deve tollerare che il *necessario*, diventi come *accessorio* e *secondario*. Fin dal tempo di Benedetto XIV incominciò questo disordine, come leggesi nella costituzione sua *Accepimus* del 19 Luglio 1746; ma dal modo onde si esprime, non ci è dato di poter ritenere che fosse così grande come è al presente. Oggi il Crocifisso in molte chiese, non solo è mal collocato, ma è talvolta tanto piccolo, che si direbbe piuttosto un ornamento della cornice del sottoquadro, o del Tabernacolo, che un oggetto di culto. E si noti che

Benedetto XIV nella citata costituzione concludeva con forti parole: *Vobis* (Episcopi) *praecipimus ut nullo modo patiamini, neque in ecclesiis Regularium rem divinam fieri ad huiusmodi altaria, nisi Crucifixus inter candelabra ita promineat ut Sacerdos* CELEBRANS, AC POPULUS *Sacrificio assistens eumdem Crucifixum facile et commode intueri possint; quod evenire nequit si* EXIGUA *solum* CRUX *minori tabulae defixa fidelibus exhibeatur.*

La Congregazione dei Riti ha del continuo fatto sentire la sua voce autorevole a questo riguardo; il 10 Giugno 1663, n. 1270, ripete che una piccola croce sul Tabernacolo non basta, ma essa deve avere la prescritta misura, e si ponga una croce grande fra i candelieri; basta però il Crocifisso in statua o dipinto quando fosse l'immagine principale dell'altare. Il 17 Settembre 1822, n. 2621, di nuovo condanna l'abuso che il Crocifisso sull'altare non sia sufficientemente visibile, e comanda ai Vescovi *ut iuris et facti remediis id servandum curent, simulque provideant ne crux visibilis desit.* Il 2 Giugno 1883, n. 3576, proibisce che il Crocifisso sia posto sul trono, *et praecise in loco super quo SS. Sacramentum exponitur, nec super corporali*. Neppure può collocarsi avanti lo sportello del Tabernacolo, e molto meno sulla *Cartagloria.*

Siccome però, se si lascia all'arbitrio dei rettori di chiesa il determinare la grandezza necessaria del Crocifisso, quella misura che a taluno sembra troppo esigua, per altri può essere che sia ritenuta sufficiente; è necessario, come hanno già fatto non pochi Vescovi, di fissare il *minimum* delle dimensioni della Croce degli altari.

A questo fine i Visitatori ordineranno 1.° che trascorso il termine di tre mesi, dalla data della Visita, siano sospese tutte le croci di qualsivoglia altare, la cui asta maggiore non abbia almeno 40 centimetri di lunghezza, e 22 la minore. Per l'Altare Maggiore e per le grandi Cappelle, la croce dovrà essere proporzionatamente più grande. 2.° Che le croci sugli altari non siano collocate in modo che rimangano quasi invisibili, per oggetti anteposti, al Celebrante. 3.° Che in ogni caso le croci compariscano così, da non sembrare un oggetto secondario dell'altare. 4.° Che anche l'immagine del divin Crocifisso sia scolpita in modo decoroso. 5.° Che siano assolutamente rimossi quei sottoquadri i quali per l'angustia dello spazio, o per altra ragione non permettono che il Crocifisso tenga sull'altare il posto di onore a Lui dovuto.

IX. — *Reliquie.*

Quattro sono le specie di Reliquie: I. *Reliquie strettamente proprie*, sono: il corpo di un Santo o le parti anche minime di esso. II. *Reliquie meno proprie*, sono quelle delle quali parla Benedetto XIV (*De canoniz., l. 4, p. 1, c. 31, n. 8*) come il liquore che emana dalle ossa di alcuni Santi. III. *Reliquie santificate per contatto prossimo*, sono le vestimenta e altri oggetti usati dai Santi, o gli strumenti del martirio, o anche i veli che abbiano toccato le loro ossa. IV. *Reliquie per contatto remoto*, sono le vesti, i veli ecc. che hanno toccato il sepolcro, o le statue dei Santi; come il velo della B. V. di Loreto e le catenelle di S. Pietro.

Per essere esposte al culto in chiesa le Reliquie devono essere della I e

III specie; quelle della II e IV, per quanto rispettabili, la Chiesa non le ammette al culto.

In ogni caso, perchè una Reliquia possa esporsi, deve avere i caratteri di autenticità, cioè deve essere munita del sigillo e approvata con documento rilasciato dalla competente autorità. Ai Vescovi residenziali è riservato questo diritto dal Concilio di Trento *(Sess. 25, de invoc. venerat. et Reliquiis SS.): Statuit Sancta Synodus nemini licere ullo in loco vel ecclesia, etiam quomodolibet exempta..... novas Reliquias* (esse) *recipiendas nisi eodem recognoscente et approbante Episcopo.* E la Congr. de' Riti con decreto generale 19 ott. 1691, n. 1853, dichiarò che una Reliquia autenticata da un Vescovo, non può esporsi in chiese di altra diocesi, se l' Ordinario di questa non l'abbia approvata.

Siccome però molte Reliquie si sono sparse nelle chiese, le quali sono bensì munite talvolta di sigilli, tuttavia non hanno, secondo le buone regole critiche, bastanti caratteri di autenticità, converrà procedere con molta cautela, ed i Visitatori ordineranno di togliere dal culto quelle Reliquie che non avranno giudicate abbastanza regolari, finchè non siano state autenticate e approvate per il pubblico culto dal Vicariato (1).

---

(1) *Alcuni articoli estratti dal Regolamento della Lipsanoteca del Vicariato si riportano come appresso, cioè:*

. . . . . .

4.ª Le reliquie di ossa di Santi, si concederanno soltanto alle Chiese o ai pubblici Oratori, per mezzo d' istanza dei rispettivi Superiori, munita di commendatizia del proprio Vescovo.

5ª Le altre reliquie di vesti, di sepolcri, di veli nei quali siano state involte delle osssa de' Santi, si accorderanno, ma in numero ben limitato, a tutti i fedeli che ne facciano a Noi richiesta, purchè sieno essi a Noi ben cogniti o al Canonico custode ; altrimenti la loro istanza dovrà essere firmata dal proprio loro Vescovo, o almeno dal Parroco, ovvero se siano religiosi o collegiali dal rispettivo loro Superiore.

. . . . . .

7ª Non potranno per guisa veruna concedersi delle reliquie di qualunque sorta ai negozianti di corone di teche ecc., molto meno, ai locandieri, ai così detti servitori di piazza ecc., per quanto essi a nome di qualsivoglia persona ne facciano direttamente o indirettamente richiesta.

8ª La ricognizione delle reliquie degli istrumenti della passione di N. S. G. C., e quella dei corpi Santi, appartiene esclusivamente all' avv. Promotore fiscale della nostra Curia, il quale, occorrendo qualche seria difficoltà, dovrà interrogare la Commissione di Sacra Archeologia, il cui parere ci sarà di scorta a pronunziare il nostro giudizio.

9ª Il canonico custode non potrà riconoscere l' autenticità di altre insigni reliquie senza nostra speciale autorizzazione, la quale sarà data sopra voto favorevole della medesima Commissione, a cui dovrà esporsi la provenienza delle reliquie suddette, la Chiesa o Oratorio o Cappella ove sieno conservate, l' origine ed il tempo del culto loro renduto.

10ª Generalmente poi prima di approvare qualsiasi altra reliquia si dovrà sottilmente esaminare e con certezza riconoscere l' integrità del suggello

X. — *Sottoquadri ed Altre Immagini.*

Rigorosamente parlando i sottoquadri non sono proibiti. Il decreto della Congr. dei Riti, 27 Agosto 1838 n. 2732, prescrive, che ottenuto il permesso apostolico di cambiare l' immagine principale di un altare consacrato, questo si può rimuovere, *dummodo in altari collocetur super gradus candelabrorum etiam imago illius Sancti sub cuius titulo constat altare fuisse consecratum.* Tuttavia non è lecito ai Rettori di chiesa di esporre alla venerazione sacre immagini, benchè già approvate per altre chiese, senza che l' Ordinario, solo giudice in questa parte, secondo il Concilio Tridentino, ne abbia concesso il permesso, e ciò vale anche per le chiese dei Regolari.

I Visitatori quindi, trovando esposte sugli altari, o appese alle pareti. delle immagini recenti, anche veneratissime, chiedano conto del permesso ottenuto; e in ogni modo con prudenza, procurino di moderare questo uso e insistano perchè piuttosto siano richiamate in onore le immagini principali degli altari, passate talvolta in quasi pieno oblìo. Quale senso non produce all' occhio del credente (ancor più degli acattolici); quale cattivo effetto, anche artistco, mirare qua e là per la chiesa tanti altarini, con discapito del culto principale !!

È poi espressamente proibito di porre i sottoquadri in modo che il Tabernacolo del SS.mo serva loro come di base. Così dispose Pio VII con decreto del 3 aprile 1821, n. 2613 ad VI.

Le immagini, anche di N. S. G. C. non si possono mettere sul trono, che serve per l'esposizione del SSmo Sacramento *(S. R. C. 19. Sept. 1883, n. 3589).* L' immagine della B. V. così detta di Pompei, non è permessa nelle chiese nelle quali già esiste la immagine della B. V. del Rosario *(S. R. C., 24 Febr. 1890, n. 3723).* Così non si possono esporre nella stessa chiesa, e molto meno sullo stesso altare, due o più immagini dello stesso Santo, o della B. V. Maria invocata sotto lo stesso titolo (*S. R. C., 20 maggio 1890, n. 3732*).

Parimenti è contrario alle leggi liturgiche di tenere esposte sugli altari, anche secondori, o in altri luoghi della chiesa, le immagini della B. V. o dei Santi, con lumi accesi, quando è esposto il SS.mo Sacramento.

XI. — *Immagini Dei Beati.*

Secondo il decreto di Alessandro VII, 27 settembre 1659 e l' altro della

---

e la legittimità della corrispondente autenticità : in mancanza, o nel dubbio dell' uno o dell' altra, si dovrà tutto sottoporre al parere della Commissione di Sacra Archeologia.

11ª Il Custode della Lipsanoteca non può dar facoltà a persone estranee all' ufficio, di mettere in teche, o di trasferire d' una in altra teca, o di autenticare le Sacre Reliquie, senza nostra speciale ed espressa licenza.

Visto per l' autenticità del presente estratto.

Roma, 20 aprile 1904.

Ant. Can. Anselmi, *Custode.*

S. Congr. de' Riti 17 aprile 1660, n. 1156, non si possono porre nelle chiese, senza permesso apostolico, le immagini dei Beati. Questo permesso è incluso in quello di poterne celebrare la Messa in una chiesa. Il Visitatore quindi dovrà far rimuovere dalle pareti, e molto più dagli altari, tutte le immagine di Beati, de' quali in quella chiesa non sia concessa la celebrazione della Messa, a men che non venga prodotto un documento, dal quale risulti il permesso della esposizione dell' immagine.

XII. — *Baldacchino.*

Il *Caeremoniale Episcoporum* (*lib. I, c. 12, n. 13*) prescrive: *Desuper* (Altare) *in alto appendatur umbraculum, quod baldachinum vocant. Quod baldachinum etiam supra statuendum erit, si altare sit a pariete seiunctum, nec supra habeat aliquod ciborium ex lapide aut ex marmore.* La Congr. dei Riti prescrisse già che tutti gli altari avessero il baldacchino, ma questa prescrizione è attualmente mantenuta solo per l' altar maggior di ogni chiesa, e per quello ove conservasi il SS. Sacramento, se sia diverso dal maggiore (S. R. C. 27 apr. 1697, n. 1966, e 18 maggio 1846, n. 2912).

La consuetudine secolare delle più insigni basiliche Romane, nelle quali l' altare principale è costantemente coperto di baldacchino; l' uso ancor vigente nelle cappelle pontificie, di ornare col baldacchino l' altare in cui funziona il Sommo Pontefice, fanno manifesto che non si può far appello alla consuetudine locale contro il disposto del Ceremoniale, e i decreti della Congr. dei Riti a questo riguardo. Alcuni hanno creduto che il volto dell' abside possa dispensare dall' obbligo del baldacchino; quando però si rifletta che il trono pontificio, anche collocato sotto il volto dell' abside, vien sempre coperto di baldacchino, facilmente si comprenderà che questa opinione non ha alcun fondamento bastevole per essere seguita. Tuttavia nel caso particolare di qualche chiesa, nella quale riuscisse difficile di collocare il baldacchino sull' altare, l' autorità competente si riserba di provvedere come meglio giudicherà.

XIII. — *Locali contigui alle Chiese.*

Nel questionario per le chiese, al 4.° quesito si domanda se vi siano locali di private persone attigui, sotto o sopra di esse. A questo proposito giova aver presente che la Congr. de' Riti, con decreto 31 agosto 1867, n. 3157, ha proibito che i locali sottostanti alle chiese *consecrate* servano ad uso di cantina, anche privata, o di magazzino, benchè abbiano una porta speciale. Così con decreto 4 maggio 1882, n. 3546, ha dichiarato non potersi usare come teatro, anche riservato a soli istituti di gioventù, il sotterraneo di una chiesa *consacrata* (1). Però con altro decreto 4 febbraio 1898, n. 3978, permette che il locale sottostante alla sacrestia possa servire per abitazione

(1) Che dovrà dirsi di quell' uso invalso modernamente di tenere nelle chiese, o negli oratori accademie o saggi con canti, suoni e declamazioni, oneste sì ma profane!? La Congr. de' Riti il 19 dicembre 1693 aveva proibite nelle chiese perfino le accademie in onore dei Santi.

della famiglia del custode. Similmente la stessa S. R. C., l' 11 maggio 1614, n. 756, proibì che si potesse dormire nelle camere sovrastanti alle chiese; e più recentemente, il 12 settembre 1840, n. 5812, commise al Vescovo che nelle cappelle, al disopra delle quali vi fossero camere per dormire, si potesse celebrare, *constructa tamen duplici concameratione* (doppia volta).

Tutte le quali disposizioni non sono che applicazioni pratiche dell'antico Canone (*Oratorium 6. P. 1, Dist. 42*) che solennemente dispone: *Oratorium hoc sit quod dicitur, nec ibi quidquam aliud geratur vel condatur quam quod divinis mysteriis conveniat. In oratorio, praeter orandi et psallendi cultum, penitus nihil agatur ut nomini huic et opera iugiter impensa concordent.*

XIV. — *Coretti.*

Gli istituti religiosi, i Seminari, i Rettori di chiese possono avere coretti che prospettino in chiesa; sono però proibiti quei coretti ai quali si possa accedere direttamente da case private attigue (S. R. C., 2 agosto 1698, n. 2006, e S. Cong. Conc. *Thesaur. Resol. Tom. 29, p. 18*). Se talvolta viene concesso al fondatore della Chiesa il coretto, deve essere munita di inferriata fissa, oltre la grata (S. C. Ep. et Reg. 8 giugno 1646; S. C. Conc. *in Eugubina*, 2 giugno 1736). Che se la licenza del coretto è concessa per una data persona, alla morte di essa il coretto deve chiudersi (S. C. Conc., *Firmana*, 8 giugno 1782).

XV. — *Rispetto ai Vasi Sacri.*

È noto che secondo gli antichi sacri canoni non è lecito ad alcuno, che non sia *in sacris*, toccare i vasi sacri. Anche ultimamente la Congr. de' Riti non proibì al chierico di fungere in caso di bisogno da Suddiacono, purchè però non toccasse o astergesse il calice (6 Dic. 1901 e 18 Apr. 1902). Benedetto XIV (*Inst. 34, § 18*) riconosce che gli accoliti (e anche i soli tonsurati *si aliqua causa intercedat* possono toccare i sacri vasi *dum vacua sunt*, ma *extra altaris ministerium*. Ai laici ciò non è lecito, e in caso di necessità *nisi mediante velo.*

Il medesimo si dica del corporale, della palla e del purificatoio, specialmente quando questo è ancor umido. La Rubrica del Messale (*Ritus serv. in cel. Miss. Tit. I, n. 1*) chiaramente prescrive: *Sacerdos celebraturus Missam... lavat manus... deinde praeparat Calicem; super eius os ponit purificatorum, mundum, et super illud patenam cum hostia integra, quam leviter absergit, si opus est, a fragmentis et eam tergit parva palla linea tum velo serico; super velo ponit bursam.*

Nelle messe private, *ogni Sacerdote* deve così preparare di sua mano il calice, e perciò ognun vede quanto sia sconveniente che egli ceda ad altri tale onorevole officio, permettendo (o talvolta *pretendendo*) che un laico, forse poco devoto o colle mani indecenti, tolga il purificatoio, ancor madido, dal calice, ve ne riponga un altro, e metta l' ostia sulla patena, ove posarono le sacre spécie!!

L' abuso di lasciar toccare ai laici i Vasi sacri è ormai troppo generalizzato, e deve essere affatto rimosso; per raggiungere tale intento più facil-

mente, conviene richiamare la prescrizione antica, che la mensa, sulla quale il Sacerdote prende le sacre vesti, sia provvista di adatti armadietti, così disposti, che il Sacerdote stesso facilmente possa prenderne il calice, e dopo la messa riporvelo di nuovo. I sacrestani laici, in questo caso, non dovrebbero far altro che aprire all' uopo e chiudere gli armadietti, senza essere costretti a toccare i sacri vasi.

Il medesimo si dica di un altro più grave abuso: spesso si vede che un laico, talvolta anche non vestito di veste e cotta, porta all' altare il calice, la pisside, l' ostensorio. Ciò reca non poca meraviglia alle persone pie, ed è assolutamente contrario alle leggi ecclesiastiche.

Nella Visita occorre ordinare che siano rimossi questi lamentati abusi.

Nota (Ex Gavanto, *Praxis exactissma visitationis*). — Visitator quaedam statim decernet, et in ipso visitationis actu exequetur, quaedam maturius.

I. Nam statim decernet: ex. gr. *a)* Veteris chrismatis oleorum combustionem; *b)* amotionem sedilium et aliorum impedimentorum; *c)* amotionem profanarum imaginum aut rerum; *d)* lacerationem corporalium, purificatoriorum et rerum, v. g. planetarum, indecentium sine remedio; *e)* lacerationem missalium, nimis indecentium.

II. Maturius sunt executione demandanda, assignato congruo spatio temporis, ex. gr. *a)* Altarium reconcinnatio et bradellarum; *b)* Umbellae, seu baldacchini, constructio super altare; *c)* Septa altarium *(balaustrata)*; *d)* restauratio rerum uti Cruces, candelabra, calices, sacra paramenta et similia.

(Continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

7.

Se l' obbligo del precetto pasquale scusi dal digiuno naturale.

La S. Sede concede ora, in forza de' decreti della S. C. del Concilio del 7 dicembre 1906 (*Mon. Eccl*, Vol. XVIII, p. 493) e del 6 marzo 1907 (*Mon. Eccl.* pag. 60 di questo Vol.) che gl' infermi di malattia diuturna, ai quali non è dato di osservare il digiuno naturale, possano ricevere la S. Comunione dopo aver preso qualche alimento *per modum potus:* purchè però si trovino in letto, ovvero, non potendo stare in letto, in qualche ora del giorno stanno alzati. Può sostenersi dopo queste concessioni la dottrina di quei TT. i quali permettono la comunione agl' infermi di morbo diuturno e non pericoloso, benchè non digiuni, per la soddisfazione del precetto pasquale, ed anche qualche volta nell' anno?

I citati decreti che concedono agl' infermi non digiuni la S. Comunione, non hanno nessuna clausola derogatoria; e però non sopprimono l' insegnamento antico dei Teologi, il quale anche ora potrà valere.

Noi trattammo a lungo nelle nostre *Consultazioni* (Vol. I, p. 232 ed. II) la quistione se, fuori il pericolo di morte, la grave infermità ed il dovere di compiere il precetto pasquale scusino dal digiuno naturale per la comunione. Vedemmo come per la ragione del precetto pasquale non pochi TT. illustri permettono la comunione ai non digiuni; pochi poi la permettono qualche altra volta fra l' anno.

Questi ultimi dicemmo essere l' Elbel *(De Euch.* n. 90) ed il Berardi (*Prax. Conf.* n. 769 c.). L' Elbel cita il Bonacina (*De Euch.*, disp. 4, qu. 6, punct. 2, n. 23) ed il Busembaum (v. ap. Ligor. L. VI, n. 284); però questi nei luoghi citati non parlano del caso di Elbel, ma della infermità diuturna in pericolo di morte e della ripetizione del viatico. Quanto al Berardi, benchè prima si fosse sottoscritto alla sentenza di Elbel, però nell' ultima opera sua *Theologia Moralis theorico-practica* Vol. IV, n. 1005 su tal proposito scrive: " Ego (re ista maturius perpensa) dico esse distinguendum an ex simplici devotione, an vero ad satisfaciendum praecepto paschali communio fieri velit. In primo casu respondeo negative. „ — Non resta dunque che il solo Elbel per quella opinione, contro la quale stanno concordemente tutti gli altri teologi; e giustamente, perchè non vi sarebbe ragione adequata per contravvenire ad una legge sì antica e sì rigorosamente mantenuta, qual' è quella del digiuno naturale per la comunione; e però la detta opinione non può seguirsi nella pratica.

Non così quella che riguarda l' adempimento del precetto pasquale. Questo precetto è non solo ecclesiastico, ma probabilmenfe pure divino, come divino è quello del viatico in morte. E perciò molti TT. lo dicono prevalente all' altro del digiuno naturale. Si ascolti il D' Annibale *(Summ.* T. III, n. 290): " Laicis autem non ieiunis licet communicare infirmis tantum, et tantum ad satisfaciendum praeceptum paschale et in periculo mortis. „ Così pure il Toledo (ap. Croix, n. 574); il Génicot (*Th. Mor.* Vol. II, n. 202); il Berardi l. c.; l' Ojetti (*Synops. Rer. Mor.* Vol. II, v. *Jeiunium*, p. 42). Sicchè questa sentenza può considerarsi oggidì assai probabile, da potersi tradurre in pratica. E vale non solamente per gl' infermi che giacciono in letto; ma sì ancora per quelli che stanno fuori letto e che anche possono uscire. Non v' ha nessuna limitazione nel detto insegnamento: purchè si tratti di malattia diuturna che impedisce di osservare il digiuno naturale per la S. Eucaristia, o in casa o fuori di casa, può riceversi la comunione per soddisfare al precetto pasquale. Perchè la si possa

ricevere più frequentemente dagl' infermi non costretti a stare in letto, e che anche possono uscire, dopo aver preso qualche ristoro o medicina *per modum potus*, occorre la venia pontificia, la quale si suol facilissimamente concedere dal S. Officio, per ordinario *bis in mense* ai laici e *bis in hebdomada* alle persone religiose.

9.

Circa l' assoluzione dalle censure nelle dispense matrimoniali.

Il parroco G., delegato dal Vescovo per la verifica delle cose esposte alla S. Sede nelle dispense matrimoniali, ha sempre omesso di assolvere gli sposi da tutte le censure e le pene in cui fossero potuti incorrere, per ricevere il beneficio della dispensa. — Si chiede: 1.° È necessaria tale assoluzione? — 2.° Se la si omette, si rende nulla la dispensa? — 3.° Come si deve fare per riparare alla omissione?

Al 1.° e al 2.° — Fa d' uopo distinguere le varie assoluzioni che si richiedono per le dispense matrimoniali.

La prima è generale a tutte le dispense, affinchè nel caso che i supplicanti sieno irretiti di scomunica, la dispensa per essi non si renda nulla. È risaputo infatti, e noi ne parlammo a lungo nelle nostre Consultazioni (Vol. II, p. 483), che, in forza del c. *Dilectus*, 26, *de Rescriptis* e del c. *Ipso iure*, 1, *eod. tit.* in 6, uno degli effetti della scomunica è quello di rendere le persone incapaci ed impotenti di ottenere qualsivoglia rescritto dalla S. Sede, sia di grazia, sia di giustizia; e se lo si fosse ottenuto, il rescritto non avrebbe valore alcuno. Perciò ne' rescritti o nei brevi di dispensa suolsi inserire cotale assoluzione da avere effetto unicamente per la validità della dispensa.

Or quest' assoluzione può essere in doppia forma: in forma *gratiosa* ed in forma *commissoria*. Nella prima forma la impartisce la S. Sede nel tenore stesso della dispensa, e basta questa senza bisogno di altro. Nella seconda forma si dà all' Ordinario la facoltà di assolvere, ed in tal caso l' Ordinario deve assolvere; e deve farlo prima di fulminar la dispensa, altrimenti questa non varrebbe.

Oltre di quest' assoluzione generale, può esservene qualche altra speciale che riguardi cioè le cause di taluni impedimenti da cui si ottiene la dispensa. Cotali cause di cui parlano i DD., possono essere due: l' incesto ed il ratto.

Quanto all' incesto, prima vigeva la scomunica, in forza della Costit. di Gregor. XIII del 1 mar. 1590, e per questa davasi la facoltà di assolvere dalla detta censura. Ora questa scomunica è stata tolta

dalla Costit. *Apostolicae Sedis*; onde al presente non più si esprime nei rescritti e nei brevi di dispensa siffatta assoluzione, come si raccoglie dalla *Praxis Apostolicar. Dispensationum*, edita dalla Dataria Apost. il 1902, n. 211. Vi è solo la imposizione di una penitenza salutare: *imposita oratoribus propter praemissa poenitentia salutari.* Che è da dire di questa penitenza salutare? È così necessaria da rendere nulla la dispensa? Può delegarsi dal Vescovo al parroco ovvero al vicario foraneo? — Esaminiamo questi dubbii.

Mons. Giovine, quanto alla detta penitenza, è di opinione che la si deve imporre sotto pena di nullità della dispensa (*De Disp. Matr.* Vol. II, § LXII, n. 1): " Clausula haec, egli dice, semper inseritur in litteris dispensationum, quae impetrantur ob praecedentem copulam incestuosam cum consanguinea vel affini praehabitam... Verum in istis poenitentia iniungitur tamquam conditio, qua non impleta, irrita evadit litterarum executio. „ — Crediamo però che al presente questa clausola, non adempita, non induca la nullità dell' esecuzione delle lettere apostoliche: 1.° Perchè il detto Autore dice così poggiato sulla forma della clausola in ablativo assoluto: altrove noi mostrammo che oggigiorno siffatte clausole in ablativo assoluto non hanno la forza di forma sostanziale da poter annullare l' atto (v. nostre Consultazioni Mor. Vol. I, p. 345). — 2.° Perchè ai suoi tempi vigeva la scomunica per l' incesto, e ciò rendeva più difficile l' assoluzione: oggidì questa scomunica non ha più luogo, come si è detto. — 3°. Perchè egli stesso insegna che la predetta clausola, inserita non nelle dispense per incesto, ma in quelle ordinarie, *ob copulam habitam*, non è condizione irritante, ma solo di precetto. Per queste ragioni crediamo che l' omissione di questa penitenza non induca nullità della dispensa. E di tale opinione è pure il Gasparri *De Matr.* Vol. I, n. 369, il quale dice: " Neque huius poenitentiae impositio, utpote pars absolutionis, est conditio, non obstante ablativo absoluto. „

E tal penitenza può suddelegarsi dal Vescovo ad altri? — La imposizione di essa, come anche la dispensa, essendo parte dell' assoluzione che è di puro ministero, non potrebbe suddelegarsi, come noi dimostrammo altrove (*Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 454). Però se vi sia consuetudine che tale imposizione si suddeleghi al parroco, e la consuetudine abbia tutti i caratteri di legittimità, Mons. Giovine, riportando la opinione del Corrado che afferma e del de Iustis che nega, insegna (l. c. § LXIV, n. 9): " Certissimum tamen est quod ubi consuetudo legitime praescripta viget, absque dubio subdelegari potest auctoritas de qua loquimur. Ubi vero vel nunquam invaluit, vel dubitatur an legitime praescripta fuerit, recedi nequit a iuris dispositione, per quam cautum est subdelegari non posse ea quae spectant ad

nudum ministerium „. Dove dunque certamente vi ha consuetudine già prescritta di suddelegarsi tal potestà, questa consuetudine si può mantenere. Dove ciò sia dubbio, dovrà far tutto il Vescovo; il quale nel rescritto stesso di esecuzione può inserire l' assoluzione dalle censure, la penitenza salutare e finalmente può fulminare la dispensa (v. Mons. Giovine l. c., e Gasparri l. c.) (1).

L' altra scomunica, di cui parlano i DD., è quella del ratto, l' assoluzione della quale si suole esprimere nelle lettere apostoliche, per dispense matrimoniali come si ha dalle nuove formole della Dateria e dalla *Prax. Apostol. Dispens.*, n. 211. E benchè questa censura sia *nemini reservata* (Con. Trid. Sess. 24, c. 6, *de ref. matr.* Const. *Apost. Sedis, Excom. nemini riserv.* art. V), pure dal perchè il sommo Pontefice *apposuit manum* colla istanza fatta a lui, laddove non sia stata assolta prima della istanza, l' assoluzione va rimessa alla S. Sede. Così la *Prax. Ap. Disp.* l. c. n. 210. Così pure Giovine l. c. § LXIV, n. 3; Gasparri l. c. n. 369 etc. Ma quest' assoluzione induce la nullità della dispensa? Può suddelegarsi?

Quanto alla suddelegazione valgono le stesse cose dette per la imposizione delle pene salutari: anche quest' assoluzione è parte della dispensa che è di puro ministero.

Se poi, tralasciata la detta assoluzione, si renda nulla la dispensa, possiamo rispondere negativamente quando la censura fosse stata assolta prima che si fosse avanzata la istanza alla S. Sede. Ma se prima non fu assoluta? I DD. qui tacciono e fa d' uopo andare ai principii generali. Certo, anticamente si sarebbe creduto nulla la dispensa; giacchè se diceasi nulla quando si fosse tralasciata la sola imposizione della penitenza, molto più dovea giudicarsi così quando si fosse omessa l' assoluzione dalla censura. Ma oggidì si ammette come necessario alla validità l' adempimento delle sole condizioni che accompagnano la facoltà di dispensare; p. e. quando nelle lettere apostoliche siavi aggiunta qualche clausola colle parole *si, modo, dummodo, ubi*; ovvero le parole: *alias dispensationes nullae sint.* Diversamente, qualunque siano le altre cose ingiunte, debbono certo eseguirsi ed anche *sub gravi,* ma non eseguite, non inducono la nullità della dispensa (v. D' Annibale *Summ.* V. III, n. 419; Zitelli *De disp. matr.* c. V; le nostre *Consultaz. Mor.* Vol. I, p. 345). Da questo insegnamento discende che quand' anche siasi omessa l' assoluzione dalla censura, la dispensa nondimeno sarà valida, salvo l' obbligo al rattore di farsi

(1) In virtù del decreto del S. Officio del 20 febbr. 1888 il Vescovo può delegare qualche altro Vescovo per la fulminazione della dispensa; non però altre persone ecclesiastiche inferiori al Vescovo.

assolvere dalla censura dal delegato della S. Sede, essendo questa, come si è detto, riservata al Papa *propter manuum appositionem.*

Si può obbiettare che, non essendo tolta la detta scomunica, non vale la grazia della dispensa. Ma si risponde che coll' assoluzione generale posta a principio delle lettere apostoliche si rende valida la grazia, benchè realmente i supplicanti sieno irretiti di censure; la quale assoluzione, non ammettendo eccezione alcuna, si estende pure alla scomunica incolta per ragione del ratto. La facoltà poi speciale di assolvere da questa censura si dà non per l' effetto di conseguire la grazia della dispensa, ma perchè la censura trovasi riservata alla S. Sede e non si può togliere per tutti gli altri effetti, se non da un delegato della medesima S. Sede.

Al 3.° — Venendo ora al nostro caso, diciamo innanzi tutto che il Parroco G. poteva essere delegato solo per la verifica delle cause, non per la ingiunzione della penitenzn e molto meno per l' assoluzione dalle censure che sono parti della facoltà ministeriale della dispensa, e che debbono compiersi solo dal delegato dalla S. Sede, ossia dall' Ordinario. Il parroco poteva essere a ciò suddelegato nel caso di una legittima consuetudine, come s' è visto innanzi.

Però non si turbi per la validità delle dispense, le quali, secondo la odierna giurisprudenza, non debbono considerarsi nulle per la mancanza di quegli adempimenti, purchè fu data l' assoluzione generale dalle censure o dal Papa (come ora usa) nelle lettere apostoliche, ovvero dall' Ordinario delegato. Solo se trattasi di dispense dall' impedimento del ratto deve ottenere a' dispensati o dal delegato della S. Sede, o dalla S. Penitenzieria l' assoluzione dalla censura.

QUESITI

con brevissime risposte

23. *Se il parroco può proibire ad un confessore di ascoltare le confessioni delle donne.*

D. Il parroco di D., per motivi gravissimi, proibisce ad un confessore del suo clero di ascoltare le confessioni delle donne. Può farlo?

R. Non è del parroco dare o togliere la facoltà di confessare ai sacerdoti. È ciò esercizio di giurisdizione del foro esterno, che non è del parroco, ma del Vescovo. Nondimeno il parroco, come rettore della propria chiesa, per giuste ragioni, può talvolta proibire che vi si amministrino da altri i sacramenti. Trattandosi però dello esercizio di un ministero affidato dal Vescovo, farà bene a rivolgersi subito dopo al Vescovo per riceverne le disposizioni.

24 *Se la lavanda de' piedi nel Giovedì Santo debba e possa farsi in tutte le chiese.*

D. La lavanda dei piedi nel Giovedì Santo deve farsi in tutte le cattedrali, anche *absente Episcopo:* deve o può farsi parimenti in tutte le chiese parrocchiali? E negli oratorii delle confraternite? E nei monasteri delle monache? E quando non può farsi solennemente, come prescrive il Messale, può farsi con un sol sacerdote secondo il piccolo cerimoniale di Bened. XIII?

R. La lavanda dei piedi, di stretto obbligo, è solo per le chiese cattedrali, o *praesente* o *absente Episcopo.* Può farsi però in tutte le chiese o maggiori o minori, o parrocchiali o di confraternite. Si ascolti il De Herdt (*S. Lit. Pr.* Vol. III, n. 42): " Licet (*lotio pedum*) dicatur esse mandatum Domini, inde tamen non sequitur, illud per omnes et ubique esse adimplendum, sed sufficere, ut fiat per aliquos aut in praecipuis ecclesiis, ut praxis Ecclesiae satis demonstrat. In omnibus tamen fieri potest ecclesiis. „

E che dire de' monasteri di monache? Anche in questi può farsi, secondo la pratica di alcune osservantissime comunità. Benedetto XIV nell' opera *De Festis* l. 1, c. 6, n. 51 dice: " Sanctam itidem Bertam Ordinis Vallisumbrosae Abbatissam apud Bollandistas... quotannis magna hac fer. V sanctimonialibus suis pedes lavisse legimus. „ Ed aggiunge: " Zacharias summus Pontifex pluribus de rebus, de quibus a Bonifacio Episcopo Moguntino consultus erat, respondens, id quoque rescribit, sanctimonialibus, aeque ac viris, licere hac die lavare pedes. „ Vi è dunque la dichiarazione di papa Zaccaria che le monache, come gli uomini, possono benissimo nel giovedì santo fare tra loro l' abluzione dei piedi.

Quanto al rito necessario per la detta abluzione, non vi ha nel piccolo ceremoniale di Bened. XIII questa funzione. Donde il De Herdt *l. c.* deduce non potersi fare tal funzione se non col rito solenne del Messale, e dove questo rito non possa eseguirsi, l' abluzione non deve farsi. Ma con pace del dotto liturgista, a noi sembra non doversi andare in ciò con tanto rigore, sì perchè la funzione non tocca il S. Sacrifizio in cui cade soprattutto il rigore dei sacri riti, e sì ancora perchè se tal pratica si permette alle Suore che certo nulla possono osservare dei riti della Chiesa, crediamo che possa bastare anche un sol sacerdote per le chiese dove non possano aversi i sacri ministri.

25. *Circa il battesimo di un adulto moribondo, di cui s' ignora la lingua.*

D. In un ospedale delle Indie trovasi un infermo prossimo alla morte, di cui s' ignora la lingua, e non si sa se sia stato o pur no battezzato: perciò niente gli si può dire, nè può sapersi niente da lui. Può amministrarglisi il battesimo *sub conditione?*

R. Per l' amministrazione del battesimo ad un adulto moribondo occorre che sappia i misteri della fede, desideri il sacramento ed emetta almeno implicitamente gli atti cristiani. Nel caso però niente si può ottenere dal moribondo, il quale nulla capisce di quanto gli si dice, e nulla può fare intendere agli altri: *Quid faciendum?*

Si ponga mente a questo dubbio risolto dal S. Officio il dì 18 Sett. 1850 (in Collect. S. C. da Propag. Ed. II, n. 1050): " Se un adulto selvaggio *in*

articulo mortis, per la brevità del tempo, per mancanze d' idee e per ignoranza della lingua, non solo non può essere istruito nelle cose necessarie *necessitate medii*, ma neppur formare un atto di contrizione o di attrizione dei personali peccati, possa essere battezzato. — Resp.: Si antea dederit signa velle baptizari, vel in praesenti statu aut nutu aut alio modo eamdem dispositionem ostenderit, baptizari posset sub conditione, quatenus tamen missionarius, cunctis rerum adiunctis inspectis, ita prudenter iudicaverit. „

Nel nostro caso adunque, se a via di segni si può fare intendere al moribondo la necessità del battesimo, sì ch' egli ne mostri desiderio, e si penta dei peccati, lo si può battezzare sotto la doppia condizione: *si non es baptizatus et si es dispositus.*

26. *Circa il diritto de' Regolari, custodi de' cimiteri.*

D. In C. un Ordine Religioso ha un convento con la chiesa poco distante dal pubblico cimitero. Il sindaco ha affidata al superiore del detto convento, col consenso del Vescovo, la custodia del prefato cimitero. Si chiede: Il cimitero deve considerarsi esente dalla giurisdizione ordinaria, com' è la chiesa dell' Ordine religioso? Può il parroco associare i cadaveri dei proprii filiani al cimitero ed ivi compiere gli estremi riti?

R. Quando il cimitero non si appartiene a' Regolari (come sarebbe se fosse nell' ambito della lero chiesa), non basta la nomina di custode o di cappellano ad un religioso perchè lo si debba considerare esente. Siffatta nomina indica solo un officio precario che ad esso si affida, non già l' incorporazione all' Ordine di tutto il cimitero. Per fare ciò, occorrono le solennità del diritto che non si contengono nella sola nomina di custode. Perciò i parroci sono liberi di associare i proprii filiani al cimitero e di compiervi i riti funebri. Solo se il moribondo scelse per chiesa tumulante quella dei Frati, il suo cadavere dev' essere associato da' Frati, non senza l' intervento del parroco, il quale però dovrà ritirarsi dalla porta della chiesa del convento.

27. *Circa i sacri indumenti nelle processioni esequiali.*

D. In B. è costume che nelle processioni esequiali il celebrante, vestito di piviale, sta in mezzo ai sacri ministri con dalmatica e tonacella. Che dire di tale usanza?

R. Che il celebrante possa vestire il piviale, lo consente il Rituale Romano e ancora la S. C. de' Riti *in Briocen.* 21 iul. 1855 ad 2, n. 3035. Però deve avere la cotta e la stola, non già il camice, giusta il medesimo decreto. Durante la processione non devono esserci ministri parati con dalmatica e tonacella; giacchè il Rituale (*De Exeq.*) dice: " Parochus indutus superpelliceo et stola nigra, vel etiam pluviali eiusdem coloris... una cum aliis procedit. „ E la S. C. dei Riti, interrogata: " In sepultura defunctorum, dum cadaver e sua domo defertur ad ecclesiam cum assistentia parochi et ministris sacris pluviali, dalmatica et tunicella indutis, ministri isti sine amictu neque alba neque cingulo superimponunt dalmaticam et tunicellam soli cottae seu superpelliceo; quaeritur: An talis consuetudo possit sustineri; vel cogendi sint ministri sacri ut simul cum dalmatica et tunicella induant amictum, albam et stolam „ — il dì 23 maggio *in Tuden.* ad 8, n. 2915.

rispose: " Servandam dispositionem Ritualis Romani. „ Dunque, giusta il Rituale, il solo celebrante può portare il piviale, senza ministri con indumenti sacri. Così insegnano pure il Bauldry P. III, c. 15, n. 1; il De Herdt *S. Lit. Pr.* Vol. III, n. 242 ecc. — Donde si raccoglie che la consuetudine, nel caso, di B. non può sostenersi.

28. *L' ultimo decreto sulla estrema unzione, e la essenza di questo sacramento.*

D. Il S. Officio, con decreto del 25 aprile 1906, dichiarò che per la estrema unzione in caso di vera necessità basta la forma: *Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti. Amen.* Non facendosi qui menzione dei sensi deve dedursi, la unzione dei cinque sensi non essere di necessità del sacramento?

R. Se l' unzione dei cinque sensi sia di necessità del sacramento è stato discusso molto fra i DD. Benedetto XIV *De Syn.* L. VIII, c. 3, ne parla a lungo e, riferita la sentenza degli antichi scolastici che affermavano, si estende ad esporre la opinione di moltissimi DD. che negano, poggiati soprattutto sulla considerevole difformità dei rituali greci e latini nella determinazione dei sensi da ungere. " Tanta autem, conchiude, l. c. n. 3, in unctionum numero difformitas non fuisset singularum ecclesiarum arbitrio permissa si certum eorumdem numerum sacramenti validitas exposceret. „ Un altro argomento lo desume da che i Rituali in caso di necessità, quando tutti i sensi non possono ungersi, permettono la unzione di un solo. E questo è l' argomento più valido: imperocchè se basta la unzione di un solo membro, quando non è possibile la unzione degli altri, ciò vuol dire che la unzione degli altri membri è solo di precetto, non di essenza del sacramento.

Vero è che tutti i Rituali citati da Benedetto XIV nella forma recano la parola *sensus:* " Indulgeat tibi Deus quidquid peccasti per sensus, „ come quelli di Parigi, di Colonia ecc. Il decreto ultimo del S. Officio toglie del tutto dalla forma pel caso di necessità la parola *sensus;* e con ciò confermasi e rendesi certa la opinione di coloro che riconoscono la essenza del sacramento nella unzione di qualche membro e nelle parole della detta brevissima forma. Ciò per altro non toglie che, fuori del caso di *vera necessità*, si debbano ungere sotto grave obbligo gli altri sensi, giusta il prescritto del Rituale romano.

29. *Se nel detto sacramento, cessata la necessità, ci sia obbligo di supplire la unzione degli altri sensi.*

D. Amministrata la estrema unzione in caso di necessità colla forma breve e colla unzione di un sol membro, se l' infermo non muore, ma vi è tempo, deve supplirsi la unzione degli altri membri?

R. S. Alfonso (L. VI, n. 710 *Secunda*), parlando dell' amministrazione di questo sacramento nel caso di necessità, scrive: " Si autem aeger supervivat, merito ait Croix (n. 2121) repetendas esse unctiones in singulis sensibus, addendo orationes omissas. „ Però questa è una opinione singolare del La Croix, di cui tacciono per lo più i TT. — Il detto Autore dice doversi ciò dedurre dal Rituale Romano, di cui allega le prescrizioni l. c.: " Rituale Rom. habet... Deinde si adhuc supervivat repetantur unctiones singulorum

sensuum et addantur orationes praetermissae: si vero dum ungitur decedat, presbyter ultra non procedat, et praedictas orationes omittat. Quod si dubitet an vivat, adhuc unctionem prosequatur sub conditione, pronuntiando formam, *si vivis, per istam sanctam unctionem* etc. Ita Ritualis Rom. „

Ma il Rituale Romano, che ora è in uso, non fa parola in questo caso per nulla dell' unzione dei sensi. Eccone il tenore *(De Sacr. Extr. Unct.)*: " Si quis autem laborat in extremis, et periculum immineat ne decedat antequam finiantur unctiones, cito ungatur incipiendo ab eo loco: *Per istam sanctam unctionem, etc.*, ut infra: deinde, si adhuc supervivat, dicantur orationes praetermissae suo loco positae. „ Dunque se l' ammalato dura in vita, dopo l' unzione abbreviata, non devono ungersi gli altri membri; ma debbono solo supplirsi le preghiere non recitate.

E quanto ciò sia ragionevole si desume: 1.° dal perchè l' unzione dei varii membri, secondo la opinione ormai comune e certa, è solo di precetto non già di essenza — 2.° perchè se fosse altrimenti, la forma abbreviata colla unzione di un solo membro dovrebbe dirsi condizionata; eppure nessun Rituale, nè verun teologo ha detto mai ciò, nè ciò è prescritto dal cit. decreto del S. Officio — 3.° perchè la forma ultimamente consentita dal S. Officio, non facendo menzione di sensi, esclude sempre più la necessità (pel valore del sacramento) che si ungano tutti gli altri sensi.

Dal fin qui detto vuolsi raccogliere che nel caso di vera necessità, recitata la forma breve ed unto un solo senso *(consultius in capite*, giusta S. Alfonso *l. c.)*, se l' infermo non muore, si dovranno supplire le preghiere del Rituale, non già le unzioni degli altri sensi.

30. *Circa il tempo per la celebrazione di svariati numeri di messe.*

D. Il sac. B. durante il mese di gennaro ha ricevute le seguenti commissioni di messe da lui tutte accettate: Al 1.° del mese da Tizio messe 5 — al 3 da Caio messe 12 — al 14 da Sempronio messe 15 — al 20 da Mevio messe 30. — Intanto fino al giorno 17 egli non può celebrare per le dette persone, avendo altri obblighi anteriori da adempire. — Si chiede: 1.° Fra quanto tempo il sac. B. deve celebrare le dette messe, giusta il decreto *Ut debita* della S. C. del Concilio? — 2. Se non più celebrarle pel tempo stabilito che colpa commette? — 3.° Se la colpa è grave incorre qualche pena?

R. Al 1.° il decreto *Ut debita* dopo aver prescritto nell' art. 1.° che nessuno accetti maggior numero di messe di quello, che può celebrare nel tempo stabilito, all' art. 2.° dichiara: " Utile tempus ad manualium missarum obligationes implendas esse mensem pro missa una, semestre pro centum missis, et aliud longius vel brevius temporis spatium plus minusve iuxta maiorem vel minorem numerum missarum. „ — Secondo questa norma può stabilirsi che 100 messe devono celebrarsi fra sei mesi; 50 fra tre mesi; 25 fra un mese e mezzo; 20 fra giorni 32; al di sotto di 20 le messe devono celebrarsi fra un mese.

Perciò il Sac. B., non avendo avute le 62 messe da una sola persona, ma bensì da quattro, deve dividere in quattro il tempo della celebrazione secondo il numero delle messe e la data della commissione. La commissione

quindi di Tizio per 5 messe, ricevuta al 1.° gennaro, può adempirla fra l' intero mese di gennaro. La commissione di Caio per 12 messe, ricevuta il 3 gennaro, può adempirla fino 3 febbraio. La commissione di Sempronio per messe 15, ricevuta il 14 gennaro, può adempirla fino al 14 febbraio. La commissione di Mevio di messe 30, ricevuta il 20 gennaro, può adempirla fino al 10 marzo.

Dunque il Sacerdote B. può celebrare le dette messe fino al 10 marzo. Donde ricavasi che egli, potendo cominciare la celebrazione delle dette messe solo dal 18 gennaro, e adempiendo di tutto seguito le quattro riferite commissioni, può celebrare le 5 messe di Tizio dal 18 al 22 genn. — le 12 di Caio dal 23 gennaio al 6 febbraio — le 15 di Sempronio dal 7 al 21 febbraio — le 30 di Mevio dal 22 febbraio al 23 marzo. E però, tranne la prima commissione che può adempire nel tempo stabilito, per le altre ha bisogno di tempo un po' più lungo per l' adempimento. Dovea quindi meglio ricordare i giorni liberi quando accettò le prefate commissioni.

Al 2.° Ma non potendo il Sac. B. soddisfare le assunte obbligazioni nel tempo prescritto, che colpa commette? — L' obbligo del tempo della celebrazione se in sè è grave, non però è tale da non ammettere parvità di materia. E noi crediamo che anche dopo il decreto *Ut debita* si può seguire la dottrina degli antichi TT. i quali con S Alfonso (L. VII, n. 316) insegnano che la dilazione di meno di due mesi dal dì della commissione per le messe dei vivi e quella di meno di un mese per le messe dei defunti non è materia grave. E diciamo ciò da che anche altra volta la S. C. del Concilio, il 17 luglio 1655, avea dichiarato (come nel decreto *Ut debita*), per la celebrazione di una messa " modicum tempus intelligi infra mensem „. E questa dichiarazione è citata pure da S. Alfonso *l. c.* Possiamo dunque ritenere che, tranne il caso del giorno fissato dallo stesso committente, almeno per le messe di vivi, debba dirsi materia lieve la dilazione *infra mensem*, oltre il tempo nel decreto stabilito. E però sarà materia lieve se una sola messa si differisca fra un altro mese oltre il mese consentito dal decreto e se per cento messe, oltre il semestre permesso dal decreto si prostraesse il tempo fra sette mesi.

Nel caso perciò il Sac. B., trattandosi di messe di vivi, e la dilazione non toccando il mese, non ha commessa grave colpa.

Al 3.° Quand' anche in ciò il Sac. B. abbia gravemente peccato, pur non ha incolto veruna pena; giacchè il Decreto *Ut debita* punisce di censura i trasgressori di ciò che va disposto negli art. 8, 9, 10 ed 11; non già nei primi due, di cui qui si tratta.

31. *Coincidenza di giorni in un legato di messe.*

D. A Tizio cappellano di un istituto è stato lasciato da un benefattore un legato di messe da dover ivi celebrare in tutte le Domeniche e feste di precetto, nel primo venerdì di ciascun mese ed in tutti i venerdì di quaresima. Si domanda: 1.° Qualora in un giorno di Domenica cada una festa di precetto, o questa cada in un primo venerdì di mese, sarà doppia per Tizio l' obbligazione, e quindi sarà obbligato per due messe? — 2.° Cadendo uno o due primi venerdì di mese nella quaresima, Tizio soddisfarebbe con una sola messa alla doppia obbligazione?

R. Se dalle tavole di fondazione non apparisca che il benefattore nella coincidenza dei giorni del suo legato voleva una doppia messa, basterà soddisfare con una sola. Imperocchè egli avendo nominato un sol cappellano, ha dato ad intendere che vuole una sola messa nei detti giorni, non potendone celebrare due un sol sacerdote. È poi fa d' uopo considerare che egli impose l' obbligo di una sola messa nei giorni da lui stabiliti: nel caso di coincidenza si soddisfa con una messa sola alla sua volontà, perchè si celebra nei giorni da lui prescritti. Vero è che nella detta coincidenza concorre doppia obbligazione; e vuol dire che se si omette il sacrifizio della messa, si commette un doppio peccato. È questo un caso simile a quello del precetto di udir la messa nei dì festivi, per cui nella coincidenza di più feste basta ascoltare una sola messa.

CRONACA GOVERNATIVA

Statuto modello per gli ospedali — Negli statuti degli Ospedali è consigliabile inserire disposizioni intese a stabilire:

1.° Che la misura delle rette pei malati ricoverati d' ordine dell' autorità o dei quali il pagamento faccia carico comunque ad ente pubblico, è deliberata dall' Amministrazione, ma approvata dall' autorità tutoria. Nell' ammontare della retta devono intendersi computate le spese di ricovero, di mantenimento, di cura medico-chirurgica, di medicazioni e qualunque altro trattamento curativo attinente all' esercizio di singole branche della medicina o chirurgia, senza diritto nell' Ospedale a rivalsa per qualsiasi altra spesa accessoria e parimenti senza diritto nei sanitari a compensi speciali per la loro prestazione;

2.° Che alle adunanze dell' Amministrazione ospedaliera possa esser chiamato ad intervenire con voto consultivo il direttore sanitario;

3.° Che non possano imporsi pratiche di culto ai ricoverati (!);

4.° Che sieno comunicate alle Società di patronato i nomi dei ricoverati in convalescenza appartenenti alle categorie di persone a favore delle quali esse esplichino l' opera loro;

5.° Che per il servizio igienico sanitario nell' Ospedale sia compilato un regolamento speciale, approvato dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. *(Parere Cons. Sup. di beneficenza, 21 novembre 1906 — Statuto modello per gli Ospedali)* (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 440).

I voti a' Santi non obbligano il comune — Il voto di adempiere pratiche di culto, fatto ad un santo nei secoli passati per ottenere alcuna grazia, non impegna a obbligazione contrattuale pel futuro, nemmeno se confermato con giuramento promissorio.

Se la rappresentanza di un Comune fece in antico simile voto per la cessazione di una pubblica calamità (epidemia) e per le cerimonie da celebrarsi

fu anche costruita a spese dei fedeli una chiesa, rimasta in proprietà del Comune, la fabbriceria parrocchiale non ha azione nè per costringere il Comune a proseguire annualmente il pagamento della somma già corrisposta per gli atti di culto promessi mediante quel voto, nè per impugnare la legittimità della vendita della chiesa fatta dal Comune, dopo che aveva cessato di servire al pubblico culto, o pretendere per sè il prezzo dalla stessa vendita ricavato. (*Corte App. Brescia, 13 marzo 1906, est. Coceani — Comune di Sabbioneta c. Fabbriceria di Sabbianeta*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 314).

Esclusione dal concentramento non legittima. Competenza — Il ricorso alla 4.ª Sezione contro provvedimenti che negano il concentramento di un' istituzione pubblica di beneficenza, non può cadere sul merito, ma sulla legittimità.

Non è legittima l' esclusione dal concentramento di un' istituzione di beneficenza anche elemosiniera che abbia un ampio patrimonio ed un bene specifico dovendo per un periodo di tempo non determinabile servire a benefizio di una famiglia, e che per volontà del testatore debba avere amministrazione separata.

Il solo intento di economia sulle spese di amministrazione non basta a rendere obbligatorio il concentramento. (*Decis. 4. Sez. Cons. Stato, 2 marzo 1906, est. Cagnetta — Congregaz. di carità di Palermo c. Pallavicino*) (*Man. degli Amm.*, l. c. p., 320).

— L' eccezione di cui alle lettere *a*) e *b*) dell' articolo 59 della legge 17 luglio 1890 non è applicabile ad un' Opera Pia a favore dei bambini lattanti e pel baliatico, la quale raggiunge tali intenti unicamente con la distribuzione di sussidi in natura o danaro, senza provvedere direttamente al ricovero o mantenimento delle gestanti e dei lattanti e senza costituire un asilo od istituto per l' infanzia.

La valutazione morale e religiosa e l' appartenenza dei beneficandi ad una congrega o confraternita, non costituiscono tali difficoltà nella erogazione da legittimare l' applicazione dell' eccezione di cui all' art. 60, potendo essere facilmente superate dalla Congregazione di Carità. (*Pareri Cons. Super. di benef. 23 e 30 novembre 1905. — Marna : Concentramento dell' Opera Pia Silva*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 460).

Le donne ammesse nelle borse di studio — Non possono escludersi le donne dal godimento delle borse di studio, se nessuna restrizione è fatta a loro riguardo dalle tavole di fondazione. (*Parere Cons. Sup. di benefic. 24 novembre 1906 — Statuto Fondazione Stampalia di Venezia*) (*Man. degli Amm.*, Anno 46.º p. 20).

La direttrice ed il cappellano esclusi dall' amministr. di un' opera pia — Non sono da ammettersi nella Amministrazione di un educatorio la direttrice ed il confessore, che fanno parte pel personale degli impiegati. (*Parere Cons. Sup. di benefic. 24 novembre 1906 — Statuto dell' Orfanatrofio di Bisacquino*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 20).

Curati, benchè non parroci, esclusi dalla Congr. di carità — I sacerdoti sono incompatibili a far parte della Congr. di Carità quando abbiano di fatto l' ordinario esercizio della cura d' anime, indipendentemente dalla condizione

gerarchica e canonica (*Parere Cons. Stato, Sez. Int, 11 ottobre 1906. — Congr. carità di Rutigliano*) (*Man. degli Amm*, l. c., p. 40).

Raggruppamento di opere pie — Il raggruppamento, a differenza del concentramento, è misura di carattere facoltativo, che non deve attuarsi se non quando chi lo propone ne dimostri, non solo la giuridica possibilità, ma anche la pratica convenienza. (*Parere Cons. Super. di beneficenza, 20 novembre 1906. — Congreg. di carità di Garessio*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 80).

Al concentramento non osta il divieto del fondatore — Le norme dettate dalle tavole di fondazione e quelle statutarie non possono invocarsi contro i principii di pubblico interesse, che hanno consigliato il legislatore a concentrare in un unico ente la distribuzione della beneficenza elemosiniera, nè il quasi possesso del diritto di amministrare è manutenibile di fronte al prevalente interesse pubblico. (*Parere Cons. Super. di beneficenza, 20 novembre 1906.—Congreg. di carità di Genzano*). (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 80).

— Non può ostare alla riforma la diversa disposizione dell' atto di fondazione, perchè secondo l' articolo 103 della legge, sono prive di effetto le clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire l' applicazione di nuovi ordinamenti. (*Dec. 4. Sez. Cons. Stato, 14 dicembre 1906 — O. P. Herrara y Ardillas di Alessandria c. Min. Interno*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 139).

Deliberazioni nulle di confraternite presedute dal padre spirituale — È viziata di nullità la nomina di amministratori fatta da una Confraternita in un' adunanza presieduta dal padre spirituale, che per lo statuto deve aver cura di tutto ciò che riguarda la nuda e semplice spiritualità, mentre invece il presiedere la assemblea per la nomina degli amministratori è una vera e propria ingerenza nella temporalità. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 21 dicembre 1906. — Confraternita di S. M. Assunta in Cielo, in Specchia*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 80).

Spese di culto onerose pel comune. Arretrati e prescrizione — Il Comune che ebbe una somma per adempimento di oneri religiosi per comodità della popolazione, e che tali oneri ha prestati per lunghissimo tempo, non può esimersene adesso a pretesto delle leggi eversive dell' asse ecclesiatico.

Nemmeno lo libera il fatto che la somma siagli stata rimessa anche allo scopo di *docere litteras* ai ragazzi del paese, per la cui istruzione sia obbligato esso Comune a spendere annualmente più degli interessi del lascito.

La prescrizione quinquennale non si applica alle prestazioni di culto.

Però le prestazioni di culto sono dovute per gli arretrati senza riguardo al quinquennio, limitatamente però a quelle che possano tuttora con utilità celebrarsi.

Il parroco è il legittimo rappresentante degli interessi religiosi della sua popolazione e perciò ha veste ed azione per tutelarli in giudizio. (*Ap. Torino, 23 agosto 1906. — Ranzoni c. Comune di Albogno*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p 98).

Le confraternite, anche di mero culto, sottoposte alla legge di beneficenza — È massima costante di giurisprudenza che le Confraternite, comprese quelle di mero culto, e che hanno beni patrimoniali, sono sottoposte alla

legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 18 gennaio 1907. — Monte S. Angelo: Congrega del SS. Sacramento*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 100).

Patrimonio sacro esente da concentramento — Di regola vanno esentate dal concentramento le fondazioni per patrimoni sacri, quando sono ammistrate da autorità ecclesiastiche. (*Parere Cons. sup. di benef., 21 novembre 1906*) — *Napoli; Patrimonio sacro Lanzetta*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 140.)

Istituzioni dotalizie a pro' di famiglie determinate. Amministrazione. Raggruppamento — Le istituzioni dotalizie sono soggette a concentramento, salvo che non vi sieno le speciali circostanze di cui all' art. 60 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Se il fondatore chiamò l' Amministrazione di un' O. P. come *nudus minister* a gestire un patrimonio che dev' essere tutto impiegato in opere di beneficenza, si è di fronte ad una vera fondazione autonoma e non ad un lascito *cum onere*.

Il fatto che un' O. P. amministri più istituzioni di beneficenza affini (dotalizi), in forza della tavola di fondazione di queste, non costituisce il raggruppamento previsto dall' art. della legge.

Al raggruppamento può farsi luogo quando sia esclusa la misura del concentramento.

Un lascito dotale a donzelle appartenenti a famiglie designate, con devoluzione, in loro mancanza, a donzelle povere, in genere ha indole pubblica e non familiare. (*Parere Cons. sup. di benefic, 25 novembre 1906 — Palermo, Dotatizio Manno*) (*Man. degli Amm.* l. c., p. 140).

Conferma degli amministratori di congrega per acclamazione, illegale — È illegale la deliberazione con cui vengono confermati per acclamazione gli amministratori scaduti, sia perchè presa in forma diversa da quella prescritta delle regole statutarie, sia per la rielezione di amministratori ineleggibili a tenore dello art. 10 della legge 17 luglio 1890.

Essendo sommo interesse di ordine pubblico che la costituzione delle amministrazioni delle Opere pie si attui nei modi voluti dalla legge, deve quindi annullarsi d' ufficio la relativa deliberazione. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 8 febbraio 1907.—Confraternita di Canossa*). (*Man. degli Amm* l. c., p. 160).

Quando possano confermarsi gli amministratori di congrega — Ove nello statuto della Confraternita non sia esplicitamente stabilita una disposizione contraria, si deve osservare l' art. 10 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, che vieta la rielezione più di una volta, senza interruzione degli Amministratori. È perciò regolare il decreto del Prefetto che annulla la deliberazione di nomina per la terza volta consecutiva di Amministratori. (*Parere Cons. Stato, Sez. Unite, 7 marzo 1907 — Confraternita di Carovigno*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 160).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1907).

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il 20 u. s. nella Sala Clementina il S. Padre ricevè un numeroso gruppo di pellegrini, reduci da Terra Santa, diretti dal R.mo P. Bailly degli Agostiniani dell' Assunzione, il quale con questo ha compito 25 viaggi nella Palestina per accompagnarvi pellegrini di tutte le nazioni. Il 22 detto ricevè il Card. Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici, che presentò il Cav. Bianchi, incisore degli stessi S. P. A., venuto a consegnare a S. S. gli esemplari in oro, argento e bronzo della storica medaglia per la festività dei Ss. Apost. Pietro e Paolo. Nel rovescio di essa con geniale idea l' egregio artista ha riprodotta con somma perizia la solenne consecrazione dei 14 Vescovi francesi compiuta dal Pontefice.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 18 u. s. presso l' E.mo Card. Luigi Oreglia, Ponente della causa di beatific. della Ven. Margherita Borgeoys, fondatrice delle Suore di Nostra Signora, si è tenuta la Congregazione antipreparatoria dei Sacri Riti, nella quale dai R.mi Prelati, e Consultori teologi si è discusso il dubbio sopra l' eroismo delle virtù esercitate dalla Serva di Dio.

Il 25 detto nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione ordinaria Rotale sotto la presidenza degli E.mi Cardinali Ponenti Ferrata, Cretoni e Vives y Tuto, e si è giudicato: Intorno al culto non mai prestato al Ven. P. Ludovico da Casoria, dei Minori, fondatore dei Terziarii francescani detti Bigi, e delle Terziarie francescane di S. Elisabetta, dette Bige: ed al culto non prestato al Ven. Blasucci, chierico della Congregazione del SS.mo Redentore: sulla validità dei processi apostolici, costruiti nella Curia di Napoli sopra i miracoli operati da Dio per intercessione della Ven. Maria Crocifissa delle cinque piaghe, terziaria alcantarina: e di quelli costruiti nella Curia di Nancy sopra la fama di santità, di virtù e dei miracoli della Ven. Suor Alessia de Clerc, fondatrice dell' Istituto di Nostra Signora: nonchè dei processi costruiti in Roma sulla fama di santità, virtù e miracoli di Suor Maria Luigia Maurizi, Corista e Vicaria del Monastero delle Mantellate al Gianicolo: e finalmente di quelli costruiti nella Curia di Saint-Claude pure sulla fama di santità, virtù e miracoli della Ven. Anna de Xainctonge, fondatrice delle Orsoline di Dola.

Il 9 sp. nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza del S. Padre si è riunita la Congregazione generale dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, ed i R.mi Prelati e consultori teologi, che la compongono, han discusso e dato il loro voto sul dubbio detto del *Tuto* per la solenne canonizzazione del Beato Giuseppe Orioli, prete beneficiato di S.ª Maria del Re in Barcellona, e poi su tre miracoli, operati da Dio per intercessione della

Ven. Maria Maddalena, al secolo Giulia Francesca Postel, fondatrice, e prima Superiora generale dell' Istituto delle Suore cristiane della Misericordia, i quali miracoli si propongono per la sua beatificazione.

Onoranze pel Ven. Baronio — Il 30 u. s. si sono celebrate a Roma feste straordinarie per la commemorazione del terzo centenario dalla morte del Ven. Card. Cesare Baronio, storico insigne, archeologo, valentissimo scrittore di una meravigliosa operosità, che scrisse di suo pugno ben 40 volumi in folio fra cui i celebri Annali.

Traslazione delle ceneri di Vernier — Con grande solennità si sono trasferite da Murano a Venezia nella Chiesa di S. Giovanni e Paolo i resti mortali del Doge Sebastiano Vernier, il vincitore di Lepanto. Il Patriarca col Clero ha eseguite le funzioni religiose: il Duca di Genova, tutte le autorità civili e militari han tributato gli onori militari alla salma.

Le bravure degli anticlericali — Dopo la vittoria del blocco anticlericale a Roma nelle elezioni amministrative una turba di gente forsennata, percorrendo la città, insultarono e percossero sacerdoti e gli alunni di Propaganda. Questi ricorsero ai ministri rappresentanti dell' Austria, della Germania, dell' Inghilterra, della Turchia, degli Stati Uniti e di Danimarca, accreditati presso il governo italiano, per aver soddisfazione per l' iniquo e selvaggio insulto ricevuto senz' alcuna ragione.

Feste in onore della SS. Vergine — A Lovanio ebbero luogo solenni feste religiose per otto giorni nella ricorrenza dell' incoronazione della miracolosa immagine della Madonna delle febbri, compiuta dall' E.mo Card. Mercier, Arciv. di Malines, accompagnato dal Vesc. di Tournai e dal Nunzio Apostolico. Vi fu la processione religiosa ed artistica, nella quale presero parte il Cardinale, i Vescovi, gli Abati mitrati, il clero secolare e regolare: un gruppo di giovani in costume del 500, e di giovanette rappresentanti le virtù della Vergine, il corpo dei professori dell' Università cattolica, nobili, alabardieri, musica, illuminazione, ed un coro a cento voci del Maestro Bruges: infine la benedizione papale impartita dal Card. Mercier.

Persecuzione religiosa in Francia — Dal ministro Briand è stata proposta una nuova legge, che mira alla completa spoliazione dei beni ecclesiastici, e che rende gli eredi, fatta eccezione dei discendenti in linea diretta, impossibilitati a rientrare in possesso dei beni, cui aveano diritto per l' adempimento dei legati. Ha ordinato la chiusura di 200 scuole congregazioniste con 10 mila alunni: ha fatto occupare diverse chiese dagli scismatici: in una vi è un sagrestano, che si camuffò da prete per truffare e fu condannato a tre mesi di carcere nel 1890: si propone di far sorgere la Chiesa nazionale scismatica, e già molti curati sono stati espulsi dalle chiese e dai presbiterii, altri han dovuto lasciarli non potendo esercitare il culto per vessazioni o pretese contro i sacri riti della religione cattolica.

Necrologio — Sono morti: l' Abate Alfonso Daens di Bruxelles, demagogo sfrenato, pentito negli ultimi momenti, e riconciliato colla Chiesa: il Senatore italiano Conte Costantino Nigra, decano della diplomazia europea con tutti i conforti della religione: ed il Cav. Prof. Enrico Costanzi, proprietario del massimo teatro di Roma.

CRONACHETTA POLITICA

— Il 14 u. s. Stolypin si presentò alla Duma, e fece conoscere che la polizia in una perquisizione nella dimora di Ozol, membro della Duma, avea scoverto che molti deputati socialisti si riunivano presso di lui, ed aveano formata un' associazione collo scopo di rovesciare il governo, sollevare il popolo in armi, ed istituire la Repubblica. Dai documenti si accertano i nomi di 55 deputati, 16 dei quali gravemente compromessi. Il Presidente del Consiglio domandò l' autorizzazione di arrestare questi ultimi, e di escludere tutti gli altri dalla Duma. I deputati, dopo molte tergiversazioni, han proposto la nomina di una commissione, che è risultata ostile al governo. Il palazzo era circondato da un triplice cordone di truppe. Il 16 con manifesto imperiale lo Czar ha ordinato lo scioglimento della Duma, le elezioni pel 14 Novembre, ed ha ristretta la legge elettorale: il numero dei deputati sarà diminuito di 82. Il popolo non se n' è preoccupato. La Duma si è uccisa da sè, e non poteva recar vantaggio al paese, essendosi formata con elementi disparati e divisi tra loro: partigiani dell' assolutismo, ed anarchici rivoluzionarii. I terroristi intanto continuano le loro gesta nefande, complotti, bombe, uccisioni, e ladronaggi di migliaia di rubli dallo erario e dai privati.

— Continuano le agitazioni nel mezzogiorno della Francia. In alcune città avvengono ribellioni, si costruiscono barricate, si riunisce la gente al suono delle campane a martello. Un battaglione di soldati venuto da Bezieres ad Adge si è ammutinato. Il colonnello colla promessa che non sarebbero puniti è riuscito di farlo ritornare a Bezieres. A Narbona ed a Montpellier i ribelli hanno assalito le sottoprefetture. A Perpignano hanno incendiata la Prefettura: il Prefetto colla famiglia si è salvato sui tetti. Vi sono stati conflitti coi soldati e molti feriti nell' una e nell' altra parte. Il governo ha adottato misure energiche contro gli adulteratori del vino e contro gli agitatori principali, che sono stati arrestati, colla spesa di circa mezzo milione. Clemenceau è accusato nella Camera d' imprudenza, di vigliaccheria e d' inabilità al governo: nondimeno fino a che non si calmi la ribellione sarà tollerato, ed ha perciò ottenuto il voto di fiducia.

— Il 14 u. s. arrivarono all' Aia i rappresentanti diplomatici delle potenze per la Conferenza della pace. Nella seduta inaugurale del 15 fu eletto presidente Nelidoff russo. Erano presenti 47 delegati di 47 potenze. Nelle sedute si è trattato del comitato arbitrale permanente, rimettendosi ad altra conferenza la quistione sulla riduzione degli armamenti: delle mine galleggianti, limitandole alle coste delle nazioni belligeranti: delle prede, delle navi ospedaliere, della dimora delle navi belligeranti nei porti neutri, degli esplosivi, e di altre avvertenze per rendere al possibile meno micidiale e barbara la situazione degli eserciti in tempo di guerra,

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

Si concede alle Comunità Religiose ed ai pii istituti, che hanno il SS. Sacramento, di celebrare tre messe e di ricevere la comunione la notte di Natale.

Feria V, die 1 Augusti 1907.

SSmus D. N. D. Pius divina providentia PP. X, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, ad fovendam fidelium pietatem eorumque grati animi sensus excitandos pro ineffabili Divini Verbi Incarnationis mysterio, motu proprio, benigne indulgere dignatus est ut in omnibus et singulis sacrarum virginum monasteriis clausurae legi subiectis aliisque religiosis institutis, piis domibus et clericorum seminariis, publicum aut privatum Oratorium habentibus cum facultate Sacras Species habitualiter ibidem asservandi, sacra nocte Nativitatis D. N. I. C. tres rituales Missae vel etiam, pro rerum opportunitate, una tantum, servatis servandis, posthac in perpetuum quotannis celebrari Sanctaque Communio omnibus pie petentibus ministrari queat. Devotam vero huius vel harum Missarum auditionem omnibus adstantibus ad praecepti satisfactionem valere eadem Sanctitas Sua expresse declarari mandavit.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

PETRUS PALOMBELLI, *S. R. U. I. Notarius.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Nuova legge sugli Sponsali e sul Matrimonio (1).

" **Decretum de Sponsalibus et Matrimonio, iussu et auctoritate SS. D. N. Pii Papae X** — 2 Aug. 1907 — Ne temere inirentur

(1) Richiamiamo l' attenzione su questo importantissimo decreto, con cui vien riformata la legge sulla forma matrimoniale. È un inizio del nuovo Codice Canonico. Noi ne daremo al più presto un commento.

clandestina coniugia, quae Dei Ecclesia iustissimis de causis semper detestata est atque prohibuit, provide cavit Tridentinum Concilium, *cap. 1, Sess. XXIV de reform. matrim.* edicens: " Qui aliter quam " praesente parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordina- " rii licentia et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere at- " tentabunt eos Sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabi- " les reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit. "

Sed cum idem Sacrum Concilium praecepisset, ut tale decretum publicaretur in singulis paroeciis, nec vim haberet nisi iis in locis ubi esset promulgatum; accidit ut plura loca, in quibus publicatio illa facta non fuit, beneficio tridentinae legis caruerint, hodieque careant, et haesitationibus atque incommodis veteris disciplinae adhuc obnoxia maneant.

Verum nec ubi viguit nova lex, sublata est omnis difficultas. Saepe namque gravis exstitit dubitatio in decernenda persona parochi, quo praesente matrimonium sit contrahendum. Statuit quidem canonica disciplina, proprium parochum eum intelligi debere, cuius in paroecia domicilium sit, aut quasi domicilium alterutrius contrahentis. Verum quia nonnunquam difficile est iudicare, certo ne constet de quasi-domicilio, haud pauca matrimonia fuerunt obiecta periculo ne nulla essent: multa quoque, sive inscitia hominum sive fraude, illegitima prorsus atque irrita deprehensa sunt.

Haec dudum deplorata, eo crebrius accidere nostra aetate videmus, quo facilius ac celerius commeatus cum gentibus, etiam disiunctissimis, perficiuntur. Quamobrem sapientibus viris ac doctissimis visum est expedire ut mutatio aliqua induceretur in iure circa formam celebrandi connubii. Complures etiam sacrorum Antistites omni ex parte terrarum, praesertim e celebrioribus civitatibus, ubi gravior appareret necessitas, supplices ad id preces Apostolicae Sedi admoverunt.

Flagitatum simul est ab Episcopis, tum Europae plerisque, tum aliarum regionum, ut incommodis occurreretur, quae ex sponsalibus, idest mutuis promissionibus futuri matrimonii privatim initis, derivantur. Docuit enim experientia satis, quae secum pericula ferant eiusmodi sponsalia: primum quidem incitamenta peccandi causamque cur inexpertae puellae decipiantur; postea dissidia ac lites inextricabiles.

His rerum adiunctis permotus SS.mus D. N. Pius PP. X pro ea quam gerit omnium Ecclesiarum sollicitudine, cupiens ad memorata damna et pericula removenda temperatione aliqua uti, commisit S. Congregationi Concilii ut de hac re videret, et quae opportuna aestimaret, Sibi proponeret.

Voluit etiam votum audire Consilii ad ius canonicum in unum re-

digendum constituti, nec non E.morum Cardinalium qui pro eodem codice parando speciali commissione delecti sunt : a quibus, quemadmodum et a S. Congregatione Concilii, conventus in eum finem saepius habiti sunt. Omnium autem sententiis obtentis, SS.mus Dominus S. Congregationi Concilii mandavit, ut decretum ederet quo leges a Se, ex certa scientia et matura deliberatione probatae, continerentur, quibus sponsalium et matrimonii disciplina in posterum regeretur, eorumque celebratio expedita, certa atque ordinata fieret.

In executionem itaque Apostolici mandati S. Concilii Congregatio praesentibus litteris constituit atque decernit ea quae sequuntur.

De sponsalibus.

I. — Ea tantum sponsalia habentur valida et canonicos sortiuntur effectus, quae contracta fuerint per scripturam subsignatam a partibus et vel a parocho, aut a loci Ordinario, vel saltem a duobus testibus.

Quod si utraque vel alterutra pars scribere nesciat, id in ipsa scriptura adnotetur ; et alius testis addatur, qui cum parocho, aut loci Ordinario, vel duobus testibus, de quibus supra, scripturam subsignet.

II. — Nomine parochi hic et in sequentibus articulis venit non solum qui legitime praeest paroeciae canonice erectae : sed in regionibus, ubi paroeciae canonice erectae non sunt, etiam sacerdos cui in aliquo definito territorio cura animarum legitime commissa est, et parocho aequiparatur ; et in missionibus, ubi territoria necdum perfecte divisa sunt, omnis sacerdos a missionis Moderatore ad animarum curam in aliqua statione universaliter deputatus.

De matrimonio.

III — Ea tantum matrimonia valida sunt quae contrahuntur coram parocho vel loci Ordinario vel sacerdote ab alterutro delegato, et duobus saltem testibus, iuxta tamen regulas in sequentibus articulis expressas, et salvis exceptionibus quae infra n. VII et VIII ponuntur.

IV. — Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio adsistunt,

§ 1.° a die tantummodo adeptae possessionis beneficii vel initi officii, nisi publico decreto nominatim fuerint excommunicati vel ab officio suspensi ;

§ 2.° intra limites dumtaxat sui territorii : in quo matrimoniis nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide adsistunt ;

§ 3.° dummodo invitati ac rogati, et neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum.

V. — Licite autem adsistunt,

§ 1.° constito sibi legitime de libero statu contrahentium, servatis de iure servandis;

§ 2.° constito insuper de domicilio, vel saltem de menstrua commoratione alterutrius contrahentis in loco matrimonii;

§ 3.° quod si deficiat, ut parochus et loci Ordinarius licite matrimonio adsint, indigent licentia parochi vel Ordinarii proprii alterutrius contrahentis, nisi gravis intercedat necessitas, quae ab ea excuset.

§ 4.° Quoad *vagos*, extra casum necessitatis parocho ne liceat eorum matrimoniis adsistere, nisi re ad Ordinarium vel ad sacerdotem ab eo delegatum delata, licentiam adsistendi impetraverit.

§ 5.° In quolibet autem casu pro regula habeatur, ut matrimonium coram sponsae parocho celebretur, nisi aliqua iusta causa excuset.

VI. — Parochus et loci Ordinarius licentiam concedere possunt alii sacerdoti determinato ac certo, ut matrimoniis intra limites sui territorii adsistat.

Delegatus autem, ut valide et licite adsistat, servare tenetur limites mandati, et regulas pro parocho et loci Ordinario n. IV et V superius statutas.

VII. — Imminente mortis periculo, ubi parochus, vel loci Ordinarius, vel sacerdos ab alterutro delegatus, haberi nequeat, ad consulendum conscientiae et (si casus ferat) legitimationi prolis, matrimonium contrahi valide ac licite potest coram quolibet sacerdote et duobus testibus.

VIII. — Si contingat ut in aliqua regione parochus locive Ordinarius, aut sacerdos ab eis delegatus, coram quo matrimonium celebrari queat, haberi non possint, eaque rerum conditio a mense iam perseveret, matrimonium valide ac licite iniri potest emisso a sponsis formali consensu coram duobus testibus.

IX. — § 1.° Celebrato matrimonio, parochus, vel qui eius vices gerit, statim describat in libro matrimoniorum nomina coniugum ac testium, locum et diem celebrati matrimonii, atque alia, iuxta modum in libris ritualibus vel a proprio Ordinario praescriptum; idque licet alius sacerdos vel a se vel ab Ordinario delegatus matrimonio adstiterit.

§ 2.° Praeterea parochus in libro quoque baptizatorum adnotet, coniugem tali die in sua parochia matrimonium contraxisse. Quod si coniux alibi baptizatus fuerit, matrimonii parochus notitiam initi contractus ad parochum baptismi sive per se, sive per curiam episcopalem transmittat, ut matrimonium in baptismi librum referatur.

§ 3.° Quoties matrimonium ad normam n. VII aut VIII contrahitur, sacerdos in priori casu, testes in altero, tenentur in solidum cum contrahentibus curare, ut initum coniugium in praescriptis libris quam primum adnotetur.

X. — Parochi qui heic hactenus praescripta violaverint, ab Ordinariis pro modo et gravitate culpae puniantur. Et insuper si alicuius matrimonio adstiterint contra praescriptum § 2^{i} et 3^{i} num. V, emolumenta *stolae* sua ne faciant, sed proprio contrahentium parocho remittant.

XI. — § 1.° Statutis superius legibus tenentur omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi aut schismate conversi (licet sive hi, sive illi ab eadem postea defecerint), quoties inter se sponsalia vel matrimonium ineant.

§ 2.° Vigent quoque pro iisdem de quibus supra catholicis, si cum acatholicis sive baptizatis sive non baptizatis, etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtae religionis vel disparitatis cultus, sponsalia vel matrimonium contrahunt; nisi pro aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum.

§ 3.° Acatholici sive baptizati sive non baptizati, si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium vel matrimonii formam servandam.

Praesens decretum legitime publicatum et promulgatum habeatur per eius transmissionem ad locorum Ordinarios: et quae in eo disposita sunt ubique vim legis habere incipiant a die solemni Paschae Resurrectionis D. N. I. C. proximi anni 1908.

Interim vero omnes locorum Ordinarii curent hoc decretum quamprimum in vulgus edi, et in singulis suarum dioecesum parochialibus ecclesiis explicari, ut ab omnibus rite cognoscatur.

Praesentibus valituris de mandato speciali SS.mi D. N. Pii PP. X, contrariis quibuslibet etiam peculiari mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae die 2.ª mensis Augusti anni 1907.

VINCENTIUS Card. Episc. PRAENESTINUS, *Praef.*
C. DE LAI, *Secret.*

II.

Di un legato, non potuto adempirsi giusta la mente del testatore.

Liparen. Interpretationis piae voluntatis — 27 Luglio 1907 — *Per summaria precum* — Mons. Ludovico Idéo, Vescovo di Lipari, nel 1879 con testamento olografo istituì un legato di L. 101,800 col reddito di L. 5,790, per la edificazione di una nuova cattedrale in luogo centrale (l'antica era in sito rimoto e di difficile accesso); e non potendosi questa costruire, il legato andava in benefizio del semina-

rio; e se il seminario dovesse cessare, con quella somma doveano istallarsi a Lipari le Sorelle di carità; e se neanco queste potessero ivi collocarsi, il legato dovea spendersi pei poveri. Esecutore ed amministratore del legato fu destinato il Vescovo *pro tempore*, esclusa qualunque ingerenza del Governo.

Morto Mons. Idéo, il successore in quel Vescovado Mons. Palermo, considerando che la detta somma non bastava per la costruzione di una nuova cattedrale, credette operare secondo la mente del testatore costruendo una nuova e dispendiosa strada, da rendere facile l' accesso all' antica cattedrale. Per questa strada furono destinate L. 80,000, incluse le rendite arretrate Del rimanente reddito di L. 4,000, fu assegnata la somma annua di L. 1,500 pel seminario, e L. 2,500 per la nuova casa delle Sorelle di carità. E perchè potesse ciò compiersi con sicurezza di coscienza, il Vescovo ne chiese e ne ottenne venia dalla S. C. del Concilio con rescritto del 30 settembre 1886. Trasferito a Piazza Mons. Palermo, poichè l' economato dei beneficii vacanti pretendeva pel seminario tutto il legato, la S. C. con altro rescritto del 30 novembre 1889 gli concesse le facoltà necessarie ed opportune " ut de consensu Archiepiscopi Messanensis super iisdem precibus statuat ac gerat quidquid causae piae magis utile ac opportunum iudicaverit. „

A Lipari intanto furono chiamate le Suore di carità cui vennero affidati in deposito i titoli del legato. A Mons. Palermo seguì in quella sede l' anno 1887 Mons. Natoli. Morto questo nel 1890, ne fu successore Mons. Audino, il quale, avuti a sè i titoli del legato, volse l' animo a proseguire la nuova via per la cattedrale, già cominciata dai suoi predecessori: il seminario poi, stante il numero esiguo degli alunni, lo unì con quello di Acireale. Ciò dispiacque alle Suore, le quali credevano tutti a sè dovuti i fondi del legato; onde si rivolsero alla S. C. de' VV. e RR.; e senza esporre tutti i precedenti, specie i due rescritti della S. C. del Concilio, ebbero, in data 19 luglio 1903, la ricognizione del diritto all' intero legato, come in terzo luogo chiamate dal pio disponente. Dopo ciò la strada del duomo fu di nuovo interrotta.

Così andarono le cose fino al corrente anno, quando il municipio sorse a reclamare il compimento della detta strada, minacciando altrimenti di ricorrere ai tribunali. L' attuale Vescovo di Lipari Mons. Raiti (già trasferito a Trapani), insieme col suo predecessore Mons. Audino, si rivolsero alla S. C. de' VV. e RR. allegando i due rescritti della S. C. del Concilio, con che dimostravasi surrettizio il decreto di quella S. C. del 19 luglio 1903, e chiedendo di poter continuare

la detta strada applicando ad essa altri legati. La S. C. dei VV. e RR. trasmise la istanza a quella del Concilio, già prevenuta.

Di questa causa si occupò la S. C. nei comizii generali del dì 17 luglio 1907. E dopo matura discussione, decise:

Servetur rescriptum S. Ç. diei 30 Novembris 1889, et ad mentem, facto verbo cum SS.mo.

E giustamente; imperocchè:

a) È vero che le pie disposizioni dei testatori devono esattamente e religiosamente osservarsi: però quando le dette disposizioni non possono tradursi in atto, si dà luogo ad una prudente commutazione (Barbosa in Trid. sess. 22, c. 6 *de ref.*; Pignatelli tom. 4, cons. 48, n. 12).

b) La quale commutazione può dirsi anche interpretazione della volontà del testatore, in quanto che, se questi avesse previste le mutate circostanze, avrebbe disposto in quel senso (S. C. C. *in Nullius Piscien. commutat. volunt.* 21 iun. 1721; *in Anagnina, cappellaniae* 27 iul. 1522; *in Civitatis Castelli, commutat. volunt.* 13 mar. 1522).

c) Si ascolti il Fagnano (lib. 3 decr. cap. *Nos quid*, n. 31): " Legatum quando non potest impleri sive de iure sive de facto eo modo, quo per testamentum fuit dispositum, posse per superiorem fieri eiusdem conversionem in alium usum non obstante quod in testamento adesset clausula, ne possit applicari nisi ad usum destinatum. „

d) Che il Vescovo possa per giusta e necessaria causa fare le commutazioni di volontà dei defunti, molti e gravi autori lo deducono dal Tridentino Sess. 22, c. 6 *de ref.* Così il Suarez *de Leg.* lib. 6, c. 14, n. 8; il Sanchez *De Matrim.* l. 8, d. 5; De Lugo *De Just.* d. 23, n. 318 ecc. (v. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 393).

e) Nel caso si ha: 1. Che il legato fu fatto per la costruzione di una nuova cattedrale; e non potendo aver luogo questa, pel seminario; e finalmente, estinto il Seminario, per una casa di suore — 2. Non avendo potuto aver luogo la nuova cattedrale, dal legato non potevasi costruire la strada per l' antica cattedrale, ma doveva andar tutto pel seminario, il quale non fu mai estinto. — 3. Le suore perciò non vi aveano diritto, essendo chiamate in mancanza del seminario. — 4. Il decreto della S. C. de' VV. e RR. del 19 luglio 1903 era nullo, perchè surrettizio. — 5. Nondimeno, tenuto presente lo stato delle cose, la S. C. ha invocata la suprema autorità del Rom. Pontefice perchè confermasse ciò che fu disposto altra volta da questa S. C. il 30 nov. 1889.

III.

Circa la precedenza dei parroci nelle processioni.

Melevitana Juris deferendi crucem — 27 Luglio 1907 — *Per summaria precum* — La Cattedrale di Notabile in Malta colla chiesa di S. Paolo in Rabato, sobborgo di quella città, formavano prima una sola parrocchia. Non era certo in quale di questa due chiese risedesse il diritto parrocchiale; giacchè, interrogata questa S. C. " Utrum ecclesia S. Pauli extra muros in suburbio vulgo Rabato civitatis Notabilis sit ecclesia parochialis, seu potius sit parochialis ecclesia Cathedralis in casu „ — il dì 14 maggio 1898 rispose: " Non esse interloquendum. „

Intanto, in virtù di un altro decreto di questa medesima S. C., del 7 marzo 1902, la chiesa di S. Paolo in Rabato fu smembrata dalla Cattedrale e costituita in parrocchia autonoma.

Appresso fu sollevata la quistione pel parroco di S. Marco in Rabato circa il posto da occupare nelle processioni in concorrenza cogli altri parroci, e circa il diritto di fare le processioni delle Rogazioni; onde furono proposti alla S. C. i dubbii: " I. Se nelle processioni, in cui intervengono i parroci della diocesi, il parroco di S. Paolo *del Rabato extra moenia* debba occupare il secondo posto, cioè dopo quello della Cattedrale, come si è sempre fatto; ovvero l' ultimo posto — V. Se il parroco di S. Paolo ha il diritto di fare le processioni di S. Marco e delle Rogazioni; ovvero se il parroco della Cattedrale ha diritto di percorrere in dette occasioni processionalmente il territorio della parrocchia di S. Paolo *invito parocho*. „ E la S. C. il dì 12 agosto 1904 rispose: " Ad I. Suppressis verbis *come finora si è fatto*, affirmative ad primam partem; negative ad secundam — Ad V. Nihil esse innovandum. „

Così andarono le cose, quando il Vescovo di Malta, verso la fine del detto anno 1904, ad evitare future quistioni si rivolse alla S. C. con esporre: " Dovendosi nell' 8 Decembre fare per la prima volta una processione generale, a cui sono invitate le parrocchie di tutta la diocesi, in previsione di disordini e scandali che potrebbero nascere, il Vescovo di Malta desidera sapere come regolarsi, e perciò si permette muovere i seguenti dubbii: I. Stante la decisione di sopra, il parroco di S. Paolo fuori le mura deve procedere dopo le altre parrocchie, cioè con precedenza su di loro sotto la croce della Cattedrale o inalberando la propria croce? — II. E se sotto la croce propria, deve esso camminare anche dopo, cioè avere precedenza anche

sulle parrocchie Collegiate. „ — E la S. C. il dì 3 dicembre 1904 rescrisse: " Ad I. affirmative ad primam partem; negative ad secundam. — Ad II. Provisum in primo. „

Ma questa decisione non arrise al parroco di Rabato. Imperocchè usando in Malta nelle processioni generali in cui convengono i parroci col capitolo cattedrale, elevarsi da ogni parroco la propria croce con un velo pendente, anche il detto parroco di Rabato voleva elevare la sua croce nelle dette processioni, e non incedere sotto la croce del capitolo cattedrale, tanto più che, com' egli diceva, la parrocchia di Rabato non doveasi considerare come filiale della Cattedrale, avendo avuto *ab antiquo* il diritto parrocchiale. Chiedeva perciò e di elevare, nelle dette processioni, la propria croce, e di avere la precedenza sugli altri parroci.

La S. C. esaminò accuratamente la vertenza con allegazioni d' ambo le parti; ed il dì 27 luglio 1907 decise:

In decisis, et ad mentem.

Si raccolga:

a) Nelle processioni, qualunque siano, una sola croce fa d' uopo elevare: quando interviene il capitolo cattedrale, questo ha diritto di elevare la croce: quando il capitolo cattedrale non interviene, dovrà elevarsi la croce di quella chiesa nella quale si fa la processione. Così il Cerimoniale de' Vescovi lib. 2, c. 33.

b) Così pure la S. C. de' Riti, come *in Abellinen.* 28 apr. 1866, numero 3144: " I. An parochi, attenta consuetudine, elevare possint omnes propriam crucem in funeribus ducendis, cum non accedit capitulum cathedralis; vel unica tantum crux, eaque ecclesiae tumulantis sit deferenda? — II. Quid servandum quando intervenit capitulum cathedralis? — III. An eadem norma tenenda sit in processionibus festivis? — Resp.: Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. — Ad II. Interveniente capitulo cathedralis, istius crux et non altera ecclesiae tumulantis est adhibenda. — Ad III. Si accedat capitulum cathedralis, omnes incedere debent sub cruce cathedralis. Si vero non accedat, elevanda est unica crux ecclesiae in qua fit processio, quam sequantur omnes qui sunt de clero saeculari. „

c) E lo stesso la medesima S. C. dichiarò il 6 aprile 1680 *in Sutrina*, n. 1647: " Cadavera defunctorum debere associari cum unica tantum cruce, quae esse debet illius ecclesiae, ad quam corpus defuncti defertur, dummodo non interveniat capitulum cathedralis, sub qua omnes incedere debent funus associantes, non obstante asserta manutentione a praedicto parocho praetensa deferente eius cruce. „

d) Dove però vige consuetudine che non tutto il clero proceda sotto l' unica croce, questa consuetudine può essere ammessa, giusta il

decreto della S. C. de' Riti *in Burgen.* 12 iul. 1628, n. 467 : " An in processionibus SS. Sacramenti et aliis, quaelibet ecclesia collegiata possit deferre propriam crucem, an vero omnes collegiatae incedere debeant sub cruce cathedralis? — Resp.: Sub cruce cleri totum clerum incedere debere, nisi adsit consuetudo contraria, quae erit probanda. „

e) Quanto alla precedenza dei parroci fra loro fa d' uopo attendere all' antichità e dignità delle varie chiese parrocchiali ; non già alla anzianità o alle prerogative personali dei parroci. Così la S. C. dei Riti *in Asculana,* 10 mai. 1642, n. 788 : " In praecedentiis parochorum attendendam esse antiquitatem et dignitatem ecclesiae parochialis, non autem ipsorum parochorum. „ Così pure *in Monopolitana*, 21 marzo 1676 ad 2, n. 1565.

f) Se poi trattasi di precedenza fra parroci e capitoli collegiati, la precedenza spetta a questi, come molte volte ha deciso la S. C. dei Riti. Così *in Verulana.* 11 dec. 1613, n. 317 : " Canonici ecclesiae collegiatae in publicis processionibus, functionibus et synodis, praeferantur omnibus curatis et presbyteris ecclesiarum parochialium et aliarum ecclesiarum simplicium. „ Così pure negli altri decreti sotto i numeri della Collez. autentica 664, 1034 ad 1, 1198, 1200, 1531.

g) Nel caso trattavasi di parrocchia che prima avea comune colla cattedrale la parrocchialità, e non si sa dove questa in antico risedesse. Perciò la S. C. ha confermata la decisione del 3 dicembre 1904 con cui si definì che il parroco di Rabato dovesse procedere immediatamente dopo il capitolo cattedrale e sotto la costui croce, dando al detto parroco il primo posto fra gli altri parroci, ma obbligandolo a non elevare la propria croce, considerandosi così quasi come appartenente alla cattedrale. Che se il parroco di Rabato volesse elevare la propria croce, dovrebbe prendere l' ultimo posto, non solo dopo le cellegiate (la cui precedenza sarebbe sempre incontestata) ma dopo gli altri parroci, perchè la sua parrocchia fu l' ultima formata con lo smembramento dalla cattedrale.

IV.

Se la madre, vivente il padre, può comunicare il quasi-domicilio ai minorenni pel matrimonio.

Tarbien. seu Parisien. Nullitatis Matrimonii — 27 Luglio 1907 — Virginia Giulia Jeansoulin, appena ventenne, contrasse matrimonio ad agosto 1894 nella chiesa parrocchiale di *Bagnère de-Bigorre* in Dioc. di Tarbes (Francia) con Enrico Aveillé. Amendue gli sposi erano estranei a quella parrocchia, giacchè lo sposo avea dimora a *Pau* (Dio-

cesi di Bajonne) e la sposa colla famiglia abitava a *Menton* (Diocesi di Nizza).

Solo la sposa fu condotta ad agosto 1893 dai genitori a *Bagnère de-Bigorre* per curare ivi una sorella inferma e per trattenervisi non più di due mesi. Però, non essendosi risoluta in quel bimestre la malattia della sorella, per consiglio dei medici la dimora di mese in mese fu ivi prorogata. Nel gennaio 1894 partì Virginia col padre e tornò a *Menton*, dove avea in animo di celebrare il matrimonio con Enrico: la madre colla figlia inferma rimase a *Bagnère-de-Bigorre*. E poichè il male continuava, pensò il padre di ritornare ivi con Virginia, e celebrare ivi il matrimonio. Tornò infatti a *Bagnère de-Bigorre* ad aprile 1894, e il matrimonio fu celebrato ad agosto del medesimo anno, avendo ivi dimorato soli cinque mesi. Non vi fu delegazione alcuna da' parroci nè di *Menton*, nè di *Pau*.

La vita coniugale durò soli tre anni, e fu allietata da un figliuolo. Poi sorsero quistioni e litigi fra i coniugi; quindi ebbe luogo la separazione; e finalmente il divorzio civile.

Bramando rompere il vincolo canonico, Giulia si presentò alla Curia di Tarbes e chiese la dichiarazione di nullità di quel matrimonio, perchè contratto senza la forma tridentina. La S. C. concesse che la causa si trattasse presso la Curia di Parigi, anzichè presso quella di Tarbes. Compiuto ivi il processo, la Curia di Parigi il dì 6 apr. 1907 pronunziò la sentenza: " Constare de nullitate matrimonii in casu, salva tamen legitimitate prolis. „

Da questa sentenza, come di diritto, il difensore del vincolo appellò alla S. Sede.

La causa fu trattata in S. C. nei generali comizii del dì 27 luglio 1907 con allegazioni dell' avvocato della donna e di quello del vincolo, e col dubbio:

An sententia Curiae archiepiscopalis Parisiensis sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E dopo maturo esame, fu rescritto:

Sententiam esse confirmandam.

Eccone le precipue ragioni:

a) Sanno tutti che in forza del Tridentino, Sess. 24, c. 1 *de ref. matrim.*, il matrimonio è nullo quando non è celebrato innanzi al parroco proprio; e che parroco proprio è colui, nella cui parrocchia almeno uno degli sposi abbia il domicilio o il quasi domicilio.

b) Il quasi-domicilio, giusta la comune dottrina ammessa da questa S. C., si definisce: " Commoratio in paroecia cum animo ibi permanendi per maiorem anni partem. „ E però devono concorrere due elementi: *la dimora* e *l' animo di rimanervi la maggior parte dell' anno.*

La sola dimora non basta, sia pure di anni, se non si ha l' animo di rimaner in un luogo la maggior parte dell' anno. Come, per contrario, basta la dimora anche di un giorno solo quando si ha il detto animo.

c) Il domicilio o il quasi-domicilio dei minori è ordinariamente presso i genitori. Così il codice civile Italiano art. 18 : " Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore. „ Così pure il codice civile francese. E così anche i nostri DD. (Laurin *Tr. de domic.*; Gasparri *De Matr.* Vol. II, n. 1104 ; D' Annibale *Summ. T. M.*, L. I, n. 83 etc.).

d) Vuolsi però avvertire che non amendue i genitori possono simultaneamente comunicare il domicilio ai minorenni ; ma solo quello sotto la cui patria potestà trovasi il figlio. Così D' Annibale *l. c.* : " Filius familias habet domicilium eius parentis sub cuius patria potestate est. „

e) E perciò, vivente il padre, questi solo può comunicare il domicilio al figlio minorenne. Morto il padre, può comunicarlo la madre. Morta la madre, può comunicarlo il tutore.

f) Il minorenne però che dimora altrove la maggior parte dell' anno, può anche ivi, indipendentemente dal domicilio dei genitori, secondo l' insegnamento di dotti canonisti, acquistare il quasi-domicilio sufficiente pel matrimonio. Si ascolti il Feje *De Imped. et Disp. Matr.* n. 204 : " Quod autem dictum fuit de retinendo vero patris vel tutoris domicilio, etiamsi filius cum eo amplius non habitet, id non est applicandum quasi-domicilio patris vel tutoris, hoc enim habet quidem filius cum eo habitans, non vero illud sequitur et retinet quando cum eo amplius non habitat. „

g) Così pure il Gasparri *De Matr.* Vol. II, edit. III, n. 1104 : " Filius (vel filia familias) aetate minor, sub parentum potestate, valide semper contrahit coram parocho domicilii aut quasi-domicilii parentum, quia eorum domicilium aut quasi-domicilium, si existit, sequitur. At ipse potest alibi commorari et obtinere quasi-domicilium, ideoque valide contrahere etiam coram parocho illius loci. „

h) Nel caso abbiamo : — 1.° Che Giulia Jeansoulin non aveva nel tempo del matimonio nè domicilio nè quasi-domicilio a *Bagnère-de-Bigorre.* — 2.° Ella dimorava presso il padre a Menton e andò due volte a Bagnères-de-Bigorre : la prima volta dall' agosto 1893 al gennaro 1894, ma senz' animo di rimanervi la maggior parte dell' anno ; la seconda volta, quando sposò, dall' aprile all' agosto 1894, tempo non bastevole al quasi-domicilio. — 3.° È vero che ivi da oltre un anno dimorava la madre coll' altra sorella ; ma, oltrechè questa dimora era anche precaria, protratta di mese in mese a causa della inferma,

la madre, vivente il padre, non potea comunicare alla figlia il quasi-domicilio. Perciò giustamente la S. C. decise come sopra, confermando la savia sentenza della Curia di Parigi.

V.

Se il patto di non consumare il matrimonio sia contro la sostanza del matrimonio e lo renda nullo.

Elboren. Matrimonii — 27 Luglio 1907 — Jsabella Laboreiro consentì mal volentieri a celebrare il matrimonio con Antonio Gioacchino Alface, e lo fece solo per evitare una catastrofe in famiglia e colla condizione scritta e sottoscritta da ambo le parti che mai userebbero del matrimonio.

Come proposero, così eseguirono. Il marito stette sempre lontano dalla sposa, anzi nemico della costei famiglia. La sposa finalmente si rivolse alla Curia di Evora (Portogallo) chiedendo l' annullamento del matrimonio. La Curia, fatto il processo, sentenziò che il matrimonio era valido. Di qui il ricorso alla S. Sede.

La S. C. il dì 27 luglio 1907 trattò la causa con allegazioni del difensore dell' attrice e dell' avvocato del vincolo, e coi dubbii:

I. An constet de matrimonii nullitate in casu. Et quatenus negative;

II. An sit praestandum consilium SS.mo pro dispensatione matrimonii rati et non consummati in casu.

E dopo matura discussione, decise:

Ad I. Providebitur in secundo.

Ad II. Affirmative ad cautelam.

Si raccolga:

a) La condizione opposta nel matrimonio che sia contro la sostanza di esso lo rende nullo; e condizione contro la sostanza è quella di evitare la generazione della prole. Così Gregorio IX in *in cap. ult. De conditionibus:* " Si conditiones contra substantiam coniugii inserantur, puta si alter dicat alteri: *Contraho tecum si generationem prolis evites,* vel: *Donec inveniam aliam honore et facultatibus ditiorem,* aut: *Si pro quaestu adulterandam te tradas,* matrimonialis contractus, quantumcumque sit favorabilis, caret effectu, licet aliae conditiones in matrimonio, si turpes aut impossibiles fuerint, debeant propter eius favorem pro non adiectis haberi. „

b) Nella condizione di non consumare il matrimonio fa d' uopo vedere se la condizione riguarda il *diritto matrimoniale* e *l' uso del matrimonio;* ovvero *l' uso* solamente. Se riguarda e l' *uso* e il *diritto,* il matrimonio è nullo. Ma se riguarda l' *uso* solamente, non mancano

DD. che stanno per la validità del sacramento. Così Lehmkul (*Th. Mor.* Vol. II, n. 690): " Neque interna ratio ulla probat conventionem de iure matrimoniali non utendo essentialiter corrumpere contractum. Ius radicale enim ab usu iuris separari potest, ut manifestum est in dominio rerum temporalium. Neque sane repugnat, coniuges *post* matrimonium contractum mutua conventione ab usu matrimonii sive pro tempore sive in perpetuum abstinere seseque voto ad hoc adstringere. Cur igitur haec usus iuris renuntiatio *in* ipso matrimonio contrahendo, praevia conventione facta, fieri non posset, explicatu impossibile est. „ Così pure Palmieri *De Matr.* thes. III; Ballerini Gury T. II, n. 752; Marc. *Th. Mor.* n. 1973. Così anche molti altri DD. citati da Schmalzgrueber L. IV, tit. 5, n. 119.

c) La sentenza però più comune e più probabile, almeno pel peso estrinseco di antichi ed insigni DD. si è che quando anche la condizione riguarda la perpetua esclusione del solo uso del matrimonio, il sacramento è nullo; giacchè quando in perpetuo si esclude l' uso del matrimonio, si esclude implicitamente anche in perpetuo il diritto di usarlo. Benedetto XIV infatti dice, *De Syn.* lib. 13, c. 22, n. 10: " Matrimonii substantiae non repugnat matrimonio non uti, sed uti non posse. „ Così S. Tommaso, IV Dist. 28, a. 4, ad 3; et Dist. 31, q. 1, a. 3; S. Bonaventura IV Dist. 31, q. 6, ad 4; S. Antonino, P. III, c. 19, § 1, n. 1, Schmalzgrueber L. IV, tit. 5, n. 119; Sanchez, lib. V, disp. X, n. 1 sq.; D' Annibale P. III, n. 443, nota 4; Gasparri *De Matr.* Vol. II, n. 1010; Wernz *Jus Matr.*, n. 302.

d) Giacchè in tal materia vi ha discrepanza di opinioni, giustamente Gasparri ne deduce per la pratica: " Stante hac controversia, in praxi si agatur de matrimonio contrahendo, non permittatur cum illa conditione; si de contracto, interim matrimonio favendum donec S .Sedes aliud declaraverit „.

e) Nel caso adunque giustamente la S. Sede ha sorvolato sul primo quesito circa la nullità del matrimonio per la condizione appostavi di non mai usarne; e poichè venne chiaramente dimostrato che il matrimonio non fu mai consumato, credette più conveniente proporre al S. Padre la dispensa *ad cautelam*.

VI.

Sulle cause dello smembramento di una parrocchia.

Taurinen. Dismembrationis Parocciae — 27 Luglio 1907 — In un sobborgo di Torino, appellato *Vittoria*, vi ha una chiesa detta della *Madonna della Campagna*, tenuta da' FF. Cappuccini. Per meglio prov-

vedere al bene de' fedeli nel 1884 si pensò di edificare una nuova chiesa, distante circa un chilometro dalla parrocchiale, da dedicarsi alla *Madonna della salute*. Si ebbe *gratis* un' area e fu comprato un fondo annessovi pel prezzo di L. 18,381. Non avendo il parroco come pagare questo debito, se lo assunse il sac. Carlo Giaume cancelliere della Curia, il quale, smesso l' officio di cancelliere, e postosi a capo di una commissione, soddisfece al debito e cominciò la costruzione della nuova chiesa. Nel 1890 già era pronta una edicola per le sacre funzioni, ed il sac. Giaume vi fu posto rettore dalla Curia di Torino. Il Gaume colla sorella, istallatosi in detto luogo, volse l' animo a formare della chiesa che costruivasi una nuova parrocchia. Già offrì alla Curia del suo l' annuo reddito di L. 300, chiedendo il diritto di patronato attivo e passivo per sè, e l' attivo per la sorella.

Allo smembramento però della parrocchia della *Madonna della campagna* e di altre due parrocchie di città, donde dovea formarsi la nuova parrocchia, si opposero recisamente i tre parroci, specie il primo ; e però dall' E.mo Alimonda allora Arciv. di Torino, la domanda fu respinta. Giaume ricorse alla S. C., e questa il 5 sett. 1894 rispose *Lectum.*

Il sac. Giaume non si scoraggì, ed anzi proseguì alacremente la fabbrica della chiesa. Nel 1903 era già compiuto un braccio di essa, che potè aprirsi al culto. Il Giaume fe' novelle istanze all' attuale Arcivescovo, il quale, veduta la grande utilità del progetto, e soprattutto che si era rinunziato agli stralci delle altre due parrocchie di città, fe' buon viso ad esso. Però il parroco della *Madonna della campagna* oppose la esiguità della sua rendita, la perdita di parte notevole degli avventizii, la necessità di mantenere un orfanotrofio ivi eretto e altre opere cattoliche. La cosa fu portata al giudizio di questa S. C., la quale il dì 21 gennaio 1905 rescrisse : *Attentis omnibus, modo non expedire.*

Trascorsi oltre due anni, il Giaume è tornato alla carica, esponendo il numero cresciuto di quegli abitanti che assommavano a circa tremila ; la promessa fatta dal municipio di dare 30,000 lire alla nuova parrocchia ; la sua offerta di congrua elevata a L. 500, da potersi accrescere coll' aumento che suol dare il Governo. E poi faceva osservare che non si toccherebbe la congrua del parroco della matrice ; che non si ostacolerebbe la carità per l' orfanotrofio ; che se gl' incerti diminuivano, diminuiva altresì la fatica della cura parrocchiale.

La S. C., trattò di nuovo la causa il dì 27 luglio 1907 col dubbio : *An sit standum vel recedendum a decisis in casu.*

E risolse. :

Attentis noviter deductis, esse locum erectioni novae paroeciae, et ad mentem.

Le ragioni di diritto tenute presenti furono quelle stesse esposte nella causa della S. C., de' VV. e RR. *Ianuen. dismembrationis* 7 iun. 1907, data a pag. 156 di questo Vol. — La mente ha riguardato il diritto di matricità da pagare dalla nuova parrocchia all' antica.

S. Congregazione de' Riti

I.

Si concede che i fedeli nell' adorazione notturna del SS. Sacramento in Dioc. di Tournay possano comunicarsi un' ora dopo mezzanotte.

Tornacensis — 23 Ian. 1907 — Hodiernus Tornacensis Episcopus, ad genua Sanctitatis Vestrae provolutus, supplex implorat ut in parochialibus Ecclesiis et in publicis sacellis et Oratoriis Tornacensis Dioecesis, in quibus per gyrum et ex ordine fit publica expositio Sanctissimi Sacramenti a vesperis usque ad vesperas, adoratores possint immediate post mediam noctem ad Sacram Synaxim accedere in Ecclesia vel Oratorio in quibus exstat expositio praedicta.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, attentis expositis, ita precibus annuere dignatus est, ut una hora post mediam noctem Sacra Synaxis adoratoribus distribui possit. Valituro hoc indulto ad proximum tantum quinquennium. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 23 Ianuarii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Si concede ai Preti della Missione di poter cantare una messa di requie in fine delle missioni anche in giorni di rito doppio.

Congr. Missionis — 2 Mar. 1906 — Augustinus Veneziani, Procurator generalis Congregationis Missionis, ad Pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime implorat, ut quoties a Presbyteris eiusdem Congregationis de Ordinariorum consensu Sacrae Missiones in quibuslibet Ecclesiis peraguntur, cantari inibi valeat unica Missa de requie pro animabus defunctorum, postrema die earumdem Missionum, vel alia die deligenda, etiam occurrente Officio duplici.

Et Deus, etc.

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X tributis, attentis expositis, benigne annuit pro gratia iuxta preces ad proximum decennium: dummodo non occurat duplex primae vel secundae classis, festum de praecepto servandum, Feria, Vigilia vel Octava quae sint ex privilegiatis: servatis Rubricis, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 2 Martii 1906.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III.

Si approvano le formole di benedire e d' imporre la medaglia della B. Vergine di Guadalupe.

Mexicana — 5 Mar. 1907 — Ad satisfaciendum fidelium Mexicanae Ditionis pietati erga Deiparam Virginem de Guadalupe, novae Hispaniae patronam, iamdiu in more positum fuit, ut numismata cuderentur, quae ex una parte SS.mam Trinitatem referunt, hispanico verbo " Trisagium „ circumscripto, e versa autem ipsam Beatam Mariam Virginem de Guadalupe, cum sequentibus verbis: " Santa Maria de Guadalupe, Patrona de los Mexicanos „ aliisque. Haec vero numismata ex Apostolicis litteris diei 12 Iunii 1903 approbata plurimisque indulgentiis ditata quotannis christifidelibus diribentur. Quibus omnibus permotus R.mus D.nus Prosper Maria Alarcon Archiepiscopus Mexicanus, quasdam ritus formulas pro benedicendis atque imponendis huiusmodi numismatibus concinnandas curavit easque Supremae Sanctissimi Domini Nostri Pii Papae X sanctioni humiliter subiecit.

Quare ad iuris tramitem, quum E.mus et R.mus D. Cardinalis Sebastianus Martinelli Relator exhibitas binas formulas in Ordinario Sacrorum Rituum Congregationis coetu subsignato die ad Vaticanum coadunato proposuerit, E.mi et R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, re mature perpensa, auditoque R. P. D. Promotore Sanctae Fidei, rescribendum consuerunt: " Pro gratia et ad E.mum Ponentem cum Promotore Fidei. „

Die 5 Martii 1907.

Denique hisce Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X ab infrascripto S. Rituum Congregationi Cardinali Praefecto, relatis, Sanctitas sua sententiam Sacri ipsius Consilii ratam habens suprascriptas formulas ad benedicenda riteque fidelibus imponenda numismata B. M. V. de Guadalupe Suprema auctoritate Sua lubenter approbavit.

Die 6 iisdem mense et anno.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., S. R. C. *Secret.*

Formula Benedicendi Sacrum Numisma in honorem Beatae Mariae Virginis de Guadalupe.

Sacerdos indutus superpelliceo ac stola alba, dicat:

℣ Adiutorium nostrum in nomine Domini.
℟ Qui fecit coelum et terram.
℣ Domine, exaudi orationem meam.
℟ Et clamor meus ad te veniat.
℣ Dominus vobiscum.
℟ Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Benedic ✠ Domine, haec numismata in honorem et gloriam Sanctissimae Trinitatis excusa, necnon in venerationem ac laudem semper Virginis Mariae sub appellatione de Guadalupe: et concedere dignare, ut quicumque horum quodlibet devote gestet, semper stabilis in fide servetur, ab animae et corporis periculis liberetur, et pro infinita misericordia tua per invocationem Sanctissimae Trinitatis et per merita Beatae Virginis Mariae sine originali labe conceptae, e malignorum spirituum insidiis eripiatur, et sanctis Sacramentis munitus pie decedat. In nomine Patris Omnipotentis, et Iesu Christi Filii eius, Domini nostri, et Spiritus Sancti Paracliti, et in charitate eiusdem Domini nostri Iesu Christi, qui venturus est iudicare vivos et mortuos et saeculum per ignem.

℟ Amen.

Oremus.

Deus, qui sub Beatissimae Virginis Mariae singulari patrocinio constitutos perpetuis beneficiis nos cumulari voluisti; praesta supplicibus tuis: ut cuius hodie commemoratione laetamur in terris, eius conspectu perfruamur in coelis. Per Christum Dominum nostrum.

℟ Amen.

Deinde Sacerdos aspergit numismata aqua benedicta.

Formula imponendi Sacrum Numisma Beatae Maria Virginis de Guadalupe.

Sacerdos superpelliceo et stola albi coloris indutus, dicat:

℣ Adiutorium nostrum in nomine Domini.
℟ Qui fecit coelum et terram.
℣ Dominus vobiscum.
℟ Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus, qui sub beatissimae Virginis Mariae singulari patrocinio constitutos perpetuis beneficiis nos cumulari voluisti: praesta supplicibus tuis; ut cuius hodie commemoratione laetamur in terris, eius conspectu perfruamur in coelis. Per Christum Dominum nostrum.

℟ Amen.

Accipe signum Congregationis ad corporis et animae defensionem, ut divinae bonitatis gratia et ope Mariae matris tuae, quam sub titulo de Guadalupe nunc specialiter honoras, aeternam beatitudinem consequi merearis. In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti.

℟ Amen.

Accipe has litteras, quibus assertus es filius *(vel* asserta es filia) beatae Mariae Virginis sub titulo de Guadalupe; sed tu melius moribus ac pietate te eiusdem filium *(vel* filiam) assere. Interim te cum prole pia benedicat eadem virgo Maria.

℟ Amen.

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro... tributis, benigne... indulsit ut Orator benedicere possit et fidelibus imponere sacrum Numisma in honorem Beatae Mariae Virginis da Guadalupe: dummodo apprime servet formam superius adnotatam atque expressus accedat sui R mi Ordinarii Diocesani consensus. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die...

IV.

Si concede ai sacerdoti pellegrini, o che conducono pellegrinaggi in Roma, che possano celebrare nella chiesa di S. Clemente le messe votive di questo Santo e de' Ss. Cirillo e Metodio.

Ord. Praedicator. seu Romana — 3 Mai. 1907 — Quo cultus et fidelium pietas magis magisque foveatur erga inclytum Pontificem Clementem hujus nominis primum, hodiernus Prior Coenobii Ordinis Praedicatorum, quod Ecclesiae titulo ipsius sancti Martyris continens est in alma Urbe, a sanctissimo Domino nostro Pio Papa Decimo perpetuum privilegium humillimis precibus flagitavit, quo cuilibet sacerdoti Sacrum facturo ad altare majus ubi sancti Hieromartyris reliquiae summa religione asservantur, vel ad alterum in antiquissima crypta ibidem erectum, missam votivam de eodem sancto Clemente celebrare liceat, etsi Officium ritus duplicis occurat. Insuper consonum respective privilegium expetivit pro altari, quod in

ipsa Ecclesia Sancti Clementis superiore lapso saeculo in honorem sanctorum antistitum Cyrilli et Methodii dicatum est.

Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem sanctissimo Domino nostro tributis, attento commendationis officio reverendissimi Patris Procuratoris Generalis Ordinis Praedicatorum, ita precibus benigne annuit, ut Sacerdotibus tantum peregrinis vel fidelium pio peregrinantium more memoratam Ecclesiam adeuntium ducibus in enuntiatis altaribus Sacrum facturis respectivam Missam votivam de sancto Clemente Primo, Papa martyre, vel de sanctis Cyrillo et Methodio Episcopis confessoribus fas sit celebrare; dummodo non occurrat duplex primae vel secundae classis, aut festum de praecepto servandum, necnon feria, vigilia, vel octava, quae sint ex privilegiatis: servatis Rubricis.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 3 maii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici Archiep. Laodicens., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 300 giorni a due orazioni per gli ascritti al pio Sodalizio romano di sacerdoti, detto Regina Apostolorum.

Beatissimo Padre,

P. Nicola Monaco, d. C. di G., Direttore della Congregazione dei sacerdoti *Regina Apostolorum*, stabilita nell' Oratorio del Caravita in Roma, prostrato umilmente al bacio del S. Piede, implora dalla S. V. qualche indulgenza per gli ascritti a detta Congregazione, i quali reciteranno le preghiere seguenti:

A Maria Santissima.

Immacolata Madre di Dio, Regina degli Apostoli, prostrato ai Vostri piedi, Vi ringrazio di avermi chiamato a far parte di questa pia Congregazione di sacerdoti, i quali si propongono con speciale fervore di dedicare la loro vita alla santificazione propria e alla salvezza delle anime.

Benedite, o Vergine Santissima, questo Sodalizio, che per tanti titoli vi appartiene, perchè moltiplichi le sue opere a maggior gloria di Dio. Come foste la consigliera, la protettrice, la Regina degli

Apostoli, concedete a tutti i congregati, e particolarmente a me, povero peccatore ed indegnissimo ministro di Dio, la santità, lo zelo e lo spirito di carità e di sacrifizio che ebbero i santi Apostoli. Purificate e santificate l' anima mia, rendete potentemente efficace in me la fiamma dell' amore del prossimo, temprate il mio spirito all' abnegazione e al sacrificio, e moltiplicate sotto i miei passi i mezzi spirituali e temporali per propagare il regno di Dio nelle anime, affinchè nell' unità di preghiera e di azione con tutti i congregati, possiamo raggiungere il nostro nobilissimo intento che si formi un solo ovile sotto un solo pastore. Così sia.

Ai SS. Apostoli Pietro Paolo.

O gloriosi nostri protettori, Principi degli Apostoli, santi Pietro e Paolo, colonne fondamentali della Chiesa di Cristo, mantenete in noi sempre viva la venerazione, l' obbedienza e l' amore all' Augusto Vicario di Cristo e alla S. Chiesa ; e impetrateci di seguire fedelmente le vostre vestigia a santificazione nostra e delle anime tutte, onde possiamo meritare quella corona, che a tutti i suoi degni ministri ha riservato il Sommo Sacerdote Gesù Cristo. Così sia.

Che della grazia, ecc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Pio Papa X sibi tributis, sacerdotibus praefatae Piae Sodalitati adscriptis indulgentias trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem, semel in die lucrandam, benigne concessit, pro devota cuiusque ex praefatis orationibus recitatione. Praesenti in perpetuum valituro.

Datum Romae, a Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 8 Maii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Indulg. plenaria per la rinnovazione delle promesse del battesimo in fine di missioni o di esercizii spirituali.

Beatissime Pater,

Fr. Ab. Henricus Desqueyrous, Procurator Generalis Ordinis Fratrum Praedicatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter exponit quod, in diversis locis, Ordinis sui et etiam aliorum Ordinum

et Congregationum Missionarii solent, in fine missionum et exercitiorum spiritualium, ad solemnem functionem fideles convocare, in qua sacrae promissiones in susceptione baptismatis emissae publice renovantur. Ut ergo christifideles his servandis promissis efficacius excitentur, praedictus orator Sanctitatem Vestram enixe implorat ut, quotiescumque huiusmodi renovatio publica et solemnis in ecclesia peragitur, fideles huic caeremoniae devote adstantes, qui vota baptismi per hanc formulam : *Abrenuntio Satanae et omnibus pompis eius et omnibus operibus eius, et promitto me Christo fideliter adhaesurum,* aut per alia verba secundum usum regionis, renovaverint, plenariam Indulgentiam, defunctis quoque applicabilem, lucrari valeant, dummodo confessi ad S. Synaxim accesserint et ad mentem Sanctitatis Vestrae pie oraverint.

Et Deus....

SS.mus in Audientia habita die 27 Februarii 1907, ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis die 27 Februarii 1907.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*
D. Card. Cretoni, *Praef.*

III.

Si concedono indulgenze a chi guarda la sacra Ostia e dice Dominus meus et Deus meus.

Beatissime Pater,

Iosephus Recoder de Dorda Annesci, Congregationis Missionis sacerdos, ad S. V. pedes humillime provolutus enixe postulat, ut ad augendam fidelium devotionem et venerationem erga divinissimum Eucharistiae sacramentum concedere S. V. dignetur septem annos et septem quadragenas Indulgentiae omnibus et singulis christifidelibus, qui fide, pietate et amore sacratissimam Hostiam adspexerint, non solum cum in Missae Sacrificio elevatur, verum etiam cum solemniter exponitur ; item ut Indulgentiam plenariam lucrari valeant semel in hebdomada quotquot talem piissimam praxim quotidie peregerint, et sacram Communionem rite dispositi receperint, additis, in ipsa oculorum elevatione, verbis : *Dominus meus et Deus meus !*

Et Deus...
Iuxta preces in Domino.
Die 18 Maii 1907.

PIUS PP. X.

Praesentis Rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic Secretariae S. Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem....

Datum Romae ex eadem Secretaria, die 12 Iunii 1907.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Si concede che possano cumularsi le indulgenze dei Crocigeri con quelle del Rosario Mariano.

Urbis et Orbis — 12 Jun. 1907 — Huic Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae sequentia dubia solvenda sunt exhibita:

1. An christifideles habentes prae manibus aliquam ex Coronis benedictis tum a Patribus Ordinis Praedicatorum, tum a PP. Crucigeris, vel a sacerdotibus ad id facultate pollentibus (1), dum recitant Rosarium Marianum cumulare valeant Indulgentias, quae recitationi SSmi Rosarii sunt adnexae, cum illis quae a PP. Crucigeris nomen habent?

II. An pariter cumulentur Indulgentiae, christifideles manu gestantes Coronam ditatam Indulgentiis PP. Crucigerum, recitent Orationem Dominicam vel Angelicam Salutationem, adnexam alicui orationi vel pio exercitio peculiaribus Indulgentiis iam ditato?

Et Sacra Congregatio, re mature perpensa, propositis dubiis respondendum mandavit: Negative ad utrumque; sed supplicandum SSmo, ut benigne concedere dignetur Indulgentias a PP. Crucigeris nuncupatas cumulari cum Indulgentiis recitationi SSmi. Rosarii iam tributis, in ipsa tantum Rosarii recitatione.

De quibus facta relatione SSmo. Dno. Nostro Pio PP. X in Audientia habita die 12 Iunii 1907 ab infrascripto Cardinali Praefecto, idem SSmus. dubiorum resolutionem ratam habuit et confirmavit; simul-

(1) Le indulgenze dei PP. Crocigeri sono di 500 giorni per ogni *Ave* o *Pater* che si recita con solo tenere in mano le corone benedette, senz'obbligo di meditare i misteri (v. *Mon. Eccl.* Vol. III, P. III, p. 54). Con questo decreto si concede che, recitandosi il Rosario mariano non solo possano lucrarsi le innumerevoli indulgenze concesse al detto rosario; ma quelle altresì de' PP. Crocigeri per ogni *Ave* o *Pater*.

que, de speciali gratia, petitam Indulgentiarum cumulationem in Mariani dumtaxat Rosarii recitatione clementer est elargitus, dummodo Coronae utramque benedictionem acceperint. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die et anno uti supra.

S. Card. Cretoni *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

V.

Indulg. plenaria che può lucrarsi ogni giorno da' confratelli del Rosario, che recitano l' intero Rosario mariano.

Beatissime Pater,

Frater Maria Henricus Desqueyrous, Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter exponit, quod in diversis regionibus, praesertim vero in Germania, pius ille usus, inter Confratres sanctissimi Rosarii, invaluit: Rosarium integrum pro triumpho Sanctae Matris Ecclesiae recitandi; immo et ad hoc non pauci nomen suum dederunt; ut specialioris erga sanctam Sedem Apostolicam et Romanum Pontificem devotionis testimonium praeberent. Petit ergo humilis orator, ut confratribus sanctissimi Rosarii, qui, confessi ac sacra Synaxi refecti, Rosarium integrum, etiam divisim (1), in una die naturali, ad praedictam intentionem recitaverint, et aliquam ecclesiam vel publicum sacellum visitaverint, indulgentiam plenariam, etiam defunctis applicabilem, singulis diebus semel tantum lucrandam, Sactitas Vestra benigne concedere dignetur.

Et Deus.

Sanctissimus Dominus noster Pius Papa X in audientia habita die 12 Junii 1907 ab infrascripto Cardinali Praefecto sacrae Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae benigne annuit pro gratia juxta preces.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria ejusdem sacrae Congregationis, die 12 junii 1907.

D. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

(1) Cioè separando le decade, come fu detto a pag. 116 di questo Vol.

S. Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri.

Feria VI. die 26 Iulii 1907.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 26 Iulii 1907, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

Ernest Dimnet, La pensée catholique dans l' Angleterre contemporaine. Paris 1906.

Edouard Le Roy, Dogme et critique. Paris.

Jean Le Morin, Vérités d' hier ? La théologie traditionnelle et les critiques catholiques. Paris 1906.

Albert Houtin, La crise du clergé. Paris 1907.

Coenobium, Rivista internazionale di liberi studi. Lugano 1906-1907.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nos.ro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 26 Iulii 1907.

Andreas Card. Steinhuber, *Praefectus*
Fr. Thomas Esser, *Ord. Praed.*
a Secretis.

Die 29 Iulii 1907 ego infrascriptus Mag. Cursorum testor supradictum decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe.

Henricus Benaglia, *Mag. Curs.*

Secreteria dei Brevi

I.

Si concede alla Università di studii di Bonn in Dioc. di Colonia di conferire i gradi accademici.

PIUS PP. X.

Ad futuram rei memoriam.

Cum, sicuti admotae Nobis ab Archiepiscopo Coloniensi preces praeseferunt, peropportunum sit, ut theologicae facultati catholicae in studiorum Universitate Bonnae institutae academicos gradus conferendi ius Apostolica Nostra auctoritate tribuamus, simulque ipsius facultatis Decano privilegium concedamus gestandi, quandocumque in huiusmodi gradibus conferendis suo munere defungitur, rubri coloris biretum; Nos, quibus nihil antiquius est aut acceptius quam ut theologicae institutiones maiora in dies incrementa percipiant, omnibus rei momentis attente ac mature perpensis, precibus huiusmodi annuendum censuimus. Quamobrem omnes ac singulos, quibus Nostrae hae Litterae favent, peculiari benevolentia complectentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, facultati theologicae catholicae existenti in Universitate studiorum Bonnae, intra fines Dioecesis Coloniensis, de Apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi, ius concedimus provehendi ad Licentiae gradum, et Doctoris Laurea decorandi discipulos, facto tamen legitimo periculo, ac eiusdem facultatis Decano, quandocumque in gradibus conferendis suo munere defungitur, bireti rubri usum concedimus: hisce tamen adamussim servatis conditionibus ac legibus: nimirum ut *antecessores* in dictam theologicam facultatem adlecti, docendi munus habeant ab ecclesiastica auctoritate demandatum; iidemque, quod ad doctrinam studiorumque theologicorum ipsius Ecclesiae obnoxii sint, et circa fidei professionem Sacrorum Canonum praecepta servent; tandem ut Theologiae Laurea a facultate praedicta nequeat conferri, nisi antea venia et potestas, singulis vicibus, impetrata sit ab Archiepiscopo, cuius etiam erit theses et lucubratas dissertationes inspicere, nec non periculorum instituendorum exitum agnoscere. Pari insuper auctoritate et similiter praesentium tenore, Coloniensi sacrorum Antistiti concedimus omnes et singulas necessarias et opportunas facultates, ut, quae superius praescripta sunt, suos plenarios atque integros effectus

sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et spectare poterit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, nec non supradictae studiorum Universitatis, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, caeterisque speciali licet et individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XV Februarii MXMV, Pontificatus Nostri anno secundo.

ALOIS. Card. MACCHI

II.

Il Vicariato Apostolico del Territorio indiano nella Nuova Orleans si erige in Diocesi col nome di Oklaomen.

PIUS PP. X.

Ad futuram rei memoriam.

In hac sublimi Principis Apostolorum Cathedra nullis quidem meritis Nostris divinitus collocati, in omnes catholici orbis partes oculos mentis Nostrae convertimus, et quae rei sacrae procurationi melius gerendae facere possunt, ea de plenitudine potestatis Nostrae decernere satagimus. Hoc quidem consilio rec. memorabilis Decessor Noster Leo PP. XIII anno MDCCCLXXXXI in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis et in provincia ecclesiastica Neo-Aurelianensi Vicariatum Apostolicum Territorii Indorum erexit, qui comprehenderet Territorium Indorum et Oklagomense. Nunc autem cum, re catholica in illis regionibns aucta feliciter, attento Religionis progressu iam habito in Vicariatu et in spem maioris futuri incrementi, Venerabiles Fratres Archiepiscopus Neo-Aurelianensis et comprovinciales Episcopi Nos enixe flagitaverint, ut idem Vicariatus in Diocesim Apostolica Auctoritate erigatur; Nos collatis consiliis cum DD. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus negotiis Propagandae Fidei praepositis, omnibus rei momentis attente ac sedulo studio perpensis, haec quae infrascripta sunt, decernenda existimavimus. Nimirum omnes et singulos, quibus Nostrae hae Litterae favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, motu proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris, deque Apostolicae Nostrae pote-

statis plenitudine, praesentium vi, Vicariatum Apostolicum Territorii Indorum in Dioecesim erigimus cum iisdem limitibus, nempe Territorii Indorum et Oklahoma, illiusque Episcopalem residentiam in civitate Oklahoma esse volumus, ita ut exinde nova Diocesis Oklahomensis nomen habeat cum cathedratico pro discreto arbitrio Episcopi imponendo. Decernentes praesentes Litteras firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et spectare poterit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delagatos iudicari et definiri debere, atque irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Aposiolicae regula de iure quaesito non tollendo, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, caeterisque, speciali licet atque individua mentione et derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XVII Augusti anno MDCCCCV, Pontificatus Nostri tertio.

ALOIS. Card. MACCHI

III.

Si concedono nuovi privilegii all' Arcisodalizio dell' adorazione notturna del SS. Sacramento.

PIUS PP. X

Ad perpetuam rei memoriam

Piam Archisodalitatem a nocturna sanctissimi Sacramenti adoratione a principio ad praesens usque tempus iugi constantis benevolentiae studio Romani Pontifices sunt prosequuti. Et sane placuit Decessoribus Nostris christiani populi pietatem erga Sacramentum amoris magis magisque in dies excitari; eaque de causa pluribus Societatem ipsam spiritualibus gratiis ac privilegiis ultro libenterque ditarunt. Haec animo repetentes, cum Venerabilis Frater Raphael Merry del Val Archiepiscopus titularis Nicaenus hodiernus ipsius Societatis Praeses enixas Nobis preces adhibuerit, ut alia prioribus addere privilegia de Apostolica benignitate dignaremur, Nos quibus nihil acceptius quam ut Archisodalitas tam frugifera potiora capiat in Domino incrementa, votis hisce annuendum existimamus. Quae cum ita sint, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi omnia ac singula privilegia et indulgentias, quibus a Romanis Pontificibus ipsa Archisodalitas ad hanc usque diem

ornata fuit et aucta, praesentium vi in perpetuum confirmamus. Praeterea largimur :

I. Ut a sacerdotibus qui praesunt vigiliis, Missa peragi queat novissimo dimidio horae respectivae vigiliae.

II. Ut hae Missae servatis rite servandis celebrari valeant ad ipsum altare ubi Augusti Sacramenti fit Expositio.

III. Ut omnes et singuli qui pervigiliis intersunt fideles, et qui vel morari debent in ecclesia vel admittantur, atque religiosae Communitates, quarum in ecclesia Expositio locum habeat, ad sacram Synaxim accedere possint in alterutra e Missis quae celebrantur in extremo dimidio horae vigiliae respectivae, licet ad altare Expositionis, ubi eadem Missae peragantur.

IV. Tandem ut Religiosi ipsam in Archisodalitatem, uti exercentes nunc et in posterum adlecti, etsi nequeant aliis vigiliis interesse praeter illas quae in proprii Instituti ecclesia locum habeant, nihilominus participes esse queant omnium et singulorum privilegiorum atque indulgentiarum quibus fruuntur caeteri inscripti, quos nulla loci coercet.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die XIV Septembris MCMIII, Pontificatus Nostri anno primo.

Alois. Card. Macchi.

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Il S. Padre esorta i Vescovi protettori dell' Istituto Cattolico di Parigi perchè lo caldeggino e ne curino la purezza dell' insegnamento.

Dilecto Filio Nostro Mariae, S. R. E. Presb. Card. Richard, Archiepiscopo Parisiensi, caeterisque Archiepiscopis et Episcopis ex Gallia Patronis Instituti catholici Parisiensis.

PIUS PP. X.

Dilecte Fili Noster, Venerabiles Fratres, salutem et Apost. Benedictionem.

Sub exitum mensis huius, uti accepimus, una simul conventuri vos estis, ut Instituti Catholici Parisiensis, cuius patrocinium geritis, rationes de more cognoscatis. Quoniam, propter difficultates temporum, ea quoque res in consultationem vestram venire posse videtur, quid

ipsi Instituto faciatis in posterum, Nostrum esse putavimus haec ad vos, rei gravitate, scribere. Equidem intelligimus iniqua Civitatis vestrae ab Ecclesia seiunctio in quantas vos rerum angustias coniecerit. Destituti scilicet redditibus legitimis, ideoque adacti ex piorum collationibus tuitionem divini cultus omnem petere, aegre plerumque habebitis quod novis necessitatibus tot tantisque suppetat, nisi sumptus, quamvis utiles, non adeo tamen necessarios, minuere studueritis. Verum nolimus hoc parsimoniae studio quidquam detrimenti Instituto inferri, de quo loquimur. Neque enim illud ponendum est in genere earum rerum, quarum iacturam fieri liceat, sed quas vel magno negotio retineri oporteat. Facile apparet, hoc misero Galliae tempore unam omnium maxime in discrimen vocari, iuventutem. Subducta quippe, magnam partem, de vigilantia tutelaque Ecclesiae, in publica cogitur gymnasia et lycea magna, quae quidem apprime ad extrahendam radicitus ex animis religionem comparata esse dixeris. Iamvero, si tanto huic malo mederi omnino non possumus, at saltem, ut in usum iuvenum nostrorum catholica quae restant studiorum domicilia conservemus integra, eniti pro viribus debemus. Itaque non potest esse dubium, quin vos Institutum Parisiense tueri posthac, ut fecistis adhuc, atque etiam ornare velitis, quemadmodum religionis defensio postulat. Nostis in athenaeis publicis propria quaedam magisteria ad impugnationem catholicae veritatis nuper esse constituta. Optandum est apud Institutum vestrum similium disciplinarum magistros esse, qui adversarios refellant. Sed quo pacto id commode, hoc est, novo sine onere fiat, vestrum consilium erit. Vos autem dabitis operam ut, praeterquam idoneis magisteriis, numero etiam auditorum Institutum floreat; propterea curae vobis erit, de dioecesanis vestris adolescentes clericos spei bonae eo plures submittere, qui philosophia, ibi et doctrinae sacrae studia penitus colant. — Ac de philosophia petimus a vobis ne unquam patiamini in Seminariis vestris minus sancte observari quae providentissime Litteris Encyclicis *Aeterni Patris* Decessor Noster praecepit. Permagni ad custodiam et tutelam Fidei hoc interest. Certe Nobiscum doletis e Clero praesertim adolescenti quasdam erumpere coepisse, periculi et erroris plenas, novitates sententiarum de ipsis fundamentis doctrinae catholicae. Sed eas fere non aliunde proficisci patet, quam a superbo quodam fastidio sapientiae veteris, quo ratio philosophandi principum scholasticorum, quamquam multiplici Ecclesiae praeconio consecrata, contemnitur. Ergo vos vestros alumnos sacri ordinis non debetis velle philosophiae praeceptis tantum imbui quantum in legitima litterarum institutione praescriptum est publice, sed eo uberius et altius, nempe secundum disciplinam Thomae Aquinatis; ut solidam deinceps possint

sacrae theologiae reique biblicae scientiam percipere. — Auspicem divinorum munerum ac testem praecipuae benevolentiae Nostrae, vobis, dilecte Fili Noster et Venerabiles Fratres, Apostolicam Benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die VI Maii anno MCMVII. Pontificatus Nostri quarto.

PIUS PP. X.

II.

Il S. Padre si congratula con Ernesto Commer, il quale confutò gli errori di Ermanno Schell (1).

Dilecto Filio Ernesto Commer, Antistiti Urbano, Doctori decuriali theologiae tradendae Lyceo Magno Vindobonensi — Vindobonam.

PIUS PP. X.

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Summa Nos voluptate complexi opus sumus, quod eam in rem, aetati nostrae civibusque maxime tuis sane quam utilem, condidisti, ut qui Hermanni Schell, recens vita functi, obtegantur scriptis errores, extrahendo iudicares disceptandoque reiiceres. Res est non comperta nemini, Hermanum Schell vita quidem ducta integre, item pietate, Religionis tuendae studio, aliis praeterea virtutibus excelluisse: non item incorrupta doctrina; quo factum est ut nonnulla eius scripta, tamquam minus congruentia veritati catholicae, improbarit Sedes Apostolica damnaritque publice. Itaque de catholicis id erat sine dubitatione confidendum, qui virum, caetera laudabilem, aberrantem a sententia catholica sequeretur, fore neminem, securamque ab eiusmodi caussa doctrinam, detecto provide discrimine, non tam adservari illibatam quam ad profectum posse contendere. At, contra, non deesse comperimus qui eius doctrinam commendare non dubitarint, eumque perinde laudibus efferre, ac si fidei defensor exstiterit princeps, ipsi etiam Paulo Apostolo comparandus, planeque dignus, cuius memoria, posito monumento, posteritati admirationique consecretur. Equidem qui ita sentiunt, vel ii ignoratione occupari veritatis catholicae sunt existimandi, vel Auctoritati Sedis Apostolicae obsistere, id calumniae commenti, obsoletioribus studiis adhaerentem, disciplinarum

(1) Ermanno Schell, ora defunto, scrisse opere infette di errori del modernismo odierno, e fu celebrato altamente dai suoi seguaci: con questa lettera il S. Padre ribadisce la loro condanna.

eam obstare progressui, alas acerrimis quibusque ingeniis circumcidere, verumque edocentibus obniti. Neque tamen falsius quidquam aut iniquius fingi cogitatione potest; si quidem improbat certe errandi libertatem Ecclesia, fidelesque ne patiantur se irretiri fallaciis, evigilat: at non illud ullo pacto prohibet, immo vero instando commendat suadetque, traditum divinitus verum, cui ipsa custodiendo est data, pro gentium aetatumque indole, apertius explanari et interpretatione evolvi legitima. Quapropter palam est, nullam posse aliam damnatorum Hermanni Schell scriptorum caussam intelligi quam quod novarum iisdem venenum rerum alienaeque a catholica fide sententiae continerentur. Quae quum ita sint, egregie te de Religione ac de doctrina meritum edicimus, ac theologi te munere functum praeclare arbitramur, qui, eo germane declarato quid in propositis rebus Ecclesia sentiat, cautum fidelibus esse volueris. Tibi idcirco ex animo gratulamur: simul vehementi hortamus desiderio, ne reprehensiones adversariorum veritus, quas honori tibi et incitamento esse oportet, mentem aut calamum a catholico tuendo dogmate revoces. Auspicem gratiae divinae, Nostraeque benevolentiae testem Apostolicam Benedictionem amantissime tibi impertimus.

Datum Romae apup. S. Petrum die XIV Iunii anno MCMVII, Pontificatus Nostri quarto.

PIUS PP. X.

III.

Enciclica all' Episcopato del Portogallo perchè sia curata con premura la educazione e la istruzione della gioventù ecclesiastica.

Dilecto Filio Nostro Ioseph Sebastiano S. R. E. Presb. Card. Neto Patriarchae Olissiponensi ac Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis regni Lusitaniae.

PIUS PP. X.

Dilecte fili noster et venerabiles fratres, Salutem et apostolicam benedictionem.

Sollicito vehementer animo hisce vos litteris alloquimur, adducti, ut intelligitis, earum indignitate rerum, quae, non uno quidem nomine improbandae, claram Lusitaniae urbem recens commoverunt. Hae nimirum cum pro ea cura, quam de alumnis sacrorum gerimus, incredibilem quamdam Nobis aegritudinem afferunt, tum causam nimis idoneam dant, quam memores Nostrarum partium, capimus, cohortandi vos, ut ipsam sacrae iuventutis institutionem studiosissime accuretis. Equidem non diffitemur, huic vos officio haudquaquam dees-

se solitos, ac praesertim his viginti annis studuisse vestrorum disciplinam temperationemque Seminariorum melius constituere. At in hoc genere, etsi bonos cepistis adhuc laborum fructus, videtis tamen ipsi, multa esse reliqua, in quibus elaborare necesse sit. Iamvero desiderari aliquid vestrae, in hac causa, diligentiae pastoralis, quaesumus, ne patiamini. Nimium quantum Ecclesiae populique christiani interest, talia esse clericorum Seminaria, qualia Tridentina Synodus providentissime voluit: pietatis nempe artiumque bonarum domicilia, ubi rite atque ordine lecta in spem divini ministerii iuventus virtutibus doctrinisque debitis instruatur. Ut enim ex illis, si quidem instituti sui rationem inviolate retineant, praeclarae sunt utilitates in commune expectandae, ita si vel paullum ab ea ratione deficiant, maxima sunt ex iisdem metuenda incommoda: id quod tristis rerum experientia confirmat. — Quare si vobis est, quod summopere debet esse, cordi, suppleri Clerum vestrum sacerdotibus iis, qui non inscientia aut desidia aut probrosis moribus sanctissimum munus dedecorent, verum scientiae ornatu, studio animarum, integritate vitae eo se nomine dignos praestent, similiter vestrum cuiusque Seminarium vobis esse cordi patet oportere. Hoc igitur omni ope excolite, hunc, inquimus, praecipuum industriae vestrae campum, in quo quum sancte studioseque versati eritis, tum putate caetera officii vestri munia magnam partem vos exsecutos. Quamquam ad parandam sacerdotum copiam, qui dignitatem decusque Cleri retineant, non satis fuerit eam tantam curam in Seminario collocasse: magnum profecto istud, sed nequaquam in isto omnia. Reliquitur enim, ut in adsciscendis ministris sacrorum nihil temere, nihil nisi ex conscientia officii fiat. Religiosissime servandum est Episcopo quod Paulus Apostolus graviter admonuit: *Manus cito nemini imposueris;* quippe periculorum plena est omnis, in negotio huius momenti ac ponderis, festinatio: at multo magis cavendum, ne quo studio et favore hominum adducatur, ut manus cuipiam, minus digno, imponat. Enimvero hoc adeo tetrum est facinus, ut minime suspicio eius cadere in quemquam vestrum possit: illud potius, ut in consecrandis clericis nullum cautionis genus supervacaneum vobis videatur, etiam atque etiam rogamus. — Verum in tota hac re, quae ita unumquemque vestrum attingit, ut attingat universos, propterea quod ad ipsius Lusitanae Ecclesiae salutem pertinet, ne satis habetote, pro viribus contendere et eniti singulos, sed consilia inter vos conferendo, deliberetis identidem cupimus, quid maxime ad commune propositum conducat. Itaque, quoniam intermissum istic accepimus esse morem solemnes Episcoporum coetus habendi, dabitis operam, ut eum quamprimum atque ob hanc potissimum causam, de qua loquimur, revocetis.

Auspicem divinorum munerum et paternae Nostrae benevolentiae testem vobis, Dilecte Fili Noster et Venerabiles Fratres, Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die V Maii MXMV, Pontificatus Nostri anno secundo.

PIUS PP. X.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

9.

Circa i concorrenti alle parrocchie, sospetti di mal costume.

Alcuni esaminatori sinodali, nel dare i voti nei concorsi delle parrocchie, li dànno sempre negativi ai concorrenti gravemente sospetti di fatti scandalosi; perchè, dicono, non si debbono consegnare i tesori della Chiesa a mani così sospette e per nulla sicure. Altri invece sono d'avviso che il voto si debba dare affermativo finchè i delitti non sono ben provati, perchè si tratta di promozioni di giustizia. Che dire dei primi e dei secondi esaminatori?

Che gli esaminatori debbano giudicare anche dei costumi dei concorrenti lo prescrive il Tridentino, Sess. 24, c. 18 *de ref.*: " Peracto inde examine, renuntientur quotcumque ab his idonei indicati fuerint aetate, MORIBUS, doctrina, prudentia, et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis „ E Benedetto XIV nella Costit. *Cum illud*, dopo aver parlato dell'esame scientifico, segue a dire, n. IV: " Parem, ni forte maiorem solertiam examinatores adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus, regimini animarum consentaneis, MORUM HONESTATEM INQUIRANT, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem aliaque spectabilium virtutum ornamenta doctrinae arcto foedere consocianda „.

Gli esaminatori adunque sono obbligati d'inquirere altresì e soprattutto sui costumi de' concorrenti. Nel che, come altra volta dimostrammo, sull'autorità del Barbosa e del Cavalieri (p. 134 di questo Vol.), possono inquirere anche stragiudizialmente; cioè per notizie private e fededegne. Imperocchè per ben conoscere i costumi, come ancora la prudenza ed altre doti morali dei candidati alle parrocchie spesso non bastano gli attestati officiali, non di rado monchi e inesatti, che

facilmente si rilasciano da chi non ha coraggio di ricusarli. Fa d' uopo *inquirere* anche con secrete investigazioni, se nulla vi ha di riprovevole sulla loro condotta, trattandosi dell' officio più importante e delicato che loro si affida, da cui deriva la salvezza o la perdizione delle anime. E se dalle dette investigazioni non semplici e infondati sospetti, ma gravi dubbii risultino sulla loro condotta, non dovranno giudicarli idonei alla parrocchia. Idoneo infatti è colui che *certamente* ha le doti necessarie: quando ostino dubbii fondati, su qualcuna di queste doti, massime sulla principale che è la buona condotta, non dovrà dirsi idoneo.

Nè vale eccepire che nei concorsi trattasi di giustizia verso i concorrenti. Se la giustizia deve farsi ai concorrenti, la giustizia deve farsi anche alla chiesa parrocchiale, che ha diritto ad un rettore certamente idoneo. E quando il concorrente non è certamente idoneo, non ha diritto ad ottenere una parrocchia: quindi nessuna ingiustizia verso di lui.

Noi perciò diamo piena ragione a quegli esaminatori, i quali dànno il voto negativo ai concorrenti, non leggermente, ma *gravemente sospetti* di fatti scandalosi, qualunque sia la loro dottrina ed ogni altra dote di cui si mostrino adorni.

10.

Se la benedizione delle case nel Sabato santo sia di stretto diritto parrocchiale.

Tizio sacerdote nel Sabato santo benedice da sè privatamente la propria casa. Il parroco, ciò non ostante, vuol benedirla di nuovo quando generalmente benedice le altre case, dicendo essere ciò suo stretto diritto e dovere — Si chiede: 1°. La benedizione delle case nel Sabato santo è di stretto diritto parrocchiale? — 2°. Che dire, nel caso, del sac. Tizio e del suo parroco?

Benchè il celebre decreto della S. C. dei Riti del 10 Dic. 1703 (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 460), che determina le funzioni e le benedizioni di stretto diritto parrocchiale, non parli della benedizione delle case nel Sabato santo, pure concordemente i DD. attribuiscono al solo parroco il diritto di farla. Si ascolti il Quarti (*De Benedict.* tit. 3, sect. 10, dub. 1): " In Rituali Romano praescribi duplicem benedictionem domorum. Prima est generalis omnium domorum facienda in Sabbatho sancto; secunda particularis domus novae vel cuiuslibet, facienda quovis alio tempore... Minister prioris benedictionis est solus parochus, vel alius sacerdos, de eius tamen licentia... Minister posterioris bene-

dictionis est quilibet sacerdos absque alia licentia „. Dunque vi ha una doppia benedizione delle case: la prima è generale, del Sabato santo; la seconda particolare, di ogni tempo dell' anno. La seconda può farla qualsivoglia sacerdote, senz' alcun permesso. La prima però può farla solo il parroco, od altro sacerdote dal parroco delegato.

Ed ecco la ragione che ne assegna il cit. autore *l. c.*: " Probatur quia in Rituali pro hac benedictione designatur parochus, qui tunc visitare solet domos suae paroeciae, quamvis autem addat *vel alius sacerdos*, intelligi debet de licentia parochi, ne iura parochorum violentur: unde qui sine licentia parochi hoc munus usurparet, male faceret et puniri possit „. La ragione perciò è doppia: 1.° perchè il Rituale attribuisce al parroco questo diritto, dicendo: " Parochus, seu alius sacerdos... visitat domos suae parochiae etc. „ — 2.° perchè la Chiesa ha istituita la generale benedizione delle case nel Sabato santo non solo per implorare i divini favori sugli abitanti di esse, ma sì ancora perchè il pastore conosca le sue pecorelle ed i loro bisogni anche locali. È dunque un officio questo meramente parrocchiale (1).

Lo stesso insegnano il Baruffaldo (Comm. ad Rit. tit. 47, n. 1); il Cavalieri (Tom. III *Ritual. Expens.*, decr. 382); il Barbosa (*De Off. et pot. Parochi* cap. 13, n. 11); De Herdt (*S. Lit. pr.* Vol. III, n. 292). Il Cavalieri l. c. cita due decreti della S. C. del Concilio, uno del 23 nov. 1619 e l' altro del 2 luglio 1620; con cui si proibisce ai Regolari di fare nel Sabato santo la benedizione delle case; ed oltre a ciò riferisce il decr. 17 giugno 1719 della medesima S. C., in cui sta detto: " Non licet parochis benedicere in hebdomada maiori, seu in octava Paschatis Resurrectionis cum stola, vel sine, domos alteri parochiae subiectas, invito huius parocho „; con che sempre più si conferma la benedizione delle case nel Sabato santo essere di stretto diritto parrocchiale.

Al 2.° Ma che dire, nel nostro caso, del sac. Tizio e del suo parroco? Tizio ha già benedetta privatamente la sua casa: non può, non deve benedirla ancora il parroco? La benedizione quando è (come questa di cui trattiamo) *invocativa*, è bene che la si ripeta; siccome è bene che si ripetano più volte le medesime orazioni. Avendo adunque il parroco diritto e dovere di benedire la casa di Tizio, questi non si può opporre.

---

(1) Altrove lo stesso autore insegna che tre sono le benedizioni strettamente parrocchiali: la benedizione delle nozze, la benedizione del fonte, e la benedizione delle case nel Sabato santo. (*De Benedict.*, tit. 1, sect. 4, dub. 4).

11.

Se le benedizioni possano iterarsi.

Una benedizione può darsi più volte sullo stesso oggetto?

Fa d'uopo distinguere le benedizioni *costitutive* dalle *invocative*. Le prime fanno sì che le cose profane diventino sacre, ed atte agli usi sacri determinati dalla Chiesa, come quelle dei calici, degli altari, delle immagini ecc. Le seconde implorano sulle persone o sulle cose la protezione divina e le grazie celesti, come quelle che riguardano le case, i campi, le famiglie, il popolo ecc. (Laymann L. V, tr. 8, c. 13; Navarrus *Comment. de Spol. Cler.* § 18, n. 9; Quarti *De benedict.* tit. 1, sect. 1, dub. 2).

Posto ciò, è insegnamento comune de' DD. che le benedizioni costitutive non si possono iterare. Si ascolti il Quarti l. c.: " Res benedictae benedictione constitutiva, quamdiu durat prior benedictio, seu esse sacrum per illam adeptum, non possunt iterum benedici simili benedictione „. Ed eccone la ragione: " Probatur, quia secunda benedictio nullum haberet effectum et sic frustratoria esset; ergo inepte adhiberetur, cum iniuria sacrae benedictionis „. Si conferma ciò dall'uso della Chiesa di non benedire di nuovo gli altari, i calici e le altre sacre suppellettili. Solo se si dubiti della prima benedizione o se fu data malamente, la si può ripetere *sub conditione.*

Vero è che, non trattandosi di sacramenti, ma di soli sacramentali, questa ripetizione non sarebbe materia grave, secondo l'opinione del medesimo Quarti *l. c.*

Se poi trattasi di benedizioni *invocative*, queste possono ripetersi, ed è anzi utile darle e riceverle più volte. " Ratio est, dice il Quarti, *l. c.*, quia cum benedictiones huiusmodi non conferunt ullum esse sacrum rebus, quae benedicuntur, sicut fit per benedictiones constitutivas, non frustrantur suo effectu ex iteratione... Insuper cum benedictio invocativa solum consistat in deprecatione, qua imploratur divina protectio in utilitatem fidelium; sicut potest saepius repeti eadem oratio, ita etiam haec benedictio „ (1).

---

(1) Una sola eccezione a questa regola occorre nella benedizione della donna dopo il parto che torna a maritarsi: Dopo il secondo matrimonio non può essere benedetta di nuovo dopo il parto, come si ha dal c. *Vir*, *de secundis nuptiis.* Ma qui vi ha una ragione speciale, allegata dall'Angelico, il quale, *in* 4. *Dist.* 42, qu. 3, a. 2, ad 2, dice che la benedizione della donna dopo il parto è ordinata a significare il mistico sposalizio fra G. C. e la sua Chiesa; il che non si avvera perfettamente nelle seconde nozze.

12.

Circa la sepoltura ecclesiastica pe' suicidi.

In P. un giovane studente si è suicidato con abbondante dose di stricnina. Il parroco e la Curia negano al suicida i funerali religiosi, vietandolo i sacri canoni. La famiglia però, che assolutamente vuole i detti funerali, presenta attestati medici che dichiarano il giovane da tempo affetto da nevrastenia cerebrale, e che in uno di tali accessi inconscientemente si è tolta la vita. In vista di ciò l' autorità ecclesiastica, per evitare gravi molestie, ha consentiti i funerali. Poteva?

Perchè il suicida sia privato della sepoltura ecclesiastica, e quindi dei funerali, deve essere certa la sua colpa. Perciò il Rituale (*De exequiis)* vieta la sepoltura ecclesiastica " seipsos occidentibus ob desperationem vel iracundiam (*non tamen si ex insania id accidat*), nisi ante mortem dederint signa poenitentiae „. — È vero che oggidì la così detta scienza psichiatrica vorrebbe togliere la responsabilità dei più gravi delitti, e non mancano medici increduli i quali non hanno ritegno di rilasciare intorno a ciò attestati non rispondenti a verità. Nondimeno quando non si hanno prove chiare e manifeste della falsità dei detti attestati, fa d' uopo ammetterli ed essere condiscendenti. Si ascolti il Baruffaldo, dotto comentatore del Rituale (*In Rit. Comm.* tit. 35, n. 30): " In quocumque vero casu non omnino claro, semper bene fit praesumendo ad favorem defuncti circa sepulturam, cum sepulturae privatio sit poena gravis fidelibus imposita ob mala voluntarie perpetrata. Nemo enim praesumitur delinquere, nisi probetur „. — Ad evitare poi che altri si meravigli di questa condiscendenza e ne prenda scandalo, l' autorità ecclesiastica potrà far noti gli attestati medici che escludevano la responsabilità personale nel suicida.

QUESITI

con brevissime risposte

32. *Circa la recitazione delle corone fra più persone unite insieme.*

D. Coloro che recitano le corone in comune lucrano le indulgenze della corona propria, ancorchè uno solo tenga in mano la corona, e la corona dell' uno sia arricchita di diverse indulgenze da quella degli altri?

R. Quando più persone unite insieme recitano la corona, basterà che uno solo la tenga in mano. Ma ciò vale unicamente pel rosario de' Domenicani

di cinque, dieci o quindici poste, come fu dichiarato dalla S. C. delle Indulg. il 22 gennaio 1868; non per altre corone. Per queste occorre che ciascuno le tenga in mano. Quanto poi a lucrare le indulgenze, si possono benissimo guadagnare da ciascuno quelle annesse alla propria corona, benchè le orazioni si recitino alternatamente; essendo così dichiarato dalla S. C. delle Indulg. (29 febr. 1820, n. 249 ad 4): " An recitans alternatim cum socio orationem, cui applicatae sunt indulgentiae v. g. coronam, vel salutationem angelicam, dictam *Angelus Domini*, possit lucrari indulgentias huic orationi applicatas? — Resp.: Affirmative. „

33. *Se i coadiutori dei parroci possano dispensare in articolo di morte da impedimenti matrimoniali.*

D. Sempronio coadiutore del parroco è chiamato in campagna a confessare un moribondo che vive in concubinato con una donna e con figli. Volendo provvedere alla coscienza dell' infermo e legittimare la prole, e poichè non vi è tempo di andare dal parroco, presume la costui licenza, ed unisce in matrimonio quei due concubinarii, dispensando dall' impedimento di clandestinità perchè non può aver testimoni. — Si chiede: 1.° Può il parroco delegare il suo coadiutore a benedire in simili casi i matrimonii dei moribondi, dispensando dagl' impedimenti di diritto ecclesiastico? — 2.° Si può dispensare *in extremis* dall' impedimento di clandestinità? — 3.° È valido il matrimonio benedetto da Sempronio?

R. Al 1.° In forza del decreto del S. Officio 20 febbr. 1888 (*Mon. Eccl.* Vol. V, P. II, p. 35), " Ordinarii locorum dispensare valent sive per se sive per ecclesiasticam personam sibi benevisam aegrotos in gravissimo mortis periculo constitutos quando non suppetit tempus recurrendi ad S. Sedem super impedimentis quantumvis publicis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro presbyteratus ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita proveniente „. Trattandosi della dispensa dall' ordine del diaconato o del suddiaconato o della solenne professione religiosa, se i moribondi sopravvivessero, la dispensa si dovrebbe notificare alla S. Sede, e si dovrebbe riparare lo scandalo e provvedere alla resipiscenza dei risanati.

Nell' altro decreto poi del medesimo S. Officio 1 marzo 1889 (*Mon. Eccl.* Vol. VI, P. I. p. 81) fu stabilito: " Ordinarios... posse illam (facultatem) subdelegare habitualiter parochis tantum, sed pro casibus in quibus desit tempus ad ipsos Ordinarios recurrendi et periculum sit in mora. „

E nel decreto della stessa Suprema Congr. 23 apr. 1890 (*Mon. Eccl.* Vol. VI, P. II, p. 265) fu dichiarato, sotto il nome di parrochi, " comprehendi omnes qui actu curam animarum exercent, exclusis viceparochis et capellanis. „

Dunque la facoltà della dispensa dagl' impedimenti dirimenti in articolo di morte è solo degli Ordinarii. Questi possono delegarla anche abitualmente ai soli parrochi, o a coloro che esercitano in atto la cura, come gli economi o i vicarii curati, pei casi quando non si può ricorrere agli Ordinarii; non già ai viceparrochi o coadiutori o cappellani (1).

---

(1) Per speciale concessione *ad quinquennium* fu fatta facoltà agli Ordi-

Al 2.° Che nella facoltà di dispensare dagl' impedimenti dirimenti matrimoniali in articolo di morte vada inclusa quella pure sull' impedimento di clandestinità lo dimostrammo altrove ampiamente (v. *Quistioni, Teologico-Morali,* p. 212*)*; fu poi confermato autorevolmente dal S. Officio col decreto 13 dic. 1899 (*Mon. Eccl.* Vol. VI, p. 481).

Al 3.° Dal fin qui detto si deduce che il coadiutore Sempronio non poteva dispensare il moribondo dall' impedimento di clandestinità e però quel matrimonio fu nullo (1).

34. *Una inferma volontaria che vuol confessarsi con un confessore d' inferme.*

D. Perpetua, sapendo che il sacerdote Carlo ha soltanto la facoltà di confessare le inferme, e volendo a qualunque costo confessarsi con lui, procura a questo scopo con alcuni mezzi di cadere inferma di febbre effimera, e però chiama il detto sacerdote, il quale la confessa e l' assolve, non ostante che in confessione abbia conosciuto quel tranello. — Si chiede: È valida l' assoluzione data da Carlo?

R. Purchè Perpetua si sia da vero pentita di quella frode e durante la confessione trovavasi veramente con febbre, l' assoluzione deve dirsi valida; essendo stato il confessore abilitato per le donne inferme di qualsivoglia malattia.

35. *Circa la estensione del decreto che dispensa gl' infermi dal digiuno naturale per la comunione.*

D. Quale è la estensione del decreto della S. C. del Concilio che dispensa gl' infermi dal digiuno naturale per la comunione? Si estende anche a coloro che, pur essendo infermi e non possono osservare il digiuno, non stanno però abitualmente in letto, nè possono uscire? E se così infermi, per desiderio della quotidiana comunione, volessero uscire?

R. L' indulto per la comunione degl' infermi non digiuni, in forza del decr. della S. C. del Conc. 7 dec. 1906 (*Mon. Eccl.* Vol. XVIII p. 493) è solo per gl' infermi, " qui iam a mense decumberent absque certa spe ut cito convalescant. „ In forza poi dell' altro decreto della medesima S. C. 6 mar. 1907 (*Mon. Eccl.* p. 60 di questo Vol.), l' indulto va esteso anche a coloro, " qui in lecto decumbere non possunt, aut ex eo aliquibus horis diei surgere queunt „. — L' indulto adunque vale per gl' infermi di un mese (senza certa speranza di pronta guarigione), i quali o stanno in letto, o non possono goder letto, o si possono alzare in talune ore del giorno. Dovendosi ciò interpretare strettamente, giacchè trattasi di dispensa, l' indulto non si estende nè agl' infermi che stanno abitualmente fuori letto, senz' avere speciale impedimento di starci; e molto meno a coloro che in qualunque modo

---

narii di Breslavia e di Colocza, stante la vastità delle loro diocesi, di poter delegare alla detta dispensa anche altri sacerdoti pei luoghi lontani quando non ci fosse tempo di ricorrere all' Ordinario, ovvero al parroco (*Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 79).

(1) La nuova legge sul matrimonio n. VII ha riformato questo punto di disciplina, come può vedersi a pag. 241 di questo Vol. Ne riparleremo.

possono uscire. Per questi infermi, se non digiuni vogliono frequentare la comunione, fa d' uopo di un indulto speciale, che facilmente suole ottenersi dal S. Officio per le persone religiose *bis in hebdomada* e per i laici *bis in mense.*

36. *Chi debba giudicare sull' applicazione del prefato decreto.*

D. Perchè un infermo, in forza dei predetti decreti, possa comunicarsi non digiuno è necessario il permesso del Vescovo, o quello del medico?

R. Nei decreti non si parla nè di Vescovo, nè di medico; ma vi si dice solo " de confessorii consilio „. Dunque si richiede il solo consiglio del confessore, il quale se può giudicare della qualità e delle circostanze dei peccati, e se può dirigere nello spirito il penitente infermo, può anche giudicare se e quando possa il penitente medesimo con giovamento dell' anima sua comunicarsi non digiuno. Certo il confessore deve esaminare se concorrano tutte le condizioni per tale indulto, specie se la malattia è tale che non consenta l' osservanza del digiuno naturale. Ma quando non v' è nessuna cosa in contrario, il confessore *può* e *deve* consigliare la comunione al penitente infermo dopo di aver preso qualche bevanda o anche qualche alimento *per modum potus.* Abbbiamo detto *può* e *deve;* giacchè il confessore *non può* negare la comunione, anche frequente e quotidiana, a quei penitenti che la desiderano con retta intenzione e si trovano in istato di grazia.

BIBLIOGRAFIA

De Ligorio S. Alphonsi M., Doctoris Ecclesiae, Opera Moralia — Theologia Moralis editio nova, cum antiquis editionibus diligenter collata, in singulis Auctorum allegationibus recognita, notisque criticis et commentariis illustrata, cura et studio P. Leonardi Gaudé e Congr. SS. Redempt. — Tomus Secundus — Romae ex Typ. Vaticana, 1907 — Grosso Vol. in 4.° di pag. 785.

Di questa edizione tipica e veramente monumentale della celebre Teologia Morale di S. Alfonso parlammo a lungo quando fu pubblicato il primo volume (*Mon. Eccl.* Vol. XVIII, p. 43). Ecco intanto il volume secondo che contiene i trattati *de septimo et octavo decalogi praeceptis, de praeceptis Ecclesiae, de statibus particularibus, de actis humanis et de peccatis.* Anche in questo, come nel precedente volume, trovasi la massima accuratezza nel cogliere la vera mente del S. Dottore sì rivedendo le svariate edizioni curate dall' A., e sì confrontandone le opinioni espresse in altre opere di lui. Vi è diligenza squisitissima nel correggere le citazioni degl'innumerevoli autori ivi allegati, ricercandole nei medesimi testi delle loro opere. Vi è scrupolosa premura nel rettificare qualche inesattezza di locuzione, potuta incorrere nella varietà e nel numero sterminato dei detti autori. Ma soprattutto vi è aggiunto tutto quello che si attiene al progresso della scienza teologico-

morale fino ai tempi nostri, o in rapporto ai nuovi atti della S. Sede, o in rispetto a certe opinioni, che stante le mutate condizioni di tempo, non potrebbero ora più sostenersi. E finalmente in questo volume, in cui si parla della giustizia e del diritto, si trova il confronto fra il diritto romano antico, seguito dal S. Dottore, ed il diritto novissimo delle varie nazioni, oggidì presso di esse in vigore. Tutto questo poi in apposite note a piè di pagina, lasciando integro e intatto il testo dell' Autore. Ammirando sempre più la immane fatica e pazienza del dotto editore, facciamo voti che questo nuovo volume trovi posto in tutte le Curie ecclesiastiche, in tutti i seminarii, presso tutti i pastori di anime e presso tutti i sacerdoti. — Costa L. 12. Rivolgersi all' Editore in Roma S. Alfonso all' Esquilino.

Frassinetti Giuseppe, *Priore a S. Sabina in Genova* — Istruzioni Catechistiche al popolo. — Vol. I. Sul Simbolo e sui Ss. Sacramenti — Roma, Tip. Vaticana, 1906 — In 8.° di pag. XXVI, 479.

— Spiegazioni del Vangelo al popolo. Vol. I. Dalla I Dom. di Avvento a Pasqua di Risurrezione — Roma, Tip. Vaticana, 1906 — In 8.°, di pag. VII, 441.

Una edizione completa delle opere edite ed inedite (che giungono a circa ottanta) del chiariss. Priore Giuseppe Frassinetti era molto desiderata. Il suo nome è in benedizione presso quanti conoscono i dotti e savii e opportunissimi insegnamenti di lui, che hanno generalmente contribuito a rendere soavi e fruttuosi i ministeri apostolici. Gli egregii alunni della Congregazione de' Figli di Maria Immacolata, una fra le tante opere da lui fondate, si sono accinti a soddisfare a questo desiderio, ed hanno già intrapresa la ristampa delle opere tutte del prefato Autore, con tipi eleganti e corretti. Il primo a far plauso a questa pubblicazione è stato il Sommo Pontefice Pio X, il quale in una magnifica lettera agli editori così parla del Frassinetti: " Qui quidem... ita praestat religione et scientia, atque ita eminet perspicaci illa sua temperantique in practicis praescriptis prudentia, ut aptam Nobis operam praebere videatur in instaurando christiane populo. „ Al Santo Padre fanno eco cospicui ed eminenti personaggi, segnatamente il Cardinale Svampa (con generale cordoglio testè mancato ai vivi), il quale ha voluto regalare alla nuova edizione una prefazione stupenda, in cui largamente e sapientemente tratta delle opere di questo esimio Autore.

Noi abbiamo sott' occhi due volumi della nuova edizione, amendue per lo addietro inediti, uno d' istruzioni catechistiche e l' altro di spiegazioni dei Vangeli. Il primo ha innanzi una breve, ma assennatissima trattazione pratica del come vogliono condursi le istruzioni da farsi al popolo. Seguono poi le istruzioni sul Simbolo e sui Sacramenti, dettati con eloquenza pratica, chiara, ordinata, ricca di esempii. Il secondo, per ciascun Vangelo delle Domeniche, ha quando due, quando tre, quando quattro, quando anche cinque omelie, in cui l' Autore non solo dichiara perspicuamente il senso del sacro testo, ma con abilità di maestro l' applica ai bisogni del popolo, al quale riesce efficacissimo. Sono volumi davvero preziosi, che potranno porgere un grande aiuto a quanti hanno cura di anime, e potranno fornire ai fedeli una lettura piacevole, ma santa e salutare. Il Vol. delle Istruzioni catechistiche costa L. 3,50: quello delle Spiegazioni de' Vangeli, L. 3. Rivolgersi al Collegio de' Figli di Maria in Roma, via del Mascherone.

P. Piat di Mont — Praelectiones Juris Regularis, auctore F. Piato Montensi ex-provinc. Ord. FF. Minor. S. Francisci Capucc. Prov. Belgicae. Editio tertia, aucta ed emendata. — H. et L. Casterman typ. Tornaci — Vol. due in 8.° gr. di pag. XXVI, 716, 683.

Quest' opera, non appena pubblicata, levò alto grido, e fu ricercata e letta avidamente da esaurirsene in tempo relativamente breve ben due copiose edizioni. L' autore, dottissimo di sacri canoni, e già ottantenne, ne aveva intrapresa una terza ristampa che con nuove giunte e correzioni menava innanzi, quando fu sgraziatamente colto dalla morte prima di vederla mandata a termine. Altri con pari alacrità potè compierla e aggiungervi ancora gli ultimi decreti delle sacre Congregazioni, ed è la edizione che noi qui annunziamo.

L' opera del P. Piat può dirsi originale per la vastità della trattazione, per la esattezza dei giudizii, per la sicurezza della dottrina attinta ai fonti più puri ed autorevoli, e ancora per la lucidità e chiarezza dello stile e per la ricchezza, delle note e delle citazioni in grazia di coloro che vogliano addentrarsi meglio in ciascuna materia. È una trattazione sul diritto dei Regolari veramente compiuta, che non dovrebbe mancare in nessuna casa religiosa così di voti solenni come di voti semplici, giacchè tutto si trova in quest' opera. Noi la raccomandiamo non solo al clero regolare, ma sì ancora al secolare, il quale per le molteplici relazioni che ha col primo non deve ignorare ciò che i sacri canoni prescrivono per quello. — I due volumi si vendono in Roma presso Desclée.

R. P. D. Petrus Bastien O. S. B. — De frequenti quotidianaque Communione, ad normam Decreti *Sacra Tridentina Synodus*. Accedunt variae Appendices praecipua documenta continentes. — Romae, Desclée Lefebvre etc., 1907 — In 8.° di pag. 240.

È un dotto e compiuto commento sul celebre decreto *Sacra Tridentina Synodus*. Ha due parti, una storica, l' altra dottrinale. La storia espone l' uso della Chiesa circa la comunione frequente e quotidiana per ciascun secolo, secondo ciò che può raccogliersi dai Ss. Padri e dagli altri scrittori ecclesiastici. La parte dottrinale dichiara il dispositivo del decreto, svolgendolo da tutti i lati. È un lavoro di polso, in cui la chiarezza e la proprietà dello stile va pari alla vasta erudizione ed alla profondità della dottrina. Aggiunge pregio un' accolta di documenti preziosi e rari, concernenti la comunione frequente che si dà in appendice, opportunissimi per la storia del decreto. Se ne vantaggino tutti coloro che dànno opera alle sacre discipline, come ancora i sacri oratori, i pastori di anime e i direttori di spirito, ai quali tutti questo libro torna prezioso. — Costa L. 2.50 in Roma presso Declée.

CRONACA GOVERNATIVA

Spese di culto ultratrentennali, se dovute dal comune — La continuazione di un pagamento per lunga e anche lunghissima serie di anni, anche non interrotto e non variabile nella cifra, non può valere come presunzione della esistenza di un titolo giuridico smarrito o dimenticato, perchè tale presunzione non è scritta in alcun testo di legge e, come presunzione dell' uomo, non può servire di fondamento alla dichiarazione dell' obbligo se non nei casi nei quali può aver luogo l' ammissione della prova testimoniale.

Non è conveniente pregiudicare in sede amministrativa la questione sull' obbligatorietà o meno di prestazioni di culto, trattandosi di materia riservata naturalmente all' autorità giudiziaria. (*Parere Cons. Sup. di beneficenza, 22 febbraio 1907. — Congreg. di carità di Pennadomo*) (*Man. degli Amm*). l. c., p. 178).

In materia di prestazione di culto il possesso ultra trentennario potrebbe legittimare la ragione di credito quando a questa per la sua indole e natura, si potesse attribuire fondamento originario in un rapporto giuridico patrimoniale, quale un contratto o una disposizione testamentaria. (*Parere Cons. Sup. di beneficenza, 20 febbraio 1907 — Congregazione di carità di Pesco Pennataro*) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 178).

Responsabilità civile degli amministratori di opere pie — Deve pronunciarsi la responsabilità civile degli amministratori, che per la loro grave negligenza abbiano permesso che l' istituzione di beneficenza ad essi affidata fosse danneggiata nel suo patrimonio. (Applicazione al caso di colpevole ritardo degli amministratori nell' impiegare i capitali disponibili pel pio ente).

In ogni caso però gli amministratori sono tenuti a rispondere soltanto del danno effettivo e reale risentito, dell' ente detratto ciò che all' ente stesso possa aver indirettamente profittato. (*Cass. Roma, 2 febbraio 1907, est. Cannas. — Berinii c. Congreg. di carità*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 178).

Destinazione dei beni di una confraternita disciolta — Le Confraternite essendo soggette alle disposizioni della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, non hanno facoltà di disporre la cessione dei beni del sodalizio ad altri enti e per scopi diversi da quello della beneficenza, come non è nelle facoltà dell' autorità tutoria di approvarla, poichè, venendo a mancare il funzionamento della Confraternita, non per questo può essere sottratto alla pubblica beneficenza il patrimonio della cessata Opera pia ma si deve procedere alla trasformazione od al concentramento della Confraternita medesima, in conformità delle disposizioni della succitata legge e segnatamente degli art. 56, 57, 70 e 91, n. 2.

Sono pertanto viziate di violazione delle suindicate disposizioni di legge e debbono perciò essere annullate d' ufficio, le relative deliberazioni della Confraternita e della Commissione prov. di assistenza e beneficenza pubblica.

(*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 11 gennaio 1907 — Confrat. di Deiva*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 179).

Nomina del campanaro per le campane di uso anche municipale Competenza — Il comune può avere l' uso delle campane solo per determinati scopi civili, quali, ad esempio, il segnale della scuola, la convocazione del Consiglio; ma tale uso non può in alcun modo limitare il possesso dal parroco esercitato, a mezzo di apposito campanaro di sua propria elezione, delle campane stesse.

Quindi il Comune non può pretendere di obbligare il parroco a valersi per l' uso delle campane di un campanaro nominato da esso, anche se tale fosse sempre stata la consuetudine circa la detta nomina.

L' autorità giudiziaria è competente a conoscere dell' azione possessoria promossa dal parroco contro il Comune per reprimere, come attentato a tale possesso, l' opposizione dal Comune fatta all' accesso al campanile del campanaro nominato dal parroco, contro le disposizioni di un regolamento municipale. (*Cass. Roma, Sez. unite, 12 gennaio 1907 — Comune di Cigliano c. Parroco di Cigliano*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 199).

I vice-parroci non rappresentano il parroco nell' ammin. di opere pie — All' amministrazione di un' Opera pia non possono essere ammessi, in rappresentanza dei parroci che vi sono chiamati, i vice parroci che li sostituiscono. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 4 gennaio 1907 — Opera pia Balduzzi di Castelnuovo Scrivia*) (*Man. degli Amm.*, l. c., p. 200).

Assegni ai partecipanti delle Chiese Ricettizie. Oneri da detrarsene — A norma della retta interpretazione dell' articolo 3 della legge 15 agosto 1867, è dovuto dal Fondo pel culto ai partecipanti delle Chiese ex ricettizie (come a tutti gli investiti degli enti soppressi) un annuo assegno corrispondente alla rendita *netta* della dotazione ordinaria delle ex ricettizie, con la sola detrazione, cioè, degli oneri che erano a carico degli investiti all' epoca della soppressione dell' ente e non già degli altri oneri sopravvenuti dopo.

La dotazione ordinaria delle Chiese ex ricettizie, di cui al suddetto articolo 3, non è quella costituita ed intestata al Fondo pel culto a norma dell' articolo 2 della legge medesima, ma quella formata dalla rendita *effettiva e reale*, che i partecipanti trovavansi a percepire dal loro patrimonio nel momento della soppressione. (Cassaz. di Roma, 7 nov. 1905 — Fondo p. culto c. Battafarano) (*Rivista di Diritto Eccles.* Anno XV, p. 678).

La tassa di svincolo e il *solve et repete* — Al pagamento della tassa per lo svincolo di Cappellanie, dovuta a senso dell' articolo 5 cap. ultimo della legge 15 agosto 1867, è applicabile il diritto del *solve et repete*.

Il diritto del *solve et repete* è per sua natura d' indole *pregiudiziale*, e non permette perciò al magistrato di scendere alle indagini riguardanti le altre quistioni procedurali e giuridiche presentate in giudizio. (Cassaz. di Roma, 7 nov. 1905 — Specchi c. Demanio) (*Rivista di Diritto Eccles.* l. c., p. 680).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1907).

Ricevimenti al Vaticano — Negli ultimi giorni del decorso mese il S. Padre, ricevè un inviato straordinario del governo giapponese, il quale gli presentò una lettera del Mikado. L' Imperatore, dimostrando il suo profondo rispetto al Pontefice, lo assicurava che avrebbe protetto tutt' i missionarii cattolici, che si trovano nel suo vasto impero. Il S. P. ringraziò vivamente la benignità del potente Sovrano per la S. Sede. — Il 3 sp. nella Sala Clementina ricevè un gruppo di pellegrini americani, signori e signore, con a capo Mac Grean, presentati da Mons. Kennedy, Rettore del Collegio americano degli Stati Uniti.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 21 u. s. nell' Aula Concistoriale, alla presenza di S. S., furono promulgati due Decreti: uno sul *tuto* per la canonizzazione del B. Giuseppe Oriol, sac. beneficiato di S. Maria del Re in Barcellona; l' altro sopra tre miracoli, operati da Dio per intercessione della Ven. M.ª Maddalena Postel, fondatrice delle Suore della Scuole cristiane della Misericordia. Dopo i ringraziamenti del R.mo delle Postulazioni, il S. Padre rivolse agli astanti un commovente discorso sulle virtù e sugli esempii preclari del Beato Oriol e della Ven. Postel.

Il 23 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione ordinaria dei S. Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali sono state sottoposte le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificaz. del Ven. Giovanni Bosco, fondatore della Società Salesiana: conferma del culto, da tempo immemorabile prestato al Ven. Romedio, confessore, nominato Santo, con approvaz. della messa ed officio in suo onore: concessione per la Diocesi di Vich della messa ed officio in onore del B. Pietro Almato, martire domenicano; come pure della messa e dell' officio in onore di S. Gratiliano martire, Patrono di Bassano di Sutri, e dell' officio e della messa con elogio al martirologio in onore del B. Benedetto da Coltibono, monaco e romito, per la Diocesi di Fiesole, e per l' Ordine Vallombrosano; finalmente intorno la revisione degli scritti del Ven. Pasquale Attardi, prete secolare di Napoli.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: l' E.mo Satolli Protettore della Società per la diffusione di pubblicazioni cristiane a New-Iork: l' E.mo Vives y Tuto Protettore della Congr. del SS.mo ed Immacolato Cuore di Maria nella Spagna, ed il R.mo Mons. Francesco Solieri Rettore del Seminario Boemo.

Cardinale defunto — Il 10 sp. l' E.mo Card. Svampa, Arciv. di Bologna, per una intensa paralisi intestinale, ed indebolimento delle funzioni cardiache, morì quasi improvvisamente a Bologna con grandissimo cordoglio di tutti. Nato a Montegranaro nel Piceno il 13 Giugno 1851, compì il corso di studii nel Seminario di Fermo, e quello di teologia e dritto canonico a Roma a

S. Apollinare, riportandone le lauree. Dopo il Sacerdozio, fu nominato canonico della Cattedrale di Fermo, e professore di teologia e di dritto canonico in quel seminario. Fu poi chiamato a Roma per l'insegnamento di dritto nell'Università Pontificia: fu Direttore spirituale degli alunni del Collegio di Propaganda, e consultore della S. C. del Concilio. Nel Concistoro del 13 Giugno 1887 venne eletto Vescovo di Forlì, ed in quello del 18 Maggio 1894 la s. m. di Leone XIII lo creò Cardinale col titolo presbiterale di S. Onofrio al Gianicolo, promovendolo all'Arciv. di Bologna, ove si cattivò l'amore e l'ammirazione dei diocesani per la sua dottrina, per la sua eloquenza, pel suo zelo ammirabile e per altre molte ed esimie doti. Lascia bellissime pubblicazioni, tra le quali due splendidi e ponderosi volumi contenenti gli atti dei suoi venti anni di Vescovado, da noi annunziati, ed un volume molto apprezzato sulle decime sacramentali. Faceva parte delle Sacre Congregazioni del Concilio, dei Riti, della Lauretana e degli Studii: Sia pace e riposo eterno alla grande anima di lui!

Furiosa campagna anticlericale — Per tutta Italia, e specialmente a Roma, a Milano, a Spezia, a Varazze ed a Firenze si è scatenata una satanica tempesta contro gl'istituti religiosi ed il clero per opera delle sette anticlericali e massoniche. Col pretesto di scandali avvenuti a Milano per colpa di una certa Fumagalli che abusivamente e contro il divieto delle autorità ecclesiastiche vestiva abito quasi monacale, si son fatte perquisizioni selvagge contro istituti e stabilimenti, diretti da religiosi irreprensibili con abusi di potere da parte dei funzionarii, con calunnie le più spudorate della stampa massonica, con ingiurie e percosse a ministri di Dio esemplari che pacificamente trovavansi per le vie: insomma una guerra a tutta oltranza contro di tutto ciò che vi ha di sacro, tentando pure d'incendiare le Chiese! Il S. Padre, addoloratissimo, ha dovuto ordinare la sospensione di numerosi pellegrinaggi, per non esporre i suoi figli ad esser malmenati dalla canaglia. I calunniati han protestato, querelando i giornali e gli autori di tante infamie, e richiedendo alle autorità che si facessero inchieste. Queste cominciano a mettere a posto le cose, e si mettono a luce gravi fatti immorali, che sono avvenuti ed avvengono in molti istituti laici, tollerati e forse protetti dalle autorità governative.

Congresso a Parigi — Sotto la presidenza di Mons. Pechenard, Vesc. di Soissons, nell'Istituto cattolico di Parigi si sono riuniti i Superiori dei grandi Seminarii della Francia per deliberare sulla nuova posizione giuridica dei seminarii, sui seminaristi soldati, sulla educazione spirituale e l'igiene dei giovani, e sulla creazione di una scuola speciale di scienze sociali. Nell'Arcivescovado a Parigi si sono riuniti alcuni Arcivescovi e Vescovi per discutere sulla fondazione d'una cassa interdiocesana per la continuazione del culto, prelevandosi una somma dalle diocesi più ricche per assegnarla colle oblazioni dei fedeli alle diocesi più povere.

CRONACHETTA POLITICA

— Nelle conferenze per la pace nell' Asia si è discusso sul bombardamento, sulla inviolabilità della proprietà privata in mare, sulla cattura e confisca delle navi mercantili, sul ricupero dei debiti di guerra, sulle navi ausiliarie, sul commercio in tempo di guerra per non combattere contro il proprio paese, sui prigionieri di guerra, sugli abitanti in paese invaso, sui doveri e diritti dei neutri, sul contrabbando di guerra, sulla inviolabilità dei battelli da pesca, sulla corrispondenza postale, sull' abolizione della facoltà di far prigionieri gli equipaggi delle navi neutre, sulla proibizione di distruggere le prede e di lanciar proiettili dai palloni.

— L' Imperatore di Corea col consiglio del primo ministro ha abdicato a favore del principe imperiale. A Seoul migliaia di ribelli hanno incendiato le abitazioni dei ministri, che son fuggiti: le truppe giapponesi con rinforzi han cercato di ristabilire l' ordine: l' ex Imperatore vuole immischiarsi nel governo: i giapponesi diffidano e s' impongono: hanno inviato a Seoul quattromila soldati, han dato la direzione degli affari di Corea al marchese Ito, il quale ha ordinato il disarmo dell' esercito coreano: un battaglione di essi si è ribellato, e nel combattimento coi giapponesi ne sono morti 40. Il Governo giapponese ha pubblicata una Convenzione, nella quale dichiara che tutta l' amministrazione, le nomine dei funzionarii e tutte le leggi in Corea devono esser dirette ed approvate dal Residente generale giapponese.

— Numerose tribù d' indigeni hanno occupata la città di Casablanca nel Marocco: han saccheggiato e massacrato diversi europei, tra i quali cinque francesi e tre italiani: il governo francese, di concerto colla Spagna, ha mandato in quel porto cinque navi da guerra con truppe e riparti di artiglieria. Un distaccamento di marinai sbarcarono per proteggere le legazioni, ma furono attaccati a fucilate dagl' indigeni, ed anche dai soldati regolari marrocchini: i francesi si aprirono il passaggio colle baionette in canna, ed il *Galilee*, una delle navi da guerra, bombardò il quartiere marrocchino, che fu quasi distrutto. Sono periti circa duemila marrocchini. Gli europei con molti israeliti sono fuggiti a bordo di un vapore francese. Distaccamenti di truppe francesi e spagnuole hanno occupata la città. Si attendono altri rinforzi. Il Sultano è costernato, e manda inviati a chiedere scuse al ministro francese, deplorando gli avvenimenti. Continuano i Kabili e gli arabi a combattere contro i francesi.

— In Francia le elezioni in molti dipartimenti sono riuscite favorevoli al blocco; in altri il blocco è stato battuto; nel mezzogiorno gli elettori si sono astenuti dal voto. A Perpignano il 53.° reggimento fanteria si ammutinò, perchè voleva ritornare a Tarbes, ma si calmò colle buone persuasive degli ufficiali. Il generalissimo dell' esercito francese si è dimesso, e con lui altri generali, malcontenti pel congedo della classe 1893, che rende in tempo di guerra l' esercito incapace a mantenere la sicurezza dello Stato. A Tolone e Marsiglia vi sono state dimostrazioni sovversive.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Si concede alla Provincia Domenicana di Quito che i servi minorenni possano pernottare nella clausura (1).

Beatissimo Padre,

Il Padre Provinciale dell' ordine dei Predicatori e Prefetto Apostolico nell' Equatore umilmente prostrato al bacio del sacro piede, implora dalla Santità Vostra una benigna conferma del rescritto in data 27 agosto 1900, col quale veniva concessa a *quinquennio* la facoltà per i conventi della sua Provincia di accettare inservienti sotto i venti anni, e far pernottare *intra claustra* i servi, che accompagnano le persone addette alle loro campagne, che non raggiungono i venti anni e che non possono alloggiare altrove.

Sacra Congregatio super Disciplina Regulari attentis informatione et voto Patris Procuratoris Generalis Ordinis, indultum diei 27 augusti 1900 benigne prorogavit ad aliud quinquennium servatis ceterum eiusdem forma ac tenore.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Romae, 28 iulii, 1905.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

Sacra Congregazione dei Riti

I.

Il S. Padre dichiara che in tutti gli oratorii privati si può ammministrare la s. Comunione.

Sanctissimus Dominus noster Pius Papa X in audentia habita die 8 Maii 1907 ab E.mo et R.mo D.no Cardinali Seraphino Cretoni, S. R. C. Praefecto, statuere ac declarare dignatus est, ut in Indultis Oratorii

(1) Vedi quello che dicemmo altrove circa il pernottare dei minorenni in clausura.

privati intelligatur inclusa facultas sacram Communionem distribuendi iis omnibus Christifidelibus, qui Sacrificio Missae adsistunt; salvis iuribus parochialibus. Contrariis non obstantibus quibuscunque (1).

Ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregat., eadem die 8 Maii 1907.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Sulla occorrenza della festa di S. Francesco d'Assisi con quella del SS. Rosario nei Domenicani.

Ordinis Praedicatorum — 16 Feb. 1907 — Reverendissimus Pater frater Maria Henricus Desqueyrous, Procurator Generalis Ordinis Praedicatorum, juxta votum Capituli Generalis, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam X humillimis precibus rogavit, ut festum Sancti Francisci Assisiensis, quod ab universo eodem Ordine die 4 Octobris, sub ritu toto duplici primae classis cum octava solemni recolitur, transferri valeat in sequentem diem quintam ejusdem mensis, quoties inciderit in Dominicam primam Octobris, solemnitati Sanctissimi Rosarii ceu propriam sedem adsignatam; translato quoque juxta rubricas officio Beati Raymundi Capuani Confessoris.

Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces; servatis peculiaribus Ordinis Rubricis.

Contrariis non obstantibus quibuscunque.

Die 16 Februarii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. plenaria toties quoties *si visita una chiesa o un oratorio del 1.°, 2.°, e 3.° Ordine de' Trinitarii e delle loro confraternite, nella festa della SS. Trinità.*

Beatissime Pater,

Pater Fr. Gregorius a Iesu et Maria, Minister Generalis Ordinis Excalceatorum SS.mae Trinitatis Redemptionis Captivorum, ad oscu-

(1) Con questa provvidenziale *dichiarazione* si dà fine ai dubbi sulla liceità di amministrare la S. Comunione negli oratorii privati: ciò che desideravasi vivamente da coloro che usano la comunione quotidiana. — N. d. R.

lum S. Pedis provolutus humiliter expostulat a Sanctitate Vestra, ut, ad augendum magis magisque cultum erga augustissimum SS.mae Trinitatis mysterium, concedere dignetur Plenariam Indulgentiam, defunctis quoque applicabilem, *toties* lucrandam *quoties* Christifideles confessi ac S. Synaxi refecti aliquam Ecclesiam seu publicum sacellum Religiosorum atque Monialium dicti Ordinis, nec non Tertii Ordinis tam regularis, quam saecularis, atque etiam Confraternitatum, a primis vesperis ad occasum solemnitatis SS.mae Trinitatis devote visitaverint ibique pias ad Deum preces iuxta mentem Sanctitatis Vestrae fuderint.

Et Deus etc.

Sanctissimus D.nus N. Pius PP. X, in audientia habita die 10 Augusti 1904 ab infrascripto Card. Praef. S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 10 Augusti 1904.

A. Card. Tripepi *Praef.*

Iosephus M. Can. Coselli, *Substitutus.*

II.

Sommario delle indulgenze, dei privilegii e degl' indulti concessi ai Terziarii secolari dell' Ordine de' Trinitarii.

I.

Indulgentiae Plenariae

A. — Tertiariis ex utroque sexu confessis ac S. Synaxi refectis

1. Die ingressus in Tertium Ordinem.
2. Die professionis.
3. Semel in anno die quo professionem renovaverint.
4. Quoties per octo dies continuos spiritualibus Exercitiis vacaverint.
5. Semel in mense, die cuiusque arbitrio eligendo.

B. — Iisdem Tertiaris, qui uti supra dispositi, Ecclesiam ubi sedes Sodalitii constituta visitaverint ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint,

1. SS.mae Trinitatis
2. A primis vesperis diei quo festum SS.mi Redemptoris de licentia Ordinarii celebratur.
3. Nativitatis D. N. Iesu Christi;
4. Epiphaniae "
5. SS.mi Nominis "
6. Paschatis "

7. Ascensionis D. N. Iesu Christi;
8. Corporis Christi "
9. Pentecostes "
10. Immaculatae Conc. B. Maria V.;
11. Nativitatis "
12. Visitationis "
13. Annuntiationis "
14. Praesentationis "
15. Purificationis "
16. Maternitatis "
17. Assumptionis "
18. S. Ioseph Sp. B. M. Virg.;
19. S. Agnetis (secundo) V. et M. (28 jan);
20. S. P. Ioannis de Matha (8 febr.);
21. B. P. Ioannis. Bapt. a Conceptione (14 feb.);
22. S. Gabrielis Arch. (18 mart.);
23. S. Raphaëlis Arch. (18 mart.);
24. S. Michaëlis a Sanctis Conf. Ord. (5 Iul.);
25. S. Rochi Confessoris Tertii Ordinis (16 Aug.);
26. S. P. Bernardi Abb. (20 aug.);
27. S. Ludovici Regis Conf. Tert. Ord. (25 sept.);
28. B. Simonis de Roxas Conf. Ord. (28 sept.) a primis vesperis;
29. S. Christophori Mart. Tertii Ord. (25 Sept.);
30. S. Michaëlis Arch. (29 Sept.);
31. B. Marci Criado Mart. Ord. (3 oct.);
32. Omnium Sanctorum Ord. (13 Nov.);
33. S. P. Felicis de Valois (20 nov.);
34. S. Catharinae Virg. et Mart. (25 nov.);
35. Feria IV Cinerum.

C. — Iisdem Tertiariis, uti supra dispositis, quamlibet Ecclesiam vel publicum Sacellum visitantibus.

1. Quo die ad concionem menstruam convenerint;

2. Bis in anno, si Benedictionem nomine Summi Pontificis acceperint;

3. Si ad partes infidelium ad captivos redimendos se contulerint, die ante profectionem;

4. Si processioni, quae una ex Dominicis cuiuslibet mensis fit in Ecclesiis Ordinis vel Sodalitii, interfuerint et ad mentem Summi Pontificis oraverint; vel, si rationabili de causa processio locum habere nequit, pio exercitio in honorem Triadis Augustae loco Processionis, coram SS.mo Sacramento publice exposito, peragendo, orantes adstiterint;

5. Semel in mense, die cuiusque arbitrio eligendo, si singulis mensis diebus ter *Pater*, *Ave* et *Gloria* in honorem SS.mae Trinitatis recitaverint.

D. — Iisdem Tertiariis, si, uti supra dispositi, ad mentem Summi Pontificis oraverint sequentibus diebus festis, quibus Absolutionem Generalem, seu Benedictionem acceperint:

1. Feria IV Cinerum;
2. Feria V in Coena Domini;
3. In festo SS.mae Trinitatis;
4. S. P. Ioannis de Matha;
5. S. P. Felicis de Valois;
5. B. P. Ioannis Baptistae a Conceptione;
7. S. Michaëlis a Sanctis;
8. Translationis S. P. Ioannis de Matha;
9. S. Agnetis Virg. et Mart. (secundo);
10. S. Catharinae Virg. et Mart.

E. — Iisdem Tertiariis in mortis articulo constitutis, si uti supra dispositi, vel saltem contriti, SS.mum Iesu nomen ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint.

II.

Indulgentiae Stationales

Diebus Stationum in Missali Romano descriptis iidem Tertiarii, si Ecclesiam Sodalitii visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, easdem indulgentias consequuntur, quas lucrarentur, si Ecclesias Urbis in eodem Missali recensitas, praefatis diebus personaliter visitaverint, dummodo alia pia opera praescripta exercuerint.

III.

Indulgentiae Partiales

A — Septem annorum totidemque quadragenarum.

a) Tertiariis corde saltem contritis ac devote Ecclesiam Sodalitii visitantibus, sequentibus diebus festis:

1. SS.mae Trinitatis;
2. Nativitatis D. N. I. C.;
3. Paschatis Resurrectionis;
4. Assumptionis B. M. V.;
5. S. Agnetis Virg. et Mart. (secundo);
6. S. P. Ioannis de Matha;
7. S. P. Felicis de Valois;

8. S. Michaelis a Sanctis;
9. S. Christophori Mart. Tert. Ord.;
10. B. Marci Criado;
11. B. P. Ioannis Bapt. a Conc.;
12. Simonis de Roxas;
13. S. Ludovici Regis;
14. S. Rochi.

b) Tertiariis pariter corde saltem contritis:

1. Si intervenerint processioni vel pio exercitio uti supra (Cap. I, l. 4);

2. Si piis operibus tam spiritualibus quam corporalibus vacaverint pro suorum peccatorum remissione ac pro captivorum a servitute infidelium Redemptione;

3. Si intervenerint processioni, quae fit quando, peracta redemptione, in aliqua Ecclesia aut oratorio Ordinis vel Sodalitii recipiuntur Captivi Redempti;

4. Si quotidie recitaverint sexies Orationem Dominicam cum *Gloria Patri* etc. ac etiam sexies Angelicam Salutationem item cum *Gloria Patri* etc.; et oraverint ad mentem Summi Ponteficis, pro qualibet die;

5. Si pariter singulis anni diebus, recitaverint ter *Pater Ave* et *Gloria* in honorem SS.mae Trinitatis, item pro qualibet die.

B. — Tercentum dierum.

Quoties aliquod pium opus pietatis vel caritatis corde saltem contriti exercuerint.

Omnes et singulae Indulgentiae superius relatae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, sunt etiam applicabiles animabus defunctorum in Purgatorii igne degentibus.

IV.

Privilegia.

1. Sacerdotes Tertiarii ad quodlibet altare missam celebrantes gaudent indulto altaris privilegiati tribus in qualibet hebdomada diebus, dummodo simile indultum pro alia die non obtinuerint.

2. Missae omnes, quae in suffragium Sodalium defunctorum celebrantur, sunt semper et ubique privilegiatae.

V.

Indulta.

1. Tertiarii degentes in locis ubi nulla extat Ecclesia Ordinis vel Sodalitii indulgentias sibi proprias, ceteris servatis servandis, lucrari possunt si respectivam Parochialem Ecclesiam visitaverint.

2. Tertiarii in collegiis, seminariis aliisque communitatibus degentes praefatas indulgentias lucrari valent, propriam Ecclesiam vel privatum suae Domus Sacellum, ceteris piis operibus positis, visitando.

3. Tertiarii legitimo impedimento detenti, iudicio confessarii dignoscendo, quominus Ecclesiam visitent, dictas indulgentias lucrari poterunt aliud pium opus loco visitationis implendo, ab ipso confessario ad hoc impositum.

4. Tertiarii impediti, quominus Ecclesiam adeant Absolutionem Generalem accepturi, eam accipere valeant alio die festo de praecepto intra octiduum occurrente.

5. Tertiarii Absolutionem Generalem pridie diei festi, cui adnexa est, post expletam sacramentalem confessionem a proprio confessario accipere valent.

6. Tertiarii si sint infirmi vel convalescentes, nec possint commode e domo egredi, recitando quinque *Pater*, *Ave* et *Gloria Patri* etc. et orando ad intentionem Summi Pontificis, lucrantur easdem indulgentias ac si personaliter Ecclesiam Ordinis vel Sodalitii visitarent.

7. Iidem Tertiarii infirmi vel convalescentes lucrari possunt omnes praefatas plenarias indulgentias infra octiduum diei pro quo concessae sunt.

DECRETUM

Quum per Decretum huius S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquis praepositae die 18 Iulii 1902, undequaque abrogatis omnibus indulgentiis, quibus Tertiarii saeculares, cuiusvis Ordinis, ob communicationem cum primo et secundo ordine respective perfruebantur, Supremis Moderatoribus religiosorum Ordinum proprium Tertium Ordinem habentium, praescriptum fuerit, ut novum indulgentiarum Indicem pro suis Tertiariis saecularibus proponerent; Minister Generalis Ordinis SS.mae Trinitatis Redemptionis Captivorum, tali mandato obtemperans, novum praedictum indicem elaboravit, illumque huic S. Congregationi humillime subiecit: quae, adhibita etiam quorumdam ex suis Consultoribus opera, illum ad examen revocavit. SS.mus vero D.nus N. Pius PP. X in Audientia diei 28 Augusti 1903, audita de his omnibus relatione facta ab Infrascripto Cardinali Praefecto, ex Indulgentiis in supra proposito Elencho enumeratis, eas, quae olim Tertiariis directe tributae fuerunt, confirmavit, alias vero, loco earum, quibus vi communicationis gaudebant, clementer est impertitus, simulque mandavit, ut in posterum praedicti Ordinis Sodales Tertiarii in saeculo viventes earum tantummodo participes evadant indulgentiarum, iisque potiantur privilegiis et indultis quae in praedicto Elencho recensentur. Quam concessionem eadem Sanctitas Sua perpetuis quo-

que futuris temporibus valituram esse voluit, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 25 Septembris 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*
Iosephus M. C.cus Coselli, *Substitutus.*

III.

Chiarimenti autentici sulle concessioni fatte alla Lega Sacerdotale Eucaristica.

Beatissimo Padre,

Il Superiore della Lega Sacerdotale Eucaristica, prostrato ai piedi della S. V., supplica per la soluzione dei seguenti dubbii sorti sulla interpretazione del Breve *Romanorum Pontificum* del 10 Augusti 1906, riguardante la detta Lega Sacerdotale Eucaristica.

I. Nel cit. Breve si concede ai confessori ascritti alla prefata Lega la facoltà " communicandi semel in hebdomada plenariam indulgentiam pœnitentibus qui quotidie vel quasi quotidie ad sacram Synaxim accedere consueverunt. „ Or si chiede se la detta indulgenza plenaria debba comunicarsi una volta per ogni settimana, ovvero possa ciò farsi una volta per più settimane.

II. Nel medesimo Breve si concede agli ascritti la indulgenza plenaria " præcipuorum fidei mysteriorum et Mariæ Virginis et SS. Apostolorum festivitatibus per annum singulis. „ Si domanda se le dette feste debbano computarsi giusta il Decreto della S. C. dei Riti del 22 Agosto 1893, n. 3810, ovvero secondo il Decreto della S. C. delle Indulgenze del 18 settembre 1862, n. 392.

III. Se le Indulgenze così plenarie come parziali che si concedono nel prefato Breve siano anche applicabili alle anime del Purgatorio.

Ex Audientia SS.mi Die 7 Maii 1907.

SS.mus, auditis expositis, ad dubia rescribi iussit prout sequitur :

Ad I. Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam.

Ad II. In casu exposito, iuxta Decretum S. Rituum Congregationis d. d. 22 Augusti 1893, n. 3810.

Ad III. Affirmative.

In quorum fidem etc.

Casimirus Card. Gennari (1).

(1) Questa dichiarazione fu esibita alla S. C. delle Indulgenze, la quale così rescrisse: " Ex Congressu cum E.mo Card. Praefecto, die 19 Iunii 1907: *Non indigere exhibitione : cfr. Decretum huius S. C. d. d. 28 Ian. 1756* „.
Il Decreto citato infatti prescrive che per le sole indulgenze generali, dato dal Sommo Pontefice *vivae vocis oraculo* debbano esibirsi gli esemplari alla S. C. delle Indulgenze.

SS. D. N. PII DIV. PROV. PP. X

LITTERAE ENCYCLICAE

De Modernistarum Doctrinis

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS, ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES.

PIUS PAPA X

Venerabiles Fratres
Salutem et Apostolicam benedictionem.

Pascendi dominici grecis mandatum Nobis divinitus officium id munus in primis a Christo assignatum habet, ut traditae sanctis fidei depositum vigilantissime custodiat, repudiatis profanis vocum novitatibus atque oppositionibus falsi nominis scientiae. Quae quidem supremi providentia pastoris nullo plane non tempore catholico agmini necessaria fuit: etenim, auctore humani generis hoste, nunquam defuere *viri loquentes perversa* (1), *vaniloqui et seductores* (2), *errantes et in errorem mittentes* (3). Verumtamen inimicorum crucis Christi postrema hac aetate, numerum crevisse admodum fatendum est; qui, artibus omnino novis astuque plenis, vitalem Ecclesiae vim elidere, ipsumque, si queant, Christi regnum evertere funditus nituntur. Quare silere Nobis diutius haud licet, ne muneri sanctissimo deesse videamur, et benignitas, qua, spe sanioris consilii, huc usque usi sumus, officii oblivio reputetur.

Qua in re ut moram ne interponamus illud in primis exigit, quod fautores errorum iam non inter apertos hostes quaerendi sunt modo; verum, quod dolendum maxime verendumque est, in ipso latent sinu gremioque Ecclesiae, eo sane nocentiores, quo minus perspicui. — Loquimur, Venerabiles Fratres, de multis e catholicorum laicorum numero, quin, quod longe miserabilius, ex ipso sacerdotum coetu, qui fucoso quodam Ecclesiae amore, nullo solido philosophiae ac theologiae praesidio, immo adeo venenatis imbuti penitus doctrinis quae ab Ecclesiae osoribus traduntur, Ecclesiae eiusdem renovatores, omni posthabita modestia animi, se iactitant; factoque audacius agmine, quidquid sanctius est in Christi opere impetunt, ipsa haud incolumi divini Reparatoris persona, quam, ausu sacrilego, ad purum putumque hominem extenuant.

---

(1) Act. XX, 30.
(2) Tit. I, 10.
(3) II. Tim. III, 13.

Homines huiusmodi Ecclesiae Nos hostibus adscribere, etsi mirantur ipsi, nemo tamen mirabitur iure, qui, mente animi seposita cuius penes Deum arbitrium est, illorum doctrinas et loquendi agendique rationes cognorit. Enimvero non is a veritate discedat, qui eos Ecclesiae adversarios quovis alio perniciosiores habeat. — Nam non hi extra Ecclesiam, sed intra, ut diximus, de illius pernicie consilia agitant sua: quamobrem in ipsis fere Ecclesiae venis atque in visceribus periculum residet, eo securiore damno, quo illi intimius Ecclesiam norunt. Adde quod securim non ad ramos surculosque ponunt; sed ad radicem ipsam, fidem nimirum fideique fibras altissimas. Icta autem radice hac immortalitatis, virus per omnem arborem sic propagare pergunt, ut catholicae veritatis nulla sit pars unde manus abstineant, nulla quam corrumpere non elaborent. Porro, mille nocendi artes dum adhibent, nihil illis callidius nihil insidiosius: nam et rationalistam et catholicum promiscue agunt, idque adeo simulatissime, ut incautum quemque facile in errorem pertrahant; cumque temeritate maxime valeant, nullum est consecutionum genus quod horreant aut non obfirmate secureque obtrudant. Accedit praeterea in illis, aptissime ad fallendos animos, genus vitae cummaxime actuosum, assidua ac vehemens ad omnem eruditionem occupatio, moribus plerumque austeris quaesita laus. Demum, quod fere medicinae fiduciam tollit, disciplinis ipsi suis sic animo sunt comparati, ut dominationem omnem spernant nullaque recipiant frena; et freti mendaci quadam conscientia animi, nituntur veritatis studio tribuere quod uni reapse superbiae ac pervicaciae tribuendum est. — Equidem speravimus huiusmodi quandoque homines ad meliora revocare: quo in genere suavitate primum tamquam cum filiis, tum vero severitate, demum, quanquam inviti, animadversione publica usi sumus. Nostis tamen, Venerabiles Fratres, quam haec fecerimus inaniter: cervicem, ad horam deflexam, mox extulerunt superbius. Iam si illorum solummodo res ageretur, dissimulare forsitan possemus: sed catholici nominis e contra securitas agitur. Quapropter silentium, quod habere diutius piaculum foret, intercipere necesse est; ut personatos male homines, quales reapse sunt, universae Ecclesiae demonstremus.

Quia vero modernistarum (sic enim iure in vulgus audiunt) callidissimum artificium est, ut doctrinas suas non ordine digestas proponant atque in unum collectas, sed sparsas veluti atque invicem seiunctas, ut nimirum ancipites et quasi vagi videantur, cum e contra firmi sint et constantes; peaestat, Venerabiles Fratres, doctrinas easdem uno heic conspectu exhibere primum, nexumque indicare quo invicem coalescunt, ut deinde errorum caussas scrutemur, ac remedia ad averruncandam perniciem praescribamus.

Ut autem in abstrusiore re ordinatim procedamus, illud ante omnia notandum est, modernistarum quemlibet plures agere personas ac veluti in se commiscere; philosophum nimirum, credentem, theologum, historicum, criticum, apologetam, instauratorem: quas singulatim omnes distinguere oportet, qui eorum systema rite cognoscere et doctrinarum antecessiones consequutionesque pervidere velit.

Iam, ut a philosopho exordiamur, philosophiae religiosae fundamentum in doctrina illa modernistae ponunt, quam vulgo *agnosticismum* vocant. Vi huius humana ratio *phaenomenis* omnino includitur, rebus videlicet quae apparent eaque specie qua apparent: earumdem praetergredi terminos nec ius nec potestatem habet. Quare nec ad Deum se erigere potis est, nec illius existentiam, ut ut per ea quae videntur, agnoscere. Hinc infertur, Deum scientiae obiectum directe nullatenus esse posse; ad historiam vero quod attinet, Deum subiectum historicum minime censendum esse. — His autem positis, quid de *naturali theologia*, quid de *motivis credibilitatis*, quid de *externa revelatione* fiat, facile quisque perspiciet. Ea nempe modernistae penitus e medio tollunt, et ad *intellectualismum* amandant; ridendum, inquiunt, systema ac iamdiu emortuum. Neque illos plane retinet quod eiusmodi errorum portenta apertissime damnarit Ecclesia: siquidem Vaticana Synodus sic sanciebat: *Si quis dixerit Deum unum et verum, Creatorem et Dominum nostrum, per ea quae facta sunt, naturali rationis humanae lumine certo cognosci non posse, anatheama sit* (1); itemque: *Si quis dixerit fieri non posse, aut non expedire, ut per revelationem divinam homo de Deo cultuque ei exhibendo edoceatur, anathema sit* (2); ac demum: *Si quis dixerit revelationem divinam externis signis credibilem fieri non posse, ideoque sola interna cuiusque experientia aut inspiratione privata homines ad fidem moveri debere, anathema sit* (3). — Qua vero ratione ex *agnosticismo*, qui solum est in ignoratione, ad *atheismum* scientificum atque historicum modernistae transeant, qui contra totus est in inficiatione positus: quo idcirco ratiocinationis iure, ex eo quod ignoretur utrum humanarum gentium historiae intervenerit Deus necne, fiat gressus ad eamdem historiam neglecto omnino Deo explicandam, ac si reapse non intervenerit; novit plane qui possit. Id tamen ratum ipsis fixumque est, atheam debere esse scientiam itemque historiam; in quarum finibus non nisi *phaenomenis* possit esse locus, exturbato penitus Deo et quidquid divinum est. — Qua ex doctrina absurdissima quid de sanctissima Christi persona, quid de Ipsius vitae mortisque

(1) *De Revel.* can. I.
(2) Ibid. can. II.
(3) *De Fide* can. III.

mysteriis, quid pariter de anastasi deque in caelum ascensu tenendum sit, mox plane videbimus.

Hic tamen *agnosticismus*, in disciplina modernistarum, non nisi ut par negans habenda est; positiva, ut aiunt, in *immanenti vitali* constituitur. Harum nempe ad aliam ex altera sic procedunt. — Religio, sive ea naturalis est sive supra naturam, ceu quodlibet factum, explicationem aliquam admittat oportet. Explicatio autem, naturali theologia deleta adituque ad revelationem ob reiecta credibilitatis argumenta intercluso, immo etiam revelatione qualibet externa penitus sublata, extra hominem inquiritur frustra. Est igitur in ipso homine quaerenda: et quoniam religio vitae quaedam est forma, in vita omnino hominis reperienda est. Ex hoc *immanentiae religiosiae* principium asseritur. Vitalis porro cuiuscumque phaenomeni, cuiusmodi religionem esse iam dictum est, prima veluti motio ex indigentia quapiam seu impulsione est repetenda: primordia vero, si de vita pressius loquamur, ponenda sunt in motu quodam cordis, qui *sensus* dicitur. Eam ob rem, cum religionis obiectum sit Deus, concludendum omnino est, fidem, quae initium est ac fundamentum cuiusvis religionis, in sensu quodam intimo collocari debere, qui ex indigentia divini oriatur. Haec porro divini indigentia, quia nonnisi certis aptisque in complexibus sentitur, pertinere ad conscientiae ambitum ex se non potest; latet autem primo infra conscientiam, seu, ut mutuato vocabulo a moderna philosopia loquuntur, in *subconscientia*, ubi etiam illius radix occulta manet atque indeprehensa. — Petet quis forsan, haec divini indigentia, quam homo in se ipse percipiat, quo demum pacto in religionem evadat. Ad haec modernistae: Scientia atque historia, inquiunt, duplici includuntur termino; altero externo, aspectabili nimirum mundo, altero interno, qui est conscientia. Alterutrum ubi attigerint, ultra quo procedant non habent: hos enim praeter fines adest *incognoscibile*. Coram hoc *incognoscibili*, sive illud sit extra hominem ultraque aspectabilem naturam rerum, sive intus in *subconscientia* lateat, indigentia divini in animo ad religionem prono, nullo, secundum *fideismi* scita, praevertente mentis iudicio, peculiarem quemdam commovet *sensum*: hic vero divinam ipsam *realitatem*, tum tamquam obiectum tum tamquam sui caussam intimam, in se implicatam habet atque hominem quodammodo cum Deo coniungit. Est porro hic *sensus* quem modernistae fidei nomine appellant, estque illis religionis initium.

Sed non hic philosophandi, seu rectius delirandi, finis. In eiusmodi enim *sensu* modernistae non fidem tantum reperiunt; sed, cum fide inque ipsa fide, prout illam intelligunt, *revelationi* locum esse affirmant. Enimvero ecquid amplius ad revelationem quis postulet? An non revelationem dicemus, aut saltem revelationis exor-

dium, *sensum* illum religiosum in conscientia apparentem ; quin et Deum ipsum, etsi confusius, sese, in eodem religioso *sensu*, animis manifestantem ? Subdunt vero : cum fidem Deus obiectum sit aeque et caussa, revelatio illa et de Deo pariter et a Deo est ; habet Deum videlicet revelantem simul ac revelatum. Hinc autem, Venerabiles Fratres, affirmatio illa modernistarum perabsurda, qua religio quaelibet, pro diverso adspectu, naturalis una ac supernaturalis dicenda est. Hinc conscientiae ac revelationis promiscua significatio. Hinc lex, qua *conscientia religiosa* ut regula universalis traditur, cum revelatione penitus aequanda, cui subesse omnes oporteat, supremam etiam in Ecclesia potestatem, sive haec doceat sive de sacris disciplinave statuat.

Attamen in toto hoc processu, unde, ex modernistarum sententia, fides ac revelatio prodeunt, unum est mognopere attendendum, non exigui quidem momenti ob consequutiones historico criticas, quas inde illi eruunt. — Nam *Incognoscibile*, de quo loquuntur, non se fidei sistit ut nudum quid aut singulare ; sed contra in phaenomeno aliquo arcte inhaerens, quod quamvis ad campum scientiae aut historiae pertinet, ratione tamen aliqua praetergreditur ; sive hoc phaenomenon sit factum aliquod naturae, arcani quidpiam in se continens, sive sit quivis unus ex hominibus, cuius ingenium acta verba cum ordinariis historiae legibus componi haud posse videntur. Tum vero fides, ab *Incognoscibili* allecta quod cum phaenomeno iungitur, totum ipsum phaenomenon complectitur ac sua vita quodammodo permeat. Ex hoc autem duo consequuntur. Primum, quaedam phaenomeni *trasfiguratio*, per elationem scilicet supra veras illius conditiones, qua aptior fiat materia ad induendam divini formam, quam fides est inductura. Secundum, phaenomeni eiusdem aliquapiam, sic vocare liceat, *defiguratio* inde nata, quod fides illi, loci temporisque adiunctis exempto, tribuit quae reapse non habet : quod usevenit praecipue, quum de phaenomenis agitur exacti temporis, eoque amplius quo sunt vetustiora. Ex gemino hoc capite binos iterum modernistae eruunt canones ; qui, alteri additi iam ex agnosticismo habito, critices historicae fundamenta constituunt. Exemplo res illustrabitur ; sitque illud e Christi persona petitum. In persona Christi, aiunt, scientia atque historia nil praeter hominem offendunt. Ergo, vi primi canonis ex agnosticismo deducti, ex eius historia quidquid divinum redolet delendum est. Porro, vi alterius canonis, Christi persona historica *transfigurata* est a fide : ergo subducendum ab ea quidquid ipsam evehit supra conditiones historicas. Demum, vi tertii canonis, eadem persona Christi a fide *defigurata* est : ergo removenda sunt ab illa sermones, acta ; quidquid, uno verbo, ingenio, statui, educationi eius, loco ac tempori quibus vixit,

minime respondet. — Mira equidem ratiocinandi ratio: sed haec modernistarum critice.

Religiosus igitur *sensus*, qui per *vitalem immanentiam* e latebris *subconscientiae* erumpit, germen est totius religionis ac ratio pariter omnium, quae in religione quavis fuere aut sunt futura. Rudis quidem initio ac fere informis, eiusmodi *sensus*, paullatim atque influxu arcani illius principii unde ortum habuit, adolevit una cum progressu humanae vitae, cuius, ut diximus, quaedam est forma. Habemus igitur religionis cuiuslibet, etsi supernaturalis, originem: sunt nempe illae *religiosi sensus* merae explicationes. Nec quis catholicam exceptam putet; immo vero ceteris omnino parem: nam ea in conscientia Christi, electissimae naturae viri, cuiusmodi nemo unus fuit nec erit, *vitalis* processu *immanentiae*, non aliter, nata est. — Stupent profecto, qui haec audiant, tantam ad asserundum audaciam, tantum sacrilegium! Attamen, Venerabiles Fratres, non haec sunt solum ab incredulis effutita temere. Catholici homines, immo vero e sacerdotibus plures, haec palam edisserunt; talibusque deliramentis Ecclesiam se instauraturos iactant! Non heic iam de veteri errore agitur, quo naturae humanae supernaturalis ordinis veluti ius tribuebatur. Longius admodum processum est: ut nempe sanctissima religio nostra, in homine Christo aeque ac in nobis, a natura, ex se suaque sponte, edita affirmetur. Hoc autem nil profecto aptius ad omnem supernaturalem ordinem abolendum. Quare a Vaticana Synodo iure summo sancitum fuit: *Si quis dixerit, hominem ad cognitionem et perfectionem quae naturalem superet, divinitus evehi non posse, sed ex seipso ad omnis tandem veri et boni possessionem iugi profectu pertingere posse et debere, anathema sit* (1).

Huc usque tamen, Venerabiles Fratres, nullum dari vidimus intellectui locum. Habet autem et ipse, ex modernistarum doctrina, suas in actu fidei partes. Quo dein pacto, advertisse praestat. — In *sensu* illo, inquiunt, quem saepius nominavimus, quoniam *sensus* est non cognitio, Deus quidem se homini sistit; verum confuse adeo ac permixte, ut a subiecto credente vix aut minime distinguatur. Necesse igitur est aliquo eumdem sensum collustrare lumine, ut Deus inde omnino exiliat ac secernatur. Id nempe ad intellectum pertinent, cuius est cogitare et analysim instituere; per quem homo vitalia phaenomena in se exsurgentia in species primum traducit, tum autem verbis significat. Hinc vulgata modernistarum enunciatio: debere religiosum hominem fidem suam *cogitare*. — Mens ergo, illi *sensui* adve-

(1) *De Revc.* can. 111.

niens, in eumdem se inflectit, inque eo elaborat pictoris instar, qui obsoletam tabulae cuiusdam diagraphen collustret ut nitidius efferat: sic enim fere quidam modernistarum doctor rem explicat. In eiusmodi autem negotio mens dupliciter operatur: primum, naturali actu et spontaneo, redditque rem sententia quadam simplici ac vulgari; secundo vero, reflexe ac penitius, vel, ut aiunt, *cogitationem elaborando*, eloquiturque cogitata *secundariis* sententiis, derivatis quidem a prima illa simplici, limatioribus tamen ac distinctioribus. Quae *secundariae* sententiae, si demum a supremo Ecclesiae magisterio sancitae fuerint, constituent *dogma*.

Sic igitur in modernistarum doctrina ventum est ad caput quoddam praecipuum, videlicet ad originem dogmatis atque ad ipsam dogmatis naturam. Originem enim dogmatis ponunt quidem in primigeniis illis formulis simplicibus, quae, quodam sub respectu, necessariae sunt fidei; nam revelatio, ut reapse sit, manifestam Dei notitiam in conscientia requirit. Ipsum tamen dogma *secundariis* proprie contineri formulis affirmare videntur. — Eius porro ut assequamur naturam, ante omnia inquirendum est, quaenam intercedat relatio inter *formulas religiosas* et *religiosum* animi *sensum*. Id autem facile intelliget, qui teneat *formularum* eiusmodi non alium esse finem, quam modum suppeditare credenti, quo sibi suae fidei rationem reddat. Quamobrem mediae illae sunt inter credentem eiusque fidem: ad fidem autem quod attinet, sunt inadaequatae eius obiecti notae, vulgo *symbola* vocitant; ad credentem quod spectat, sunt mera *instrumenta*. — Quocirca nulla confici ratione potest, eas veritatem absolute continere: nam qua *symbola*, imagines sunt veritatis, atque idcirco sensi religioso accommodandae, prout hic ad hominem refertur; qua *instrumenta*, sunt veritatis vehicula, atque ideo accommodanda vicissim homini, prout refertur ad religiosum sensum. Obiectum autem *sensus religiosi*, utpote quod *absoluto* continetur, infinitos habet adspectus, quorum modo hic modo alius apparere potest. Similiter homo, qui credit, aliis atque aliis uti potest conditionibus. Ergo et formulas, quas dogma appellamus, vicissitudini eidem subesse oportet, ac propterea varietati esse obnoxias. Ita vero ad intimam *evolutionem* dogmatis expeditum est iter. — Sophismatum profecto coacervatio infinita, quae religionem omnem pessumdat ac delet!

Evolvi tamen ac mutari dogma non posse solum sed oportere, et modernistae ipsi perfracte affirmant, et ex eorum sententiis aperte consequitur. — Nam inter praecipua doctrinae capita hoc illi habent, quod ab *immanentiae vitalis* principio deducunt: *formulas religiosas*, ut *religiosae* reapse sint nec solum intellectus commentationes, vitales esse debere vitamque ipsam vivere *sensus religiosi*. Quod non itelli-

gendum est, quasi hae formulae, praesertim si mere imaginativae, sint pro ipso religioso sensu inventae; nihil enim refert admodum earum originis, ut etiam numeri vel qualitatis: sed ita, ut eas *religiosus sensus*, mutatione aliqua, si opus est, adhibita, *vitaliter* sibi adiungat. Scilicet, ut aliis dicamus, necesse est ut *formula primitiva* acceptetur a corde ab eoque sanciatur; itemque sub cordis ductu sit labor, quo *secundariae formulae* progignuntur. Hinc accidit quod debeant hae formulae, ut vitales sint, ad fidem paritar et ad credentem accommodatae esse ac manere. Quamobrem, si quavis ex causa huiusmodi accommodatio cesset, amittunt illae primigenias notiones ac mutari indigent. — Haec porro formularum dogmaticarum cum sit vis ac fortuna instabilis, mirum non est illas modernistis tanto esso ludibrio ac despectui; qui nihil e contra loquuntur atque extollunt nisi religiosum sensum vitamque religiosam. Ideo et Ecclesiam audacissime carpunt tamquam devio itinere incedentem, quod ab externa formularum significatione religiosam vim ac moralem minime distinguat, et formulis notione carentibus casso labore ac tenacissime inhaerens, religionem ipsam dilabi permittat. — *Caeci* equidem *et duces caecorum*, qui superbo scientiae nomine inflati usque eo insaniunt ut aeternam veritatis notionem et germanum religionis sensum pervertant: novo invecto systemate, *quo, ex proiecta et effrenata novitatum cupiditate, veritas, ubi certo consistit, non quaeritur, sanctisquae et apostolicis traditionibus posthabitis, doctrinae aliae inanes, futiles, incertae nec ab Ecclesia probatae adsciscunt, quibus veritatem ipsam fulciri ac sustineri vanissimi homines arbitrantur* (1).

Atque haec, Venerabiles Fratres, de modernista ut philosopho. — Iam si, ad credentem progressus, nosse quis velit unde hic in modernistis a philosopho distinguatur, illud advertere necesse est, etsi philosophus *realitatem* divini ut fidei obiectum admittat, hanc tamen ab illo *realitatem* non alibi reperiri nisi in credentis animo, ut obiectum sensus est et affirmationis atque ideo phaenomenorum ambitum non excedit: utrum porro in se illa extra sensum existat atque affirmationem huiusmodi, praeterit philosophus ac negligit. E contra modernistae credenti ratum ac certum est, *realitatem* divini reapse in se ipsam existere nec prorsus a credente pendere. Quod si postules, in quo tandem haec credentis assertio nitatur; reponent: in privata cuiusque hominis *experientia*. — In qua affirmatione, dum equidem hi a rationalistis dissident, in protestantium tamen ac pseudo-mysticorum opinionem discedunt. Rem enim sic edisserunt: in *sensu reli-*

(1) Gregor. XVI Ep. Encyl., " *Singolari nos* „ 7 kal. iul. 1834.

gioso quendam esse agnoscendum cordis intuitum; quo homo ipsam, sine medio, Dei *realitatem* attingit, tantamque de existentia Dei haurit persuasionem deque Dei tum intra tum extra hominem actione, ut persuasionem omnem, quae ex scientia peti possit, longe antecellat. Veram igitur ponunt experientiam, eamque rationali qualibet experientia praestantiorem: quam si quis, ut rationalistae, inficiatur, inde fieri affirmant, quod nolit is in eis se ipse constituere moralibus adiunctis, quae ad experientiam gignendam requirantur. Haec porro *experientia*, cum quis illam fuerit assequutus, proprie vereque credentem efficit. — Quam hic longe absumus a catholicis institutis! Commenta eiusmodi a Vaticana Synodo improbata iam vidimus. — His semel admissis una cum erroribus ceteris iam memoratis, quo pacto ad atheismum pateat via, inferius dicemus. Nunc statim advertisse iuverit, ex hac *experientiae* doctrina, coniuncta alteri de *symbolismo*, religionem quamlibet, ethnicorum minime excepta, ut veram esse habendam. Quidni etenim in religione quavis experientiae huiusmodi occurrant? occurrisse vero non unus asserit. Quo iure autem modernistae veritatem experientiae abnuent, quam turca affirmet; verasque experientias unis catholicis vindicabunt? Neque id reapse modernistae denegant; quin immo, subobscure alii, alii apertissime, religiones omnes contendunt esse veras. Secus autem sentire nec posse, manifestum est. Nam religioni cuipiam quo tandem ex capite, secundum illorum praecepta, foret falsitas tribuenda? Certe vel ex fallacia *sensus religiosi* vel quod falsiloqua sit formula ab intellectu prolata. Atqui *sensus religiosi* unus semper idemque est, etsi forte quandoque imperfectior: formula autem intellectus, ut vera sit, sufficit ut *religioso sensui* hominique credenti respondeat, quidquid de huius perspicuitate ingenii esse queat. Unum, ad summum, in religionum diversarum conflictu, modernistae contendere forte possint, catholicam, utpote vividiorem, plus habere veritatis; itemque christiano nomine digniorem eam esse, ut quae christianismi exordiis respondeat plenius. — Has consecutiones omnes ex datis antecedentibus fluere, nemini erit absonum. Illud stupendum cummaxime, catholicos dari viros ac sacerdotes, qui, etsi, ut autumari malumus, eiusmodi portenta horrent, agunt tamen ac si plene probent. Eas etenim errorum talium magistris tribuunt laudes, eos publice habent honores, ut sibi quisque suadeat facile, illos non homines honorare, aliquo forsan numero non expertes, sed errores potius, quos hi aperte asserunt inque vulgus spargere omni ope nituntur.

Est aliud praeterea in hoc doctrinae capite, quod catholicae veritati est omnino infestum. — Nam istud de *experientia* praeceptum ad *traditionem* etiam transfertur, quam Ecclesia huc usque asseruit, eamque prorsus adimit. Enimvero modernistae sic traditionem intelligunt, ut

sit *originalis experientiae* quaedam cum aliis communicatio per praedicationem, ope formulae intellectivae. Cui formulae propterea, praeter vim, ut aiunt, *repraesentativam*, *suggestivam* quandam adscribunt virtutem, tum in eo qui credit, ad *sensum religiosum* forte torpentem excitandum, instaurandamque *experientiam* aliquando habitam, tum in eis qui nondum credunt, ad *sensum religiosum* primo gignendum et *experientiam* producendam. Sic autem experientia religiosa late in populos propagatur; nec tantummodo in eos qui nunc sunt per praedicationem, sed in posteros etiam, tam per libros quam per verborum de aliis in alios replicationem. — Haec vero experientiae communicatio radices quandoque agit vigetque; senescit quandoque statim ac moritur. Vigere autem, modernistis argumentum veritatis est: veritatem enim ac vitam promiscue habent. Ex quo inferre denuo licebit: religiones omnes quotquot extant veras esse, nam secus nec viverent.

Re porro huc adducta, Venerabiles Fratres, satis superque habemus ad recte cognoscendum, quem ordinem modernistae statuant inter fidem et scientiam; quo etiam scientiae nomine historia apud illos notatur. — Ac primo quidem tenendum est, materiam uni obiectam materiae obiectae alteri externam omnino esse ab eaque seiunctam. Fides enim id unice spectat, quod scientia *incognoscibile* sibi esse profitetur. Hinc diversum utrique pensum: scientia versatur in phaenomenis, ubi nullus fidei locus; fides e contra versatur in divinis, quae scientia penitus ignorat. Unde demum conficitur, inter fidem et scientiam nunquam esse posse discidium: si enim suum quaeque locum teneat, occurrere sibi invicem nunquam poterunt, atque ideo nec contradicere. — Quibus si qui forte obiiciant, quaedam in aspectabili occurrere natura rerum quae ad fidem etiam pertineant, uti humanam Christi vitam; negabunt. Nam, etsi haec phaenomenis accensentur, tamen, quatenus vita fidei imbuuntur, et a fide, quo supra dictum est modo, *transfigurata* ac *defigurata* fuerunt, a sensibili mundo sunt abrepta et in divini materiam translata. Quamebrem poscenti ulterius, an Christus vera patrarit miracula vereque futura praesenserit, an vere revixerit atque in caelum conscenderit; scientia agnostica abnuet, fides affirmabit; ex hoc tamen nulla erit inter utramque pugna. Nam abnuet alter ut philosophus philosophos alloquens. Christum scilicet unice contemplatus secundum *realitatem historicam*; affirmabit alter ut credens cum credentibus loquutus, Christi vitam spectans prout *iterum vivitur* a fide et in fide.

Ex his tamen fallitur vehementer qui reputet posse opinari, fidem et scientiam alteram sub altera nulla penitus ratione esse subiectam. Nam de scientia quidem recte vereque existimabit; secus autem de fide, quae, non uno tantum sed triplici ex capite, scientiae subiici

dicenda est. Primum namque advertere oportet, in facto quovis religioso, detracta *divina realitate* quamque de illa habet *experentiam* qui credit, cetera omnia, praesertim vero *religiosas formulas*, phaenomenorum ambitum minime transgredi, atque ideo cadere sub scientiam. Liceat utique credenti, si volet, de mundo excedere; quamdiu tamen in mundo deget, leges, obtutum, iudicia scientiae atque historiae numqnam, velit nolit, effugiet. — Praeterea, quamvis dictum est Deum solius fidei esse obiectum, id divina quidam *realitate* concedendum est, non tamen de *idea* Dei. Haec quippe scientia subest; quae, dum in ordine, ut aiunt, logico philosophatur, quidquid etiam absolutum est attingit atque ideale. Quocirca philosophia seu scientia cognoscendi de idea Dei ius habet, eamque in sui evolutione moderandi et, si quid extrarium invaserit, corrigendi. Hinc modernistarum effatum: evolutionem religiosam cum morali et intellectuali componi debere; videlicet, ut quidam tradit quem magistrum sequuntur, eisdem subdi.— Accedit demum quod homo dualitatem in se ipse non patitur: quamobrem credentem quaedam intima urget necessitas fidem cum scientia sic componendi, ut a generali ne discrepet idea, quam scientia exhibet de hoc mundo universo. Sic ergo conficitur, scientiam a fide omnino solutam esse, fidem contra, ut scientiae extranea praedicetur, eidem subesse. — Quae omnia, Venerabiles Fratres, contraria prorsus sunt iis quae Pius IX decessor Noster tradebat, docens (1): *Philosophiae esse, in iis quae ad religionem pertinent, non dominari sed ancillari, non praescribere quid credendum sit, sed rationabili obsequio amplecti, neque altitudinem scrutari mysteriorum Dei, sed illam pie humiliterque revereri.* Modernistae negotium plane invertunt: quibus idcirco applicari queunt, quae Gregorius IX item decessor Noster de quibusdam suae aetatis theologis scribebat (2): *Quidam apud vos, spiritu vanitatis ut uter distenti, positos a Patribus terminos profana transferre satagunt novitate; coelestis paginae intellectum... ad doctrinam philosophicam rationalium inclinando, ad ostentationem scientiae, non profectum aliquem auditorum... Ipsi, doctrinis variis et peregrinis abducti, redigunt caput in caudam, et ancillae cogunt famulari reginam.*

Quod profecto apertius patebit intuenti quo pacto modernistae agant, accommodate omnino ad ea quae docent. Multa enim ab eis contrarie videntur scripta vel dicta, ut quis facile illos aestimet ancipites atque incertos. Verumtamen consulte id et considerate accidit; ex opinione scilicet quam habent de fidei atque scientiae seiunctione mutua. Hinc in eorum libris quaedam offendimus quae catholicus omnino probet;

(1) Brev. ad Ep. Wratislav. 15 iun. 1857.
(2) Ep. ad Magistros theol. paris., non. iul. 1223

quaedam, aversa pagina, quae rationalistam dictasse autumes. Hinc, historiam scribentes, nullam de divinitate Christi mentionem iniiciunt; ad concionem vero in templis eam firmissime profitentur. Item, enarrantes historiam, Concilia et Patres nullo loco habent; catechesim autem si tradunt, illa atque illos cùm honore afferunt. Hinc etiam exegesim theologicam et pastoralem a scientifica et historica secernunt. Similiter, ex principio quod scientia a fide nullo pacto pendeat, quum de philosophia, de historia, de critice disserunt, Lutheri sequi vestigia non exhorrentes (1), despicientiam praeceptorum catholicorum, sanctorum Patrum, oecumenicarum synodorum, magisterii ecclesiastici omnimodis ostentant; de qua si carpatur, libertatem sibi adimi conquerentur. Professi demum fidem esse scientiae subiiciendam, Ecclesiam passim aperteque reprehendunt quod sua dogmata philosophiae opinionibus subdere et accommodare obstinatissime renuat: ipsi vero, veteri ad hunc finem theologia sublata, novam invehere contendunt, quae philosophorum delirationibus obsecundet.

Hic iam, Venerabiles Fratres, nobis fit aditus ad modernistas in theologico agone spectandos. Salebrosum quidem opus: sed paucis absolvendum. — Agitur nimirum de concilianda fide cum scientia, idque non aliter quam una alteri subiecta. Eo in genere modernista theologus eisdem utitur principiis, quae usui philosopho esse vidimus, illaque ad credentem aptat: principia inquimus *immanentiae* et *symbolismi*. Sic autem rem expeditissime perficit. Traditur a philosopho *principium fide esse immanens;* a credente additur *hoc principium Deum esse:* concludit ipse *Deus* ergo *est immanens in homine.* Hinc *immanentia theologica.* Iterum: philosopho certum est *repraesentationes obiecti fidei esse tantum symbolicas;* credenti pariter certum est *fidei obiectum esse Deum in se:* theologus igitur colligit: *repraesentationes divinae realitatis esse symbolicas.* Hinc *symbolismus theologicus.* — Errores profecto maximi: quorum uterque quam sit perniciosus, consequentiis inspectis patebit. — Nam, ut de *symbolismo* statim dicamus, cum symbola talia sint respectu obiecti, respectu autem credentis sint instrumenta; cavendum primum, inquiunt, credenti, ne ipsi formulae ut formula est plus nimio inhaereat, sed illa utendum unice ut absolutae adhaerescat veritati, quam formula retegit simul ac tegit nititurque exprimere quin unquam assequatur. Addunt praeterea, formulas eiusmodi esse a credente adhibendas quatenus ipsum iuverint; ad com-

(1) Prop. 29 damm. a Leone X, Bull. " *Exsurge Domine* „ 16 maii 1520. *Via nobis facta est enervandi auctoritatem Conciliorum, et libere contradicendi eorum gestis, et iudicandi eorum decreta, et confidenter confitendi quidquid verum videtur, sive probatum fuerit, sive reprobatum a quacumque Concilio.*

modum enim datae sunt non ad impedimentum : incolumi utique honore qui, ex sociali respectu, debetur formulis, quas publicum magisterium aptas ad communem conscientiam exprimendam iudicarit, quamdiu scilicet idem magisterium secus quidpiam non edixerit. — De *immanentia* autem quid reapse modernistae sentiant, difficile est indicare; non enim eadem omnium opinio. Sunt qui in eo collocant, quod Deus agens intime adsit in homine, magis quam ipse sibi homo; quod plane, si recte intelligitur, reprehensionem non habet. Alii in eo ponunt, quod actio Dei una sit cum actione naturae ut causae primae cum causae secundae; quod ordinem supernaturalem reapse delet. Alii demum sic explicant, ut suspicionem efficiant pantheisticae significationis; id autem cum ceteris eorum doctrinis cohaeret aptius.

Huic vero *immanentiae* pronunciato aliud adiicitur, quod a *permanentia divina* vocare possumus : quae duo inter se eo fere modo differunt, quo *experientia* privata ab *experientia* per traditionem transmissa. Exemplum rem collustrabit : sitque ab Ecclesia et Sacramentis deductum. Ecclesia, inquiunt, et Sacramenta a Christo ipso instituta minime credenda sunt. Cavet id agnosticismus, qui in Christo nil praeter hominem novit, cuius conscientia religiosa, ut ceterorum hominum, sensim efformata est : cavet lex immanentiae, quae externas, ut aiunt, *applicationes* respuit : cavet item lex evolutionis, quae ut germina evolvantur tempus postulat e quandam adiunctorum sibi succedentium seriem : cavet demum historia, quae talem reapse rei cursum fuisse ostendit. Attamen Ecclesiam et Sacramenta *mediate* a Christo fuisse instituta retinendum est. Qui vero ? Conscientias christianas omnes in Christi conscientia virtute quodammodo inclusas affirmant, ut in semine planta. Quoniam autem germina vitam seminis vivunt, christiani omnes vitam Christi vivere dicendi sunt. Sed Christi vita, secundum fidem, divina est : ergo et christianorum vita. Si igitur haec vita, decursu aetatum, Ecclesiae et Sacramentis initium dedit : iure omnino dicetur initium huiusmodi esse a Christo ac divinum esse. Sic omnino conficiunt divinas esse etiam Scripturas sacras, divina dogmata. — His porro modernistarum theologia ferme absolvitur. Brevis profecto supellex : sed ei perabundans, qui profiteatur, scientiae, quidquid praeceperit, semper esse obtemperandum. — Horum ad cetera quae dicemus applicationem quisque facile per se viderit.

De origine fidei deque eius natura attigimus huc usque. Fidei autem cum multa sint germina, praecipua vero Ecclesia, dogma, sacra et religiones, libri quos sanctos nominamus; de his quoque quid modernistae doceant, inquirendum. — Atque ut dogma initium ponamus, huius quae sit origo et natura iam supra indicatum est. Oritur illud ex impulsione quadam seu necessitate, vi cuius qui credit in

suis cogitatis elaborat, ut conscientia tam quam aliorum illustretur magis. Est hic labor in rimando totus explicationem primigeniam mentis *formulam*, non quidem in se illam secundum logicam explicationem, sed secundum circumstantia, seu, ut minus apte ad intelligendum inquiunt, *vitaliter*. Inde fit ut, circa illam, *secundariae* quaedam, ut iam innuimus, sensim enascantur formulae; quae postea in unum corpus coagmentatae vel in unum doctrinae aedificium, cum a magisterio publico sanctitae fuerint utpote conscientiae respondentes, dicuntur dogma. Ab hoc secernendae sunt probe theologorum commentationes: quae ceteroqui, quamvis vitam dogmatis non vivunt, non omnino tamen sunt inutiles, tum ad religionem cum scientia componendam et oppositiones inter illas tollendas, tum ad religionem ipsam extrinsecus illustrandam protuendamque; forte etiam utilitati fuerint novo cuidam futuro dogmati materiam praeparando. — De cultu sacrorum haud foret multis dicendum, nisi eo quoque nomine Sacramenta venirent; de quibus maximi modernistarum errores. Cultum ex duplici impulsione seu necessitate oriri perhibent; omnia etenim, ut vidimus, in eorum sytemate impulsionibus intimis seu necessitate gigni asseruntur. Altera est ad sensibile quiddam religioni tribuendum; altera ad eam proferendam, quod fieri utique nequaquam possit sine forma quadam sensibili et consecrantibus actibus, quae Sacramenta dicimus. Sacramenta autem modernistis nuda sunt symbola seu signa; quamvis non vi carentia. Quam vim ut indicent, exemplo ipsi utuntur verborum quorundam; quae vulgo fortunam dicuntur sortita, eo quod virtutem conceperint ad notiones quasdam propagandas, robustas maximeque percellentes animos. Sicut ea verba ad notiones, sic Sacramenta ad sensum religiosum ordinata sunt: nihil praeterea. Clarius profecto dicerent, si Sacramenta unice ad nutriendam fidem instituta affirmarent. Hoc tamen Tridentina Synodus damnavit (1): *Si quis dixerit haec sacramenta propter solam fidem nutriendam instituta fuisse, anathema sit.*

De librorum etiam sacrorum natura et origine aliquid iam delibavimus. Eos, ad modernistarum scita, definire probe quis possit syllogen *experientiarum*, non cuique passim advenientium, sed extraordinariarum atque insignium, quae in quapiam religione sunt habitae. — Sic prorsus modernistae docent de libris nostris tum veteris tum novi testamenti. Ad suas tamen opiniones callidissime notant: quamvis experientia sit praesentis temporis, posse tamen illam de praeteritis aeque ac de futuris materiam sumere, prout videlicet credit vel exacta rursus per recordationem in modum *praesentium vivit*, vel futura per praeoccu-

(1) Sess. VII, *de Sacramentis in genere*, can. 5.

pationem. Id autem explicat quomodo historici quoque et apocalyptici in libris sacris censeri queant. — Sic igitur in hisce libris Deus quidem loquitur per credentem; sed, ut fert theologia modernistarum, per *immanentiam* solummodo et *permanentiam vitalem*. — Quaeremus, quid tum de inspiratione? Haec, respondent, ab impulsione illa, nisi forte vehementia, nequaquam secernitur, qua credens ad fidem suam verbo scriptove aperiendam adigitur. Simile quid habemus in poetica inspiratione; quare quidam aiebat: Est Deus in nobis, agitante calescimus illo. Hoc modo Deus initium dici debet inspirationis sacrorum librorum. — De qua praeterea inspiratione modernistae addunt, nihil omnino esse in sacris libris quod illa careat. Quod quum affirmant, magis eos crederes orthodoxos quam recentiores alios, qui inspirationem aliquantum coangustant, ut, exempli causa, quum *tacitas* sic dictas *citationes* invehunt. Sed haec illi verbo tenus ac simulate. Nam si Biblia ex agnosticismi praeceptis iudicamus, humanum scilicet opus, ab hominibus pro hominibus exaratum, licet ius theologo detur ea per *immanentiam* divina praedicandi; qui demum inspiratio coarctari possit? Generalem utique modernistae sacrorum inspirationem asseverant: catholico tamen sensu nullam admittunt.

Largiorem dicendi segetem offerunt, quae modernistarum schola de Ecclesia imaginatur. — Ponunt initio eam ex duplici necessitate oriri, una in credente quovis, in eo praesertim qui primigeniam ac singularem aliquam sit nactus experientiam, ut fidem suam cum aliis communicet; altera, postquam fides communis inter plures evaserit, in *collectivitate*, ad coalescendum in societatem et ad commune bonum tuendum, augendum, propagandum. Quid igitur Ecclesia? partus est *conscientiae collectivae* seu consociationis conscientiarum singularium; quae, vi *permanentiae vitalis*, a primo aliquo credente pendeant, videlicet, pro catholicis, a Christo. — Porro societas quaepiam moderatrice auctoritate indiget, cuius sit officium consociatos omnes in communem finem dirigere, et compagis elementa tueri prudenter, quae, in religioso coetu, doctrina et cultu absolvuntur. Hinc in Ecclesia catholica auctoritas tergemina; *disciplinaris*, *dogmatica*, *cultualis*. — Iam auctoritatis huius natura ex origine colligenda est; ex natura vero iura atque officia repetenda. Praeteritis aetatibus vulgaris fuit error quod auctoritas in Ecclesiam extrinsecus accesserit, nimirum immediate a Deo; quare *autocratica* merito habebatur. Sed haec nunc temporis obsolevere. Quo modo Ecclesia e conscientiarum collectivitate emanasse dicitur, eo pariter auctoritas ab ipsa Ecclesia vitaliter emanat. Auctoritas igitur, sicut Ecclesia, ex conscientia religiosa oritur, atque ideo eidem subest; quam subiectionem si spreverit, in tyrannidem vertitur. Ea porro tempestate nunc vivimus, quum libertatis sensus

in fastigium summum excrevit. In civili statu conscientia publica populare regimen invexit. Sed conscientia in homine, aeque atque vita, una est. Nisi ergo in hominum conscientiis intestinum velit excitare bellum ac fovere, auctoritati Ecclesiae officium inest democraticis utendi formis; eo vel magis quod, ni faxit, exitium imminet. Nam amens profecto fuerit, qui in sensu libertatis, qualis nunc viget, regressum posse fieri aliquando autumet. Constrictus vi atque inclusus, fortior se profundet, Ecclesia pariter ac religione deleta.— Haec omnia modernistae ratiocinantur: qui propterea toti sunt in indagandis viis ad auctoritatem Ecclesiae cum credentium libertate componendam.

Sed enim non intra domesticos tantum parietes habet Ecclesia, quibuscum amice cohaerere illam oporteat; habet et extra. Non una namque ipsa occupat mundum; occupant aeque consociationes aliae, quibuscum commercium et usus necessario intercedat. Quae iura igitur, quae sint Ecclesiae officia cum civilibus consociationibus determinandum est etiam, nec aliter determinandum nisi ex ipsius Ecclesiae natura, qualem nimirum modernistae nobis descripsere. — In hoc autem eisdem plane regulis utuntur, quae supra pro scientia atque fide sunt allatae. Ibi de *obiectis* sermo erat, heic de *finibus*. Sicut igitur *ratione obiecti* fidem ac scientiam extraneas ab invicem vidimus: sic Status et Ecclesia alter ab altera extranea sunt ob fines quos persequuntur, temporalem ille, haec spiritualem. Licuit profecto alias temporale spirituali subiici; licuit de *mixtis* quaestionibus sermonem interseri, in quibus Ecclesia ut domina ac regina intererat, quia nempe Ecclesia a Deo, sine medio, ut ordinis supernaturalis est auctor, instituta ferebatur. Sed iam haec a philosophis atque historicis respuuntur. Status ergo ab Ecclesia dissociandus, sicut etiam catholicus a cive. Quamobrem catholicus quilibet, quia etiam civis, ius atque officium habet, Ecclesiae auctoritate neglecta, eius optatis, consiliis praeceptisque posthabitis, spretis immo reprehensionibus, ea persequendi quae civitatis utilitati conducere arbitretur. Viam ad agendum civi praescribere praetextu quolibet, abusus ecclesiasticae potestatis est, toto nisu reiiciendus.—Ea nimirum, Venerabiles Fratres, unde haec omnia dimanant, eadem profecto sunt, quae Pius VI decessor Noster, in Constitutione apostolica *Auctorem fidei*, solemniter damnavit (1).

(1) Prop. 2. *Propositio, quae statuit, potestatem a Deo datam Ecclesiae communicaretur Pastoribus, qui sunt eius ministri pro salute animarum; sic intellecta, ut a communitate fidelium in Pastores derivetur ecclesiastici ministerii ac regiminis potestas: haeretica.* — Prop. 3. *Insuper, quae statuit Romanum Pontificem esse caput ministeriale; sic explicata ut Romanus Pontifex non a Cristo in persona beati Petri, sed ab Ecclesia potestatem ministerii accipiat, qua velut Petri successor, verus Christi vicarius ac totius Ecclesiae caput pollet in universa Ecclesia: haeretica.*

Sed modernistarum scholae satis non est debere Statum ab Ecclesia seiungi. Sicut fidem, quoad elementa, ut inquiunt, phaenomenica scientiae subdi oportet, sic in temporalibus negotiis Ecclesiam subesse Statui. Hoc quidem illi aperte nondum forte asserunt; ratiocinationis tamen vi coguntur admittere. Posito etenim quod in temporalibus rebus Status possit unus, si accidat credentem, intimis religionis actibus haud contentum, in externos exilire, ut puta administrationem susceptionemve Sacramentorum; necesse erit haec sub Status dominium cadere. Ecquid tum de ecclesiastica auctoritate? Cum haec nisi per externos actus non explicetur; Statuit, tota quanta est, erit obnoxia. Hac nempe consecutione coacti, multi e protestantibus *liberalibus* cultum omnem sacrum externum, quin etiam externam quamlibet religiosam consociationem e medio tollunt, religionemque, ut aiunt, *individualem* invehere adnituntur. — Quod si modernistae nondum ad haec palam progrediuntur, petunt interea ut Ecclesia quo ipsi impellunt sua se sponte inclinet seseque ad civiles formas aptet. Atque haec de auctoritate *disciplinari*. — Nam de *doctrinali* et *dogmatica* potestate longe peiora sunt ac perniciosiora quae sentiunt. De magisterio Ecclesiae sic scilicet commentantur. Consociatio religiosa in unum vere coalescere nequaquam potest, nisi una sit consociatorum conscientia, unaque, qua utantur, formula. Utraque autem haec unitas mentem quandam quasi communem expostulat, cuius sit reperire ac determinare formulam, quae communi conscientiae rectius respondeat; cui quidem menti satis auctoritatis inesse oportet ad formulam quam statuerit communitati imponendam. In hac porro coniunctione ac veluti fusione tum mentis formulam eligentis tum potestatis eamdem perscribentis, magisterii ecclesiastici notionem modernistae collocant. Cum igitur magisterium ex conscientiis singularibus tandem aliquando nascatur, et publicum officium in earumdem conscientiarum commodum mandatum habeat; consequitur necessario, illud ab eisdem conscientiis pendere, ac proinde ad populares formas esse inflectendum. Quapropter singularium hominum conscientia prohibere quominus impulsiones quas sentiunt palam aperteque profiteantur, et criticae viam praepedire qua dogma ad necessarias evolutiones impellat, potestatis ad utilitatem permissae non usus est sed abusus. — Similiter in usu ipso potestatis modus temperatioque sunt adhibenda. Librum quemlibet, auctore inscio, notare ac proscribere, nulla explicatione admissa, nulla disceptatione, tyrannidi profecto est proximum. — Quare heic etiam medium est quoddam iter reperiendum, ut auctoritati simul ac libertati integra sint iura. Interea temporis catholico sic est agendum, ut auctoritatis quidem observantissimum se publice profiteatur, suo tamen obsequi ingenio non intermittat. — Gene-

ratim vero sic de Ecclesia praescribunt: quoniam ecclesiasticae potestatis finis ad spiritualia unice pertinet; externum apparatum omnem esse tollendum, quo illa ad intuentium oculos magnificentius ornatur. In quo illud sane negligitur, religionem, etsi ad animos pertineat, non tamen unice animis concludi; et honorem potestati impensum in Christum institutorem recidere.

Porro ut totam hanc de fide deque vario eius germine materiam absolvamus, restat, Venerabiles Fratres, ut de utrorumque explicatione postremo loco modernistarum praecepta audiamus. — Principium hic generale est: in religione, quae vivat, nihil variabile non esse, atque idcirco variandum. Hinc gressum faciunt ad illud, quod in eorum doctrinis fere caput est, videlicet ad *evolutionem*. Dogma igitur, ecclesia, sacrorum cultus, libri, quos ut sanctos veremur, quin etiam fides ipsa, nisi intermortua haec omnia velimus, evolutionis teneri legibus debent. Neque hoc mirum videri queat, si ea prae oculis habeantur, quae sunt de horum singulis a modernistis tradita. Posita igitur evolutionis lege, evolitionis rationem a modernistis ipsis descriptam habemus. Et primo quoad fidem. Primigenia, inquiunt, fidei forma rudis et universis hominibus communis fuit, ut quae ex ipsa hominum natura atque vita oriebatur. Evolutio vitalis progressum dedit; nimirum non novitate formarum extrinsecus accedentium, sed ex pervasione in dies auctiore sensus religiosi in conscientiam. Dupliciter autem progressio ipsa est facta: *negative* primum, elementum quodvis extraneum, ut puta ex familia vel gente adveniens, eliminando; dehinc *positive*, intellectiva ac morali hominis expolitione, unde notio divini amplior ac lucidior *sensusque religiosus* exquisitior evasit. Progredientis vero fidei eaedem sunt causae afferendae, quam quae superius sunt allatae ad eius originem explicandam. Quibus tamen extraordinarios quosdam homines addi oportet (quos nos prophetas appellamus, quorumque omnium praestantissimus est Christus); tum quia illi in vita ac sermonibus arcani quidpiam praesetulerunt, quod fides divinitati tribuebat; tum quia novas nec ante habitas *experientias* sunt nacti, religiosae cuiusque temporis indigentiae respondentes. — Dogmatis autem progressus inde potissimum enascitur, quod fidei impedimenta sint superanda, vincendi hostes, contradictiones refellendae. Adde his nisum quemdam perpetuum ad melius penetranda quae in arcanis fidei continentur. Sic, ut exempla cetera praetereamus, de Christo factum est: in quo, divinum illud qualecumque, quod fides admittebat, ita pedetentim et gradatim amplificatum est, ut demum pro Deo haberetur. — Ad evolutionem cultus facit praecipue necessitas ad mores traditionesque populorum sese accommodandi; item quorundam virtute actuum fruendi, quam sunt ex usu mutuati. —

Tandem pro Ecclesia evolutionis causa inde oritur, quod componi egeat cum adiunctis historicis cumque civilis regiminis publice invectis formis. — Sic illi de singulis. Hic autem, antequam procedamus, doctrina haec dé *necessitatibus* seu *indigentiis* (vulgo *dei bisogni* significantius appellant) probe ut notetur velimus; etenim, praeterquam omnium quae vidimus, est veluti basis ac fundamentum famosae illius methodi, quam historicam dicunt.

In evolutionis doctrina ut adhuc sistamus, illud praeterea est advertendùm quod, etsi indigentiae seu necessitates ad evolutionem impellunt; his tamen unis acta, evolutio, transgressa facile traditionis fines atque ideo a primigenio vitali principio avulsa, ad ruinam potius quam ad progressionem traheret. Hinc, modernistarum mentem plenius sequuti, evolutionem ex conflictione duarum virium evenire dicemus, quarum altera ad progressionem agit, altera ad conservationem retrahit. — Vis conservatrix viget in Ecclesia, contineturque traditione. Eam vero exerit religiosa auctoritas; idque tam iure ipso, est enim in auctoritatis natura traditionem tueri; tam re, auctoritas namque, a commutationibus vitae reducta, stimulis ad pregressionem pellentibus nihil aut vix urgetur. E contra vis ad progrediendum rapiens atque intimis indigentiis respondens latet ac molitur in privatorum conscientiis, illorum praecipue qui vitam, ut inquiunt, propius atque intimius attingunt. — En hic, Venerabiles Fratres, doctrinam illam exitiosissimam efferre caput iam cernimus, quae laicos homines in Ecclesiam subinfert ut progressionis elementa. — Ex convento quodam et pacto inter binas hasce vires, conservatricem et progressionis fautricem, inter auctoritatem videlicet et conscientias privatorum, progressus ac mutationes oriuntur. Nam privatorum conscientiae, vel harum quaedam, in conscientiam collectivam agunt; haec vero in habentes auctoritatem, cogitque illos pactiones conflare atque in pacto manere. — Ex his autem pronum est intelligere, cur modernistae mirentur adeo, quum reprehendi se vel puniri sciunt. Quod eis culpae vertitur, ipsi pro officio habent religiose explendo. Necessitates conscientiarum nemo melius novit quam ipsi, eo quod propius illas attingunt, quam ecclesiastica auctoritas. Eas igitur necessitates omnes quasi in se colligunt: unde loquendi publice ac scribendi officio devinciuntur. Carpat eos, si volet, auctoritas; ipsi conscientia officii fulciuntur, intimaque experientia norunt non sibi reprehensiones deberi sed laudes. Utique non ipsos latet progressiones sine certaminibus haud fieri, nec sine victimis certamina: sint ergo ipsi pro victimis, sicut prophetae et Christus. Nec ideo quod male habentur, auctoritati invident: suum illam exsequi munus ultro concedunt. Queruntur tantum quod minime exaudiuntur; sic enim cur-

sus animorum tardatur: hora tamen rumpendi moras certissime veniet, nam leges evolutionis coerceri possunt, infringi omnino non possunt. Instituto ergo itinere pergunt: pergunt, quamvis redarguti et damnati; incredibilem audaciam fucatae demissionis velamine obducentes. Cervices quidem simulate inflectunt; manu tamen atque animo quod susceperunt persequuntur audacius. Sic autem volentes omnino prudentesque agunt: tum quia tenent, auctoritatem stimulandam esse non evertendam; tum quia necesse illis est intra Ecclesiae septa manere, ut collectivam conscientiam sensim immutent: quod tamen quum aiunt, fateri se non advertunt coscientiam collectivam ab ipsis dissidere, atquo ideo nullo eos iure illius se interpretes venditare.

Sic igitur, Venerabiles Fratres modernistis auctoribus atque actoribus, nihil stabile nihil immutabile in Ecclesia esse oportet. Qua equidem in sententia praecursoribus non caruere, illis nimirum, de quibus Pius IX decessor Noster iam scribebat: *Isti divinae revelationis inimici humanum pregressum summis laudibus efferentes, in catholicam religionem temerario plane ac sacrilego ausu illum inducere vellent, perinde ac si ipsa religio non Dei, sed hominum opus esset aut philosophicum aliquod inventum, quod humanis modis perfici queat.* (1) — De revelatione praesertim ac dogmate nulla doctrinae modernistarum novitas; sed eadem illa est, quam in Pii IX syllabo reprobatam reperimus, sic enunciatam: *Divina revelatio est imperfecta et idcirco subiecta continuo et indefinito progressui, qui humanae rationis progressioni respondeat* (2): solemnius vero in Vaticana Synodo per haec verba: *Neque enim fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum proposita est humanis ingeniis perficienda, sed tamquam divinum depositum Christi sponsae tradita, fideliter custodienda et infallibiliter declaranda. Hinc sacrorum quoque dogmatum is sensus perpetuo est retinendus, quem semel declaravit Sancta Mater Ecclesia, nec unquam ab eo sensu altioris intelligentiae specie et nomine recedendum* (3): quo profecto explicatio nostrarum notionum, etiam circa fidem, tantum abest ut impediatur, ut imo adiuvetur ac provehatur. Quamobrem eadem Vaticana Synodus sequitur: *Crescat igitur et multum vehementerque proficiat tam singulorum quam omnium, tam unius hominis quam totius Ecclesiae, aetatum et saeculorum gradibus, intelligentia, scientia, sapientia; sed in suo dumtaxat genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu eademque sententia* (3).

(continua)

(1) Encycl. " *Qui pluribus* „ 9 Nov. 1846.
(2) Syll. Prop. 5.
(3) Loc. cit.

VISITA APOSTOLICA

Nella città di Roma e suo distretto, ordinata dalla Santità di N. S. Papa Pio X.

II.

Ordine della visita reale e locale nelle chiese.

(Cont. — Vedi pag. 217 — 223 di q. Vol.)

Observet Visitator, et Notarius describat, an sint, qualia sint, quae sequuntur.
Gavantus, *Praxis. Visit.*

I. — *Visita del SS. Sacramento.*

1. Pisside. *Se la coppa non è d' argento, può tollerarsi. L' interno della coppa e del coverchio deve essere dorato. La pisside deve avere la copertura di seta, fondo bianco, ovvero di lama d' oro o di argento.*

2. Pisside piccola *(nelle Chiese Parrocchiali)* e relativa borsa prescritta dal Rituale Romano per la comunione agli infermi.

3. Scatola internamente dorata per l' ostia grande.

4. Ostensorio con cerchio e lunetta dorati. *La lunetta deve essere formata in modo che possa comodamente aprirsi per purificarla.*

5. Crocetta sui vasi Eucaristici. (S. R. C. 11 Sept. 1847 n. 2957).

6. Particole, ostie, loro rinnovazione ogni otto giorni.

7. Tabernacolo. *La Congr. dei Vesc. e Reg. il 26 Ott. 1575* (Cavalieri Tom. 4. decr. 1007) *prescrisse*: " Tabernaculum regulariter debet esse ligneum ex- " tra deauratum, intus vero aliquo panno serico decenter contectum „. *Nei luoghi ove occorra difenderlo dall' umidità, se fosse di stucco o di marmo, nell' interno va rivestito di legno. Deve pure esser ben fisso e assicurato all' altare.*

8. Corporale e addobbo interno. *Se l' interno non è rivestito di lamina dorata deve essere ricoperto di seta bianca o di altro tessuto prezioso* (S. R. C. 7 Aug. 1871, n. 3254, e 5 Iun. 1889, n. 3709). *Il Corporale deve essere ben liscio, disteso e della larghezza adatta. Il Tabernacolo deve essere benedetto* (S. R. C. 20 Giugno 1899, n. 5035).

9. Tabernacolo, parte esterna. *Vedere se è decente.*

10. Tabernacolo, sportello. *Vedere se combacia perfettamente, e non vi sia alcuna fessura che possa dar adito agli insetti.*

11. Tabernacolo, chiavo e sua custodia. *La chiave deve essere d' argento, o almeno di metallo argentato o dorato, custodita da un Sacerdote.*

12. Conopeo. *È prescritto dal Rituale e dalla S. Congr. dei Riti, col decreto 3510 del 28 Aprile 1866. Può essere sempre bianco, oppure del colore del giorno:* " Tabernaculum argento vel alia pretiosa materia confectum eo ipso a ge-

" nerali obligatione conopaei non est immune „ *(S. R. C., 7 Aug. 1880, n. 3520). Per certi casi particolari, la competente autorità potrà disporre diversamente.*

13. Baldacchino sull' altare. *È prescritto dalla S. Congr. dei Riti, 23 Maggio 1846. n. 2912, e 23 Novembre 1880, n. 3525.*

14. Vasetto per l' abluzione.

15. Tronetto pel Viatico. *Ordinato per Roma da Innocenzo XII, citato dal Baruffaldi (tit. 26, 719).*

16. Lanterne pel Viatico.

17. Ombrello pel Viatico.

18. Trono per l' esposizione del SSmo. *Deve avere nella parte superiore una corona a foggia di piccolo baldacchino col cielo preferibilmente di stoffa* (Cf. Gardellini, *Istruz. Clementina*, § V, e Menghini, pag. 22). *Non può usarsi per esporre le reliquie.*

19. Balaustrata per la Comunione e rispettive tovaglie.

20. Tavoletta con pannolino stirato, uso palla, non ricamato o reticolato, pei comunicandi. *È appena tollerato il piattino metallico, ma deve essere tenuto ben pulito e custodito dentro una borsa.*

21. Lampada ad olio d' olivo sempre accesa. *Almeno una decente e pulita.*

22. *Comunichino* per le Religiose.

23. *Disposizioni da prendersi circa le risposte ai quesiti per le Chiese, n. 10.*

II. — *Visita del Battistero.*

1. Collocazione del fonte. *Se vicino ad una delle porte.*

2. Vasca di pietra non porosa, divisa internamente.

3. Acqua monda e limpida.

4. Coperchio o ciborio.

5. L' interno addobbato in bianco, se non è altrimenti bene decorato.

6. Sportello chiuso a chiave.

7. Cucchiaio d' argento o di peltro.

8. Vasetto del sale. *Per gli Olii vedi § seguente n. 6.*

9. Pannolino da imporre come veste candida.

10. Stola violacea e stola bianca. *È permessa una stola unica da una parte violacea e dall' altra bianca* (*S. Congr. dei Riti, decreto n. 3086 del 26 Maggio 1859).*

11. Conopeo esterno bianco. *È richiesto se il ciborio non è altrimenti bene ornato.*

12. Immagine di S. Giovanni battezzante N. S.

13. Cancelli chiusi con chiave.

14. Sacrario chiuso.

15. Battesimi in case private. *La Congr. dei Riti con decreto 27 Apr. 1877, n. 3418, dispose:* " Baptismus administrari nequit domi, sed Episcopus cu- " ret ut abusus removeantur, et infantes deferantur ad Ecclesiam. „

16. *Disposizioni da prendersi circa le risposte ai quesiti 83, 84 e 85 per le parrocchie.*

III. — *Visita degli Olii Santi.*

1. Armadietto a custodia. *Se è scavato nel muro, l' interno va rivestito di legno per difenderlo dall' umidità.*

2. Iscrizione esterna.

3. Sportello chiuso con chiave.

4. L' interno addobbato in violaceo; *se non è altrimenti bene ornato.*

5. Borsa violacea per l' Olio degli infermi. *L' olio degli infermi non può tenersi in casa se non con permesso " in casu magnae distantiae. S. R. C. 31 Agosto 1872, n. 3271. „*

6. Vasetti d' argento o di stagno, con crocetta per i sacri olii, ciascuno segnato col nome (p. e. O. I. — CHR. — CAT.). *Se sono di rame o di ottone devono essere almeno argentati all' esterno, e internamente muniti di un bicchierino per impedire il verderame.*

7. Rinnovazione degli Olii.

IV. — *Visita delle Sante Reliquie.*

1. Armadio a ciò riservato. *Se è scavato nel muro, l' interno va rivestito di legno per difenderlo dall' umidità.*

2. Iscrizione esterna.

3. Sportello chiuso con chiave.

4. L' interno addobbato in rosso; *se non è altrimenti bene ornato.*

5. Teche, con sigillo intatto. *La S. C. delle Indulgenze e Reliquie, il 22 Febbraio 1847, proibì che nella stessa teca, fra le reliquie dei Santi, vi sia quella del legno della S. Croce.*

6. Catalogo delle Reliquie, come al quesito 24 per le Chiese.

7. Autentiche delle medesime. *Vedere se sono regolari.*

8. Esposizione di esse (non mai sul Tabernacolo). *Le Reliquie non devono mai restare scoperte se non vi ardano davanti almeno due lumi (S. R. C., 22 Gennaio 1701 n. 2067).*

9. Espositorio per esse senza piccolo baldacchino.

10. Reliquie sotto agli altari o in altre parti della chiese.

V. — *Visita degli Altari, delle sacre Immagini e Cappelle.*

1. Materia, forma e misura degli altari: *Non dovrebbero avere l' altezza minore di cm. 95, nè maggiore di m. 1.05, nè la lunghezza della mensa minore di m. 1.50.*

2. Scalini *o almeno* predella di legno.

3. Mensa intera di una sola pietra posante su base pure di pietra, se l' altare è consacrato come fisso.

4. Pietra sacra di almeno cm. 33 per 25, se l' altare non è consacrato come fisso.

5. Sepolcrino intatto.

6. *Crismale* di tela di lino o canapa cerata.

7. Tovaglie tre di lino; la superiore deve pendere ai lati in modo da coprirli interamente.

Se l' altare è ben decorato anche ai lati, oppure al disotto è tutto vuoto e aperto, la tovaglia superiore per sentenza di rubricisti autorevoli (Cf. de Herdt, I, n. 179) *non può riprovarsi se è breve ai lati dell' altare come sul davanti. Non si ammette una cornice sugli orli della mensa sopra le tovaglie.*

8. Tela *stragula* o copertura per difendere la mensa dell' altare dalla polvere.

9. Fronte dell' altare, se non è decorosamente ornata, va coperta con paliotto. *Questo non si usa quando la fronte dell' altare è artistica o preziosa.*

10. Se l' altare è chiuso da tutti i lati, non deve servire d' armadio se non per le S. Reliquie.

11. Tabernacolo se vi è *(vedi sopra, paragr. I, n 77-11). Quando il tabernacolo non contiene il SS.mo non deve esser coperto di conopeo.*

12. Croce con Crocefisso in mezzo ai candelieri, coll' asta maggiore lunga almeno cm. 40, e la minore cm. 22, affinchè sia visibile al sacerdote e al popolo.

13. Candelieri.

14. Tavolette (Cartagloria). *Terminate le messe è meglio rimuoverle, almeno dall' altare del SS.mo.*

15. Se vi è sottoquadro, questo non deve basare sul tabernacolo.

16. Santo Titolare, quadro o statua (*Le statue non devono essere vestite con vesti mobili, si accettua la pianeta, la cotta, la stola. Le statue così vestite, già in uso prima del 1835, si tollerano).*

17. Immagini dei Beati, proibite in chiesa o in sacristia se non si ottenne speciale indulto pontificio. (*Dei Beati, però de' quali ivi si celebra la Messa si può esporre l' immagine*).

18. Se l' altare è privilegiato vederne il Breve.

19. Legati ivi eretti.

20. Presbiterio e cappella.

21. Pavimento e vôlta.

22. Balaustrata o cancellata.

23. Banco nel Presbiterio (*Le sedie pel Celebrante e pei Ministri furono proibite da Pio VII con decreto 17 settembre 1822, n. 3104*).

24. Baldacchino sull' altare maggiore, anche se non vi si conservi il SS.mo Sacramento. (*S. R. C., 21 Iul. 1846, n. 2912*).

25. Manutenzione dell' altare, a chi spetta.

26 Illuminazione sull' altare. *La S. Congr. dei Riti ammette ad uso del culto la sola cera e l' olio d' olivo. Tollera la luce elettrica* " ad repellendas " tenebras ecclesiasque splendidius illuminandas cauto tamen ne modus spe- " ciem praeferat theatralem, „ *4 giugno 1895, n. 3859. Proibisce le lampade ad olio imminenti sull' altare, 20 giugno 1899 n. 4035.*

27. *Disposizioni da prendersi circa le risposte ai quesiti 9, 11 e 12 per le Chiese.*

(Continua)

CONSULTAZIONI

II.

Circa l' obbligo che inducono i voti popolari, e se quelli riguardanti i digiuni rimangano fermi dopo l' ultimo decreto Frequentes pluribus.

Il decreto del S. Officio *Frequentes pluribus*, del 5 sett. 1906, con cui si è riformata in Italia la legge sul digiuno, abolisce tutte le leggi e le consuetudini contrarie ; n' eccettua solo i digiuni introdotti per voto popolare, che vuol conservati integri. Ora da più parti si sono mossi dubbii su tal punto ; giacchè gli Autori di Teologia Morale insegnano che i voti fatti dal popolo, benchè con intenzione che siano perpetui, pur non obbligano se non coloro che li fecero, non i successori, i quali se li osservarono fu o per loro volontà o per precetto del superiore, o per consuetudine. Non mancano poi decreti della S. C. dei Riti che dichiarano di niun valore pei successori i voti popolari confermati ancora dall' autorità del Vescovo. È necessario perciò trattare di proposito dei voti popolari e vedere :

1.° Se questi obbligano anche i successori.

2.° Se li obbligano quando siano stati approvati dal Vescovo.

3.° Se li obbligano per consuetudine.

4.° Che dire della eccezione fatta per essi dal decreto *Frequentes pluribus*.

Al primo — È dottrina ammessa da tutti che il voto, come atto di religione, è personale : obbliga perciò tutte e sole quelle persone che lo emettono. Si ascolti il Suarez (*De Relig.* Tr. VI, Lib. IV, cap. 9, n. 2) : " Dicendum ergo est votum solum obligare voventem, neque posse alium obligare propria religionis et fidelitatis ad Deum obligatione. „ Ed eccone la ragione, secondo il medesimo teologo, *l. c.* : " Votum esse actionem pure personalem quia dicit respectum ad propriam voluntatem et consensum ; et ideo impossibile est unum obligari propria obligatione voti sine propria voluntate. „ Il voto adunque, frutto unicamente della propria volontà e del proprio consenso, non è possibile che gravi su di un altro estraneo al voto.

È questa la dottrina di S. Tommaso 2. 2. q. 88, a. 1 ; dell' Abate in cap. *Olim, de Restit. Spoliator.*, n. 4 ; del Sanchez *Op. Mor.* L. IV, c. 15, n. 14 ; del Soto De Iust. lib. 8, q. 2, a. 2, ad 4 ; di S. Alfonso L. III, n. 216, e di altri molti autori da costoro citati.

Di qui si raccoglie che quando il popolo fa un voto a Dio, sia pur

con intenzione che duri in perpetuo, saranno obbligati al voto coloro solamente che lo emisero, non già i successori. Così il Sanchez *l. c.*: " Dicendum est propriam voti obligationem ita esse personalem, ut solum voventem ipsum afficere possit. Quare haeredes, filii, successores populi non adimplentes vota testatorum, parentum, populi, nullatenus erunt rei voti violati. „ Così pure tutti i citati autori.

Vero è che non mancò chi volle estendere ai successori del popolo che fece il voto l'obbligazione di adempirlo. Esaminiamo le costoro ragioni.

Dicono alcuni che i successori sono lo stesso popolo: or come quando un popolo fa un contratto sono tenuti ad esso anche i successori, così avviene anche quando fa un voto. — Però è necessario considerare che altro è il contratto, altro il voto, giacchè il voto non assume la natura di contratto. È vero che il contratto conchiuso da un popolo stringe i successori; ma ciò è per ragione di giustizia commutativa, mentre il voto è solo per ragione di religione.

Dicono altri che i successori tacitamente accettano i voti degli antecessori e però ad essi sono tenuti. — Se li accettano positivamente, vale a dire con fare anch' essi il voto dei predecessori, non è dubbio che vi sono obbligati. Ma se essi non fanno il voto dei primi, al voto non saranno mai tenuti, perchè il voto è personale.

Si obbietta inoltre che il popolo è uno, tanto chi fa il voto quanto chi viene appresso. Or come i predecessori trasmettono ai successori i proprii diritti, così trasmettono pure i proprii doveri, fra i quali è il voto. — Si risponde che si trasmettono i doveri reali, non già i meramente personali come il voto, il quale in virtù di religione obbliga solo coloro che lo emisero.

Ma l'erede, si sussume, non è obbligato ai voti del testatore? — È obbligato, rispondiamo, non ai voti personali, ma ai reali, nè per titolo di religione, ma di giustizia. Si ascolti S. Alfonso (L. III, n. 214): " Cum haeres teneatur solvere vota realia defuncti, non tenetur vi voti sed ex iustitiae, sicuti tenetur alia illius debita legata etc. solvere. „ Però altro è l'erede, altro i successori del popolo: quello è legato da giustizia commutativa, questo solo da una convenienza.

Eppure, s' incalza, il c. *Licet, de Voto*, prescrive al figlio l'adempimento del voto fatto dal padre: " Onus tibi a patre iniunctum et a te sponte susceptum. „ Perchè dunque i figli del popolo votante non avrebbero l'obbligo di adempiere i voti fatti dai maggiori? — Rispondiamo col Suarez, *l. c.*, n. 3: " In casu cap. *Licet*, non videtur dubium quin filius, rogatus vel iussus a patre proprium votum fecerit de eadem peregrinatione et expugnatione terrae sanctae, quam pater promiserat. Nam expresse in illo textu dicitur: *Et tu, assumpto crucis*

signaculo, te impleturum sine dilatione qualibet promisisti. „ Qui dunque trattasi del voto di pellegrinare a Terra Santa, fatto dal padre e ratificato dal figlio. Il figlio dunque non è tenuto di adempiere il voto personale del padre, ma di adempiere il voto fatto da sè medesimo.

Possiamo quindi conchiudere che, in virtù di religione, i voti fatti da un popolo non obbligano per nulla i successori. È questa la dottrina costante dei teologi; e valga per tutti S. Alfonso (L. III, n. 216): " Si communitas aliquid vovit, in quod posteri non consenserunt, non tenentur id servare vi voti. „

Lo stesso ha dichiarato la S. C. dei Riti in più decreti. Eccone alcuni:

a) " Proposito dubio ad instantiam quamplurium Rev.morum Episcoporum: an stante constit. SS. D. N. Urbani PP. VIII, super observatione festorum quae incipit *Universa*, idibus sept. 1642 promulgata, universitates, seu communitates civitatum seu locorum teneantur ex praecepto servare festa ex voto earumdem inducta? — Resp.: *Ex dispositione constitutionis praedictae personas voventes tantum teneri* „ (18 apr. 1643 *De Festor. observatione* n. 834).

b) " Exposuit Episcopus civitatem Eporediensem multis abhinc annis voto publico se obstrinxisse servare nonnulla festa cum vigilia et peragere processiones quod ab anno 1631 ab Episcopo praedecessore confirmatum fuit, eo adiecto, ut ad ea tenerentur etiam successores, licet votum non emiserint. Cum autem eadem S. C. quoad festa alias declaraverit ex dispositione s. m. Urbani VIII super his editae, voventes tantum obstringi, institit etiam declarari: an eorum successores obliget quoad vigilias et processiones saltem ex vi praecepti?— Resp.: *Negative* „ (19 nov. 1650 *in Eporedien.*, n. 932).

c) " I. An, non obstante bulla s. m. Urbani Pp. VIII de observatione festorum, edita 13 sept. 1642, vigeant et observari debeant festa illa, quae confirmata erant voto alicuius communitatis? II. An Episcopus in sua dioecesi festa praedicta possit confirmare, adeo ut sint obligatoria, et alia festa instituere de praecepto praeter illa quae in dicta bulla expressa sunt? — Resp.: Ad I. *Festa ex voto personas tantum voventes teneri observare, iuxta declarationem S. R. C. die 18 aprilis 1643 cum approbatione SS.mi* — Ad II. *Negative* „ (23 iun. 1703 *in Concordiae*, n. 2113).

d) " Episcopus, Clerus et populus civitatis nuncupatae de Bastia, Marianen. dioecesis S. R. C. exposuerunt, ob totalem praeservationem a contagione, sese quibuscumque B.mae Virginis solemniis annuatim occurantibus prout earumdem festivitatum vigiliis cum ieiunio vacaturos, et quidem proprio et communi nomine Carolum Fabritium Justinianum in manibus Episcopimet oratoris solemne votum emisisse,

expetentes ut eas vigilias festivitatum Nativitatis, Conceptionis, Purificationis, Annunciationis, Visitationis, Praesentationis et Assumptionis B. M. V. cum ieiunio peragendi, eademque festa de praecepto Ecclesiae indicendi et celebrandi facultatem tribueretur. — Resp.: *Praeter festa quae ab universali Ecclesia servantur, Carolum Fabritium Iustinianum particulariter sese voto adstrictum ad celebritates, et ieiunia praedicta servanda etiam teneri, caeteros vero ad ea non teneri, nec cogendos esse* (16 mar. 1658 *in Marianen.*, n. 1871 Edit. Gardellin.).

e) " Episcopus Barcinonen. declarari supplicavit: an expuncto e solemnitatibus de praecepto servandis in sua dioecesi festo S. Eulaliae Patronae minus principalis, ieiunii praeceptum quod praecedenti die servari consueverat, sublatum pariter censeatur? — Resp.: *Affirmative; verum, si ex voto idem indictum reperiatur, voventes tantum teneri, quoad vixerint, praedicta die ieiunare* „ (20 dec. 1659, *in Barcinonen.*, n. 2019 Edit. Gardellin.).

f) " Cum Vincentius de Daidonis archipresbyter oppidi Thermarum dioecesis Panormitanae exposuerit quod ab eius antecessore et iuratis, ob liberationem a ruinis terraemotus eiusdem oppidi de anno 1726 sequuti, sub die prima septembris in festo translationis reliquiarum B. Augustini Nevelli et Ss. Basillae et Calogeri martyrum, eorum assertorum patronorum, emissum fuit votum servandi in futurum per totum dictum oppidum in pervigilio dictorum sanctorum ieiunium ecclesiasticum; et in ipsorum festivitate se abstinendi ab operibus servilibus: propterea praefatus archipresbyter ad sedandam quietem conscientiae suorum concivium ac parochianorum, S. R. C. humillime supplicavit quatenus infrascriptum dubium benigne declarare dignaretur: An sit validum votum emissum anno 1726 in civitate Thermitana; primo celebrandi tria festa de precepto, scilicet diem primam, secundam et tertiam septembris: secundo ieiunandi die praecedente praedicta festa: tertio nunquam admittendi mulieres in scaenis histrionum atque theatris. — Et S. C. rescripsit: Votum substineri quoad personas tantum, quae illud emiserunt „ (1. febr. 1744 *in Panormitana*, n. 4152 Edit. Gardellin.).

Abbiamo voluto dar per esteso il tenore di tutti questi decreti per mostrare come costantemente la S. C. dei Riti ha voluto mantenere il principio che i voti fatti da un popolo, sia pur con intenzione che ad essi vadano soggetti i successori, quando questi nol fecero personalmente, valgano solo per quelli che lo emisero di persona.

Al secondo. — Ma se al voto si aggiunga l' approvazione e la volontà dell' autorità ecclesiastica che il voto obblighi i successori, non varrà questo allora?

È certo che non avrà la forza di voto, cioè non obbligherà per

virtù di religione; giacchè, come s' è visto innanzi, il voto è personale e non può estendersi a coloro che non lo hanno emesso.

Varrà solo come legge o statuto del superiore che ne abbia la facoltà; e però obbligherà in virtù di obbedienza che debbono i sudditi a chi li governa. Così Suarez, *l. c.* n. 10: " Unde eo ipso quod populi rectores in tale votum sufficienter consentiant, consequenter imponunt aliis praeceptum observandi illud quoad actum promissum, et ideo graviter peccabunt non observando illud. Unde illi, qui non voverunt, licet non violent votum et consequenter non committant proprium peccatum infidelitatis contra Deum, nihilominus graviter peccant contra obedientiam, vel contra propriam virtutem, in qua est materia voti. „ Così pure il Sanchez, S. Alfonso, e gli altri autori citati sopra.

Abbiamo detto *del superiore che ne abbia la facoltà.* Or questo superiore non può essere l' autorità laica che non ha facoltà sulle cose spirituali; ma dev' essere l' autorità ecclesiastica, la quale ha diritto su tali cose. Così pure il Suarez, *l. c.*: " Et ideo existimo talia vota non habere vim obligandi, nisi interveniente Episcopi auctoritate et approbatione. „

E noi aggiungiamo che il vescovo può ratificare ed approvare i voti di quelle cose che entrano nella cerchia delle sue attribuzioni; altrimenti non potrà indurre l' obbligo ai diocesani di osservarli. Per le cose che oltrepassano la facoltà del Vescovo, i voti dovrebbero essere riconosciuti ed approvati dalla S. Sede.

Di qui viene che, trattandosi di feste nuove, i voti che le promettono non varranno pei successori, benchè approvati dal Vescovo, perchè la potestà di stabilire nuove feste è oggidì riservata alla S. Sede. Per contrario, in materia di digiuni, di pellegrinaggi e simili può metter mano il Vescovo, il quale, approvando e confermando siffatti voti, n' estende la obbligazione a tutti i diocesani presenti e futuri.

Così possono spiegarsi i decreti della S. C. dei Riti sopra allegati, i quali dichiarano non obbligatorii pei successori i voti di feste, benchè approvati e confermati dal Vescovo; per la ragione, cioè, che il Vescovo non ha facoltà di istituire nuove feste. — È vero che ivi si parla pure di vigilie, di processioni ecc.; ma queste erano accessorie di quelle feste che i Vescovi non potevano istituire; onde eliminate le feste doveano eliminarsi parimanti le vigilie e le processioni.

Giustamente qui osserva il Sanchez che, per obbligare *sub gravi* siffatti voti, debbono questi essere emessi per cause parimenti gravi. Ecco le sue parole, *l. c.*, n. 20: " Exigitur tamen, ut vim sucessores obligandi habeant, ea ex causa rationabili, proportionata emitti: se-

cus, si ob grandinem, nebulas et similes naenias fiant. „ Soggiunge però: " At tam ingens harum rerum esse posset, ut iure optimo ac prudenter populus ea vota gratia Dei placandi emitteret, si Deus id damnum avertit. „

L' autorità poi che può confermare il voto popolare ed estenderne l' obbligo anche a chi non l' ha emesso, può togliere quest' obbligo sì a persone private come alla intera comunità. E può toglierlo anche senza quella causa giusta, che è necessaria per la dispensa dal voto; giacchè qui si tratta non del voto che è proprio di chi lo emette; ma dell' estensione dell' obbligo di esso ad altri; vale a dire di un mero precetto ecclesiastico. È questo l' insegnamento del Suarez, il quale scrive, *l. c.*, n. 10: " Unde obiter intelligitur, talia vota (licet ut personalia sunt respectu singulorum, qui ea miserunt, revocari non possint ab Episcopis, nisi per medium iustae dispensationis), ut obligant totam communitatem, posse ab eis Episcopis revocari, sicut alia praecepta particularia suarum dioecesium, quia respectu communitatis non habent vim nisi in ratione praecepti, quod per Episcopum potest abrogari. Quapropter talis abrogatio valida erit etiamsi fiat sine causa sufficiente ad dispensationem voti, quia per illam non tollitur propria obligatio voti, sed alia, quae per eamdem iurisdictionem et potestatem ecclesiasticam introducta fuerit. „ Se però il Vescovo può validamente, anche senza ragione, abrogare l' obbligo del voto fatto dai maggiori e confermato dall' autorità diocesana, per la liceità dovrà averne qualche ragionevole causa, come insegna S. Alfonso (L. I, n. 178), e generalmente i DD.

Al terzo — Veniamo ora a parlare della consuetudine, e vediamo se un voto popolare, non approvato e confermato dall' autorità ecclesiastica, può per consuetudine rendersi obbligatorio a coloro che non l' hanno fatto.

La generalità dei dottori ammette ciò e dicono che il voto popolare non stringe che i votanti solamente, non i successori, salvo se non ci sia qualche statuto o patto o consuetudine. Così S. Alfonso, *l. c.*: " Si communitas aliquid vovit, in quod posteri non consenserunt, non tenentur servare vi voti; sed interdum ratione pacti, statuti vel longae consuetudinis. „ Così pure Sanchez *l. c.*, n. 16; Laymann L. IV, tr. 4, c. 3, n. 6; Marc *Inst. Mor.*, n. 630, etc.

Però ciò non piace al Suarez, il quale scrive *l. c.*: " Dicunt aliqui haec vota tantum obligare in vi consuetudinis. Sed hoc non placet, tum quia censetur votum obligare a principio omnes et singulos de populo ante introductam consuetudinem, et ad hoc videtur esse potestas in republica, ut in principio argumentabar; tum etiam quia illa consuetudo non incipit per actus voluntarios, et paulatim intro-

ducit legem ; sed semper servatur ut necessaria. „ Egli adunque insegna che la consuetudine per formarsi è d' uopo che cominci da atti volontarii e liberi, i quali uniti coll' animo di obbligarsi, dopo il tempo prescritto, ha forza di legge. Ma qui non vi sono atti volontarii e liberi che iniziano la consuetudine ; sivvero vi è il voto dei primi, ovvero la legge del superiore per gli altri.

Sembra chiaro che se i successori del popolo votante, pur sapendo di non essere tenuti al voto, vogliono nondimeno ad esso obbligarsi, e così di seguito fino al tempo atto a prescrivere, solo in questo caso indurrebbesi la legge consuetudinaria. Ma se quelli, per ignoranza, credevansi obbligati al voto, e lo adempirono come per obbligo, questo adempimento, ancorchè protratto per secoli, non sarebbe mai valido a costituire una legge consuetudinaria obbligatoria.

Si ascolti il Leurenio (*For. Eccl.* L. I, qu. 382, n. 2) : " Actus frequentati a populo ex errore et ignorantia circa legem, quia putat erronee, se vi legis latae teneri ad tales actus exercendos vel omittendos, nunquam per eos inducitur ius novum consuetudinarium seu consuetudo praeter legem. „ E venendo più d' appresso al nostro caso, aggiunge : " Hinc si populus ex errore putans se ad aliquid obligari, per decem aut plures annos certo die observaret ieiunium, nulla tamen per hoc induceretur consuetudo praeter ius seu obligatio. „

Dunque quand' anche il popolo si credesse obbligato di adempiere il voto dei maggiori e lo avesse religiosamente adempito per lunghi anni, credendosi erroneamente ad esso tenuto, la sua credenza basava su di un errore ; onde l' obbligo consuetudinario non mai può sostenersi.

È vero che S. Alfonso ha scritto che l' animo di liberamente obbligarsi in un popolo può conoscersi dalle circostanze, e parlando di qualche pia pratica intrapresa dal popolo, a vedere se ciò fu fatto per mera devozione ovvero coll' animo di obbligarsi, dice (L. I, n. 107, IV) : " Hic autem animus cognoscitur ex circumstantiis, nempe si consuetudo constanter observetur et cum non levi incommodo : si transgressores puniantur : si ita sentiant communiter homines pii. „

Ma altro è il caso di cui parla S. Alfonso, altro è il nostro. In quello trattasi di qualsivoglia pia pratica intrapresa volontariamente e liberamente ; in questo trattasi della osservanza di voto fatto da un popolo, e proseguito dai successori. Qui non abbiamo bisogno di ricorrere a circostanze per conoscere l' animo con cui l' adempimento fu intrapreso. Fu perchè i maggiori vi si obbligarono per religione con voto, ed i successori, credendosi erroneamente stretti a tale obbligazione, continuarono ad adempirlo. Qui dunque si presume l' errore ; ed ogni osservanza poggiata sull' errore non può indurre obbligo alcuno.

Solo se si dimostrasse chiaramente che i successori, pur sapendosi

disobbligati dall' adempimento del voto, vollero nondimeno obbligarsi ad esso; e non i successori di una sola generazione, ma di quante ne occorrono per costituire una vera consuetudine obbligatoria *praeter legem*, solo in tal caso, ripetiamo, ci sarebbe obbligo di stare a tal consuetudine.

Ricordiamo intanto che la consuetudine *praeter legem* può abrogarsi dal superiore che ha potestà sulla materia di essa. Ciò si deduce dal c. 1, *De Constit.* in 6 e dal c. *Cum consuetudinis h. t.* Ed eccone la ragione, secondo il Leurenio (l. c., qu. 406): " Ratio patet; nimirum quia cum tota consuetudinis vis et efficacia pendeat a voluntate saltem tacita legislatoris, hoc ei resistente ferendo legem abrogatoriam illius, vim ea amplius nullam habebit. „

Al quarto. — E che dire dell' ultimo decreto sul digiuno e sull' astinenza? Qual sorte dopo di esso dovrà subire l' adempimento dei voti popolari risguardanti cotal materia?

Confessiamo che se il decreto avesse detto i digiuni di voto rimanere integri per quelle persone che l' hanno emesso, e non altro; dove cotali digiuni sono in uso o per riconoscimento dei superiori, o per consuetudine, dovrebbero dirsi aboliti dal decreto, il quale abolisce e consuetudini e statuti contrarii.

Ma ecco come parla il detto decreto: " Jeiunia et abstinentias in aliquibus locis ex peculiari voto servandas hoc decretum non respicit. „ Tutto quello adunque che è stabilito nel decreto non riguarda i digiuni e le astinenze, da osservarsi per voto particolare in alcuni luoghi.

Tutto quello che è stabilito nel decreto: dunque anche le derogazioni di statuti e di consuetudini. E vuol dire che quantunque per tutti gli altri luoghi non valgono consuetudini o statuti contrarii al decreto, quando nondimeno trattasi di luoghi dove i digiuni e le astinenze si osservano per voto, valgono ivi gli statuti e le consuetudini.

Insomma, il decreto lascia integra, secondo il passato, l' osservanza di quei digiuni e di quelle astinenze che traggono origine da voto.

Nè si dica che il decreto deve strettamente interpretarsi per la parte odiosa, e che perciò ha voluto intendere delle sole popolazioni che hanno emesso il voto; non delle successive. Imperocchè per troppo stringere, non si deve far violenza alla forza delle parole. Il decreto infatti dice: *ieiunia et abstinentias in aliquibus locis ex peculiari voto servandas;* parla cioè di quei digiuni e di quelle astinenze che si debbono osservare in alcuni luoghi per voto. Con ciò non intende parlare dei soli votanti, ma di coloro altresì che vennero dopo e nei singoli luoghi osservano il voto fatto dai loro maggiori. E questi vuole astretti all' obbligo di prima (o per ricognizione e statuto del Vescovo, o per consuetudine), come se non si fosse emanato nessun decreto su tal materia.

Da ciò si deduce che i voti popolari, dopo il decreto, sono in pieno vigore se approvati dalla competente autorità ecclesiastica, o se (caso improbabile) obbligatorii per consuetudine. Non obbligano se sforniti della detta approvazione, o della consuetudine obbligatoria; e neanche se la competente autorità abbia rivocata l'approvazione e l'obbligo imposto ai successori dei votanti, ovvero abbia abrogata la consuetudine, se veramente fosse esistita (1).

QUESITI

con brevissime risposte

37. *Se il Vescovo possa delegare abitualmente la facoltà di prendere le denunzie di sollecitazione.*

D. Nessun confessore può da sè giuridicamente ricevere le denunzie di sollecitazione; ma deve averne il mandato o dalla S. Sede o dal Vescovo. Può il Vescovo dare abitualmente questo mandato, p. e. ai missionarii durante la intera missione?

R. Il vescovo è inquisitore nato, cioè ha la ordinaria potestà d'inquirere e di giudicare sulle sollecitazioni. Si ascolti la istruzione del S. Officio del 20 febbr. 1869 (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 364): " Quemadmodum iam antea sancitum fuerat, praesertim a Gregorio XV Constitutione quae sub die 30 augusti anno 1622 data incipit *Universi*, omnes locorum Ordinarii deputantur iudices ad inquirendum et procedendum et condignis poenis animadvertendum contra sollicitantes ad turpia in confessione, quamvis a iurisdictione quomodolibet exemptos „. — Se adunque il Vescovo è ordinario inquisitore, per ammettere giuridicamente le denunzie, quest'officio può anche delegarlo non solo *ad actum*, ma altresì *ad habitun*; vale a dire non solo nei singoli casi, ma per quanti casi possano occorrere o durante una missione, o anche durante altro tempo. Senza questa delegazione i confessori non possono udire dal penitente il nome del confessore sollecitante. Con questa delegazione possono interrogare il penitente secondo il modulo del medesimo S. Officio, riferito nel *Monit. Eccl. l. c.*, p. 369.

38. *Circa il luogo ed il modo di prendere le denunzie.*

D. Il missionario B. deve prendere, per mandato del Vescovo, la denunzia

---

(1) In forza di questi principii a Roma si continua ad osservare, anche dopo il decreto, il digiuno stretto nella vigilia della festa della Purificazione di Maria SS., di cui fecero voto i maggiori, approvato ed imposto ai successori dal Rom. Pontefice. Per le stesse ragioni obbliga tuttora in Sicilia il digiuno nella vigilia della Immacolata, oggetto di voto popolare nel 1725, approvato dall'Arcivescovo di Palermo e poi da tutti i Vescovi della Sicilia, e finalmente sancito da Pio VII nella Costit. *Frequentes pluribus* del 10 aprile 1818 (v. *Mon. Eccl.* pag. 36 di questo Vol.).

di sollecitazione da una penitente. Or non ha altro luogo, nè altro modo di prenderla che nel confessionale, in cui, stante la moltitudine delle persone presenti, la sollecitata non può giurare sugli Evangeli, nè può firmare la denunzia, neanco col segno di croce. Come deve fare il missionario B. per compiere il suo mandato?

R. Il Vescovo può delegare qualche persona a ricevere simili denunzie anche senza l'intervento del notaro, come sta detto nella cit. istruzione del S. Officio, n. 8; però chi denunzia, deve giurare sugli evangeli di dire la verità e tutta la verità, e di osservare rigoroso secreto; e inoltre deve firmare l'atto di denunzia, o almeno, se non sa firmare, deve apporvi il segno di croce. Così la istruzione predetta. Ma quando è moralmente impossibile, o almeno difficilissimo, compiere queste formalità, senza dar luogo a dicerie, a sospetti e forse anche a scandali? — In tal caso la denunzia potrà farsi in confessionale (1), e basterà che il giuramento sia verbale e potrà omettersi la firma, annotando sull'atto la mancanza di questi adempimenti e la grave ragione di averli omessi. Vedrà poi il Vescovo e il S. Officio se sarà mestieri di legittimare in seguito il processo.

39. *Circa l'indulg.* toties quoties *pel mese di giugno.*

D. In quelle chiese dove si compie solennemente il mese del sacro Cuore di Gesù il S. Padre Pio X, con rescritto della S. C. delle Indulg. del dì 8 agosto 1906 (*Mon. Eccl.* Vol. XVIII, p. 263), ha concesso pel giorno 30 giugno l'indulgenza plenaria *toties quoties*. — Or si chiede: 1. Chi brami lucrare la detta indulgenza è necessario che abbia praticato l'intero mese dedicato al S. Cuore? — 2. È necessaria la previa confessione e comunione? — 3. E se la chiusa del mese si anticipasse o si differisse di qualche giorno, per farla cadere in una festa di doppio precetto? — 4.° Come s'intende la celebrazione *solenne* del mese del Sacro Cuore? Vi è bisogno della predica quotidiana; ovvero bastano la esposizione col SS. Sacramento, una meditazione letta, una coronella, le litanie del sacro Cuore e la benedizione?

R. Rispondiamo ai dubbii secondo i principii generali del diritto, e tenuto presente il rescritto di concessione.

Al 1.° Nel rescritto di concessione per chi vuol guadagnare la indulgenza *toties quoties* non vi ha la condizione che debba praticare l'intero mese: basterà perciò che si visiti la chiesa dove esso fu interamente e solennemente celebrato. E ciò tanto più in quanto che la indulgenza fu chiesta in grazia soprattutto della chiesa, cioè nel fine che in molte chiese si compia questa pratica preziosa.

Al 2.° Neanco si parla nel prefato rescritto dell'obbligo di premettere i

(1) Ripetiamo ciò che dicemmo altra volta (*Quist. Teol. Mor.*, qu. 203, p. 201) che per la denunzia da farsi in confessionale la penitente potrebbe una prima volta narrare il caso con tutte le sue circostanze, affinchè il confessore delegato possa con suo agio scrivere in apposito foglio, secondo il modulo del S. Officio. Una seconda volta poi, previo il doppio giuramento, la detta penitente potrebbe sentire lo scritto ed approvarlo.

Ss. Sacramenti. Benchè ciò sia convenientissimo, pur basterà lo stato di grazia e la visita alla chiesa, per guadagnare le indulgenze.

Al 3.° È vero che la indulgenza fu chiesta pel 30 giugno; ma questa data fu posta come giorno in cui si dà compimento al mese del sacro Cuore. Anticipandosi o differendosi di qualche giorno questo compimento, crediamo che in esso possa pure lucrarsi la indulgenza. Infatti abbiamo che, in forza del decr. *Urbis et Orbis* del 9 agosto 1852, per le indulgenze annesse ad una festa, quando questa legittimamente vien trasferita, si trasferiscono parimenti le indulgenze nel giorno in cui si celebra la solennità della detta festa. Vero è che per il *legittimo* trasferimento occorre una giusta ragione ed il permesso del Vescovo, in forza del decr. della S. C. de' Riti *in Goana* 16 iun. 1893 n. 3804 ad 9 (v. *Quist. Teol. Mor.*, qu. 270. pag. 335). Quando perciò la chiusa del mese del sacro Cuore dovrà o anticiparsi o posticiparsi, la si faccia col permesso del Vescovo, e sarà legittimamente fatta.

Al 4.° Ma se il mese dev' esser celebrato *solennemente;* come dev' essere questa solennità? Apprendiamolo dalle parole stesse della istanza, la quale fu esaudita *iuxta preces*: " Cotesto apostolato mira a che l' esercizio del mese del sacro Cuore non pur si ponga in ogni chiesa, ma in tutte le case religiose, i seminari, i collegi, i laboratorii, le officine, gli ospedali, le famiglie tutte, e, dovunque si compia in modo che non consista solo in un po' di preci e di pratiche esteriori, ma risulti come una sacra missione universale, la quale, attingendo ogni efficacia dalla considerazione dell' infinita dolcezza e misericordia del Cuore di Cristo, valga possentemente a riformare la vita individuale e sociale, conformandola all' ideale supremo di ogni verità, bontà e bellezza che è Cristo S. N. „ — Dunque le pratiche quotidiane devono essere tali da offrire seria considerazione delle divine doti del sacro Cuore, affinchè la vita nostra sia conformata a quel sublime ideale. Saranno perciò opportunissime le prediche quotidiane, o almeno settimanali; ma dove non si potranno avere le prediche, potrà usarsi qualche libro di meditazioni sul detto argomento che si legga in chiesa posatamente e ad alta voce. La funzione potrà farsi colla esposizione e la benedizione del Santissimo, colle litanie del sacre Cuore e con altre preci.

40. *Se il Vescovo possa suddelegare ad altri sacerdoti la benedizione delle sacre immagini.*

D. Venuta in B. una nuova statua da portarsi in processione, il Vescovo della Diocesi diede facoltà al parroco di quel luogo di benedirla solennemente. Poteva?

R. La benedizione delle immagini è riservata al Vescovo quando vuolsi benedirle solennemente; non già quando la benedizione voglia farsi in privato, come noi dimostrammo nel *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 68, n. 89. La benedizione solenne è quando si fa con concorso di popolo, con canti, con ministri ecc. La benedizione privata è quando si fa senza concorso di popolo, senza canti e con un sol ministro (S. C. Indulg. in Briocen. 7 ian. 1713; et 6 mai. 1852. — *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 113).

Or la benedizione solenne, essendo compresa nelle benedizioni riservate

al Vescovo nel Rituale, che trovansi pure nel Pontificale, checchè prima disputavasi (v. Bened. XIV Inst. 21, n. 9 et 10); ora è certo che queste benedizioni il Vescovo non può delegarle senza venia pontificia. Così la S. C. dei Riti *in Tirasonen.* 16 mai 1744, ad 4, n. 2377: " An Episcopus, utendo ordinaria facultate possit aliis in dignitate constitutis delegare potestatem benedicendi sacra indumenta et alia in quibus, iuxta Rituale Romanum, sacrum chrisma non adhibetur: nec non hanc delegationem idem Episcopus etiam ad campanarum benedictionem ampliare valeat? — Resp. :*Non posse* „ — Così pure la medesima S. C. *in Lemovicen.* 2 apr. 1875 ad 1, n. 3343: " An Episcopi, sive ex iure ordinario sive ex consuetudine, omnes benedictiones descriptas in Rituali Romano et reservatas, in quibus non intervenit sacra unctio, sacerdotibus minoribus delegare possit? — Resp.: *Negative* „. Dunque il Vescovo, senza venia apostolica, come non può delegare la benedizione dei sacri indumenti, così neanco può delegare la benedizione solenne delle sacre immagini (v. De Herdt, *S. Lit. Prax.* Vol. III, n. 292).

Ma basterà la benedizione privata per portare in processione la nuova statua di Maria SS.? Basterà senza dubbio, come basta la benedizione privata delle croci da esporsi sugli altari (S. R. C. *in Urbis*, 12 iul. 1704, n. 2143); ed anzi per questa privata benedizione, come s'è detto, non si richiede neanco la delegazione o la facoltà del Vescovo.

41. *Se lo stemma dei Vicarii capitolari o generali defunti può avere il cappello coi fiocchi.*

D. Eusebio, dopo essere stato Vicario capitolare in sede vacante, fu eletto dal nuovo Vescovo vicario generale, ed esercitò quest'officio fino alla morte. Possono i congiunti scolpirne sulla tomba lo stemma col cappello ed i fiocchi?

R. È vero che il Vicario capitolare ed il Vicario generale hanno l'onore ed il titolo di Protonotario titolare col diritto di mettere sullo stemma il cappello con sei fiocchi pendenti a destra e sei a sinistra, giusta il *Motu Proprio* del 21 febbr. 1905, n. 68 *(Mon. Eccl.* Vol. XVII, p. 27). Però questo diritto è durante solo i detti officii, come apertamente dichiara il cit. *Motu Proprio* al n. 62: " Pariter qui Vicarii generalis aut etiam capitularis munere fungitur, *hoc munere dumtaxat perdurante*, erit Protonotarius titularis „. Colla morte finisce l'officio, e finisce perciò anche il diritto delle insegne. — Nè vale il dire che colla morte finisce pure l'officio dei Protonotarii perpetui; giacchè per questi le insegne non sono solamente *durante munere.* — Donde ricavasi che, dopo la morte di un Vicario capitolare o generale, non si può apporre sulla sua tomba lo stemma col cappello e coi fiocchi, come può apporsi sulla tomba de' Protonotarii perpetui.

42. *Della compensazione sulle messe.*

D. Il sac. Mevio accetta l'offerta di una certa somma per messe. Egli ha un credito privato verso l'offerente che non può provare, nè può esigere. Che fa? Diffalca da quella somma per messe l'ammontare del suo credito e celebra minor numero di messe, dicendo tra se che gli obblighi di giustizia debbono preferirsi agli atti di pietà o di carità. — Si chiede: 1.° È lecita

la compensazione sullo stipendio delle messe? — 2.° Nel caso negativo, si coglie qualche censura?

R. Al 1.° La compensazione privata è lecita quando intervengano tutte le condizioni assegnate dai DD., principalissima delle quali è quella di compensarsi da ciò che sia di piena proprietà del debitore. Or il danaro destinato alle messe non è di piena proprietà del debitore, ma è per la celebrazione del S. Sacrifizio rivolto al culto di Dio, o al suffragio delle anime purganti, ovvero per gli altri fini intesi dal pio oblatore. Deroga a questi fini chi vuol compensarsi occultamente con quel danaro. E poi quando si dà il danaro per le messe, e le messe sono accettate, quel danaro s' intende offerto a Dio: non è più dell' oblatore. Si aggiunga che l'oblatore può aver commesso quel numero di messe per altri obblighi che anteriormente pesavano su di lui; onde cresce la ragione che non era egli libero padrone di quel danaro. La compensazione occulta perciò, fatta col danaro delle messe, è ingiusta e sacrilega.

Al 2.° Quanto a pene, non ve ne sono, che noi sappiamo, per questo caso.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1907)

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 13 u. s. nel Palazzo apostolico Vaticano, coll' intervento degli E.mi Cardinali, e col voto degli Ufficiali, Prelati, e consultori teologi, si è tenuta la Congregazione preparatoria dei Sacri Riti, per discutere il dubbio sull' eroismo delle virtù del Venerabile Francesco Maria Paolo Liberman, istitutore della Congregazione del S. Cuore di Maria.

Nel detto Palazzo apostolico il 27 u. s. si è tenuta la Congregazione ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio dei Cardinali, componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti materie: introduzione della causa di beatificazione della Ven. Rosa Carafa dei baroni Tractto, dell' istituto delle sacre ancelle del S. Cuore di Gesù: conferma del culto da tempo immemorabile prestato alla beata Zdislava Berkiana, terziaria domenicana, nominata beata: e finalmente concessione ed approvazione della B. V. Madre delle grazie, detta *del Valle*, a patrona principale della città di Catamarca, diocesi di Tucuman, nella Repubblica Argentina.

Nomine Pontificie — Con diversi biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: il R.mo P. Michele Sleutjes, dei Minori, Consultore della S. Congr. di Propaganda, anche per gli affari di rito orientale: il R. P. Doroteo Carnelisse, anche dei Minori, Consultore della S. Congregaz. degli Studii: Mons. Domenico Taccone Gallucci, Vescovo di Nicotera e Tropea, Consultore della S. Congr. del Concilio: ed il R.mo Avv. Francesco Guglielmi Sommista della S. Congr. dei Vescovi e Regolari.

Cardinale defunto — Nella sua città natale a Montegallo (Ascoli-Piceno) per sincope cardiaca è morto quasi improvvisamente l' E.mo Cardinale Emi-

dio Taliani. Nato nel 18 apr. 1838, studiò lettere, filosofia, e teologia nel Seminario diocesano, e dopo il sacerdozio andò a Roma a studiar legge, riportandone la laurea con onore. Attese per sei anni alle scienze ed alla diplomazia, e fu segretario del Cardinale Sacconi. Nel 1869 fu nominato Uditore della Nunziatura di Monaco di Baviera, e fe' le veci del Nunzio in sua assenza per un anno. Nel 1875 fu Uditore della Nunziatura di Parigi. Da Pio IX fu mandato come Ablegato ai nuovi Cardinali Meglia, ed all' Arciv. di Rennes. Da Leone XIII fu nominato Protonotario apostolico, Prelato domestico, ed Uditore della Segnatura papale. Pubblicò parecchi opuscoli di attualità, durante il Concilio Vaticano, ed avea rinomanza tra gli scienziati ed i letterati. Dopo aver esercitato l' ufficio di Vicario nel Capitolo di San Gio. in Laterano, fu promosso Arcivescovo di Sebaste, e nel Concistoro del 29 Giu. 1896 fu destinato Nunzio apostolico a Vienna. Ivi fu il duce più abile, ed il combattente più tenace contro l' empia lega di coloro che voleano separarsi da Roma, riducendola a proporzioni insignificanti con destrezza, con moderazione e con tatto squisito, ammirato dagli stessi avversarii. L' Imperatore lo avea carissimo, ed il Municipio di Vienna lo decorò colla doppia medaglia del Salvatore. Nel Concistoro del 22 Giu. 1903 la s. m. di Leone XIII lo creò Cardinale col titolo di S. Bernardo alle Terme. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, delle Indulgenze e Sacre Reliquie, degli affari ecclesiastici straordinarii, e della Lauretana. Era Protettore di diverse arciconfraternite di Roma, degli Eremiti di San Paolo in Cracovia, e di S. Uberto a Budapest. Sia pace e riposo eterno all' anima sua benedetta!

Proteste contro la persecuzione dei sacerdoti in Italia — Contro la campagna scellerata così detta anticlericale si è levato un grido generale d' indignazione in tutti i buoni. A Roma si è formata una lega di tutti i padri di famiglia contro le calunnie diffuse dai giornali, e per un' azione energica e reale contro l' immoralità. L' Unione elettorale cattolica ha indirizzata una protesta ai deputati ed alle associazioni elettorali, stimmatizzando l' abuso delle autorità, la stampa settaria, la persecuzione contro il clero; dimostrando con fatti provati dalle stesse autorità civili la falsità delle imputazioni addebitate a persone ed istituti degni di stima e venerazione. Molti corpi morali hanno inviato energiche proteste al Governo ed a deputati contro le infamie odierne anticattoliche. Gli stessi giornali liberali e personaggi cospicui, anche del socialismo, hanno detestato i fatti che tuttodì si compiono contro innocui e zelanti sacerdoti.

Congresso Eucaristico di Metz — Anche questa volta il 18.° Congresso internazionale, tenuto a Metz, è riuscito splendidissimo per una solenne manifestazione di fede e di religione. Intervennero l'E.mo Card. Vincenzo Vannutelli, come legato pontificio, il Card. Fischer, circa 40 Vescovi, Prelati, e sacerdoti tedeschi e francesi: i congressisti erano in numero di circa quattromila. Si trattò sulla Eucaristia, sulla Comunione frequente, sul riposo festivo, e su di altri temi di attualità. La brillante, e devotissima processione col Santissimo, portato dal Card. Vannutelli, il contegno delle autorità che han coadiuvato ed assistito alle funzioni religiose, l' ordine, la compostezza

le musiche, l'illuminazione hanno destato entusiasmo indicibile nella immensa moltitudine. L'Imperatore Guglielmo ha fatto pervenire un affettuoso telegramma al Card. Legato ed a tutti i congressisti, che aveano indirizzati a S. Maestà imperiale i loro sentimenti di ossequio e di devozione.

Congresso dei cattolici tedeschi a Wurzburg — Il 24 u. s. si è tenuto a Wurzburg il LIV Congresso dei cattolici tedeschi, sotto la presidenza effettiva del Sig. Thaler: l'avv. Fehenbau di Friburgo ha preseduto alle adunanze. Si è discusso sulle quistioni ecclesiastiche sociali, sulla carità cristiana, sull'arte e cultura sacra, sull'educazione dei giovani, sul cattolicismo, sulle scuole superiori, sulle associazioni cattoliche, e su altri importanti argomenti. Contemporaneamente in altri locali privati han tenute le loro assemblee 200 rappresentanti delle società cattoliche di Germania, che raggiungono il numero di 100 mila membri.

Zelo dei Vescovi francesi per riorganizzare il culto — Mentre il governo francese continua l'opera di persecuzione a colpi di spillo, i Vescovi ed i curati ricorrono ai tribunali contro gli abusi delle autorità, e spesso riescono vittoriosi. Tutto l'episcopato con zelo ed attività si occupa di riorganizzare il culto, allogando gli ufficii del Vescovato in case private con tutti i seminaristi espulsi, adoperandosi con ogni mezzo per far germogliare le vocazioni ecclesiastiche, e per vigilare i chierici, che prestano il servizio militare, e sollecitando i fedeli a prestare il loro obolo per sopperire alle gravi spese, che occorrono.

A Lourdes — Il Re Alfonso di Spagna e la Regina sono stati a visitare la prodigiosa grotta, e tutti ammirarono la loro profonda pietà. Il Vescovo di Tarbes offerì delle medaglie di oro, anche pel Principe ereditario. Un numeroso pellegrinaggio di Nantes fu testimone di grazie straordinarie, tra le quali due guarigioni istantanee da malattie incurabili.

Congresso cattolico nel Belgio — A Tongres (Belgio) negli ultimi giorni del mese decorso si è tenuto un Congresso cattolico, che si è occupato della restaurazione della musica sacra, delle belle arti, delle scuole professionali, dei circoli letterarii e drammatici per la gioventù delle città e delle campagne.

La festa del lavoro negli Stati Uniti — Il 2 sp. in tutti gli stati della grande Federazione nord America si è celebrata con solennità straordinaria la festa del lavoro. Nella città di New-Iork 50 mila operai parteciparono ad un corteo, in cui erano rappresentate tutte le nazionalità. Il S. Padre inviò un telegramma all'Arciv. di congratulazione, benedicendo tutti gli americani, che promuovono la santa causa del lavoro.

Necrologio — Sono morti: Mons. Terroni, Vesc. di Borgo S. Donnino: Mons. Cadène, Direttore dell'*Analecta ecclesiastica*: il R.mo P. Agostino Donadio, Postulatore dell'Ordine dei Minimi, Superiore e restauratore del Santuario di Paola, ed il R.mo P. Planque, Superiore generale della Società delle missioni africane di Lione. Sono morti pure: Gius. Ioachim, tedesco, rinomatissimo violinista, e compositore di musica: il celebre poeta francese Solly Prodhomme con tutt'i conforti religiosi: il generale italiano Mirri, ed il vice-ammiraglio Calì.

CRONACHETTA POLITICA

— Frequenti volte sono stati assalite dai marrocchini le truppe francesi, che si sono difese energicamente. Il 18 u. s. i Mauri in grandissimo numero circondarono l' accampamento francese a Casablanca, ed il 28 12 mila arabi. I soldati francesi colle mitragliatrici, e sostenuti dagli obici a melinite della nave ancorata al porto, riuscirono a sbaragliare i nemici, che lasciarono nel campo circa 12 mila morti. Dei francesi rimasero uccisi un comandante, un luogotenente, 10 soldati, e circa 20 feriti. Nel Marocco vi è l' anarchia. Il fratello del Sultano Muley-Afid è stato proclamato nuovo Sultano del Marocco a Marrakesk ed a Mazagan con grandi feste. Abdul Aziz trovasi a Fez, assediato nel suo palazzo. Tutte le tribù non sono di accordo. Si prevedono gravi complicazioni.

— La Conferenza per la pace nell' Aia può dirsi ormai compiuta. Si è trattato di render meno crudele e micidiale la guerra: però la limitazione degli armamenti, l' arbitrato obbligatorio, ed il tribunale permanente, questi tre punti importantissimi, sono ancora da risolversi e si riducono ad un' aspirazione nobile e generosa, ma per ora irrealizzabili per grandissimi ostacoli.

— Il blocco anticlericale in Francia è agli estremi: i radicali si sono divisi dai socialisti-uniti, e si accapigliano tra loro, lasciando in eredità l' antimilitarismo e l' anarchia alla nazione.

— La Russia ha conchiuso un accordo coll' Inghilterra e col Giappone.

— La costituzione in Persia ha fatto cattiva prova; vi regna l' anarchia.

— Si sono tenuti congressi: a Roma tra i dipendenti del comune: l' alpino ad Alagna-Sesia: a Praga del libero pensiero: dei socialisti a Stuttgart: di musica sacra a Perugia: dei maestri a Milano: degli anarchici in Amsterdam; delle Società letterarie ed artistiche a Neu-Chatel: di Sionisti nell' Aia: e di socialisti a Nancy.

— Il Re d' Inghilterra ha visitato l' Imperatore d' Austria ad Ischl, e l' Imperatore di Germania a Wihelmshöhe: il ministro degli esteri italiano il barone di Aherenhal a Semmering: il Re di Siam il presidente della Repubblica francese: Clemenceau il Re Edoardo a Marienbad.

— Il Principe Giorgio di Grecia si è fidanzato colla Principessa Maria Bonaparte.

— Re Federico di Danimarca ha visitato l' Islanda: ha promesso riforme utilissime per l' isola: la popolazione lo ha acclamato con indescrivibile entusiasmo.

— Per complotto contro lo Czar sono stati condannati tre imputati alla pena di morte: gli altri, tra i quali tre donne, alla deportazione, ed al carcere.

— A Vancouver nel Canadà sono avvenuti gravi tumulti contro i giapponesi, dei quali ne sono morti 70, colla distruzione di tutti i loro magazzini.

— Un incendio spaventevole in una città del Giappone ha distrutto 15 mila case, parecchie centinaia di persone sono ferite, e 70 mila sono prive di ricovero.

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 300 giorni a due formole di consacrazione alla B. V. per gli ascritti alle congregazioni mariane.

Beatissimo Padre,

Il P. Elden Mullan, S. I., prostrato ai piedi della S. V., La supplica umilmente a voler annettere all' uno e all' altro dei seguenti atti di consacrazione (1), l' indulgenza di trecento giorni, applicabile anche alle anime del Purgatorio, in favore degli ascritti alle Congregazioni Mariane, da lucrarsi ogni volta che, almeno con cuore contrito, divotamente li reciteranno.

Che, ecc.

Atto di Consacrazione.

Santa Maria, Madre di Dio e Vergine, io vi eleggo oggi per mia Signora, patrona ed avvocata, e fermamente stabilisco e propongo di non abbandonarvi giammai, e di non mai dire nè fare contro di Voi alcuna cosa, nè mai permettere che da altri si faccia contro il vostro onore. Ricevetemi dunque, ve ne scongiuro, per vostro servo perpetuo; assistetemi in tutte le mie azioni, e non mi abbandonate nell' ora della mia morte. Così sia.

Atto di Consacrazione.

SS.ma Vergine e Madre di Dio, Maria, io, benchè indegnissimo di esser vostro servo, mosso nondimeno dalla mirabile vostra pietà e dal desiderio di servirvi, vi eleggo oggi, in presenza dell'Angelo mio custode e di tutta la corte celeste, per mia Signora, avvocata e Ma-

(1) La prima formola fu recitata da S. Giovanni Berchmans, la seconda da S. Francesco di Sales, quando furono ascritti alla congregazione della B. V.; e furono ripetute da entrambi durante la loro vita.

dre, e fermamente propongo di volervi sempre servire, e di fare quanto potrò, perchè da altri ancora siate amata e servita. Vi supplico dunque, Madre pietosissima, pel sangue del vostro Figliuolo sparso per me, che mi riceviate nel numero degli altri vostri devoti per vostro servo perpetuo. Assistetemi in tutte le mie azioni, ed impetratemi grazia, che talmente mi porti ne' miei pensieri, parole ed opere, che non abbia mai ad offendere gli occhi vostri purissimi e del vostro divin Figliuolo. Ricordatevi di me, e non mi abbandonate nell' ora della morte. Amen.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D.no N. Pio PP. X sibi tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis die 17 Novembris 1906.

A. Card. TRIPEPI, *Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secretarius*

II.

Indulg. di 300 giorni per una giaculatoria alla B. V. del Pilar.

Beatissime Pater,

Archiepiscopus Caesaragustan., quo magis augeatur devotio erga B. Virginem sub titulo vulgo *del Pilar*, cuius imago in ecclesia Metropolitana maxima veneratione colitur, ad pedes S. V. provolutus, humillime petit indulgentiam tercentorum dierum, defunctis quoque applicabilem, toties ab universis christifidelibus lucrandam quoties corde saltem contrito ac devote sequentem iaculatoriam precem recitaverint: *Beatissima Virgo a Columna, ora pro nobis — Nuestra Senora del Pilar, rogad por nosotros.*

Et Deus.

SS.mus in audientia habita die 23 Ianuarii 1907 ab infrascripto Cardinali Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 23 Ianuarii 1907.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*
D. PANICI Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

Secreteria di Stato

Soluzione di dubbii, proposti da varii Vescovi della Francia, riguardanti le presenti condizioni religiose di quella Nazione (1).

DUBIA

I.

Q. Quomodo procedendum cum mandatario civilis potestatis ad bona ecclesiastica sequestranda adveniente ?

R. Parochi, vicarii, superiores ecclesiastici passive se habeant, absque ulla cooperatione in hujusmodi bonorum sequestratione. Quoad vero praesides, thesaurarios, aliosque bonis ecclesiasticis rite administrandis et fideliter custodiendis adlectos, Ordinarius, si, attentis peculiaribus adiunctis, judicaverit ipsos gravia habituros damna ex clavium denegatione, poterit, re pro conscientia et coram Deo perspecta, tolerare ut ipsi praemissa contra violentiam sibi illatam protestatione explicita, claves in propriis locis dereliquant, quin ulterius opem conferant, aut quodpiam peractae spoliationis instrumentum subscribant.

II.

Q. An liceat Gubernii officialibus acceptare munus administratoris sequestri, uti dicunt, si recusare nequeant absque periculo amittendi officium, propriae substentationi et familiae necessarium, aut aliud grave damnum sustinendi ?

R. Dummodo revera grave hujusmodi hominibus instet damnum, et admiratio fidelium amoveatur, (quod quomodo faciendum sit Ordinarii erit definire) tolerari posse.

III.

Q. An possint parochi aliive sacerdotes aut viri catholici, intuitu majoris mali praecavendi, ejusdem administratoris sequestri quamdam acceptare delegationem seu commisionem ?

Nullatenus posse.

---

(1) Queste soluzioni furono date a dubbii proposti non collettivamente, ma or da uno or da un altro Vescovo della Francia, e trovansi così raccolte e formolate nel periodico *Acta S. Sedis* Vol. XL, pag. 255. Crediamo utile riprodurle in queste pagine. — N. d. R.

IV.

Q. Utrum locatarius bonorum ecclesiasticorum a praefato administratore, vi legis iniquae ereptorum, pretium locationis huic administratori solvere possit?

R. Negative, nisi contractus locationis absque gravi damno ipsius locatarii rescindi nequeat.

V.

Q. Utrum liceat piarum fundationum reditus, si ab administratore exsolvantur, acceptare?

R. Affirmative.

VI.

Q. Quid de missis fundatis aliisque piis fundationibus, si capitalia seu fundus, vi legis iniquae, subripiantur?

R. Onus missarum aliorumque fundationum iis strictim incumbere, qui fundatum eripuerunt aut detinent.

VII.

Q. Utrum bona ecclesiastica, puta ecclesiae, aedes presbyterales, et episcopales seminaria, etc., vi legis iniquae municipiis, etc., devoluta aut administratoribus civilibus commissa, in locationem accipi possint?

R. Non posse, nisi in casibus verae necessitatis praemissa tamen ex parte parochi vel Episcopi, protestatione de nullitate peractae spoliationis ac de permanentibus ecclesiae juribus: ex parte vero municipiorum vel administratorum declaratione qua constet ipsos nullatenus intendere praefata jura negare, nec ullo modo sacri ministerii libertatem imminuere velle; prius habito toties quoties Ordinarii diocesani consensu.

VIII.

Q. Utrum viri ecclesiastici, servitio militari vi legis iniquae rursus obnoxii, vix ac ad arma vocati fuerint, recursum ad supremum Status Consilium contra iniquam convocationem porrigere possint?

R. Posse ac debere, in protestationem contra illegitimam huiusmodi convocationem.

IX.

Q. Utrum idem possint responso supremi Consilii nondum accepto, ne poenis contra renitentes intimatis subiaceant, militari convocationi obtemperare?

R. Posse obtemperare.

X.

Q. Utrum parochus, si forte contingat in sua paroecia cultualem associationem ad normam iniquae legis efformari, ecclesiam suam derelinquere debeat?

R. Parochum omnino teneri in ecclesia sua cultum prosequi et in aedibus parochialibus, perstare, usquedum violenter eiiciatur.

XI.

Q. Quid si dicta associatio schismatica nefarium forte invenerit sacerdotem, qui in ecclesia, de mandato associationis, officia divina celebret.

R. Parochum legitimum, praemissa protestatione et admonito populo ne cultui schismatico participet, ecclesiam suam statim derelinquere debere.

DE RITU ET USU CEREARUM FORMARUM

quae benedici et consecrari solent a Rom. Pontifice (1).

Pervetustus in Ecclesia Romana ritus est ille, quo Summi Pontifices benedicere et consecrare solent Cereas Formas quae *Agnus Dei* vulgo appellantur. In ordine Romano qui Eruditorum iudicio antiquior est saeculo octavo praefatus ritus; in coeremoniali vero eiusdem Romanae Ecclesiae designantur materia, forma, et preces in huiusmodi consecratione adhibendae, quae sacras continent mysticasque significationes.

Conficiuntur hi *Agnus Dei* ex Cera alba, pura, virginea, quo humana denotatur natura a Christo virtute Divina sine ulla mixtione, aut contagione culpae in purissimo Mariae Virginis utero assumpta. Agni imago in illis imprimitur. Agni illius immaculati symbolum qui pro humana reparatione in Ara Crucis immolatus est. Adhibetur Aqua benedicta, quo nimirum elemento cum in veteri, tum in novo Foedere praeclara sacramenta, et prodigia a Deo effecta sunt. Miscetur in ea balsamum, quo bonus Christi odor significetur, quem in omni actu, et conversatione redolere debent Christifideles. Superfunditur Chrisma, quo res aliae Divino cultui specialiter addictae, veluti Templa, Altaria,

(1) Crediamo utile dare qui la istruzione officiale risguardante i pregi e gli effetti salutarissimi degli *Agnus Dei*, uno dei più preziosi sacramentali, ricercatissimi dai pii fedeli.

Sacerdotes praeparari solent, ac consecrari, atque in eo praestantissima virtutum omnium Charitas figuratur.

In Aqua igitur prius benedicta, ac balsamo, et Chrismate mixta Cerei illi *Agnus Dei* immerguntur, et Summus Pontifex tam ante, quam post mersiones sanctissimis precibus Deum exorat, ut eas formas benedicere, sanctificare, et consecrare dignetur, iisque tantam impertiat virtutem, ut quicumque recta fide, ac vera pietate iisdem usus fuerit, haec dona, ac beneficia consequatur:

I. Ut aspectu, vel contactu Agni in Caereis illis Formis impressi, excitentur Fideles ad memoranda sub eo symbolo Redemptionis nostrae mysteria, conceptisque grati animi sensibus, Divinam in nos Bonitatem benedicant, venerentur, ac diligant, fidentes fore, ut per eam peccatorum veniam obtineant, et maculas omnes abstergant.

II. Ut ad vivificae Crucis signum in iisdem Cereis impressum maligni spiritus contremiscant, et fugiant, facessant grandines, subsidant venti, dissipentur tonitrua, abigantur turbines, fulgura et tempestates.

III. Ut Divinae benedictionis virtute non praevaleant diabolicae fraudes, insidiae, et tentationes.

IV. Ut Parturientes cum foetu incolumes serventur eumque feliciter in lucem emittant.

V. Ut iisdem devote utenti nulla dominetur adversitas, nulla noceat pestilentia, aerisve corruptio, nullus comitialis morbus eum corripiat, nulla maris tempestas, nullum incendium, nulla inundatio, nulla adversus eum praevaleat malignitas.

VI. Ut in prosperis, adversique casibus Divina protectione muniatur; ab humanis vel diabolicis insidiis, a subitanea et improvisa morte, a cunctis denique malis, et periculis liberetur, per Vitae ac Passionis Iesu Christi mysteria (1).

Quae quidem beneficia, et gratiarum dona a bonorum omnium Lar-

---

(1) Mirabiles huius Sacri virtutes explicatae iam olim fuere, atque in his versibus comprehensae:

Pellitur hoc signo tentatio daemonis atri,
Et pietas animo surgit, abitque tepor.
Hoc aconita fugat, subitaeque pericula mortis,
Hoc et ab insidiis vindice tutus eris.
Fulmina ne feriant, ne saeva tonitrua lacdant,
Ne mala tempestas obruet, istud habe.
Undarum discrimen idem propulsat, et ignis,
Ullaque ne noceat vis inimica valet.
Hoc facilem partum tribuente, puerpera foetum
Incolumen mundo proferet, atque Deo.
Unde, rogas, uni tam magna potentia signo?
Ex Agni meritis, haud aliunde fluit.

gitore Deo Fidelibus tribui, ac concedi virtute hisce Sacris Cereis communicata per benedictionem, ac precationes in primis, quas Christi Vicarius Romanus Pontifex Universae Ecclesiae nomine in eorum consecratione fundere solet, res est firmiter omnino credenda ac variis, eximiisque miraculis saepissime confirmata. Quod si optatus non semper obtineatur effectus, id non defectui virtutis rei sacrae, sed vel infirmae, exiguaeque utentium fidei, ac devotioni, vel alteri occultae causae Deo compertae, ac probatae, tribuendum est.

SS. D. N. PII DIV. PROV. PP. X

LITTERAE ENCYCLICAE

De Modernistarum Doctrinis

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS, ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES.

PIUS PAPA X

Venerabiles Fratres
Salutem et Apostolicam benedictionem.

(Contin. e fine — v. questo Vol. p. 297 — 316).

Sed postquam in modernismi assectatoribus philosophum, credentem theologum observavimus, iam nunc restat ut pariter historicum, criticum, apologetam, reformatorem spectemus.

Modernistarum quidam, qui componendis historiis se dedunt, solliciti magnopere videntur ne credantur philosophi; profitentur quin immo philosophiae se penitus expertes esse. Astute id quam quod maxime: ne scilicet cuipiam sit opinio, eos praeiudicatis imbui philosophiae opinationibus, nec esse propterea, ut aiunt, omnino *obiectivos*. Verum tamen est, historiam illorum aut critricen meram loqui philosophicis eorum principiis iusta ratiocinatione concludi. Quod equidem facile consideranti patet. — Primi tres huiusmodi historicorum aut criticorum canones, ut diximus, eadem illa sunt principia, quae supra ex philosophis attulimus: nimirum *agnosticismus*, theorema de *transfiguratione* rerum per fidem, itemque aliud quod de *defiguratione* dici posse visum est. Iam consecutiones ex singulis notemus. — Ex *agnosticismo* historia, non aliter ac scientia, unice de phaenomenis est. Ergo tam Deus quam quilibet in humanis divinus interventus ad fidem reiiciendus est, utpote ad illam pertinens unam. Quapropter si quid occurrat duplici constans elemento, divino atque humano, cuiusmodi sunt Christus, Ecclesia, Sacramenta aliaque id genus multa; sic par-

tiendum erit ac secernendum, ut quod humanum fuerit historiae, quod divinum tribuatur fidei. Ideo vulgata apud modernistas discretio inter Christum historicum et Christum fidei, Ecclesiam historiae et Ecclesiam fidei, Sacramenta historiae et Sacramenta fidei, aliaque similia passim. — Deinde hoc ipsum elementum humanum, quod sibi historicum sumere videmus, quale illud in monumentis apparet, a fide per *transfigurationem* ultra conditiones historicas elatum dicendum est. Adiectiones igitur a fide factas rursus secernere oportet, easque ad fidem ipsam amandare atque ad historiam fidei: sic, quum de Christo agitur, quidquid conditionem hominis superat, sive naturalem, prout a psychologia exhibetur, sive ex loco atque aetate, quibus ille vixit, conflatam. — Praeterea, ex tertio philosophiae principio, res etiam, quae historiae ambitum non excedunt, cribro veluti cernunt, eliminantque omnia ac pariter ad fidem amandant quae, ipsorum iudicio, in factorum *logica*, ut inquiunt, non sunt vel personis apta non fuerint. Sic volunt Christum ea non dixisse, quae audientis vulgi captum excedere videntur. Hinc de *reali* eius historia delent et fidei permittunt allegorias omnes quae in sermonibus eius occurrunt. Quaeremus forsitan qua lege haec segregentur? Ex ingenio hominis, ex conditione qua sit in civitate usus, ex educatione, ex adiunctorum facti cuiusquam complexu: uno verbo, si bene novimus, ex norma, quae tandem aliquando in mere *subiectivam* recidit. Nituntur scilicet Christi personam ipsi capere et quasi gerere: quidquid vero paribus in adiunctis ipsi fuissent acturi, id omne in Christum trans ferunt. — Sic igitur, ut concludamus, *a priori* et ex quibusdam philosophiae principiis, quam tenent quidem sed ignorare asserunt, in *reali*, quam vocant, historia Christum Deum non esse affirmant nec quidquam divini egisse; ut hominem vero ea tantum patrasse aut dixisse, quae ipsi, ad illius se tempora referentes, patrandi aut dicendi ius tribuunt.

Ut autem historia ab philosophia, sic critice ab historia suas accipit conclusiones. Criticus, namque, indicia sequutus ab historico praebita, monumenta partitur bifariam. Quidquid post dictam triplicem obtruncationem superat, *reali*, historiae assignat; cetera ad fidei historiam seu *internam* ablegat. Has enim binas historias accurate distinguunt: et historiam fidei, quod bene notatum volumus, historiae *reali* ut realis est opponunt. Hinc, ut iam diximus, geminus Christus; realis alter, alter qui nunquam reapse fuit sed ad fidem pertinet; alter qui certo loco certaque vixit aetate, alter qui solummodo in piis commentationibus fidei reperitur: eiusmodi, exempli causa, est Christus, quem Ioannis evangelium exhibet; quod utique, aiunt, totum quantum est commentatio est.

Verum non his philosophiae in historiam dominatus absolvitur. Monumentis, ut diximus, bifariam distibutis, adest iterum philosophus cum suo dogmate *vitalis immanentiae*; atque omnia edicit, quae sunt in ecclesiae historia, per *vitalem emanationem* esse explicanda. Atqui vitalis cuiuscumque emanationis aut caussa aut conditio est in necessitatem concipi oportet, et illud historice huic esse posterius. — Quid tum historicus? Monumenta iterum, sive quae in libris sacris continentur sive aliunde adducta, scrutatus, indicem ex iis conficit singularum necessitatum, tum ad dogma tum ad cultum sacrorum tum ad alia spectantium, quae in Ecclesia, altera ex altera, locum habuere. Confectum indicem critico tradit. Hic vero ad monumenta, quae fidei historiae destinantur, manum admovet; illaque per aetates singulas sic disponit, ut dato indici respondeant singula: eius semper praecepti memor, factum necessitate, narrationem facto anteverti. Equidem fieri aliquando possit, quasdam Bibliorum partes, ut puta epistolas, ipsom esse factum a necessitate creatum. Quidquid tamen sit, lex est, monumenti cuiuslibet aetatem non aliter determinandam esse, quam ex aetate exortae in Ecclesia uniuscuiusque necessitatis. — Distinguendum praeterea est inter facti cuiuspiam exordium eiusdemque explicationem: quod enim uno die nasci potest, non nisi decursu temporis incrementa suscipit. Hanc ob causam debet criticus monumenta, per aetates, ut diximus, iam distributa bipartiri iterum, altera quae ad originem rei altera quae ad explicationem pertineant secernens; eaque rursus ordinare per tempora.

Tum denuo philosopho locus est; qui iniungit historico sua studia sic exercere, uti evolutionis praecepta legesque praescribunt. Ad haec historicus monumenta iterum scrutari; inquirere curiose in adiuncta conditionesque, quibus Ecclesia per singulas aetates sit usa, in eius vim conservatricem, in necessitates tam internas quam externas quae ad progrediendum impellerent, in impedimenta quae obfuerunt, uno verbo, in ea quaecumque quae ad determinandum faxint quo pacto evolutionis leges fuerint servatae. Post hanc tandem explicationis historiam, per extrema veluti lineamenta, describit. Succurrit criticus aptatque monumenta reliqua. Ad scriptionem adhibetur manus: historia confecta est. — Cui iam, petimus, haec historia inscribenda? Historico ne an critico? Neutri profecte; philosopho. Tota ibi per *apriorismum* res agitur: et quidem per apriorismum haeresibus scatentem. Miseret sane hominum eiusmodi de quibus Apostolus diceret: *Evanuerunt in cogitationibus suis... dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt* (1):

)1) Ad Rom. I, 21-22.

at bilem tamen commovent quum Ecclesiam criminantur monumenta sic permiscere ac temperare ut suae utilitati loquantur. Nimirum affingunt Ecclesiae, quod sua sibi conscientia apertissime improbari sentiunt.

Ex illa porro monumentorum per aetates partitione ac dispositione sequitur sua sponte non posse libros sacros iis auctoribus tribui, quibus reapse inscribuntur. Quam ob causam modernistae passim non dubitant asserere, illos eosdem libros, Pentateuchum praesertim ac prima tria Evangelia, ex brevi quadam primigenia narratione, crevisse gradatim accessionibus, interpositionibus nempe in modum interpretationis sive theologicae sive allegoricae, vel etiam iniectis ad diversa solummodo inter se iungenda. — Nimirum, ut paucis clarisque dicamus, admittenda est *vitalis evolutio* librorum sacrorum, nata ex evolutione fidei eidemque respondens. — Addunt vero, huius evolutionis vestigia adeo esse manifesta, ut illius fere historia describi possit. Quin immo et reapse describunt, tam non dubitanter, ut suis ipsos oculi vidisse crederes scriptores singulos, qui singulis aetatibus ad libros sacros amplificandos admorint manum. — Haec autem ut confirment, criticen, quam *textualem* nominant, adiutricem appellant; nitunturque persuadere hoc vel illud factum aut dictum non suo esse loco, aliasque eiusmodi rationes proferunt. Diceres profecto eos narrationum aut sermonum quosdam quasi typos praestituisse sibi, unde certissime iudicent quid suo quid alieno stet loco. — Hac via qui apti esse queant ad decernendum, aestimet qui volet. Verumtamen qui eos audiat de suis exercitationibus circa sacros libros affirmantes, unde tot ibi incongrue notata datum est deprehendere, credet fere nullum ante ipsos hominum eosdem libros volutasse, neque hos infinitam propemodum Doctorum multitudinem quaquaversus rimatam esse, ingenio plane et eruditione et sanctitudine vitae longe illis praestantiorem. Qui equidem Doctores sapientissimi tantum abfuit ut Scripturas sacras ulla ex parte reprehenderent, ut immo, quo illas scrutabantur penitius, eo maiores divino Numini agerent gratias, quod ita cum hominibus loqui dignatum esset. Sed heu! non iis adiumentis Doctores nostri in sacros libros incubuerunt, quibus modernistae! scilicet magistram et ducem non habuere philosophiam, qua initia duceret a negatione Dei, nec se ipsi iudicandi normam sibi delegerunt. — Iam igitur patere arbitramur, cuiusmodi in re historica modernistarum sit methodus. Praeit philosophus: illum historicus excipit: pone ex ordine legunt critice tum interna tum textualis. Et quia primae causae hoc competit ut virtutem suam cum sequentibus communicet; evidens fit, criticen eiusmodi non quampiam esse criticen, sed vocari iure *agnoticam, immanentistam, evolutionistam:* atque ideo

qui eam profitetur eaque utitur, errores eidem implicitos profiteri et catholicae doctrinae adversari. — Quam ob rem mirum magnopere videri possit, apud catholicos homines id genus critices adeo hodie valere. Id nempe geminam habet causam: foedus in primis, quo historici criticique huius generis arctissime inter se iunguntur, varietate gentium ac religionum dissensione posthabita: tum vero audacia maxima, qua, quae quisque effutiat, ceteri uno ore extollunt et scientiae progressioni tribuunt; qua, qui novum portentum aestimare per se volet, facto agmine adoriuntur; qui neget, ignorantiae accusent; qui amplectitur, ac tuetur laudibus exornent. Inde haud pauci decepti; qui, si rem attentius considerarent, horrerent. — Ex hoc autem praepotenti errantium dominio, ex hac levium animorum incauta assensione quaedam circumstantis aeris quasi corruptio gignitur, quae per omnia permeat luemque diffundit. — Sed ad apologetam transeamus.

Hic apud modernistas dupliciter a philosopho et ipse pendet. *Non directe* primum, materiam sibi sumens historiam, philosopho, ut vidimus, praecipiente conscriptam: *directe* dein, mutuatus ab illo dogmata ac iudicia. Inde illud vulgatum in schola modernistarum praeceptum, debere novam apologesim controversias de religione dirimere historicis inquisitionibus et psychologicis. Quamobrem apologetae modernistae suum opus aggrediuntur rationalistas monendo, se religionem vindicare non sacris libris neve ex historiis vulgo in Ecclesia adhibitis, quae veteri methodo descriptae sint; sed ex historia *reali*, modernis praeceptionibus modernaque methodo conflata. Idque non quasi *ad hominem* argumentati asserunt, sed quia reapse hanc tantum historiam vera tradere arbitrantur. De adserenda vero sua in scribendo sinceritate securi sunt: iam apud rationalistas noti sunt, iam, ut sub eodem vexillo stipendia merentes, laudati: de qua laudatione, quam verus catholicus respueret, ipsi sibi gratulantur, eamque reprehensionibus Ecclesiae opponunt. — Sed iam quo pacto apologesim unus aliquis istorum perficiat videamus. Finis, quem sibi assequendum praestituit, hic est: hominem fidei adhuc expertem eo adducere, ut eam de catholica religione *experientiam* assequatur, quae ex modernistarum scitis unicum fidei est fundamentum. Geminum ad hoc patet iter: *obiectivum* alterum, alterum *subiectivum*. Primum ex agnosticismo procedit; eoque spectat, ut eam in religione, praesertim catholica, vitalem virtutem inesse monstret, quae psychologum quemque itemque historicum bonae mentis suadeat, oportere in illius historia *incogniti* aliquid celari. Ad hoc, ostendere necessum est, catholicam religionem, quae modo est, eam omnino esse quam Christus fundavit, seu non aliud praeter progredientem eius germinis explicationem, quod Christus

invexit. Primo igitur germen illud quale sit, determinandum. Idipsum porro hac formula exhiberi volunt: Christum adventum regni Dei nunciasse, quod brevi foret constituendum, eiusque ipsum fore Messiam, actorem nempe divinitus datum atque ordinatorem. Post haec demonstrandum, qua ratione id germen, semper *immanens* in catholica religione ac *permanens*, sensim ac secundum historiam sese evolverit aptaritque succedentibus adiunctis, ex iis ad se *vitaliter* trahens quidquid doctrinalium, cultualium, ecclesiasticarum formarum sibi esset utile; interea vero impedimenta si quae occurrerent superans, adversarios profligans, insectationibus quibusvis pugnisque superstes. Postquam autem haec omnia, impedimenta nimirum, adversarios, insectationes, pugnas, itemque vitam foecunditatemque Ecclesiae id genus fuisse monstratum fuerit, ut, quamvis evolutionis leges in eiusdem Ecclesiae historia incolumes appareant, non tamen eidem historiae plene explicandae sint pares; *incognitum* coram stabit, suaque sponte se offeret. — Sic illi. In qua tota ratiocinatione unum tamen non advertunt, determinationem illam germinis primigenii deberi unice *aprioriismo* philosophi agnostici et evolutionistae, et germen ipsum sic gratis ab eis definiri ut eorum causae congruat.

Dum tamen catholicam religionem recitatis argumentationibus asserere ac suadere elaborant apologetae novi, dant ultro et concedunt, plura in ea esse quae animos offendant. Quin etiam, non obscura quadam voluptate, in re quoque dogmatica errores contradictionesque reperire se palam dictitant: subdunt tamen, haec non solum admittere excusationem, sed, quod mirum esse oportet, iuste ac legitime esse prolata. Sic etiam, secundum ipsos, in sacris libris, plurima in re scientifica vel historica errore afficiuntur. Sed, inquiunt, non ibi de scientiis agi aut historia, verum de religione tantum ac re morum. Scientiae illic et historia integumenta sunt quaedam, quibus experientiae religiosae et morales obteguntur ut facilius in vulgus propagarentur; quod quidem vulgus cum non aliter intelligeret, perfectior illi scientia aut historia non utilitati sed nocumento fuisset. Ceterum, addunt, libri sacri, quia natura sunt religiosi, vitam necessario vivunt: iam vitae sua quoque est veritas et logica, alia profecto a veritate et logica rationali, quin immo alterius omnino ordinis, veritas scilicet comparationis ac proportionis tum ad *medium* (sic ipsi dicunt) in quo vivitur, tum ad finem ob quem vivitur. Demum eo usque progrediuntur ut, nulla adhibita temperatione, asserant, quidquid per vitam explicatur, id omne verum esse ac legitimum. — Nos equidem, Venerabiles Fratres, quibus una atque unica est veritas, quique sacros libros sic aestimamus *quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent aucto-*

rem (1), hoc idem esse affirmamus ac mendacium utilitatis seu officiosum ipsi Deo tribuere; verbisque Augustini asserimus: *Admisso semel in tantum auctoritatis fastigium officioso aliquo mendacio, nulla illorum librorum particula remanebit, quae non, ut cuique videbitur vel ad mores difficilis vel ad fidem incredibilis, eadem perniciosissima regula ad mentientis auctoris consilium officiumque referatur* (2). Unde fiet quod idem sanctus Doctor adiungit: *In eis*, scilicet Scripturis, *quod vult quisque credet, quod non vult non credet.* — Sed modernistae apologetae progrediuntur alacres. Concedunt praeterea, in sacris libris eas subinde ratiocinationes occurrere ad doctrinam quampiam probandam, quae nullo rationali fundamento regantur; cuiusmodi sunt quae in prophetiis nituntur. Verum has quoque defendunt quasi artificia quaedam praedicationis, quae a vita legitima fiunt. Quid amplius? Permittunt, immo vero asserunt, Christum ipsum in indicando tempore adventus regni Dei manifeste errasse; neque id mirum, inquiunt, videri debet; nam et ipse vitae legibus tenebatur! — Quid post haec de Ecclesiae dogmatibus? Scatent haec etiam apertis oppositionibus: sed, praeterquamquod a logica vitali admittuntur, veritati symbolicae non adversantur; in iis quippe de infinito agitur, cuius infiniti sunt respectus. Demum, adeo haec omnia probant tuenturque, ut profiteri non dubitent, nullum Infinito honorem haberi excellentiorem quam contradicentia de ipso affirmando! — Probata vero contradictione, quid non probabitur?

Attamen qui nondum credat non *obiectivis* solum argumentis ad fidem disponi potest, verum etiam *subiectivis*. Ad quem finem modernistae apologetae ad *immanentiae* doctrinam revertuntur. Elaborant nempe ut homini persuadeant, in ipso atque in intimis eius naturae ac vitae recessibus celari cuiuspiam religionis desiderium et exigentiam, nec religionis cuiuscumqne sed talis omnino qualis catholica est; hanc enim *postulari* prorsus inquiunt ab explicatione vitae perfecta. — Hic autem queri vehementer Nos iterum oportet, non desiderari e catholicis hominibus, qui, quamvis *immanentiae* doctrinam ut doctrinam reiiciunt, ea tamen pro apologesi utuntur; idque adeo incauti faciunt, ut in natura humana non capacitatem solum et convenientiam videantur admittere ad ordinem supernaturalem, quod quidem apologetae catholici opportunis adhibitis temperationibus demonstrarunt semper, sed germanam verique nominis exigentiam. — Ut tamen verius dicamus, haec catholicae religionis exigentia a modernistis invehitur, qui volunt moderatiores audiri. Nam qui *integralistae* appellari queunt, ii

(1) Conc. Vat. *De Rev.*, c. 2.
(2) Epist. 28.

homini nondum credenti ipsum germen, in ipso latens, demonstrari volunt, quod in Christi conscientia fuit atque ab eo hominibus transmissum est. — Sic igitur, Venerabiles Fratres, apologeticam modernistarum methodum, summatim descriptam, doctrinis eorum plane congruentem agnoscimus: methodum profecto, uti etiam doctrinas, errorum plenas, non ad aedificandum aptas sed ad destruendum, non ad catholicos efficiendos sed ad catholicos ipsos ad haeresim trahendos, immo etiam ad religionis cuiuscumque omnimodam eversionem!

Pauca demum superant addenda de modernista ut reformator est. Iam ea, quae huc usque loquuti sumus, abunde manifestant quanto et quam acri innovandi studio hi homines ferantur. Pertinet autem hoc studium ad res omnino omnes, quae apud catholicos sunt. — Innovari volunt philosophiam in sacris praesertim Seminariis: ita ut, amandata philosophia scholasticorum ad historiam philosophiae inter cetera quae iam obsoleverunt systemata, adolescentibus moderna tradatur philosophia, quae una vera nostraeque aetati respondens. — Ad theologiam innovandam, volunt, quam nos rationalem dicimus, habere fundamentum modernam philosophiam. Positivam vero theologiam, niti maxime postulant in historiam quoque scribi et tradi expetunt ad suam methodum praescriptaque moderna. — Dogmata eorumdemque evolutionem cum scientia et historia componenda edicunt. — Ad catechesim quod spectat, ea tantum in catecheticis libris notari postulant dogmata, quae innovata fuerint sintque ad vulgi captum. — Circa sacrorum cultum, minuendas inquiunt externas religiones prohibendumve ne crescant. Quamvis equidem alii, qui symbolismo magis favent, in hac re indulgentiores se praebeant. — Regimen ecclesiae omni sub respectu reformandum clamitant, praecipue tamen sub disciplinari ac dogmatico. Ideo intus forisque cum moderna, ut aiunt, consciontia componendum, quae tota ad democratiam vergit: ideo inferiori clero ipsisque laicis suae in regimine partes tribuendae, et collecta nimium contractaque in centrum auctoritas dispertienda. — Romana consilia sacris negotiis gerendis immutari pariter volunt; in primis autem tum quod a *sancto officio* tum quod ab *indice* appellatur. — Item ecclesiastici regiminis actionem in re politica et sociali variandam contendunt, ut simul a civilibus ordinationibus exulet, eisdem tamen se aptet ut suo illas spiritu imbuat. — In re morum, illud asciscunt americanistarum scitum, activas virtutes passivis anteponi oportere, atque illas prae istis exercitatione promoveri. — Clerum sic comparatum petunt ut veterem referat demissionem animi et paupertatem; cogitatione insuper et facto cum modernismi praeceptis consentiat. — Sunt demum qui, magistris protestantibus dicto lubentissime audientes, sacrum ipsum in sacerdotio

coelibatum sublatum desiderent. — Quid igitur in Ecclesia intactum relinquunt, quod non ab ipsis nec secundum ipsorum pronunciata sit reformandum ?

In tota hac modernistarum doctrina exponenda, Venerabiles Fratres, videbimur forte alicui diutius immorati. Id tamen omnino oportuit, tum ne, ut assolet, de ignoratione rerum suarum ab illis reprehendamur; tum ut pateat, quum de modernismo est quaestio, non de vagis doctrinis agi nulloque inter se nexu coniunctis, verum de uno compactoque veluti corpore, in quo si unum admittas, cetera necessario sequantur. Ideo didactica fere ratione usi sumus, nec barbara aliquando respuimus verba, quae modernistae usurpant. — Iam systema universum uno quasi obtutu respicientes, nemo mirabitur si sic illud definimus, ut omnium haereseon conlectum esse affirmemus. Certe si quis hoc sibi proposuisset, omnium quotquot fuerunt circa fidem errores succum veluti ac sanguinem in unum conferre; rem nunquam plenius perfecisset, quam modernistae perfecerunt. Immo vero tanto hi ulterius progressi sunt, ut, non modo catholicam religionem, sed omnem penitus, quod iam innuimus, religionem deleverint. Hinc enim ratianalistarum plausus : hinc qui liberius apertiusque inter rationalistas loquuntur, nullos se efficaciores quam modernistas auxiliatores invenisse gratulantur. — Redeamus enimvero tantisper, Venerabiles Fratres, ad exitiosissimam illam *agnosticismi* doctrinam. Ea scilicet, ex parte intellectus, omnis ad Deum via praecluditur homini, dum aptior sterni putatur ex parte cuiusdam animi sensus et actionis. Sed hoc quam perperam, quis non videat ? Sensus enim animi actioni rei respondet, quam intellectus vel externi sensus proposuerint. Demito intellectum ; homo externos sensus, ad quos iam fertur, proclivius sequetur. Perperam iterum; nam phantasiae quaevis de sensu religioso communem sensum non expugnabunt : communi autem sensu docemur, perturbationem animi quampiam, non adiumento sed impedimento esse potius ad investigationem veri, veri inquimus ut in se est; nam verum illud alterum *subiectivum*, fructus interni sensus et actionis, si quidem ludendo est aptum, nihil admodum homini confert, cuius scire maxime interest sit necne extra ipsum Deus cuius in manus aliquando incidet. — *Experientiam* enimvero tanto operi adiutricem inferunt. Sed quid haec ad sensum illum animi adiiciat ? Nil plane, praeterquam quod vehementiorem faciat; ex qua vehementia fiat proportione firmior persuasio de veritate obiecti. Iam haec duo profecto non efficiunt ut sensus ille animi desinat esse sensus, neque eius immutant naturam, semper deceptioni obnoxiam, nisi regatur intellectu; immo vero illam confirmant et iuvant, nam sensus quo intensior, eo potiore iure est sensus. — Cum vero de religioso sensu

hic agamus deque experientia in eo contenta, nostis probe, Venerabiles Fratres, quanta in hac re prudentia sit opus, quanta item doctrina quae ipsam regat prudentiam. Nostis ex animorum usu, quorumdam praecipue in quibus eminet sensus: nostis ex librorum consuetudine, qui de ascesi tractant; qui quamvis modernistis in nullo sunt pretio, doctrinam tamen longe solidiorem, subtilioremque ad observandum sagacitatem praeseferunt, quam ipsi sibi arrogant. Equidem Nobis amentis esse videtur aut saltem imprudentis summopere pro veris, nulla facta investigatione, experientias intimas habere, cuiusmodi modernistae venditant. Cur vero, ut per transcursum dicamus, si harum experientiarum tanta vis est ac firmitas, non eadem tribuatur illi, quam plura catholicorum millia se habere asserunt de devio itinere, quo modernistae incedunt? Haec ne tantum falsa atque fallax? Hominum autem pars maxima hoc firmiter tenet tenebitque semper, sensu solum et experientia, nullo mentis ductu atque lumine, ad Dei notitiam pertingi nunquam posse. Restat ergo iterum atheismus ac religio nulla. — Nec modernistae meliora sibi promittant ex asserta *symbolismi* doctrina. Nam si quaevis intellectualia, ut inquiunt, elementa nihil nisi Dei symbola sunt; ecquid symbolum non sit ipsum Dei nomen aut personalitatis divinae? quod si ita, iam de divina personalitate ambigi poterit, patetque ad pantheismum via. — Eodem autem, videlicet ad purum putumque pantheismum, ducit doctrina alia de *immanentia divina*. Etenim hoc quaerimus: an eiusmodi *immanentia* Deum ab homine distinguat necne. Si distinguit, quid tum a catholica doctrina differt, aut doctrinam de externa revelatione cur reiicit? Si non distinguit, pantheismum habemus. Atqui *immanentia* haec modernistarum vult atque admittit omne conscientiae phaenomenon ab homine ut homo est proficisci. Legitima ergo ratiocinatio inde infert unum idemque esse Deum cum homine: ex quo pantheismus. — Distinctio demum, quam praedicant, inter scientiam et fidem, non aliam admittit consecutionem. Obiectum enim scientiae in cognoscibilis realitate ponunt; fidei e contra in incognoscibilis. Iamvero incognoscibile inde omnino constituitur, quod inter obiectam materiam et intellectum nulla adsit proportio. Atqui hic proportionis defectus nunquam, nec in modernistarum doctrina, auferri potest. Ergo incognoscibile credenti aeque ac philosopo incognoscibile semper manebit. Ergo si qua habebitur religio, haec erit realitatis incognoscibilis; quae cur etiam mundi animus esse nequeat, quem rationalistae quidam admittunt, non videmus profecto. — Sed haec modo sufficiant ut abunde pateat quam multiplici itinere doctrina modernistarum ad atheismum trahat et ad religionem omnem abolendam. Equidem protestantium error primus hac via gradum iecit; sequitur modernistarum error; proxime atheismus ingredietur.

Ad penitiorem modernismi notitiam, et ad tanti vulneris remedia aptius quaerenda, iuvat nunc, Venerabiles Fratres, causas aliquantum scrutari unde sit ortum aut nutritum malum. — Proximam continentemque causam in errore mentis esse ponendam, dubitationem non habet. Remotas vero binas agnoscimus, curiositatem et superbiam. — Curiositas, ni sapienter cohibeatur, sufficit per se una ad quoscumque explicandos errores. Unde Gregorius XVI decessor Noster iure scribebat (1): *Lugendum valde est quonam prolabantur humanae rationis deliramenta, ubi quis novis rebus studeat, atque contra Apostoli monitum nitatur plus sapere quam oporteat sapere, sibique nimium praefidens, veritatem quaerendam autumet extra catholicam Ecclesiam, in qua absque vel levissimo erroris coeno ipsa invenitur.* — Sed longe maiorem ad obcaecandum animum et in errorem inducendum cohibet efficientiam superbia: quae in modernismi doctrina quasi in domicilio collocata, ex ea undequaque alimenta concipit, omnesque induit aspectus. Superbia enim sibi audacius praefidunt, ut tamquam universorum normam se ipsi habeant ac proponant. Superbia vanissime gloriantur quasi uni sapientiam possideant, dicuntque elati atque inflati: *Non sumus sicut ceteri homines;* et ne cum ceteris comparentur, nova quaeque etsi absurdissima amplectuntur et somniant. Superbia subiectionem omnem abiiciunt contenduntque auctoritatem cum libertate componendam. Superbia sui ipsorum obliti, de aliorum reformatione unice cogitant, nullaque est apud ipsos gradus, nulla vel supremae potestatis reverentia. Nulla profecto brevior et expeditior ad modernismum est via, quam superbia. Si qui catholicus e laicorum coetu, si quis etiam sacerdos christianae vitae praecepti sit immemor, quo iubemur abnegare nos ipsi si Christum sequi velimus, nec auferat superbiam de corde suo; nae is ad modernistarum errores amplectendos aptissimus est quam qui maxime! — Quare, Venerabiles Fratres, hoc primum vobis officium esse oportet superbis eiusmodi hominibus obsistere, eos tenuioribus atque abscurioribus muneribus occupare, ut eo amplius deprimantur quo se tollunt altius et ut, humiliore loco positi, minus habeant ad nocendum potestatis. Praeterea tum ipsi per vos tum per seminariorum moderatores, alumnos sacri cleri scrutemini diligentissime; et si quos superbo ingenio repereritis, eos fortissime a sacerdotio repellatis. Quod utinam peractum semper fuisset ea qua opus erat vigilantia et constantia!

Quod si a moralibus causis ad eas quae ab intellectu sunt veniamus, prima ac potissima occurret ignorantia. — Enimvero modernistae

(1) Ep. Encycl., " *Singulari Nos* „ 7 kal. iul. 1834.

quotquot sunt, qui doctores in Ecclesia esse ac videri volunt, modernam philosophiam plenis buccis extollentes aspernatique scholasticam, non aliter illam, eius fuco et fallaciis decepti, sunt amplexi, quam quod alteram ignorantes prorsus, omni argumento caruerunt ad notionum confusionem tollendam et ad sophismata refellenda. Ex connubio autem falsae philosophiae cum fide illorum systema, tot tantisque erroribus abundans, ortum habuit.

Cui propagando utinam minus studii et curarum impenderent! Sed eorum tanta est alacritas, adeo indefessus labor, ut plane pigeat tantas insumi vires ad Ecclesiae perniciem, quae, si recte adhibitae, summo forent adiumento. — Gemina vero ad fallendos animos utuntur arte; primum enim complanare quae obstant nituntur, tum autem quae prosint studiosissime perquirunt atque impigre patientissimeque adhibent. — Tria sunt potissimum quae suis illi conatibus adversari sentiunt: scholastica philosophandi methodus, Patrum auctoritas et traditio, magisterium ecclesiasticum. Contra haec acerrima illorum pugna. Idcirco philosophiam ac theologiam scolasticam derident passim atque contemnunt. Sive id ex ignoratione faciant sive ex metu, sive potius ex utraque causa, certum est studium novarum rerum cum odio scholasticae methodi coniungi semper; nullumque est indicium manifestius quod quis modernismi doctrinis favere incipiat, quam quum incipit scholasticam horrere methodum. Meminerint modernistae ac modernistarum studiosi damnationem, qua Pius IX censuit reprobandam propositionem quae diceret (1): *Methodus et principia, quibus antiqui doctores scholastici theologiam excoluerunt, temporum nostrorum necessitatibus scientiarumque progressui minime congruunt.* — Traditionis vero vim et naturam callidissime pervertere elaborant, ut illius momentum ac pondus elidant. Stabit tamen semper catholicis auctoritas Nicaenae Synodi II, quae damnavit *eos, qui audent... secundum scelestos haereticos ecclesiasticas traditiones spernere et novitatem quamlibet excogitare... aut excogitare prave aut astute ad subvertendum quidquam ex legitimis traditionibus Ecclesiae catholicae.* Stabit Synodi Constantinopolitanae IV professio: *Igitur regulas, quae sanctae catholicae et apostolicae Ecclesiae tam a sanctis famosissimis Apostolis, quam ab orthodoxorum universalibus necnon et localibus Conciliis vel etiam a quolibet deiloquo Patre ac magistro Ecclesiae traditae sunt, servare ac custodire profitemur.* Unde Romani Pontifices Pius IV itemque huius nominis IX in professione fidei haec quoque addi voluerunt: *Apostolicas et ecclesiasticas traditiones, reliquasque eiusdem Ecclesiae ob-*

(1) Syll. Pro 13.

servationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. — Nec secus quam de Traditione, iudicant modernistae de sanctissimis Ecclesiae Patribus. Eos temeritate summa traducunt vulgo ut omni quidem cultu dignissimos, ast in re critica et historica ignorantiae summae, quae, nisi ab aetate qua vixerunt, excusationem non habeat. — Denique ipsius ecclesiastici magisterii auctoritatem toto studio minuere atque infirmare conantur, tum eius originem, naturam, iura sacrilege pervertendo, tum contra illam adversariorum calumnias libere ingeminando. Valent enim de modernistarum grege, quae moerore summo Decessor Noster scribebat: *Ut mysticam Sponsam Christi, qui lux vera est, in contemptum et invidiam vocarent tenebrarum filii consuevere in vulgus eam vecordi columnia impetere, et, conversa rerum nominumque ratione et vi, compellere obscuritatis amicam, altricem ignorantiae, scientiarum lumini et progressui infensam.* (1) — Quae cum sint ita, Venerabiles Fratres, mirum non est, si catholicos homines, qui strenue pro Ecclesia decertant, summa malevolentia et livore modernistae impetunt. Nullum est iniuriarum genus, quo illos non lacerent: sed ignorantiae passim pervicaciaeque accusant. Quod si refellentium eruditionem et vim pertimescant: efficaciam derogant coniurato silentio. Quae quidem agendi ratio cum catholicis eo plus habet invidiae, quod, eodem tempore nulloque modo adhibito, perpetuis laudibus evehunt quotquot cum ipsis consentiunt; horum libros nova undique spirantes grandi plausu excipiunt ac suspiciunt; quo quis audentius vetera evertit, traditionem et magisterium ecclesiasticum respuit, eo sapientiorem praedicant; denique, quod quisque bonus horreat, si quem Ecclesia damnatione percullerit, hunc, facto agmine, non solum palam et copiosissime laudant, sed ut veritatis martyrem pene venerantur. — Toto hoc, tum laudationum tum improperiorum strepitu, percussae ac turbatae iuniorum mentes, hinc ne ignorantes audiant inde ut sapientes videantur, cogente intus curiositate ac superbia, dant victas saepe manus ac modernismo se dedunt.

Sed iam ad artificia haec pertinent, quibus modernistae merces suas vendunt. Quid enim non moliuntur ut asseclarum numerum augeant? In sacris Seminariis, in Universitatibus studiorum magisteria aucupantur, quae sensim in pestilentiae cathedras vertunt. Doctrinas suas, etsi forte implicite, in templis ad concionem dic[illegible] inculcant; apertius in congressibus enunciant; in socialibus ins[illegible] atrudunt atque extollunt. Libros, ephemeridas, commentaria s[illegible] el alieno nomine edunt. Unus aliquando idemque scriptor multiplici nomine

(1) Motu-pr. " *Ut misticam* „ 14 martii 1891.

utitur, ut simulata auctorum multitudine incauti decipiantur. Brevi, actione, verbis, proelo nihil non tentant, ut eos febri quadam phreneticos diceres. — Haec autem omnia quo fructu? Iuvenes magno numero deflemus, egregiae quidem illos spei, quique Ecclesiae utilitatibus optimam navarent operam, à recto tramite deflexisse. Plurimos etiam dolemus, qui, quamvis non eo processerint, tamen, corrupto quasi aëre hausto, laxius admodum cogitare, eloqui, scribere consuescunt quam catholicos decet. Sunt hi de laicorum coetu, sunt etiam de sacerdotum numero; nec, quod minus fuisset expectandum, in ipsis religiosorum familiis desiderantur. Rem biblicam ad modernistarum leges tractant. In conscribendis historiis, specie adserendae veritatis, quidquid Ecclesiae maculam videtur aspergere, id, manifesta quadam voluptate, in lucem diligentissime ponunt. Sacras populares traditiones, apriorismo quodam ducti, delere omni ope conantur. Sacras Reliquias vetustate commendatas despectui habent. Vano scilicet desiderio feruntur ut mundus de ipsis loquatur; quod futurum non autumant si ea tantum dicant, quae semper quaeve ab omnibus sunt dicta. Interea suadent forte sibi obsequium se praestare Deo et Ecclesiae: reapse tamen offendunt gravissime, non suo tantum ipsi opere, quantum ex mente qua ducuntur, et quia perutilem operam modernistarum ausibus conferunt.

Huic tantorum errorum agmini clam aperteque invadenti Leo XIII decessor Noster fel. rec., praesertim in re biblica, occurrere fortiter dicto actuque conatus est. Sed modernistae, ut iam vidimus, non his facile terrentur armis: observantiam demissionemque animi affectantes summam, verba Pontificis Maximi in suas partes detorserunt, actus in alios quoslibet transtulere. Sic malum robustius in dies factum. Quamobrem, Venerabiles Fratres, moras diutius non interponere decretum est, atque efficaciora moliri. — Vos tamen oramus et obsecramus, ne in res tam gravi vigilantiam, diligentiam, fortitudinem vestram desiderari vel minimum patiamini. Quod vero a vobis petimus et expectamus, idipsum et petimus aeque et expectamus a ceteris animarum pastoribus, ab educatoribus et magistris sacrae iuventutis, imprimis autem a summis religiosarum familiarum magistris.

I. Primo igitur ad studia quod attinet, volumus probeque mandamus ut philosophia scholastica studiorum sacrorum fundamentum ponatur. — Utique, *si quid a doctoribus scholasticis vel nimia subtilitate quaesitum, vel parum considerate traditum; si quid cum exploratis posterioris aevi doctrinis minus cohaerens, vel denique quoquo modo non probabile; id nullo pacto in animo est aetati nostrae ad imitandum proponi* (1).

(1) Leo XIII, Enc. " *Aeterni Patris* ".

Quod rei caput est, philosophiam scholasticam quum sequendam praescribimus, eam praecipue intelligimus, quae a sancto Thoma Aquinate est tradita: de qua quidquid a Decessore Nostro sancitum est, id omne vigere volumus, et qua sit opus instauramus et confirmamus, stricteque ab universis servari iubemus. Episcoporum erit, sicubi in Seminariis neglecta haec fuerint, ea ut in posterum custodiantur urgere atque exigere. Eadem religiosorum Ordinum moderatoribus praecipimus. Magistros autem monemus ut rite hoc teneant, Aquinatem deserere, praesertim in re metaphysica, non sine magno detrimento esse.

Hoc ita posito philosophiae fundamento, theologicum aedificium extruatur diligentissime. — Teologiae studium, Venerabiles Fratres, quanta potestis ope provehite, ut clerici e seminariis egredientes praeclara illius existimatione magnoque amore imbuantur, illudque semper pro deliciis habeant. Nam *in magna et multiplici disciplinarum copia quae menti veritatis cupidae obiicitur, neminem latet sacram Theologiam ita principem sibi locum vindicare, ut vetus sapientium effatum sit, ceteris scientiis et artibus officium incumbere, ut ei inserviant ac velut ancillarum more famulentur* (1). — Addimus heic, eos etiam Nobis laude dignos videri, qui, incolumi reverentia erga Traditionem et Patres et ecclesiasticum magisterium, sapienti iudicio catholicisque usi normis (quod non aeque omnibus accidit) theologiam positivam, mutuato a veri nominis historia lumine, collustrare studeant. Maior profecto quam antehac positivae theologiae ratio est habenda: id tamen sic fiat, ut nihil scholastica detrimenti capiat, iique reprehendantur, utpote qui modernistarum rem gerunt, quicumque positivam sic extollunt ut scholasticam theologiam despicere videantur.

De profanis vero disciplinis satis sit revocare quae Decessor Noster sapientissime dixit (2): *In rerum naturalium consideratione strenue adlaboretis: quo in genere nostrorum temporum ingeniosa inventa et utiliter ausa, sicut iure admirantur aequales, sic posteri perpetua commendatione et laude celebrabunt.* Id tamen nullo sacrorum studiorum damno; quod idem Decessor Noster gravissimus hisce verbis prosequutus monuit (3): *Quorum causam errorum, si quis diligentius investigaverit, in eo potissimum sitam esse intelliget, quod nostris hisce temporibus, quanto rerum naturalium studia vehementius fervent, tanto magis severiores altioresque disciplinae defloruerint: quaedam enim fere in oblivione hominum conticescunt; quaedam remisse leviterque tractantur, et quod indignum est, splendore*

(1) Leo XIII, Litt. ap. " *In magna* „ 10. dec. 1889.
(2) Alloc. 7 martii 1880.
(3) Loc. cit.

pristinae dignitatis deleto, pravitate sententiarum et immanibus opinionum portentis inficiuntur. Ad hanc igitur legem naturalium disciplinarum studia in sacris seminariis temperari praecipimus.

II. His omnibus praeceptionibus tum Nostris tum Decessoris Nostri oculos adiici oportet, quum de Seminariorum vel Universitatum catholicarum moderatoribus et magistris eligendis agendum erit. — Quicumque modo quopiam modernismo imbuti fuerint, ii, nullo habito rei cuiusvis respectu, tum a regundi tum a docendi munere arceantur; eo si iam funguntur, removeantur: item qui modernismo clam aperteve favent, aut modernistas laudando eorumque culpam excusando, aut Scholasticam et Patres et Magisterium ecclesiasticum carpendo, aut ecclesiasticae potestati, in quocumque ea demum sit, obedientiam detrectando: item qui in historica re, vel archeologica, vel biblica nova student: item qui sacras negligunt disciplinas, aut profanas anteponere videntur. — Hoc in negotio, Venerabiles Fratres, praesertim in magistrorum delectu, nimia nunquam erit animadversio et constantia; ad doctorum enim exemplum plerumque componuntur discipuli. Quare, officii conscientia freti, prudenter hac in re at fortiter agitote.

Pari vigilantia et severitate ii sunt cognoscendi ac deligendi, qui sacris initiari postulent. Procul, procul esto a sacro ordine novitatum amor: superbos et contumaces animos odit Deus! — Theologiae ac Iuris canonici laurea nullus in posterum donetur, qui statum curriculum in scholastica philosophia antea non elaboraverit. Quod si donetur, inaniter donatus esto. — Quae de celebrandis Universitatibus Sacrum Consilium Episcoporum et Religiosorum negotiis praepositum clericis Italiae tum saecularibus tum regularibus praecepit anno MDCCCXCVI; ea ad nationes omnes posthac pertinere decernimus. — Clerici et sacerdotes qui catholicae cuipiam Universitati vel Instituto item catholico nomen dederint, disciplinas, de quibus magisteria in his fuerint, in civili Universitate ne ediscant. Sicubi id permissum, in posterum ut ne fiat edicimus. — Episcopi, qui huiusmodi Universitatibus vel Institutis moderandis praesunt, curent diligentissime ut quae hactenus imperavimus, ea constanter serventur.

III. Episcoporum pariter officium est modernistarum scripta quaeve modernismum olent provehuntque, si in lucem edita ne legantur cavere, si nondum edita prohibere ne edantur. — Item libri omnes, ephemerides, commentaria quaevis huius generis neve adolescentibus in Seminariis neve auditoribus in Universitatibus permittantur: non enim minus haec nocitura, quam quae contra mores conscripta; immo etiam magis, quod christianae vitae initia vitiant. — Nec secus iudicandum de quorumdam catholicoram scriptionibus, hominum ceteroqui non malae mentis, sed qui theologicae disciplinae expertes ac

recentiori philosophia imbuti, hanc cum fide componere nituntur et ad fidei, ut inquiunt, utilitates transferre. Hae, quia nullo metu versantur ob auctorum nomen bonamque existimationem, plus periculi afferunt ut sensim ad modernismum quis vergat.

Generatim vero, Venerabiles Fratres, ut in re tam gravi praecipiamus, quicumque in vestra uniuscuiusque dioecesi prostant libri ad legendum perniciosi, ii ut exulent fortiter contendite, solemni etiam interdictione usi. Etsi enim Apostolica Sedes huiusmodi scripta e medio tollenda omnem operam impendat; adeo tamen iam numero crevere, ut vix notandis omnibus pares sint vires. Ex quo fit, ut serios quandoque paretur medicina, quum per longiores moras malum invaluit. Volumus igitur ut sacrorum Antistites, omni metu abiecto, prudentia carnis deposita, malorum clamoribus posthabitis, suaviter quidem sed constanter suas quisque partes suscipiant; memores quae Leo XIII in Constitutione apostolica *Officiorum* praescribebat: *Ordinarii, etiam tamquam Delegati Sedis Apostolicae, libros aliasque scripta noxia in sua dioecesi edita vel diffusa proscribere et e manibus fidelium auferre studeant.* Ius quidem his verbis tribuitur sed etiam officium mandatur. Nec quispiam hoc munus officii implevisse, autumet, si unum alterumve librum ad Nos detulerit, dum alii bene multi dividi passim ac pervulgari sinuntur. — Nihil autem vos teneat, Venerabiles Fratres, quod forte libri alicuius auctor ea sit alibi facultate donatus, quam vulgo *Imprimatur* appellant: tum quia simulata esse possit, tum quia vel negligentius data vel benignitate nimia nimiave fiducia de auctore concepta, quod postremum in Religiosorum forte ordinibus aliquando evenit. Accedit quod, sicut non idem omnibus convenit cibus, ita libri qui altero in loco sint adiaphori, nocentes in altero ob rerum complexus esse queunt. Si igitur Episcopus, audita prudentum sententia, horum etiam librorum aliquem in sua dioecesi notandum censuerit, potestatem ultro facimus immo et officium mandamus. Res utique decenter fiat, prohibitionem, si sufficiat, ad clerum unum coërcendo; integro tamen bibliopolarum catholicorum officio libros ab Episcopo notatos minime venales habendi. — Et quoniam de his sermo incidit, vigilent Episcopi ne, lucri cupiditate, malam librarii mercentur mercem: certe in aliquorum indicibus modernistarum libri abunde nec parva cum laude proponuntur. Hos, si obedientiam detrectent, Episcopi, monitione praemissa, bibliopolarum catholicorum titulo privare ne dubitent; item potioreque iure si episcopales audiant; qui vero pontificio titulo ornantur, eos ad Sedem Apostolicam deferant. — Universis demum in memoriam revocamus, quae memorata apostolica Constitutio *Officiorum* habet, articulo XXVI: *Omnes, qui facultatem apostolicam consecuti sunt legendi et retinendi libros prohibitos, nequeunt ideo*

legere et retinere libros quoslibet aut ephemerides ab Ordinariis locorum proscriptas, nisi eis in apostolico indulto expressa facta fuerit potestas legendi ac retinendi libros a quibuscumque damnatos.

IV. Nec tamen pravorum librorum satis est lectionem impedire ac venditionem; editionem etiam prohiberi oportet. Ideo edendi facultatem Episcopi severitate summa impertiant. — Quoniam vero magno numero ea sunt ex Constitutione *Officiorum*, quae Ordinarii permissionem ut edantur postulent, nec ipse per se Episcopus praecognoscere universa potest; in quibusdam dioecesibus ad cognitionem faciendam censores ex officio sufficienti numero destinantur. Huiusmodi censorum institutum laudamus quam maxime: illudque ut ad omnes dioeceses propagetur non hortamur modo sed omnino praescribimus. In universis igitur curiis episcopalibus censores ex officio adsint, qui edenda cognoscant: hi autem e gemino clero eligantur, aetate, eruditione, prudentia commendati, quique in doctrinis probandis improbandisque medio tutoque itinere eant. Ad illos scriptorum cognitio deferatur, quae ex articulis XLI et XLII memoratae Constitutionis venia ut edantur indigent. Censor sententiam scripto dabit. Ea si faverit, Episcopus potestatem edendi faciet per verbum *Imprimatur*, cui tamen praeponetur formula *Nihil obstat*, adscripto censoris nomine. — In Curia romana, non secus ac in ceteris omnibus, censores ex officio instituantur. Eos, audito prius Cardinali in Urbe Pontificis Vicario, tum vero annuente ac probante ipso Pontifice Maximo, Magister sacri Palatii apostolici designabit. Huius erit ad scripta singula cognoscenda censorem destinare. Editionis facultas ab eodem Magistro dabitur nec a Cardinali Vicario Pontificis vel Antistite eius vices gerente, praemissa a censore, prout supra diximus, approbationis formula, adiectoque ipsius censoris nomine. — Extraordinariis tantum in adiunctis ac per quam raro, prudenti Episcopi arbitrio censoris mentio intermitti poterit. — Auctoribus censoris nomen patebit nunquam, antequam hic faventem sententiam ediderit; ne quid molestiae censori exhibeatur vel dum scripta cognoscit, vel si editionem non probarit. — Censores e religiosorum familiis nunquam eligantur, nisi prius moderatoris provinciae vel, si de Urbe agatur, moderatoris generalis secreto sententia audiatur: is autem de eligendi moribus, scientia et doctrinae integritate pro officii conscientia testabitur. — Religiosorum modoratores de gravissimo officio monemus numquam sinendi aliquid a suis subditis typis edi, nisi prius ipsorum et Ordinarii facultas intercesserit. — Postremum edicimus et declaramus, censoris titulum, quo quis ornatur, nihil valere prorsus nec unquam posse afferri ad privatas eiusdem opiniones firmandas.

His universe dictis, nominatim servari diligentius praecipimus, quae

articulo XLII Constitutionis *Officiorum* in haec verba edicuntur: *Viri e clero seculari prohibentur quominus, absque praevia Ordinariorum venia, diaria vel folia periodica moderanda suscipiant.* Qua si qui venia perniciose utantur, ea, moniti primum, priventur. — Ad sacerdotes quod attinet, qui *correspondentium* vel *collaboratorum* nomine vulgo veniunt, quoniam frequentius evenit eos in ephemeridibus vel commentariis scripta edere modernismi labe infecta; videant Episcopi ne quid hi peccent, si peccarint moneant atque a scribendo prohibeant. Idipsum religiosorum moderatores ut praestent gravissimo admonemus: qui si negligentius agant, Ordinarii auctoritate Pontificis Maximi provideant. — Ephemerides et commentaria, quae a catholicis scribuntur, quoad fieri possit, censorem designatum habeant. Huius officium erit folia singula vel libellos, postquam sint edita, opportune perlegere: si quid dictum periculose fuerit, id quamprimum corrigendum iniungat. Eadem porro Episcopis facultas esto, etsi censor forte faverit.

V. Congressus publicosque coetus, iam supra memoravimus, utpote in quibus suas modernistae opiniones tueri palam ac propagare student. — Sacerdotum conventus Episcopi in posterum haberi ne siverint, nisi rarissime. Quod si siverint, ea tantum lege sinent, ut nulla fiat rerum tractatio, quae ad Episcopos Sedemve Apostolicam pertinet; ut nihil proponatur vel postuletur, quod sacrae potestatis occupationem inferat; ut quidquid modernismum sapit, quidquid presbyterianismum vel laicismum, de eo penitus sermo conticescat. — Coetibus eiusmodi, quos singulatim, scripto, aptaque tempestate permitti oportet, nullus ex alia dioecesi sacerdos intersit, nisi litteris sui Episcopi commendatus. — Omnibus autem sacerdotibus animo ne excidant, quae Leo XIII gravissime commendavit (1): *Sancta sit apud sacerdotes Antistitum suorum auctoritas: pro certo habeant sacerdotale munus, nisi sub magisterio Episcoporum exerceatur, neque sanctum, nec satis utile, neque honestum futurum.*

VI. Sed enim, Venerabiles Fratres, quid iuverit iussa a Nobis praeceptionesque dari, si non haec rite firmiterque serventur? Id ut feliciter pro votis cedat, visum est ad universas dioeceses proferre, quod Umbrorum Episcopi (2), ante annos plures, pro suis prudentissime decreverunt. *Ad errores*, sic illi, *iam diffusos expellendos atque ad impediendum quominus ulterius divulgentur, aut adhuc extent impietatis magistri per quos perniciosi perpetuentur effectus, qui ex illa divulgatione manarunt; sacer Conventus, sancti Caroli Borromaei vestigiis inhaerens, institui in unaquaque dioecesi decernit probatorum utriusque cleri consilium, cuius sit*

(1) Litt. Enc. *Nobillissima Gallorum* „ 10 febr. 1884.
(2) Act. Consess. Epp. Umbriae, Novembri 1849, Tit. II, art. 6.

pervigilare an et quibus artibus novi errores serpant aut disseminentur atque Episcopum de hisce docere, ut collatis consiliis remedia capiat, quibus id mali ipso suo initio extingui possit, ne ad animarum perniciem magis magisque diffundatur, vel quod peius est in dies confirmetur et crescat. — Tale igitur Consilium, quod *a vigilantia* dici placet, in singulis dioecesibus institui quamprimum decernimus. Viri, qui in illud adsciscantur, eo fere modo cooptabuntur, quo supra de censoribus statuimus. Altero quoque mense statoque die cum Episcopo convenient: quae tractarint decreverint, ea arcani lege custodiunt. — Officii munere haec sibi demandata habeant. Modernismi indicia ac vestigia tam in libris quam in magisteriis pervestigent vigilanter; pro cleri iuventaeque incolumitate, prudenter sed prompte et efficaciter praescribant. — Vocum novitatem caveant meminerintque Leonis XIII monita (1): *Probari non posse in catholicorum scriptis eam dicendi rationem quae, pravae novitati studens, pietatem fidelium ridere videatur loquaturque novum christianae vitae ordinem, novas Ecclesiae praeceptiones, nova moderni animi desideria, novam socialem cleri vocationem, novam christianam humanitatem, aliaque id genus multa.* Haec in libris praelectionibusque ne patiantur. — Libros ne negligant, in quibus piae cuiusque loci traditiones aut sacrae Reliquiae tractantur. Neu sinant eiusmodi quaestiones agitari in ephemeridibus vel in commentariis fovendae pietati destinatis, nec verbis ludibrium aut despectum sapientibus, nec stabilibus sententis, praesertim, ut fere accidit, si quae affirmatur probabilitatis fines non excedunt vel praediudicatis nituntur opinionibus. — De sacris Reliquiis haec teneantur. Si Episcopi, qui uni in hac re possunt, certo norint Reliquiam esse subditiciam, fidelium cultu removeant. Si Reliquiae cuiuspiam auctoritates, ob civiles forte perturbationes vel alio quovis casu, interierint; ne publice ea proponatur nisi rite ab Episcopo recognita. Praescriptionis argumentum vel fundatae praesumptionis tunc tantum valebit, si cultus antiquitate commendetur; nimirum pro decreto, anno MDCCCXCVI a sacro Consilio indulgentiis sacrisque Reliquiis cognoscendis edito, quo edicitur: *Reliquias antiquas conservandas esse in ea veneratione in qua hactenus fuerunt, nisi in casu particulari certa adsint argumenta eas falsas vel soppositicias esse.* — Quum autem de piis traditionibus iudicium fuerit, illud meminisse oportet: Ecclesiam tanta in hac re uti prudentia, ut traditiones eiusmodi ne scripto narrari permittat nisi cautione multa adhibita praemissaque declaratione ab Urbano VIII sancita; quod etsi rite fiat, non tamen facti veritatem adserit, sed, nisi humana ad credendum argumenta desint, credi modo

(1) Instruct. S. C. NN. EE. EE. 27 ian. 1902.

non prohibet. Sic plane sacrum Consilium legitimis ritibus tuendis, abhinc annis xxx, edicebat (1): *Eiusmodi apparitiones seu revelationes neque approbatas neque damnatas ab Apostolica Sede fuisse, sed tantum permissae tamquam pie credendas fide solum humana, iuxta traditionem quam ferunt, idoneis etiam testimoniis ac monumentis confirmatam.* Hoc qui teneat, metu omni vacabit. Nam Apparitionis cuiusvis religio, prout factum ipsum spectat et *relativa* dicitur, conditionem semper habet implicitam de veritate facti: prout vero *absoluta* est, semper in veritate nititur, fertur enim in personas ipsas Sanctorum qui honorantur. Similiter de Reliquiis affirmandum. — Illud demum Consilio *vigilantiae* demandamus, ut ad socialia instituta itemque ad scripta quaevis de re sociali assidue ac diligenter adiiciant oculos, ne quid in illis modernismi lateat, sed Romanorum Pontificum praeceptionibus respondeant.

VII. Haec quae praecepimus ne forte oblivioni dentur, volumus et mandamus ut singularum dioecesum Episcopi, anno exacto ab editione praesentium litterarum, postea vero tertio quoque anno, diligenti ac iurata enarratione referant ad Sedem Apostolicam de his quae hac Nostra Epistola docernuntur, itemque de doctrinis quae in clero vigent, praesertim autem in Seminariis ceterisque catholicis Institutis, iis non exceptis quae Ordinarii auctoritati non subsunt. Idipsum Moderatoribus generalibus ordinum religiosorum pro suis alumnis iniungimus.

Haec vobis, Venerabiles Fratres, scribenda duximus ad salutem omni credenti. Adversarii vero Ecclesiae his certe abutentur ut veterem calumniam refricent, qua sapientiae atque humanitatis progressioni infesti traducimur. His accusationibus, quas christianae religionis historia perpetuis argumentis refellit, ut novi aliquid opponamus, mens est peculiare Iustitutum omni ope provehere, in quo, iuvantibus quotquot sunt inter catholicos sapientiae fama insignes, quidquid est scientiarum quidquid omne genus eruditionis, catholica veritate duce et magistra, promoveatur. Faxit Deus ut proposita feliciter impleamus, suppetitias ferentibus quicumque Ecclesiam Christi sincero amore amplectuntur. Sed de his alias. — Interea vobis, Venerabiles Fratres, de quorum opera et studio vehementer confidimus, superni luminis copiam toto animo exoramus ut, in tanto animorum discrimine ex gliscentibus undequaque erroribus, quae vobis agenda sint videatis, et ad implenda quae videritis omni vi ac fortitudine incumbatis. Adsit vobis virtute sua Iesus Christus, auctor et consummator fidei nostrae; adsit prece atque auxilio Virgo immaculata, cunctarum haeresum inte-

---

(1) Decr. 2 maii 1877.

remptrix. — Nos vero, pignus caritatis Nostrae divinique in adversis solatii, Apostolicam Benedictionem vobis, cleris populisque vestris amantissime impertimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die VIII Septembris MCMVII, Pontificatus Nostri Anno quinto.

PIVS PP. X

VISITA APOSTOLICA

Nella città di Roma e suo distretto, ordinata dalla Santità di N. S. Papa Pio X.

(Cont. — Vedi pag. 317 — 320 di q. Vol.)

VI. — *Visita dei Confessionali.*

1. Numero di essi.
2. Collocazione in luogo patente della chiesa.
3. Forma adatta e decorosa. *Quelli consistenti in una semplice tavola con grata, detti* mezzi confessionali, *sono proibiti.* (*Editto Card. Vic. Parocchi. 9 Febr. 1898*).
4. Chiusura di essi.
5. Grate metalliche, con velo interno. (*Raccomandato nel citato editto).*
6. Immagine devota.
7. Uso della cotta e stola. *Prescritto dal Rituale; e per Roma comandato ai preti secolari da Benedetto XIII.*
8. Confessioni delle donne, oltre 1/2 ora dopo *l' Ave Maria,* proibite. (*Editto citato*).
9. Tabella delle censure e dei casi riservati.

VII. — *Visita del Coro, Organo e Pulpito.*

1. Stalli.
2. Libri corali.
3. Organo e sua manutenzione.
4. Cantoria, con grata.
5. Osservanza dei decreti sul canto sacro, e sul suono dell' organo.
6. Pulpito. *Sua posizione.*
7. Predicazioni solite a farsi nell' anno. *Si vegga il n. 97 dei quesiti per le Parrocchie.*

VIII. — *Visita della Chiesa in generale.*

1. Panche o sedie nella chiesa, se vi sono.
2. Loro numero.
3. Possessori delle medesime.

4. Cassette delle elemosine chiuse con chiavi diverse. *Queste debbono essre tenute da due o tre persone incaricate a ritirare, numerare e registrare le elemosine.*

5. Estrazione e riscontro *(controllo)* delle elemosine. *Se fatta normalmente e da chi.*

6. Pile dell' acqua santa.

7. Rinnovazione della stessa. *Chieder conto della mondezza nell' acqua, per ogni cautela igienica.*

8. Navate della chiesa.

9. Capacità della chiesa, se è sufficiente alla popolazione della parrocchia.

10. Volte e Pareti. Ritratti del Sommo Pontefice, del Cardinale Titolare.

11. Illuminazione della chiesa. *È permesso l' uso del petrolio, del gas, e quindi anche dell' acetilene e della luce elettrica.*

12. Coretti di privati.

13. *Via Crucis, se vi è:* Sono tollerate le immagini in carta.

14. Lapide in memoria della Consacrazione.

15. Croci della Consacrazione alle pareti o alle colonne, e lumi nell' anniversario di essa.

16. Altre iscrizioni sulle pareti. *Vedere se taluna di esse contenga espressioni non conformi al senso della chiesa, specialmente circa il suffragio dei defunti.*

17. Finestre, se ben difese.

18. Pavimento.

19. Se vi siano sepolture, vanno chiuse ermeticamente.

20. Pulizia della chiesa, delle cappelle, degli altari, del pavimento e dei mobili.

21. Porte, se ben sicure.

22. Facciata. Stemmi. *La Congr. cerimoniale, il 23 maggio 1902, decise che sulle porte delle chiese di Confraternite non si può mettere la stemma del Primicerio.*

23. Croce sul vertice di essa.

24. Muri esterni.

25. Campanile.

26, Chiave del medesimo.

27. Campane.

28. *Disposizioni da prendersi circa le risposte ai quesiti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, per le Chiese.*

IX. — *Visita della Sacrestia.*

1. Porte ben sicure. *Vicino alla porta che mette in chiesa,* pila per l'acqua benedetta.

2. Finestre ben difese.

3. Volto o soffitto. Pareti.

4. Armadi ben chiusi.

5. Mensa per apparársi in forma di altare con Crocifisso o altra immagine.

6. Armadietti; su di esso banco per allogarvi esclusivamente i calici, le pissidi e altri vasi sacri. Scatola per le ostie ; *decente.*

7. Genuflessorii e Tabelle per la preparazione de' Sacerdoti alla Messa.

8. Acquario col manutergio esclusivamente per i celebranti.

9. Sacrario.

10. Tabella delle funzioni in uso nella chiesa.

11. Tabella dei Legati e degli obblighi della chiesa.

12. Editti e Ordinazioni da tenersi esposti.

13. Calendario e tabella per le collette.

14. Tabella colla parola *Silenzio.*

15. Registri per le Messe avventizie.

16. Registri pei funerali di privati.

17. Registri per i Legati.

18. Confessionale per gli uomini. Idem per le donne sorde.

19. Quadri sacri alle pareti.

20. Esame dei chierici se sanno ben rispondere al celebrante, ed eseguire le cerimonie nel servire alla Messa; *idem* sul contegno degli inservienti in chiesa, sulla loro condotta e sul rispetto alle persone e alle cose sacre.

21. *Disposizioni da prendersi circa le risposte ai quesiti 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, e 42 per le Chiese.*

X. — *Visita dei Vasi Sacri e dell' Argenteria.*

1. Calici feriali e loro patene.

2. Calici per le solennità e loro patene.

N.B. *La coppa dei Calici necessariamente deve essere almeno d' argento, altrimenti non possono essere consacrati.* (S. R. C., 16 marzo 1876). *La coppa dei Calici deve essere di conveniente larghezza e profondità da potersi facilmente consacrare dal Vescovo e purificare dal celebrante; deve essere ben dorata internamente ; così pure la patena. Non sono commendevoli quei calici che abbiano un' altezza superiore ai cm. 28 e inferiore ai 16 ; quelli che hanno la base ristretta e non proporzionata all' altezza, e quelli anche che mancano del nodo a metà del piede.*

3. Se i laici toccano i vasi sacri, se li preparano sull' altare e con quale permesso.

4. Reliquiario per esporre la Santa Croce.

5. Altri Reliquiari.

6. Bacili vari.

7. Turibuli con navicelle.

8. Custodia per ciascun vaso sacro.

9. Immagine da far baciare per *la pace.*

10. Lampada.

11. Altra argenteria.

12. Oggetti preziosi e votivi per le statue e simili.

13. Corone preziose " "

14. Secchielli per l' acqua santa e aspersorio.

15. Riscontro (*controllo*) di tutti i vasi sacri e delle argenterie coll' inventario.

XI. — *Visita degli indumenti sacri e biancheria.*

1. Pianete feriali. *Le pianete e qualunque altro apparato sacro, devono essere di seta. Sono ammessi quelli di Gelsolino* (S. R. C., 21 aprile 1893, n. 3796) *e per le chiese povere quelli di cotone nell' interno con seta alla superficie* (S. R. C., 23 maggio 1882, n. 3543); *sono proibiti quelli di lana* (S. R. C., 23 giugno 1892, n. 3779). *Circa la forma e le dimensioni delle pianete conviene insistere perchè ritornino in uso quelle che usavano in Roma sulla fine del secolo XVIII, delle quali molte solenni esistono ancora. Certe nuove forme moderne in meschine dimensioni sono da riprovarsi. Il Martinucci (vol. III, pag. 200) assegna per la pianeta cm. 77 di larghezza con m. 1,16 di lunghezza. Le pianete e gli altri sacri apparati, debbono essere nei cinque colori prescritti dalla Rubrica, bianco, rosso, verde, violaceo e nero. La stoffa tessuta in argento dorato, può servire pel bianco, pel rosso e per il verde* ratione pretiositatis (S. R. C., 20 nov. 1885, n. 3646). *Gli apparati in colore ceruleo o giallo, o finto oro non sono ammessi* (S. R. C., 16 marzo 1833, n, 2704 e 29 marzo 1851, n. 2986). *Quelli a più colori servono per solo colore dominante nel fondo della stoffa* (S. R. C., 23 sett. 1837, n. 2769). *Quelli poi di tutti i colori liturgici non sono più ammessi* (S. R. C., 12 nov. 1831, n. 2682).

2. Pianete festive.

3. Pianete solenni.

4. Pluviali feriali.

5. Pluviali festivi.

6. Apparati in terzo completi feriali.

7. Id. id. festivi.

8. Id. id. solenni.

Per la forma delle tunicelle e del pluviale deve dirsi quanto si disse per le pianete.

9. Pianete piegate nere e violacee, dove possono usarsi.

10. Veli omerali feriali.

11. Veli omerali solenni.

12. Camici di lino o canapa feriali.

N.B. *Per decreto di Pio VII i camici, gli amitti, i corporali, i purificatoi e le tovaglie d' altare devono essere di lino, o almeno di canapa. Sono proibiti quelli di cotone.* (S. R. C., 18 maggio 1819).

13. Camici festivi.

14. Camici solenni.

15. Cingoli feriali.

16. Cingoli solenni.

N.B. *Il cingolo pel camice deve concordare nel colore o col camice, o colla pianeta. Può essere di lino, di canapa o di seta.*

17. Amitti.

18. Palle di lino per i calici. *Possono avere qualche ricamo nella parte superiore, purchè non abbia fregi in nero e mortuari.* (S. R. C., 17 luglio 1894, n. 3832).

19. Purificatoi fe ri

20. Id. solenni.
21. Corporali feriali.
22. Id. solenni. *Il Corporale deve essere ben liscio e stirato, senza alcun ricamo o ornamento emergente dalla sua superficie. È tollerata l' orlatura a ricamo, in luogo del pizzo.*
23. Chi fa la prima lavatura dei Corporali e purificatori.
24. Tovaglie per altari, feriali.
25. Id. id festive.
26. Id. id. solenni.
27. Sottotovaglie.
28. Tovaglie per le balaustrate.
29. Id. per la credenza.
30. Manutergii ordinari.
31. Id. solenni.
32. Id. pel *Lavabo*.
33. Cotte ordinarie.
34. Id. festive.
35. Id. solenni.
36. Berrette. *Si dovrebbe usare ogni cura per conservarle pulite e decenti.*
37. Vesti per i Chierici, ecc. *id. id.*
38. Riscontro (*controllo*) di tutti gli indumenti sacri e della biancheria coll' inventario.

XII. — *Visita degli arredi e delle varie suppellettili.*

1. Messali feriali. *Decenti, non laceri. Devono essere completi e muniti di tutte le messe finora concesse.*
2. Messali festivi *id. id.*
3. Messali solenni *id. id.*
4. Id. da *Requiem*.
5. Rituali.
6. Libro delle benedizioni.
7. Ampolle di cristallo, feriali.
8. Id. solenni. *Non sono ammesse le ampolle di qualunque metallo, anche prezioso. È permesso l' ornamento metallico sulle ampolle di cristallo, purchè rimangano trasparenti in modo da facilmente vedere il contenuto delle medesime.*
9. Piattelli.
10. Campanelli per le Messe.
11. Leggii per i messali, feriali.
12. Id. id. solenni.
13. Tavolette delle segrete, *Cartaglorie* ordinarie.
14. Id. id. id. solenni.
15. Croci da altare, festive *(della misura minima indicata al § V, n. 12)*.
16. Candelieri d' altare, feriali.
17. Id. festivi.

18. Reliquiari per altare, feriali.
19. Id. id solenni.
20. Busti, o erme id.
21. Vasi per fiori id.
22. Palme di fiori. *I fiori finti sono tollerati quando siano in stoffa, o altra materia preziosa, e conservati decentemente.*
23. Paliotti d' altare feriali.
24. Id. solenni.
25. Cornici rispettive.
26. Conopei feriali, dei colori liturgici, meno il nero.
27. Conopei solenni.
28. Baldacchino astato, bianco, semplice.
29. Id. solenne.
30. Id. rosso per la S. Croce.
31. Croce astile pel clero semplice.
32. id. pel clero solenne.
33. id. con velo per le Confraternite.
34. Stendardino per velare il SS.mo esposto in trono.
35. Stendardi per le processioni.
36. Ceroferarii id.
37. Torciere astate id.
38. Candelabro pel Cereo Pasquale.
39. Candelabro triangolare per i Mattutini delle tenebre.
40. Canna delle tre candele a triangolo per il Sabato Santo.
41. Trono solenne per le Quarant' ore.
42. Ombrello bianco per il trasporto del SS.mo Sacramento.
43. Torcière per le pareti o colonne della chiesa.
44. Bussole o borse delle elemosine chiuse a chiave.
45. Ferro per far le ostie. *Nelle chiese dove si ha la lodevole cura di fabbricarle.* Ferro per tagliarle. Ferro per tagliare le particole.
46. Crivello per tergere le stesse dai frammenti.
47. Custodia del vino per la S. Messa. *Chi provvede e ne ha cura.*
48. Addobbi per la chiesa. *Chiedere e vedere se gli apparatori recano danno colle scale o con chiodi agli stucchi o marmi o pitture del Tempio.*
49. Coltri o bare mortuarie.
50. Tappeti vari.
51. Veli violacei per i Crocifissi e per le Immagini in tempo di Passione.
52. Cuscini vari.
53. Scorta di cera.
54. Cereo Pasquale.
55. Riscontro (*controllo*) di tutti gli arredi coll' inventario.

XIII. — *Visita dell' Amministrazione.*

1. Archivio ben chiuso e custodito.
2. Cassa a tre chiavi.
3. Registro delle deliberazioni del Consiglio,

4. Libro maestro e stato della Amministrazione.
5. Conto consuntivo dell'anno ultimo approvato dalla Autorità competente.
6. Conto preventivo dell'anno in corso approvata dalla Autorità competente.
7. Stato di cassa attuale.
8. Inventario degli atti.
9. Adunanze del Consiglio.
10. Elezioni delle cariche, e rinnovazioni.
11. Libro del riscontro (*controllo*) delle elemosine e delle offerte.
12. Registro del Cassiere.
13. Bullettario dello stesso.
14. Stipendi agli inservienti.
15. Disposizioni da prendersi circa i quesiti 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 per le chiese.

XIV. — *Visita delle Confraternite.*

1. Statuti e scopo.
2. Abito distintivo dei Confratelli e delle Consorelle.
3. Fondazione canonica.
4. Elenco dei Confratelli e delle Consorelle.
5. Funzioni proprie.
6. Resoconto delle offerte, delle rendite e delle spese.
7. Se i Confratelli sono assidui.
8. Disposizioni da prendersi circa le risposte a tutti i quesiti delle Confraternite.

XV. — *Visita dei Legati e dei Registri di Sagrestia.*

1. Denominazione di ciascun legato.
2. A carico di chi.
3. Oneri di ciascuno di essi.
4. Se si ottennero riduzioni o sospensioni, vederne il decreto.
5. Se gli oneri sono inscritti nell' elenco di Sacrestia.
6. Registro della esecuzione dei legati.
7. Sottoscrizione regolare e in forma probatoria, come prescrive l' editto della S. Visita Apostolica del 25 gennaio 1708, cioè, da farsi in prima persona, dal Celebrante stesso *toties quoties*, così: *Ego* (nome e cognome) *celebravi die.....*
8. Registro delle Messe avventizie.
9. Come celebrate — sottoscrizione come sopra.
10. Registro dei Funerali — sottoscrizione come sopra.
11. Tasse dei Funerali, se osservato regolarmente.
12. Altre tasse.
13. Registro delle Messe *pro populo*. Sottoscrizione regolare fatta come sopra, festa per festa, e non *cumulative* in fine d' anno.
14. Riscontro (*controllo*) dei moduli per ciascun legato.

XVI. — *Visita della Cassa delle elemosine.*

PER IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI E PER ALTRI PII SCOPI.

1. Elemosine raccolte e loro riscontro (*controllo*).
2. Registro delle esazioni fatte.
3. Conteggio delle medesime insieme col fondo di cassa riscontrato nell' ultima revisione dei conti.
4. Registro delle spese e loro riscontro (*controllo*).
5. Conteggio delle medesime.
6. Formazione dello stato attuale della Cassa, firmato dall'Amministratore, dal Visitatore e dal suo cancelliere.
7. Conteggio e controllo delle elemosine per l' Obolo di S. Pietro.
8. Elemosine della Propagazione della Fede.
9. Elemosine della S. Infanzia.
10. „ dei luoghi Santi.
11. „ delle Missioni d' Africa.
12. „ per.....
13. „ per.....

XVII. — *Visita dell' Archivio e dei Libri parrocchiali.*

1. Archivio ; sua posizione sana e sicura.
2. Armadio, ben chiuso a chiave. Se incassato nel muro, deve essere circonvestito di legno.
3. Iscrizione esterna : *Archivium Parochiale.*
4. Non deve contenere alcun oggetto estraneo.
5. Cartolari o scatole, contenenti gli atti e le corrispondenze, come prescrive Benedetto XIII nel Sinodo Romano, 1725. Esaminare il contenuto.
6. Registro dei battesimi.
7. Id. dei battesimi secreti.
8. Id. dei morti.
9. Id. dei matrimoni.
10. Id. dei matrimoni secreti.
11. Atti dei consensi, e documenti relativi a ciascun matrimonio.

N.B. *Il Visitatore esaminerà se tutti gli atti sono compilati nella forma voluta dalle disposizioni emanate dall' E.mo Cardinal Vicario e con inchiostro nero, essendo proibito qualunque altro ; riscontrerà i documenti relativi ai matrimonii, se sono tutti regolari e si accerterà specialmente se qualche matrimonio sia stato celebrato senza che siansi fatte le richieste pubblicazioni di esso in altre parrocchie. Il Visitatore firmerà col suo Cancelliere ciascun registro come sopra.*

12. Gli atti dei consensi ricevuti e che poi furono sospesi, devono essere conservati a parte.
13. Matrimoni solamente civili. Altri scandali in Parrocchia.
14. Stato d' anime ; nell' ultimo anno.
15. Adempimento del precetto pasquale.
16. Bollo parrocchiale.

17. Scorta di stampati, moduli per *consensi, pubblicazioni, fedi* ecc.
18. Libri degli usi e delle tasse della chiesa.
19. Libro dell' Amministrazione del Beneficio Parrocchiale.
20. Resoconto del Beneficio.
21. Biblioteca parrocchiale, se vi è; catalogo, farne il riscontro.
22. Disposizioni da prendersi circa le risposte a tutti i quesiti per le parrocchie dal N. 72 al 118.

XVIII. — *Visita dei Capitoli.*

L' ordine da tenersi in questa visita è quello indicato nel questionario dal N. 52 al 71; e si noteranno le disposizioni che per avventura si dovessero prendere circa le risposte date ai quesiti. Quindi il Visitatore potrà udire, separatamente in privato, quelli del clero capitolare che volessero con lui conferire.

XIX. — *Visita degli Istituti religiosi.*

L' ordine da tenersi è parimenti quello indicato nel questionario per gli Istituti religiosi maschili e femminili. Il Visitatore sentirà poi separatamente ad uno ad uno tutti i membri della Comunità visitata, prendendo le opportune annotazioni su tutto.

XX. — *Visita dei Seminari e Collegi.*

L' ordine da seguirsi in questa visita è pure quello indicato nei questionario per i Seminari e Collegi. Il Visitatore, notate le disposizioni che per avventura avrà creduto opportuno di prendere circa le risposte date ai quesiti, potrà sentire separatamente quelli dell' Istituto che vorranno con lui conferire.

XXI. — *Visita personale del Clero.*

La visita personale del Clero secolare è riservata all'E.mo Cardinal Vicario.

QUESITI

con brevissime risposte

43. *Se il can. coadiutore può sostituire altri canonici.*

D. Il can. coadiutore, come può sostituire il coadiuto, può sostituire anche altri canonici, almeno nella messa conventuale e in altre funzioni solenni?

R. Le sostituzioni non sono consentite se non con alcune condizioni, le quali così vennero descritte da Benedetto XIV (Inst. 107, n. 17): " Primo ne substitutus ipse ad chorum venire debeat illis diebus, quibus in locum alterius sufficitur; secundo, ne id frequenter contingat; tertio ut subrogentur canonici solum, vel mantionarii praesentes in civitate, non vero qui extra illam vel extra suburbia versantur; ultimo ne hanc facultatem alterius sub-

stituendi obtineant, nisi canonici vel mansionarii, non autem ipsorum coadiutores, qui nec reipsa canonici neque mansionari, nuncupari possunt. „

In forza di quest' ultima condizione, i coadiutori sono esclusi dalla facoltà di sostituire altri nel coro che non siano i loro coadiuti. E ciò venne dichiarato altresì dalla S. C. del Concilio, la quale *in Asculana* 26 iun. 1830 al dubbio: " An substineatur consuetudo ut canonici coadiutores substitui et substituere possint in casu „ rispose: *Negative* (V. nostre *Consult. Canon.* Vol. II, p. 121).

Ciò che si è detto della sostituzione del coro dicasi pure della sostituzione della messa conventuale e delle altre funzioni solenni. Infatti la S. C. dei Riti *in Nenitonen.* 16 apr. 1606, n. 208, ad una simile quistione dichiarò: " Canonicos et presbyteros missas et vesperas celebrare aliasque solitas functiones facere recusantes, debitis remediis ad eorum munia exequenda per seipsos, non autem per substitutos, cogendos esse. „

Dal fin qui detto vuolsi raccogliere che il canonico coadiutore può sostituire il solo coadiuto e nessun altro, non solo nell' officio corale, ma sì ancora nella messa conventuale, nei vesperi ed in ogni altra funzione.

44. *Circa la precedenza del canonico coadiutore.*

D. Mevio fu nominato canonico coadiutore con futura successione di Caio decano del Capitolo (non dignità), ed ebbe facoltà di prendere formale possesso del canonicato *nunc pro tunc*. Mevio prese possesso, sedendo sullo stallo del can. decano; poi occupò l' ultimo posto negli stalli canonicali. Si chiede: 1.° Mevio, durante la vita del coadiuto, ed in sua assenza dal coro, non deve occupare lo stallo del decano? — 2.° Non deve occuparlo almeno dopo la morte del coadiuto? — 3.° Nel caso peggiore, per avere già preso possesso del canonicato, non deve avere la precedenza sugli altri istallati posteriormente fra i canonici?

R. Innanzi tutto fa d' uopo considerare che il canonico coadiutore, durante la vita del coadiuto, non è vero canonico, e però non ha, in quanto a sè, i diritti e le preeminenze canonicali. " Coadiutor, dice il De Herdt (*Prax. Canon.* cap. 11, § 5. n. II), durante vita coadiuti, non est verus canonicus, sed fictus, non habens ius nec titulum in beneficio, sed tantum exercitium et administrationem nomine coadiuti, penes quem residet totale ius in canonicatu. „

Nè vale il dire che prese già possesso del canonicato; giacchè quel possesso fu preso *nunc pro tunc;* cioè da valere *pro tunc*, alla morte del coadiuto. Finchè dunque il coadiuto è vivente, questi è il vero canonico, non competendo al coadiutore cotal carattere.

Di qui viene che il coadiutore, assente il coadiuto, può esercitare tutti gli officii nel coro che competono al coadiuto, salvo se nelle bolle di nomina ci siano limitazioni od ampliamenti. Perciò nel celebrare pel coadiuto come questo può essere assistito da' canonici titolari. Se è coadiutore di qualche dignità, come questa, può assistere al Vescovo. Può celebrare solennemente quante volte ciò spetti al coadiuto, tranne quando questi debba celebrare in luogo del Vescovo impedito, nel quale caso subentra un canonico titolare.

Quanto però allo stallo nel coro, il coadiutore ha sempre l' ultimo posto

delle dignità se coadiuva qualcuna di queste, e l' ultimo posto dei canonici se coadiuva qualche canonico. E dovendo preintonare le antifone o cantare le lezioni, o ricevere la pace o la incensazione in luogo del coadiuto, tutto ciò deve farsi in ultimo luogo; nel luogo cioè che nel coro spetta a lui.

In somma, vivente il coadiuto, il coadiutore non può aver precedenza sopra nessuno dei canonici titolari, siano pure stati nominati dopo di lui. Morto poi il coadiuto, se è con futura successione, prende l' ultimo posto fra i canonici titolari, e precede gli altri canonici coadiutori benchè nominati prima di lui.

Ecco ciò che insegnano intorno a tal materia lo Scarfantoni *Ad Ceccoper.* lib. 1, tit. 12; il Barbosa *De Canon. et Dign.*, cap. 29; il Ferraris v. *Canonicatus* art. 10, n. 56 sq.; il De Herdt *Prax Can.* cap. 11, § 5, i quali confortano il loro insegnamento con molti decreti delle SS. CC. del Concilio e de' Riti.

Possiamo ora rispondere negativamente a tutti i proposti quesiti. Al 1.° perchè Mevio come coadiutore non può occupare lo stallo del decano. Al 2.° E neanco può occuparlo dopo la morte del coadiuto il quale non essendo dignità, non ha preeminenza sugli altri canonici, essendo solo il primo per anzianità. Al 3.° E neppure può avere la precedenza sugli altri canonici titolari nominati dopo di lui; giacchè a lui come coadiutore non compete il carattere di vero canonico, e neanco perciò la precedenza sui canonici veri.

45. *Se gl' infermi possono lucrare le indulgenze plen.* toties quoties *con altre opere.*

D. In forza del decreto di Pio IX del dì 18 sett. 1862 gl' infermi cronici, ed abitualmente impediti di uscire, possono in casa acquistare le indulgenze che ai sani è dato di lucrare ricevendo la comunione e visitando alcune chiese, commutandosi queste opere in altre dal confessore. Or si chiede: 1.° Possono questi infermi lucrare anche le indulgenze plenarie *toties quoties*, come quelle della Porziuncola o quelle delle Confraternite del Rosario, del Carmine o dell' Addolorata? — 2.° Nel caso affermativo, quali opere potrebbero ingiungersi dal confessore, in luogo della comunione e delle visite?

R. Al 1.° Spiegammo altrove quando e come il confessore può cangiare in altre opere per gl' infermi la comunione e le visite alle chiese, essendoci norme diverse per la generalità dei fedeli, per gl' infermi che vivono in comunità, e per quelli che appartengono a congregazioni od a pii sodalizii (*Quist. Teolog. Morali*, Quist. 560, pag. 692).

Parlando qui della generalità dei fedeli ammalati di morbo cronico, ovvero impotenti ad uscire di casa, il cit. decreto di Pio IX *Urbis et Orbis* del 18 sett. 1862 concedeva che i detti infermi " acquirere possent omnes et singulas indulgentias plenarias iam concessas vel in posterum concedendas, quasque alias acquirere possent in locis in quibus vivunt si in eo physico statu non essent, pro quarum acquisitione praescripta sit sacra communio et visitatio alicuius ecclesiae vel publici oratorii in locis iisdem, dummodo vere poenitentes confessi, ac caeteris omnibus absolutis conditionibus, si quae iniunctae fuerint, loco s. communionis et visitationis alia pia opera a respectivo confessario iniungenda fideliter adimpleat. „

La concessione, come suonano le parole, è generale e si estende a qualsivoglia indulgenza plenaria senz' alcuna limitazione, purchè questa può lucrarsi dai fedeli che confessati e comunicati visitano una chiesa od un pubblico oratorio del luogo dove si ritrovano. L' infermo che non può comunicarsi, nè visitare la chiesa o l' oratorio, può lucrare la detta indulgenza colla sola confessione e compiendo le altre opere ingiuntegli dal confessore. Se perciò la indulgenza plenaria può lucrarsi *toties quoties* si visita la chiesa, l' infermo può guadagnarla *toties quoties* adempie l' opera assegnatagli dal confessore invece della detta visita.

Al 2.° Ma quali opere si potranno ingiungere dal confessore invece della comunione sacramentale e della visita alla chiesa? Cio è rimesso in tutto alla sua discrezione, dovendo esaminare le condizioni dell' infermo e le opere che questi può compiere. Se la malattia è grave, ovvero tiene impedite le facoltà mentali, anche qualche piccola cosa potrebbe bastare, p. e. la comunione spirituale, invece della sacramentale; e qualche *Pater* od *Ave*, o qualche giaculatoria, per la visita. Se poi non si tratta di male grave e se l' infermo ha libere le facoltà mentali, il confessore potrebbe ingiungere qualche opera maggiore, p. e. la comunione spirituale unita agli atti cristiani per la comunione sacramentale ed una visita formale al crocifisso o ad una immagine di Maria SS. per la visita alla chiesa. — È vero che la comunione sacramentale e la visita alla chiesa sarebbero opere di maggior conto, ma vuolsi considerare che lo stato d' infermità, per essere stato di sofferenza, e però di merito soddisfattorio, può ben compensare quello che manca per la eguaglianza delle dette opere.

46. *Se la benedizione delle reti sia di diritto parrocchiale.*

D. In E. per la pesca del tonno sogliono benedirsi le reti dal proprio parroco. È avvenuto intanto che, invece d' invitare il parroco proprio per la detta benedizione, se n' è invitato un altro di vicina parrocchia, il quale si è recato sul luogo e vestito di cotta e stola ha impartita la benedizione. Il parroco proprio ne mena lamento, credendo leso il proprio diritto. Ha ragione?

R. La benedizione delle reti, come di qualunque altra cosa (tranne solo la matrimoniale, la benedizione delle case nel Sabato santo e del fonte battesimale), non è di diritto parrocchiale e si può compiere da qualsivoglia sacerdote. Così dichiarò la S. C. dei Riti nel celebre decreto *Urbis et Orbis* del 10 dic. 1703 al 6.° dubbio: " An benedictiones mulierum post partum, fontis baptismalis, ignis, seminis, ovorum et similium sint de iuribus mere parochialibus? — Resp.: Negative; sed benedictiones mulierum et fontis baptismalis fieri debere a parochis „. Così pure decise la S. C. de' VV. e RR. *in Tusculana*, 13 mai. 1904 *(Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 204). Perciò il parroco di E. non ha ragione di lamentarsi per la benedizione delle reti data da un altro parroco; e neanco per la cotta e la stola che ha usato, perchè nè l' una nè l' altra sono di diritto parrocchiale.

47. *Per guadagnare qualsivoglia indulgenza, la confessione e la comunione possono farsi il dì precedente.*

D. La preziosa indulgenza plenaria *in articulo mortis* concessa dal S. P.

Pio X, con decreto generale del dì 9 mar. 1904 (Mon. Eccl. Vol. XVI, p. 112) a coloro che confessati e comunicati fanno l' atto di accettazione della morte, può lucrarsi confessandosi il dì precedente a quello in cui si riceve la comunione e si fa il prefato atto di accettazione ?

R. È vero che il decreto cit. dice: " Qui die ab eisdem eligendo, sacramentali confessione rite expiati sacraque synaxi refecti cum vero charitatis in Deum affectu, praedictum actum ediderint etc. „ — donde potrebbe ricavarsi che nello stesso giorno si debba compiere la confessione, la comunione e l' atto di accettazione della morte.

Però vuolsi considerare che la confessione e la comunione, come opere ingiunte, possono farsi sempre il dì precedente a quello in cui si concede la indulgenza. Così fu dichiarato per le festività indulgenziate coi decreti della S. C. delle Indulg. del dì 19 maggio 1759, n. 214 e del 12 giugno 1822, n. 252.

E perchè molte indulgenze non sono annesse a festività ma ad altre ragioni dipendenti talvolta da volontà, come nella esposizione delle quaranta ore, nelle domeniche precedenti la festa di S. Luigi, nella orazione al Crocifisso dopo la comunione ecc. la s. m. di Pio IX con altro decreto della medesima S. C. del dì 6 ottobre 1870, n. 426, dichiarò: " Tum confessionem dumtaxat, tum confessionem et communionem peragi die qui immediate praecedit sequentem, pro quo concessa fuerit *indulgentia quaelibet*, non solum ratione festivitatis occurrentis, *verum etiam quacumque alia ex causa*, vel devotionis, vel pii exercitii aut solemnitatis. „ — In forza di questa concessione, quando la confessione e la comunione sono ingiunte per l' acquisto di qualche indulgenza, sia pur questa affissa ad un giorno di libera scelta, le dette opere possono sempre eseguirsi il giorno precedente.

Donde si raccoglie che, per guadagnare la indulgenza *in articolo mortis*, si può bene far la confessione il giorno precedente, ed il seguente la comunione e l' atto di accettazione della morte (1).

48. *Di un legato di messe, di cui s' ignora la fondazione.*

D. La parrocchia di V. trovasi gravata di un legato di messe, di cui s' ignora la fondazione, nè se ne percepisce reddito alcuno. Si sa solamente che da oltre un secolo è stato adempito dai parroci *pro tempore*. L' attuale parroco, avendo fatte ricerche nei suoi archivii, e non avendo trovato nulla in rispetto a quel legato, si ricusa di adempirlo. Che dire di questo parroco ?

R. L' osservanza centenaria di un obbligo fa presumere il titolo necessario; anzi l' osservanza medesima di cento anni è il maggior titolo del mondo. Si ascolti il Pitonio (*Discept. Can.* Vol. I, disc. 9, n. 23): " Consuetudo cente-

(1) È bene qui ricordare che, in forza del decreto di Clemente XIII, 9 dic. 1763, n. 231, per coloro che sogliono confessarsi *semel saltem in hebdomada* varrà questa sola confessione per guadagnare tutte le indulgenze nel corso della settimana per cui si richiede la confessione. Anzi, secondo il decreto di Pio X 14 febr. 1906, coloro che sogliono frequentare la comunione quotidiana o quasi quotidiana, sono dispensati anche dalla confessione settimanale. Queste concessioni valgono pure per la detta indulg. *in articulo mortis*.

naria fungitur vice principis volentis tollere et dare, praesumendo meliorem titulum de mundo; praesumit per consequens novum privilegium seu novam bullam... omnemque alium titulum magis proficuum et necessarium „. — Posto dunque l' adempimento del legato per oltre cento anni, deve presumersene la legittima fondazione e l' obbligo di esso, inerente alla parrocchia. Che se non esiste un reddito speciale pel detto legato, deve presumersi incorporato nei fondi della congrua parrocchiale. — Solo quando al parroco riesca dimostrare positivamente che il legato non fu fondato, e che per errore fu adempito per lo addietro, solo in tal caso può essere disobbligato dallo adempirlo.

BIBLIOGRAFIA

Deharbe Giuseppe — Spiegazione del Catechismo Grande, illustrata con esempi; ossia Manuale per la istruzione catechistica e libro di letture per le famiglie cristiane del P. Giuseppe Deharbe d. C. d. G. — Nuova edizione riveduta e disposta dal Sac. D. Giuseppe Perardi, secondo l' ordine del Catechismo prescritto dal S. Padre Pio X. — Roma, Tip. Pontif. di F. Pustet, 1907 — Vol. I, II e III in 8.° gr. di pag. XXIV, 362, 504, 464.

Il Catechismo del Deharbe fu avuto in conto di un' opera classica in questo genere, da fornire non solo una compiuta istruzione della religione cattolica, ma da renderla feconda di opere virtuose. Ecco come ne parlava il chiariss. Mons. Cecconi Arciv. di Firenze: " Sanità di principii e profondità di dottrina, ricchezza di erudizione sacra e profana, copia di fatti e di esempi opportunamente scelti, ordine e chiarezza di esposizione: sono questi i pregi principali che rendono in singolar modo commendevole il libro del dotto gesuita „. In esso le verità cattoliche vengono ampiamente esposte nella loro storia, nella loro essenza, nelle loro applicazioni ai casi della vita, con ricco corredo di erudizione sacra e patristica e con aggiunta di numerosi fatti storici che mirabilmente le illustrano.

Dopo la memoranda enciclica *Acerbo nimis* del S. P. Pio X che prescrive ai parroci la istruzione non solo dei fanciulli col piccolo catechismo, ma ancora degli adulti col catechismo grande, rendevasi necessario un manuale che fornisse ai pastori di anime valido aiuto per compiere senza molte ricerche questo interessante ministero. E già il solerte sac. Perardi che avea dato a luce un prezioso *Manuale del Catechista Cattolico* per la spiegazione del piccolo catechismo, or s' è accinto a preparare anche un' opera opportuna per la spiegazione del catechismo grande. E non poteva far di meglio per tale scopo che secondare le premure del benemerito editore Pustet, il quale bramava offrire agli studiosi una nuova edizione de Deharbe. Questa insigne opera il Perardi ha coordinata al catechismo prescritto dal S. Padre; l' ha accresciuta di alcuni punti di dottrina perchè la spiegazione fosse completa; vi ha riassunto o soppresso ciò che per la mutazione dei tempi poteva giudicarsi superfluo, e vi ha intercalati in abbondanza, nel testo, esempii e similitudini, opportunissimi per tale insegnamento. Abbiamo sott' occhi tre dei

sei volumi, in cui l'opera va divisa. Il Vol. primo parla di Dio e della creazione degli angeli e dell'uomo. Il secondo si diffonde a spiegare tutti gli altri articoli del *Credo*. Il terzo tratta dei comandamenti di Dio e dei precetti della Chiesa.

In questi giorni di tanta e sì funesta ignoranza delle cose di religione oh! quanto sarebbe desiderabile che in tutte le famiglie cattoliche penetrasse quest'opera e fosse da vero studiata. Almeno i parroci ed i catechisti se ne giovino, potendo in essa trovare una messe abbondantissima, da scegliere a loro piacimento quanto stimeranno necessario ed utile pei loro filiani.— Costa L. 4 ogni volume in Roma, presso Pustet.

Ferreres G. B. e Geniesse G. B. — La morte reale e la morte apparente in relazione ai Sacramenti, alla frequenza delle inumazioni premature, ai mezzi per rianimare i presunti morti e per isfuggire al pericolo di essere sepolti vivi. Studio fisiologico-medico teologico del p. G. B. Ferreres S. I. e del prof. D. G. B. Geniesse vice-presidente della Società di Londra per prevenire i seppellimenti prematuri. — Traduz. italiana aumentata e migliorata della 3.ª ediz. spagnuola (2.ª ediz. italiana) e della francese a cura del medesimo D. G. B. Geniesse. — Roma, Scuola Tip. Salesiana, 1907 — In 16.° gr. di pag. XX, 413.

Quest'opera del ch. P. Ferreres S. I., di grandissimo interesse odierno, fummo noi pei primi che la facemmo conoscere in Italia (Vol. XVI, p. 234). Subito ne venne fuori una traduzione italiana, corredata da dotte note del valoroso D. Geniesse, anche da noi annunziata (Vol. XVII, 30 Apr.). Ma altre edizioni e traduzioni rapidamente han tenuto dietro; sicchè l'opera può dirsi oggidì propagata in tutte le nazioni di Europa ed anche in America, ed ha riscosso il suffragio delle maggiori riviste scientifiche e di insigni dottori e di accademie di scienze fisiologiche.

L'edizione che annunziamo è una versione italiana della ediz. francese di questo lavoro, il quale da un opuscolo è diventato già un libro ponderoso, tante sono le giunte del traduttore. Ma la mole cresce soprattutto per un'appendice, del medesimo traduttore di oltre 300 pagine, in cui spiega la distinzione fra morte apparente, intermedia, relativa ed assoluta; dimostra la frequenza della morte apparente; indica le cure da apprestare ai corpi recentemente morti; allega i veri segni della morte e i processi per constatarla; parla delle sale mortuarie e dei mezzi per prevenire i seppellimenti prematuri; discorre finalmente del battesimo uterino e dell'operazione casarea, degli ultimi sacramenti e dell'assistenza spirituale dei defunti dopo la morte. E tutto con valide ragioni e con prove chiare e convincenti.

L'argomento è serio e di peso gravissimo, che deve preoccupare le autorità sì laiche e sì ecclesiastiche. I pastori di anime poi e qualsivoglia sacerdote debbono studiarle per compito di ministero; e quanti dànno opera alla teologia morale occorre che lo svolgano attentamente e ne deducano le interessanti conseguenze per la pratica. Si affrettino perciò tutti a provvedersi di questo libro indispensabile. — Costa L. 4 presso il Prof. G. B. Geniesse in Roma, via Monserrato, 48. Prendendosene più copie si avrà sconto del 20 0[0 ed anche più secondo il numero, dietro pagamento anticipato o con porto assegnato.

CRONACA GOVERNATIVA

LEGGE SUL RIPOSO SETTIMANALE (1).

Art. 1.

Gli imprenditori ed i direttori di aziende industriali e commerciali di qualunque genere debbono dare alle persone non appartenenti alla loro famiglia, comunque occupate nelle aziende stesse, un periodo di riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per ogni settimana.

Nelle varie imprese sottoposte alla disposizione precedente non potranno venire aumentate, in seguito all' applicazione della presente legge, le ore di lavoro del personale nei giorni che precedono e seguono il giorno di riposo settimanale.

Sono escluse dall' applicazione della presente legge:

1.° La navigazione fluviale, lacuale e marittima;

2.° L' industria agricola, la caccia e la pesca;

3.° I trasporti sulle ferrovie e sulle tramvie concesse o comunque autorizzate dallo Stato.

4.° I servizi pubblici e le aziende industriali esercitate dallo Stato.

Art. 2.

L' obbligo di 24 ore consecutive di riposo stabilito nell' art. 1 non si avrà:

a) Per tutto il periodo di lavorazione, nelle industrie esercitate soltanto durante un breve periodo dell' anno che debbono manipolare materia prima di facile deterioramento;

b) Per dieci settimane all' anno, negli opifici mossi direttamente dal vento o dall' acqua, purchè il riposo sia dato almeno ogni due settimane;

c) Per sei settimane all' anno, nelle industrie con periodi noti di eccezionale attività.

Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, indicherà le condizioni e le modalità con le quali tali esenzioni saranno concesse.

Art. 3.

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

Nondimeno potrà compiersi di domenica il lavoro

a) di manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti, in quanto non possa compiersi nei giorni feriali senza danno per l' esercizio o pericolo per gli operai;

b) di riparazione delle macchine, cavi di trasmissione dell' energia elettrica, canali per la conduttura dell' acqua usata come forza motrice, così per conto proprio come per conto di terzi;

c) per la compilazione dell' inventario dell' anno;

d) per la custodia e la vigilanza degli opifici ed altre aziende sottoposte alla presente legge;

---

(1) Essendo stata approvata dalla Camera de' Deputati e dal Senato italiano la legge sul riposo festivo, crediamo utile darne qui il testo.

e) nei casi di forza maggiore e più specialmente quando il lavoro sia compiuto in seguito a provvedimenti delle autorità politiche, o sia indispensabile per la sicurezza delle persone e per l'incolumità pubblica. Ma del lavoro domenicale necessario per questa ragione dovrà darsi immediato avviso alle autorità preposte alla vigilanza esecutiva della presente legge.

Art. 4.

Il riposo settimanale potrà darsi in giorno diverso dalla domenica e mediante turno nei seguenti casi:

1.° industrie a fuoco continuo e con forni elettrici il cui esercizio non può essere interrotto;

2.° industrie con processi tecnici continui o con macchinario a lavoro continuativo, solo per quanto riguarda il personale ad essi addetto;

3.° industrie di stagione, in quanto non siano comprese nelle disposizioni dell'art. 2;

4.° industria del caseificio;

5.° trattorie, osterie, caffè, latterie, bigliardi, esercizi pubblici in genere;

6. lavoro di carico e scarico nei porti e di riparazione alle navi in corso di navigazione; trasporti terrestri, diverse dalle ferrovie; imprese di noleggio di sedie e di veicoli;

7.° negozi di fiorai, stabilimenti fotografici;

8.° case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie;

9.° imprese di pompe funebri;

10.° imprese di giornali, di informazioni, di spettacoli e divertimenti pubblici;

11.° rivendita di generi di privativa, anche se vi sia annessa la vendita di altri generi;

12.° industrie che rispondono a necessità pubbliche.

La designazione dei rami di industria compresi nei nn. 1, 2, 3 e 12 del presente articolo sarà fatta con successivi decreti Reali.

Art. 5.

Il riposo settimanale potrà anche concedersi in giorno diverso dalla domenica a tutto il personale delle aziende che esercitano industrie all'aperto, e soggette ad interruzioni di lavoro per intemperie.

Art. 6.

Il riposo incomincierà alle 12 della domenica, e sarà permesso il lavoro nelle ore antimeridiane, per non più di cinque ore nelle imprese seguenti:

1.° negozi di generi alimentari e di combustibili;

2.° istituti di previdenza, di assicurazione, agenzie di emigrazione, di collocamento, di pubblicità, di pegno e simili;

3.° laboratori di parrucchieri.

Per questi ultimi i Consigli comunali, su richiesta degli interessati, potranno spostare il riposo ad altro giorno della settimana.

Art. 7.

La disposizione di cui nell'articolo precedente potrà pure applicarsi a tutti i negozi od a rami speciali di commercio nei comuni dove la popolazione rurale si reca abitualmente la domenica per fare i suoi acquisti.

L' autorizzazione relativa sarà data con decreto prefettizio, sentita la Giunta comunale competente.

Art. 8.

Le disposizioni sul riposo domenicale potranno con decreto prefettizio essere sospese in determinate località per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità.

Art. 9.

Il riposo settimanale, quando non possa aver luogo in tutto od in parte di domenica, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovrà essere concesso colle norme seguenti:

a) Per la parte di personale occupata in domenica nei lavori di riparazione, manutenzione, pulizia, custodia ed altri indicati alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* dell' articolo 3, il riposo settimanale di compenso avrà durata uguale alle ore di lavoro fatte nella domenica, senza che possa essere inferiore a mezza giornata;

b) Per le categorie indicate negli articoli 4 e 5 il riposo sarà di 24 ore consecutive e dovrà cadere in domenica il più spesso possibile. È fatta eccezione per il personale occupato nell' industria siderurgica agli effetti del n. 1 dell' art. 4, e per i fuochisti addetti alle officine del gas, purchè la durata dei turni non ecceda le ore otto di lavoro; in tali casi il riposo potrà essere di 36 ore ogni due settimane;

c) Per le categorie indicate negli articoli 6 e 7 il riposo di compenso dovrà avere una durata ininterrotta di 12 ore.

Art. 10.

Quando nelle industrie indicate all' art. 4 non sia possibile concedere agli operai il riposo settimanale per turno, in quanto ciò nuocerebbe alla buona riuscita delle lavorazioni, ed in quanto si ha una sola persona capace di compiere una determinata operazione, il riposo potrà ridursi ad una mezza giornata per settimana con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di uscita dall' albergo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana e un periodo di riposo continuativo, entro l' albergo, di almeno 8 ore per ogni giornata di lavoro.

Art. 11.

Nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere dovranno restare chiusi all' esercizio pubblico.

Nondimeno la Giunta municipale avrà facoltà di stabilire che per determinati rami di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni locali, possano i proprietari tenere aperti i negozi, fermo il divieto del lavoro dei salariati.

Art. 12.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà all' occorrenza per il territorio dei diversi comuni i limiti per l' esercizio domenicale del traffico ambulante.

Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata agli agenti comunali per le contravvenzioni alle norme stabilite dai comuni, nell'esercizio delle facoltà che ad essi concede la legge, e agli agenti di polizia giudiziaria per le altre disposizioni.

Nelle miniere e cave la vigilanza è particolarmente affidata all'Ispettorato delle miniere e negli stabilimenti industriali alle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza hanno libero accesso nei luoghi di lavoro ed accertano le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.

I relativi verbali sono notificati, sotto pena di nullità, entro 48 ore, al contravventore e notificati all'autorità giudiziaria. Copia di essi viene trasmessa all'autorità comunale o alla prefettura, secondo i casi previsti dalla prima parte di questo articolo.

Art. 14.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire mille.

Nel caso di recidiva e nel caso in cui le persone suddette abbiano posto ostacolo all'ispezione prevista dell'articolo precedente, la pena è aumentata da un terzo a una metà.

Ha luogo la recidiva quando, nei dodici mesi anteriori al fatto per cui si agisce, il contravventore ha già subito una condanna per contravvenzione alla presente legge.

Le ammende si devolvono alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, salvo un quinto da riservarsi agli agenti per le contravvenzioni da loro accertate.

Art. 15.

La presente legge diverrà obbligatoria per i singoli rami di industria e commercio o gruppi d'industrie affini nel novantesimo giorno dalla data del regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale che sarà emanato per ciascuno di essi a proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Per un periodo di due anni dall'attuazione della presente legge il ministro di agricoltura, industria o commercio, sentito il Consiglio superiore del lavoro, può concedere facoltà di adottare il riposo per turno settimanale in quelle industrie alle quali, o per il grado nascente di sviluppo o per eccezionali condizioni, non si reputi applicabile il riposo festivo.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Ottobre 1907)

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato fra i Consultori della Sacra Congregazione di Propaganda per gli affari di rito orientale il R.mo P. Ojetti della Compagnia di Gesù, il R.mo P. Tagga, Provinciale dei Minori Cappuccini, ed il R.mo P. Benedetti, dei Redentoristi.

Nomina del Generale degli Agostiniani — Nella Casa generalizia degli Agostiniani a S. Monica a Roma si è tenuto il Capitolo generale, preseduto dal Card. Rampolla, Protettore dell' Ordine, per la elezione del Priore generale, ed è risultato ad unanimità di voti riconfermato il R.mo P. Maestro Tommaso Rodriquez, che finora ha esercitato tale ufficio con grandissimo zelo, con prudenza e saviezza non comune.

Solenne battesimo di un somalo, già schiavo — Nella Chiesa di S. Stefano degli Abissini a Roma l' E.mo Card. Cassetta battezzò con grande solennità un giovane somalo, riscattato dalla schiavitù dal Prefetto Apostolico del Benadir: assistevano gran numero di africanisti, benefattori, ed invitati.

Congresso a Pistoia — Il 23 u. s. a Pistoia nella gran sala del Circolo cattolico ricreativo si tenne un Congresso della settimana sociale, inaugurato dall' E.mo Card. Maffi con un bellissimo discorso, che fu applaudito con prolungate ovazioni. Erano presenti più di 500 persone col Vescovo di Pistoia, il prof. Toniolo, e altri avvocati e professori, che recitarono eruditi discorsi sull' Unione popolare cattolica, da promuoversi ed estendersi in tutte le città d' Italia ad imitazione dei tedeschi e dei francesi: e sulla necessità di diffondere le cooperative dal lato economico e sociale, e sui criterii pratici per la loro riuscita. Gli anticlericali osarono di fare una dimostrazione ostile ai congressisti, lanciando anche sassi, che offesero alcune persone con grande indignazione e disturbo della popolazione di quella colta e gentile città.

Persecuzione nella Cina — Parecchi cinesi convertiti, ed un Missionario francese sono stati massacrati dai *boxers*. La casa dei lazzaristi di Kan Tcheon è stata incendiata. I missionari son fuggiti, chiedendo soccorso al Console francese.

Necrologio — Sono morti: Mons. Arturo Riddel, Vesc. di Northamplon (Inghilterra): Mons. Federico Rooker, Vesc. di Iaro nelle Isole Filippine: Mons. Canappe, Vesc. di Guadalupa (America Colonie inglesi): Mons. Giuseppe Magno, già segretario della S. Congregazione degli Studii, Uditore della S. Rota romana, e Mons. Parodi, Direttore proprietario dell' *Eco d' Italia*, valoroso campione della stampa cattolica italiana. Sono morti pure: S. A. R. il Granduca di Baden; gli succede il figlio Federico Guglielmo: il Principe Augusto di Coburgo, fratello del Principe Ferdinando di Bulgaria, e zio dell' attuale Duca regnante di Coburgo; ed il Marchese Enrico de la Ferronays, deputato francese e cattolico fervente.

CRONACHETTA POLITICA

— Nel Marocco il 12 u. s. le truppe francesi han bombardato un campo arabo a Tuddert, e nel 21 a 13 miglia da Casablanca han distrutto un accampamento arabo: gli indigeni son fuggiti, lasciando molti morti. Diverse tribù si son sottomesse ai francesi. Il Sultano Abdul Aziz è andato a Rabat, ed ha manifestato sentimenti di pace ed amicizia verso i francesi. Mulay Afid, il pretendente, manca di danaro e di soldati, e molte tribù non han voluto riconoscerlo.

— Dai delegati argentini ed italiani, nominati plenipotenziarii, nell' Aia, è stato redatto un trattato generale di arbitrato tra l' Italia e la Repubblica argentina per le colonie italiane, che trovansi in quella regione.

— Si è pubblicata una convenzione anglo-russa, che definisce l' accordo tra le due potenze in riguardo alla Persia, all' Afganistan, ed al Tibet, ed al Golfo Persico.

— A Bruxelles si è riunita la commissione parlamentare per discutere il progetto di legge, presentato dal Governo, circa l' annessione del Congo.

— La Nuova Zelanda è stata elevata dall' Inghilterra a *Dominion*, pari al Canadà, ed alle altre grandi colonie inglesi.

— Il 12 u. s. si è inaugurato a Rio Ianerio il tribunale arbitrario, presieduto dal Nunzio Apostolico per regolare la vertenza tra il Brasile ed il Perù.

— In alcune città delle Puglie sono avvenuti gravi disordini ed agitazioni tra i contadini con iscioperi e conflitti coi soldati: vi è stato qualche morto, e parecchi feriti.

— In Russia i terroristi hanno ucciso un Principe, membro del Consiglio dell' Impero, come ancora agenti e soldati, ed han rubato somme considerevoli in alcuni ufficii governativi e nei treni postali.

— Una piccola città presso Nuova Galles in Australia è stata completamente distrutta da un incendio: vi erano 62 case: nessuna vittima.

— In alcune città della Russia il colera ha fatto perire più di duemila persone: in Orano nelle coste dell' Algeria infierisce la peste bubonica.

— Gravissime inondazioni in diverse città della Spagna e della Francia han recato enormi guasti alle campagne: parecchi morti e feriti. Nella Italia settentrionale città e borgate moltissime sono state allagate con danni immensi e con vittime umane.

— Presso il versante del Ionio, in provincia di Reggio Calabria, fortissime scosse di terremoto il dì 23 sp., hanno quasi distrutti parecchi paeselli e villaggi, specie Ferruzzano, Sinopoli, Brancaleone, Sant' Eufemia d' Aspromonte. Più centinaia di persone sono state sepolte dalle macerie; innumerevoli feriti e contusi. Giungono soccorsi da per tutto.

Doni agli Abbonati

La CASA EDITRICE DESCLÉE & C. di Roma, offre a tutti gli abbonati del " Monitore Ecclesiastico „ i sei premi semigratuiti sotto descritti. Gli abbonati dovranno indicare i premi che desiderano e accompagnare la richiesta da relativa cartolina-vaglia: le spese postali saranno a carico della Casa Editrice.

1.° MISSALE ROMANUM (36 per 27). Ricca edizione ornata di quindici grandi incisioni, diciotto grandi testate di pagina, otto vignette, ecc. In brochure, di modo che vi si possono a comodo legare i Proprii delle varie Diocesi. Prezzo di catalogo L. 35.

In questo Messale trovasi anche il *nuovo canto ufficiale* ordinato da S. S. Pio X, e che da solo costa L. 4. Prezzo totale di catalogo L. 39.

Per gli abbonati sole L. 12.

NB. — La Casa Desclée eseguisce una legatura in pelle rossa, taglio giallo, per nette L. 8.

2.° BREVIARUM ROMANUM (12 per 7 1/2). Un volume in-32, rosso e nero a *fascicoli staccati per viaggio*. Testo rosso e nero. Edizione piccola ed elegantissima, legata in pelle zigrinata nera, taglio oro. Prezzo di catalogo L. 20.

Per gli abbonati sole L. 10.

3.° Giacomo Poletto. COMMENTO ALLA DIVINA COMMEDIA. Tre volumi in 8 gr. su carta di lusso, con tipi nitidissimi e con riquadratura rossa. Arricchito delle bellissime tavole in cromolitografia del chiarissimo Duca di Sermoneta e di note marginali inedite del Giuliani. Prezzo di catalogo L. 30.

Per gli abbonati sole L. 12.

4.° Un abbonamento per il 1908 alle due importantissime collezioni " SCIENZA E RELIGIONE „ e " I SANTI „. Diciotto volumi del prezzo di L. 19.20.

Per gli abbonati sole L. 14, comprese le spese postali dei diciotto invii.

5.° Un abbonamento pel 1908 alle due importanti pubblicazioni di Canto gregoriano secondo la riforma di Pio X, la RASSEGNA GREGORIANA diretta dal Rev.mo Mons. Respighi e il REPERTORIO DI MELODIE GREGORIANE accompagnate con organo ed harmonium del maestro Giulio Bas. Prezzo dei due abbonamenti L. 10.

Per gli abbonati sole L. 7.50, comprese le spese postali.

6.° OPERE DELL'E.MO CARD. CAPECELATRO. Sei volumi a scelta tra i 23 pubblicati. Prezzo di catalogo L. 24.

Per gli abbonati sole L. 16.

NUOVE PUBBLICAZIONI

Alberti Ioseph Theologia Pastoralis in qua resoluti prostant casus implicatiores circa sepulturam ecclesiasticam iura funerum. Pars Quinta — Editio altera emendata et aucta. Un vol. di pag. 80. . . . . L. 1.50

Ave Maria Un fascicolo di 16 pagine in foglio, edizione di gran lusso, con copertina a colori e molte illustrazioni, di pag. 16. . . . . L. 1.

Al Padre Angelo Secchi nel XXV dalla morte, il Comitato Romano. Un vol. di pag. 87 . . . . . L. 0.50

Bardenhewer Dr. O. Manuale di Patrologia versione italiana sulla seconda ediz. tedesca con aggiunte bibliografiche per il Sac. Dott. Angelo Mercati Vol. I: Dalla fine del I. secolo all' inizio del IV. — Vol. II: Dal principio del IV secolo alla metà del V — Vol. III: Dalla metà del V secolo alla fine dell' Evo patristico. — Seconda edizione Tre vol. di pag. 862. . . . . L. 10

Bartolini Agostino Dizionario Geografico Storico della divina commedia. Un vol. di pag. 428 . . . . . L. 1.50

Butti Camillo Viaggio in Oriente. Seconda edizione migliorata e accresciuta con illustrazioni. Un vol. di pag. XIV — 264. . . . . L. 3.50

Besson Mons. L. Il Decalogo e la Legge dell' Uomo-Dio. Conferenze dette nella chiesa metropolitana di Besançon. Prima versione italiana sulla tredicesima edizione francese. Vol. I, versione del Sac. Prof. N. Leone — Vol. II, versione del P. Carlo Negro. Due vol. di pag. 422-360 . . . . . L. 5.

Bolo Enrico L' Infanzia di Gesù. Traduzione del P. Agostino Borsieri. Un vol. di pag. 240 . . . . . L. 1.50

Bougaud Mons. Storia di S. Vincenzo De' Paoli. Traduzione dal francese. Due vol. di pag. XVI-518 422 . . . . . L. 5.

Borromeo S. Carlo Discorsi ovvero Ammaestramenti alle persone religiose. Terza edizione. Un vol. di pag. 326. . . . . L. 1.

Boucaud Carlo L' idea di Diritto e la sua evoluzione storica (N. 43 della Collez. Scienza e Religione) Un vol. di pag. 64. . . . . L. 0.60

Cantus Missatis Romani iuxta Editionem Vaticanam. Elegante volume in-folio di pag. 112 in rosso e nero, indispensabile a tutte le Chiese che non possiedono ancora i Messali riformati secondo i recenti decreti di SS. Pio X. Sciolto . L. 4.

Capecelatro Card. Alfonso La Questione Sociale e il Cristianesimo. Un fasc. di pag. 32 . . . . . L. 0.25

Catulli P. Antoninus M. Definitioues logicae et metaphysicae generalis excerptae. ex summa philosophica E.mi Fr. Thomae Card. Zigliara. Secunda editio revisa et aucta. Un vol. di pag. 100 . . . . . L. 1,25

Cavagnis Card. Félix. Elementa Juris Publici Naturalis et Ecclesiastici. Editio altera Un vol. di pag. 124. . . . . L. 1.50

Chollet J. A. La Morale è una Scienza ?. (N. 44 della Collez. Scienza e Religione) Un vol. di pag. 64 . . . . . L. 0.60

Colonna Francesco Il Dolore Cristiano. Letteratura filosofia ed arte con prefazione di Federico Persico. Un vol. di pag. XX-384 . . . . . L. 4.50

Cristiani L. Luther et le Luthéranisme Un vol. di pag. 388 . . . L. 3.50

D' Annibale Ioseph Summula Theologiae Moralis. Editio quinta diligenter revisa et novissimis SS. Congr. Decretis locupletata. Tre vol. in-8. . . L. 13.50

Da M. Rotondo P. Gius. M. Tavole di Storia Ecclesiastica. Un fascicolo L. 0.75

Delassus Enrico Il Problema dell' Ora Presente. Antagonismo fra due Civiltà Traduzione italiana sulla seconda edizione francese corretta ed aumentata da D. Nicola Reginato. Due vol. di pag. 688-678 . . . . . L. 12.

Frassinetti Sac. Gius. Opere Predicabili. Istruzioni catechistiche al popolo. Vol. II. Sul Decalogo, sull' orazione « Pater noster » ed appendice con istruzioni sul sacramento della Confessione. Un vol. di pag. 352. . . . . L. 2.70

F. M. Enigma La Setta Verde in Italia. Lavoro Esterno di Conquista. Un vol di pag. 80 . . . . . L. 0.60

Gillet R. P. Dominicain L' Éducation du Caractère. Conférences universitaires avec préface de M. Hebbelynck. Un vol. di pag. XII-304 . . . . . L. 3.

Goyau Georges Ketteler (Volume della Collezione la Pensée Chrétienne) Un vol. di pag. XLXIII-290 . . . . . L. 3.50

Grisar Hartmann S. I. Roma alla fine del Mondo Antico secondo le fonti scritte ed i monumenti. Con 224 illustrazioni storiche e piante fra cui una « Forma Urbis Romae aevi christiani saec. IV-VII » Traduzione dall' originale tedesco. Seconda edizione a cura del Sac. Prof. A. Mercati Un vol. di pag. LVI-848, riccamente illustrato e legat. alla Bodoniana. . . . . L. 25.

Gruber Ermanno Giuseppe Mazzini, massoneria e rivoluzione. Studio storico-critico — Traduzione del tedesco di Eugenio Polidori. Seconda edixione. — Un vol. di pag. 344. . . . . L. 3.

Hallberg L. E. Santa Matilde (872-968) Dalla terza edizione francese. (N. 22 della collezione I Santi) Un vol. di pag. 222. . . . . L. 3.

Index librorum prohibitorum SS. D. N. Leonis XIII iussu et auctoritate recognitus et aditus. Praemittuntur Constitutiones Apostolicae. — Un vol. in-12 L. 3.

E. O. T. Alle Donne Cattoliche. Istruzioni e biografie edificanti. Seconda edizione— Un vol. di pag. 272. . . . . L. 1.

Labauche L. Leçons de Théologie dogmatique. L' homme considéré dans l' état de justice originelle, dans l' état de pèché originel, dans l' état de grâce, dans l' état de gloric ou dans l' état de damnation. Un vol. di pag. XII-424 . . L. 5.50

La Spina Mons. Gioacchino I Morti della Trappa. dall' « histoire » de Rancé del card. Dubois Un vol. di pag. 124 . . . . . L. 0.50

Marucchi Orazio Manuale di Archeologia Cristiana. Un vol. in-8 gr. di pag. 402 riccamente illustrato . . . . . L. 4.

Muller P. Adolfo Niccolò Copernico fondatore dell' astronomia moderna. Studio storico-scientifico. — Traduzione dal Tedesco del P. Pietro Mezzetti. Seconda edizione — Un vol. di pag. 208 . . . . . L. 1.50

Menghini Can. Io. Bapt. M. Elementa Iuris Liturgici seu prolegomena in sacram liturgiam, Editio altera Un vol. di pag. 156 . . . . . L. 2.
— Liturgia Eucaristica seu de cultu et adoratione SS. Sacramenti doctrina et praxis alphabeticus index rerum locupletissimus accedit. Un vol. di pag. 160 . L. 1.

Pagani Sac. Dott. Antonio La Santa Casa di Loreto. Un vol. di pag. 164 L. 2.

Poletto Mons. Prof. Giacomo Commento alla Divina Commedia di Dante Alighieri su carta di lusso con tipi nitidissimi e con riquadratura rossa ad ogni pagina, arricchito delle bellissime tavole in cromolitografia del chiarissimo Duca di Sermoneta e di note marginali inedite del Giuliani. Tre vol. di compless. pag. 2236. . . . . L. 15.

Schmidlin D.r Giuseppe Papa Pio X. Cenni biografici ed esaltazione della cattedra di S. Pietro. Un vol. di pag. 102. . . . . L. 0.75

Stella Franc. P. C. M. Institutiones Liturgicae in Seminariorum usum. Editio altera Un vol. di pag. 242. . . . . L. 2.

Storia breve dell' Ordine Cistercense per un monaco di Thymadeux. Un vol. dipag. 242. . . . . L. 0.50

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

Istruzione agli Ordinarii ed ai Superiori Religiosi sul Decreto che condanna le proposizioni sul Modernismo.

Recentissimo Decreto " *Lamentabili sane exitu* „ diei 3 Julii c. a. ab hac S. Congregatione S. Romanae et Universalis Inquisitionis, iussu D. N. Pii Papae X, notati atque proscripti sunt praecipui quidam errores qui nostra aetate a scriptoribus, effrenata cogitandi atque scrutandi libertate abreptis, sparguntur, et altioris scientiae fuco et specie propugnantur.

Quum autem errores occulti serpere, et, quod maxime luctuosum est, incautos animos, iuvenum praesertim, occupare soleant, ac semel admissi difficillime radicitus ex animo evellantur, immo, etiam eradicati, plerumque sponte sua repullulent, opportunum visum est Eminentissimis et Reverendissimis Dominis Cardinalibus, in rebus fidei et morum una mecum Inquisitoribus Generalibus, Decreto supra laudato monita quaedam adiungere, quibus plenius et efficacius attingatur finis quem S. Sedes in reprobandis erroribus sibi proposuerat consequendum.

Memores igitur imprimis sint ad quos pertinet, necessarium esse ut sive in Seminariis clericorum saecularium et studiorum domibus Religiosorum, sive in Universitatibus, Lyceis, Gymnasiis aliisve educationis collegiis vel institutis, a iuvenum institutione omnino removeantur moderatores atque magistri qui damnatis erroribus infecti cognoscuntur, vel eorum suspecti merito habentur.

Necessarium pariter erit interdicere, praesertim Seminariorum alumnis ac universim viris ecclesiasticis, ne nomen dent libellis periodicis, quibus neoterici errores sive aperte propugnantur sive latenter insinuantur, neque quidquam in eis publici iuris faciant. A qua regula non deflectant, etsi aliquando gravis ratio aliud suadere videantur, nisi de consensu Ordinarii.

Consultum postremo erit sacram ordinationem differre vel etiam

prorsus denegare iis qui, quod Deus avertat, neotericis erroribus imbuti essent, quos non ex animo reprobarent atque reiicerent.

His autem pro zelo, quo erga gregem sibi creditum animantur Ordinarii, illa adiicere non omittant consilia ac remedia quae pro ratione locorum et circumstantiarum opportuna iudicaverint ad zizania penitus ex agro Domini evellenda.

Datum Romae ex Aedibus S. O., die 28 augusti 1907.

S. Card. VANNUTELLI.

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa la irregolarità per difetto in un piede.

Rottemburgen. Dispensationis ab irregularitate – 24 agosto 1907 — *Per summaria precum* — Riccardo Blankenhorn, di anni venti, desiderava percorrere la carriera ecclesiastica e ricevere i sacri ordini; n'era però impedito dal vizio di un piede, di cui così riferiva il Vescovo nel raccomandare la sua istanza alla S. Sede: " Cum Orator esset puer 5 annorum, articolorum rheumatismo correptus altero pede magnopere debilitatus est. Infelici autem casu accidit, ut post aliquot annos in terram caderet super ipsum illum pedem, qui inde ita laesus est, ut necesse esset patellam eius pedis totam exsecari. Quo factum est, ut pes iste non solum curtaretur, sed etiam totus rigidus fieret. Ob eam causam huius pedis genuflectere omnino non potest, alterius autem pedis genu, scamno aut mensae innixus, vix aliquantulum potest flectere „.

La S. C. diede incarico al Vescovo di fare un esperimento per vedere se potesse compiere le sacre funzioni; ed il Vescovo riferì: " Oratorem arcessivi eumque diligenti examini subieci. Illud mihi utique constabat eum in exercitio sacrarum functionum non omnia rite exequi posse. Certe quidem id populo admirationi erit, quod in expositione SS. Sacramenti non genuflectendo, sed stando officio suo fungi debet et in celebratione missae corpus tantum paululum inclinare, non vero genuflectere potest „.

La S. C., dopo matura discussione, nei plenarii comizii del dì 24 agosto, 1907 rescrisse:

In expositis circumstantiis, non solere concedi.

Si raccolga:

a) Nel c. *Presbyterum De clerico aegrotante* fu interdetta la celebra-

zione della messa ad un sacerdote a cui era stata amputata nella mano la metà della palma con due diti. Da questo capo gli autori, come il Pirhingh *Ius Can.* L. III, tit. 6, § 1, il d' Annibale *Summ. Theol. Mor.* P. I, n. 414 ecc. deducono doversi allontanare dal ministero dell' altare coloro che per qualche vizio di corpo o non possono convenientemente esercitare i sacri ordini, ovvero nel loro esercizio possono essere di ammirazione o di scandalo ai fedeli.

b) La S. C. del Conc. più volte ha negata la dispensa dalla irregolarità per qualche vizio o di mani o di piedi. Così in *Patavina, dispensationis*, 27 apr. 1861, la grazia non fu concessa ad un chierico per una deformità alla mano destra, benchè avesse liberi l' indice ed il pollice, e potesse supplire le cerimonie colla mano sinistra.

c) Così pure fu risposto negativamente nelle cause *Pampilonen. dispensationis*, 22 nov. 1856 e *Policastren.*, 21 mar. 1863, in cui chiedevasi la dispensa per difetto nella mano sinistra.

d) Così anche *in Bergomen. dispens. ab irregular.*, 22 nov. 1903, fu respinta la domanda di un chierico cui erano stati amputati amendue i piedi, che per altro erano suppliti da piedi di legno automatici.

e) Ed altresì *in Cathacen. dispensationis*, 17 dec. 1859, in cui trattavasi di un sacerdote che per una caduta causale avea contratta tale debolezza di nervi che zoppicava ed avea bisogno delle grucce per camminare: benchè avesse potuto eseguire tutte le sacre cerimonie, tranne solo le genuflessioni che non potea compiere sul piano, ma sopra uno sgabello, pur non potè ottenere la dispensa.

f) È vero che talvolta la S. C. in casi simili è stata più benigna, come in *Bergomen.*, 13 iun. 1868, in cui fu concessa la dispensa ad un chierico col piede sinistro di legno che zoppicava un poco; ma fu aggiunta la clausola *in exemplum non afferenda.*

g) La stessa S. C. in *Mediolanen.* 14 apr. 1894 dispensò un chierico con la gamba sinistra anche di legno, per cui con difficoltà poteva genuflettere; ma vi aggiunse: " ut Ordinarius ante gratiae concessionem certior et securus evaderet, quod in usu lignei cruris omne periculum irreverentiae in exercitio Ss. Ordinum abesset. "

h) Ed *in Abellinen.* 26 aug. fu fatta grazia ad un chierico colla gamba destra pure di legno che non poteva ben genuflettere, supplendovi solo con profonde inclinazioni; ma fu rescritto: " pro gratia, onerata Episcopi conscientia super necessitate aut utilitate ordinationis oratoris in bonum dioecesis, facto verbo cum SS.mo. "

i) Nel caso trattavasi di un giovine con grave difetto al piede non ancora iniziato agli ordini, in diocesi che non avea bisogno di lui, che poteva essere di ammirazione e di scandalo ai fedeli nel compiere le sacre cerimonie. Perciò giustamente la S. C. decise come sopra.

II.

Circa l' angustia del luogo come causa di dispensa matrimoniale.

S. Claudii De dispensationibus matrimonii ob angustiam loci – 24 Agosto 1907 — *Per summeria precum* — Il Vescovo di S. Cloud espose alla S. Penitenzieria che fu ottenuta dalla Dataria Apostolica una dispensa matrimoniale *ob angustiam loci*, dal perchè la parrocchia degli sposi comprendeva meno di 300 fuochi. Però fu taciuto che la detta parrocchia era divisa in più luoghi con diversi nomi e distanti tra loro circa 20 minuti di cammino, e che la sposa era di uno dei detti luoghi e lo sposo di un altro. Domandava perciò se egli poteva fulminare la dispensa, concessa in forma commissoria.

La quistione riducevasi a questo : se cioè basti per la validità della dispensa nella istanza allegare in genere *angustiam loci*, anche quando gli sposi siano di luoghi diversi ma vicini e formanti una sola parrocchia e che uniti non contengano più di 300 fuochi.

La S. Penitenzieria rispose il 2 maggio 1907 : " Angustiam loci esse causam quae a muliere alliganda est : pro solutione vero propositae quaestionis recurrendum esse ad S. C. Concilii. „

Portato il dubbio alla S. C. del Concilio, fu esaminato accuratamente dagli EE.mi Padri il dì 21 agosto e fu risolto :

Affirmative.

E giustamente ; imperocchè :

a) L' angustia del luogo si ha quando in un piccolo territorio la sposa non può trovare un uomo di pari condizione che non sia suo consanguineo od affine, e le tornerebbe duro uscire dal proprio luogo di nascita o di domicilio. Così la S. C. de Propaganda Fide nella celebre istruzione sulle cause delle dispense matrimoniali : " Angustia loci sive absoluta sive relativa (ratione tantum oratricis) cum scilicet in loco originis vel etiam domicilii cognatio foeminae ita sit propagata, ut alium paris conditionis, cui nubat, invenire nequeat, nisi consanguineum vel affinem ; patriam vero deserere sit ei durum. „

b) La picciolezza poi del luogo dev' esser tale da non comprendere più di 300 fuochi, giusta la istruzione mandata agli Ordinarii dalla Dataria il dì 30 agosto 1847 d' ordine di Pio IX (v. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 168).

c) Anzi quand' anche un luogo sì piccolo si trovi poco distante da un altro più grande, di nome diverso ; non cessa la causa dell' *angustia*. Nè cessa nei piccoli sobborghi di grandi città se fra quelli e queste corra lo spazio di un miglio, o poco meno. Così la S. C. del Conc,

in Valven. 8 mar. 1884: " Angustia loci tunc verificatur cum eius focularia numerum 300 non excedunt; nec officit quod locus angustus parum ab alio dissitus existat, dummodo ista duo loca sint inter se distincta ac diversa, propriamque denominationem habeant. Aliqua autem distantia requiritur in suburbiis, quae quamvis civitatis partem constituant nihilominus in ipsis admittitur cum per milliare aut paulo minus a civitate distant „.

d) Nè la causa dell' *angustia* cessa, benchè si tratti di una sola vasta parrocchia, nella quale si trovino dei piccoli luoghi; giacchè, la S. C. del Conc. dichiarò in *Oveten.* 16 dec. 1876: " Angustiam loci non esse desumendam a numero focorum cuiusque paroeciae, sed a numero focorum cuiusque loci, vel etiam plurium locorum si non distent ab invicem ultra milliare „.

e) Si è detto sopra che l' angustia del luogo può essere assoluta o relativa. Le norme fin qui date sono per l' *angustia* assoluta. L' angustia relativa è quando si tratti di donne con qualità non comuni che anche in luoghi ampii non trovano facilmente uno sposo di pari condizione. Si ascolti il Feye *De dispens. matrim.*, n. 653: " Si igitur pro locis amplioribus non obstante hac de incolarum numero regula propter altiores foeminae qualitates puta nobilitatem et exiguum eiusdem conditionis virorum in loco numerum, credatur petenda dispensatio, non potest simpliciter allegari angustia loci; sed praeter oratricis qualitatem altiorem, exprimere oportet saltem approximative numerum virorum eiusdem qualitatis in loco existentium. Praesertim etiam memoretur circumstantia cognationis in loco valde propagatae, cum ea incolarum numerum quoad electionem nuptiarum valde restringat et aliorum paris conditionis virorum numerum minuat. „ Così pure il *Monitore eccles.* Vol. XIII, p. 169; Gasparri, *De matrim. n. 333*; Pompen, *De dispens. matr. par. 1, sec. 1, cap. 1, art. 3*, ed altri.

f) Può darsi che i genitori della donna abbandonarono il luogo di origine e fissarono il domicilio altrove: se amendue questi luoghi sono angusti si dice *ob angustiam locorum* (Feije *De Imp.* n. 652).

g) Se poi tanto il luogo della sposa quanto quello dello sposo siano luoghi piccoli, si dice *ob angustiam locorum etiam de uno ad alium se transferendo* e la concessione è più facile (*Mon. Eccl.* l. c. p. 169).

h) In questi ultimi due casi è bene che si esprimano nella petizione le prefate circostanze, secondo le quali si adopera la formola conveniente nel rescritto della sacra Dataria (v. Formul. Apost. Datar., 1901 form. 30 — *Mon. Eccl.* l. c.). Però le dette circostanze non sono necessarie per la validità della concessione, bastando esprimere solo *ob angustiam loci* quando nel luogo complessivo non vi sono più di 300 fuochi, ovvero circa 1500 anime.

III.

Intorno alla professione di fede, da emettersi dai parroci e dai canonici.

Beatissime Pater,

Ioannes Emmanuel Sans et Saravia, Episcopus Legionensis in Hispania, Sanctitati Vestrae sequens dubium humiliter exponit:

Mos est in hac dioecesi, sicut in quamplurimis Hispaniae, ut tam canonici ecclesiae Cathedralis, qui praebendam obtinent per concursum, quam clerici beneficiati curam animarum habentes adnexam, fidei professionem emittant in actu collationis, illi coram Episcopo et Capitulo, hi vero coram Episcopo vel Vicario Generali, sed actus non iteratur, quamvis actus possessionis transferatur in aliam diem. Cum vero lex professionis fidei emittendae urgeat a die adeptae possessionis, quaeritur: " Utrum canonici et parochi qui professionem fidei emiserunt in actu collationis, iterum illam emittere debeant infra duos menses a die adeptae possessionis, quando actus collationis et possessionis non sunt simultanei „.

Die 16 Novembris 1906. S. Congregatio C. Tridentini Interpres, suprarelato dubio R.mi Episcopi Legionensis ita respondendum censuit: " Canonici et parochi, qui fidei professionem emiserunt in actu collationis beneficii, non teneri aliam emittere infra duos menses a die adeptae possessionis „.

VINCENTIUS Card. Episc. PRAENESTINUS, *Praef.*
C. DE LAI, *Secret.*

Sacra Congregazione dei Riti

I.

Circa la incensazione nella esposizione del SS. Sacramento.

Derthonen. — 5 Iul. 1907 — Hodiernus Calendarista dioecesis Derthonensis, de consensu sui R.mi Episcopi, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humiliter expostulavit; nimirum:

I. Quoties incensandum SS.mum Eucharistiae Sacramentum si hoc exponatur pro benedictione?

II. Quum SS.mum Sacramentum a mane usque ad Vesperas ma-

neat expositum, Celebrans qui cum ministris accedit ad altare expositionis, post praescriptam reverentiam et antequam aliquid cantetur, debetne facere incensationem ?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, ita respondendum censuit :

Ad I. Iuxta responsum d. d. 14 Maii 1907 in *Pinerolien.* nempe " Pro expositione in Pyxide incensationem non requiri. Quoad expositionem vero in Ostensorio duplicem incensationem requiri, unam post expositum SS.mum Sacramentum, antequam incipiantur preces, alteram ad strophan *Genitori*, etsi inter expositionem et *Tantum Ergo* nullae interponantur preces „ ; et haec est praxis Ecclesiarum Urbis.

Ad II. Negative.

Atque ita rescripsit, die 5 Iulii 1907.

S. Card. Cretoni *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Intorno alla Edizione tipica Vaticana del Graduale Romano.

Decretum — 7 Aug. 1907 — Hanc Vaticanam Gradualis Sacrosanctae Ecclesiae Romanae Editionem, Sacra Rituum Congregatio, attentis atque confirmatis Decretis suis datis diebus XI et XIV Augusti anni 1905, uti authenticam ac typicam declarat et decernit; quippe quae pro Missis de Tempore et de Sanctis, necnon et pro Missarum Ordinario, Cantum gregorianum exhibet, prout is fuit a SS. D. N. Pio Papa X feliciter restitutus, ipsiusque iussu et auctoritate diligenter ac rite revisus et recognitus. Ea quidem fuit totius operis norma, quam varia plane instituerant et iniunxerant documenta Pontificia, et perspicue rursus ac plenius exponit et inculcat Commentarium de ratione editionis Vaticanae Cantus Romani, quod Graduali praemittiur.

Haec autem Editio, ut in usum apud omnes ecclesias hic et nunc deveniat ita sancitum est, ut caeterae quaelibet Cantus Romani Editiones, ad tempus tantummodo iuxta Decreta praedicta toleratae, nullo iam in futurum iure gaudeant, quo typicae substitui possint.

Quo vero forma Cantus aptius posset restitui, restitutae sunt etiam nonnullae hic illic quoad verba lectiones, quamvis ab hodierno textu Missalis alienae. Quarum restitutio, quum ab ipso Summo Pontifice, in audientia die XIV Martii anni 1906 E.mo Cardinali Pro-Praefecto huius Sacrae Congregationis indulta, expresse fuerit approbata atque praescripta, in futuris Gradualis Editionibus omnino erit observanda.

Iuxta tenorem quoque utriusque Decreti suprascripti, ad eos tantum editores seu typographos, quibus id a Sede Apostolica conceditur, pertinet privilegium evulgandi eumdem Cantum, qui, quum sit vetus Ecclesiae Romanae patrimonium, eiusdem prorsus extat proprietas. Cautum est insuper, ne quid quovis praetextu editores praesumant addere, demere aut mutare, quod ipsius Cantus integritati atque uniformitati discrimen inferat. Qualiscumque igitur Editio Cantus gregoriani ad usum liturgicum destinata, ut sit legitima, et ab Ordinario queat permitti, debet esse typicae huic omnino conformis, quoad ea praesertim, quibus sive in praefatis Decretis, sive in alio diei XIX Februarii anni 1906 specialiter provisum est.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die VII Augusti 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

LETTERE APOSTOLICHE

Si sopprimono alcune Parrocchie di Roma e se ne erigono e trasferiscono altre.

PIUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
Ad perpetuam rei memoriam.

Susceptum, Deo inspirante, negotium paroecias ordinandi per Urbem opportunius tempori, etsi sensim pro adiunctis rerum, constanter tamen Apostolica providentia prosequimur. Propterea, cum se maturitas modo offerat aliquid in re tam gravi atque utili ulterius constituendi, alias his Nostris litteris abolere, alias ab inchoato instituere, alias transferre alio curias decretum est. — De Nostrae igitur potestatis plenitudine paroecias binas, alteram ad Sanctae Mariae Magdalenae in platea cognomine, alteram ad Sanctae Mariae Monticellianae, extinguimus penitus. Redditus vero earum binis aliis suo tempore erigendis, destinamus. — Porro paroecias novas instituimus ternas; alteram ad Sanctorum Petri et Marcellini in via Merulana; alteram Sanctae Mariae Angelorum in Thermis, utramque pro clero saeculari; alteram ad Sanctae Crucis in Aedibus Sessorianis. In harum vero tuitionem, bona, redditus ac iura quaevis transferimus et attribuimus, quae trium aliarum paroeciarum huc usque extiterunt; videlicet, ex ordine, Sancti Laurentii in Aedibus Lucinae, Sancti Ioannis nationis Florentinorum, Sancti Bernardi ad Thermas. — Postremo ius parochiale, cum

bonis omnibus ac redditibus, necnon Collegium Canonicorum, quod ad hanc diem obtinuit in Basilica SS. Celsi et Iuliani; itemque quod in Aede S. Angeli in Foro piscario; transferimus utrumque, illud quidem ad templum Sancti Ioannis Florentinorum, hoc autem ad Sancti Laurentii in Lucina.

Quia vero ad S. Ioannis Florentinorum suam obtinet sedem Sodalitas confratrum Florentinae gentis; relationes et iura inter eandem Sodalitatem et Collegium Canonicorum eo transferendum peculiari pacto definientur et decernentur, illudque Nos auctoritati Nostrae Apostolicae confirmandum et sanciendum reservamus.

Porro ad Sanctum Laurentium in Lucina quod attinet, cum praefatis Nostris dispositionibus, extinctionis videlicet, traslationis et attributionis, obstent Litterae Apostolicae Pauli V decessoris Nostri fel. rec. *In Apostolicae dignitatis culmine:* Nos, maius atque uberius animarum bonum spectantes ac desiderantes, eisdem Pauli V litteris, quas hic de verbo ad verbum veluti insertas haberi volumus, de certa scientia et de plenitudine potestatis Nostrae derogamus, easdemque, in quantum praedictis extinctioni, translationi et attributioni obstant, cassamus, retractamus ac veluti non datas in posterum habendas esse mandamus. — Clericis autem minoribus qui antehac parochiale munus ad Sancti Laurentii in Lucina gesserunt, templum atque aedes Sancti Angeli in Foro piscario, animarum tamen cura suppressa, concedimus. Ad fines quod spectet quibus praedictae paroeciae contineri debeant, et ad cetera omnia, quae executio huius voluntatis Nostrae postulat, potestatem facimus dilecto Filio Nostro Cardinali vice sacra Antistiti Urbis, Nostro nomine statuendi.

Praesentes vero Litteras et in eis contenta et statuta quaecumque, nulla unquam ex causa, colore et capite, etiam ex eo quod paroeciarum Patroni sive ecclesiastici sive laici vel alii quilibet in praemissis seu in eorum aliquo, ius aut interesse, quamvis ex fundatione, dotatione vel ex alio quóvis titulo habentes vel habere praetendentes, etiam quomodolibet in futurum, illis non consenserint, seu ad ea vocati et auditi non fuerint, de subreptionis, obreptionis aut nullitatis vitio seu aliquo defectu inexcogitato et substantiali, notari, impugnari aut in controversiam et iudicium vocari posse: sed tamquam ex Pontificiae providentiae officio, et motu proprio, certa scientia, matura deliberatione, deque Nostrae Apostolicae potestatis plenitudine editas omnimoda firmitate perpetuo validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere atque ab omnibus inviolabiliter observari volumus et decernimus, sublata cuicumque, etiam Cardinalitia dignitate fulgenti, quavis aliter iudicandi et inter-

pretandi facultate; irritum quoque et inane decernentes quidquid in contrarium scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus de iure quaesito non tollendo aliisque Nostris et Cancellariae Apostolicae Regulis, Praedecessorum Nostrorum Constitutionibus et Ordinationibus et quarumcumque ecclesiarum etiam Patriarchalium seu Ordinum et Congregationum, iuramento et confirmatione Apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam motu proprio aliisque quibuslibet in contrarium praemissorum concessis, de illis eorumque totis tenoribus praesentibus pro expressis habentes, pari motu, scientia et Apostolicae auctoritatis Nostrae plenitudine, plenissime et latissime specialiter derogamus.

Praesertim vero transumptis seu exemplis etiam impressis, manu amen Notarii Apostolici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem fidem in iudicio et extra haberi volumus quae ipsis praesentibus haberetur si originaliter exhiberentur.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae suppressionis et extinctionis, institutionis et translationis, derogationis, decreti, statuti, mandati et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Apostolorum Eius Petri et Pauli se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo sexto, IX Kal. Novembris, Pontificatus Nostri anno quarto.

A. Card. Di Pietro
Pro-Dat.

R. Card. Merry del Val
a Secretis Status.

Visa

De Curia I. De Aquila *e Vicecomitibus*

Loco ✠ Plumbi

Registr. in Secret. Brevium

V. Cugnonius.

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Si dichiara e concede che i matrimoni degli eretici fra loro ed i matrimonii misti nella Germania non sono soggetti alla legge Tridentina della clandestinità.

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

Provida sapientique cura quavis aetate Sancta Ecclesia legibus latis ea disposuit quae ad Christianorum connubiorum firmitatem et sanctitatem pertinerent. In quibus legibus illa eminentem locum habet, qua Sancta Synodus Tridentina (1) clandestinorum matrimoniorum pestem abolere et ex populo christiano extirpare contendit. Magnam ex hoc Tridentino Decreto utilitatem in universam rempublicam christianam promanasse et hodie quoque promanare apud omnes in confesso est. Nihilominus, ut sunt res humanae, contigit alicubi, et praesertim in Imperio Germanico, propter lamentabilem maximamque in religione divisionem et catholicorum cum haereticis permixtionem in dies augescentem, ut cum praedictae legis observantia incommoda etiam quaedam nec levia coniungerentur. Nimirum cum ex voluntate Concilii caput *Tametsi* non antea in singulis paroeciis vim obligandi habere coeperit quam in illis rite esset promulgatum, et cum haec ipsa promulgatio an facta sit multis in locis dubitetur, incertum quoque non raro sit an lex Concilii obliget etiam acatholicos uno aliove in loco morantes, maxima inde ac molestissima in plurimis Imperii Germanici locis nata est iuris diversitas et dissimilitudo, plurimaeque et spinosae exortae sunt quaestiones quae in iudicibus quidem persaepe perplexitatem, in populo fideli quamdam legis irreverentiam, in acatholicis perpetuas cierent querelas et criminationes. Non omisit quidem Sedes Apostolica pro nonnullis Germaniae dioecesibus opportunas edere dispositiones et declarationes, quae tamen iuris discrepantiam minime sostulerunt.

Atque haec moverunt complures Germaniae Episcopos ut iterum iterumque Sedem Apostolicam adirent communibus precibus huic rerum conditioni remedium petentes. Quorum preces Decessor Noster

(1) Sess. XXIV, cap. I, *de Ref. Matr.*

f. r. Leo XIII benigne excipiens praecepit ut ceterorum quoque Germaniae Praesulum vota exquirerentur. Quibus acceptis et toto negotio in Suprema Congregatione Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis mature discusso, Nostrum esse officium intelleximus praesenti rerum statui efficax et universale levamen afferre. Itaque ex certa scientia et plenitudine Nostrae potestatis ut consulamus sanctitati firmitatique matrimonii, disciplinae unitati et constantiae, certitudini iuris, faciliori reconciliationi poenitentium, ipsi quoque paci et tranquillitati publicae, declaramus, decernimus ac mandamus:

I. — In universo hodierno Imperio Germaniae caput *Tametsi* Concilii Tridentini quamvis in pluribus locis, sive per expressam publicationem sive per legitimam observantiam, nondum fuerit certo promulgatum et inductum, tamen inde a die festo Paschae (idest a die decimaquinta Aprilis) huius anni millesimi nongentesimi sexti omnes catholicos, etiam hucusque immunes a forma Tridentina servanda, ita adstringat ut inter se non aliter quam coram parocho et duobus vel tribus testibus validum matrimonium celebrare possint.

II. — Matrimonia mixta quae a catholicis cum haereticis vel schismaticis contrahuntur, graviter sunt manentque prohibita, nisi accedente iusta gravique causa canonica datis integre, formiter, utrimque legitimis cautionibus per partem catholicam dispensatio super impedimento mixtae religionis rite fuerit obtenta. Quae quidem matrimonia, dispensatione licet impetrata, omnino in facie Ecclesiae coram parocho ac duobus tribusve testibus celebranda sunt, adeo ut graviter delinquant qui coram ministro acatholico vel coram solo civili magistratu vel alio quolibet modo clandestino contrahunt. Imo si qui catholici im matrimoniis istis mixtis celebrandis ministri acatholici operam exquirunt vel admittunt, aliud patrant delictum et canonicis censuris subiacent.

Nihilominus matrimonia mixta in quibusvis Imperii Germanici provinciis et locis, etiam in iis quae iuxta Romanarum Congregationum decisiones vi irritanti capitis *Tametsi* certo hucusque subiecta fuerunt, non servata forma Tridentina iam contracta vel (quod Deus avertat) in posterum contrahenda, dummodo nec aliud obstet canonicum impedimentum clandestinitatis ante diem festum Paschae huius anni legitime lata fuerit, et mutuus coniugum consensus usque ad dictam diem perseveraverit, pro validis omnino haberi volumus, idque expresse declaramus, definimus atque decernimus.

III. — Ut autem iudicibus Ecclesiasticis tuta norma praesto sit, hoc idem iisdemque sub conditionibus et restrictionibus declaramus, statuimus ac decernimus de matrimoniis acatholicorum, sive haereticorum sive schismaticorum, inter se in iisdem regionibus non servata

forma Tridentina hucusque contractis vel in posterum contrahendis; ita ut si alter vel uterque acatholicorum coniugum ad fidem catholicam convertatur, vel in foro ecclesiastico controversia incidat de validitate matrimonii ab aliquo catholico contracti vel contrahendi connexa, eadem matrimonia, ceteris paribus, pro omnino validis pariter habenda sint.

IV. — Ut demum Decretum hoc Nostrum ad publicam notitiam perveniat, praecipimus Imperii Germanici Ordinariis ut illud per ephemerides dioecesanas aliosque opportuniores modos ante diem Paschae anni currentis cum clero populoque fideli communicent.

Datum Romae apud S. Petrum, die XVIII Ianuarii MDCCCCVI, Pontificatus Nostri anno tertio.

PIUS PP. X.

II.

Si riforma il Collegio de' Penitenzieri de' Frati Minori nella Basilica Lateranese.

PIVS PP. X

MOTU PROPRIO

Singulari curare studio, ut praeclarus Ordo Fratrum Minorum in omnibus rebus suum decus dignitatemque retineat, Nostrum intelligimus esse, quandoquidem ad Apostolici muneris officium accedit quod ipsius Ordinis patrocinium sustinemus. Itaque, cum in Collegio Poenitentiariorum Franciscalium Sacrosanctae Basilicae Lateranensis videamus magnopere interesse ad custodiam disciplinae, ut de legibus et institutis, quibus Collegium utitur, aliquid immutetur, ea quae infra scripta sunt, Motu Proprio decernimus:

I. Collegii candidatos Minister generalis Cardinali Poenitentiario maiori designabit: eos probandi et in Collegium cooptandi eidem Cardinali ius esto.

II. Ex Poenitentiariis rite adlectis Minister generalis Praesidem Collegii dicet: id munus triennale esto.

III. Poenitentiarii collegiati in iis, quae ad sacrum ipsorum ministerium pertinent, dumtaxat Cardinali Poenitentiario maiori parebunt.

IV. Quod vero ad observantiam attinet religiosae disciplinae, et Constitutionum generalium Ordinis, praesertim de vita communi et visitatione canonica, iidem sub iurisdictione Ministri generalis manebunt, ab eo, non secus ac ceteri sodales religiosi, gubernandi. Is ta-

men ne quemquam a Collegio in perpetuum removeat, nisi Cardinali Poenitentiario maiori consulto.

V. Qui Poenitentiarii munus cum laude sexennium administrarint, nomen et gradum *Excustodis* in sua quisque provincia obtineant: qui vero id ipsum praestiterint ultra sexennium, Definitorum generalium erit decernere, quibus privilegiis ornandi sit.

Haec statuimus, non obstantibus, licet speciali mentione aut derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum die XVII Septembris anno MCMVII, Pontificatus Nostri quinto.

PIVS PP. X.

III.

Si riforma la comunità de' Frati Minori in S. Chiara di Napoli.

DE FAMILIA FRATRUM MINORUM
NEAPOLI AD SANCTAE CLARAE COMMORANTIUM REFORMANDA.

PIUS PP. X

MOTV PROPRIO

In domibus Ordinum religiosorum illud permagni sane refert, sanctarum, quibus reguntur, legum vigere observantiam: cum qua, non solum magna christiani populi utilitas, sed ipsa Sodalium sempiterna salus coniungitur. Hanc Nos tam necessariam laudem cum apud Fratres Minores, qui Neapoli ad Sanctae Clarae commorantur, desiderari iam nolimus, Apostolici officii conscientia, atque etiam peculiari erga eos dilectos filios caritate impulsi, quae sequuntur decernimus, edicimus:

I. Neapolitanum Fratrum Minorum Coenobium, perinsigni monasterio atque aedi Sanctae Clarae continens, proxime et omnino potestati Ministri generalis Minorum subiectum esto. Salva tamen iura sint Archiepiscopi Neapolitani pro ea, quam habet, secundum statuta Canonum, auctoritatem ordinariam et delegatam in Religiosos exemptos, praesertim qui Monialibus, solemni ritu Deo devotis et clausurae lege obstrictis, sacri muneris officia praestant.

II. Ministri generalis erit: ex consulto Definitorum generalium *Guardianum* Coenobii pro tempore et instituere et removere; Sodales, quotquot ei Coenobio et Monasterio opus fuerint, tum sacerdotes tum laicos, de quibuslibet Italiae provinciis evocatos, praeceptivis litteris in idem Coenobium destinare; eosdem, nullo excepto, per se aut per

alium pro potestate invisere, corrigere ad frugem, si res postulaverit, atque etiam in suam quemque provinciam remittere.

III. Coenobii Sodales, omnes ad unum, perfectam vitae communitatem inter se, sine mora, instituant. Itaque quidquid pecuniae, quoquo titulo, singuli acquisiverint aut acquisituri sint, omne quamprimum in manus tradant Syndici Apostolici. Hic sibi tradita in acervum congeret, de quo victum vestitumque communem ceterasque res, Praepositi sententia, necessarias comparanda curabit. Pecuniam vero retinere aut contrectare aut quidquam in eam sibi arrogare iuris, nulli e Sodalibus quaquam de causa fas esto, ne si legitimam quidem veniam alias impetrarit.

IV. Iidem praeterea sciant suas esse partes, ut franciscanam vivendi Regulam, Constitutiones generales Ordinis, Statuta peculiaria quae Definitorium generale ediderit, inviolate servent; ut Officium Divinum in Choro statis horis persolvant; denique ut munia faciant omnia, quae in quovis rite constituto Coenobio Ordinis fieri, ius est.

Quaecumque hoc Motu Proprio statuta sunt, nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis, sive intentionis Nostrae vitio, aliove quovis defectu notari vel impugnari posse; sed semper ab omnibus, ad quos pertinent, inviolabiliter observari debere, decernimus; contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, quibus ex plenitudine potestatis quoad praemissa expresse derogamus.

Datum Romae apud S. Petrum die XVII Septembris anno MCMVII, Pontificatus Nostri quinto.

PIUS PP. X.

IV.

Lettera all' E.mo Card. Vincenzo Vannutelli sulla celebrazione del quinto centenario della morte di S. Giovanni Crisostomo V. e D.

Venerabili Fratri Nostro Vincentio sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Vannutelli Episcopo Praenestinorum, Praesidi coetus sollemnibus celebrandis saecularibus ab obitu sancti Ioannis Chrysostomi.

PIUS PP. X.

Venerabilis Frater Noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Prope est, ut diei memoria quindecies saecularis redeat, quum actuosa, vexataque multis modis, vita Ioannes Chrysostomus sanctissime cessit. Aetati huic nostrae, qua nullam oporteat magis ad illustria quaepiam instaurari exemplaria virtutum, gaudet animus in-

signem hunc virum posse iterum ad imitandum proponere. Siquidem plura ille in se vivendi genera, eaque singularibus plane luminibus laudum micantia, felicissime expressit. Nam, dum adhuc in laicorum coetu detineretur, vitam, et mores a saecularium consuetudine ita defendit, ut honestius non posset, donec a fluxarum studiis rerum totum se in divina recepit. Pastor autem Costantinopolitanae Ecclesiae datus, officia episcopalis muneris, nulla hominum verecundia, nullo periculorum metu, diligentissime ac fortissime explevit.

Explanator denique nunciusque divinarum legum adeo ceteris in omnes partes praestare visus est, ut et Ecclesiae doctor sit habitus, et nomen ab aureo eloquii flumine invenerit; quare illum Leo XIII felicis recordationis Decessor noster dignum merito censuit, quem sacris oratoribus exemplum simul ac patronum daret. Porro quum orientalium Chrisostomus Ecclesiarum decus et gloria sit, mirum quantum consiliis Nostris Decessorumque Nostrorum conducere est existimandus, ut scilicet quemadmodum ornamento Ille Romanae Ecclesiae diligendo ac defendendo extitit, ita consolationi extet, unitate tandem orientalium gentium Nobiscum, monitis auspicioque Ipsius, redintegrata. Itaque palam est, Venerabilis Frater Noster, valde Nobis esse cordi sollemnia saecularia praeclarissimi Antistitis magnis sacri cultus caeremoniis haberi, iisque non in universis modo Urbis templis, quae orientali utuntur ritu, verum etiam ad ipsam divi Petri basilicam in monte Vaticano: nimirum exspectatione tali permoti atque allecti, ut et elucentes in Chrysostomo virtutes populi admirentur atque imitentur, et ii, qui a Nobis, orientalibus e coetibus dissident, videant perspiciantque quam multam quamque germanam ritibus universis gratiam praestemus, inducantque demum animum optatis Nostris amanter obsequi, et antiquam matrem saluberrimo reditu amplecti.

Quamobrem beatum e vita discessum Ioannis Chrysostomi volumus gratulatione maxima et cultu coli hoc anno plane singulari, gloriosamque sapientissimi Antistitis memoriam litteratorum etiam conventibus repeti. Ad animos vero excitandos acuendosque, id Nos libentissima voluntate pollicemur fore Nos, reseratis caelestibus thesauris, quotquot in deferendos Chrysostomo honores operam contulerint sacrarum indulgentiarum muneribus amplissime cumulaturos.

Auspicem gratiae divinae Nostrique animi testem, apostolicam benedictionem Tibi peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum die 22 iulii anno 1907, pontificatus Nostri quarto.

PIUS PP. X.

V.

Lettera a Mons. Augusto Sili che vien confermato Vicario Apost. del Santuario di Pompei.

Venerabili Fratri Augusto Archiepiscopo Titul. Caesariensium Ponti, Magistri largitionum Nostrarum Nostroque Legato aedi sacrae piisque Pompeianis operibus regundis.

PIUS PP. X.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam benedictionem.

Ut te deligeremus, qui Nobis a largitionibus esses, tua enimvero effecere promerita, explorata illa quidem Curiae Nostrae universae, spatiumque omne collustrantia sacerdotii tui, quando variis in muniis, doctrinam, prudentiam, pietatem innocentiamque morum adamasti. Tum vero maxime virtutem elucentem vidimus tuam, quum Pontificalis Legati munere ad Sacram aedem et ad pia Pompeiorum opera, sive in animorum sive in huius vitae bonis moderanda fuisti perfunctus. Iam, Aulae adlectus Nostrae, officioque auctus maximae fidei, non tamen Legationem desinas volumus, e qua si adhuc emolumenti non paullum Pompeiana opera collegere, plus certe persensura in posterum fidimus. Itaque volenti animo munus insistas tam digno creditum, illudque stimulos addat, operae te posse niti sollerti, exercitatissimae, adeoque perutili, quam vir clarus Bartholomaeus Longo itemque nobilis femina Maria Anna Fusco, uxor eius, erunt tibi navaturi. Qui quidem de incremento et prosperitate rerum sacrarum Pompeianae Vallis non modo probe meriti antea sunt, sed bene etiam in praesens mereri perseverant. His in causis tum illud libet in primis recordatione repetere, memoratos coniuges, pietate in Nos singulari impulsos, iura Sedis Apostolicae agnovisse libenter ea in opera, quae essent illic, eorumdem studio fideliumque ex aere collaticio, constituta ; tum diligentiam placet, non sine laude, nominare actuosam et piam, unde non dissimili, ac antea, ratione sive templi illius clarissimi decus, sive Instituta Pompeiana accurant ; tum denique opem commemorare par est, efficacem observantemque, tibi ab utroque coniuge praestitam, opportunamque etiam posthac, in munere Legati explendo, futuram. Quapropter gratum Nobis est Nostrae testimonio laudis utrumque honestare ; simul Deum vehementer exoramus, quo uberiora velit, deprecante Deipara a Rosario, gratiae suae praemia iisdem largiri. Singularia vero supernae virtutis adiumenta in te potissimum, Venerabilis Frater, devocanda censemus, eorum acti desiderio commodo-

que operum, quibus alacritatem illam tuam opus esse intelligimus, ut ecce sacrae Basilicae turris, aeneae templi portae, excipiendis peregrinis hospitium, perficienda domus liberis captivorum instituendis, annui denique constituendi redditus pro templi operumque sustentanda perpetuo vita; quae quidem utilitatis summae instituta quum uni innitantur pietati voluntatique fidelium, horum placet sperare non fore defuturas, sicuti antea, caritate suadente, stipes.

Testem dilectionis praecipuae Nostrae, auspicemque caelestium donorum, tibi, Bartholemaeo Longo uxorique, pii Pompeianae Vallis operibus, religiosis item sodalibus a disciplina Dominici Patris et Ioseph Calasanctii, sacerdotibus quoque universis, qui in aede illa sacra animorum curationi adlaborant, Institutorum administris et opificibus, singulis etiam utraque liberali domo receptis, iis denique universis, qui subsidio Institutis venerint, Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die 20 ianuarii anno 1907, Pontificatus Nostri quarto.

PIUS PP. X.

Vicariato di Roma

Decreto con cui si condanna l' opuscolo Il programma dei Modernisti *e si scomunicano gli autori di esso.*

PETRUS Tituli SS. Quatuor Coronatorum S. R. E. Presb. Cardinalis RESPIGHI SS.mi D. N. Papae Vicarius Generalis, Romanae Curiae eiusque Districtus Iudex Ordinarius etc.

Cum Nobis constet librum, qui inscribitur " *Il programma dei Modernisti* — Risposta all' Enciclica di Pio X *Pascendi Dominici gregis* — edito in Roma dalla Società internazionale scientifico religiosa coi tipi di A. Friggeri — Via della Mercede 28, 29 in Roma „ in hac Urbe venundari; cumque eius lectionem Christifidelibus scandalo et detrimento esse vehementer putemus; eum Auctoritate Nostra Ordinaria, proscribimus atque proscriptum declaramus.

Itaque nemini cuiuscumque gradus et conditionis Nostrae Iurisdictioni subiecto eumdem librum vendere aut legere vel retinere liceat sub culpa lethali.

Cum porro huius libri auctores et scriptores in adserta *Responsione* acriter tueantur systema, quod in Encyclica *Pascendi dominici gregis — omnium haereseon conlectum* — esse affirmatur; SS. Dominus Noster

Pius PP. X per hoc Decretum auctores et scriptores, ceterosque omnes, qui quoquomodo ad hunc librum conficiendum operam contulerunt, Excommunicationis poena afficit, a qua Sibi soli absolutionem reservat. Addit SS. Dominus Noster, hoc Decretum valere perinde ac si traditum esset in manus uniuscuiusque ex dictis auctoribus et scriptoribus, qui si sint sacerdotes et actum Ordinis exerceant, in Irregularitatem incurrent.

Nil autem satius esset, ait SS.mus, quam ut omnes Episcopi, in sua quisque Dioecesi, hanc proscriptionem indicerent et censuram promulgarent.

Datum Romae, die 29 Octobris 1907.

PETRUS RESPIGHI, Card. Vic.
FRANCISCUS Can. FABERI, *Secret.*

Per gli Emigranti

Lettera ai Vescovi dell' E.mo Card. Vincenzo Vannutelli Protettore dell'Opera per gli Emigranti.

Eecellenza Rev.ma,

Anche quest' anno sento il bisogno di raccomandare in modo speciale a V. S. R. la Società dei Missionari di emigrazione, istituita, come Le è ben noto, per assistere le lunghe e pericolose traversate dell' Oceano, i nostri poveri fratelli Italiani, emigranti in America.

Grazie al Cielo, l' Opera ha avuto nel corrente anno uno sviluppo sorprendente e insperato ; e, come si rileva dalle consolatissime relazioni dei Missionari, è riuscita a portare i suoi conforti e aiuti a più di centomila emigranti.

La celebrazione della S. Messa ; la spiegazioncina del Vangelo ; la cura speciale dei fanciulli ; la visita agli ammalati ; l' assistenza dei moribondi ; la gratuita diffusione di articoli religiosi e di opuscoli scritti appositamente per mantenere nei nostri emigranti l' affetto alla famiglia e alla patria ; la distribuzione di elemosine anche considerevoli in casi speciali, commoventi bisogni ; i conforti morali ; i pratici, efficaci consigli per la ricerca del lavoro ; in una parola un' affettuosa e intelligente assistenza spirituale, morale e talora anche materiale ; ecco il delicato e nobilissimo compito, esercitato sui piroscafi a vantaggio degli emigranti, dai nostri ottimi Missionari di emigrazione.

Ma a rendere più efficace a bordo l' opera del Missionario, e ad ottenere che i sacerdoti che vengono scelti al delicato ufficio, rispondano sempre meglio alla loro elevata Missione, il Santo Padre Pio

X si è compiaciuto di approvare la fondazione di una Casa Madre, ossia di un Istituto Ecclesiastico, nel quale vengano accolti dei giovani preti e preparati nel modo più opportuno all'importantissima missione.

A sostenere le gravi spese di questa importante Fondazione, destinata ad arrecare sì copiosi frutti di carità e di religione; ad accrescere sempre più il numero dei Missionari di emigrazione e ad ottenere che man mano essi portino possibilmente su tutti i piroscafi i conforti del loro santo ministero, è necessario venire in aiuto della nobile istituzione.

Prego perciò per ordine del S. Padre, al quale sta tanto a cuore lo sviluppo di quest' Opera di carità, prego V. S. di voler disporre acciò il primo di gennaio, Festa della Circoncisione di N. S., in tutte le Parrocchie della sua Diocesi, si raccolga una Questua, a vantaggio di detta Società dei Missionari di emigrazione.

La Questua raccolta nel passato anno, diede un importo di circa ventidue mila lire, le quali ci permisero di sopperire quasi a tutti i nostri bisogni.

Ma l'anno venturo, le spese per la Fondazione della Casa Madre e per il numero sempre crescente di Missionari, vengono per lo meno a raddoppiarsi; e perciò mi permetto esprimere il vivo desiderio che in tutte le Diocesi d'Italia si raccomandi caldamente la Questua augurandomi che nessuna resti addietro nella nobile gara; tanto più che emigranti partono da tutte le Diocesi, e quindi tutte nei loro cari figli, risentono i vantaggi della santa e nobile Istituzione.

Anche quest'anno, in segno di riconoscenza, sarà spedito un nuovo, artistico Numero Unico " *Pro-Emigrante* „ a tutti i RR. Parroci che avranno raccolta la Questua.

Prego V. S. di voler trasmettere il totale importo della Questua, raccolto prima in codesta Curia, al Rev.mo Direttore dell' Opera — Mons. Gian Giacomo Coccolo — Roma — Corso Vittorio Emanuele 101 — possibilmente entro gennaio o almeno in febbraio.

Le anticipo i più vivi rigranziamenti e coi sensi di ben sincera stima e considerazione, mi professo,

di V. S. R.

Roma 10 — 11 — 907.

Obbligatissimo per servirla
VINCENZO *Card.* VANNUTELLI
Protettore — Presidente.

Il Direttore
Mons. Dott. G. G. GIACOMO COCCOLO.

BREVE COMMENTO DELLA NUOVA LEGGE

Sugli Sponsali e sul Matrimonio

A niuno sfugge la grande rilevanza del Decreto della Sacra Congregazione del Concilio. *Ne temere* del 2 agosto 1907 (1). In esso va mutata sostanzialmente la forma sì degli sponsali come del matrimonio, e vengono assegnate norme nuove e generali.

Occorre ben conoscere e comprendere queste norme, le quali riguardano non pure la liceità, ma ancora la validità dei prefati atti.

Invitati da molti a dare un breve commento del detto Decreto, per vantaggio segnatamente dei parrochi, ci siamo accinti al difficile lavoro, non senza qualche trepidazione, essendo noi pei primi a percorrere questo nuovo campo ancora inesplorato.

Tratteremo del suo scopo, della sua interpretazione, del suo valore, e finalmente istituiremo un paragone fra l'antica e la nuova disciplina, affinchè con la maggiore esattezza e lucidità se ne conosca la differenza.

CAPO PRIMO.

SCOPO DEL DECRETO.

Lo scopo di questo interessantissimo Decreto è triplice: 1.° Rendere più facile la forma sostanziale del matrimonio. 2.° Ovviare ai molti matrimonii clandestini che in moltissime regioni hanno luogo. 3.° Provvedere alla certezza degli sponsali.

§ I. — *Primo scopo: rendere più facile la forma sostanziale del matrimonio.*

E quanto al primo scopo è risaputo che nei tempi anteriori al Tridentino non vigeva una regola fissa per constatare la validità dei matrimonii. Solamente per la liceità richiedevansi i riti ecclesiastici. Di qui sconci gravissimi di divorzii, di poligamie, di abbandono di figli con tutte le tristi conseguenze che da ciò derivano. Il Tridentino volle mettere un freno a questi sconci, e pubblicò il decreto *Tametsi* (Sess. 24, c. 1 *de ref.*), prescrivendo per la validità del matrimonio

(1) V. pag. 241 sg. di questo vol.

l' obbligo di celebrarlo innanzi al parroco proprio ed a due o tre testimoni.

Nondimeno per speciali ragioni il Concilio non credè di estendere a tutte le chiese quel decreto, con cui sarebbesi data una norma generale in ogni luogo; ma dispose che lo si fosse pubblicato, non in ciascuna diocesi, ma in ciascuna parrocchia, e solo dopo questa pubblicazione avesse quivi il suo effetto. Donde avvenne che in moltissime parrocchie il decreto non fu pubblicato, e talora, pur nella stessa diocesi, in alcune parrocchie fu pubblicato, in altre no. Il che produsse grande confusione e incertezza sulla validità de' matrimoni.

Maggiore confusione ed incertezza ebbero ad avverarsi nei luoghi dove trovansi commisti eretici e cattolici; giacchè sì quelli come questi sono soggetti ai decreti della Chiesa. Dovendosi il Decreto pubblicare in ciascuna parrocchia, se in essa, posteriormente alla pubblicazione, si fossero introdotti degli eretici, dovevano questi considerarsi soggetti al Decreto. Se, invece, comunità eretiche si fossero trovate ivi stabilite prima della pubblicazione del Decreto, a questo non erano soggette. Ma chi poteva ben distinguere la priorità di tempo delle dette comunità nei singoli luoghi, dopo secoli? Ecco sorgenti di ansie e di perplessità innumerevoli, onde doveasi ricorrere nei singoli casi alla S. Sede per opportune dilucidazioni.

Ed anche nei luoghi dove il Decreto fu promulgato non mancarono dubbii ed incertezze. Era stabilito che il proprio parroco fosse chiamato a render validi i matrimonii. Ma quale dovea dirsi parroco *proprio?* Certo, il parroco del domicilio. Però quanto a coloro che lasciavano temporaneamente il domicilio e recavansi a dimorare altrove, fu dichiarato che il quasi-domicilio bastasse a rendere *proprio* l' altro parroco per tale effetto. Ed il quasi-domicilio poteva acquistarsi colla dimora in un luogo anche di un giorno, coll' animo però di trattenervisi la maggior parte dell' anno; come per converso non poteva acquistarsi anche con più anni di precaria dimora, senza mai aver avuto l' animo di trattenervisi la maggior parte dell' anno. Ma come dimostrare con prove esterne quest' animo interno di permanenza? Era ciò cosa difficilissima ed esposta a pericoli non lievi di frodi e d' inganni.

Che se questo recava dubbiezze nei luoghi di un' unica parrocchia, quali dubbii ed incertezze non dovea produrre nei luoghi dove trovansi più parrocchie? Quali dubbii ed incertezze nelle città grandi e popolose, dove il transito da una parrocchia all' altra è così frequente, e dove l' affluenza de' forestieri è così numerosa e continua, stante i mezzi di comunicazione oggidì sì facili e generali?

Per queste gravi ragioni da gran tempo fu riconosciuto indispensabile una riforma sulla legge matrimoniale; tanto più che oggidì,

sono cessati quei pericoli che rendevano esitanti i Padri del Concilio Tridentino. Ad occasione del Concilio Vaticano molti Vescovi proponevano riforme intorno a questa legge, ed alcuni non dubitavano di chiedere fin l' abrogazione del Decreto *Tametsi*.

La S. Sede però non ha creduto per lo addietro di annuire a simili proposte, trattandosi di materia gravissima e difficile quant' altra mai: ha tenuto fermo il predetto Decreto, e conforme ad esso ha regolata la giurisprudenza canonica. Solo ha fatto talune speciali concessioni, soprattutto in questi ultimi tempi, o determinando solo per alcuni luoghi con delle norme più certe il quasi domicilio, o regolando la mutua delegazione dei parroci in talune città.

Ma queste erano eccezioni specialissime della legge generale, che resasi ormai fonte di dubbii e di confusione, reclamava un radicale provvedimento.

Ed il provvedimento è venuto. Il Decreto della S. C. del Concilio *Ne temere*, di cui ci occupiamo, elaborato con accurati e profondi studii, dà norme chiare, precise, semplicissime, con cui senz' alcun dubbio possono discernersi i veri matrimonii, e celebrarsi senza alcuna difficoltà.

È questo il primo e principale scopo del decreto.

§ II. — *Secondo scopo: ovviare ai molti matrimonii clandestini.*

Ma ve n' è un altro e forse più interessante. Col Decreto *Tametsi* del Tridentino si era provveduto ad eliminare i matrimonii clandestini, ma solo in parte. Quanti luoghi, o, a meglio dire, quante regioni non erano soggette ad esso, perchè ivi per diverse ragioni non fu mai promulgato? I matrimonii che quivi si contraevano erano sempre validi, in qualsivoglia guisa celebrati. Anche senza l' officiale civile, anche senza testi e senz' alcuna solennità, doveano considerarsi validi, purchè si fosse compiuto il naturale contratto matrimoniale, consistente nel mutuo consenso degli sposi *de praesenti*. E da ciò scaturivano conseguenze tristissime senza numero in danno delle famiglie cattoliche e della comunanza cristiana.

Nè ciò è tutto. Imperocchè, trovandosi luoghi soggetti al Decreto Tridentino e luoghi non soggetti, erano frequenti i matrimonii di coloro che, appartenendo ai primi, per sfuggire la sindacazione del proprio parroco, si trasferivano in luoghi esenti; e quivi, celebrato in fretta il matrimonio, si restituivano al proprio luogo. Donde gli stessi mali e le stesse calamità lamentati più sopra nei luoghi medesimi dove quel Decreto era stato promulgato. È vero che la Chiesa fulminava di nullità cotali matrimonii quando si fossero celebrati con

animo di sfuggire la legge Tridentina. Ma quanto non era difficile chiarire esternamente il detto animo interno ?

Ecco adunque una legge che toglie affatto cotal disparità di luoghi, ed estende i suoi benefici effetti a tutto l' Orbe cattolico. Il Decreto *Ne temere* assegna le solennità per la celebrazione del matrimonio, e senza bisogno che sia promulgato nelle singole parrocchie, la sola sua trasmissione a tutte le Diocesi (che già è stata eseguita), basta per la canonica promulgazione. Quando avrà principio la esecuzione di questo decreto (dalla Pasqua del 1908) *tutti* i matrimonii dell' Orbe cattolico saranno nulli, non celebrati secondo la forma qui prescritta.

§ III. — *Terzo scopo: provvedere alla certezza degli sponsali.*

Alla forma sostanziale del matrimonio si aggiunge qui la forma sostanziale degli sponsali. È vero che questi non sono del tutto necessarii al matrimonio. Ma celebrati validamente, producono effetti considerevoli in ordine al matrimonio stesso, sia inducendo impedimento di pubblica onestà, sia impedendo matrimonii che vogliano contrarsi con altri. Ora il Tridentino, in rispetto agli sponsali, non credette di prescrivere alcuna solennità; per forma che la mutua promessa di matrimonio, in qualunque modo fatta, pur senza testi e senz' alcun documento, era tenuta in conto di validi sponsali da produrre i loro effetti canonici.

Ma chi non vede quanti abusi e quante incertezze non derivavano da codesti sponsali ? Così era facile sedurre incaute giovanette colla falsa promessa di prossimo matrimonio. La difficoltà poi di chiarire e di provare cosiffatti sponsali spesso dava luogo all' assoluzione dei seduttori, ad esporre a pericolo di nullità non pochi matrimonii, a suscitare litigi, con dissensioni e discordie gravissime fra le famiglie.

Perciò da gran tempo si elevarono istanze alla S. Sede perchè si assegnasse una norma certa per gli sponsali, soggettandone la validità ad alcune stabili condizioni. Così fecero i Padri del Concilio Vaticano. Così hanno fatto posteriormente molti Vescovi con istanze o particolari o collettive (1). La S. Sede, restia sempre ad innovazioni premature, si è contentata solo di sancire alcune norme per luoghi particolari, riservandosi di adottare a miglior tempo un provvedimento generale.

Il tempo ora è venuto. Il Decreto *Ne temere* ha norme chiare e precise che disciplinano la celebrazione degli sponsali, dichiarando di niun valore quelli che si contraggano non secondo queste norme.

---

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II. p. 73; Vol. XVII. p. 340.

Ecco adunque gli scopi gravi, intressantissimi, della nuova legge matrimoniale, che apporterà vantaggi inestimabili a tutta la Chiesa cristiana.

CAPO SECONDO.

INTERPRETAZIONE DEL DECRETO.

Il Decreto ha due parti: una riguarda la celebrazione degli *Sponsali*; l' altra la celebrazione del *Matrimonio*. Esaminiamo l' una e l' altra parte nei seguenti paragrafi.

§ I. — *Forma degli Sponsali.*

" Ea tantum sponsalia habentur valida et canonicos sortiuntur ef-
" fectus, quae contracta fuerint per scripturam subsignatam a partibus
" et vel a parocho aut a loci Ordinario, vel saltem a duobus testibus.
" Quod si utraque vel alterutra pars scribere nesciat, id in ipsa scri-
" ptura adnotetur; et alius testis addatur, qui cum parocho, aut loci
" Ordinario, vel saltem a duobus testibus, de quibus supra, scripturam
" subsignet. "

Perchè dunque gli sponsali si ritengano per validi ed abbiano a produrre gli effetti canonici, debbono essere celebrati colla solennità e colla forma qui prescritta. — Si notino le parole *habentur valida et canonicos sortiuntur effectus*, dove la parola *et* vuol dire che gli sponsali fatti non secondo questa forma non solo non producono gli effetti canonici, ma sono anche nulli. Perciò in qualsivoglia altra guisa siano contratti gli sponsali, sono sempre di niun valore e di nessuna efficacia.

La forma canonica degli sponsali è doppia: La prima è contrarli innanzi al parroco o all' Ordinario con scrittura firmata dalle parti e dal parroco o dall' Ordinario. La seconda è contrarli innanzi a due testimoni con scrittura firmata dalle parti e dai testi. Quando le parti, o anche una di esse, non sanno scrivere, ciò deve annotarsi nell' atto e deve assumersi tanto nel primo quanto nel secondo caso un altro testimone che anch' egli sottoscriva.

La scrittura perciò è il documento necessario che dimostra la validità degli sponsali. Questa, lo ripetiamo, firmata dalle parti, deve essere firmata parimente o dal parroco (o invece dall' Ordinario); ovvero da due testi. Un altro teste deve firmarlo, quando o amendue o una delle parti siano analfabeti, e deve ciò annotarsi nella scrittura.

Qual debba essere il parroco, lo vedremo nell' articolo seguente.

L' ordinario, di cui si parla qui e negli articoli seguenti, giusta il senso canonico, è non solo il Vescovo, ma ancora il Vicario Capitolare, il Vicario generale, l' Abate *Nullius*, il Vicario o l' Amministratore Apostolico, e chiunque esercita giurisdizione vescovile o quasi-vescovile.

Ecco adunque le condizioni richieste perchè gli sponsali siano validi. Laddove manchi o la firma del parroco (o dell' Ordinario); o, in mancanza di essi, dei testi o anche di uno; o la firma delle parti sia pur di una di esse, senza la giunta di un nuovo teste e dell' annotazione nella scrittura; o laddove manchi la scrittura medesima, gli sponsali saranno nulli.

Gli sponsali senza di questa forma sono nulli certamente nel foro esterno, sì da non produrre nessun effetto canonico, che sono l' obbligo di celebrare il matrimonio e l' impedimento di pubblica onestà. — Ma saranno nulli anche nel foro interno e di coscienza? In altri termini, la promessa e ripromessa di matrimonio, fatta pur con animo di obbligarsi, ma privatamente e senza queste prescritte solennità, non porterà seco almeno l' obbligo interno di contrarre matrimonio? — Il decreto nulla dice di questa importante quistione. A noi sembra chiaro che, non distinguendo il Decreto la nullità di foro interno o di foro esterno parli sì dell' uno come dell' altro foro. — È vero che qui si parla di un contratto naturale che dovrebbe essere regolato secondo i principii del diritto di natura. Ma vuolsi considerare che gli sponsali sottostanno pure all' autorità del Rom. Pontefice. E che la S. Sede infatti abbia esercitata giurisdizione sugli sponsali, come sul matrimonio, è cosa notoria, dal perchè ha dispensato soventi volte dal vincolo degli sponsali, non solo pel foro esterno, ma ancora per l' interno, disobbligando una parte, in contraddizione dell' altra, dal contrarre il matrimonio (1). E se l' ha esercitata, poteva esercitarla; poichè giudice dei limiti della propria giurisdizione è il Rom. Pontefice. Del resto sul matrimonio come sacramento il Papa ha la piena potestà; e però deve averla pure sugli sponsali che sono una preparazione al matrimonio. Or quando egli dichiara, come in questo Decreto, che senza la forma prescritta gli sponsali sono nulli, questi non avranno alcun valore sì nell' uno, come nell' altro foro.

A ciò si aggiunge che, se gli sponsali fossero nulli nel foro esterno e validi nell' interno, sarebbero sorgente di angustie e di dubbii

(1). V. *Mon. Eccles.* Vol. I, p. 537; Vol. III, Par. I, p. 67; Par. II, p. 33 e 106; Par. III p. 59 e 145; Vol. IV, Par. I, p. 241; Vol. V, Par. I, p. 170 e 194; Vol. IX, Par, II, p. 145.

e di trasgressioni innumerevoli che il Rom. Pontefice non deve volere; e non si otterrebbe neanco lo scopo del Decreto che è quello di togliere i dubbii e le incertezze.

Ma ecco una dichiarazione autorevolissima per un caso simile che qui darà molta luce. I Padri del Concilio Americano Latino chiesero alla s. m. di Leone XIII la estensione della dichiarazione fatta per la Spagna circa la invalidità degli sponsali celebrati senz' alcuna solennità, ed il Sommo Pontefice aderì. Or, essendosi elevata la questione se gli sponsali fatti senza scrittura fossero validi almeno nel foro interno, la S. C. degli affari Eccles. Straordinarii, interrogata di ciò, il dì 5 novembre 1902 rescrisse: " Praedicta sponsalia pro neutro foro valere „ (1).

È fuori dubbio perciò che gli sponsali, contratti privatamente senza la prescritta forma, non valgono neanco in coscienza, e sono affatto nulli.

Ma che è da dire degli sponsali unilaterali o incompleti? di quelle promesse cioè di matrimonio che si fanno da una sola parte, senza la ripromessa dell' altra parte? Varranno questi sotto l' impero della nuova legge? — La nuova legge irrita i soli sponsali fatti privatamente, non altri atti che non sono pienamente sponsali. E però una semplice promessa di matrimonio, di una sola parte ed accettata dall' altra, senza che l' altra parte riprometta alla sua volta il matrimonio, sarà valida, ed obbligherà senza meno in coscienza.

Giova finalmente qui notare due cose. La prima si è che, non essendo gli sponsali prescritti pel matrimonio, se ne può fare a meno, come usa in molti luoghi. Solo non saranno validi sponsali se non quelli che si celebrano con questa forma prescritta.

L' altra cosa da avvertire si è che il Decreto quanto qui stabilisce non riguarda se non la semplice forma degli sponsali, cioè il modo con cui vogliono celebrarsi. Per tutto il resto rimane immutata l' antica disciplina. E però anche sotto l' impero di questo decreto gli sponsali illeciti saranno nulli, ed avrà vigore tutto quello che riguarda le condizioni intrinseche pel valore degli sponsati e per la loro dissoluzione.

§ II. — *Parroco per gli sponsali e pel matrimonio.*

" Nomine parochi hic et in sequentibus articulis venit non solum " qui legitime praeest paroeciae canonice erectae; sed in regionibus, " ubi paroeciae erectae non sunt, etiam sacerdos cui in aliquo definito

(1) Gasparri *De matrim.* n. 78.

" territorio cura animarum legitime commissa est, et parocho aequi-
" paratur; et in missionibus, ubi territoria necdum perfecte divissunt,
" omnis sacerdos a missionis Moderatore ad animarum curam in ali-
" qua statione universaliter deputatus. "

Il parroco chiamato a ricevere le dichiarazioni di sponsali è colui che legittimamente governa una parrocchia eretta canonicamente.

Si noti che non si dice *parroco proprio*; ma solo *parroco che legittimamente governa*. Neanco nel primo articolo si parla di *parroco proprio*. Sicchè non è necessario che gli sposi, o almeno uno di essi, abbia il domicilio o il quasi domicilio nella parrocchia dove celebrano gli sponsali. Qualsivoglia parroco e qualsivoglia Ordinario, purchè nel proprio territorio, sono perciò idonei per questo rito. Gli sponsali, contratti in qualunque luogo colla forma qui prescritta sono validi e producono gli effetti canonici. Ciò si deduce non solo dalle parole del decreto; ma anche dalla forma sostanziale che il Decreto medesimo prescrive pel matrimonio, che certamente ha più alto valore degli sponsali. Se infatti per la validità del matrimonio basta celebrarlo innanzi a qualunque parroco del mondo, molto più innanzi a qualunque parroco celebrati saranno validi gli sponsali.

Tuttavia crediamo che, tranne il caso di una giusta causa, gli sponsali dovrebbero celebrarsi innanzi al parroco proprio, pel pericolo che, celebrati in uogo rimoto, non ne giunga la notizia al luogo dove dovrà contrarsi il matrimonio.

E perciò il parroco non proprio, che riceve siffatti sponsali, o non dovrebbe ammetterli senza causa giusta, o, ammessili, dovrebbe cerziorarne il parroco degli sposi. Argomentiamo ciò, per analogia, da quanto va disposto pel matrimonio. Nondimeno, non essendo questo espressamente prescritto nel Decreto, non è sotto colpa.

L' articolo che esaminiamo si occupa altresì dei luoghi dove le parrocchie non sono canonicamente istituite, come in alcune regioni delle Americhe. In esse fa le veci del parroco il sacerdote deputato dal Vescovo alla cura delle anime di qualche determinato territorio. Nelle parti degl' infedeli poi, dove neppure trovansi ben determinati questi territorii, per parroco s' intende ogni sacerdote dal Capo della Missione generalmente deputato alla cura delle anime di qualche stazione. Si dice Capo della Missione, per comprendere non solo i Vicarii ed i Prefetti Apostolici, ma sì ancora i rettori di quelle Missioni che dipendono direttamente dalla S. Sede.

Ciò che qui si è detto del parroco, vale non solo per la celebrazione degli sponsali (la cui forma prescritta deve aver vigore in tutto l' Orbe Cattolico); ma ancora per la celebrazione del matrimonio.

Sicchè anche pel matrimonio, quando parlasi del parroco, s' intende non solo del vero parroco, ma sì ancora di chi ne fa le veci dove le parrocchie non si trovano fondate canonicamente.

Passiamo ora a considerare la parte più importante del decreto, che riguarda il Matrimonio.

§ III. — *Forma sostanziale del matrimonio.*

" Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram " parocho vel loci Ordinario, vel sacerdote ab alterutro delegato, et " duobus saltem testibus, iuxta tamen regulas in sequentibus articulis " expressas, et salvis exceptionibus quae infra n. VII et VIII po- " nuntur. „

Ecco la legge generale per tutto l' Orbe cattolico circa il matrimonio. Deve questo esser celebrato innanzi al parroco o all' Ordinario del luogo o ad un sacerdote delegato dall' uno o dall' altro, ed alla presenza almeno di due testimoni.

Questa legge riguarda la validità ed è la forma sostanziale del matrimonio. Dove manchi qualcuna delle solennità predette, il matrimonio è nullo. — È nullo perciò se manchi il parroco, o l' Ordinario, od un delegato dall' uno o dall' altro. È nullo parimenti se manchino i due testimoni, od anche uno solo. — E poichè si vuole che la delegazione dall' Ordinario o dal parroco si faccia ad un sacerdote, il matrimonio sarà ancor nullo quando la delegazione venga fatta a chi non abbia il carattere sacerdotale, p. e. ad un diacono.

Questa legge vale per tutti i luoghi e per tutte le regioni del mondo, anco per quelle in cui non mai fu pubblicata la legge tridentina della clandestinità; ed ancora per le parti degl' infedeli, dove esistono missioni cattoliche.

§ IV. — *Validità del matrimonio.*

" Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio adsistunt;

" § 1.° a die tantummodo adeptae possessionis beneficii vel initi offi- " cii, nisi publico decreto nominatim fuerint excommunicati vel ab " officio suspensi;

" § 2.° intra limites dumtaxat sui territorii: in quo matrimoniis ne- " dum suorum subditorum sed etiam non subditorum valide adsistunt;

" § 3.° dummodo invitati ac rogati, et neque vi neque metu gravi " constricti requirant excipiantque contrahentium consensum. „

Qui si assegnano altre condizioni essenziali perchè il parroco e l' Ordinario possano validamente assistere al matrimonio. Queste sono:

a) che abbiano preso possesso del beneficio, non potendo ingerirsi nei matrimonii prima di questo possesso;

b) che non siano sospesi per pubblico decreto dall' officio, o scomunicati nominatamente; se però siano sospesi o scomunicati non per pubblico decreto, assistono validamente;

c) che assistano al matrimonio solo nei limiti del proprio territorio; vale a dire l' Ordinario nell' ambito della diocesi, il parroco nei confini della parrocchia. Fuori del detto territorio, benchè si tratti di proprii sudditi, non assistono validamente (1);

d) che siano invitati e richiesti dalle parti e non costretti per forza o per timor grave; cioè che l' Ordinario od il parroco assistano scientemente e volontariamente al matrimonio, dietro istanza delle parti, senza essere o forzati o intimiditi gravemente;

e) che richieggono e ricevano il consenso delle parti, non bastando che queste da sè sole dichiarino il consenso.

Il punto però precipuo di questo articolo che rende il decreto di altissima importanza, è ciò che si dice nel § 2.°, che cioè l' Ordinario ovvero il parroco nell' ambito del rispettivo territorio rende validi colla propria assistenza i matrimonii pur di coloro che non sono proprii sudditi. Basta perciò celebrare il matrimonio innanzi ad un Ordinario o ad un parroco di qualsiasi luogo del mondo, purchè celebrato innanzi a due testimoni colla forma qui dichiarata, il matrimonio sarà sempre valido.

Fin qui le nuove norme per la validità: seguono quelle per la liceità.

§ V. — *Liceità del matrimonio.*

" Licite autem adsistunt.

" § 1.° constito sibi legitime de libero statu contrahentium, servatis " de iure servandis;

" § 2.° constito insuper de domicilio, vel saltem de menstrua com- " moratione alterutrius contrahentis in loco matrimonii;

" § 3.° quod si deficiat, ut parochus et loci Ordinarius licite ma- " trimonio adsint, indigent licentia parochi vel Ordinarii proprii alte- " rutrius contrahentis, nisi gravis intercedat necessitas quae ab ea " excuset.

" § 4.° Quoad *vagos*, extra casum necessitatis, parocho ne liceat eo- " rum matrimoniis adsistere, nisi re ad Ordinarium vel ad sacerdo- " tem ab eo delegatum delata, licentiam adsistendi impetraverit.

" § 5.° In quolibet autem casu pro regula habeatur, ut matrimo-

(1) Questa prescrizione canonica è conforme a quella civile, che vuole la formalità matrimoniale celebrata innanzi al sindaco del luogo, non oltre i confini del luogo.

" nium coram sponsae parocho celebretur, nisi aliqua iusta causa " excuset. „

Benchè il matrimonio sia validamente contratto innanzi a qualsivoglia parroco od Ordinario del mondo, pure per la liceità debbono osservarsi le sequenti prescrizioni.

a) L' Ordinario od il parroco non possono assistere lecitamente ai matrimonii senza che abbiano chiarito lo stato libero dei contraenti; e questo chiarimento deve farsi giusta le norme canoniche in uso. Perciò, se al matrimonio assiste l' Ordinario, questi deve procedere al chiarimento dello stato libero; se assiste il parroco, il processo può farlo da solo il parroco (1). Debbono quindi compiersi le pubbliche denunzie, l' esame dei contraenti e dei testimoni ecc.

b) Occorre inoltre che i contraenti, o almeno uno di essi, abbiano il domicilio nel luogo del matrimonio; o se non hanno ivi il domicilio, almeno per un mese intero abbiano ivi dimorato. Non basta quindi la dimora di pochi giorni con l' animo di rimanervi la maggior parte dell' anno; come per converso basta la dimora materiale di due mesi, benchè senz' animo di rimanervi. Si noti che qui si parla di Ordinario e di parroco; e perciò il luogo della dimora dei contraenti può essere la intera diocesi se assiste l'Ordinario e la intera parrocchia se assiste il parroco,

c) Quando però manchi o il domicilio o la dimora di un mese sul luogo dove si vuol contrarre il matrimonio, fa mestieri che se ne abbia licenza o dal parroco o dall' Ordinario del luogo dove almeno uno di quelli hanno il domicilio ovvero la dimora di un mese, salvo però se vi sia qualche grave necessità che scusi dal chiedere la detta licenza.

Il parroco dunque a cui si chiegga l' assistenza al matrimonio da persone anzidette non può aderire, se prima non abbia ottenuto la prefata licenza: altrimenti il matrimonio sarà valido, ma il parroco incauto opererà illecitamente ed andrà soggetto alle pene comminate appresso. Trattasi però di sola licenza, non di vera delegazione; e

---

(1) È vero che l' antica disciplina chiamava l' Ordinario ad inquirere e giudicare sullo stato libero dei contraenti ed a dare il permesso ai parroci di assistere al matrimonio. Ma tal disposto è andato già in desuetudine fuori d' Italia e ancora in buona parte dell' Italia medesima (Gasparri *De matri.* n. 165). Oggidì, quasi per ogni dove il parroco procede da sè a tutto quello che è necessario alla celebrazione del matrimonio, senza ingerenza della Curia, tranne solo nei casi di dispensa, de' matrimonii dei vaghi, e quando non si possa avere la fede di stato libero di qualcuno dei contraenti, che dimori od abbia dimorato altrove.

però crediamo che possa valere la licenza presunta ed anche interpretativa.

Se n' eccetua il caso di grave necessità; e questo caso è quando urge il matrimonio e non vi è tempo di chiedere il permesso come qui si prescrive; p. e. quando i contraenti siano costretti di partir subito dal luogo dove hanno necessità di celebrare il matrimonio; ovvero quando si temano gravi danni se il matrimonio non si contragga al più presto. In questi casi il parroco può bene celebrare il matrimonio senz' obbligo di chiedere, neanco dopo, la licenza di cui qui si parla. Deve però constatare che la necessità sia vera e deve averne qualche prova o testimoniale o in iscritto, da poterla produrre in caso di contestazione. È bene anche annotare questa causa nel registro dei matrimonii.

Ma se il parroco a cui si chiegga la licenza non voglia darla? — Può ricusarla se ha giuste ragioni; altrimenti la licenza può chiedersi all' Ordinario ovvero al parroco dell' altro coniuge. Il parroco che assiste al matrimonio, benchè col permesso di altro parroco, farà suoi i diritti di stola.

d) In rispetto ai vaghi che in nessun luogo hanno domicilio, ovvero non vi abbiano dimorato neanco un mese, il parroco, salvo il caso di necessità, non può da sè assistere al matrimonio; ma deve riferire la cosa all' Ordinario, ovvero al sacerdote dall' ordinario a ciò deputato, ed ottenerne il permesso.

Da qui si raccoglie che l' Ordinario, almeno nelle diocesi vaste, deve deputare nei varii centri della diocesi dei sacerdoti, con incarico di ben esaminare la condizione dei vaghi che chiedono il matrimonio, se veramente sono tali, e qual prova rechino di siffatta loro condizione, e di tutto redigere appositi verbali. Può anche deputare a ciò i Vicarii foranei.

Anche qui se n' eccettuano i casi di necessità; vale a dire quando il matrimonio urge e non vi è tempo di chiedere il permesso dal Vescovo o dal suo delegato. In questi casi il parroco può far tutto da sè.

e) Quando ambo i contraenti non hanno il domicilio o almeno la dimora di un mese in un luogo, d' ordinario deve assistere al matrimonio il parroco della sposa, giusta la vigente disciplina. Laddove però ci sia qualche giusta causa, può anche assistere il parroco dello sposo. — Si noti che a ciò non si richiede una causa grave, nè urgente; ma giusta. E però qualsivoglia giusta ragione o di convenienza o di utilità, prodotta dalle parti, basterà a scusare. È bene intanto che il parroco ne conservi qualche documento pei casi di contestazione.

§ VI. — *Delegazione pel matrimonio.*

" Parochus et loci Ordinarius licentiam concedere possunt alii sacer-
" doti ac certo, ut matrimoniis intra limites sui territorii adsistat.
" Delegatus autem, ut valide et licite adsistat, servare tenetur limi-
" tes mandati et regulas pro parocho et loci Ordinario n. IV et V su-
" perius statutas. "

Si è detto già nell' art. III che il matrimonio può validamente celebrarsi anche innanzi ad un sacerdote delegato dal parroco o dall' Ordinario. Qui si dichiarono le condizioni per questa delegazione e per l' adempimento di essa; e ciò tanto per la validità quanto per la liceità.

Le condizioni per la delegazione sono: 1.° che questa deve darsi dall' Ordinario o dal parroco, o da chi ne fa le veci, come si è detto nell' art. II; non può darsi perciò da altri — 2.° che deve darsi ad un sacerdote; non già ad un diacono — 3.° che deve darsi ad un sacerdote determinato e certo, non bastando che diasi indeterminatamente (1). — 4.° che deve darsi colla condizione che il delegato assista al matrimonio nei limiti della propria parrocchia.

Quest' ultima condizione però è quando la delegazione voglia darsi ad un semplice sacerdote. Imperocchè se la si voglia dare ad un parroco, molto più poi ad un Ordinario, il matrimonio può ben celebrarsi nel costoro territorio, si per la validità come per la liceità; per la validità, in forza dell' art. III di questo Decreto; per la liceità, in forza dell' art. IV. Anzi noi crediamo che anche sotto l' impero di questo Decreto possa valere la delegazione generale che, sotto alcune condizioni, la S. C. ha permesso ai parroci di alcune grandi città, purchè i parroci siano ben determinati. Ma la delegazione deve darsi in iscritto? Sarebbe ciò convenientissimo; però non è prescritto; quindi la delegazione orale potrà bastare.

Il sacerdote delegato poi deve adempire le condizioni prescritte negli art. IV e V per l' assistenza valida e lecita.

Qui però potrebbe osservarsi che il detto sacerdote delegato deve adempire senza meno le prescrizioni dell' art. IV che riguardano la validità della celebrazione del matrimonio: ma in ordine a quelle

(1) Ma che è la dire della delegazione che il parroco desse generalmente ai vice-parroci? - che della delegazione che il parroco desse generalmente ad un suo rappresentante nel caso di assenza? Questi casi sono ovvii, nei quali la delegazione non può darsi diversamente. E però tali delegazioni saranno valide e lecite; giacchè il Decreto non richiede che la delegazione si dia per matrimonii determinati; ma a persone determinate.

dell' art. V, che contengono le prescrizioni sugli atti precedenti o processuali, queste sembra che incombrano al delegante. Il parroco infatti o l' Ordinario è tenuto di accertarsi dello stato libero dei contraenti, del loro domicilio ecc.; e quando avrà constatato che può validamente e lecitamente assistere al matrimonio, potrà delegare un altro a tale assistenza. Questo è verissimo; ed in tal caso la delegazione sarà di puro ministero. Ma, dicendosi qui che il delegato deve osservare anche le prescrizioni del l' art. V, ciò vuol dire che quando il parroco o l' Ordinario abbia compiuto gli atti precedenti o precessuali, può anche questi delegare ad un sacerdote di sua fiducia, il quale deve compierli esattamente come si prescrive nel detto art. V.

§ VII. — *Matrimonii* in extremis.

" Imminente mortis periculo, ubi parochus vel loci Ordinarius, vel " sacerdos ab alterutro delegatus haberi nequeat ad consulendum con- " scientiae et (si casus ferat) legitimationi prolis, matrimonium con- " trahi valide ac licite potest coram quolibet sacerdote et quobus " testibus. „

Qui si provvede all' urgenza dei matrimonii *in extremis* e si prescrive la forma che in simili casi può validamente e lecitamente osservarsi. E questa è che quando manca il tempo di chiamare il parroco o l' Ordinario, ovvero un sacerdote dall' uno o dall' altro delegato, qualsivoglia sacerdote può assistere al matrimonio del moribondo, alla presenza però di due testimoni.

Si noti: 1.° che qui si parla di *pericolo* di morte, non di articolo; e vuol dire che quando ci sia questo pericolo (come nelle malattie cardiache), benchè l' infermo può anche durare più tempo in vita, un semplice sacerdote può assistere al matrimonio. — 2.° Che per *manco di tempo* s' intende quello che è necessario per andare e venire dal parroco o dall' Ordinario (1). — 3.° Che la mancanza di tempo deve misurarsi moralmente, non matematicamente; e perciò non è necessaria la certezza, ma basta una vera probabilità, o anche il dubbio.

Il matrimonio *in extremis* poi può farsi per due cause: 1.° per provvedere alla coscienza del moribondo e 2.° per legittimare la prole. —

(1) Ma quando si possono usare mezzi più spediti, p. e. il telegrafo o il telefono per la detta delegazione, debbono usarsi? — Non crediamo che vi sia obbligo, tanto più che la S. Sede ha vietato che le istanze di dispensa, tanto alla stessa S. Sede, quanto ai Vescovi, si facciano per telegrammi; e ciò per gli abusi che vi si possono commettere. Così la Circolare della Segreteria di Stato ai Vescovi del 10 dic. 1891 (*Mon. Eccl.* Vol. VII, P. II, p. 8).

Quanto alla prima causa il matrimonio non può celebrarsi se non trattandosi di concubinarii, o di legati civilmente o anche di persone che hanno relazioni prave e che torna impossibile o almeno molto difficile il separarsi. — Rispetto alla seconda causa, la prole può legittimarsi solo quando non si tratti di prole spuria o adulterina.

Ma il sacerdote può dispensare dagl' impedimenti matrimoniali? Quanto all' impedimento di clandestinità non può; ma deve osservare il disposto di questo articolo. Quanto agli altri impedimenti, vige l' antica disciplina, secondo le disposizioni del S. Officio. Questa disciplina autorizza l' Ordinario a delegare i soli parroci, non altri sacerdoti, a dispensare dagl' impedimenti dirimenti nei matrimonii *in extremis* salvo solo l' impedimento dell' ordine presbiterale e dell' affinità in linea retta *ex copula licita* (S. Offic. 20 f. 1888 et 9 ian. 1899). Donde si deduce che, fino a nuova disposizione, il sacerdote semplice che assiste al matrimonio *in extremis* non può dispensare dagli altri impedimenti dirimenti.

§ VIII. — *Matrimonii dove manca il parroco.*

" Si contingat ut in aliqua regione parochus locive Ordinarius, aut
" sacerdos ab eis delegatus, coram quo matrimonium celebrari queat,
" haberi non possit, eaque rerum conditio a mense iam perseveret,
" matrimonium valide ac licite inire potest emisso a sponsis formali
" consensu coram duobus testibus. "

Essendo questo Decreto generale per tutta la Chiesa, ed estendendosi anche a quei luoghi remoti dove difficilmente può aversi o il parroco o l' Ordinario o un sacerdote da uno di questi delegato (dove appena poche volte fra l' anno può accedere uno di costoro), è necessario che per quelle popolazioni si assegni una forma più larga di matrimonio. E però qui si stabilisce che dove da un mese non può aversi il sacerdote giuridicamente atto ad assistere al matrimonio, questo può celebrarsi colla semplice dichiarazione del mutuo consenso *de praesenti* innanzi a due testimoni. — Non si richiede a ciò nessun' altra formalità, neppure lo scritto. Solo si prescrive nell' art. IX che il matrimonio sia registrato nei libri parrocchiali; e ciò per la liceità.

Condizione però indispensabile al valore del matrimonio senza la presenza del sacerdote giuridicamente atto, si è che questi manchi da trenta giorni dal luogo del matrimonio; e però se manca da minor tempo, il matrimonio sarà nullo; e se dopo scorsi i trenta giorni vorrà convalidarsi, si dovrà di nuovo dichiarare il consenso nuziale innanzi a due testimoni. — Passati i 30 giorni, non è necessario aspet-

tare la venuta del detto sacerdote, benchè questa sarà per essere fra breve.

§ IX. — *Ciò che segue alla celebrazione del matrimonio.*

" § 1.° Celebrato matrimonio, parochus, vel qui eius vices gerit, sta-
" tim describat in libro matrimoniorum nomina coniugum ac testium,
" locum et diem celebrati matrimonii, atque alia, iuxta modum in li-
" bris ritualibus vel a proprio Ordinario praescriptum; idque licet
" alius sacerdos vel a se vel ab Ordinario delegatus matrimonio
" adstiterit. "

" § 2.° Praeterea parochus in libro quoque baptizatorum adnotet,
" coniugem tali die in sua parochia matrimonium contraxisse. Quod
" siconiux alibi baptizatus fuerit, matrimonii parochus notitiam initi
" contractus ad parochum baptismi sive per se sive per curiam epi-
" scopalem transmittat, ut matrimonium in baptismi librum referatur.

" § 3.° Quoties matrimonium ad normam n. VII aut VIII contrahi-
" tur, sacerdos in priori casu, testes in altero, tenentur in solidum
" cum contrahentibus curare, ut initum coniugium in praescriptis li-
" bris quam primum adnotetur.

Qui si prescrive ciò che bisogna fare dopo che il matrimonio si è celebrato. Ed eccone il disposto:

a) Il matrimonio celebrato deve in primo luogo diligentemente annotarsi nel libro parrocchiale dei matrimonii, benchè contratto alla presenza di uno che sia stato delegato o dal parroco o dal Vescovo.

La forma dell' annotazione dev' essere come quella indicata nel Rituale; e se l' Ordinario abbia prescritto altro da aggiungere, deveosservarsi cotale prescrizione. In ogni modo fa d' uopo descrivere i nomi dei coniugi e dei testi, il luogo ed il giorno del matrimonio celebrato e il nome del parroco o del sacerdote delegato che assistette. Badino i parroci ad annotare sollecitamente queste cose, affinchè per le cure sopravvegnenti non rimandino a tempo rimoto l' adempimento di quest' obbligo assai grave, con pericolo di dimenticanze o di errori.

b) In secondo luogo il detto matrimonio dovrà annotarsi pure nel libro de' battezzati. E tale annotazione deve farsi nei luoghi dove si parla nel *libro prefato* del battesimo sì del marito come della moglie, nei quali in fine dovrà aggiungersi la postilla riguardante il matrimonio già contratto, p. e. *Ipse* (*o ipsa*) *die.... mensis.... anni.... matrimonium contraxit cum.... in loco....*

Questa nuova ingiunzione è opportunissima a constatare il matrimonio contratto in altri luoghi, anche remoti, ed impedire che lo si occulti: basterà esibire l' attestato di nascita perchè se ne venga in

cognizione. Anche le leggi civili, per lo più, impongono quest' obbligo (1).

Perciò qui si prescrive che quando uno dei coniugi, od amendue, non sono nati nella parrocchia dove contraggono il matrimonio, il parroco dove questo si è celebrato, è in obbligo di trasmetterne la notizia ai parroci dove i coniugi furono battezzati. Quosta notizia può mandarsi o direttamente ai parroci o per mezzo della Curia vescovile. Di quale Curia? Non dicendosi nulla nel decreto, il parroco può avvalersi o della Curia della propria diocesi, ovvero dalla Curia a cui appartengono i parroci che conservano i libri del battesimo dove il matrimonio dovrà annotarsi. Essendo questo un obbligo grave (grave essendo il fine della legge), il parroco o la Curia che trasmette la notizia, dovrà chiedere ricevuta del ricapito della lettera, il quale ricevo potrà essere alligato nel libro dei matrimonii.

c) La terza cosa che si prescrive si è che quante volte il matrimonio siasi celebrato secondo le norme degli art. VII ed VIII, che parlano del pericolo di morte, e dei luoghi dove non accede il parroco da un mese, fa d' uopo darne al più presto notizia al parroco, il quale deve annotare il matrimonio, come si è detto innanzi, sì nel libro dei matrimonii come in quello dei battesimi, trasmettendone la notizia ai battezzati altrove.

Cotale relazione sono in obbligo (ed obbligo grave) di farla il sacerdote che assistette al matrimonio in pericolo di morte, ed i testi che furono presenti al matrimonio senza nè parroco nè sacerdote. Nell' un caso e nell' altro sono tutti obbligati *in solidum* e con essi anche i contraenti. Vale a dire che tutti devono avere il peso di questa relazione, e se manca uno deve supplire l' altro ; quando però è certo che uno l' abbia fatto, gli altri ne sono disobbligati. E ciò è conforme alla presente disciplina, anche pei luoghi delle missioni dove il matrimonio siasi celebrato in assenza del parroco, giusta la istruz. della S. C. di Propaganda 23 giu. 1830.

§ X. — *Pene contro i parroci contravventori.*

" Parochi qui heic hactenus praescripta violaverint, ab Ordinariis
" pro modo et gravitate culpae puniantur. Et insuper si alicuius ma-
" trimonio adstiterint contra praescriptum § 2. et 3. num. V, emolu-

---

(1) In Italia il *Regio decreto per l' ordinamento dello stato civile*, 15 novembre 1865, posto in appendice al Codice Civile, al Tit. V. dei registri di nascita, all'articolo 54, prescrive che " in margine agli atti di nascita farà annotazione... degli atti di matrimonio „.

" menta *stolae* sua ne faciant, sed proprio contrahentium parocho " remittant. „

I parroci che non eseguono esattamente le ingiunzioni di questo decreto soggiacciono alle pene gravi o leggere che l' Ordinario dovrà loro infliggere secondo la qualità della colpa.

Vi ha poi una pena tutta speciale per la trasgressione delle norme poste ne' § 2.° e 3.° dell' art. V, quando cioè i parroci si arbitrassero di assistere a matrimonii di persone non soggette a sè o per domicilio o per la dimora di un mese, senz' averne avuto il permesso o dall' Ordinario o dal parroco di almeno uno dei contraenti, come si è detto innanzi. E la pena si è che il parroco trasgressore non può far suoi i diritti di stola per que' matrimonii, ma deve trasmetterli al parroco, a cui si appartengono i contraenti o per domicilio o per la dimora di un mese.

Qui però possono sorgere difficoltà nei casi quando i coniugi appartengono a parrocchie differenti sì per domicilio e sì per dimora di un mese. In questi casi crediamo che il domicilio debba prevalere alla dimora di un mese, e che i diritti di stola da cedere, debbano andare al parroco del primo, anzichè a quello della seconda, salvo nel caso che si risedesse in questa anzichè in quello. E debbono andare al parroco della sposa a cui regolarmente si appartiene il diritto di assistere al matrimonio.

Affinchè poi i parroci (a cui si devolve tutta la parte processuale dei matrimonii) si abbiano un esatto controllo, gli Ordinarii dovranno procurare che ogni anno, come prescrive il Tridentino, o personalmente, o per mezzo di delegati, visitino diligentemente i libri parrocchiali ed i processetti dei matrimonii che debbono redigersi e conservarsi religiosamente nell' archivio della parrocchia.

§ XI. — *Soggetti alla presente legge.*

" § 1.° Statutis superius legibus tenentur omnes in catholica Ec- " clesia baptizati et ad eam ex haeresi aut schismate conversi (licet " sive hi, sive illi ab eadem postea defecerint), quoties inter se spon- " salia vel matrimonium ineant.

" § 2.° Vigent quoque pro iisdem, de quibus supra, catholicis, si " cum acatholicis, sive baptizatis, sive non baptizatis, etiam post " obtentam dispensationem ab impedimento mixtae religionis vel di- " sparitatis cultus sponsalia vel matrimonium contrahunt; nisi pro " aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum.

" § 3.° Acatholici, sive baptizati sive non baptizati, si inter se con- " trahunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium vel matrimonii " formam servandam. „

Qui si parla di coloro che vanno soggetti alla presente legge di sponsali e di matrimonio. E sono :

a) tutti i battezzati nella Chiesa cattolica (si noti nella *Chiesa cattolica*, non già nelle sette ereticali) ;

b) tutti i convertiti dall' eresia o dallo scisma;

c) tutti gli apostati dalla cattolica religione, siano anche stati prima eretici o scismatici e poscia convertiti;

d) tutti i cattolici che contraggono con eretici o con infedeli, benchè abbiano ottenuta la necessaria dispensa dalla S. Sede. Quanto al rito da osservare nei matrimonii misti da celebrarsi *extra ecclesiam absque ritu catholico*, nulla è immutato.

Se n' eccettua qualche luogo o regione particolare, pel quale la S. Sede abbia disposto altrimenti, come per la Germania (1).

---

(1) Che i matrimonii misti della Germania non vanno soggetti alla forma prescritta da questo Decreto, si dimostra dalla Costit. *Provida* di Pio X del dì 8 genn. 1906, la quale stabilisce : " Matrimonia mixta in quibusvis Imperii Germanici provinciis et locis, etiam in iis quae iuxta Romanarum Congregationum decisiones vi irritanti capitis *Tametsi* certo hucusque subiecta fuerunt, non servata forma Tridentina iam contracta, vel (quod Deus avertat) in posterum contrahenda, dummodo nec aliud obstet canonicum impedimentum, nec sententia nullitatis propter impedimentum clandestinitatis ante diem festum Paschae huius anni legitime lata fuerit, et mutuus coniugum consensus usque ad dictam diem perseveraverit, pro validis omnino haberi volumus, idque expresse declaramus, definimus atque decernimus. „ In queste parole si contiene una esplicita dispensa dalla legge tridentina, e però quanto qui è stabilito non viene derogato dal Decreto.

Ma che è da dire della celebre *Dichiarazione* di Benedetto XIV, data pel Belgio e per le provincie a questo confederate ? — Che della estensione di questa Dichiarazione fatta posteriormente dalla S. Sede ad altre molte nazioni ?

Imperocchè Benedetto XIV nel prefato atto del 4 novembre 1741 sancì : " Matrimonia quae in locis foederatorum Ordinum dominio in Belgio subiectis iniri solent sive inter haereticum ex una parte virum et catholicam foeminam ex alia, aut viceversa, non servata forma a sacro Tridentino Concilio praescripta, utrum valida habenda sint necne, die multumque disceptatum est, animis hominum ac sententiis in diversa distractis... Negotio mature perpenso omnibusque rationum momentis hinc inde sedulo libratis,(Sanctitas sua) declaravit statuitque, matrimonia in dictis foederatis Belgii provinciis inter haereticos usque modo contracta quaeque in posterum contrahentur, etiamsi forma a Tridentino praescripta non fuerit in iis celebrandis servata, dummodo aliud non obstet canonicum impedimentum, pro validis habenda esse „. — Per ciò poi che spetta ai matrimonii misti, soggiunge : " Si forte aliquod huius generis matrimonium Tridentina forma non servata ibidem contractum iam sit, aut in posterum (quod Deus avertat) contrahi contingat, declarat Sanctitas Sua, matrimonium huiusmodi alio non concurrente canonico impedimento validum habendem esse et neutrum ex coniugibus,

Quanto poi agli acattolici tra loro, abbiano o pur no ricevuto il battesimo (cioè agli eretici ed agli infedeli), nessuno di essi va sottoposto alla presente legge, sicchè dei loro sponsali e matrimonii la Chiesa del tutto si disinteressa. Varranno perciò i loro matrimonii celebrati secondo le leggi e le consuetudini dei proprii luoghi.

Si noti che il presente Decreto riguarda la sola forma matrimo-

---

donec alter eorum supervixerit, ullatenus posse sub obtentu dictae formae non servatae novum matrimonium inire. „

Benedetto XIV perciò dichiarò validi pel Belgio e pei luoghi a questo soggetti i matrimonii degli eretici fra loro e degli eretici coi cattolici (matrimii misti), benchè contratti senza la forma tridentina, senza però dire se a questa legge erano quelli soggetti o pur no, ovvero senz' aggiungere la clausola : *benchè a questa legge fossero soggetti.*

Appresso, i Romani Pontefici estesero questa dichiarazione ad altri molti luoghi nei quali pure i matrimonii degli acattolici e misti doveano considerarsi validi, benchè contratti senza la presenza del proprio parroco e dei testimoni.

La detta dichiarazione fu quindi estesa (secondo riferisce il Mansella (*De Imped. Matr.* P. I, c. 4, art. 4 § 1.), in Europa: nel 1765 a Breslavia — nel 1774 al Wurtemberg — nel 1780 alla Polonia Russa — nel 1795 al Ducato Cliviese soggetto alla Prussia — nel 1836 a Mastricht presso Liegi — nel 1830 nelle provincie Renane — nel 1844 nell' impero Russo e nel Regno di Polonia — nel 1844 nel sobborgo di S. Pietro presso Limburgo. — Equivalentemente poi fu estesa nel 1769 a Costantinopoli ed ai sobborghi e nel 1785 all' Inghilterra. — Quanto ai soli matrimonii misti, fu estesa nel 1834 alla Baviera e 1844 all' Ungheria.

Nell' Asia la dichiarazione fu estesa nel 1833 a Pondichery — nel 1833 equivalentemente alla Georgia — nel 1831 alla costa del Coromandel — nel 1625 equivalentemente al Giappone — nel 1765 equivalentements alla costa del Malabar — nel 1761 a Bombay — nel 1838 alle regioni del Bengala occidentale, ovvero a Calcutta.

Nelle Americhe fu estesa nel 1763 al Canadà — nel 1851 equivalentemente a Curaçao — nel 1825 all' isola della SS. Trinità — nel 1831 all' una e all' altra Luigiana ed alla Florida.

Or sotto l' impero di questo nuovo Decreto *Ne temere* qual giudizio si dovrà recare de' matrimonii misti (giacchè pei matrimonii degli acattolici fra loro ha provvisto il Decreto senza nessuna eccezione) nei luoghi sì del Belgio e dell' Olanda e sì delle altre parti dove la detta *Dichiarazione* fu estesa ? In altri termini, dovranno i prefati matrimonii misti considerarsi validi ovvero nulli, se celebrati non secondo la forma qui prescritta ?

E una difficile quistione codesta, per cui sarebbe d' uopo di una formale dichiarazione della S. Sede.

Ma per volerla risolvere secondo i principii dottrinali, par chiaro che la soluzione dipenda dal conoscere se la prefata *Dichiarazione* di Bened. XIV sia dichiarazione semplice, ovvero anche concessione o dispensa. Se è concessione o dispensa, va esclusa dalle disposizioni del presente Decreto, in forza del § 2.°, art. XI. — Se poi è mera dichiarazione della legge generale tridentina, dal perchè questa legge è stata mutata dal presente Decreto, non avrà più vigore nei prefati luoghi ; onde anche questi andranno soggetti al

niale, non già gli altri impedimenti. Finchè dunque la Chiesa non esima gli eretici dagl' impedimentl di diritto ecclesiastico, vige la norma antica che li soggetta, in forza del battesimo, alle proprie leggi.

Sono queste le prescrizioni del nuovo Decreto circa la forma degli sponsali e del matrimonio. Vediamo ora il valore di questa legge.

(*Continua*)

Decreto, e però in questi i matrimonii misti saranno nulli non celebrati secondo la forma qui prescritta.

Sarà dunque mera *dichiarazione* ovvero *concessione* il documento di Benedetto XIV ? — È questa una celebre quistione, vivamente agitata fra i DD. e non ancora risoluta. — Esaminiano prima la *Dichiarazione* in sè, fatta pel Belgio e per l' Olanda, e poi la sua estensioue agli altri luoghi.

E quanto alla Dichiarazione in sè, vi sono tre opinioni, giusta il Wernz (*De Matr.* nota 151). Alcuni con Schulte e con Scherer, vogliono che la Dichiarazione sia una mera dispensa. Altri con Fejie, con Van de Burgt, con Gasparri, con Roffet, con Schnitzer, con Ballerini, la dicono una semplice dichiarazione : questa sarebbe la opinione più comune e più ragionevole ; giacchè la causa della Dichiarazione di Bened. XIV fu perchè stimavasi dubbia la pubblicazione che anticamente si fece nel Belgio della legge tridentina, e che, anche fatta validamente, non fu più osservata per lungo tempo dopo le vicissitudini politiche di quel regno e dopo l'annessione dell'Olanda ; e però in quei luoghi non dovea riputarsi in vigore la legge tridentina (v. Gasparri De Matr. n. 1186).

Altri finalmente col De Angelis, col Santi ecc., opinano che sia dichiarazione insieme e dispensa. Il Wernz segue quest' ultima sentenza, per le seguenti ragioni : 1.° Perchè l' atto di Benedetto XIV, come s' è visto innanzi, non dice solo *declaravit*, ma sì ancora *declaravit statuitque ;* perciò non sembra una semplice dichiarazione, ma anche una disposizione. — 2.° Perchè se è dichiarazione per l' Olanda quasi tutta acattolica, non potreb- b' essere così per gli stati federati quasi pienamente cattolici. — 3.° Perchè non vale la ragione della dubbia pubblicazione del Tridentino, la quale dovrebbe valere non solo pei matrimonii misti, ma ancora per quelli de' cattolici, e questi nondimeno sono ivi nulli senza la forma tridentina.

Che se il dubbio è tanto difficile a risolvere per la *Dichiarazione* in sè, molto è più difficile per la estensione di essa ad altre nazioni. Fa d' uopo vedere le circostanze e le ragioni peculiari di ciascun luogo dove fu estesa, ed il tenore di ciascun decreto ; il che importerebbe una ricerca difficilissima. Solo si ha di certo, giusta il Ballerini (ad Gury Vol. II, n. 838 nota *a*), il Mansella *l. c.* ecc., che per l' Inghilterra, per tutto l' impero delle Russie, pel Regno della Polonia, per le Provincie Renane soggette alla Prussia, per la Baviera, per la Georgia, non fu mera dichiarazione, ma vera concessione o dispensa, ed anzi i decreti per questi luoghi non furono per nulla estensione della *Dichiarazione Benedettina.*

Che cosa perciò si ha da conchiudere per la soluzione del nostro dubbio ? Non altro che questo. Fino a che non venga una dichiarazione autentica dalla S. Sede, tranne queste ultime nazioni, in cui certamente fu dispensato dalla forma tridentina pei matrimonii misti, per le altre e per lo stesso Belgio e per l' Olanda, non essendo certo se per essi vi fu vera dispensa o sola dichiarazione, i matrimonii misti devono considerarsi soggetti alla forma del presente Decreto.

QUESITI

con brevissime risposte

49. *In quali giorni siano vietate le collette ordinate dal Vescovo.*

D. Le collette ordinate dal Vescovo in quali giorni sono vietate nella messa? Sono anche vietate nella benedizione del Santissimo?

R. Le collette ordinate dal Vescovo possono essere o *pro re gravissima et universali*, o solamente *pro re gravi*, o anche *pro aliqua rationabili causa.*— Se sono *pro re gravissima*, come la colletta dello Spirito Santo pel Concilio Vaticano, debbono dirsi anche ne' giorni doppii di prima classe *sub unica conclusione* ed in quelli di seconda classe *sub conclusione propria.* Così la S. C. dei Riti *Urbis et Orbis* 3 iul. 1869 ad 8, n. 3211: " An collecta de Spiritu Sancto (pro Concilio Vaticano) debeat omitti in diebus primae et secundae classis? — Resp.: Negative; et in festis primae classis dici debet sub unica conclusione; in festis vero secundae classis cum propria conclusione. "

Anche le collette *pro re gravi*, purchè di vera cosa grave, possono dirsi nei giorni di prima e seconda classe, come nel caso precedente, quando espressamente ciò si ordina dal Superiore, come si ha dal decreto della S. C. dei Riti *in Clodien.* 7 aug. 1875 ad 3, n. 3365: " Episcopus potestne praecipere ut collecta *pro re gravi*, v. g. pro Papa, recitetur etiam in duplici primae classis sub unica conclusione? — Resp.: Affirmative si revera sit pro re gravi. "

Negli altri casi le collette *pro re gravi* e *pro aliqua rationabili causa* non si possono dire nei giorni di prima classe. Nei giorni di seconda classe sono vietate nelle sole messe conventuali e solenni; nelle messe lette possono dirsi o pur no, a volontà del celebrante. Così la S. C. dei Riti *in Assisien.* 15 mai. 1819, ad 2, n. 2597: " An in duplicibus primae et secundae classis recitanda sit collecta ab Ordinario imperata? — Resp.: Negative in duplicibus primae classis, ut alias responsum fuit. Quoad duplicia vero secundae classis, poterit ad libitum celebrantis legi aut omitti collecta imperata in missis privatis tantum; in conventuali et solemni erit omittenda. "

Ciò che si è detto pei giorni di prima classe, deve dirsi altresì per quei giorni, tuttochè feriali, nei quali la messa reca una sola orazione, come sono quelli di Giovedì santo, di Sabato santo, e delle vigilie di Natale e di Pentecoste. Per la vigilia di Natale espressamente vieta le collette il decreto *in Aquen.* 3 mar. 1761 ad 2, n. 2561. Il Gardellini, per la stessa ragione, estende questo decreto alle altre messe feriali che ammettono una sola orazione *(Comm. in Instruct. Clem.* § XVII, n. 21*)*. Ma espressamente e generalmente la S. C. dei Riti *in Ord. Minor.* 16 apr. 1853 ad 3, n. 3009, al dubbio: " Collecta pro re gravi imperata petestne dici... in missis quae unicam orationem admittunt? " — rispose: *negative.*

E che dire delle Domeniche fra l' anno? Possono in esse dirsi le collette?

Non solo possono, ma devono dirsi in tutte le Domeniche, anche di Avvento e di Quaresima, tranne solo la Domenica delle Palme e la quarta di Avvento quando coincide colla vigilia di Natale. Così la S. C. de' Riti *in Cotronen.* 20 apr. 1822 ad 2, n. 2618: " An in Dominicis Adventus et Quadragesimae omittenda sit collecta a Superiore imperata ?—Resp.: Negative; exceptis Dominica Palmarum et Dominica IV Adventus in huius occursu cum vigilia Nativitatis D. N. I. C., in quibus omittenda est collecta imperata. "

Il fin qui detto riguarda la sola messa; imperocchè se le collette od altre preci sono ordinate da dirsi anche fuori la messa, in altre funzioni, come nella benedizione del Santissimo, in tal caso non deve farsi distinzione fra le feste di prima e di seconda classe; ma in tutte dovrà recitarsi la prescritta orazione. Così il De Herdt (*S. Lit. Prax.* Vol. I, n. 72 Not.): " Si (preces extra missam) praescribantur pro diebus dominicis et festivis sine exceptione, dicendae sunt omnibus festis etiam 1. classis. " E cita il decreto della S. C. dei Riti del 22 agosto 1722 ad 10, n. 2274.

50. *Circa i frutti de' beni posseduti dai novizii di ordini religiosi.*

D. Spesse volte avviene che i novizii, tanto coristi quanto laici, portano con sè beni mobili o immobili che dànno frutti. Si chiede: A chi appartengono questi frutti ? Possono accrescersi al capitale, non ostante la dichiarazione della S. C. de' VV. e RR. del 29 nov. 1902 ?

R. La dichiarazione predetta della S. C. de' VV. e RR. è così espressa: " Se possa un religioso prima della professione disporre che i frutti del suo capitale accumulino pel capitale stesso. — Risp.: *Negative* " (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 282). Da queste parole si fa chiaro che il divieto di accumulare i frutti al capitale non riguarda il tempo precedente alla professione; ma solo il tempo che segue ad essa. E vuol dire che, dovendo prima della professione dei voti semplici il novizio destinare un amministratore dei suoi beni, di cui conserva, durante i detti voti, il dominio radicale, deve al prefato amministratore trasferire l' uso, l' usufrutto e l' amministrazione piena dei suoi beni. Dovendo perciò trasferire ad esso l' uso e l' usufrutto, non può disporre che i frutti si accrescano al capitale.

Quanto ai novizii, non vi ha per essi divieto alcuno che i frutti si accumulino al capitale pel tempo del noviziato.

51. *Circa il posto dei prelati nelle processioni.*

D. Un protonotario, un prelato domestico, o qualsivoglia altro prelato che vogliano prender parte ad una processione, qual posto debbono avere ?

R. Ecco come prescrive il Cerimoniale dei Vescovi parlando della processione del *Corpus Domini*, in cui celebra il Vescovo (L. II, c. 33 n. 9 sq.): " Post Episcopum (celebrantem) immediate minister de mitra serviens, cum cotta et velo ad collum, mitram ipsam manibus gestans. Si aderit Legatus de latere, vel alius Cardinalis, aut Metropolitanus, seu Nuntius Apostolicus, habens facultatem Legati a latere; vel alius Praelatus, ipso Episcopo superior, ibunt immediate post Episcopum cum cappa. Alii vero Episcopi ex-

tranei et Praelati post eos in habitu eorum ordinario, hoc est, mantelletto supra rocchettum: et si una cum Legato, vel alio Cardinali adesset Metropolitanus, vel Nuntius, seu alius Praelatus Episcopo superior, tum solus Cardinalis, vel soli Cardinales si plures essent, erunt cum cappa, ceteri vero omnes in habitu ordinario ut supra. „

Donde si può raccogliere:

a) Che dopo il celebrante e non innanzi ad esso debbono procedere i prelati; secondo la loro dignità, e quando portasi in processione una statua, dopo di questa.

b) I prelati possono esser superiori eguali o inferiori al Vescovo. Se sono superiori al Vescovo incedono colla cappa magna. Se eguali o inferiori al Vescovo, avranno la mantelletta sul rocchetto.

c) Però se fra questi prelati vi sia uno o più Cardinali, questi soli porteranno la cappa: gli altri tutti avranno il rocchetto e la mantelletta.

c) Superiori al Vescovo sono non solo i Cardinali, ma sì ancora il Legato *a latere*, il Primate, il Patriarca, il Metropolitano, il Nunzio apostolico che abbia facoltà di Legato *a latere*.

Quello che fin qui si è detto riguarda i prelati estranei, che non sono *de gremio Ecclesiae;* giacchè per quelli che sono ascritti alla chiesa, il Cerimoniale più innanzi prescrive (l. c. n. 5): " Praelati, si qui aderunt, de gremio ecclesiae, ibunt immediate ante Episcopum; alii vero Praelati, Magistratus et alii nobiles laici post Episcopum. „ Ed il De Herdt commenta (*Prax. Pontif.* Vol. III in h. l., n. 226): " Praelati de gremio ecclesiae sunt parati, et ideo ante Episcopum incedunt; alii autem in habitu praelatitio post eum procedunt. „ — I prelati dunque che appartengono alla chiesa, vanno immediatamente innanzi al Vescovo, parati come gli altri canonici.

52. *Circa il tempo della celebrazione di più numeri di messe.*

D. Il computo del tempo indicato a pag. 232 di questo Vol. per la celebrazione di più numeri di messe non ammette qualche modificazione? Non potrebbesi aver sempre riguardo al mese per una messa ed a sei mesi per 100 messe?

R. Il computo assegnato precedentemente è (lo confessiamo) assai stretto applicando proporzionatamente i sei mesi per cento messe a tutti gli altri numeri inferiori fino a 20. Ma fa d'uopo aver presente anche il mese per una sola messa, il quale mese potrebbe entrare ne' calcoli proporzionali di ogni altro numero maggiore, tenendo sempre come ultimo estremo le messe 100 da celebrarsi fra sei mesi.

Prendendo adunque le mosse dal numero di 100 messe che possono celebrarsi fra giorni 180, si può addizionare al detto numero i 30 giorni concessi per una messa e la differenza dei giorni 180 raffrontata col numero totale delle messe. Così avremo: 100 + 30 = 130; 180—130 = 50. Or 50 rappresenta la metà di 100. Possiamo quindi stabilire che per trovare il numero preciso dei giorni, in cui può celebrarsi un numero qualunque di messe, si dovrà addizionare al numero delle messe una metà di esso, e poi giorni 30. Avremo così, con questo rapporto costante, che 100 messe dovran-

no celebrarsi in 180 giorni; 50 in 105; 25 in 67; 20 in 60; 10 in 45; 5 in 37; 3 in 34; 2 in 33; 1 in 30 (1).

BIBLIOGRAFIA

Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide; seu Decreta, Instructiones, Rescripta pro Apostolicis Missionibus — Vol. I. Ann. 1622-1866 — Vol. II Ann. 1867-1906 — Romae ex Typ. Polygl. S. C. de Propaganda Fide 1907 — Due grossi Volumi in 4.° a due col., di pag. 732, 573.

Ecco un' opera quanto interessante, tanto autorevole, che non dovrebbe mancare in nessuna libreria di ecclesiastici. È un repertorio esattissimo degli Atti che promanarono dalla S. Sede, specie dalle sacre Congregazioni Romane, dal 1622 fino al 1906, soprattutto di quelli che riguardano le missioni estere. E vi sono atti nuovi non pubblicati altre volte, che sono stati estratti dagli Archivii per questa edizione che va fino ai giorni nostri. L' ordine progressivo è cronologico, non per materie, come nella edizione precedente. In fine però vi è un indice alfabetico abbondantissimo, per cui si rende assai facile la ricerca di ogni cosa.

È vero che quest' opera va diretta ai missionarii della S. C. di Propaganda; ma può essere preziosa per ogni ecclesiastico, il quale vi trova norme opportunissime per l' esercizio di ogni suo ministero, e per lo studio delle sacre discipline. Se la precedente edizione in un sol volume fu avuta in tanto

---

(1) Ecco qui alcuni esempii di messe superanti il num. di 100; avvertendo che ad ogni centinaio o frazione di centinaio di più, fa d' uopo aggiungere un mese di 30 giorni.

Messe		Metà	Mese o/o		Totale
100	+	50	+ 30	=	180
130	+	65	+ 60	=	155
150	+	75	+ 60	=	285
180	+	90	+ 60	=	330
190	+	95	+ 60	=	345
200	+	100	+ 60	=	360
300	+	150	+ 90	=	540
400	+	200	+120	=	630
500	+	250	+150	=	1080

Donde si raccoglie che, come 100 messe debbono celebrarsi fra giorni 180, così 130 fra giorni 155; 150 fra giorni 285; 180 fra giorni 330 e così di seguito.

Questo computo sembra più razionale e più conforme al decreto *Ut debita*, il quale dà norme non solo per 100 messe, ma ancora per una. Del resto il decreto stesso lascia qualche latitudine ne' calcoli, colle parole *plus minusve*.

pregio, da essere citata come testo di legge, onde in breve giro di anni fu del tutto esaurita; in qual pregio non dovrà tenersi la edizione presente, quasi raddoppiata di mole, e curata diligentemente da officiali esperti della medesima S. C. ? Siamo di credere che questa, più che la precedente, dovrà essere ricercata e consultata, e dovrà formare l' aiuto efficacissimo non solo dei ministri del santuario, ma dei professori e scrittori di scienze sacre e di ogni amministrazione ecclesiastica. Si affrettino tutti a provvedersene. — Costa L. 20 in Roma presso la libreria della S. Congr. di Propaganda.

Marucchi Orazio Professore — Manuale di Archeologia Cristiana — Roma, Desclée e C. Editori, 1908 — In 8.° gr. riccamente illustrato, di pag. VIII, 402.

Il comm. Marucchi, degno discepolo e successore del celebre De Rossi nello insegnamento delle antichità cristiane, oltre ad altre erudite pubblicazioni, scrisse già gli *Elements d' Archéologie chrètienne* in tre volumi, opera che riscosse il plauso generale. Di questa opera egli stesso formò un compendio ad uso delle scuole, che comprende quanto sia indispensabile a sapersi per avere un concetto generale della cristiana archeologia,come studio sussidiario della teologia dogmatica e della storia ecclesiastica.

Questo compendio, dettato in francese, esce ora tradotto in buona lingua italiana per opera di Enrico Josi, ancor lui cultore egregio di archeologia. É libro che comprende nozioni esatte sulle fonti dell' archeologia cristiana, sulla storia delle persecuzioni dal punto di vista archeologico, sui cimiteri cristiani e specialmente romani, sulla epigrafia cristiana, sulle basiliche antiche e su quant' altro è necessario per la coltura del clero. Vi ha poi una ricchezza d' illustrazioni che mette sott' occhi i monumenti archeologici più interessanti, e tavole sinottiche degli antichi documenti topografici sulle catacombe, che scusano di ricorrere ai grandi volumi della *Roma sotterranea* del De Rossi. Questo libro perciò, esso solo, potrà bastare alle scuole dei seminarii perchè vi si impartisca, giusta il nuovo ordinamento prescritto, l' insegnamento di archeologia cristiana.—Costa L. 4 in Roma presso Desclée.

Pujia Mons. Carmelo, *Arciv. Metropolitano di S. Severina*—Nel Mondo delle Coscienze. Lettere Pastorali — Vol. I. — Roma, Desclée, Lefebvre e C. Editori pontif., 1907 — In 8.° gr. di pag. 544.

Mons. Pujia è non solo pastore zelante e operosissimo ; ma ancora scrittore di vaglia. Ai non pochi suoi scritti eruditi ed eloquenti, egli fa seguire qui la raccolta delle sue lettere pastorali che sono veri capolavori di questo genere. Conoscitore profondo dei tempi nostri, egli ne svela le piaghe, ne addita i rimedii, i quali tutti si assommano in questo effato: *Andiamo a Gesù Cristo:* " Omnia et in omnibus Christus. „ Intitola quest' opera *Nel mondo delle coscienze*, perchè vuol fare appello alle coscienze degli uomini, fluttuanti oggidì, nei grandi problemi della vita, fra l' affermazione e la negazione. E dimostra che la negazione è morte, mentre l' affermazione di Gesù Cristo è vita.

Sono qui nove lettere pastorali di svariati argomenti ma che tutti convergono a quell' effato. La prima lettera contiene l' affermazione di questo programma. Le altre hanno per titolo: *L' ultima parola del secolo XIX — L' intervento di Dio e la prima parola del secolo XX — Il Regno di Dio nell' azione cattolica — Gesù Cristo nella famiglia e il divorzio — Gesù Cristo*

nel Clero e gli studii del Seminario — Cristo e Maria — Gesù Cristo nel III Centenario di S. Andrea Avellino — L' ultima parola. Sono pensieri eletti e robusti, argomentazioni che non ammettono replica, poderosi inviti a rinsavimento ed a vera virtù, parole che scendono al cuore e lo commuovono. La chiarezza poi e la proprietà dello stile, la dottrina solida e sicura, la erudizione svariata che vi è profusa, il garbo attraentissimo onde tutto va condotto, fanno sì che chi prende a leggere questo libro non lo smette se non quando l'abbia percorso interamente. Noi lo raccomandiamo di gran cuore al Clero ed al laicato cattolico, i quali vi troveranno istruzione e conforto e nuovi aspetti delle verità antiche, messe a raffronto coi portati della scienza moderna. — Costa L. 10 in Roma presso Desclée.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1907)

Ricevimento al Vaticano — Il 28 u. s. Sua Santità ricevette in particolare udienza i componenti del Comitato direttivo della Lega dei padri di famiglia per la difesa della moralità, presieduta dal Comm. avv. Pacelli, che lesse un indirizzo al S. Padre, il quale rispose con un affettuoso discorso, approvando ed encomiando in modo speciale la Lega, e desiderando che fosse diffusa in tutte le città del mondo.

Nomine pontificie — Con diversi biglietti della Segreteria di Stato Sua Santità ha nominato Mons. Vico, Arciv. tit. di Filippi, Nunzio Apostolico a Madrid. il R.mo P. Andrea Fruhwirth dei Predicatori Nunzio Apostolico in Baviera: Mons. Monti, Arciv. tit. di Antiochia, Commendatore di S. Spirito, accettando le sue dimissioni per motivi di salute di Delegato Apostolico del Chili. Con altri biglietti ha nominato l' E.mo Card. Cassetta Protettore dell' Arciconfr. del SS.mo Sacramento in S. Lorenzo in Lucina, e l' E.mo Card. Segretario di Stato Protettore dell' Istituto di S. Maria (Dame inglesi) e dell' Istituto delle Suore del Terz' Ordine francescano della città di La Crosse.

Cardinale defunto — Un improvviso lutto ha colpito il S. Collegio con la morte dell' E.mo Card. Andrea Steinhuber d. C. d. G. Prefetto della S. C. dell' Indice. Nato in Uttlau in Baviera l' 11 Nov. 1825, fece i suoi studii a Passau, ed entrò nel Collegio germanico a Roma, ove restò due anni dopo la sua ordinazione presbiterale per ottenere la laurea di teologia e filosofia. Partito per la sua diocesi natale seguì il corso di dritto nella Università di Monaco, e fu catechista dei figliuoli del Duca di Baviera. Dal 1854 al 1857 esercitò l' ufficio di Parroco a Passau: entrò poi nel noviziato dei Gesuiti, e dopo due anni fu inviato all' Università d' Innsbruck per occupare la cattedra di teologia. Richiamato a Roma dal Generale, fu nominato Rettore del Collegio germanico, che resse lodevolmente per 13 anni. Nel 1873 Pio IX lo elesse Teologo della Penitenzieria, ed in seguito consultore di varie Congregazioni. Nel Concistoro del 16 Gennaio 1893 Leone

XIII di s. m. lo creò *in pectore* Cardinale, e la sua nomina fu pubblicata nell'anno seguente, e gli fu assegnata la Diaconia di S. Agata alla Suburra. Era prefetto della S. C. dell'Indice. e nel 1895 pubblicò in due elaborati volumi la storia del Collegio germanico. Apparteneva alle Sacre Congregazioni della Inquisizione, dei Vescovi e Regolari, della Concistoriale, e di Propaganda, delle Indulgenze e Sacre Reliquie, e degli affari ecclesiastici straordinarii. Faceva parte delle Commissioni per la revisione dei libri della Chiesa orientale, e per la codificazione del dritto canonico.

Necrologio — Sono morti ad Issoudun l'istitutore dei Missionarii del Sacro Cuore, ora diffusi per tutto il mondo per la sua fede ed energia: P. Giulio Chevalier: Maurizio Loewy, direttore dell'Osservatorio di Parigi: la madre dell'Imperatore del Giappone: il senatore italiano Principe Pietro Strozzi, fiorentino, presidente della Croce rossa di Firenze.

CRONACHETTA POLITICA

— Il distaccamento francese ad Ondja nel Marocco è stato aggredito dai marocchini, i quali fuono dispersi con gravi perdite. Un francese in viaggio di studio è stato ucciso dai detti marocchini, che uccisero anche un capitano francese in un scontro coi soldati francesi.

— Si è felicemente concluso, dopo tanti sforzi, il compromesso Austro-Ungarico che minacciava tristi conseguenze tra le due parti dell'Impero.

— Le elezioni per la terza Duma nella Russia finora sono riuscite favorevoli al partito dell'ordine; si prevede che i rivoluzionari saranno in minoranza.

— Il Re e la Regina di Spagna col principe delle Asturie sono andati a Parigi, e poi a Londra, ricevuti con entusiasmo dalle Corti, e dalle popolazioni.

— In diverse città d'Italia continuano le agitazioni e gli scioperi. I giornali più autorevoli di Europa condannano la condotta del ministero italiano, perchè colla sua inqualificabile debolezza incoraggia i partiti estremi sovversivi, ed infligge punizioni ai soldati che con pericolo della vita si difendono dalle aggressioni dei ribelli.

— Re Vittorio ha visitato i luoghi devastati dalle inondazioni, lasciando soccorsi. Poco o nulla si è fatto dalle Commissioni a vantaggio dei danneggiati dal tremuoto del 1905: si è ordinata una inchiesta, dalla quale risulta che ingenti somme raccolte per tale scopo non furono spese. Il ministro Lacava, visitando S. Eufemia fu accolto ostilmente da quel popolo infelice, e si è gridato: abbasso Giolitti, viva il Re!

— Si sono tenuti Congressi: di terapia fisica a Roma: sulle malattie fisiche a Palermo; il XVIII Congresso della Dante Alighieri a Cagliari: il 2. Congr. nazionale degli operai tedeschi a Berlino: del libero pensiero contro la libertà del culto cattolico a Parigi: a Signa presso Firenze un imponente comizio cattolico di protesta contro l'indecente campagna anticlericale, e pel divieto dell'insegnamento religioso nelle scuole.

— Il colera assume proporzioni allarmanti nel Giappone.

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

Condanna di un opuscolo riguardante S. Giuseppe.

Ill.me ac R.me Domine,

Delatam est ad Supremam hanc Congregationem S. Officii opusculum editum anno currenti in ista civitate (Biblioteca Espanolista; Caballeros, 41), cui titulus *El Immaculado San José.* — Apuntes vindicativos de su Concepción purísima; Su honor de Esposo; Sus derechos de Padre; Su Primacía restauradora. (Articulos publicados en *La Senal de la Victoria* con aprobaciòn eclesiástica) per José D. Maria Corbató, M. C., quo ad examen vocato, praesertim quod spectat ad doctrinam ab auctore expositam et propugnatam de divina paternitate S. Iosephi reali et proprie dicta, Eminentissimi Domini Cardinales una mecum Inquisitores Generales decreverunt: " Opusculum, de quo agitur inserendum in Indicem librorum prohibitorum ex Decreto feriae IV; idque significandum quamprimum R. P. D. Archiepiscopo Valentino, ut opportune moneat fideles „. — Quod dum, ut mei muneris est, cum Ampl. Tua communicare propero, capta occasione fausta quaeque ac felicia, omnia Tibi precor a Domino.

Amplitudinis Tuae addictissimus in Domino

Romae, die 26 Februarii 1907.

S. Card. VANNUTELLI.

R.do P. D. *Archiepiscopo Valentinen.*

Sacra Congregazione dei Riti

I.

Circa la validità della consacrazione di un certo altare di marmo.

Beatissimo Padre,

Il Guardiano dei Frati Minori dimoranti nel Convento di Sant' Antonio in Bologna, premesso il bacio dei Vostri sacri piedi, umilmente dimanda che sia autenticamente sciolto un dubbio sulla validità della

consacrazione dell' altare dell' Immacolata, eseguita l' anno scorso 1906 dal Cardinale Arcivescovo Svampa; dubbio che tiene agitati alcuni Celebranti per le seguenti ragioni:

1.° Le cose dell' altare sono così disposte, che la mensa o tavola dell' altare è composta di due tavole di marmo, una sovrapposta all' altra, ma così ben unite che ne formano una sola, in modo che non sapendolo, non si crederebbe alla pluralità delle tavole;

2.° La scatola contenente le sacre Reliquie, posta nel centro della tavola, posa sulla seconda tavola, perchè alquanto voluminosa, benchè resti incastonata per la sua massima parte nella tavola consacrata;

3.° Questa mensa così formata posa, oltrechè sul parapetto o pallio dell' altare, su quattro colonette di marmo, le quali alle due estremità sono prolungate dai relativi capitelli colla piastrella o quadretto di marmo, che unisce la mensa al capitello ed alla colonna mediante un maschio, che congiunge tutte queste parti.

Pertanto l' umile oratore, considerando che *a*) la mensa non è rigorosamente una sola, e *b*) la mensa non posa immediatamente sulla colonna o base dell' altare, dimanda se la consacrazione dell' altare sia valida, e nel caso negativo come regolarsi e rimediare alla cosa.

Che della grazia ecc.

Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, attentisque superius expositis una cum Decretis praesertim illo sub n. 3884 *Camberien.* 8 Februari 1896 (1), ad propositum dubium de validitate consecrationis supradicti altaris rescribendum censuit: *In casu consecratio altaris valida habenda est.* Atque ita rescripsit.

Die 6 Septembris 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Si estende a tutto l' Orbe cattolico l' officio e la messa propria dell' Apparizione della B. V. Immacolata di Lourdes.

Urbis et Orbis — 13 Nov. 1907 — Immaculatae Mariae Virginis vulgatum nomen *de Lourdes*, e celeberrimis ipsius Deiparae appari-

(1) Ecco il tenore del cit. Decreto: " An consecrari possit altare, cuius mensa lapidea, in medio ubi est vasculum reliquiarum, est perforata ex utraque parte „, Resp.: " In cavitate superiori sepulcruli iam effossi collocetur altera basis lapidea, ut super ea reponatur capsula reliquiarum „ *(N. d. R.)*.

tionibus quae prope Lapurdum, Tarbiensis Dioecesis oppidum, anno quarto a dogmatica definitione de Immaculato Conceptu eiusdem Virginis evenerunt, quum in dies magis magisque inclaruerit, simulque Fidelium pietas et cultus ob innumera exinde accepta beneficia, saepissime additis prodigiis, ubique terrarum mirifice adauctus sit; multi Romanae Ecclesiae Patres Purpurati, ac plurimi sacrorum Antistites et Praesules e cunctis orbis regionibus, praeeunte Episcopo Tarbiensium, Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X supplicia vota enixe porrexerunt rogantes, ut festum Apparitionis B. M. V. Immaculatae, vulgo *de Lourdes*, a fe. re. Leone XIII petentibus tantummodo Ecclesiis et Religiosis Familiis concessum, ad universam Catholici Orbis Ecclesiam suprema Auctoritate Sua benigne extendere dignaretur.

Quare Sanctitas Sua, exceptis libentissime eiusmodi precibus, Praedecessorum suorum vestigiis inhaerens, qui Lapurdense Sanctuarium permultis attributis privilegiis cohonestarunt: innumeris quoque peregrinationibus permotus, quae, mira sane Fidei professione, frequentissimo Fidelium turmarum concursu nunquam intermisso ad memoratum Sanctuarium peraguntur: maxime vero pro Suamet erga Dei Genitricem primaeva labe expertem constanti pietate, ac spe fretus ob ampliorem Immaculatae Virginis cultum, rebus in arctis Christi Ecclesiae adauctum iri potens Ipsius opiferae auxilium; festum Apparitionis B. M. V. Immaculatae, quod a plurimis Dioecesibus et Regularibus Familiis iamdiu celebratur, inde ab anno insequenti, qui a Deiparae Virginis a Gavi Fluminis oram apparitionibus quinquagesimus erit, vel a nongentesimo nono supra millesimum, in universali Ecclesia sub ritu duplici maiori, cum Officio et Missa iamdiu approbatis, undecima die Februarii quotannis recolendum iussit: servatis Rubricis et Decretis. Praesens vero Decretum per me infrascriptum Cardinalem Sacrorum Rituum Congregationi Praefectum expediri mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscunque. Die 13 Novembris 1907.

Die 11 Februarii in festo Apparitionis B. M. V. Immaculatae duplex maius.

Officium et Missa propria, a S. R. C. approbata, die 11 Iulii 1890, cum sequenti additione ad calcem VI. Lectionis: " Tandem Pius X Pon-
" tifex Maximus, pro sua erga Deiparam pietate, ac plurimorum votis
" annuens sacrorum Antistitum, idem festum ad Ecclesiam universam
" extendit. „

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente me infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, supra-

scriptam additionem inserendam Officio proprio de Apparitione B. Mariae Virginis Immaculatae, benigne approbare dignatus est. Die 27 Novembris 1907.

S. Card. Cretoni *Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicens., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulg. di 300 giorni ad una giaculatoria
Cuore Eucaristico di Gesù.

Beatissimo Padre.

Mattia Raus, Rettore maggiore de' Redentoristi e Direttore generale dell' Arciconfraternita del Cuore Eucaristico di Gesù, umilmente prostrato ai piedi di V. S., La supplica di voler accordare la indulgenza di 300 giorni, una volta per giorno, applicabile anche alle anime del Purgatorio all' orazione giaculatoria : *Çuore Eucaristico di Gesù abbiate pietà di noi*, arricchita già di 50 giorni d' indulgenza da S. S. Leone XIII il 12 dicembre 1900.

Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Pio X sibi tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis die 26 Iulii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

II.

Si estende la indulg. toties quoties *del 2 novembre alle chiese ed agli oratori pubblici di tutte le Congregazioni Benedettine sì di Monaci come di Monache.*

Beatissimo Padre,

La pietà verso i defunti, tanto nobilmente sentita dal popolo cristiano, ha ricevuto un nuovo possente stimolo dalla concessione fatta dalla S. V. il 27 febbraio 1907 (1), all' inclito Ordine Benedettino,

(1) V. pag. 69 di questo Vol.

di potersi cioè, da qualunque fedele, che visiti qualche chiesa o pubblico oratorio dell' Ordine medesimo, il giorno 2 del mese di novembre, acquistare, *toties quoties*, l' indulgenza plenaria, applicabile anche ai defunti.

Ora, essendo la predetta concessione limitata alle chiese ed agli oratorii dei Benedettini di color nero, il Maggiore degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona, figli anch' essi del gran Patriarca dei Monaci di Occidente, affinchè le anime dei defunti, nel giorno del loro massimo suffragio, vengano più largamente espiate, e per togliere qualunque dubbio nei fedeli, se una data chiesa goda o no del privilegio, umilmente prostrato ai piedi della S. V., La supplica a voler benignamente estendere la suddetta Indulgenza a tutte le chiese ed a tutti gli oratorii pubblici dei Monaci e delle Monache dell' Ordine Benedettino, senza distinzione di colore o di famiglia.

Ex Audientia SS.mi, die 2 Septembris 1907.

SS. D. N. Pius PP. X praedictam plenariam Indulgentiam benigne extendere dignatus est ad omnes ecclesias et ad publica oratoria, tam Monachorum quam Monialium, Ordinis S. Benedicti, nulla facta distinctione formae et coloris habitus, vel familiae, servatis conditionibus in Rescripto S. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, d. d. 27 Februarii huius decurrentis anni enunciatis. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 2 Septembris 1907.

Pro E.mo D.no Card. *Praefecto*
Fr. H. M. Card. Gotti.
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

III

Sommario della indulgenze, de' privilegi e degl' indulti per l' Arciconfraternita dell' adorazione notturna del SS. Sacramento in Roma.

A. — *Indulgenze plenarie.*

1. Agli ascritti, che confessati e comunicati pregheranno secondo l' intenzione del Sommo Pontefice:

1. In un giorno dentro il mese dalla loro aggregazione;
2. Nella festa del *Corpus Domini* o in un giorno dell' ottava;
3. Nella festa del S. Cuore di Gesù;

4. Nel primo giovedì d' ogni mese ;

5. Una volta al mese, in un giorno a propria scelta.

II. Agli ascritti, che confessati e comunicati visiteranno in una chiesa qualunque il Santissimo Sacramento, anche se riposto nel Tabernacolo, pregando secondo la mente del Sommo Pontefice :

1. Nelle feste dell' Immacolata Concezione, Natività, Annunziazione, Purificazione, Assunzione e Cuore purissimo della Beata Vergine ;

2. Nella festa di S. Giovanni Battista ;

3. Nella festa di S. Giuseppe sposo della Beatissima Vergine ;

4. Nella festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo ;

5. Nella festa di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista ;

6. Nella festa di tutti i Santi ;

7. Nella Commemorazione dei fedeli defunti.

III. *In articulo mortis*, se come sopra disposti, od almeno contriti, gli ascritti invocheranno il nome Santissimo di Gesù col cuore, non potendo con la bocca.

IV. Indulgenza plenaria, applicabile solamente ai defunti nei due giorni dell' anno, nei quali gli ascritti laici, confessati si accosteranno alla santa Comunione, secondo gli statuti, per suffragare le anime degli ascritti defunti.

B. — *Indulgenze stazionali.*

Gli ascritti, nei giorni assegnati dal Messale Romano, visitando il Santissimo Sacramento, anche se riposto nel Tabernacolo, in una chiesa qualunque, possono lucrare le stesse Indulgenze che acquisterebbero se visitassero le chiese di Roma, ivi indicate, purchè adempiano alle altre opere ingiunte.

C. — *Indulgenze parziali.*

1. Di sette anni e sette quarantene agli ascritti che confessati e comunicati visitano in qualunque chiesa il SS. Sacramento, anche se rinchiuso nel Tabernacolo, e pregano secondo l' intenzione del Sommo Pontefice, nelle feste della B. Vergine e dei Santi Apostoli, non comprese nel § A, II.

2. Di cinque anni e cinque quarantene in qualunque giorno dell' anno gli ascritti devotamente e col cuore contrito visitano il SS. Sacramento, come sopra, e parimente pregano secondo la mente del Sommo Pontefice.

3. Di sessanta giorni in qualunque pia opera devotamente fatta dagli ascritti.

Tutte le suddette indulgenze, ad eccezione della plenaria *in articulo mortis*, sono anche applicabili alle anime purganti.

D. — *Privilegi.*

1. Tutte le Messe, che si celebrano da qualunque sacerdote e in qualunque altare in suffragio degli ascritti defunti sono privilegiate.

2. La Messa annuale che ogni ascritto sacerdote celebra per i defunti associati è privilegiata.

3. I sacerdoti ascritti godono dell' indulto dell' altare privilegiato personale quattro volte la settimana, purchè non abbiano ottenuto tale indulto per altro giorno.

E. — *Indulti.*

1. Gli Ascritti che per ragionevole motivo fossero impediti di prestare l' opera loro, conforme agli statuti dell' Arciconfraternita, continuano durante tale impedimento a godere di tutti i favori spirituali, riferiti in questo sommario, adempiendo le opere ingiunte.

2. Gli ascritti che per malferma salute non possono recarsi alla chiesa ove ha luogo l' esposizione delle Quarant' ore, visitando in qualunque chiesa il SS. Sacramento, anche se racchiuso nel Tabernacolo, acquistano le indulgenze accordate ai fedeli per la visita a Gesù Sacramentato durante la detta esposizione.

3. I Religiosi ascritti come esercenti, sebbene non possano assistere alle veglie che hanno luogo nelle chiese non appartenenti al loro Istituto, possono tuttavia partecipare delle grazie spirituali riportate nel presente sommario, eseguendo le opere prescritte.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, revisis documentis omnium indulgentiarum, privilegiorum et indultorum, quae in praesenti summario recensentur, illud approbavit typisque imprimi posse benigne permisit.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 3 Augusti 1907.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

La confessione per la indulg. plen. in fine di missioni può farsi fra i cinque ultimi giorni.

Beatissime Pater,

Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter haec exponit:

Saepe ab Apostolica Sede omnibus fidelibus, qui concionibus Quadragesimae, Adventus, Missionum et Spiritualium exercitiorum, quae

a sacerdotibus sive saecularibus sive regularibus habeantur, saltem ultra dimidium temporis interfuerint, aut alias saltem quinque conciones eiusmodi audierint, et benedictioni cum Cruce in postrema concione ab iisdem sacerdotibus impertiendae devote adstiterint, sub consuetis conditionibus indulgentia plenaria concedi solet.

Quum vero inter istas conditiones etiam confessio sacramentalis postuletur, frequenter autem accidat, ut nequeant biduo omnium confessiones audiri, et exsinde plures ex fidelibus indulgentiae gratia frustrati evadant; humilis orator generale indultum a Sanctitate Vestra enixe petit, vi cuius confessiones intra ultimos quinque dies praedictarum concionum periodorum peractae a christifidelibus, qui ut supra adstiterint, ipsis pro lucranda ultimo die indulgentia plenaria suffragetur, dummodo ceteras conditiones, in respectivis indultis requisitas, rite adimpleant.

Et Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X, in audientia habita die 28 Augusti 1907 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces, ceteris servatis de iure servandis. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis die 28 Augusti 1907.

Pro E.mo D.no Card. *Praefecto* Fr. H. M. Card. Gotti.
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

V.

Indulg. di 300 giorni ad un' altra giacul. al Cuore Eucaristico di Gesù.

Cor Iesu Eucharisticum, cordis sacerdotalis exemplar, miserere nobis.
Trecentos dies de vera indulgentia in Domino concedimus.

PIUS PP. X

Praesentis rescripti authenticum exemplar exhibitum fuit huic S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 11 Septembris 1907.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

VI.

Indulgenze ad una preghiera per la santificazione del Clero.

Preghiera per la Santificazione del Clero

O Gesù, Pastore eterno delle anime, deh ascolta la preghiera nostra per i Sacerdoti! Esaudisci in essa l'infinito tuo desiderio medesimo! Non sono i Sacerdoti il palpito tuo più tenero e delicato, l'alto amore, in cui si assommano tutti i tuoi amori per le anime?

Confessiamo, sì, d'esserci resi indegni di avere santi Sacerdoti. Ma la misericordia tua è infinitamente più grande della stoltezza e della malizia nostra!

O Gesù, fa che ascendano al tuo Sacerdozio quelli solo che da Te son chiamati: illumina i Pastori nella scelta, i direttori di spirito nel consiglio, gli educatori nella cultura delle vocazioni. Donaci Sacerdoti, che siano angeli per purezza, tutti perfetti nell'umiltà, serafini di santo amore ed eroi di sacrificio, apostoli della tua gloria e salvatori e santificatori delle anime!

Pietà ti prenda di tanti ignoranti, cui debbono essere luce, di tanti figli del lavoro, che invocano chi preservandoli dagli inganni, li redima nel tuo Nome, di tanti fanciulli e di tanti giovani, che invocano chi li salvi ed a Te li conduca, di tanti che soffrono, ed hanno bisogno di un cuore che nel Tuo li consoli! Mira quante anime giungerebbero a perfezione pel ministero di santi Sacerdoti.

Deh! adunque, o Gesù, ti prenda ancora una volta compassione delle turbe che han fame e sete! Deh! fa che il tuo Sacerdozio tutta conduca a Te questa languente umanità, sì che ancora una volta sia per essa rinnovata la terra, esaltata la tua Chiesa, stabilito nella pace il regno del tuo cuore.

Vergine Immacolata, Madre dell'eterno Sacerdote, e Tu stessa sacerdote ed altare, che ti avesti per primo figliuol d'adozione Giovanni, il Sacerdote da Gesù prediletto, che ti assidesti nel cenacolo maestra e regina degli Apostoli, degnati di mettere sulle tue santissime labbra l'umile preghiera nostra, fanne Tu proprio risonar gli accenti al Cuore del tuo figliuolo divino, e con l'onnipotenza tua supplichevole, ottieni alla Chiesa del tuo Gesù una perenne rinnovata Pentecoste! Così sia!

Ex Audientia SS.mi die 27 Octobris 1907.

SS.mus Dominus Noster. Pius Pp. X. omnibus christifidelibus su-

prescriptam precem corde saltem contrito ac devote recitantibus, quoties id egerint, indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum benigne concessit; eis vero, qui eamdem precem per mensem recitaverint, et, uno eiusdem mensis die, cuiusque arbitrio eligendo, sacramentali confessione expiati ac sacra Communione refecti, aliquam ecclesiam, seu publicum aliquod oratorium devote visitaverint et inibi preces iuxta intentionem Sanctitatis Suae fuderint, plenariam indulgentiam clementer est elargitus; indulsit insuper, ut omnes praedictae indulgentiae etiam animabus in Purgatorio detentis applicabiles sint.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae, e Secria S. Con.gnis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 9 Novembris 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

Secreteria de' Brevi

Costituzione circa il Rito Ruteno nell' America Settentrionale.

PIUS EPISCOPUS
Servus Servorvm Dei.
Ad perpetuam rei memoriam.

Ea semper fuit Apostolicae Sedis peculiaris quaedam ac propria sollicitudo ut varii ac diversi, quibus exornata splendet catholica Ecclesia, diligenter custodirentur ritus, quemadmodum provisa plura et statuta a Decessoribus Nostris, in venerabiles maxime liturgias Orientalium Ecclesiarum, perspicue declarant.

Iam, illud Nobis enarratur, Ruthenos catholicos, numero plurimos, ex Hungaria et Galicia in Civitates Foederatas Americae Septentrionalis migrasse, suaque ibi collocata sede, complura sibi comparasse templa, singularum dioecesium probantibus Episcopis, iisdemque, ut par est, sacra eos potestate moderantibus. Dignam sane quae maximis extollatur laudibus, eorum caritatem Praesulum arbitramur, qui, summo studio miraque sollicitudine, catholicis dissimili ritu filiis praesto adhuc esse non desivere. His quidem Episcopis visum est, facilius posse Ruthenorum ritum adservari integrum et consentaneo decore administrari; posse etiam fideles Ruthenos, hoc tali accedente praesidio, efficacius contra pericula armari, quibus, schismaticorum civium opera, patent, si Episcopus iisdem ritus rutheni detur. Nos autem eiusmodi amplexi sententiam, rationumque, quas supra memo-

ravimus, permoti momentis, id consilii suscepimus, Episcopum deligere ac nominare, qui, potestate opportune instructus, illud enitatur et contendat ut ritus graecus ruthenus, variis in missionibus Foederatarum Civitatum, incorrupte servetur.

Huius Episcopi munus quo aptius cum ordinaria iurisdictione Episcoporum cohaereat qui iis praesunt dioecesibus ubi Ruthenorum sodalitates sitae sunt, quaedam Nos, de sententia Venerabilium Fratrum Nostrorum sacri Consilii Christiano Nomini Propagando negotiisque orientalis ritus cognoscendis, statuenda, pro rei gravitate, censuimus, id certo rati, horum adiumento praescriptorum, nihil assequendis commodis obstiturum, animorumque concordia, quae debet viros e sacro ordine populosque utriusque ritus coniungere, iri consultum.

CAPVT I.

De Episcopo Rutheni Ritus.

Art. I. Nominatio Episcopi rutheni ritus pro Civitatibus Foederatis Americae Septentrionalis, Apostolicae Sedi est omnimo reservata.

Art. II. Episcopus rutheni ritus sub immediata huius Apostolicae Sedis iurisdictione ac potestate est, ac sub vigilantia Delegati Apostolici Washingtoniensis. Iurisdictionem autem ordinariam nullam habet, sed tantummodo sibi delegandam a singulis Ordinariis in quorum dioecesi Rutheni commorantur. Eius officium est circa ritus rutheni integritatem vigilare, sacra olea pro Ruthenis conficere, ecclesias rutheni ritus dedicare, Confirmationem Ruthenis ministrare, pontificalia in ecclesiis Ruthenorum peragere, et, praehabitis in singulis casibus litteris dimissoriis Ordinarii loci clericos rutheni ritus ordinare.

Art. III. Salvo iure et Officio Ordinarii loci, Episcopus rutheni ritus visitationem missionum ruthenarum inire poterit, praehabita in scriptis licentia eiusdem Ordinarii, qui illi conferet facultates quas concedendas iudicaverit.

Art. IV. Episcopus rutheni ritus in visitatione rationes ab unoquoque rectore missionis exposcet administrationis bonorum missionis eiusdem curabitque ne rector nomine ac iure proprio ea retineat, pro quorum acquisitione fideles quovis modo subsidia contulerint; simul autem operam dabit, ut iuxta leges sive dioecesanas, sive constitutas in III Plenario Concilio Baltimorensi, ea bona vel quamprimum transferantur sub nomine Ordinarii loci, vel alio tuto ac legali modo ab eodem Ordinario approbando firmiter adscripta sint et maneant favore missionis.

Art. V. Peracta visitatione, Episcopus rutheni ritus certiorem fa-

ciet de statu morali et de oeconomica administratione missionis visitatae Ordinarium loci, qui opportune decernet quae ad bonum missionis in Domino expedire censuerit.

Art. VI. Controversiae, si quae exoriantur inter Episcopum rutheni ritus et Episcopos dioecesanos, deferantur, in devolutivo tantum, ad Delegatum Apostolicum Washingtoniensem, salva, item in devolutivo, appellatione ad Apostolicam Sedem.

Art. VII. Donec aliter ab Apostolica Sede decernatur, ordinaria residentia Episcopi ritus rutheni erit in urbe Philadelphia.

Art. VIII. Ad constituendam annuam stipem pro sustentatione Episcopi ritus rutheni concurrere debent singulae ruthenae communitates, eidem solvendo annuam praestationem instar cathedratici, iuxta praxim et normas vigentes in dioecesibus Civitatum Foederatarum, in quibus missiones ruthenae constabilitae inveniuntur.

Art. IX.Episcopus rutheni ritus tertio quoque anno plenam et accuratam relationem de statu personali, morali ac materiali Missionum proprii ritus exhibeat Delegato Apostolico Washingtoniensi, qui eam transmittet ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis.

CAPVT II.

De Clero Rutheno.

Art. X. Cum nondum habeantur sacerdotes rutheni, qui vel saltem educati sint in Civitatibus Foederatis Americae, Episcopus rutheni ritus, praevia intelligentia cum Delegato Apostolico et Ordinario loci, omni studio curet, ut seminarium pro clericis ruthenis in iisdem Civitatibus Foederatis educandis quantocius instituatur. Interim vero clerici rutheni in seminaria latina locorum, in quibus nati sunt, vel domicilium acquisiverunt, admittantur. Sed nonnisi caelibes, sive nunc sive in posterum, ad sacros Ordines promoveri poterunt.

Art. XI. Antequam habeatur numerus sufficiens presbyterorum ruthenorum, qui in Civitatibus Foederatis Americae educati fuerint, si providenda occurrat de suo rectore aliqua missio Ruthenorum vel noviter erecta, Ordinarius loci, audito, si ita existimaverit, Episcopo rutheni ritus, idoneum sacerdotem ruthenum illic iam morantem ipsi praeficiat. Si nullus idoneus in dioecesi habeatur, ipsum postulet ab alio Episcopo Civitatum Foederatarum. Si vero nullum inibi inveniat, de re certiorem reddat S. Congregationem de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis, cui curae erit providere.

Art. XII. Sacerdos eligendus sit caelebs, vel saltem viduus et abs-

que liberis, integer vitae, zelo ac pietate praeditus, satis eruditus, lucri non cupidus, et a politicis factionibus alienus.

Art. XIII. Sacerdoti ex Europa vocato praedicta Sacra Congregatio tradet documentum, quo ipsi concedatur facultas se conferendi in Civitates Foederatas Americae ad assumendam spiritualem curam alicuius determinatae missionis ruthenae.

Art. XIV. Presbyteris ruthenis in America commorantibus penitus interdicitur, ne baptizatos Sacro Chrismate consignent; et si secus fecerint sciant se invalide egisse.

Art. XV. Quilibet ruthenus sacerdos ex Europa proveniens et in Civitatibus Foederatis Americae commorans pro fidelium rutheni ritus spirituali cura, semper manebit incardinatus dioecesi originis; attamen Episcopus ruthenus originis iurisdictionem suam in eum nullimode excercebit quoadusque ipse in Civitatibus Foederatis commorabitur. In patriam autem supra dicti sacerdotes redire nequeant absque expressa licentia Ordinarii Americani, in scriptis concedenda, in cuius dioecesi sacrum ministerium exercent. Quod si de una in aliam dioecesim Civitatum Foederatarum se conferre cupiant, requiritur consensus Episcopi *a quo* et *ad quem*, opportune facto certiore Episcopo rutheni ritus.

Art. XVI. Laici rutheni candidati ad Ordines, cuiscumque originis et domicilii fuerint, illi dioecesi incardinati censeantur, a cuius Ordinario acceptati fuerint, et pro qua emiserint iuramentum missionis seu stabilitatis ad inserviendum in dicta dioecesi. Ab ea autem dioecesi, in qua incardinati sunt, in aliam transire nequeant, nisi praehabito consensu Ordinarii *a quo* et *ad quem*, ac opportune reddito certiore Episcopo rutheni ritus.

Art. XVII. Omnes rectores missionum ruthenarum Civitatum Foederatarum sunt amovibiles ad nutum Ordinarii loci, opportune effecto certiore Episcopo rutheni ritus. Amoveri autem non poterunt absque causis gravibus et iustis.

Art. XVIII. Datur tamen facultas presbytero amoto appellationem interponendi, in devolutivo, contra decretum remotionis ad tribunal Delegati Apostolici Washingtoniensis, qui intra tres menses a die appellationis causam definire curabit, salvo semper iure recursus ad S. Sedem, item in devolutivo.

Art. XIX. Sustentationi sacerdotis providebit communitas ruthena iuxta praxim et normas dioeceseos, in cuius finibus communitas invenitur.

Art. XX. Iura stolae et emolumenta sacri ministerii in singulis missionibus determinanda sunt ab Ordinario loci, iuxta consuetudines locales, audito Episcopo rutheni ritus.

CAPVT III.

De Fidelibus Ruthenis.

Art. XXI. Laici rutheni iis in locis in quibus nulla ecclesia nec sacerdos ritus eorum habeatur, ritui latini sese conformabunt; eisque eiusmodi facultas conceditur etiam ubi propter longinquitatem Ecclesiae suae non eam possint nisi cum gravi incommodo adire: quin tamen ex hoc ritus mutatio inducatur.

Art. XXII. Laici rutheni qui verum et stabile domicilium in Civitatibus Foederatis constituerint, transire possunt ad ritum latinum, obtenta tamen prius, in singulis casibus, venia Apostolicae Sedis.

Art. XXIII. Si contingat ut hi quandoque in patriam revertantur, tunc, etsi ex Pontificio rescripto ritum latinum susceperint, licebit eis, Apostolica Sede exorata, ad pristinum ritum redire.

Art. XXIV. Non licet Missionariis latinis, sub poenis ab Apostolica Sede decernendis, quempiam Ruthenum ad latinum ritum amplectendum inducere.

Art. XXV. Fideles rutheni etiam in locis quibus adest presbyter rutheni ritus, apud sacerdotem latinum ab Ordinario loci approbatum peccata sua confiteri, et beneficium sacramentalis absolutionis valide et licite obtinere possunt.

Sciant autem sacerdotes rutheni ritus, censuras et reservationes casuum in dioecesi, in qua ministerium excercent, sive vigentes sive ferendas, clerum etiam et populum eiusdem rutheni ritus afficere.

Art. XXVI. Ad vitanda gravia incommoda quae inde Ruthenis evenire possent, facultas eis fit dies festos et ieiunia observandi iuxta consuetudinem locorum in quibus degunt. Attamen diebus dominicis, et festis in utroque ritu in eamdem diem incidentibus, sacrae liturgiae in ecclesia sui ritus, si in loco existat, rutheni interesse tenentur.

CAPVT IV.

De Matrimoniis inter Fideles Mixti Ritus.

Art. XXVII. Matrimonia inter catholicos ruthenos et latinos non prohibentur; sed maritus latinus uxoris ruthenae ritum non sequatur, nec uxor latina ritum mariti rutheni.

Art. XXVIII. Si vero vir latinus in uxorem duxerit mulierem ruthenam, integrum erit mulieri ad ritum latinum, sive in actu matrimonii, sive postea, durante matrimonio, transire, quin electionem semel factam, vivente viro, revocare possit.

Art. XXIX. Soluto matrimonio, mulieri ruthenae, quae ritum mariti amplexa fuerat, resumendi proprii ritus libera erit potestas.

Art. XXX. Uxori ruthenae quae maluerit in proprio ritu permanere, licebit tamen in ieiuniis et festis suum maritum sequi.

Art. XXXI. Vir ruthenus potest, si velit, ritum uxoris latinae sequi, eique pariter licebit in ieiuniis et festis ritui uxoris latinae sese conformare. Soluto matrimonio, poterit in ritu latino permanere, vel ritum ruthenum resumere.

Art. XXXII. Matrimonium inter virum latinum et ruthenam mulierem latine coram parocho latino contrahatur ; inter virum vero ruthenum et mulierem latinam contrahi potest vel ruthene coram parocho rutheno, vel latine coram parocho uxoris.

Art. XXXIII. Si uterque contrahens in suo ritu permaneat, competit presbyteris respectivi ritus officium parochi erga illos exercere in rebus quae hic recensentur, nempe : in communionis paschalis, viatici et extremae unctionis administratione, in adsistentia in mortis articulo, in exequiis persolvendis atque in humatione : excepto necessitatis casu.

Art. XXXIV. Nati in Civitatibus Foederatis Americae ex patre latino et matre ruthena, latino ritu sunt baptizandi ; proles enim sequi omnino debet patris ritum, si sit latinus.

Art. XXXV. Si vero pater sit ruthenus, et mater latina, liberum erit eidem patri, quod proles vel ritu rutheno baptizetur vel etiam ritu latino, si in gratiam uxoris latinae ipse consenserit.

Art. XXXVI. Infantes ad eius parochi iurisdictionem pertinent, cuius ritu sunt legitime baptizati, cum per Baptismum fiat suscepti ritus latini vel rutheni professio, ita ut ad latinum ritum spectent qui latino ritu baptizati sunt ; qui vero ritu rutheno sunt baptizati, in Ruthenum numero sint habendi.

Excipitur casus quando iis Baptismus alieno ritu collatus fuerit ob gravem necessitatem, cum nimirum morti proximi fuerint, vel in loco, in quo parentes tempore nativitatis morabantur, parochus proprii ritus non adesset ; tunc enim ad parochum ritus quem parentes profitentur, pertinebunt, iuxta superius statuta.

In charitate Christi, qua fideles omnium rituum peramanter complectimur, haec statuenda censuimus pro spirituali bono animarumque salute fidelium ruthenorum in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis commorantium ; ac minime dubitamus quin ipsi Nostram hanc et Apostolicae Sedis erga eos sollicitudinem perfecta obedientia, imo et grato animo excipiant.

Praesentes Litteras et in eis contenta et statuta quaecumque, nulla unquam, licet privilegiata, ex caussa, colore et capite, nulloque unquam tempore de aliquo nullitatis vitio seu defectu inexcogitato et substantiali notari, inpugnari aut in controversiam et iudicium vocari posse ; sed tanquam ex Pontificiae Providentiae officio et Motu proprio, certa scientia, matura deliberatione, deque Nostrae Apostolicae

Potestatis plenitudine editas, omnimoda firmitate perpetuo validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque ab omnibus, ad quos spectat et spectabit, inviolabiliter observari volumus et decernimus, sublata cuicumque, etiam Cardinalitia dignitate fulgenti, quavis aliter statuendi et interpretandi facultate: irritum quoque et inane decernentes quidquid in contrarium scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Quocirca Venerabilem Fratrem Diomedem, Archiepiscopum titularem Larissensem, Nostrumque apud Episcopos Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis Delegatum, executorem praesertim Apostolica auctoritate constituimus, ut ipse per se vel per alium virum ecclesiastica dignitate insignitum, ab eo subdelegandum, praesentes Nostras Litteras sollemniter publicet, ac omnia et singula in eis contenta a cunctis observanda curet. Eidem vero praecipimus ut singulorum actorum in praesentium evulgatione et executione exemplar authenticum intra sex menses ad hanc Apostolicam Sedem transmittat, illudque in Archivio S. Congregationis de Propaganda Fide pro negotiis Orientalis Ritus adservari mandamus. — Non obstantibus Decessorum Nostrorum Constitutionibus et Ordinationibus, etiam in generalibus et provincialibus Conciliis editis, et quarumcumque Ecclesiarum, etiam Patriarchalium, seu Ordinum et Congregationum, iuramento et confirmatione Apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, aliisque quibuslibet, etiam Motu proprio, in contrarium praemissorum concessis, licet expressa mentione dignis; quibus omnibus, perinde ac si de verbo ad verbum his litteris inserta essent, ad praemissorum effectum specialiter et expresse derogamus et derogatum esse volumus, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque.

Harum vero transumptis etiam impressis, manu tamen alicuius Notarii publici subscriptis ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem ubique fidem haberi volumus, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, decreti, mandati, voluntatis, exemptionis, derogationis, indulti, infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius, se noverit incursurum.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo septimo, decimo octavo calendas Iulias, die festo S. Basilii Magni, Pontificatus Nostri anno quarto.

A. Card. Di Pietro *Pro-Dat.* R. Card. Merry del Val

De Curia I. De Aquila e Vicecomitibus.

Reg. in Secret. Brevium. V. Cugnonius.

Atti del Sommo Pontefice.

Circa le decisioni della Commissione Biblica e circa le censure contro i Modernisti.

PIUS PP. X.

MOTU PROPRIO

Praestantia Scripturae Sacrae enarrata, eiusque commendata studio, Litteris Encyclicis *Providentissimus Deus*, datis 14 Calendas Decembres a. 1893, Leo XIII, Noster immortalis memoriae Decessor, leges descripsit quibus Sacrorum Bibliorum studia ratione proba regerentur; Librisque divinis contra errores calumniasque Rationalistarum assertis, simul et ab opinionibus vindicavit falsae doctrinae, quae *critica sublimior* audit; quas quidem opiniones nihil esse aliud palam est, nisi *Rationalismi commenta*, quemadmodum sapientissime scribebat Pontifex, *e philologia et finitimis disciplinis detorta.*

Ingravescenti autem in dies periculo prospecturus, quod inconsultarum deviarumque sententiarum propagatione parabatur, Litteris Apostolicis *Vigilantiae studiique memores*, tertio Calendas Novembres a. 1902 datis, Decessor idem Noster Pontificale Consilium seu *Commissionem* de re Biblica condidit, aliquot doctrina et prudentia claros S. R. E. Cardinales complexam, quibus, Consultorum nomine, complures e sacro ordine adiecti sunt viri, e doctis scientia theologiae Bibliorumque Sacrorum delecti, natione varii, studiorum exegeticorum methodo atque opinamentis dissimiles. Scilicet id commodum Pontifex, aptissimum studiis et aetati, animo spectabat, fieri in Consilio locum sententiis quibusvis libertate omnimoda proponendis, expendendis disceptandisque; neque ante, secundum eas Litteras, certa aliqua in sententia debere Purpuratos Patres consistere, quam quum cognita prius et in utramque partem examinata rerum argumenta forent, nihilque esset posthabitum, quod posset clarissimo collocare in lumine verum sicerumque propositarum de re Biblica quaestionum statum: hoc demum emenso cursu, debere sententias Pontifici Summo subiici probandas, ac deinde pervulgari.

Post diuturna rerum iudicia consultationesque diligentissimas, quædam feliciter a Pontificio de re Biblica Consilio emissae sententiae sunt, provehendis germane biblicis studiis, iisdemque certa norma dirigendis perutiles. At vero minime deesse conspicimus qui, plus nimio ad opiniones methodosque proni perniciosis novitatibus affectas, studioque praeter modum abrepti falsae libertatis, quae sane est li-

centia intemperans, probatque se in doctrinis sacris equidem insidiosissimam maximorumque malorum contra fidei puritatem fecundam, non eo, quo par est, obsequio sententias eiusmodi, quamquam a Pontifice probatas, exceperint aut excipiant.

Quapropter declarandum illud praecipiendumque videmus, quemadmodum declaramus in praesens expresseque praecipimus, universos omne conscientiae obstringi officio sententiis Pontificalis Consilii de re Biblica, ad doctrinam pertinentibus, sive quae adhuc sunt emissae sive quae posthac edentur, perinde ac Decretis Sacrarum Congregationum a Pontifice probatis, se subiiciendi; nec posse notam tum detrectatae oboedientiae tum temeritatis devitare aut culpa propterea vacare gravi quotquot verbis scriptisve sententias has tales impugnent; idque praeter scandalum, quo offendant, caeteraque quibus in causa esse coram Deo possint, aliis, ut plurimum temere in his errateque pronunciatis.

Ad haec, audentiores quotidie spiritus complurimum modernistarum repressuri, qui sophismatis artificiisque omne genus vim efficacitatemque nituntur adimere non decreto solum *Lamentabili sane exitu*, quod V Nonas Iulias anni vertentis S. R. et U. Inquisitio, Nobis iubentibus edidit, verum etiam Litteris Encyclicis Nostris *Pascendi Dominici gregis* datis die 8 mensis Septembris istius eiusdem anni, Auctoritate Nostra Apostolica iteramus confirmamusque tum *Decretum* illud Congregationis Sacrae Supremae, tum *Litteras* eas Nostras *Encyclicas* addita *excommunicationis* poena adversus contradictores; illudque declaramus ac decernimus, si quis, quod Deus avertat, eo audaciae progrediatur ut quamlibet e propositionibus, opinionibus doctrinisque in alterutro documento, quod supra diximus, improbatis tueatur, censura ipso facto plecti Capite *Docentes* Constitutionis *Apostolicae Sedis* irrogata, quae prima est in excommunicationibus latae sententiae Romano Pontifici simpliciter reservatis. Haec autem excommunicatio salvis poenis est intelligenda, in quas, qui contra memorata documenta quidpiam commiserint, possint uti propagatores defensoresque haeresum propositiones opiniones doctrinaeve haereticae sint, quod quidem de utriusque illius documenti adversariis plus semel usuvenit, tum vero maxime quum modernistarum errores, id est *omnium haereseon collectum*, propugnant.

His constitutis, Ordinariis dioecesum et Moderatoribus Religiosarum Consociationum denuo vehementerque commendamus, velint pervigeles in magistros esse, Seminariorum in primis; repertosque erroribus modernistarum imbutos, novarum nocentiumque rerum studiosos, aut minus ad praescripta Sedis Apostolicae, utcumque edita, dociles, magisterio prorsus interdicant: a sacris item ordinibus ado-

loscentes excludant, qui vel minimum dubitationis iniiciant doctrinas se consectari damnatas novitatesque maleficas. Simul hortamur, observare studiose ne cessent libros aliaque scripta, nimium quidem percrebrescentia, quae opiniones proclivitatesque gerant tales, ut improbatis per Encyclicas Litteras Decretumque supra dicta consentiant: ea submovenda curent ex officinis librariis catholicis multoque magis e studiosae iuventutis Clerique manibus. Id si sollerter accuraverint, verae etiam solidaeque faverint institutioni mentium, in qua maxime debet sacrorum Praesulum sollicitudo versari.

Haec Nos universa rata et firma consistere auctoritate Nostra volumus et iubemus, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die 18 mensis Novembris a. 1907, Pontificatus Nostri quinto.

PIUS PP. X.

SS. D. N. Pii PP. X

Allocutio

habita in Consistorio Secreto die 17 Decembris 1907.

Venerabiles Frates,

Relicturus Ecclesiam, quam sanguine suo acquisiverat, ac transiturus de hoc mundo ad Patrem, Christus dominus id nobis, nec semel nec obscure, praenuntiavit, fore nos insectationibus inimicorum perpetuo premendos, neque unquam in hisce terris carituros adversis. Scilicet hoc sponsae debebatur quod Sponso obtigerat; ut quo modo Huic dictum fuerat: " Dominare in medio inimicorum tuorum „ (1), sic illa per medios hostes mediasque pugnas a mari dominaretur usque ad mare, donec, promissionis terram ingressa, perenni tranquillitate feliceter potiretur. — Quod utique divini Reparatori oraculum, ut nullo non tempore, sic modo impleri ad unguem videmus. Alibi quidem acie apertaque dimicatione, astu alibi abstrusisque insidiis, attamen ubique Ecclesiam oppugnari conspicimus. Quidquid illius est iurium impetitur ac proculcatur: leges vel ab iis despiciuntur, quorum esset earundem tueri auctoritatem: impia interea impudentique ephemeridum colluvie fidei sanctitas morumque nitor maculatur, detrimento animorum maximo, nec minori civilis consociationis damno

(1) Ps. CIX. 2.

ac perturbatione; quod ipsi, ut alias saepe, sic non ita pridem vel inter nostrates vestris fere oculis usurpastis.

Sed his aliud modo additur malum plane gravissimum: sollicitum quoddam studium late increbrescens novarum rerum, disciplinae omnes ac potestatis impatiens; quod Ecclesia doctrinas ipsamque adeo revelatam a Deo veritatem impetens, nititur religionem sanctissimam a fundamentis convellere. Eo nimirum ducuntur (utinam pauciore numero!) qui eius, quam vulgo scientiam et criticen et progressionem et humanitatem dictitant, audacissimas opiniones caeco fere impetu amplectuntur. Hi quidem, spreta tum Romani Pontificis tum Episcoporum auctoritate, methodicam invehunt dubitationem impiissimam circa ipsa fidei fundamenta; ac, praesertim sie dero sunt, catholicae theologiae studia asprenati, philosopham, sociologiam, litteraturam e venenatis fontibus hauriunt; tum vero conscientiam quandam laicam catholicae oppositam pleno ore concrepant; sibique ius simul officiumque adrogant catholicorum conscientias corrigendi ac reformandi.

Lugendum plane foret si homines eiusmodi, Ecclesiae gremio relicto, ad apertos hostes convolarent: verum longe magis dolendum est quod eo devenerint caecitatis, ut se adhuc Ecclesiae filios reputent et iactent, eierato quamvis, factis etsi forte non verbis, fidei sacramento, quod in Baptismate edixerunt. Sic porro, fallaci quadam animi tranquillitate ducti, christiana etiam sacra frequentant, sanctissimo Christi Corpore reficiuntur, quin et ad altare Dei, quod plane horrendum, sacrificaturi accendunt: inter haec, quae praedicant, quae agitant, quae pertinacia summa profitentur illos a fide excidisse demonstrant, dumque se navi duci autumant, foede naufragium fecisse.

Decessorum Nostrorum exemplo, qui vigilantia maxima constantissimoque pectore sanam doctrinam tutati sunt, solliciti ne quid ei labis aspergetur, Nos quoque, apostolici praecepti memores " Bonum depositum custodi „ (1) decretum " *Lamentabili* „ nuper edidimus, mox vero Litteras Encyclicas " *Pascendi dominici gregis* „; atque Episcopos gravissime commonefecimus ut, praeter cetera a Nobis praescripta, sacra praesertim seminaria diligentissime custodiant, cavent es ne quid capiat detrimenti institutio adolescentium, qui in spem sacri cleri educantur: quod, gratulantes dicimus, a plerisque omnibus et volenti animo exceptum est, et strenue perficitur.

Paterno tamen huic studio *ad correptionem animarum errantium* quo pacto ab ipsis errantibus responsum sit non ignoratis, Venerabiles Fratres. Alii quidem *in hypocrisi loquentes mendacium*, ad se quae dicebamus non pertinere professi sunt, callidis argumentis animadver-

(1) Tim. 13.

sioni se subducere conantes. Alii vero insolenti superbia, bonorum omnium luctu, apertissime restiterunt. Quare, quae suggerebat caritas incassum adhibitis, canonicas demum irrogare poenas, moerore animi maximo, coacti fuimus. Deum tamen, luminum ac misericordiarum Patrem, rogare impensissime non desistimus ut velit errantes in viam revocare iustitiae. Idipsum et fieri a vobis, Venerabiles Fratres, vehementer optamus, illud minime dubitantes omnem operam Nobiscum vos impensuros ad hanc luem errorum quam latissime prohibendam.

Nunc autem in hodierni conventus vestri rationem attingamus, hoc primum monere vos volumus, postquam iteratis postulationibus dilecti Filii Nostri Iosephi Sebastiani Neto de resignando Olysipponensi Patriarchatu diu amantissimeque restitimus, resignationem ipsam demum Nos excepisse, Patriarcham novum, qui in eius locum succedat, mox in decreto et schedulis consistorialibus designabimus.

Post haec, S. R. E. Cardinales creare ac renuntiare egregios viros quatuor decrevimus, quos sua quemque virtus et variorum administratio munerum dignos probavere, qui in amplissimum Collegium vestrum cooptarentur. Hi autem sunt :

Petrus Gasparri, Archiepiscopus tit. Caesariensis, Adiutor sac-i Consilii Nostri negotiis extraordinariis praepositi.

Ludovicus Henricus Luçon, Archiepiscopus Rhemensis.

Paulinus Petrus Andrieu, Episcopus Massiliensis.

Caietanus De Lai, Sacrae Congregationis Concilii Secretarius.

Quid vobis videtur ?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum apostolorum Petri et Pauli et Nostra, creamus et publicamus S. R. E. Cardinales :

Ex Ordine Presbyterorum

Petrum Gasparri
Ludovicum Henricum Luçon
Paulinum Petrum Andrieu.

Ex Ordine Diaconorum

Caietanum De Lai

Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

VISITA APOSTOLICA

(Cont. e fine — Vedi pag. 364 — 372 di questo Vol.)

X.

Ritus servandus in peragenda Apostolica Visitatione.

I.

Ritus pro Visitatione ab E.mo Cardinali Urbis Vicario specialiter deputato peragenda.

1. E.mus Cardinalis Vicarius, nomine ac vice Summi Pontificis visitaturus ecclesias, cum ad portam principalem pervenerit, cappam induet, ibique a toto clero, cum cruce et ceroferariis, excipietur. Dignior cleri illius ecclesiae, indutus pluviali albi coloris, sine stola. offert Cardinali super cussinum genuflexo crucem osculandam, dein porrigit eidem aspersorium cum aqua benedicta, quod E.mus Visitator accipiens, aspergit primo seipsum, deinde alios. Tum idem dignior ex clero ecclesiae offert Visitatori naviculam, et ipse Visitator imponit incensum in thuribulum, et statim dignior incensat Cardinalem, stantem cooperto capite, more consueto.

2. Facta incensatione, Cantores incipiunt et prosequuntur ℟. *Ecce Sacerdos magnus, etc.;* interim procedunt omnes ad altare, ubi asservatur SS. Sacramentum, ibique Visitator genuflexus more solito orationem facit; postea omnes procedunt ad altare maius, et ibi super faldistorium ante infimum gradum altaris paratum procumbit et orat Visitator. Interim dignior ex clero stans in cornu Epistolae altaris, versus ad orantem, detecto capite, dicit:

℣. Protector noster, aspice, Deus. ℟. Et respice in faciem Christi tui. — ℣. Salvum fac servum tuum. ℟. Deus meus, sperantem in te. — ℣. Mitte ei Domine, auxilium de sancto. ℟. Et de Sion tuere eum. — ℣. Nihil proficiat inimicus in eo. ℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei. — ℣. Domine, exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. — ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo

OREMUS

Deus, humilium visitator, qui eos paterna dilectione consolaris, praetende societati nostrae gratiam tuam; ut per eos, in quibus habitas, tuum in nobis sentiamus adventum. Per Christum Dominum nostrum. — ℟. Amen.

3. Qua finita, cantores cantant Antiphonam et Versiculum de Sancto ecclesiae Titulari (seu de SS. Titularibus), prout in Suffragiis ad Laudes, si Visitatio mane fiat, ad II Vesperas vero, si post meridiem peragatur.

4. Interim surgens Cardinalis Visitator ascendit ad altare, et illud in medio osculatur; deinde procedit ad cornu Epistolae, ubi stans ad ipsum altare versus, cantat Orationem de dicto Sancto (seu de dictis Sanctis), deinde ad medium altaris revertitur, et dat benedictionem populo, more solito dicens:

Sit nomen Domini benedictum, etc.

5. Tunc E.mus Visitator, si voluerit, Missam celebrabit, et sermonem ad populum habebit sedens, mitra coopertus et baculum tenens.

6. Post sermonem aliquis de Clero superpelliceo indutus conversus ad Cardinalem, stantem cum mitra sine baculo, contabit confessionem, ut infra. (Dum dicit *tibi Pater* et *te Pater*, nisi fuerit canonicus in sua ecclesia, genuflectet):

Confiteor Deo omnipotenti, etc.

7. Finita confessione, Cardinali adhuc stante, publicantur indulgentiae a digniore ex clero, dicente clara voce:

Sanctissimus in Christo Pater et Dominus noster, Dominus Pius divina Providentia Papa decimus dat et concedit omnibus hic praesentibus confessis et Sacra Synaxi refectis Indulgentiam Plenariam: saltem vero contritis Indulgentiam septem annorum, totidemque quadragenarum, in forma Ecclesiae consueta.

Rogate igitur Deum pro felici statu Sanctitatis Suae, et sanctae matris Ecclesiae.

8. Publicatis indulgentiis, Cardinalis, deposita mitra surget, et canet ex libro, in tono orationis, versus populum, ut infra:

Precibus et meritis, etc. — Indulgentiam, etc. — Deinde reassumpta mitra, benedicens populo, more consueto, dicet: Et benedictio Deo omnipotentis (assumit baculum), Pa✠tris, et Fi✠lii, et Spiritus✠Sancti descendat super vos, et maneat semper. — ℟. Amen.

9. Finita Missa, E.mus Visitator exuit se paramentis missalibus, assumit stolam et pluviale nigri coloris ac mitram simplicem, et stans versus ad populum, incipit Antiphonam: — Si iniquitates.

10. Sin autem sermonem tantum habere maluerit, Cardinalis sedebit coopertus bireto; post sermonem surgens et stans, capite aperto dum cantatur Confiteor ut supra, atque publicatis indulgentiis, canet: *Precibus et meritis* etc., et benedicet populo, more consueto dicens: *Et benedictio Deo omnipotentis* assumens biretum, aut cooperiendo caput cum caputio, antequam prosequatur *Patris et Filii* etc. Tunc descendit in plano, ubi deposita cappa, assumit amictum, crucem, stolam ac pluviale etc. atque reliquia fiunt ut N. 9.

11. Quod si Missa celebrata fuerit sine sermone, omnia fiunt ut supra N. 9.

12. Si vero neque Missa, neque sermo habitus fuerit, immediate post benedictionem primam *Sit nomen Domini* etc., Cardinali adhuc stante publicantur indulgentiae ut supra; quibus publicatis descendit in plano ubi, deposita cappa, assumit amictum etc. ut N. 10; reliqua fiunt ut N. 9.

13. Incoepta Antiphona, *Si iniquitates*, visitator cum ministris suis dicit Psalmum: *De profundis*, etc.

Tum dicit totam Antiphonam:

Sit iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit?

Qua expleta, imposito incenso in thuribulo, et illo benedicto, dicit:

Kyrie, eleison. — Christe, eleison. — Kyrie, eleison.

Pater noster. Quod secrete dicitur. Et interim, accepto aspersorio cum aqua benedicta, tertio aspergit ante se, deinde, eodem modo incensat. Quo facto, pronuntiat:

℣. Et ne nos inducas in tentationem. ℟. Sed libera nos a malo. — ℣. In memoria aeterna erunt iusti. ℟. Ab auditione mala non timebunt. — ℣. A porta inferi. ℟. Erue, Domine, animas eorum. — ℣. Requiem aeternam dona eis, Domine. ℟. Et lux perpetua luceat eis. — ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. — ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus qui inter apostolicos Sacerdotes famulos tuos pontificali fecisti dignitate vigere: praesta, quaesumus, ut eorum quoque perpetuo aggregentur consortio. Per Christum Dominum nostrum. — ℟. Amen.

14. Deinde, clerico cum aqua benedicta, thuriferario, duobus ceroferariis, Cruce, clero et Visitatore procedentibus ad medium ecclesiae, cantatur Responsorium:

℣. Qui Lazarum resuscitasti, etc.

Visitator interim dicit cum ministris suis Antiphonam:

Si iniquitates.

Deinde Psalmum: De profundis clamavi, totum ut supra, cum ℣. Requiem aeternam. Et repetit totam Antiphonam.

15. Quibus omnibus dictis, cum pervenerint in medio ecclesiae, ubi paratum erit stratum mortuale, subsistunt suo ordine; Cardinalis sedet, et Chorus cantat Responsorium:

℟. Libera me, Domine, etc.

16. Interim, dum Responsorium repetitur, offertur per digniorem ecclesiae navicula, et per alium ex ministris thuribulum Visitatori, qui imponit et benedicit incensum, more consueto.

Responsorio repetito, Cardinalis, mitra deposita, surgit et Chorus cantat:

Kyrie, eleison. — Christe, eleison. — Kyrie, eleison.

Mox Visitator, convenienti voce dicit: Pater noster.

Deinde aspergit et incensat, prout supra; mox dicit:

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

℣. In memoria aeterna erunt iusti.

℟. Ab auditione mala non timebunt.

℣. A porta inferi.

℟. Erue, Domine, animas eorum.

℣. Requiem aeternam dona eis, Domine.

℟. Et lux perpetua luceat eis.

℣. Domine, exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus, qui inter apostolicos, etc.

Deus, veniae largitor, etc.

Deus, cuius miseratione animae fidelium requiescunt, famulis et famulabus tuis omnibus, hic et ubique in Chisto quiescentibus, da propitius veniam peccatorum: ut, a cunctis reatibus absoluti, tecum sine fine laetentur. Per Christum Dominum nostrum.

℟. Amen.

℣. Requiem aeternam dona eis, Domine.

℟. Et lux perpetua luceat eis.

Tum duo Cantores dicunt:

℣. Requiescant in pace.

℟. Amen.

17. Et mox Visitator dextera producit signum Crucis, nihil dicens.

Tum revertuntur omnes ad altare, ordine quo venerant, Choro dicente, congruenti voce sine cantu, totum sequentem Psalmum:

Miserere mei, Deus, etc.

Quem etiam Visitator recitat voce dimissa cum ministris.

18. Quibus dictis, et cum ante altare maius pervenerit, stans ibidem in medio versus ad altare, deposita mitra, dicit;

Kyrie, eleison. — Christe, eleison. — Kyrie, eleison.

Pater noster.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

℣. A porta inferi.

℟. Erue, Domine animas eorum.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Absolve, quaesumus, Domine, animas famulorum famularumque tuarum ab omni vinculo delictorum: ut in resurrectionis gloria, inter Sanctos et electos tuos resuscitati respirent. Per Christum Dominum nostrum. — ℟. Amen.

19. His peractis, depositis stola et pluviali nigris, et assumptis albis, cum mitra et baculo, incipit Visitationem a sanctissima Eucharistia.

Genuflexus in infimo altaris gradu, mandat Parocho (vel alteri Sacerdoti si ecclesia non est parochialis) stola induto, ut tabernaculum aperiat. Surgit, imponit, sine benedictione, incensum in thuribulum, et iterum genuflexus SS. Sacramentum thurificat.

Tum cantatur:

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui;
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

20. Interim surgit, ascendit ad altare, educit, vel educere facit, e tabernaculo pyxidem (et capsulam S. Hostiae pro expositione), et ponit super corporale; tabernaculum eiusque seram et clavem considerat, pyxidem detegit, et sacris particulis in patenam vel aliam pyxidem immissis, pyxidem eiusque operculum (et capsulam) interius exteriusque inspicit. Sacras particulas, et collecta fragmenta, si quae sint, in pyxidem reponit, cooperit, et, si oportet, digitos purificat (Capsulam in tabernaculum, claudit). Descendit, ponit iterum incensum in thuribulum, et genuflexus thurificat Sacramento. Velo humerali sumpto, ascendit ad altare, et cum pyxide velo cooperta, populo benedicit.

Interim cantatur:

Genitori Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit, et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

21. Data benedictione, et deposito velo humerali, immediate reponit pyxidem in tabernaculum. Descendit in planum, exuitur paramentis, et assumit mozzetam. Postea, rursus ascendens in suppedaneum, visitat mappas, candelabra et reliqua altaris ornamenta. Tum comitatus a dignioribus de clero, et a parocho, procedit ad Baptisterium, inde ad sancta Olea, ad sacras Reliquias, tum ad altaria et capellas et sacras Imagines: item ad sacristiam se confert, reliquos Visitationis actus, de more, pro libito, prosequuturus.

II.

Ritus pro Visitatione a Prelato convisitatore peragenda.

1. Convisitatori, habitu praelatitio induto accedenti, Rector vel Superior ecclesiae visitandae cum toto suo clero obviam ibit usque ad maiorem seu principalem portam Templi, ibique sistet.

2. Cum Convisitator ecclesiam ingreditur, idem Rector, capite detecto aspersorium illi porrigit cum acqua benedicta, quod Convisitator tangit, e seipsum signat.

Tum, comitante eodem clero, procedit Convisitator prius ad adorandum Eucharistiae Sacramentum, deinde ad orandum ante altare Sancto Titulari ecclesiae dicatum, cuius interim fit commemoratio, modo quo supra.

4. Deinde Missam celebrare poterit, et dimissis paramentis post gratiarum actionem sermonem habere super causas huius Visitationis. Finito sermone assumit amictum, stolam et pluviale nigri coloris (crucem ac Mitram simplicem, quatenus sit in episcopali dignitate constitutus), et stans iuxta altare maius in cornu Epistolae versus ad Populum, incipit Antiphonam: *Si iniquitates*, ac caetera dicuntur et fiunt, prout supra, N. 13.

5. Si autem sermo omissus fuerit, aut etiam si Missa non sit celebrata, tunc facta Titularis commemoratione assumit amictum etc. ut supra N. 4.

Fine.

BREVE COMMENTO DELLA NUOVA LEGGE

Sugli Sponsali e sul Matrimonio

(Cont. e fine — v. pag. 405 — 425 di questo Vol.)

CAPO TERZO

Dopo di avere accuratamente interpretato il Decreto, fermiamoci a considerare la sua portata.

VALORE DEL DECRETO

§ I. — *Valore, in genere, del Decreto.*

Il Decreto è certamente una legge di valore supremo. È sancito dalla suprema autorità della Chiesa, che è il Romano Pontefice, e riguarda la celebrazione di un sacramento grande, che è il fondamento della società religiosa e civile.

§ II. — *Organo del Decreto.*

L' organo di essa è la sacra Cengregazione del Concilio; giacchè, trattandosi d' interpretare e di modificare una disposizione gravissima del Concilio di Trento, torna ciò di competenza della detta sacra Congregazione.

Abbiamo detto *interpretare* e *modificare* la disposizione del Tridentino; perocchè qui *s' interpreta* e si *modifica* la detta disposizione.

La disposizione va contenuta nel celebre Decreto. *Tametsi*, Sess. 24, cap. 1 *de reform. matrim.*, e qui autorevolmente s' interpretano le parole: " Qui aliter quam praesente parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi vel Ordinarii licentia et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit. „ — Queste parole *praesente parocho vel*

alio sacerdote de Ordinarii licentia per lo passato erano interpretate nel senso stretto di parroco proprio e di proprio Ordinario, cioè quel parroco dove i contraenti avessero il domicilio, ovvero (come poscia fu aggiunto) il quasi domicilio, e quell' Ordinario a cui quel parroco si appartenesse. Il Decreto presente le interpreta in senso più ampio, nel senso cioè che per la validità del matrimonio basti la presenza di qualunque parroco e di qualunque Ordinario; il parroco proprio poi ed il proprio Ordinario (del domicilio e della dimora di un mese) richieggonsi per la liceità.

Ma la S. C. del Concilio con questo Decreto modifica il disposto del Tridentino in quella parte in cui il Concilio prescrive che la detta disposizione debba pubblicarsi nelle singole parrocchie, e non abbia valore se non dopo questa pubblicazione. Qui si deroga a tale disposizione, e si dichiara che la forma antica del Tridentino, interpretata come sopra, sia estesa a tutto l' Orbe cattolico. E poichè nell' ambito dell' Orbe vi sono luoghi, dove rarissamamente accede il parroco, il Decreto ha stabilita la forma altresì del matrimonio per quei luoghi. Ed ha stabilita pure la forma de' matrimonli *in extremis*, modificando un poco la disciplina antica.

Ecco la ragione onde il Decreto pontificio promana per l' organo della S. Congr. del Concilio.

§ III. — *Promulgazione del Decreto.*

Quanto alla promulgazione di questo Decreto, la si dichiara nel Decreto medesimo. Eccone le parole: " Praesens decretum legitime publicatum et promulgatum habeatur per eius transmissionem ad locorum Ordinarios. „ Perciò la trasmissioue di questo Decreto ai singoli Ordinarii basta alla sua pubblicazione e promulgazione. Si noti la parola *trasmissione;* e vuol dire che, mandato questo Decreto agli Ordinarii, vale come promulgato. Si richiede cioè l' invio, non il ricevimento. E però quand' anche qualche Ordinario non abbia ricevuto il Decreto direttamente dalla S. C. del Concilio per possibile dispersione postale, il Decreto nondimeno deve considerarsi promulgato anche nella sua Diocesi, bastando solo che ne abbia cognizione per mezzo della pubblica stampa. Egli potrà rivolgersi alla S. C. e chiedere la spedizione di un nuovo esemplare del Decreto.

§ IV. — *Estensione del Decreto.*

Intorno alla estensione del Decreto medesimo, è chiaro che esso riguarda solo la celebrazione degli sponsali e del matrimonio, cioè la forma di questi. Non si estende ad altro. E però quella parte del giure canonico che si attiene agli impedimenti matrimoniali (tranne

solo quelli di clandestinità e degli sponsali di cui tratta il Decreto), alle dispense, alla convalidazione ecc., va tutta regolata col diritto antico. Fracciamo voti che presto si compia il grandioso lavoro della codificazione del diritto canonico, donde usciranno modificati secondo la esigenza dei tempi nostri anche gli altri capi del diritto matriniale.

§ V. — *Leggi particolari e consuetudini contrarie.*

E che dire delle leggi particolari e delle consuetudini contrarie al Decreto? — Basta considerare lo scopo di esso e la generalità delle espressioni per convincersi che questa legge nuova deve toglier via ogni consuetudine contraria ed ogni legge particolare, tranne solo quella di cui si fa cenno nell' art. XI, § 2.°.

Lo scopo infatti del Decreto, come s' è visto innanzi, è quello di ovviare ai pericoli di dubbii e d' incertezze a cui era esposta la disciplina antica, e di togliere da ogni luogo i matrimonii clandestini.

Or qualsivoglia consuetudine e qualsivoglia legge particolare contrarie al Decreto si oppongono al duplice scopo di esso, e però devono considerarsi irragionevoli e di niun valore.

Le espressioni poi del Decreto sono generali, ed indicano una legge nuova che deve aver vigore in tutta la Chiesa: " SS.mus Dominus, ivi sta detto, S. Congregationi Concilii mandavit ut decretum ederet quo leges a Se, ex certa scientia et matura deliberatione probatae continerentur, quibus sponsalium et matrimonii disciplina in posterum regeretur, eorumque celebratio expedita, certa et ordinata fieret. „ In fine poi s' ingiunge agli Ordinarii di render pubblico il Decreto nelle rispettive diocesi, e di curare che venga spiegato al popolo in tutte le chiese parrocchiali: " Interim vero omnes locorum Ordinarii curent hoc decretum quamprimum in vulgus edi, et in singulis suarum diocesum parochialibus ecclesiis explicari ut ab omnibus rite cognoscatur. „ Queste espressioni indicano che la nuova legge deve occupare il posto dell' antica con tutte le particolari consuetudini e indulti che l' accompagnavano.

Ma ecco che il Decreto stesso ha una clausola derogatoria in fine che toglie ogni dubbio: " Praesentibus valituris de mandato speciali SS.mi D. N. Pii PP. X, contrariis quibuscumque etiam peculiari mentione dignis minime obstantibus. „ Il S. Padre perciò abroga e cassa qualsivoglia disposizione generale o particolare, qualsivoglia consuetudine anche immemorabile e secolare contrarie al Decreto: *quibuscumque etiam peculiari mentione* dignis *minime obstantibus*.

§ VI. — *Tempo, in cui comincia la esecuzione del Decreto.*

Ma il Decreto quando comincerà ad aver vigore? Ecco come esso stesso dispone: " Quae in eo disposita sunt ubique vim legis habere incipiant a die solemni Paschae Resurrectionis D. N. I. C. proximi anni 1908. „ — Nella Pasqua di Risurrezione del venturo anno comincia ad obbligare il Decreto; cioè nel giorno 19 aprile 1908. Fino al detto giorno vige il diritto antico con tutte le sue leggi generali e particolari e con tutte le sue speciali consuetudini. Dalla prima mezza notte del giorno 19 aprile in poi questo Decreto sarà legge generale in tutti i luoghi.

E cominciato l' impero del nuovo Decreto, qual giudizio dovrà farsi degli sponsali e dei matrimonii anteriormente celebrati? Il Decreto di che trattiamo non ha nessuna clausola che accenni ad effetto retroattivo. E però, non dovendo avere questo effetto una legge nuova senza espressa dichiarazione, sì gli sponsali come i matrimonii contratti secondo l' antica disciplina dovranno sempre considerarsi validi e leciti; come per contrario invalidi ed illeciti quando siano stati celebrati contrariamente alla disciplina antica, benchè non contrariamente alla nuova. Così il matrimonio contratto prima del 19 aprile 1908 innanzi ad un parroco non proprio, deve considerarsi nullo anche dopo il detto giorno; e se vuolsi convalidarlo basta, per la validità, rinnovarsene il consenso innanzi a qualunque parroco, benchè quanto alla liceità non deve trascurarsi il parroco del domicilio o della dimora di un mese.

CAPO QUARTO

DIFFERENZA FRA L' ANTICA E LA NUOVA DISCIPLINA.

Perchè del nuovo Decreto possa aversene un giusto e preciso concetto, giova metterne a raffronto le singole disposizioni con quelle della disciplina antica. Così potrà conoscersi meglio ciò che convien fare per la pratica esecuzione di esso.

§ I. — *Per la forma e la contestazione degli Sponsali.*

E quanto agli Sponsali, l' antica disciplina riputava valida la mutua ripromessa del futuro matrimonio in qualsivoglia modo fatta (1). La nuova disciplina riconosce per validi i soli sponsali contratti per

(1) Bened. XIV. *Inst. Eccl.* 46, n. 12; Schmalzgueber L. IV, tit. I, n. 73 seq. etc.

iscritto colla firma delle parti e del parroco o dell' Ordinario, ovvero, quando non si voglia ricorrere al parroco o all' Ordinario, colla firma di due testi. E se o amendue le parti o anche una sola non sappiano scrivere, occorre annotarlo nell' atto colla firma di un altro teste.

Nell' antica disciplina, in caso di contestazione, dovea ricorrersi senz' altro alle prove o testimoniali o di private scritture (1). Nella nuova disciplina basta allegare la scrittura legale onde l' atto sponsalizio fu conchiuso.

§ II. — *Per la validità del matrimonio.*

Rispetto al Matrimonio, l'antica disciplina distingueva i luoghi dove era promulgato il decreto *Tametsi* del Tridentino, circa la clandestinità, dai luoghi dove non era promulgato (2). La nuova disciplina non distingue luogo alcuno, ed estende la legge contro la clandestinità a tutta la Chiesa.

L' antica disciplina, nei luoghi dov' era pubblicato il decreto *Tametsi*, per la validità, richiedeva che il matrimonio fosse celebrato innanzi al proprio parroco ed almeno due testimoni (3). La nuova disciplina, per la validità, richiede la celebrazione del matrimonio innanzi a qualsivoglia parroco ed a due testimoni.

L' antica disciplina, nei luoghi dove non era pubblicato il decreto *Tametsi*, per la validità, non richiedeva nessun rito e nessuna solennità (4). La nuova disciplina anche in codesti luoghi vuole, per la validità, la celebrazione del matrimonio innanzi ad un parroco di qualsivoglia parrocchia e due testimoni.

L' antica disciplina nell' indicare il parroco pel matrimonio nulla avea prescritto pel parroco solo eletto senza il possesso (5). La nuova disciplina vuole che il parroco atto ad assistere al matrimonio abbia preso possesso del beneficio.

L' antica disciplina riputava idonei al matrimonio i parroci sospesi e scomunicati anche nominatamente (6). La nuova disciplina esclude del tutto codesti parroci.

L' antica disciplina consentiva che il parroco assistesse validamente

---

(1) Santi *Prael.. Jus. Can.* L. IV, tit. 1, n. 17 ; De Angelis *Prael.. Jus. Can.* L. IV, tit. 1, n. 2 ; Gasparri *De Matr.* Vol. I, n. 27 etc.

(2) Conc. Trid. Sess. 24, c. 1, *de ref.*

(3) Conc. Trid. *l. c.*

(4) Conc. Trid. *l. c.*

(5) V. Wernz *De Matr.* Tit. III, § VIII, nota 171.

(6) S. C. Conc. apud. Giraldi p. II, sect. 115 n. 23, apud. Fagnan. in c. 1 *de Matrim. contract. int. Eccles.* ; Ligorius L, VI, n. 88 et 1083.

a' matrimonii dei proprii sudditi oltre i confini del suo territorio (1). La nuova disciplina, per la validità, vuole non si travalichino questi confini.

L' antica disciplina riconosceva per validi quei matrimonii che fossero celebrati per sorpresa; cioè senza nè invito, nè connivenza del parroco (2). La nuova disciplina non riconosce come validi codesti matrimonii, e vuole che il parroco sia invitato e pregato, e non costretto da violenza o da timore.

L' antica disciplina teneva per validi altresì quei matrimonii nei quali il parroco sentisse solamente la dichiarazione del consenso *de praesenti* fatta dagli sposi, senza nulla dire o interrogare (3). La nuova disciplina prescrive per la validità che il parroco interroghi i contraenti e ne riceva il consenso.

§ III. — *Per la liceità del matrimonio.*

L' antica disciplina attribuiva all' Ordinario il diritto di ordinare il processetto di stato libero coll' esame dei testi e degli sposi, e di permettere al parroco la celebrazione del matrimonio (4). La nuova disciplina attribuisce tutto ciò al parroco.

L' antica disciplina, oltre il domicilio, ammetteva il quasi-domicilio di almeno uno dei contraenti nella parrocchia perchè il parroco avesse diritto di assistere al loro matrimonio (5). La nuova disciplina, oltre il domicilio, non ammette per tale effetto che la dimora di un mese.

L' antica disciplina, pei contraenti estranei, oltre il consenso del loro parroco, almeno di uno di essi contraenti, richiedeva pel matrimonio anche la delegazione (6). La nuova disciplina richiede a ciò solo il consenso.

L' antica disciplina non ammetteva necessità che scusasse dalla detta delegazione (7). La nuova disciplina l' ammette.

L' antica disciplina, quanto ai vaghi, richiedeva il giudizio ed il permesso dell' Ordinario (8). La nuova disciplina vuole in ciò il permesso o dell' Ordinario o del sacerdote dall' Ordinario delegato.

---

(1) Pirhing L. IV, tit. III, n. 15; Sanchez. lib. III, Disp. 19, n. 14.

(2) Bened. XIV *De Syn.* L. XIII, c. 23, n. 4.

(3) S. C. Conc. *in Giennen.* 26 iul. 1583, ad 5.

(4) Gasparri *De Matrim.* Vol. I, n. 184.

(5) S. Officium 7 iun. 1867 *ad Episc. et Foederator. Statuum Americae*, e generalmente i DD.

(6) Conc. Trid. Sess. XXIV, cap. VII, *de refr. matr.*

(7) Conc. Trid. *l. c.*

(8) Conc. Trid. *l. c.*

L' antica disciplina neanco in ciò ammetteva eccezione (1). La nuova disciplina n' eccettua il caso di necessità.

L' antica disciplina non avea legge generale circa il diritto del parroco della sposa ad assistere al matrimonio ; ma ciò era solo per disposizioni speciali di talune diocesi, o per consuetudine (2). La nuova disciplina assegna ciò come regola generale, salvo qualche giusta causa in contrario.

§ IV. — *Per la delegazione al matrimonio.*

L' antica disciplina, nella delegazione che può dare l' Ordinario e il parroco a qualche altro sacerdote per assistere al matrimonio, riconosceva una semplice sostituzione od un puro ministero, senza diritto di preparare il processuolo (3). La nuova disciplina permette che tal delegazione possa darsi ad altro sacerdote, anche col diritto di preparare il processuolo.

L' antica disciplina permetteva che questa delegazione potesse darsi da un parroco anche sospeso e scomunicato nominatamente (4). La nuova disciplina vieta ciò al parroco sospeso e scomunicato per pubblico decreto.

L' antica disciplina riputava valido il matrimonio quando dal parroco si fosse data facoltà ai contraenti di scegliersi il sacerdote per assistere al loro matrimonio (5). La nuova disciplina ciò riprova e proibisce, volendo che la delegazione si dia ad un sacerdote determinato.

§ V. — *Pei matrimonii* in extremis.

In pericolo di morte quando non vi fosse tempo, l' antica disciplina permetteva il matrimonio; ma alla presenza del parroco, il quael dovea esserne autorizzato dall' Ordinario (6). — La nuova disciplina permette in tal caso il matrimonio anche alla presenza di un semplice sacerdote, quando non ci sia tempo di andare dal parroco.

L' antica disciplina permetteva che *in extremis*, quando non potessero aversi due testimoni, il parroco dispensasse dalla loro presenza (7). — La nuova disciplina vuole assolutamente la presenza di due testimoni.

---

(1) Conc. Trid. *l. c.*

(2) Lehmkul, Vol. II, n. 774 ; Bangen tit. III, p. 17 ; Gasparri *De Matr.* Vol. II, n. 1074.

(3) Sanchez *De Matr.* L. III, disp. 21, n. 7 ; S. Alfonso lib. VI, n. 1084.

(4) Gasparri *De Matr.* Vol. II. n. 1125.

(5) S. C. Conc. 27 iun. 1733 *in Tricaricen.* ; 28 nov. 1789 *in Bosanen.* ; 19 dec. 1795 *in Turritana.*

(6) S. Officium 28 febr. 1888.

(7) S. Officium 13 dec. 1899.

§ VI. — *Pei matrimonii dove manchi il parroco.*

L' antica disciplina non aveva legge generale circa la celebrazione del matrimonio in quei luoghi dove mancasse il parroco od un suo delegato. In più istruzioni la S. Sede diede norme simili a quelle del presente decreto (1). — La nuova disciplina ha norme fisse e determinate, onde quando il parroco od un suo delegato manchi da un mese, il matrimonio può ben contrarsi alla presenza di due testimoni.

L' antica disciplina in ciò richiedeva l' assenza del parroco *comune* per tutta la contrada, non *particolare* per uno o per due solamente (2).— La nuova disciplina non distingue l' assenza *comune* dall' assenza *particolare:* per l' una e per l' altra autorizza il matrimonio.

§ VII. — *Per ciò che segue il matrimonio.*

L' antica disciplina obbligava il parroco a segnare il matrimonio celebrato nel solo libro dei matrimonii (3). — La nuova disciplina obbliga il parroco ad annotare il matrimonio anche nel libro dei battesimi.

L' antica disciplina non obbligava il parroco a mandare altrove notizia del matrimonio celebrato nella sua parrocchia (4). — La nuova disciplina obbliga il parroco a mandarne notizia o direttamente o per mezzo dell' Ordinario al parroco dove l' uno o l' alro coniuge, o amendue, furono battezzati quando altrove ricevettero questo Sacramento.

L' antica disciplina, quando da un mese fosse mancato il parroco, obbligava i contraenti ed i testimoni di presentarsi tutti al parroco per far notare nel libro parrocchiale il matrimonio celebrato senza sacerdote (5). — La presente disciplina li obbliga solo *in solidum,* bastando che uno solo si presenti al parroco e ne dia notizia: sta al parroco poi di constatarla legalmente.

---

(1) Così il S. Officio 1 iul. 1863 *ad Episc. Vallispranensem:* " Idem E.mi Patres declararunt: Quando difficilis nec tutus est accessus, et ignoratur quandonam parochus haberi possit et praevidetur spatium saltem unius mensis a loco abfuturus, nullusque alius sit, qui vices parochi suppleat, matrimonium valere absque praesentia parochi, servata tamen in eo quo potest forma Concilii, nempe adhibitis saltem duobus testibus. "

(2) D' Annibale P. III n. 460, not. 57; S. Alphons. L. VI, n, 1079; Santi L.IV, tit. 3, n. 47; Gasparri Vol. II, n. 1175.

(3) Conc. Trid. Sess, XXIV, c. 1 *de ref. matr.*

(4) Conc. Trid. *l. c.*

(5) S. Congr. de Prop. Fid. 23 iun. 1830 (Coll. Paris., n. 994)

§ VIII. — *Per le pene contro i manchevoli.*

L' antica disciplina voleva gravemente punito il parroco od altro sacerdote o gli stessi testi che in ciò avessero mancato (1). — La nuova disciplina soggetta a pene *ferendae sententiae* il solo parroco.

L' antica disciplina obbligava l' Ordinario a punire gravemente il parroco od altro sacerdote che avessero assistito a matrimonio con minor numero di testi, ed i testi medesimi che avessero assistito a matrimonio senza parroco (2). — La nuova disciplina vuol punito il parroco manchevole alle prescrizioni sì per la validità come per la liceità del matrimonio, secondo il modo e la gravità della colpa.

L' antica disciplina fulminava la sospensione *ipso facto* al parroco o ad altro sacerdote che avesse osato assistere a matrimonio di sposi appartenenti ad altra parrocchia senza la licenza del proprio parroco (3). — La nuova disciplina ha tolta questa censura, e invece punisce il solo parroco, reo di tale colpa, a cedere al parroco proprio dei contraenti i diritti di stola.

§ IX. — *Pei matrimonii degli acattolici.*

L' antica disciplina soggettava generalmente gli eretici al decreto *Tametsi* del Tridentino, dove questo fosse promulgato (4). — La nuova disciplina generalmente li sottrae da questo decreto.

L' antica disciplina riputava nulli i matrimonii degli *eretici* e degli *scismatici* che ritrovavansi sparsi (cioè senza i proprii ministri, nè chiesa) in qualche parrocchia cattolica dove fosse stato pubblicato il decreto *Tametsi* del Tridentino; ovvero dopo la detta pubblicazione ivi avessero erette parrocchie con ministri proprii (5). — La nuova disciplina riconosce per validi codesti matrimonii.

L' antica disciplina, per la individuità del contratto matrimoniale, nei matrimonii misti, in cui la parte eretica non era soggetta alla legge tridentina, comunicava tale esenzione anche alla parte cattolica (6). — La nuova disciplina siffatti matrimonii vuol soggettati alla nuova legge contro la clandestinità.

L' antica disciplina, circa i matrimonii degli eretici, era involta di

(1) Conc. Trid. Sess. 24, cap. 1, *de ref. matrim.*

(2) Conc. Trid. *l. c.*

(3) Conc. Trid. *l. c.*

(4) S. C. C. 8 Jan. 1678 probante Innocentio XI; S. C. C. 8 ian. 1663; 3 sept. 1772; Gasparri *de Matr.*, n. 1178 ed. III.

(5) Wernz. *De Matrim.*, n. 166.

(6) Wernz. l. c. n. 173.

dubbii e di difficoltà innumerevoli (1). — La nuova disciplina ha norme semplici e chiare che aboliscono tutta la serie di decreti e dichiarazioni antiche.

E bastino questi appunti e queste dilucidazioni perchè sia ben compresa la portata della nuova legge e, senza difficoltà, la si possa mettere in esecuzione.

Fine.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

13.

Se i macellai ed i loro figli siano irregolari.

In B. è opinione generale che i macellai ed i loro figli siano irregolari *ex defectu lenitatis*. È vero tutto ciò ? E nel caso negativo, che dire di questo apprezzamento o di questa consuetudine ?

Il quesito è doppio : 1° Se i macellai ed i loro figli siano irregolari, e 2° se nel caso negativo sia da sostenersi una consuetudine contraria.

E quanto al 1° dubbio, è noto come *ex defectu lenitatis* sono irregolari quelli che o uccidono giustamente, come il boia; ovvero concorrono alla giusta uccisione, come i giudici, i procuratori, gli accusatori, i testi volontarii ecc. ; ma s' intende sempre della uccisione degli uomini, non già degli animali. Nè i sacri canoni nè i DD. hanno verbo sugli uccisori degli animali. E però nè i macellai nè i loro figli debbono essere annoverati fra gl' irregolari.

E infatti, ecco la ragione della detta irregolarità, recata dal Reiffenstuel (L. V, tit. 12, n. 75) : " Ratio est ; quod quamvis hi omnes nullum committant delictum, nihilominus quia sanguinem alienum fundunt vel ad fundendum concurrunt, carent perfecta mansuetudine et lenitate christiana, indeque ab Ecclesia merito inhabiles reputantur ut in altari incruentum et immaculatum Deo hostiam offerant, ac repraesentent personam Christi, qui ut agnus mansuetissimus pro-

(1) V. Gasparri *De Matr.* Vol. II, nn. 485 sq., 544 sq., 1177 sq. ; Wernz. nn. 41 seq., 165 sq., 172 sq.

prium pro nobis fudit sanguinem; praesertim cum etiam in lege veteri Deus ob multum sanguinem humanum quam David rex fudit, non ab illo sed a filio ipsius Salomone templum sibi aedificari voluerit. „ — La ragione adunque della irregolarità *ex defectu lenitatis* consiste nella massima indecenza che il sacerdote, il quale abbia versato sangue o che abbia concorso a versarlo, rappresenti sull' altare G. C., il quale agnello mansuetissimo ha profuso tutto il suo sangue per noi. Or G. C. ha versato il sangue per gli uomini, non già per gli animali.

E che la uccisione degli animali bruti non solo è lecita, ma è secondo l' ordinazione divina lo mostra splendidamente l' Angelico nella sua Somma (2. 2. q. 64, a. 1 in corp.). Egli insegna che " in rerum ordine imperfectiora, sict etiam in generationis via natura imperfectis ad perfecta procedit. „ E segue a dire: " Inde est quod sicut in generatione hominis prius est vivum et deinde animal, ultimo autem homo; ita etiam ea quae tantum vivunt, ut plantae, sunt communiter propter animalia, omnia autem animalia sunt propter hominem. „ Come adunque, generalmente parlando, le piante sono create per vantaggio degli animali, così gli animali sono creati per vantaggio degli uomini.

Di qui vuol dedursi, secondo lo stesso Angelico *l. c.*: „ Inter alios autem usus maxime necessarius esse videtur ut animalia plantis utantur in cibum et homines animalibus; quod sine mortificatione eorum fieri non potest. Et ideo licitum est et plantas mortificare in usum animalium et animalia in usum hominum ex ipsa ordinatione divina; dicitur enim Genes. I, 29: *Ecce dedi vobis omnem herbam et universa ligna; ut sint vobis in escam et cunctis animantibus terrae.* Et Genes. IX, 3, dicitur: *Omne quod movetur et vivit, erit in cibum.* „ — Tanto perciò è lungi che l' uccisione degli animali per alimento dell' uomo sia sconveniente, che anzi è secondo l' ordine stabilito da Dio.

Chi dunque ha il mestiere di uccidere le bestie pel nutrimento degli uomini non può notarsi di nessun disordine, e però neanco d' irregolarità.

Al 2.° Ma se constantemente in qualche luogo i macellai ed i loro figli sono avuti per irregolari? Siffatta credenza e consuetudine non varrebbe ad introdurre la detta irregolarità?

Diciamo innanzi tutto che la irregolarità, per incorrersi, dev'essere espressa nel diritto, essendo principio inconcusso che *irregularitas non incurritur nisi fuerit in iure expressa.* Così Bonifacio VIII in c.18, *De sent. excomm. in* 6.°

Vero è che Bonifacio VIII nel detto luogo non riprovò le consuetudini *praeter ius,* donde alcuni hanno dedotto che possono darsi ancora

consuetudini che introducano qualche nuova irregolarità (v. Gasparri *De sacra Ordinat.* Vol. I, n. 159). Tutti però convengono che non ogni consuetudine può essere a ciò bastevole.

E in primo luogo non basta una consuetudine di luogo particolare, per la ragione che ogni consuetudine, perchè valga, deve supporre l' assenso tacito del superiore. Or nessun superiore può validamente approvare una nuova irregolarità , stante il su esposto principio di Bonifacio VIII che invalida ogni irregolarità non espressa nel diritto, vale a dire nel diritto canonico o pontificio, come commentano i DD. (Schmalzgrueber L. V, tit. 37, n. 61 ; Bened. XIV *De Syn.* L. XII, c. 3, n. 7 ; Reiffenstuel L. V, tit. 27, n. 67 etc.).

Neppur basta una consuetudine generale che introduca una irregolarità nuova del tutto, in forza dello stesso canone di Bonifacio VIII; imperocchè non avendo valore una irregolarità non espressa nel diritto, nessuna consuetudine può essere atta a legittimarla. Così pure generalmente i DD. (Laymann L. I, tr. 5, par. 5, c. 1, n. 7 ; Berardi *Ius Eccl. Un.* L. V, par. 2, dis. 4, c. 2 ; Gasparri l. c. n. 161).

La sola consuetudine diuturna e di tutta la Chiesa che interpreti il diritto, suffragato dall' autorità de' DD., può ammettersi come introduttiva d' irregolarità. Così Reiffenstuel l. c. n. 67 ; Gasparri l. c. etc.

Or nel nostro caso trattasi di irregolarità nuova, di luogo particolare, non suffragata dall' autorità di nessun dottore. Trattasi perciò d' irregolarità che non esiste.

QUESITI

con brevissime risposte

53. *Circa l' anno della celebrazione delle messe perpetue.*

D. Il decr. *Ut debita* all' art. 4.° vuole che, conformemente all' altro decr. *Vigilanti*, le messe fondate e perpetue, non soddisfatte alla fine dell' anno in cui doveano celebrarsi, debbano trasmettersi al Vescovo. Ora, dato il caso che le rendite assegnate a tali messe abbiano la scadenza nel novembre o nel dicembre e non bastino i detti mesi a soddisfarle tutte, quale sarebbe l' anno in cui si debbano soddisfare, quello antecedente a tali mesi, ovvero il seguente ?

R. Fa d' uopo osservare le tavole di fondazione, e se ivi è determinato il tempo della celebrazione, si deve stare a tale disposizione. Se poi nulla da esse può ricavarsi, ovvero le dette tavole non si possono avere, in tal caso deve seguirsi l' uso osservato per l' addietro nella soddisfazione delle messe ; giacchè il detto uso è il migliore interprete della legge. Che se

neppur l' uso è stato costante, in tal caso l' anno dell' adempimento comincia dalla scadenza delle rendite; ed è quello che segue alla detta scadenza.

54. *Se si possano consacrare gli altari di cemento.*

D. Una mensa di altare, costruita in cemento armato, può ricevere la consacrazione, in cambio di una pietra o di un marmo?

R. Alla S. C. dei Riti fu proposto il seguente dubbio: " R.mus Ordinarius Dioeceseos Lamacen. exponens altaria plurima suae Dioeceseos ecclesiarum sacros lapides praeseferre e quodam schisto lapide (*cemento*) efformatos satis duro... S. R. C. sobiecit dub.: An retineri possint sacri lapides e schisto illo lapide efformati? „ — E la risposta fu: *Affirmative* (*in Lamacen.*, 29 apr. 1887, n. 3674 ad 2 — Mon. Eccl. Vol. V, P. I, n. 128). — Se dunque gli altari di cemento ben duri possono ritenersi, crediamo che possano pure consacrarsi. Quando in vero il cemento è ben fatto, può bene rassomigliarsi alla pietra.

55. *Se il Vescovo può imporre gli statuti al Capitolo che trascura di formarli.*

D. Il Vescovo di A. prescrisse al Capitolo della sua Cattedrale di formare i proprii statuti (di cui è privo) fra sei mesi. Il Capitolo non ha obbedito. Può il Vescovo formare da sè i detti statuti ed imporli al Capitolo senza averlo prima udito?

R. Ecco come intorno a ciò insegna il Lucidi (*De Visit. SS. LL.* Vol. I, Cap. 3. § IV, n. 146): " Hoc opus (constitutionum) a capitulis ipsis condendum est iuxta normas Concilii Romani praescriptas. Quod cum ad exitum perductum fuerit, Episcopo exhibendum est, ut, maturo adhibito consilio, corrigat, ac dein suae auctoritatis calculo approbet atque corroboret. Sed si Capitula ultra spatium constitutum negligenter se gerant, S. C. Conc. mandat Episcopis, ut constitutiones ipsi confliciant, easque Capitulo observandas iniungant. In hanc porro sententiam pro opportunitate communiter solere rescribi, quotidiana docet experientia. „

Il Capitolo adunque è chiamato a formare i proprii statuti e di sottoporli all' approvazione del Vescovo. Se trascura, il Vescovo può obbligarvelo dando ad esso un perentorio. Che se fa passare il tempo prescritto, in tal caso il Vescovo può formare da sè gli statuti e proporli al Capitolo, il quale può fare le sue osservazioni. Laddove poi ciò non riesca o non si creda doversi fare, con facoltà della S. Sede il Vescovo può imporre al Capitolo gli statuti anche senz' averlo udito. In quest' ultimo caso però è necessario l' autorizzazione della S. C. del Concilio.

56. *Se, cessato il Capitolo, possa il Vescovo nominare da sè canonici onorarii.*

D. In B. è una chiesa collegiata, le cui rendite sono state confiscate dal demanio. I canonici sono tutti morti. Può in tal caso il Vescovo nominare da sè canonici onorarii, per conservare almeno la parvenza del Capitolo?

R. Il Vescovo, invece di nominare canonici onorarii, può con più effetto nominare canonici statutarii che sono veri canonici, benchè senza prebenda: così non solo si avrà una parvenza di capitolo, ma il vero capitolo con tutti i suoi diritti, come più volte abbiamo spiegato. In ciò basta un semplice e generale permesso della S. C. del Concilio, in forza del decreto *Ad dirimen-*

das. — Quanto a canonici onorarii, non crediamo che il Vescovo possa da sè solo nominarli quando non ci sia nessuno che rappresenti il Capitolo e che possa annuire da parte di questo. In tal caso occorrerebbe il consenso apostolico che supplisce quello del capitolo.

57. *Se vi è bisogno di venia apostolica pel passaggio solo nominale di qualche stabile ecclesiastico.*

D. In U., soppressa civilmente una confraternita, furono salvati alcuni cespiti, da cui si acquistò una casa pel sagrestano della chiesa. Questa casa fu civilmente aggiudicata a Tizio. Ora Tizio, non potendo più tenerne la nomina civile, vuol trasmetterla, colla venia del Vescovo, a Caio. Può il Vescovo consentire, ovvero si richiede il beneplacito Apostolico ?

R. La Estrav. *Ambitiosae* prescrive le solennità (principalissima delle quali è il beneplacito apostolico) nelle alienazioni vere, non già nelle nominali. Vieta, cioè, di cedere ad altri la proprietà o il dominio utile dei beni ecclesiastici quando veramente si cede o la proprietà o il dominio utile; ma quando questi rimangono immutati, e solo per garanzia governativa si fa il passaggio di vero nome da uno ad un altro, purchè non ci sia pericolo di perdita, pel detto passaggio veramente nominale non crediamo necessario il beneplacito apostolico. Ciò avviene tuttodì nei corpi morali, i quali, non potendo civilmente possedere, intestano or ad uno or ad un altro qualche stabile, o meglio a più persone, le quali o per testamento o per atti tra vivi ne trasferiscono ad altri il dominio nominale.

58. *Circa l' indulto per la comunione degl' infermi non digiuni.*

D. Veronica e Gertrude, religiose inferme, che non possono osservare il digiuno naturale, si avvalgono dell' indulto pontificio contenuto nel decreto della S. C. del Conc. del 7 dic. 1906 (*Mon. Eccl.* Vol. XVIII, pag. 493); e non digiune si comunicano due volte per settimana. Ma, desiderando esse accesamente di comunicarsi più volte, con sacrifizio osservano il digiuno e chiedono per altri giorni la santa comunione. Si può ad esse amministrarla ? Ovvero non possono in tal caso avvalersi dell' indulto ?

R. Il cardine della quistione sta nel determinare: 1.° se le due comunioni settimanali sono permesse solo quando se le persone inferme non si avvalessero dell' indulto, dovrebbero stare lungo tempo senza comunione — e 2.° quale impotenza si richiegga per avvalersi dell' indulto.

E quanto al 1.° dubbio, nel tenore del cit. decreto non v' è nulla che accenni al caso esposto. Si dice solo: " Excitato inde studio fovendae pietatis, quaesitum est, si quo forte modo consuli posset aegrotis diuturno morbo laborantibus et eucharistico pane haud semel confortari cupientibus qui naturale ieiunium in sua integritate servare nequeant. „ Pare adunque che non si escluda la possibilità di ricevere la comunione osservando il digiuno naturale con qualche sforzo.

Rispetto al 2.° dubbio, cioè come debba intendersi il *ieiunium servare nequeant*, se per impotenza grave o leggera, sembra chiaro che non si tratti di impotenza leggera; giacchè *parum pro nihilo reputatur*. Si tratta dunque d' impotenza grave, o in sè o per le conseguenze; non tale però da te-

mersene un danno mortale, ma solo un danno non leggero, a giudizio del confessore.

Possiamo ora risolvere il caso proposto. Se la infermità di Veronica e di Gertrude sia tale da poter mantenere il digiuno con leggero incomodo, non possono avvalersi dell' indulto; ma debbono osservare il digiuno naturale. Se poi non possono osservare il digiuno senza incomodo non leggero, in tal caso possono avvalersi dell' indulto; e se inoltre possono con qualche stento osservare il digiuno naturale in altro giorno, anche in questo possono ricevere la santa comunione.

59. *Qual calendario debba osservare un prete secolare negli oratorii semipubblici affidati a Regolari.*

D. In F. vi è un ospedale affidato dal Municipio a Frati Regolari con oratorio semipubblico. In esso ospedale trovansi infermi alcuni preti secolari che seguono il calendario della diocesi. Potendo dir messa nel detto oratorio possono seguire il calendario proprio, ovvero debbono osservare quello dei Frati ?

R. È legge generale che per la celebrazione della messa debba seguirsi il calendario della chiesa o dell' oratorio pubblico in cui si celebra, non già il calendario proprio (S. R. C. 9 iul. 1895 *Decr. gen.* n. 3962); e ciò, benchè si tratti di oratorio semipubblico, come quello degli ospedali (S. R. C. *in Ruthenen.* 22 mai. 1896, n. 3910). Or quando un oratorio semipubblico si fa officiare ai Regolari, deve ivi osservarsi il calendario dell' Ordine religioso, non già quello della diocesi. Così pure la S. C. de' Riti in *Ord. S. Benedicti* 3 febr. 1905 (Mon. Eccl. Vol. XVII, p. 11): " In ecclesia S. Stephani, quae ante erectionem monasterii fuit ecclesia parochialis, ex pia dispositione et fundatione ultimi parochi, sacerdos saecularis qui est etiam beneficiatus vicinae ecclesiae S. Galli, missam celebrare... debet. Quum vero ecclesia S. Stephani aliquot abhinc annis in possessionem monasterii legitime venerit, quaeritur: An praedictus sacerdos beneficiatus in celebrando sacros. missae sacrificio suum calendarium, nempe dioecesanum sequi debeat, vel calendarium monasterii ? — Resp. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „ Lo stesso si ha dai decreti *Urbis* 15 dec. 1899 ad 2, n. 4051 et *Ratisbonen.* 27 ian. 1905 (Mon. Eccl. l. c., p. 10).

Nel caso adunque i sacerdoti infermi nell' ospedale di F., affidato ai R)e golari, se possono e vogliono dir messa in quell' oratorio semipubblico debbono osservare il calendario de' Frati.

60. *Se il cancelliere può essere esaminatore prosinodale nei concorsi.*

D. Nella diocesi di N. il cancelliere è anche esaminatore pro-sinodale, e nei concorsi esercita l' uno e l' altro officio. Questi due officii sono compossibili ?

R. Non v' ha nessun divieto nel diritto che il cancelliere non sia esaminatore pro-sinodale. Nè v' ha nessuna sconvenienza che nei concorsi possa esercitarsi insieme l' uno e l' altro officio. Spesso fra i membri di una qualche commissione se ne deputa uno per segretario.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1907).

Concistoro Secreto — La mattina del 17 dicembre 1907 la Santità di N. S. Pio PP. X ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro segreto, nel quale, premessa un' Allocuzione, si è degnato di pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

Dell' Ordine dei Preti

Mons. Pietro Gasparri, Arcivescovo titolare di Cesarea di Palestina, Segretario della Sacra Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinarii, nato in Visso, diocesi di Norcia, 5 maggio 1852.

Mons. Lodovico Enrico Luçon, Arcivescovo di Reims, nato in Moulèvrier, diocesi di Angers, 28 ottobre 1842.

Mons. Paolino Pietro Andrieu, Vescovo di Marsiglia, nato in Seysses, arcidiocesi di Tolosa, 8 dicembre 1849.

Dell' Ordine dei Diaconi

Mons. Gaetano De Lai, Suo Prelato Domestico, Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, nato in Malo, diocesi di Vicenza, 26 luglio 1853.

Ha quindi Sua Santità proposto le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Traianopoli, di rito latino, per Mons. Augusto Giuseppe Duc, promosso dalla Sede Cattedrale di Aosta.

Chiesa titolare Arcivescovile di Anazarbo, di rito latino, per Mons. Raimondo Ingheo, promosso dalla Sede Cattedrale di Iglesias.

Chiesa Metropolitana di Chambéry, per Mons. Francesco Virgilio Dubillard, promosso dalla Sede Cattedrale di Quimper.

Chiesa Metropolitana di Bologna, per Mons. Giacomo della Chiesa, di Genova. Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sacra teologia ed in ambo le leggi, Commendatore del Sacro Sovrano Ordine di Malta, Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità e Segretario della Cifra.

Chiesa Metropolitana di Lima, pel R. D. Pietro Emanuele Garcia Naranjo, della stessa arcidiocesi, dottore in sacra teologia, Canonico Tesoriere della Metropolitana.

Chiesa titolare di Proconneso, per Mons. Alfonso Maria Giordano, della Congregazione del SS. Redentore, traslato dalle Sedi Cattedrali unite di Calvi e Teano.

Chiesa titolare Vescovile di Sebastopoli, per Mons. Sante Mei, traslato dalla Sede Cattedrale di Modigliana.

Chiesa titolare Vescovile di Lampsaco, per Mons. Giulio Serafini, traslato dalla Sede Cattedrale di Pescia.

Chiesa Cattedrale di Bobbio, per Mons. Luigi Marelli, di Milano, Prelato Domestico di Sua Santità, Provicario Generale di Milano.

Chiesa Cattedrale di Pescia, pel R. D. Angelo Simonetti, arcidiocesano di Firenze, Parroco di S. Pietro in Mercato.

Chiesa Cattedrale di Tarentaise, pel R. D. Giovanni Battista Biolley, della stessa diocesi, Canonico onorario della Cattedrale e Parroco Arciprete di Albertville.

Chiesa Cattedrale di Budweis, per Mons Giuseppe Hülka, della stessa diocesi, Cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità, Esaminatore prosinodale, Provicario Generale e Canonico della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Pasto, per Mons. Adolfo Perea, arcidiocesano di Popayan e Vicario Generale.

Chiesa titolare Vescovile di Sebaste, per Mons. Dionisio O' Connell, diocesano di Richmond, dottore in sacra teologia, Prelato Domestico di Sua Santità, Rettore della Università cattolica di Washington.

Chiesa titolare di Adrianopoli, per Mons. Tommaso Kennedy, arcidiocesano di Filadelfia, dottore in sacra teologia, Prelato Domestico di Sua Santità, in Roma Rettore del Collegio Americano del Nord.

Chiesa titolare Vescovile di Cestro, per Mons. Barnaba Piedrabuena, diocesano di Tucuman e Vicario Generale.

Concistoro Pubblico e Secreto. — Il dì 19 dicembre 1907 la Santità di N. S. Pio PP. X ha tenuto pubblico Concistoro nel Palazzo Apost. Vaticano, in cui, con le consuete formalità, ha dato il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali *Aguirre* e *Rinaldini*, creati e pubblicati nel Concistoro Segreto 15 aprile 1907, *Gasparri*, *Lucon*, *Andrieu* e *De Lai*, creati e pubblicati nel Concistoro segreto di lunedì 16 corrente.

Durante questa ceremonia un Avvocato Concistoriale ha perorata una Causa di Beatificazione e Canonizzazione.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell' Aula solita il Concistoro segreto, nel quale il Santo Padre, dopo chinsa la bocca, giusta il costume, agli E mi e R.mi Signori Cardinali novelli, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Patriarcale di Lisbona, per Mons. Antonio Mendes Bello, promosso dalla Sede Cattedrale di Faro.

Chiesa Cattedrale di Faro, per Mons. Antonio Barbosa Leão, traslato della Sede Cattedrale di Angola e Congo.

Chiesa Cattedrale di Guadix, pel R. D. Timoteo Hernandez Mulas, diocesano di Zamora, laureato in diritto canonico, Canonico Dottorale della Cattedrale di Cuenca.

Chiesa Cattedrale di Almeria, pel R. D. Vincenzo Casanova, diocesano di Tarazona, licenziato in sacra teologia, in Madrid Parroco della Chiesa del Buon Consiglio.

Chiesa Cattedrale di Segorbia, pel R. D. Antonio Maria Massanet y Verd, diocesano di Maiorca, Professore di filosofia nel Seminario Vescovile di Palma.

Chiesa Cattedrale di Beia, pel R. D. Sebastiano Leite de Vasconcellos, di Oporto, Fondatore e Direttore della Officina di S. Giuseppe.

Chiesa titolare Vescovile di Martiropoli, pel R. D. Antonio Alves Ferreira, diocesano di Portalegre, licenziato in sacra teologia e in diritto canonico, Professore di sacra teologia nel Seminario di Santarem, Canonico

della Chiesa Patriarcale di Lisbona, deputato Coadiutore con successione di Mons. Giuseppe Dias Correla de Carvalho, Vescovo di Viseu.

Chiesa titolare Vescovile di Olimpo, pel R. D. Prudenzio Melo y Alcalde, di Burgos, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Provicario Generale e Canonico Lettorale della Metropolitana di Burgos, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Ciriaco Maria Sancha y Hervas, Arcivescovo di Toledo.

Chiesa titolare Vescovile di Antedone, pel R. D. Raimondo Barberà y Boada, arcidiocesano di Tarragona, dottore in sacra teologia e licenziato in dritto canonico, Canonico Arcidiacono della Metropolitana di Tarragona.

Quindi Sua Santità ha bubblicate le seguenti Chiese, già provviste per Breve:

Coadiutoria con successione nella Chiesa Cattedrale di Parma, per Mons. Guido Maria Conforti, Arcivescovo titolare di Stauropoli (ora è succeduto).

Chiesa titolare Arcivescovile di Sardica, per Mons. Pio Alberto Del Corona, dei Predicatori, promosso dalla Sede Cattedrale di S. Miniato.

Chiesa titolare Arcivescovile di Pessinonte, rito latino, per Mons. Costanzo Lodovico Maria Guillois, promosso dalla sede Cattedrale di Le Puy.

Chiesa Metropolitana di Avignone, per Mons. Gaspare Maria Michele Latty, promosso dalla Cattedrale di Chalons.

Chiesa Metropolitana di Linares, per Mons. Leopoldo Ruiz, promosso dalla Sede Cattedrale di Léon di Messico.

Chiese Metropolitane unite di Acerenza e Matera, per Mons. Anselmo Pecci, benedettino, promosso dalla Sede Cattedrale di Tricarico.

Chiesa Metropolitana di Bombay, pel Rev. P. Ermanno Iürgens, della Compagnia di Gesù.

Chiesa titolare Arvivescovile di Eraclea, pel Rev. P. Andrea Francesco Frühwirth, dei Predicatori, diocesano di Seckau, Maestro in sacra teologia, Consultore del S. Uffizio, Nunzio Apostolico in Baviera.

Chiesa Cattedrale di Uberaba, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Edoardo Duarte Silva, traslato dalla Sede Cattedrale di Goyaz.

Chiesa Cattedrale di Prince Albert, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Alberto Pascal, degli Oblati di Maria Immacolata, traslato dalla Chiesa Iare Vescovile di Mosynopoli.

Chiesa Cattedrale di León del Messico, per Mons. Giuseppe Mora, traslato dalla Sede Cattedrale di Tulancingo.

Chiesa Cattedrale di Chilapa, per Mons. Francesco Campos, traslato dalla Sede Cattedrale di Tabasco.

Chiesa Cattedrale di Curytiba, per Mons. Giovanni Francesco Braga, traslato dalla Sede Cattedrale di Petropolis.

Chiesa titolare Vescovile di Cina, per Mons. Carlo di Gesù Mejia, della Congregazione della Missione, traslato dalla Sede Cattedrale di Tehuantepec.

Chiesa Cattedrale di Acireale, per Mons. Giovanni Battista Arista Vigo, della Congregazione dell' Oratorio, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Nissa.

Abbazia nullius di Monserrato nel Brasile, recentemente eretta da Sua San-

lità, per Mons. Gerardo van Caloen, dell' Ordine di S. Benedetto, Vescovo titolare di Focea.

Chiesa Cattedrale di Venosa, per Mons. Felice del Sordo, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Claudiopoli.

Chiesa Cattedrale di S. Miniato, per Mons. Carlo Falcini, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Aretusa.

Chiesa Cattedrale di Ibarra, per Mons. Ulpiano Perez y Quinones, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Aretusa.

Chiesa Cattedrale di Montefiascone, per Mons. Domenico Mannaioli, diocesano di Todi, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Correttore della S. Penitenzieria e Canonico della Patriarcale Basilica Liberiana.

Chiesa Cattedrale di Città della Pieve, pel R. D. Domenico Fanucchi, arcidiocesano di Lucca, Esaminatore Sinodale, Canonico della Metropolitana e Provicario Generale di Lucca.

Chiese Cattedrali unite di Corneto Tarquinia e Civitavecchia, pel R. P. Beda Giovanni Cardinale, benedettino, di Genova, Abate del Monastero di Praglia presso Padova.

Chiesa Cattedrale di Amelia, pel R. P. Francesco Maria Berti, dei Minori Conventuali, diocesano di Pistoia, Commissario generale di Toscana e Rettore di S. Croce in Firenze.

Chiesa Cattedrale di Grosseto, pel R. D. Ulisse Bascherini, arcidiocesano di Pisa, licenziato in sacra teologia, Esaminatore prosinodale, Arciprete della Metropolitana e Provicario Generale di Pisa.

Chiesa Cattedrale di Borgo S. Donnino, pel R. D. Leonida Mapelli, di Milano, Prevosto Parroco di Sesto Calende nella stessa arcidiocesi.

Chiesa Cattedrale di Lacedonia, pel R. D. Gaetano Pizzi, diocesano d' Isernia, dottore in sacra teologia, Esaminatore Sinodale e Canonico Teologo della Cattedrale d' Isernia.

Chiesa Cattedrale di Caltanisetta, pel R. P. Antonio Augusto Intreccialagli, dei Carmelitani scalzi, diocesano di Frascati, Maestro di filosofia e sacra teologia, Visitatore Apostolico in Roma e in varie diocesi d' Italia, Consultore della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari e di varie Commissioni Pontificie, nel suo Ordine già Definitore e Provinciale, Postulatore delle Cause dei Santi.

Chiesa Cattedrale di Cefalù, pel R. P. Anselmo Evangelista Sansoni, dei Minori, diocesano di Arezzo, lettore in filosofia e sacra teologia, in Arezzo Esaminatore pro sinodale, Professore in teologia dommatica e sacra Scrittura e Direttore spirituale del Seminario.

Chiesa Cattedrale di Angoulême, pel R. D. Enrico Arlet, diocesano di Cahors, Professore emerito del Seminario e Vicario Generale di Cahors.

Chiesa Cattedrale di Le Puy, pel R. D. Tommaso Boutry, diocesano di Moulins, dottore in sacra teologia e in diritto canonico Canonico, Teologo della Cattedrale e Vicario generale di Moulins.

Chiesa Cattedrale di Pamiers, pel R. D. Martino Izart, diocesano di Perpignano, ivi Canonico Arciprete della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Troyes, pel R. D. Lorenzo Mounier, diocesano di S. Claude e Canonico Arciprete della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Blois, pel R. D. Alfredo Giulio Mélisson, diocesano di Le Mans e Canonico Arciprete della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Santorino, pel R. D. Michele Camilleri, arcidiocesano di Corfù, Parroco di Smirne.

Chiesa Cattedrale di Riombamba, pel R. P. Andrea Machado, della Compagnia di Gesù, Ministro Provinciale dell' Equatore.

Chiesa Cattedrale di Portovecchio, pel R. P. Giovanni Maria Riesa, dei Predicatori, Ministro Provinciale nell' Equatore.

Chiesa Cattedrale di Tulancingo, pel R. D. Giovanni Herrera. arcidiocesano di Messico, dottore in filosofia, sacra teologia e diritto canonico, in Messico Rettore del Seminario arcivescovile e Prefetto degli studii.

Chiesa Cattedrale di Tehuantepec, pel R. D. Ignazio Placencia, arcidiocesano di Guadalaxara, ivi Prosegretario della Curia arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di Derry, per Mons. Carlo Mac Hugh, della stessa diocesi, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sacra teologia, Rettore del Seminario e Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Fall River, pel R. D. Daniele Francesco Feehan, diocesano di Springfield, Parroco di S. Bernardo e Consultore diocesano.

Chiesa Cattedrale di Poona, pel R. P. Enrico Doring, della Compagnia di Gesù, diocesano di Munster, Missionario in Poona.

Chiesa Cattedrale di Nagpur, pel R. P. Francesco Stefano Coppel, dei Missionari di S. Francesco di Sales, diocesano di Annecy, Professore e Rettore del Collegio di Namur e Provinciale della sua Congregazione.

Chiesa titolare Vescovile di Acmonia, pel R. D. Pietro Marty, diocesano di Périgueux, dottore in sacra teologia, Decano del Capitolo di Périgueux, deputato Coadiutore con successione di Mons. Adolfo Fiard, Vescovo di Montauban.

Chiesa titolare Vescovile di Aila, pel R. D. Carlo Maria De Gorostarzu, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico dello Yunnan in Cina.

Chiesa titolare Vescovile Anlifelle, pel R. P. Giovanni Collins, della Compagnia di Gesù, deputato Vicario Aposolico della Giamaica.

Chiesa titolare Vescovile di Danzara, pel R. D. Nicola Ciceri, della Missione, diocesano di Nola, Proprocuratore in Shanghai, deputato Vicario Apostolico del Siam-Si meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Pitionte, pel R. P. Pietro Munagorri y Obineta, dei Predicatori, diocesano di Vittoria, deputato Vicario Apostolico del Tonkino centrale.

Chiesa titolare Vescovile di Mileto, pel R. P. Adeodato Witner, dei Minori, diocesano di Strasburgo, deputato Coadiutore con successione del Vicario Apostolico dello Sciam-Ton orientale.

Chiesa titolare Vescovile di Parnasso, per Mons. Lodovico Giuaeppe Legraive, arcidiocesano di Malines, Prelato Domestico di Sua Santità e Vicario Generale, deputato Ausiliare dell' E.mo e Rev.mo signor Card. Desiderato Mercier, Arcivescovo di Malines.

Chiesa titolare Vescovile di Amata, per Mons. Paolo Rosario Farrugia, diocesano di Malta, Protonotario Apostolico *ad instar participatium*, dottore in sacra teologia, Esaminatore prosinodale e Canonico della Cattedrale, deputato Ausiliare di Mons. Pietro Pace, Arcivescovo Vescovo di Malta.

Chiesa titolare Vescovile di Selimbria, pel R. D. Gionanui Klunder, diocesano di Culma, dottore in ambe le leggi, Canonico della Cattedrale di Culma, deputato Ausiliare di Mons. Agostino Bosentreter, Vescovo di Culma,

Chiesa titolare Vescovile di Sura, pel R. D. Antonio Augusto de Assis, arcidiocesano di Marianna, in Pouso Alegre, Canonico Arciprete della Cattedrale, deputato Ansiliare di Mons. Giovanni Battista Correa Neri, Vescovo di Pouso Alegre.

Chiesa titolare Vescovile di Germanicopoli, pel R. D. Giuseppe Maria Kondelka, diocesano di Cleveland, deputato Ausiliare di Mons. Ignazio Horstmann, Vescovo di Cleveland.

Chiesa titolare Vescovile di Elenopoli, per Mons. Rocco Vucic, diocesano di Segna, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, licenziato in filosofia e in sacra teologia, Canonico della Cattedrale di Segna.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per la Chiesa Patriarcale di *Lisbona*, per le Chiese Metropolitane di *Bologna*, *Acerenza* e *Matera*, *Linares*, *Avignone*, *Chambéry*, *Bombay*, *Lima* e *Boston* (per successione) non che per le Chiese Cattedrali di *Puy* e *Soutances* (per privilegio).

Finalmente il Santo Padre ha posto l'anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, e ha assegnato all' E.mo Aguirre il titolo Presbiterale di *S. Giovanni a porta Latina*; quello di *S. Pancrazio* all' E.mo Rinaldini; quello di *S. Bernardo* all' E.mo Gasparri; quello di *S. Maria Nuova* all' E.mo Lucon; quello di *S. Onofrio* all' E.mo Andrieu; e la Diaconia di *S. Nicola in carcere* all' E.mo De Lai.

Con biglietti della Segreteria di Stato, Sua Santità si è degnata di assegnare agli E.mi e R.mi Signori Cardinali, che hanuo ricevuto il Cappello Cardinalizio, le seguenti Congregazioni:

All' E.mo e R.mo Cardinale Gregorio Aguirre y Garcia, Arcivescovo di Burgos, *Vescovi e Regolari, Riti, Indulgenze e Reliquie e Lauretana.*

All' E.mo e R.mo Cardinale Aristide Rinaldini *Concistoriale*, *Indulgenze e Reliquie, Reverenda Fabbrica di S. Pietro, Affari Ecclesiastici Straordinari.*

All' E.mo e R.mo Cardinale Pietro Gasparri, *Concilio, Reverenda Fabbrica di S. Pietro, Affari Ecclesiastici Straordinari, Studi.*

All' E.mo e R.mo Cardinale Ludovico Enrico Lucon, Arcivescovo di Reims, *Vescovi e Regolari, Riti, Ceremoniale, Lauretana.*

All' E.mo e R.mo Cardinale Paolino Pietro Andrieu, *Concilio, Propaganda Fide, Indice, Cerimoniale,*

All' E.mo e R.mo Cardinale Gaetano De Lai, *Concilio, Cerimoniale, Affari Ecclesiastici Straordinarii, Lauretana.*

CRONACHETTA POLITICA

— Le elezioni comunali di Roma sono riuscite favorevoli al blocco. È stato eletto sindaco di Roma Nathan, isdraelita e grande oriente, il quale si è disinteressato delle promesse fatte dai bloccardi per la diminuzione delle pigioni e del caro dei viveri. La nuova amministrazione ha invitato alla rinuncia gli officiali delle opere di beneficenza che facevano parte dell' amministrazione passata. Questi però han protestato, e dichiarato che continueranno ad esercitare il loro officio.

— Il senato italiano si è riunito in adunanza secreta, ed ha deliberato che può occuparsi dei lavori legislativi continuando alternativamente a funzionare da alta corte di giustizia pel processo Nasi. Questo si è dovuto sospendere, perchè gli avvocati della difesa del Nasi pretendevano che fossero chiamati al rendiconto gli economi degli altri ministeri, e non essendo stati contentati, si sono dimessi.

—La Commissione d' inchiesta sulla Calabria pel terremoto del 1905 nella sua relazione ha constatato che si raccolsero pei sussidii 40 milioni: 15 si spesero per barracche, ed altre costruzioni, ora rese pressochè inutili, ed il resto non è più disponibile, perchè distratto temporaneamente ad altre opere non ancora eseguite, e liquidate!

— È stato firmato dal Re il decreto che cede al Belgio l' alta sovranità dello stato indipendente del Congo; accettato e firmato dai Segretarii del Congo e dai ministri belgi. Tale atto andrà in vigore il 1 Gennaio 1908 con tutti gli attivi e passivi, e coll' amministrazione sotto la dipendenza del governo belga.

— Menelick ha annunziato ai ministri delle potenze la costituzione del primo ministero abissino sul tipo europeo.

— È stato assoluto dal Tribunale di Berlino il giornalista Harden per aver pubblicate alcune immoralità a carico di un personaggio cospicuo della Corte. L' Imperatore ha dovuto allontanarlo da lui, ma tutta la stampa riprova altamente la condotta del giornalista.

—È stato approvato l' indirizzo della Duma allo Czar: l' opposizione voleva che si fosse soppressa la parola autocrate. La destra invece ha fatta pervenire all' Imperatore una protesta di devozione illimitata, e di censura contro l' opposizione.

— Nell' Orange e nel Transvaal tra breve sarà aperto il Parlamento autonomo. Nelle elezioni la maggioranza è stata favorevole ai boeri.

— Nelle frontiere dell' Algeria furono attaccate le truppe francesi da 10 mila marrocchini dei quali furono uccisi 1500: perirono dei francesi un luogotenente, un medico, e 4 soldati. Altri attacchi vi sono stati, sempre però colla sconfitta dei marrocchini.

— Più di 300 giapponesi, che avean passate le frontiere degli Stati Uniti, sono stati arrestati, e costretti di ritornare indietro.

— La Regina Elena ha dato alla luce una bambina, alla quale si è imposto il nome di Giovanna. In tale occasione Re Vittorio ha accordata un amnistia,

DONO AGLI ABBONATI

La CASA EDITRICE DESCLÉE & C. di Roma, offre a tutti gli abbonati del " Monitore Ecclesiastico „ i premi semigratuiti sotto descritti. Gli abbonati dovranno indicare i premi che desiderano e accompagnare la richiesta da relativa cartolina-vaglia indirizzata alla Casa Desclée e C.: le spese postali saranno a carico della Casa Editrice.

1.° MISSALE ROMANUM (36 per 27). Ricca edizione ornata di quindici grandi incisioni, diciotto grandi testate di pagina, otto vignette, ecc. In brochure, di modo che vi si possono a comodo legare i Proprii delle varie Diocesi. Prezzo di catalogo L. 35,00. — In questo Messale trovasi anche il *Nuovo canto ufficiale* ordinato da Sua Santità Pio X, e che da solo costa L. 4,00. — Prezzo totale di catalogo L. 39,00. — Come dono, nette L. 12,00.

N.B. Si eseguisce una legatura in pelle rossa, taglio giallo, per nette L. 8,00 in più.

2.° BREVIARUM ROMANUM (12 per 7 1/2). Un volume in-32, rosso e nero a *fascicoli staccati per viaggio*. Edizione piccola ed elegantissima, in carta indiana. Legata in pelle zigrinata nera, taglio oro. Prezzo di catalogo L. 20,00. — Come dono, nette L. 10,00.

3°. BREVIARUM ROMANUM 2 vol. in-4 (28 per 19 1/2). Edizione da scrittoio e da coro in grossi e bellissimi caratteri, ornata di numerose incisioni, e sacre immagini intercalate al testo che è in rosso e nero con filettatura rossa. Carta bellissima. — Prezzo di catalogo L. 48,00. — Come dono, nette L. 15,00.

4.° BREVIARUM ROMANUM 1 vol. in-12 (17 per 10 1/2). A fascicoli staccati — Edizione da viaggio a grossi caratteri, arricchita da numerose incisioni e conforme del tutto agli ultimi decreti della S. C. dei Riti. — Prezzo di catalogo — Legato in pelle zigrinala, taglio rosso L. 30,00. — Come dono, nette L. 12,00.

5.° BREVIARUM ROMANUM 4 volumi in-32 (12 per 7 1/2). Edizione da tasca testo rosso e nero, siquadratura rossa, caratteri elzeviri nitidissimi e di facile lettura. La sua altezza non sorpassa 120 millimetri ed il suo spessore 30. Moltissime sacre incisioni illustrano il testo che è completo con tutti i nuovi Uffici al loro posto. — Sciolto — Prezzo di catalogo L. 15,00. — Come dono, nette L. 6,50. — Legato in pelle zigrinata taglio oro, angoli arrotondati. — Prezzo di catalogo L. 28,00. Come dono, nette L. 10,50.

6.° S. ALFONSO M.ª DE' LIGUORI Lettere pubblicate nel primo centenario della sua beata morte da un Padre della Congregazione del SS. Redentore. Quest' opera comprende: — *Parte I e II.* Corrispondenza generale. — *Due grossi volumi* di 600 e 690 pag. — *Parte III* Corrispondenza speciale. — Un vol. in-8, di 750 pag. — Prezzo di catalogo L. 20,00. — Come dono, nette L. 10,00.

7.° Giacomo Poletto. COMMENTO ALLA DIVINA COMMEDIA. Tre volumi in-8 gr. su carta di lusso, con tipi nitidissimi e con riquadratura rossa. Arricchito delle bellissime tavole in cromolitografia del chiarissimo Duca di Sermoneta e di note marginali inedite del Giuliani. Prezzo di catalogo L. 20,00. — Come dono, nette L. 12,00.

8.° UN ABBONAMENTO PER IL 1908 alle due importantissime collezioni " SCIENZA E RELIGIONE „ e " I SANTI „. — Diciotto volumi del prezzo di L. 19,20. Come dono, nette L. 14,00 comprese le spese postali dei diciotto invii.

9.° ABBONAMENTO PER IL 1908 alle due importanti pubblicazioni di Canto Gregoriano secondo la riforma di Pio X, la " RASSEGNA GREGORIANA „ diretta dal Rev.mo Mons. Respighi e il " REPERTORIO DI MELODIE GREGORIANE „ accompagnate con organo ed *harmonium* del Maestro Giulio Bas. Prezzo dei due abbonamenti L. 10,00. — Come dono, nette L. 7,50 comprese le spese postali.

10.° OPERE DELL' E.MO CARD. CAPECELATRO. Sei volumi a scelta tra i 23 pubblicati. Prezzo di catalogo L. 24,00. Come dono, nette L. 16,00.

DESCLÉE, & C.[1] — Editori Pontifici
ROMA — Piazza Grazioli (Palazzo Doria) — ROMA

OPERE

DEL

Prof. Comm. ORAZIO MARUCCHI

Pastor (Dr. Lodovico). ***Storia dei Papi,*** compilata con l' aiuto dell' archivio secreto pontificio e di molti altri archivi. Traduzione italiana del Rev. D. Cl. Benetti. 3 vol. in-8 gr.:

Vol. I. (esaurito).

Vol. II. . . . . L. 7,50

Vol. III. *Storia dei Papi dalla elezione di Innocenzo VIII fino alla morte di Giulio II* Pag. XXIV-840 . . . . . L. 10 —

Pastor (Dr. Lodovico). ***Storia dei Papi,*** compilata con l' aiuto dell' archivio secreto pontificio di molti altri archivi. Nuova traduzione del Prof. Angelo Mercati.

— Vol. I. ***Di prossima pubblicazione***

— Vol. IV, 1. » »

— Vol. IV, 2. » »

Denifle. ***Lutero e Luteranismo*** nel loro primo sviluppo esposti secondo le fonti. Versione italiana sulla seconda edizione tedesca del Sac. Prof. Angelo Mercati. Pag. LII-462 . . . . . L. 7 —

Di prossima pubblicazione il volume secondo, tradotto dallo stesso Prof. Angelo Mercati.

Kelner (Dr. K. H.). ***L' Anno Ecclesiastico e le feste dei Santi*** nel loro svolgimento storico (Eoptoaoria). Versione eseguita sulla 2.ª edizione tedesca dal Sac. Dott. Prof. Angelo Mercati. Bel vol. in-8. . . . . L. 5 —

Wilpert (Ios. Mons. Protonot.) ***Roma sotterranea.*** Le pitture nelle catacombe romane. Due splendidi volumi in foglio legati, di cui uno di tavole ed uno di testo. . . . . netto L. 375 —

Elèments d' Archèologie chrètienne. I. ***Notions gènèrales.*** Un grosso ed elegante vol. in-8 gr. illustrato (2.ª ediz. migliorata) . . . . . L. 6 —

Elèments d' Archèologie chrètienne. II. ***Les Catacombes romaines.*** Un vol. in 8 gr. illustrato . . . . . L. 8 —

Elèments d' Archèologie chrètienne. Vol. III. ***Basiliques et Eglises de Rome.*** . . . . . L. 8 —

Le Forum Romain et le Palatin d' après les dernières découvertes, avec deux plans et plusieurs illustrations dans le texte. Un volume in-8 . L. 6 —

The Roman Forum and the Palatine according to the latest Discoveries, *etc.* Un volume in 8 . . . . . L. 6 —

Guide des Catacombes romaines. Un beau volume gr. in 8 raisin, de 450 pages, illustré de nombreux plans et gravures. . . . . L. 8 —

Basiliques et Eglises de Rome. Un gros vol. in-8 illustré . . . L. 8 —

Le Catacombe romane, secondo il risultato degli ultimi studi e delle più recenti scoperte. Compendio della *Roma sotterranea* con piante parziali dei più importanti cimiteri e molte riproduzioni di monumenti. Un vol. in-8 di 712 pag. (2.ª ediz. migliorata e corretta) . . . . . L. 8 —

Manuel d' Archèologie chrètienne. Rèsumè des èlement d' archèologie. Un vol. in-8 gr., illustré . . . . . L. 4 —

Manuale di Archeologia cristiana. Un vol. in-8 gr. illustrato . L. 4 —

DESCLÉE, & C.ⁱ — Editori Pontifici
ROMA — Piazza Grazioli (Palazzo Doria) — ROMA

HARTMANN GRISAR S. J.

STORIA DI ROMA E DEI PAPI

NEL MEDIO EVO

esposta secondo le fonti con particolare riguardo alla civiltà ed all' arte

VOLUME I.

ROMA ALLA FINE DEL MONDO ANTICO

SECONDO LE FONTI SCRITTE ED I MONUMENTI

Con 224 illustrazioni storiche e piante fra cui una Forma Urbis Romae aevi christiani saec. IV-VII a colori

TRADUZIONE DALL' ORIGINALE TEDESCO

Edizione seconda a cura del Sac. Prof. Angelo Mercati

Vol. in 8 gr. di pag. LIV-800 rilegato alla *Bodoniana*

L. 25,00

Ideata con concezione grandiosa, eseguita a seconda di tutte le regole del metodo e della critica, illustrata con artistica munificenza, la magnifica opera del Grisar imprende per la seconda volta il giro dell' Italia, ma in veste migliore, in condizioni più proprie, con tutta sollennità dell' opera originale uscita tutta d' un getto dalle mani dell' autore. Il sagace occhio del Grisar, la sua straordinaria erudizione, la padronanza meravigliosa dell' oggetto e nel complesso e nei più minuti particolari, l' abilità del raggruppamento e della distribuzione della materia, la calma e oggettiva esposizione svegliano nel lettore la più completa fiducia e rendono aggradevole la lettura del libro. Che se qualcuno vorrà esaminare più da presso le fonti troverà facilmente con quale penetrante fedeltà il Grisar le faccia parlare, con quanto acume le coordini, con quale diligenza ne valuti tutte le frasi perchè nella scarsezza talora terribile delle testimonianze nulla sfugga che possa comechessia illuminare l' età primiera della chiesa di Roma e del papato. Con quale interesse assistiamo allo svolgimento che ai nostri occhi l' autore presenta dell' ultimo cozzo tra paganesimo e cristianesimo, della vita antica coi suoi mali ed altre idealità, delle calamità rovesciatesi à più riprese sull' alma Roma e l' Italia, della fortuna delle arti e delle lettere, delle relazioni tra i vari centri di più intensa attività ecclesiastica, dell' azione continua, multiforme del papato in Roma, per l' Italia in tutto il mondo cristiano, degli augusti riti della religione cattolica mentre la rara scienza archeologica e artistica dell' autore ci fa quasi ammirare in natura gli svariati monumenti dell' eterna città in passeggiata che descrive attraverso essa facendoci soffermare e introducendoci negli edifici del culto e vita antica e nuova.

Di opere come questa non è possibile fare riassunti, tanta ne è la vastità, tanti sono gli importanti particolari disseminati in ogni pagina, tanti i minimi elementi necessari per avere il quadro completo e armonico.

Possa questo poderoso lavoro, che coi cinque volumi ancora mancanti arriverà al punto, da cui partì il Pastor per la sua *Storia dei papi*, incontrare tra le persone colte quel favore, cui ha diritto per la profondità l' imparzialità, la ricchezza della dottrina e dell' informazione, lo spirito nobile ed elevato che lo distinguono in modo affatto singolare.

ABBONAMENTI PER IL 1908

Rassegna gregoriana per gli studi liturgici e pel canto sacro. Pubblicazione mensile, anno VII 1907. Abbonamento annuo (netto): Per l'Italia L. 5. Per l'Estero L. 6.

Repertorio di melodie gregoriane trascritte ed accompagnate con organo od *harmonium*, pubblicate dal maestro Giulio Bas. Esce un fasc. al mese. Abbonamento alla serie VIII (1908) (netto): Per l'Italia L. 5. Per l'Estero L. 6.

I Santi Importantissima Collezione [illegible] volumi in-12 di circa 200 pagine. Prezzo di ciascun volume L. 2.

Pubblicazione a Serie di sei volumi ciascuna. Abbonamento ad una Serie L. 10 nette. Si pubblica non meno di un vol. ogni due mesi.

Avendo presentato al Santo Padre il programma di questa Collezione, S. S. Pio X si degnò approvarlo, benedirlo ed incoraggiarlo.

Martin E. S. Leone IX (1002-1054).

Flornoy E. Il B. Bernardino da Feltre. Dalla quarta ediz. francese.

Baudrillart A. S. Paolino vescovo di Nola (353-431). Dalla seconda edizione francese.

Marin. San Teodoro (759-826).

Roy J. San Nicola I. Dalla terza edizione francese.

De Maulde La Clavière. San Gaetano. Dalla 2.ª ediz. francese riveduta, corretta e migliorata a cura del prof. Giulio Salvadori.

Prezzo di ciascun volume, L. 2

Scienza e Religione Studi per i tempi presenti. — Pubblicazione a Serie di dodici fascicoli ciascuna. Ogni fascicolo è di 64 pagine in-12; il prezzo, di L. 0,60. — Abbonamento alla Serie Quinta (1908). — Si pubblica un fascicolo al mese.

VOLUMI DELLA SERIE V (1908)

Ardant G. Il Socialismo contemporaneo e la proprietà. Studio storico.

D' Adhémar. Il triplice conflitto. Scienza, filosofia, religione. Dalla seconda edizione francese.

Canet. La libertà di pensare e il libero pensiero. Dalla terza edizione francese.

Laurent A. La libertà d' insegnamento. Studio storico dalla quarta edizione francese.

Bréhier et Desdenises. Lo studio della storia. Dalla seconda edizione francese.

Kurth G. Cosa è il Medio Evo? Dalla quinta edizione francese.

Goudal J. L. Il Cristianesimo nel paese di Menelik. Dalla seconda edizione francese.

Tournebize F. Dal dubbio alla Fede, con prefazione di F. Coppé. Dalla quinta edizione francese.

Bréhier L. Le Basiliche cristiane. Dalla terza edizione francese.

— Le Basiliche romaniche. Dalla terza edizione francese.

— Le Chiese bizantine. Dalla terza edizione francese.

— Le Chiese gotiche. Dalla terza edizione francese.

Abbonamento cumulativo alla *Scienza e religione* e ai *Santi*, netto, L. 14. Abbonamento cumulativo alla *Rassegna Gregoriana* ed al *Repertorio*, netto, L. 7,50.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se la messa celebrata nel pubblico cimitero praesente cadavere *sia di diritto parrocchiale.*

Caietana Emolumentorum et Funerum —24 Agosto 1907 — In *Elena* (Archid. di Gaeta), essendo morto un tal Gaetano Cicconardi, appartenente alla parrocchia di S. Giacomo, il costui parroco Francesco Notarianni (come ivi è costume), senza ricevere il cadavere in chiesa, lo associò al pubblico camposanto. Nei due seguenti giorni i congiunti del morto, invece d' invitare il parroco proprio Notarianni per celebrare la messa con canto, invitarono il parroco del luogo dove trovavasi il cimitero, sac. Nicola Farina, il quale col consenso del cappellano del cimitero cantò le due messe. — Di ciò si risentì il parroco Notarianni e ne sporse querela presso la Curia diocesana. L' Arcivescovo, udite le ragioni d' ambo le parti, il dì 25 gennaio 1907 emanò la sentenza, con che condannò il parroco Farina a restituire al Notarianni i percepiti emolumenti, meno la limosina delle due messe giusta la tassa diocesana. — Il parroco Farina appellò alla S. Sede, eccependo la consuetudine del luogo di celebrarsi da qualsivoglia sacerdote la messa esequiale nel camposanto — l' autorità del Rituale romano il quale consiglia solo, non ne impone obbligo, di celebrarsi la messa nelle esequie, onde la messa non sembra appartenere strettamente ai diritti parrocchiali — nel caso poi il parroco Notarianni aver celebrata la messa per l' anima di quel defunto nella propria confraternita — e finalmente aver lui agito in perfetta buona fede.

La causa fu trattata in S. C. il 24 agosto 1907, col dubbio:

An sententia Curiae Caietanae diei 25 Ianuarii 1907 sit confirmanda vel infirmanda in casu,

E la S. C. risolse:

Sententiam esse confirmandam et ad mentem.

Si raccolga :

a) È inconcusso il diritto del parroco di celebrare la messa esequiale dei proprii filiani (c. 1 *de sepult.* c. 2 *eod. tit.* in 6; Clement. *Dudum eod. tit.* etc.).

b) La istituzione dei pubblici cimiteri o camposanti non ha derogato punto a questo diritto. Così la S. C. del Conc. in molte decisioni, specie *in Forolivien., iuris funerandi*, 16 sept. 1871 : " Ecclesiae, quae iure sepeliendi pollebant, nunc ius istud exercent in publico coemeterio, quod sane non impedit, quominus funerum emolumenta percipiant et officium funebre super cadaveribus explere valeant (v. *Mon. Eccles.* Vol. IV, Par. II, p. 3).

c) È vero che il Rituale non prescrive la messa esequiale come di obbligo; ma ciò corre pel proprio parroco, il quale non è tenuto a celebrare per tutti i suoi filiani defunti; non già quando la famiglia del morto chiede cotal suffragio : questo si appartiene di diritto al parroco del defunto.

d) È vero altresì che la consuetudine contraria può derogare a questo diritto, come la S. C. de' VV. e RR. ammise recentemente *in Thelesina iurium paroch.*, 22 aug. 1901 (v. *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 289). Però la consuetudine dev' essere quadragenaria con titolo; e senza titolo, immemorabile. E dev' essere ben provata.

e) Nel caso abbiamo che se il parroco Notarianni celebrò la messa, non fu questa *messa esequiale praesente cadavere;* ma fu la messa che fe' cantare la confraternita cui si apparteneva il defunto, dopo la costui tumulazione.

f) Abbiamo inoltre che la consuetudine non fu provata, sì perchè i testi non erano giurati, e sì ancora perchè il parroco dimostrò che, durante la sua gestione (dal 1879) niun sacerdote estraneo si era arbitrato di cantar messa *praesente cadavere* di un suo filiano senza sua licenza.

g) Perciò giustamente la S. C. confermò la sentenza dell' Arcivescovo, aggiungendovi una mente, la quale forse riguarda la condanna dell' abuso invalso in quel luogo di non ammettere i cadaveri nelle proprie chiese parrocchiali per compiervi i riti esequiali; ma di trasportarli, senz' alcuna ragione, dalla casa al cimitero.

II.

A chi spetti la nomina dell' amministratore dei beni di una confraternita.

Privernen. Iuris nominandi administratorem —23 Nov. 1907— *Per summaria precum* — Nella Chiesa Cattedrale di Piperno trovasi

una confraternita, detta del SS. Sacramento, la quale ha cura delle spese di culto per tre cappelle e per varie funzioni della Cattedrale, ed ha l' amministrazione di altre due opere pie.

Membri di questa confraternita, oltre alcuni laici, sono tutti i canonici della Cattedrale. Amministratore dei beni di essa può essere sì un laico, come un canonico. Quanto però al diritto di nominare l' amministratore or è sorta una viva contesa; giacchè il Capitolo l' attribuisce a sè, come la parte maggiore della confraternita; l' attuale amministratore invece, can. Tommaso Bove, sostiene essere del Vescovo, essendochè così egli, come molti suoi predecessori, furono nominati dal Vescovo. La vertenza fu portata a dirimere alla S. C.

Il Vescovo, interrogato, non propendeva per nessuna parte, rimettendosi in tutto al giudizio della S. C.

La questione fu trattata nei comizii generali del dì 23 novembre 1907 e fu decisa:

Modo nihil esse innovandum, et ad mentem.

Dalla discussione si può raccogliere:

a) È vero che il Vescovo non solo può riformare e correggere gli statuti di una congrega, ma può ancora per giuste ragioni rimuovere gli officiali eletti dagli stessi confratelli. Così la Costit. *Quaecumque* di Clemente VIII. Così pure la S. C. del Conc. in molte decisioni, specie *in Asculana*, 24 mar. 1725, nella quale al dubbio: " An liceat R.mo Episcopo removere officiales et ministros a confratribus electos quatenus non sint idonei et graves exceptiones patiantur „ — rispose: *Affirmative.* Così ancora la stessa S. C. *in Liburnen., iurium confraternitatis*, 7 sept. 1895, in cui fu riconosciuto al Vescovo anche il diritto di sopprimere per gravissime ragioni una confraternita (v. *Mon. Eccl.* Vol. IX, P. I, p. 193).

b) È vero altresì che il Vescovo ha il diritto di sorveglianza e di tutela sulle amministrazioni delle confraternite, le quali hanno l' obbligo di esibire i conti a lui, in forza del Tridentino *Sess. 22, cap. 8 et 9 de ref.*

c) Nondimeno il Vescovo non può ingerirsi nell' amministrazione delle dette confraternite, nè può da sè nominare gli amministratori, potendo solo confermare o escludere quelli nominati dai Confratelli. Si ascolti il Ferraris (v. *Confraternitas*, art. 3, n. 23):

" Non potest Episcopus sese ingerere in administratione bonorum confraternitatum laicorum, dum illa non dilapidant. S. C. Episc. et Reg. in *Castellaneten.* 14 Novembris 1603. Licet enim Episcopus possit, immo debeat, ad tollendos abusus et praeiudicia locorum piorum edictis praecavere, ut bona fideliter administrentur, non tamen in administratione se ingerere valet, reservato sibi iure competente ex Conc.

Trid. dispositione *cap. 8 et 9 sess. 22 de Refor.*, nempe confirmandi oeconomos et administratores electos, et ab eis exigendi computa administrationis, nec non etiam iuramentum de fideliter administrando, prout auditis partibus declaravit S. C. C. in *Aliphana* 8 Maii 1706, in *Ferentina* 15 Martii 1704. „

d) Nel caso trattavasi di un amministratore nominato dal Vescovo che stava in possesso da oltre venti anni, e non vi era ragione di destituirlo. D' altra parte la consuetudine invocata da costui pel diritto del Vescovo non sembrava valevole a privarne il capitolo, sì perchè questo qualche volta protestò e sì perchè altre volte non fu libero ad opporsi. Perciò giustamente la S. C. decise di mantenere l' attuale amministratore, colla mente forse, che, cessato costui, la elezione fosse del capitolo, e l' approvazione del Vescovo.

III.

Di un matrimonio nullo per insania della donna.

Argentinen. Nullitatis Matrimonii — 23 Nov. 1907 — Emilia Ruetsch, dopo essere stata due anni rinchiusa, per insania di mente, nel manicomio di Friburgo, ne uscì non del tutto guarita. Di essa s' invaghì il giovane Giuseppe Hochenauer, forse ignorando la infermità che quella soffriva, e la richiese in matrimonio. Emilia prima consentì; poi, per incostanza di animo, rivocò il consenso, e finalmente di nuovo lo prestò. Il matrimonio fu celebrato il 5 aprile 1902 nella chiesa di S. Stefano della città di *Mulhonse* in Dioc. di Strasburgo.

Benchè la Emilia nei giorni precedenti al matrimonio non sembrasse di mente sana, e benchè subito dopo il matrimonio, anzi lo stesso giorno delle nozze, avesse dato segni di alienazione mentale, pure il matrimonio fu consumato. Però, crescendo i segni di pazzia, il giorno dopo fu trasferita nell' ospedale di quel luogo, e di là, dopo soli sedici giorni, passò al manicomio di *Friedmatt* presso Basilea, dove stette alquanti mesi, e donde uscì non pienamente ristabilita, per ritornarvi di nuovo l' anno seguente.

Il marito, vedendo di non poter convivere con una moglie così sofferente, chiese ed ottenne il divorzio civile, allegando il difetto di consenso della moglie a causa della sua pazzia antecedente e conseguente al matrimonio. Per lo stesso motivo si rivolse alla Curia di Strasburgo, la quale, fatto il processo, sentenziò per la nullità del matrimonio *ex capite defectus consensus in muliere*. L' avvocato del vincolo appellò, come di dritto, alla S. Sede.

La S. C., prima di esaminare il caso, volle sentire il parere di due

consultori, del quali uno giudicava valido il matrimonio, dal perchè la donna nell' atto di celebrarlo era *compos sui*, e però potè bene porre il suo libero consenso; — l' altro lo giudicava nullo, giacchè, posta l' antecedente e susseguente pazzia, anche l' atto del matrimonio deve presumersi compiuto sotto l' incubo di quel morbo, benchè latente.

La causa fu discussa in pieni comizii il dì 23 novembre 1907 col dubbio:

An sententia Curiae Argentinensis sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E dopo matura discussione, fu risolta:

Sententiam esse confirmandam.

E giustamente; imperocchè:

a) Il matrimonio perchè sia valido dev' essere celebrato col pieno consenso dell' uomo e della donna: " Matrimonium in veritate contrahitur per legitimum viri et mulieris consensum (c. *Tuae fraternitatis*, 25, *de Spons.*). Cosicchè " sine consensu cetera nequeunt foedus perficere coniugale „ (c. *Tua nos*, 26, *de Spons.*).

b) Il consenso inoltre dev'essere pienamente deliberato e pienamente libero. Giacchè " matrimonium assensu solo contrahitur et ubi de ipso quaeritur *plena debet securitate gaudere*, cuius est animus indagandus „ (c. *Cum locum*, 15, *de spons.*). Donde raccolgono i DD. col Sanchez che pel matrimonio si richiede quella *piena e perfetta deliberazione* che è necessaria per fare il testamento o per commettere un grave peccato, non bastando la deliberazione semipiena.

c) Dai detti principii risulta che chi soffre difetto di mente per pazzia non è capace di conoscere pienamente i suoi atti e di prestarvi un pieno consenso: e però non può contrarre validamente il matrimonio. Onde si ha nel c. *Dilectus*, 24, *de Spons.*: " Cum eadem mulier cum ipso viro qui continuo furore laborat, morari non possit, et propter alienationem furoris legitimus non potuerit intervenire consensus, mandamus, quatenus si rem noveris ita esse, praefatas personas cures ab invicem separari. „

d) È vero che quando nell' atto del matrimonio uno che abbia sofferto la pazzia può trovarsi in uno stato sano di mente e può consentire con piena libertà; ma ciò deve constare certamente e non deve confondersi questo stato di piena lucidità con quello di lucidità apparente che toglie o sminuisce l' avvertenza. Così la Glossa *in l. c.*: " Quandoque tamen furiosus per dilucida intervalla redit ad sanam mentem, et tunc si contrahit, tenet... Saepe furiosi sunt constituti in conspectu umbratae quietis, nec tamen sunt mentis sanae, licet videantur, et si tunc mulier ista cum eo contraxit, non tenuit matrimonium. „

e) Imperocchè il pazzo si presume sempre pazzo, se pur non si

dimostri il contrario. Si ascolti il Maschard *De probat.*, concl. 825: " Furiosus semel, semper praesumitur furiosus... quia passiones huiusmodi et motus tales praesumuntur perdurare nisi contrarium probetur... maxime in passione furoris, quae non consuevit ita facile recedere... natura enim non patitur rèpentem mutationem. „

f) E perciò quando un pazzo ha un lucido intervallo non lo si deve giudicar subito padrone di sè, ma fa bisogno di un lungo tratto di tempo per assicurare la libertà degli atti suoi. Così il ch. Ojetti (*Synops. Rer. Moral. et Iur. Pontif.* Vol, I, p. 88): " Amentes qui convaluerint et lucidum mentis intervallum habuerint, non breve et transitorium, sed aliquantulum diuturnus (ita ut nempe constet eos tunc mentis compotes fuisse), licet postea in amentiam denuo inciderint, in lucido illo intervallo valide contraxerunt, imo et valide testati sunt si id fecerunt „ (1).

g) Ciò vien confermato da alcune cause discusse presso la S. C. del Concilio. Così in *Herbipolen.*, 7 iul. 1883, trattavasi di una donna, nella quale il giorno dopo il matrimonio si manifestarono segni di pazzia, da non averlo neppure consumato, ma il matrimonio fu da

---

(1) Si ponga mente a quanto su tal proposito scrive il *Nouveau Dictionaire de Medicine*, t. XI, p. 239:

" La folie, une fois déclarée... s' étend à plusieurs mois, ou au moins à plusieurs semaines. Pendant ce temps, les symptômes n' ont pas, sans doute, toujours une acuitè absolument égale ; mais ils se maintiennent néanmoins à un degré assez uniforme pour que l' on puisse dire que la maladie est continue. *Ce n' est que lorsque celle ci arrive à son déclin qu' il* se produit des éclaircies d' abord très passagères, mais ensuite de plus en plus longues ; et c' est ainsi que d' une manière lente et progressive le calme renait, l' équilibre des facultès se rètablit et la guérison se confirme. „

E nello stesso luogo, a pag. 280:

" S' il fallait entendre par ces mots (intervalles lucides) les *remission franches*, les *intervalles de retour à la raison*, les intermittences parfois périodiques qui marquent certaines formes de la folie ; la question ne serait pas difficile à résoudre : Car il est clair que jamais un médecin ne conclura à la nécessitè d' interdire un individu qui, entre deux attaques de la plus cruelle maladie, *retrouve toute la rectitude de son iugement, la parfaite sanité de son esprit, l' entiére conscience de ses actes*, et c' est au médecin à juger dans chaque cas qui lui est soumis, d' après la marche connue de la maladie, l' enchainement des attaques, la durée de la rémission, quels peuvent être le degré et la portée de la lucidité. — Pour les *rémissions passagéres, les lueurs de bon sens* qui se produisent dans les maladies mentales à marche lente, ou à la suite de crises paroxystiques très aiguës, que l' on voie dans cet état plus ou moins fugace un intervalle lucide il *est constant que les dispositions générales de l' individu, au point de vue de l' atteinte portée à ses facultes, n' en sont pas modifiées* et *qu' il reste sous le coupe de l' alienation mentale.* „

lei celebrato con qualche segno di malinconia: la S. C. rescrisse: " Constare de nullitate matrimonii. „

h) Così pure *in Treviren.*, 21 iul. 1899. La Curia di Treveri avea pronunziato valido il matrimonio fra Caterina Girolamo con Pietro Stein, perchè Caterina, tuttochè prima affetta da pazzia, nell' atto però del matrimonio mostravasi sana. Cotal sentenza fu annullata dalla Curia Metropolitana di Colonia. E, portata la causa in appello presso questa S. C., la sentenza di Colonia fu confermata.

i) Lo stesso avvenne *in Parisien, nullitatis matrimonii* 18 mar. 1905, come ampiamente fu detto altrove (Mon. Eccl. Vol. XVII, p. 193).

l) Nel caso trattavasi di una donna che sì immediatamente prima, come immediatamente dopo il matrimonio, diede segni di pazzia prolungata, e nell' atto del matrimonio, benchè calma potè rispondere sì alla interrogazione del parroco, pure rispose non pienamente conscia di sè.

IV.

Circa la separazione coniugale di toro.

Colonien. Separationis tori — 23 Nov. 1907 — Fin dal 1887 il Barone di N. della Dioc. di Munster si era unito in matrimonio colla Contessa di M., dalla quale ebbe sei figli. —Però la pace domestica dopo qualche anno fu turbata per l' indole furiosa del marito, il quale, sofferente di nevrastenia, spesso inveiva contro la moglie vessandola con ingiurie, con minacce, con insolenze da trivio. La contessa, non potendo più sopportare tal persecuzione del marito, procurò prima di farlo rinchiudere in un manicomio ; poi ricorse alla Curia di Munster, chiedendo la facoltà di separarsi dal marito in quanto al toro ed alla mensa.

La Curia, uditi amendue i coniugi, poichè il marito non negò le accuse, con sentenza del 12 luglio 1901, decretò la separazione di toro e di mensa per un anno. Anche il tribunale civile, cui la moglie si era prima rivolta, avea stabilito un anno di separazione personale per colpa del marito.

Trascorso l' anno, poichè il barone avea mandato lettere di pentimento e di amore per la sua consorte, la Curia tentò la riunione. Ma inutilmente, opponendo la moglie la impossibilità morale di ricongiungersi col marito. Di che questi intentò azione giudiziaria presso la detta Curia perchè costringesse la moglie a far vita comune con lui; ed a tal fine emise un giuramento, col quale attestava la sua

resipiscenza ed il fermo proposito di non più maltrattare la moglie. Aggiunse due attestati medici che lo dichiaravano libero dal morbo nevrastenico e padrone dei suoi atti.

La Curia, udito pure il loro parroco, che attestava bene del Barone, con sentenza del 3 settembre 1904 astrinse la Contessa a far vita col marito sotto pena della privazione dei sacramenti.

La Contessa appellò da questa sentenza alla Curia Metropolitana di Colonia, la quale, dietro testimonianza di due Religiosi Cappuccini, del parroco del barone, e di un medico psichiatrico, il dì 1 dicembre 1906 confermò pienamente la sentenza della Curia di Munster.

La Contessa, non perdendosi di animo, appellò anche da questa sentenza alla S. Sede.

La S. C., cui furono trasmessi tutti gli atti, il dì 23 novembre 1907 tolse a dirimere il dubbio:

An sententia Curiae Colonientis diei 1 decembris 1906 confirmanda vel infirmanda sit in casu.

E si risolse:

Sententiam esse infirmandam, et ad mentem.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Cosci, classico autore di questa materia, per chiedere giustamente la separazione di toro e di mensa dice che basta qualunque frequente sevizia senza nessuna o senza una gran causa: (*De Separat. Thori*, Lib. II, cap. 7, n. 1): " Quaecumque levis et frequens saevitia sine nulla, aut sine magna causa sufficiens esse potest ad petendam... tori separationem. "

b) Fra le sevizie atroci poi egli enumera le seguenti (l. c. n. 2 segg.):

1.° " Immanes uxoris percussiones... maxime si aliqua ex his sequatur abortus. "

2.° " Inhumanus uxoris tractus per domum. "

3.° " Alia ludibria uxoris pudori ac honestati vim inferentia. "

4.° " Eiectio uxoris e maritali lecto. "

5.° " Iurgia, dissensiones et praesertim verba imperiosa passim in uxorem prolata... minae de occidendo. "

6.° " Percussiones cum signis et livoribus ab uxore in facie aut in alia corporis parte delatis.

7.° " Percussiones etiam cum calcibus, fustibus et alapis. "

c) Nel caso quasi tutte queste sevizie furono fatte subire alla Contessa. Percosse atroci con lividure, aborto, ludibrii, parole invereconde, minacce di morte, grida incomposte, scandali dei figli e del vicinato ed altri maltrattamenti non pochi, per lunghi anni ebbe a soffrire la povera moglie.

f) È vero che il marito più volte se ne pentì e ne chiese venia

alla moglie ; ma, per effetto della sua indole e della sua infermità, tornò sempre da capo. Giustamente perciò la moglie non ha voluto prestar fede alle sue promesse ed al suo giuramento, e giustamente la S. C. ha rivocata la sentenza che costringevala ad unirsi col marito. Però vi ha aggiunta una mente che forse riguarda la perfetta guarigione e lo stabile rinsavimento del marito, il che dopo congruo esperimento potrebbe ricondurre i coniugi all'antica ma pacifica unione.

S. Congregazione de' Riti

I.

Si nega la mutazione del Breviario nella Congregazione de' Cisterciesi italiani.

Ordinis Cisterciensis — 31 Maii 1907 — R.mus P. D. Amedeus de Bie, Abbas Generalis Ordinis Cisterciensis et Praeses Gongregationis Italiae, Sacrorum Rituum Congregationi humillime exposuit, Capitulum Provinciale Romae habitum mense Decembri anno 1905 statuisse ut Breviarium Cisterciense, a sa. me. Pio Papa IX approbatum et praescriptum, etiam a Congregatione Italiae assumeretur. Hinc idem R.mus orator, nomine ipsius Capituli Provincialis, ab Apostolica Sede enixe postulavit, ut praedictam resolutionem ratam habere et confirmare dignaretur.

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, auditis partibus interesse habentibus, attentisque Apostolicae Sedis Constitutionibns et Decretis huismodi negotium respicientibus, una cum suffragiis peritorum in re liturgica apposite exquisitis, rescribendum censuit :

Negative, nihilque esse innovandum ac serventur Sanctae Sedis Constitutiones ac Decreta.

Atque ita rescripsit, die 31 Maii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

II.

Si permette, per la lampada del Santissimo, che all' olio si mescoli la cera.

Carcassonen. — 8 Nov. 1907 — Hodiernus Episcopus Carcassonen. a Sacrorum Rituum Congregatione reverenter expostulavit :

An permitti possit quaedam compositio ex oleo olivarum et cera

apum ad nutriendam lampadem quae continuo arderé et lucere debet ante altare et tabernaculum ubi asservatur SS.mum Eucharistiae Sacramentum ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita Commissionis Liturgicae sententia, propositae quaestioni respondendum censuit: *Affirmative, nihilque obstare in casu.*

Atque ita rescripsit. Die 8 Novembris 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Circa la occorrenza del dì dell' ottava di una festa secondaria e di un doppio minore primario

Congreg. SS. Redemptoris Prov. Belgicae — 29 Nov. 1907 — R. P. Henricus Casier, Congregationis SS.mi Redemptoris sacerdos et Kalendarii Provinciae Belgicae redactor, cum licentia sui Provincialis et consensu Rmi Procuratoris Generalis sequentem solvendam Sacrae Rituum Congregationi humiliter proposuit; nimirum:

Quum in concurrentia diei Octavae festi secundarii cum duplici minori primario Vesperae integrae sint de duplici minori primario cum commemoratione diei Octavae festi secundarii iuxta decretum S. R. C. 3908 ad II, diei 22 Maii 1896, et Rubr. reform., tit. XI, n. 7, quaeritur: Cuiusnam, in occurrentia diei Octavae festi secondarii et duplicis minoris primarii, sit Officium cum commemoratione alterius, utrum diei Octavae festi secondarii, an duplicis minoris primarii ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita Commissionis Liturgicae sententia, reque perpensa, propositae quaestioni ita respondendum censuit:

Ad primam partem *affirmative*, nempe diei Octavae secundariae; ad secundam *negative* iuxta Rubricas. Si occurrentia vero sit perpetua, festum duplex minus fixe transferatur in diem primam sequentem liberam iuxta Rubricas.

Atqne ita rescripsit ac declaravit. Die 29 Novembris 1907.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicen., *Secr.rius.*

IV.

Dichiarazione sulla luce elettrica nelle chiese.

Declaratio — 22 Nov. 1907 — Nonnullis Postulatis lucis electricae usum in ecclesia respicientibus Sacra Rituum Congregatio, exquisito suffragio Commissionis Liturgicae, ita respondere censuit:

Lux electrica vetita est non solum una cum candelis ex cera super altari iuxta decretum *Natcheten.* 16 Maii 1902, sed etiam loco candelarum vel lampadum duae coram Sanctissimo Eucharistiae Sacramento vel Sacris Reliquiis aut imaginibus Sanctorum praescriptae sunt. Pro aliis ecclesiae locis et ceteris casibus illuminatio electrica ad prudens Ordinarii indicium permittitur: dummodo species non habeatur theatralis ad mentem decreti n. 3859 diei 4 Iunii 1895 (1).

Atque ita rescripsit et declaravit, die 22 Novembris 1907.

S. Card. Cretoni *Praefectus.*

D. Panici Archiep. Laodicens., *Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Sommario delle indulgenze dell' Ordine della BB. Vergine del Carmine.

CAP. I

DE INDULGENTIIS PRO IPSIS RELIGIOSIS

§ I. *Indulgentiae plenariae.*

Die qua habitum religiosum a legitimis superioribus receperint. — *Conditiones:* confessio et communio. — *Concessit:* Paulus V sub die 23 Maii 1606.

Die qua post completum probationis annum religiosam professionem emiserint. — Confessio et communio. — Paulus V sub die 23 Maii 1606.

In festo principali Ordinis. — Confessio, communio et preces. — Paulus V sub die 23 Maii 1606.

(1) Ricordiamo il tenore del cit. decreto: " Utrum lux electrica adhiberi possit in Ecclesiis? — Resp.: Ad cultum negative; ad depellendas autem tenebras, Ecclesiasque splendidius illuminandas, affirmative; cauto tamen ne modus speciem praeseferat theatralem „.

Die qua primam Missam celebraverint vel illi interserint. — Confessio et communio. — Paulus V sub die 23 Maii 1606.

Iis qui de suorum superiorum licentia per decem dies spiritualibus exercitiis vacaverint. — Confessio, communio et per duas horas quotidie orare mentaliter. — Paulus V sub die 23 Maii 1606.

Diebus Epiphaniae et Exaltationis S. Crucis et cum viaticum sunt recepturi, suam professionem solemniter renovaverint. — Confessio, communio et preces praecipue pro conversione infidelium. — Paulus V 19 Iulii 1606, confirmata a Gregorio XV 5 Febr. 1623.

Die anniversario suae religiosae professionis. — Confessio, communio et ecclesiae visitatio. — Pius VIII 4 Dec. 1829.

Die commemorationis defunctorum Ordinis. — Confessio, communio et ecclesiae visitatio. — Pius X 26 Augusti 1904.

Quoties per spatium unius horae ultra solitas religionis Deum adprecaverint pro infidelium conversione ; aut pro iis qui ad obtinendas huiusmodi conversiones incumbunt. — Confessio et communio. — Paulus V 19 Iulii 1606, confirmata a Gregorio XV 5 Febr. 1623.

Quoties ad eundem effectum extraordinariam disciplinam, seu mortificationem fecerint. — Confessio et communio. — Paulus V 19 Iulii 1606, confirmata a Gregorio XV 5 Febr. 1623.

Die 2 Augusti indulgentia portiunculae toties quoties. — Confessio, communio et ecclesiae propriae visitatio. — Leo XIII 22 Iulii 1890.

A Praesulibus in Capitulis sive Generalibus sive Provincialibus pro solis suffragantibus gremialibus concedenda. — Gregorius XV 12 Martii 1623.

A Visitatoribus post canonicam visitationem danda.—Gregorius XV 12 Martii 1623.

In suscipiendo itinere et in ingressu Missionis religiosis qui de licentia Summi Pontificis, aut suorum superiorum in terras haereticocum ad concionandum, aut catholicos docendum missi fuerint. — Confessio et communio. — Paulus V 23 Maii 1606.

In visitationibus generalibus cum superior pro bono visitationis orationes 40 horarum collocare voluerit. — Confessio, communio et per duas coram SS.mo orare. — Paulus V 23 Maii 1606.

In cuiuslibet mortis articulo. — Confessio, communio vel, si nequiverint, saltem contriti nomen Iesu ore vel corde invocaverint.—Paulus V 23 Maii 1606.

In eodem mortis articulo a superioribus consueta formula concedenda. — Gregorius XV 12 Martii 1623.

In conventibus ubi non est erecta confraternitas S. Scapularis, vel non fit processio mensilis, religiosi lucrari possunt indulgentiam plenariam si in choro, vel si choro interesse nequiverint, privatim lita-

nias sanctorum recitaverint. — Confessio et communio. Clemens X 8 Maii 1673.

Sanctimoniales in die earumdem velationis. — Confessio, communio et preces. — Benedictus XIII 6 Aprilis 1728.

Eaedem sanctimoniales Ordinis diebus quibus in fratrum ecclesiis quater in anno impertitur super populum benedictio Papalis. — Confessio, communio, visitatio ecclesiae et preces de more. — Pius IX 17 Septembris 1872.

Absolutionem generalem cum indulgentia plenaria recipere poterunt diebus:

Nativitatis Domini, Circumcisionis, Epiphaniae, Paschatis Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, SS. Trinitatis, Corporis Christi, Sacratissimi Cordis Iesu; Purificationis B. V. Mariae, Annuntiationis eiusdem, Visitationis eiusdem, Assumptionis B. V. Mariae, Nativitatis eiusdem, Praesentationis eiusdem, Immaculatae Conceptionis eiusdem; in festo S. Ioseph Sponsi B. M. V. die 19 Martii, in festo Apostolorum Petri et Pauli, S. P. N. Eliae Prophetae, S. Matris Teresiae, S. Ioannis a Cruce Conf., Omnium Sanctorum, Omnium Sanctorum Ordinis. Singulis diebus per totam maiorem hebdomadam. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

§ 2. *Privilegium.*

Altare quodcumque privilegiatum erit pro animabus ipsorum religiosorum et monialium defunctorum. — Clemens X 10 Septembris 1670, et Pius IX 22 Iunii 1865.

§ 3. *Indulgentiae stationum.*

Religiosi intra claustra viventes, qui suam ecclesiam visitaverint diebus stationum, easdem indulgentias stationales lucrantur quas consequerentur perinde ac si visitarent personaliter ipsas ecclesias stationales. — Paulus V 23 Maii 1606.

§ 4. *Indulgentiae partiales.*

Religiosi intra claustra viventes, qui orationem Dominicam quinquies, et toties salutationem Angelicam ante altare eorum ecclesiae in quolibet die recitaverint, lucrantur quinque annos indulgent. totidemque quadragenas. — Paulus V 23 Maii 1606.

Qui de suorum superiorum licentia extra claustra degentes tamquam praedicatores et lectores, vel in itinere orationem Dominicam quinquies, et toties salutationem Angelicam ante quodlibet altare recitaverint, etiam quinque annos totidemque quadragenas indulgent. lucrantur. — Paulus V 23 Maii 1606.

Religiosi qui per mensem integrum singulis diebus per spatium dimidiae horae mentalem orationem fecerint, confessi ac ultima Do-

minica sacra communione fuerint refecti, sexaginta annos indulgent. totidemque quadragenas lucrantur. — Paulus V 23 Maii 1606.

Religiosi qui contrito corde et poenitentes in capitulis culparum eorum culpas et peccata ac imperfectiones accusabunt, et spiritualiter communicaverint, ac virtutum exercitium facient, lucrantur tres annos indulg. totidemque quadragenas. — Paulus V 23 Maii 1606.

Religiosi deosculantes SS. Crucifixum quem secum ipsi retinere solent, elicientes actum contritionis lucrantur semel in die quinque annos indulg. — Benedictus XIV 26 Febr. 1743.

Religiosi gestantes crucifixum, vel simplicem crucem circa pectus easdem indulgentias lucrantur, quae concessae fuerunt crucibus, rosariis et imaginibus ad instantiam Marchionis de Villena (1). — Paulus V 19 Iulii 1606, confirmata a Gregorio XV 9 Octobris 1621.

---

(1) *Nempe : a*) Indulgentia plenaria si confessi ac s. communione refecti recitaverint unum *Pater* et *Ave Maria*, vel alio quocumque modo oraverint ad mentem S. S. pro exaltatione sanctae Matris Ecclesiae, haeresum extirpatione, et pro animabus purgatorii. *b*) Si recitaverint coronam aut tertiam eius partem, vel Officium B. V. Mariae, vel septem Psalmos poenitentiales, aut Officium defunctorum, aut tandem quamcumque ex litaniis generalibus aut particularibus Domini vel B. Virginis, lucrantur omnes indulgentias eo die quas lucrarentur visitando ecclesias Urbis intra vel extra moenia existentes. *c*) Quotiescumque in honorem SS. Nominis Iesu, vel eius quinque plagarum recitaverint quinquies *Pater Noster ;* aut ad honorem SS. Nominis Mariae quinquies *Ave Maria ;* aut aliud quodcumque pro illius amore, vel alterius Sancti devotione fecerint, lucrantur biscentum annos indulgentiarum. *d*) Quandocumque examen conscientiae peregerint, et culparum suarum poenituerint, aut propositum habuerint peragendi sacramentalem confessionem, lucrantur sexaginta annos indulgentiarum. *e*) Quoties opus aliquod misericordiae compleverint, aut SS. Sacramentum sociaverint, aut Missam vel praedicationem audierint, aut devotam lectionem vel meditationem peregerint ad spiritus fervorem acquirendum, bonosque propositos concipiendos ; aut Deo commendaverint animas Purgatorii, vel pro iis qui peccato mortali gravati sunt oraverint, lucrantur centumquinquaginta annos indulgentiarum. *f*) Duodecies infra annum conceditur, si celebraverit, vel celebrare fecerit quinque Missas, ut liberare possit una anima (exinde indulgentia plenaria lucratur pro defunctis) singulis vicibus e Purgatorio. *g*) Qui die Veneris ob memoriam Passionis D. N. ; vel die Sabbati ob devotionem B. Virginis ieiunaverit septem annos totidemque quadragenas lucratur : et si per totum annum id fecerit, indulgentiam plenariam. *h*) Conceditur omnium defectuum remissio inadvertenter commissorum in recitatione Officii vel Missae auditione si recitaverint *Pater Noster* et *Ave Maria*, vel Psalmum *Laudate Dominum omnes gentes ;* vel commemorationem fecerint B. Virginis cum Antiphona et oratione, vel *Magnificat :* et qui illas ignorant per unam *Salve Regina. i*) In articulo mortis, si invocaverint Nomen Iesu ; et si ore nequiverint saltem corde, indulgentiam plenariam consequuntur. *l*) Conceduntur omnes indulgentiae a Sua Sanctitate datae numismatibus et crucibus, pro nimabus fidelium eo die defunctorum, si ter *Pater* et *Ave* recita-

Religiosi et sanctimoniales deosculantes scapulare superiorum lucrantur centum dies indulg. — Pius X 12 Iunii 1907.

§ 5. *Privilegia quoad Indulgentias.*

Religiosi concionatores tempore praedicationis eisdem privilegiis gaudent, quibus fruuntur religiosi Congregationis Passionis D. N. I. C. (1). — Pius X 16 Iulii 1906.

---

verint in memoria trium vicium in quibus Christus in horto oravit. *m*) Omnes istae indulgentiae applicari possunt animabus in Purgatorio detentis, excepta indulgentia in articulo mortis.

(1) *Gratiae et facultates Congreg. Passionis D. N. I. C. concessae sunt hae:* 1. Facultas impertiendi prostrema die missionum vel exercitiorum cum imagine D. N. I. C. e Cruce pendentis supra populum inibi congregatum benedictionem nomine Pontificis ; 2. benedicendi coronas precatorias, cruces et sacra numismata : eisque applicandi indulgentias, quas vocant Papales et S. Birgittae ; 3. benedicendi coronam Camaldulensium, vulgo coronam Domini ; 4. benedicendi cruces cum imagine SS. Crucifixi, cum indulgentia plenaria in articulo mortis, toties quoties ; quam indulgentiam, ex mente Pontificis concedentis, lucrari possunt tum is qui crucem possidet, tum omnes alii, qui in articulo mortis eamdem deosculati fuerint corde contrito ; 5. benedicendi coronas cum indulgentia a Leone X primitus concessa, quingentorum dierum pro quolibet *Pater* et pro quolibet *Ave ;* 6. recipiendi christifideles utriusque sexus in quamcumque societatem, seu confraternitatem, quae ab Apostolica Sede sit approbata ; ac earumdem scapularia benedicendi atque imponendi (Tempore autem Missionis, necesse non est singulis personis scapulare imponere ; cum quisque per se sibi imponere possit, dum sacerdos impositionis verba pronunciat: nec singularum personarum nomina oportet in Album illius Ordinis inferre, ad quem societas pertinet) ; 7. benedicendi coronas proprias cuiusque ex dictis confraternitatibus. — Perdurante cursu praedicationis Missionarii gaudent privilegio recitandi, loco Officii divini, Officium parvum B. V. Mariae tantum. —Christifideles lucrantur indulgentiam plenariam : 1. intervenientes Missionibus et exercitiis; dummodo peragant confessionem sacramentalem, et communionem suscipiant; 2. infirmi missionibus vel exercitiis interesse cupientes, eandem indulgentiam lucrantur, dummodo opera a confessariis imposita adimpleverint ; 3. christifideles si missionibus vel exercitiis interfuerint, et his perdurantibus non potuerint sacramentalem confessionem peragere, nec sacram communionem suscipere, eamdem indulgentiam lucrantur, dummodo haec omnia praestiterint in uno die e quindecim diebus subsequentibus ; 4. tandem christifideles qui confessi ac s. communione refecti, etsi praedicationi haud intererint, praesentes tamen erunt benedictioni quae elargitur in fine missionum et exercitiorum, indulgentiam plenariam lucrantur. — Christifideles qui catecheses seu conciones tempore missionum et exercitiorum audierint, ac interfuerint sacris functionibus earumdem missionum et exercitiorum, lucrantur toties quoties indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum.

Sanctimoniales Carmelitae Excalceatae lucrari poterunt indulgentias scapularis caerulei Immaculatae Conceptionis, quin ipsum scapolare induere teneantur, uti constat ex concessione Pii PP. IX diei 28 Octobris 1856.

Religiosi et moniales tempore infirmitatis cum e suis cellulis exire non valent, in ipsis orantes, omnes indulgentias acquirere poterunt, ac si eorum ecclesias visitarent, commutata etiam si opus fuerit in aliud opus bonum a confessario conditione S. communionis. — Benedictus XIV 7 Martii 1741, et Leo XIII 16 Ianuarii 1886.

Religiosi de superiorum licentia extra claustra degentes vel itinerantes, visitando aliam quamcumque ecclesiam vel publicum oratorium lucrari possunt omnes indulgentias, quas lucrarentur si ecclesiam Ordinis visitarent. — Pius X 12 Iunii 1907.

CAP. II

INDULGENTIAE PRO OMNIBUS CHRISTIFIDELIBUS ECCLESIAS ORDINIS B. M. V. DE MONTE CARMELO VISITANTIBUS.

§ 1. *Indulgentiae plenariae.*

1 Ian. in Circumcisione Domini. — *Conditiones:* confessio et communio — *Concessit:* Pius X 12 Iunii 1907.

2 Febr. in festo Purificationis B. V. Mariae. — Confessio et communio. — Clemens X 8 Maii 1673.

4 Febr. in festo S. Andreae Corsini Ep. Conf. — Confessio et communio. — Clemens X 16 Maii 1672.

15 Febr. in festo S. Petri Thomae Ep. et Mart. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

25 Febr. in festo S. Avertani Conf. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

6 Mart. in festo S. Cyrilli Conf. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

19 Mart. in festo S. Ioseph Sp. B. V. M. vel infra octiduum, vel ad octo praecedentes dies si occurrat festum transferri. — Confessio et communio. — Urbanus VIII 10 Maii 1624.

23 Mart. in festo B. Baptistae Mantuani Conf. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

25 Mart. in festo Annunciationis B. V. Mariae. — Confessio et communio. — Clemens X 8 Maii 1673.

29 Mart. in festo S. Bertholdi Conf. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

8 Apr. in festo S. Alberti Ep. Conf. Legisl. Ord. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

5 Maii in festo S. Angeli Mart. — Confessio et communio. — Clemens X 16 Maii 1672.

16 Maii in festo S. Simonis Stock Conf. — Confessio et communio — Pius X 4 Maii 1907.

25 Maii in festo S. Mariae Magd. de Pazzis Virg. — Confessio et communio. — Clemens X 16 Maii 1672.

2 Iulii in festo Visitationis B. V. Mariae.—Confessio et communio.— Clemens X 8 Maii 1673.

16 Iulii in Commemoratione solemni B. V. M. de Monte Carmelo toties quoties. — Confessio et communio. — Leo XIII 16 Maii 1893.

Item infra octavam eiusdem solemnitatis. — Confessio et communio. — Benedictus XIV 17 Martii 1752.

20 Iulii in festo S. Eliae Proph. et Ordinis Ducis. — Confessio et communio. — Benedictus XIII 6 Sept. 1724.

24 Iulii in festo BB. Teresiae et Sociar. Mm. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

26 Iulii in festo S. Annae Matris B. V. M. — Confessio et communio. — Benedictus XIV 18 Martii 1744.

7 Aug. in festo S. Alberti Conf. — Confessio et communio. — Clemens X 16 Maii 1672.

15 Aug. in festo Assumptionis B. V. Mariae. — Confessio et communio. — Clemens X 8 Maii 1673.

27 Aug. in festo Transverberationis Cordis S. Matris Teresiae. — Confessio et communio. — Benedictus XIV 8 Augusti 1744.

2 Sept. in festo S. Brocardi Conf. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

8 Sept. in festo Nativitatis B. V. Mariae. — Confessio et communio. — Clemens X 8 Maii 1673.

15 Oct. in festo S. Matris Teresiae vel infra octavam — Confessio et communio. — Gregorius XV 19 Sept. 1622.

14 Nov. in festo omnium Sanctorum Ordinis. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

21 Nov. in festo Praesentationis B. V. Mariae. — Confessio et communio. — Clemens X 8 Maii 1673.

24 Nov. in festo S. Ioannis a Cruce Conf. — Confessio et communio. — Pius VI 29 Ian. 1793.

29 Nov. in festo BB. Dionysii et Redempti Mm. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

8 Dec. in festo Imm. Conceptionis B. V. M. — Confessio et communio. — Clemens X 8 Maii 1673.

11 vel 17 Dec. in festo C. Franci Conf. — Confessio et communio.— Pius X 11 Febr. 1905.

IN FESTIS MOBILIBUS ET DOMINI QUIBUSDAM.

In festo SS. Trinitatis. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

In die Ascensionis Domini. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

In solemnitate Corporis Christi. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

In festo SS. Cordis Iesu, ac Nominis. — Confessio et communio. — Pius X Iunii 1907.

Dominica tertia post Pascha in festo Patrocinii S. Ioseph vel infra octavam. — Confessio et communio. — Benedictus XIV 20 Febr. 1742.

Dominica infra octavam Assumptionis in festo S. Ioachim Patris eiusdem Virginis Mariae. — Confessio et communio. — Benedictus XIV 18 Martii 1744.

Indulgentia plenaria quotidiana die ad libitum (semel in anno). — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

In vocabulis ecclesiarum. — Confessio et communio. — Pius X 12 Iunii 1907.

IN PECULIARIBUS EXERCITIIS.

Dominica Quinquagesimae vel alio anni tempore occasione seu expositione SS. Sacramenti ad formam 40 horarum de consensu Ordinarii. — Confessio et communio. — Urbanus VIII 10 Maii 1624.

Interessentes expositioni SS. Eucharistiae Sacramenti in ecclesiis Ordinis de licentia Ordinariorum feriis quartis faciendae in una eorum cuiuslibet mensis per ipsos Ordinarios designanda. — Confessio et communio et oratio per aliquod temporis spatium. — Benedictus XIII 4 Martii 1727.

Interessentes expositioni seu exercitio quod fit in novem feriis quartis, quae praecedunt festum S. Ioseph in una earum. — Confessio et communio ac preces coram SS.mo Sacramento exposito. — S. C. Indulg. 21 Maii 1765.

Interessentes saltem quater in octavario B. V. M. de Monte Carmelo recitationi horarum canonicarum, Matutini videlicet et Laudum. — Confessio et communio et preces de more. — Leo XIII 13 Ian. 1902.

Interessentes saltem per quinque vices Novendiali quod praecedit festum S. Teresiae. — Confessio et communio tempore Novendiali aut festi aut infra octavam. — Pius X 12 Iunii 1907.

Quater in anno, nempe feria 2 vel 3 Paschatis; feria 2 vel 3 Pentecostes; in die Commemorationis solemni B. V. M. de Monte Carmelo ac in die S. Stepani Protomartyris superiores conventuum in

respectivis propriis ecclesiis per se vel per alium ab eis deputatum impertire possunt benedictionem super populum nomine Summi Pontificis cum indulgentia plenaria. — Confessio et communio. — Benedictus XIII 26 Martii 1723, Benedictus XIV 18 Augusti 1745 et Leo XIII 3 Decembris 1895.

PRIVILEGIUM.

Pro unaquaque ecclesia Ordinis concessum est in perpetuum unum altare privilegiatum ab Ordinario loci semper designandum.—Clemens XIII 9 Octobris 1738.

§ 2. *Indulgentiae stationis.*

Christifideles, qui diebus stationum aliquam ex ecclesiis Ordinis visitaverint, lucrari poterunt omnes et singulas indulgentias, quas consequerentur visitando in dictis diebus ecclesias Urbis stationales.— Clemens X 8 Maii 1673.

§ 3. *Indulgentiae partiales.*

Cristifideles ecclesias Ordinis devote visitantes diebus Nativitatis Domini, Paschatis, Pentecostes, SS. Trinitatis, Solemnitatis Corporis Christi, Immaculatae Conceptionis B. V. Mariae, Nativitatis, Praesentationis, Annunciationis, Visitationis, Purificationis et Assumptionis eiusdem; in festis pariter S. Michaelis Archangeli 29 Sept., SS. Apostolorum Petri et Pauli, Omnium Sanctorum, Nativitatis S. Ioannis Baptistae, Vocabulorum ecclesiarum Ordinis, Inventionis et Exaltationis S. Crucis; ac tandem Dominicis et Sabbatis anni totius, ac in feriis secunda, quarta et sexta Quadragesimae, lucrantur indulgentiam decem annorum totidemque quadragenarum. — Pius X 12 Iunii 1907.

Christifideles interessentes expositioni SS. Eucharistiae Sacramenti in ecclesiis Ordinis in feriis quartis totius anni, de licentia Ordinariorum faciendae, singulis vicibus consequuntur indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum. — Benedictus XIII 4 Martii 1727.

Christifideles interessentes Novendiali, quod praecedit festum Commemorationis B. V. M. de Monte Carmelo, singulis vicibus lucrantur indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum. — Pius X 12 Iunii 1907.

Christifideles interessentes Novendiali, quod praecedit festum S. Teresiae Virg., singulis vicibus lucrantur indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, (qui autem saltem per quinque vices interfuerint, indulgentiam plenariam consequuntur positis conditionibus confessionis et communionis vel tempore novendialium, vel festi, vel saltem infra octavam). — Pius X 12 Iunii 1907.

Christifideles interessentes in Octavario Commemorationis solemnis B. V. M. de Monte Carmelo recitationi horarum canonicarum, Matutini videlicet ac Laudum, singulis vicibus indulgentiam tercentorum dierum consequuntur. — Leo XIII 13 Ian. 1902.

Christifideles interessentes exercitio et orantes coram SS. Sacramento exposito in novem feriis quartis, quae praecedunt festum S. Ioseph, singulis vicibus lucrantur indulgentiam centum dierum. — Clemens XIII 21 Maii 1765.

Christifideles qui assistunt Antiphonae, quae post Completorium quotidie aut quibusdam diebus aliquantulum ante crepusculum solemniter cantatur, lucrantur biscentum dies indulgentiae. — Clemens X 8 Maii 1673 et Pius X 12 Iunii 1907.

Omnes indulgentiae in praesenti Summario enumeratae applicari possunt animabus in Purgatorio detentis, excepta indulgentia in articulo mortis. — Pius X 12 Iunii 1907.

DECRETUM

Quum Prior Generalis Ordinis Carmelitarum Antiquae Observantiae et Praepositus Generalis Ordinis Carmelitarum Discalceatorum huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae novum Summarium indulgentiarum utriusque Ordinis approbandum exhibuerint, novis in eodem additis indulgentiis nuper concessis, aliisque, quae in veteribus Summariis continebantur, deletis et abrogatis, et eadem S. Congregatio illud uni ex suis Consultoribus expendendum tradiderit, qui, denuo perpensis omnibus documentis, testatus est indulgentias, privilegia nec non indulta, inibi relata, esse authentica, S. Congregatio illud approbavit typisque mandare benigne permisit.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 31 Iulii 1907.

S. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Preghiera con 300 giorni d' indulg. pei chierici nell' assumere la cotta.

Ex Audientia SS.mi die 1 Decembris 1907.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X libenter in Domino concessit ut Indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem, consequi valeant quotquot in Seminariis aliisve Collegiis et Asceteriis in spem Ecclesiae rite instituuntur, atque omnes et singuli

cuiuslibet gradus et ordinis clerici, quotiescumque, in assumendo de more superpelliceo, se cruce signent pieque sic orent: " Indue me, Domine, novum hominem, qui secundum Deum creatus est, in iustitia et sanctitate veritatis. Amen. „ Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 1 Decembris 1907.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*
S. Card. Cretoni *Praef.*

Sacra Congregazione de Propaganda Fide

Sulla precedenza dei missionarii, che passano da uno in altro Vicariato.

Ill.mo e R.mo Signore,

In data 3 Gennaio 1906 alcuni sacerdoti di cotesto Vicariato coll' autorizzazione della S. V. mi proposero dei dubbi relativi alla precedenza dei Missionari che passano da un Vicariato ad un altro. Tale questione fu proposta all' esame degli E.mi Padri di questa S. Congregazione nell' adunanza generale del 21 Gennaio di quest' anno, e di nuovo nell' altro del 29 Luglio, sotto i seguenti dubbi:

I. Se le primitive patenti di Missionario Apostolico debbano tenersi a calcolo per la precedenza, quando trattasi di un Missionario che passa da uno ad un altro Vicariato?

Et quatenus negative:

II. Se abbia da accordarsi tale precedenza almeno ai Missionari che vengono trasferiti per il solo bene della Missione *ad quam*, o per causa di malattia o di vecchiaia?

A tali quesiti, i prelodati E.mi Padri, dopo matura considerazione, stimarono rispondere:

Ad I. Affirmative, salvis peculiaribus statutis a S. Sede approbatis et dispositionibus S. Congregationis in casibus particularibus.

Ad II. Provisum in primo.

Tale risposta poi il Nostro S. Padre degnavasi di approvare nell' udienza concessa, il 6 del corr. mese di Agosto, a Mons. Segretario di questa S. Congregazione.

Tanto doveva comunicare alla S. V., e colgo l' occasione per augurarle ogni bene da Dio.

Di V. S.

Roma, 23 Agosto 1907.

Mons. Agapito Fiorentini
Vicario Apost. dello Sciam-si Settentr.

Devotissimo Servo
Fr. H. Card. Gotti, *Prefetto.*
Luigi Veccia, *Segretario.*

Secreteria di Stato

I.

Norme per la Università di Manila.

Dalla Segreteria di Stato, li 4 aprile 1906.

La Santità di Nostro Signore, volendo dare alla Provincia del SS. Rosario dei PP. Predicatori un nuovo attestato di benevolenza, e mirando insieme alla maggiore stabilità delle opere da essa con tanto zelo e frutto sostenute, si è degnata dichiarare, concedere e prescrivere quanto segue:

I. Per ricevere i gradi accademici in teologia e diritto canonico, gli alunni mandati dai Vescovi suffraganei dovranno non solamente frequentare i corsi scolastici della Università di S. Tommaso di Manila, sotto pena di inabilità per ottenere i detti gradi, ma dovranno inoltre convivere completamente separati dalle persone secolari, come alunni interni nella Università, nel modo e con la disciplima propria di un vero Seminario esclusivamente per chierici. Gli alunni della diocesi di Manila potranno convivere o nella Università o nel Seminario diocesano di Manila, a giudizio dell' Arcivescovo, frequentando però le scuole dell' Università per essere canonicamente abili a conseguire i gradi accademici.

II. La pensione da pagarsi dai singoli chierici convittori sarà determinata dal Rettore, d' accordo coi R.mi Ordinarii.

III. Resta generalmente proibito ai convittori chierici il passare le piccole o le grandi vacanze fuori dell' Università o della casa di villeggiatura della stessa Università.

Le dispense saranno rare, concesse con causa sufficiente e previa la licenza del rispettivo Ordinario.

IV. Il licenziamento dei chierici convittori, per causa di incapacità intellettuale o morale o per indegnità, è lasciato alla coscienza e prudenza del Rettore e suo Consiglio, il quale dovrà avvisare il rispettivo Ordinario, indicando le cause del licenziamento fatto o da farsi.

V. Le iscrizioni o matricole dei chierici studenti nell' Università e gli studii stessi cogli esami annui o di fine di anno accademico, come anche di grado inferiore, saranno completamente gratuiti. Per i soli gradi di Licenza e di Dottorato saranno pagati i diritti stabiliti o da stabilirsi, salvo nel Rettore col suo Consiglio la facoltà di dispensare in parte o in tutto dalle tasse i licenziati o Dottori che, per speciali motivi, si giudicheranno meritevoli di benigna condonazione.

VI. L' amministrazione dei beni del Collegio, chiamato di S. Giuseppe di Manila, da trent' anni affidata alla Università, e fino ad oggi retta dalla benemerita direzione della stessa Università, rimane confermata e invariata come per il passato, e colla stessa destinazione, salvo sempre nei Padri Domenicani l' obbligo di sottostare alla ispezione e patronato dell' Ordinario di Manila.

Tanto si partecipa al Rev.mo P. Ministro Generale dei Frati Predicatori, per sua intelligenza e norma.

R. Card. Merry del Val

II.

Convenzione fra la S. Sede e la Russia sulla lingua, sulla storia e sulla letteratura russa nei seminarii cattolici della Polonia.

Les soussignés, ayant été autorisés par leurs Gouvernements de conclure, au sujet de l' étude et des examens de la langue, de l' histoire et de la littérature russes dans les Séminaires catholiques de Pologne, un accord sur la base des Conventions de 1882 et de 1897 et du Pro Memoria remis par le Cardinal d' Etat de Sa Sainteté au Chargé d' Affaires de Russie en date du 4 Août 1906, sont convenus des articles suivants :

I. Le plan et le programme de l' étude de la langue, de l' histoire et de la littérature russes sont formés par l' Evêque (à la direction duquel les Séminaires diocésains sont soumis) d' accord avec le Gouvernement, en conformité de la nature et du but des Séminaires. Les maîtres enseignant ces branches sont de même nommés par l' Evêque avec l' agrément préalable du Gouvernement.

II. Les examens de la langue, de l' histoire et de la littérature russes dans les Séminaires, à l' occasion du passage des élèves d' une classe à l' autre et de leur sortie du Séminaire, se font en présence du Gouverneur local ou d' une personne spécialement déléguée par lui à cet effet, assisté d' un Représentant de l' Arrondissement scolaire.

III. Le droit de donner des notes aux élèves est reservè aux professeurs. Le présence du Représentant du Pouvoir et de l' autorité scolaire aux examens a seulement pour but de donner au Gouvernement le moyen de s' informer de première source sur la marche et les progrès de l' enseignement de matieres non théologiques et de venir en aide à cet enseignement par les moyens qu' il a à sa disposition.

IV. Les examens à l' occasion du passage d' une classe à l' autre

sont seulement verbaux; les examens à l' occasion de la sortie du Seminaire sont verbaux et par écrit.

V. Les thèmes pour les examens par écrit sont choisis par l' Evêque en conformité avec les cours de langue, d' histoire et de littérature russes faits aux élèves du Séminaire. Ils sont communiqués par l' Evêque qui extrait, en présence des élèves de la classe de sortie, un des billets cachetés indiquant le thème.

Toutes les dispositions de l' accord de 1882, ne portant pas directement sur l' enseignement dans les Séminaires du Royaume de Pologne de la langue, littérature et histoire russes, ni sur les examens de ces matières, restent en vigueur, ainsi que celles de la convention de 1897.

Rome, le 22 Juillet 1907.

R. Card. Merry del Val.
S. Sazonow,

Atti del Sommo Pontefice.

Allocuzione del S. Padre del 28 Ottobre 1907 al Comitato centrale direttivo della Società nazionale dei padri di famiglia per la difesa della moralità, eretto in Roma.

Lamento nè più ragionevole, ne più universale si ascolta risuonare ai nostri giorni sulla bocca d' ogni classe di persone, che intorno alla immoralità e dissolutezza non solo dei giovani adulti, ma anche dei fanciulli più teneri, nei quali a grande sventura si vede nel primo sviluppo della ragione ancor tenera già essere essi ingolfati in vizi detestabili, da tendenze veramente fatali, che fanno tremare quanti si trovano alla direzione della società.

Questo universale disordine, questa precoce malizia nei fanciulli, da chi dobbiamo purtroppo ripeterla? Se è detto dello Spirito Santo che i figli rassomiglian ai padri, tolta qualche rara eccezione di rami malnati che non corrispondono alla natura dell' albero al quale sono congiunti, la cattiveria dei figli si deve imputare alla negligenza, alla trascuratezza, e, Dio nol voglia, alla malizia ancora dei genitori. Per cui, se dobbiamo aspettare qualche cosa di bene per la società, lo dobbiamo aspettare specialmente dalla famiglia. Se quindi è lodevole sempre qualunque associazione che sia informata a santi principî, è lodevolissima la vostra di padri di famiglia, che vi siete uniti per mantenere nella vostra famiglia e perciò in tutte le altre ad essa collegate quei principî di moralità e di religione, pei quali i vostri

figliuoli abbiano a crescere a voi conformi, buoni cristiani e ottimi cittadini; e nella libertà, come ha detto benissimo il signor Presidente, nella libertà che viene da Gesù Cristo, perchè da Gesù Cristo ci fu donata, esercitare quella suprema autorità che ha il padre nella famiglia stessa per ben condurla al fine, pel quale Iddio l' ha stabilita. Il nome di Padre si conviene a Dio soltanto, e Dio lo ha in qualche modo donato ai mortali per dimostrare non solo la riverenza con cui il padre dev' essere tenuto, ma l' autorità suprema che egli, deve esercitare nella stessa famiglia. Il Padre, voi lo sapete, quando non era costituita in regni la società, esercitava nella famiglia l' ufficio, non solo di monarca, ma anche di sacerdote. Era lui stesso che offeriva insieme coi figli i sacrifici all' Eterno, e abbiamo nella divina scrittura come Noè, Abramo e gli altri Patriarchi (che pur non erano sacerdoti) offerivano sacrifici esercitando gli uffici di sacerdoti. E questo nome di Padre che specialmente è dato a quelli, che Iddio ha chiamato cooperatori nell' opera della creazione, per rendere perpetuo nel mondo il genere umano, questo nome di Padre lo ha voluto dare anche, quasi per antonomasia, a quelle persone che esercitano gli stessi uffici di carità nella vita spirituale. Voi sarete andati qualche volta in quei luoghi nei quali viene punito il delitto, dove delle persone abbrutite sentono orrore per tutto che vi ha di religione e di moralità: eppure si presenta innanzi a qualunque sentimento di pietà un uomo dalla barba bianca cinto di una corda alle reni, e quei visi, truci sempre, si fanno ridenti e sentono volentieri la parola di colui, che chiamano col nome di Padre. E la più alta autorità della terra il Signore ha voluto costituirla con questo nome di Padre, quello di Papa, il padre degli universali fedeli. Io dunque non posso che lodare la vostra iniziativa di rappresentare propriamente Iddio sulla terra; ma, per rappresentare Iddio, non basta l' onnipotenza nè l' opera della creazione; è necessario aver la bontà, poichè Iddio è buono, è buono per eccellenza, e buoni devono essere i Padri. Quando un buon padre di famiglia con tutte le forze che il Signore gli ha donato e con quella corona che gli ha posto sulla fronte esercita la sua autorità e la sua bontà, è impossibile che quanti da lui dipendono non abbiano da rassomigliargli in tutte le opere loro. E quindi il buon padre di famiglia farà buono il figliuolo, farà ottimi i nepoti, e vedrà la seconda, la terza, la quarta generazione circondata da questi rampolli che inneggiano alla sua bontà e alla provvidenza che, per suo mezzo, il Signore dispensa.

Io quindi *lodo, approvo ed encomio in modo speciale* la vostra associazione, costituita a Roma, e ormai diffusa in tanti altri centri, in tante altre città, e faccio voti, perchè il Signore vi dia lume per po-

ter scegliere i mezzi più oppurtuni affine di esercitare questo santo apostolato: essere cioè coadiutori dei sacerdoti, dei Vescovi, del Papa per restaurare il regno di Gesù Cristo sulla terra, e perchè abbiate da vedere la vostra tarda vecchiaia circondata da figliuoli e dai nepoti, i quali vi manifestino i loro sentimenti di riconoscenza per il bene che avete loro fatto, mettendoli sulla via della virtù, e voi, alzando le mani per benedirli possiate dire: " ci distacchiamo per poco, per rivederci in Paradiso. „

La benedizione del Signore sia con voi.

CONSULTAZIONI

III.

Circa l' assentimento interno ai decreti dottrinali delle sacre Congregazioni Romane.

Un illustre teologo è di opinione che alle decisioni dottrinali delle sacre Congregazioni romane devesi in genere obbedienza e adesione non solo esterna, ma ancora interna e sarebbe temerità contraddire ad esse. Però, quanto al consenso interno, dal perchè le dette decisioni non sono nè infallibili, nè irriformabili, laddove sorgano ragioni nuove fortissime, esaminate da qualche dotto personaggio,non sarebbe temerario nè illecito sospendere il consenso senza nè affermare nè positivamente negare la dottrina condannata, fino a che non si sia fatto ricorso all' autorità superiore, vale a dire al giudizio infallibile del Romano Pontefice. — Su questo insegnamento disputano Cosma e Damiano sacerdoti. Il primo dice non potersi sostenere tale insegnamento dopo il Decreto del S. Officio *Lamentabili*, del 3 luglio 1907, che condanna talune proposizioni contrarie ad esso, e dopo il *Motu proprio* del S. P. Pio X *Praestantia*, del 18 nov. 1907, che agguaglia le decisioni dottrinali della Pontificia Commissione Biblica alle decisioni delle sacre congregazioni Romane. Il secondo afferma il contrario per la ragione che questi ultimi documenti della S. Sede non toccano il caso di cui parla il detto teologo. — Si chiede:

1.° Le decisioni dottrinali delle sacre Congregazioni Romane sono irreformabili?

2.° Le dette decisioni obbligano all' assenso interno tutti i cattolici?

3.° L' insegnamento del prefato Teologo può sostenersi, specie dopo il cit. Decreto del S. Officio ed il cit. *Motu proprio* di Pio X?

Al primo — Vi ha dei teologi, specialmente antichi, i quali attribuiscono la inerranza alle sacre Congregazioni Romane nelle loro decisioni dottrinali. Così il Zaccaria *(Storia polemica* pag. 381 edit. Romae 1777) sembra attribuirla alla S. C. dell' Indice per la ragione che „ alla provvidenza appartenga di non permettere che Roma, anche fuori il caso in cui il Pontefice parli *ex cathedra*, condanni come errore una dottrina che tale non sia „.

La maggioranza però de' DD. distinguono le decisioni, che si pubblicano per mandato del Papa e riguardano tutta la Chiesa, da quelle che si emettono senza il detto mandato. Le prime dicono irreformabili, non già le ultime che non sono avvalorate dall' autorità del Romano Pontefice il quale solamente ha il dono della infallibità. Ecco come parla il Lacroix, dopo aver enumerate le varie Congregazioni Romane (Lib. I. *De Conscientia*, n. 115): " Declarationes omnium harum Congregationum non sunt infallibiles nisi fiant de speciali mandato Papae, et nomine ipsius toti Ecclesiae, post rem cum eo collatam, tunc enim non tam sunt declarationes vel decreta harum Congregationum, quam Papae ipsius, quas per tales Congregationes facit. De caetero tali Congregationi, ut contradistinctae a Papa nulla infallibilitas est appromissa, quamvis magna tribui debeat auctoritas. Ita Cardenas, in 1, *Crisi* d. 9. Et Terillus, in *Reg.* q. 14, n. 55 „.

Nondimeno vuolsi considerare che il Concilio Vaticano attribuisce la infallibilità al Rom. Pontefice solo quando parla *ex cathedra*, vale a dire quando, *esercitando l' officio di Pastore e di Dottore di tutti i cristiani, per la suprema ed apostolica sua autorità, definisce doversi ritenere dalla Chiesa universale qualche dottrina risguardante la fede o i costumi:* " Romanum Pontificem cum ex cathedra loquitur, id est cum omnium christianorum Pastoris et Doctoris munere pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit... ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide et moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi R. Pontificis definitiones... irreformabiles esse „ (Const. *Pastor Aeternus* c. 4).

Di qui vuol dedursi:

a) Che la infallibilità è personale del R. Pontefice; onde non può comunicarsi ad altri.

b) Che si ha solo quando parla *ex cathedra*, cioè come Pastore e Dottore di tutti i cristiani.

c) Che è solo quando *definisce*, cioè quando pronunzia l' ultima ed irreformabile sentenza in qualche controversia, non già in ciò che precede nello studio e nel dibattimento della controversia medesima.

d) Che è solo quando definisce *qualche dottrina risguardante la fede o i costumi*, non estendendosi la infallibilità ad altre materie.

In qual forma dunque deve il Pontefice definire le controversie perchè si consideri parlare *ex cathedra?* — Può definirle in qualunque forma, non essendone prescritta alcuna. D' ordinario, quando il Sommo Pontefice parla *ex cathedra*, lo fa per mezzo di bolle o di costituzioni dogmatiche. Nondimeno può farlo in altra guisa come crede più opportuno, purchè manifesti la sua intenzione di voler definire qualche dottrina, o condannare gli opposti errori, come Pastore e Dottore di tutti i cristiani.

Da ciò si raccoglie che le sentenze e le dichiarazioni delle sacre Congregazioni Romane, tuttochè approvate dal Rom. Pontefice, o emanate d' ordine di lui, quando il Papa non le faccia proprie e dichiari formalmente di voler definire qualche articolo di fede o di costumi come Pastore e Dottore di tutti i cristiani, obbligandoli a prestare il loro consenso, non saranno infallibili, ovvero irreformabili.

È questo l' insegnamento della generalità de' Dottori moderni. Si ascolti il Card. Franzelin (*De Traditione* Sect. I, cap. 2, th, 12, sch. 1): " Quod summus Pontifex sententias SS. Congregationum ratas habet et sua etiam suprema auctoritate confirmat, id non efficit definitionem ex cathedra, nisi ipse *suum* faciat atque ex sese edat decretum cum necessariis signis intentionis *definiendi doctrinam* ab universa Ecclesia tenendam, ita ut sententia non amplius sit Congregationis tamquam iudicantis sed per modum dumtaxat consulentis „. Ed aggiunge : " Hoc solum sensu, praesertim post declarationem Concilii Vaticani, admitti potest ac debet doctrina eorum theologorum, qui uti Cardenas et Lacroix... dixerunt, decreta doctrinalia SS. Congregationum, si specialiter approbata fuerint a Pontifice, esse definitiones ex cathedra. „

Così pure il Lehmkul, l'Hurter, il Mazzella, l' Ojetti ecc. Quest'ultimo, parlando del S. Officio, scrive : (*Synopsis Rer. Mor. etc.* Vol. I, v. *Congregationes Romanae* p. 449) : " Responsa huius S. Congr. habent magnam auctoritatem, sed infallibilia non sunt, licet Pontifex ea probet, nisi idem Pontifex decisionem Congregationis suam faceret et per constitutionem publicaret solemniter ut Doctor et Magister totius Ecclesiae volens eam ad adsensum obligare infallibilis certitudinis. „

Se però le decisioni dottrinali delle SS. Congregazioni, specie se approvate dal Rom. Pontefice, non sono dogmi di fede, hanno tale autorità, da superare quella di ogni autore privato benchè ragguardevolissimo. La ragione si è che il Rom. Pontefice ha il mandato dal divino Fondatore di governare la Chiesa con supremo magistero ; e questo magistero non sempre l' esercita nella sua massima intensità che è nelle definizioni dogmatiche, ma in modo anche più rimesso

o per sè o per mezzo delle Congregazioni Romane, le quali fanno un sol tribunale col Sommo Pontefice. Quando perciò la S. Sede proscrive qualche errore o insegna qualche verità, la si vuole ascoltare docilmente assai più che non si aderisca ai placiti dei più insigni autori privati.

È tale poi l' autorità delle decisioni delle S. Sede, da prevalere agl' insegnamenti dei medesimi Romani Pontefici quando parlano o scrivono (p. e. in libri da essi pubblicati) come private persone, siccome ebbe a dichiarare Benedetto XIV nella 2.ª ediz. della classica sua opera *De Syn. Dioeces.*, facendo suo l' insegnamento di Melchior Cano (*De Loc. Theol.* l. 6, c. 8): " Cum edunt libros de re qualibet Romani Pontifices sententiam suam ut omnes alii docti exprimunt, non tamquam Ecclesiae iudices de fide pronuntiant „. Ed aggiunge che si può liberamente contraddire alle loro private sentenze, come avvenne ad Innocenzo IV nei suoi Commentarii sui libri delle Decretali, il quale permise che altri oppugnasse le sue opinioni. Ciò però non è permesso per le decisioni della S. Sede.

Nè vale il dire che le sentenze delle Congregazioni Romane non sono infallibili, nè irreformabili, ma soggette anche ad errori. Imperocchè ciò non toglie la grande autorità che esse godono.

L' autore esimio (L' E.mo Card. Mazzella) della *Trutina Theologica Rosminianarum Propositionum*, parlando del decreto del S. Officio che condanna le dette proposizioni spiega così codesta dottrina (*Praef.*): " Instant tamen: decretum illud non habet auctoritatem infallibilem. — Esto; sed ab Ecclesiae certe auctoritate pronunciatur, nec necesse est, ut Ecclesia, suum magisterium exercens, charismate infallibilitatis, quo est praedita, semper utatur. Hic agendi modus prudenti oeconomiae congruus, ipsius Ecclesiae usu ac praxi confirmatur: ab ipsa Ecclesia autem ediscimus quid ea possit, quo modo sua potestate utatur, quod sit fidelium officium pro diversis modis quibus illa authenticam sententiam proferat. Non omnis intellectus assensio, etiam infallibili auctoritate nixa, eiusdem est ordinis eamdemque firmitatem habet; nam etiam ea quae solemni ac infallibili iudicio damnantur cum notis haeresi inferioribus, divinae fidei assensum, qui omnium firmissimus est, minime inferunt; sed si a legitima auctoritate praecipitur, vere est debibus. „

Donde si ricava che i responsi del S. Officio e delle altre Congregazioni romane, anche se in cose di fede o di costumi, non sono infallibili nè irreformabili; giacchè la Chiesa non sempre si vale del carisma della infallibilità concessole da G. C. — La Chiesa stessa c' insegna ciò che ella può; come si vale della sua potestà; qual sia l' obbligo dei fedeli pei varii modi, ond' ella manifesta le sue auten-

tiche decisioni. — Però quei responsi, benchè non infallibili, derivando dall' autorità della Chiesa medesima, meritano il pieno assenso dell' intelletto. Il quale assenso, tutto che poggiante sopra una infallibile autorità, può essere di diversi ordini e gradi: altro infatti è quello che si presta ad una definizione dogmatica, altro quello che ad una definizione dottrinale. Benchè questo di minore intensità del primo, non può nondimeno ricusarsi da un vero cattolico, che deve essere docile figliuolo della Chiesa.

Contro questo insegnamento altri ha detto doversi prestare alle decisioni dottrinali delle sacre Congregazioni solo un assenso esteriore, nulla dicendo, nè scrivendo in contrario. Altri, doversi prestare solo l' assenso della volontà, non già pure quello dell' intelletto (v. Franzelin *l. c.*). Ma cotal dottrina è falsa e non si può ammettere da un vero cattolico. E che infatti alle dette decisioni dottrinali delle Sacre Congregazioni Romane debba aderirsi non pure coll' assenso esterno ma anche coll' assenso interno, e non solo colla volontà, ma sì pure coll' intelletto, oltre le ragioni già esposte, lo dimostrano gli argomenti che seguono:

a) La s. m. di Pio IX nella lettera scritta il 21 dicembre 1863 al Vescovo di Monaco espressamente dice: " Sapientibus catholicis haud satis esse, ut praefata dogmata recipiant ac venerentur, verum etiam opus esse ut se subiiciant tum decisionibus quae ad doctrinam pertinentibus a Pontificiis Congregationibus proferuntur, tum iis doctrinae capitibus, quae communi et constanti catholicorum consensu retinentur ut theologicae veritates et conclusiones ita certae, ut opiniones eisdem doctrinae capitibus adversae tamquam haereticae dici nequeant, tamen aliam theologicam mereantur censuram. „ Con ciò li Sommo Pontefice distingue bene i dogmi di fede dalle decisioni delle sacre Congregazioni, e nondimeno insegna che i fedeli se debbono accettare e venerare i primi, devono anche sottomettersi alle seconde con perfetta adesione interna, come innanzi avea dichiarato (v. Franzelin l. c.).

b) Lo stesso Pontefice, nell' altra lettera del 15 giugno 1857 all' Arcivescovo di Colonia intorno al decreto della S. C. dell' Indice, in cui furono proscritti i libri di Günther, dice non solo a niuno esser lecito difendere o professare la dottrina contenuta in quei libri, ma " sinceram haberi non posse doctrinam Güntherianis libris contentam „: il che importa l' adesione interna dell' intelletto.

c) Benedetto XIV nella sua opera immortale *De Beatif. et Canonizat. Sanctor.*, l. 1, c. 42, insegna che nella *beatificazione* dei servi di Dio il Pontefice non è infallibile come è nella *canonizzazione* de' santi; nondimeno chi dicesse o credesse che in qualche formale beatifica-

zione il Pontefice abbia errato, " temeritatis vel gravioris theologicae censurae nota afficiendus esset „. Ciò che il Pontefice dice nella beatificazione dei servi di Dio, lo dice approvando i decreti della S. C. dei Riti, ai quali vuolsi perciò docile ed interno assentimento.

d) Quello però che mette il colmo alla dimostrazione sono i due documenti ultimi della S. Sede; il decreto, cioè, del S. Officio *Lamentabili*, del 3 luglio 1907, ed il *Motu proprio* del S. P. Pio X *Praestantia*, del 18 novembre 1907. Ecco ciò che in essi va detto:

Il Decr. del S. Officio condanna la prop. 7 che dice: " Ecclesia, cum proscribit errores nequit a fidelibus exigere ullum internum assensum, quo iudicia a se edita complectantur. „ E l' 8.ª: " Ab omni culpa immunes existimandi sunt qui reprobationes a Sacris Congregationibus latas nihili pendunt. „

Ed il *Motu proprio* di Pio X: " Quapropter declarandum illud praecipiendumque videmus, quemadmodum declaramus in praesens expresseque praecipimus, universos omnes conscientiae obstringi officio sententiis Pontificalis Consilii de re Biblica, ad doctrinam pertinentibus, sive quae posthac edentur, perinde ac decretis sacrarum Congregationum a Pontifice probatis, se subiiciendi; nec posse notam tum detrectatae obedientiae tum temeritatis devitare, aut culpa propterea vacare gravi quotquot verbis scriptisve sententias has tales impugnent; idque praeter scandalum quo offendant, caeteraque quibus in causa esse coram Deo possint, aliis, ut plurimum, temere in his errateque pronunciatis. „

Dunque la Chiesa, quando proscrive gli errori, può bene esigere l' assenso interno dei fedeli e sono colpevoli coloro che non fanno alcun conto delle condanne delle SS. CC. RR. Anzi le sentenze sì delle SS. CC. come della Commissione Biblica stringono la coscienza dei fedeli, i quali debbono ad esse docilità e obbedienza.

Da tutte queste ragioni chiaro apparisce l' obbligo dei cattolici di prestare assentimento non solo esterno ma ancora interno, e non pure della volontà, ma sì ancora dell'intelletto, alle sentenze dottrinali delle sacre Congregazioni Romane.

Ed è questo l' insegnamento altresì de' più profondi Teologi. Del Card. Mazzella abbiamo già recato un' ampia testimonianza. Il Card. Franzelin nel suo libro *De Traditione*, l. c. è tutto in confutare un autore tedesco che sosteneva la tesi opposta. Lo Zaccaria mostra lo stesso nella sua *Storia della proibizione dei libri* lib. 2, diss. 2, c. 2. Ecco le sue parole, parlando dei decreti della S. C. dell' Indice: " Alle proibizioni di Roma, se autori sono dei libri, si arrendano eglino *con vera docilità e sommissione di spirito, riprovando ciò che ella riprova...* riconoscendone secondo le qualità di esse o per autore, o almeno

per primo original fonte il sommo Pontefice, la cui autorità quantunque egli non sempre la spieghi tutta nè la indirizzi nelle più solenni maniere all' insegnamento della Chiesa universale, prevaler dee al giudizio di tutti i privati Dottori e Maestri. „

Può però obbiettarsi: Se le decisioni dottrinali delle sacre Congregazioni, tuttochè approvate dal Sommo Pontefice, sono soggette ad errori, e però riformabili, l'assenso dell' intelletto non può essere pieno sì da dovervi aderire con sicurezza.

A questa obbiezione risponde sapientemente il cit. Autore della *Trutina Theologica* l. c.: " Nec quemquam movere debet, egli dice, quod passim obtrudunt: nimirum assensum, qui fallibili auctoritate nititur non esse irreformabilem. Huic enim postremo effugio, ut praecludatur aditus, sufficit principia iam statuta ad ultimam consequentiam deducere: Scilicet decretum, utpote fallibilitate obnoxium, non parit assensum absolute irreformabilem; utpote vero a legitima auctoritate procedens, voluntatem ligat: voluntatis autem est intellectum ad assensum flectere. Etenim cum non ab ipsa evidentia obiecti ad assentiendum trahimur, sed extrinseca auctoritate movemur, intellectus determinari indiget imperio voluntatis; hinc sicut in rebus fidei voluntas imperare potest ac debet ut credamus ob auctoritatem Dei revelantis, ita ob sacram Ecclesiae auctoritatem inferioris ordinis assensum imperat. Quandonam ergo solvitur morale hoc vinculum, atque assensus reformari potest? Profecto quando cessat vis ipsius decreti: nam quamdiu vis eius perdurat, tamdiu manet obligatio assentiendi nisi per nimiam absurditatem mavis dicere, decreto quod fertur a legitima auctoritate hanc vim inesse, ut subditi ei obediant si et quamdiu ipsis videbitur. Accidit ergo his decretis quod commune est legibus omnibus: non desinit obligatio nisi lex cesset. „

Dal quale insegnamento vuolsi raccogliere che le decisioni dottrinali delle SS. CC., dal perchè non sono assolutamente irriformabili, non esigono assenso anche assolutamente irriformabile. — Dal perchè poi promanano da legittima autorità, legano la volontà, la quale deve trarre a sè l' intelletto. — Imperocchè l' intelletto o è tratto dalla evidenza della cosa, o dall' autorità estrinseca: in questo secondo caso ha bisogno dell' impero della volontà. — Nelle definizioni dogmatiche la volontà dee muovere l' intelletto ad assentire fermissimamente per l' autorità di Dio rivelante; nelle definizioni dottrinali la volontà dee muovere l' intelletto ad assentire pienamente per l' autorità della Chiesa insegnante. — Benchè le definizioni dottrinali non esigano assenso assolutamente irreformabile, non è però in potestà dei fedeli il riformar questo assenso; ma solo quando l' autorità medesima della Chiesa abbia riformate quelle sue decisioni.

Adunque, benchè alle dette decisioni non si debba un *assenso nè fermissimo nè irriformabile*; devesi però un *assenso pieno* dell' intelletto; e questo assenso deve durare fino a che dura l' impero delle decisioni medesime, le quali, come ogni altra legge, possono cessare o per formali rivocazioni, o per leggi contrarie, o ancora per desuetudine. Ma non può però l' assenso cessare per contrario convincimento o proprio o di altri; come non può cessare una legge da taluno creduta o ingiusta o inopportuna.

Al terzo — Dal fin qui detto potrà ben discendere la soluzione del nostro caso. Chi sostiene che si può sospendere il consenso interno alle decisioni dottrinali delle sacre Congregazioni Romane quando da qualche dotto personaggio si presentino valide ragioni in contrario, erra di gran lunga. 1. Perchè suppone che si debba prestare l' interno assenso per la sola evidenza della cosa o per le ragioni ond' è sorretta; mentre l' assenso si deve prestare per l' autorità della Chiesa docente, alla quale vuolsi ubbidire docilmente dai suoi figliuoli.—2. Perchè, finchè dura l' impero del decreto, dura sempre l'obbligo nei sudditi di aderirvi. — 3. Perchè, ammesso una volta il principio su esposto, potrebbesi facilmente sospendere il consenso per qualsivoglia decisione dottrinale, non mancando persone dotte, o credute tali, che possano presentare ragioni contrarie da esse riputate validissime.

Quello poi che si soggiunge, di fare appello in tal caso all' infallibile giudizio del Rom. Pontefice, sembra davvero assurdo: 1. Perchè le Sacre Congregazioni Romane fanno un sol tribunale col Rom. Pontefice e sono emanazioni della sua suprema autorità — 2. Perchè le decisioni dottrinali vanno quasi sempre communite coll' approvazione espressa del Rom. Pontefice — 3. Perchè l' infallibile giudizio del Rom. Pontefice si ha solo nelle definizioni dogmatiche, non già in tutte le altre materie dottrinali.

Tutto al più, sorgendo qualche grave e vera ragione in contrario ad una decisione dottrinale della S. Sede, la si può esporre al medesimo Dicastero che la emanò e rimettersi poi al suo giudizio. Questo è giusto e consentito.

Ma la teoria del nostro teologo può sostenersi dopo il cit. Decreto del S. Officio ed il cit. *Motu proprio* del S. P. Pio X?

Questo insegnamento, abbiamo detto, non può sostenersi per le ragioni generali recate nel precedente quesito. Ora aggiungiamo che non può sostenersi neanco avuto riguardo specialmente ai prefati due documenti.

E quanto al Decreto del S. Officio, il quale condanna il pensare che la Chiesa non ha diritto di esigere l' assenso interno in proscri-

vere gli errori, e che va immune di colpa chi non fa conto delle dette condanne, non si oppone a tutto ciò il dire che può sospendersi il consenso interno quando sorgano nuove e gravissime ragioni, riconosciute tali da qualche dotto personaggio? Se ciò fosse vero, la Chiesa non avrebbe sempre il diritto di esigere l' assenso interno alle sue decisioni, e almeno per tal caso non si farebbe conto delle medesime. Or questo essendo vietato, non può sostenersi la opposta sentenza.

E non può sostenersi neanco in forza del *Motu proprio*, il quale agguaglia le sentenze della Commissione Biblica a quelle delle sacre Congregazioni Romane, con approvazione del Papa, e dice, in ciò *omnes conscientiae obstringi officio*. È questa una disposizione generale, che non sopporta eccezione. Or sarebbe una eccezione quella contenuta nella teoria del caso, e però questa non è sostenibile.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

14.

Se gli Orientali abbiano il diritto di scegliere la sepoltura in una chiesa di rito diverso dal proprio.

Basilio, di rito caldeo, prima di morire, dichiara la sua volontà di essere sepolto in una chiesa di rito latino. Appena morto, il parroco latino si accinge a far le esequie nel proprio rito e ad associare il cadavere alla chiesa latina. Ma trova opposizione dal clero di rito caldeo, il quale sostiene che Basilio non poteva eleggere la sepoltura in chiesa di rito diverso. — Si chiede: 1.° Hanno gli Orientali il diritto di eleggersi la sepoltura? — 2.° Nel caso affermativo, hanno il diritto di eleggere la sepoltura in chiesa di rito diverso dal proprio? — 3.° Che dire della opposizione, nel caso, del clero caldeo?

Al 1.° Gli Orientali non vanno soggetti a tutte le leggi ecclesiastiche promulgate dalla S. Sede. La norma costantemente osservata intorno a questo punto fu sancita il 4 luglio 1631 *in aedibus Card. Pamphili* (che fu poscia Innocenzo X) come riferisce Bened. XIV nella Costit. *Allatae sunt* del 26 luglio 1755; ed è questa: " Subditi quatuor Patriarcharum Orientis non ligantur novis pontificiis constitutionibus, nisi in tribus casibus: primo in materia dogmatum fidei; secundo si

Papa explicite in suis constitutionibus faciat mentionem et disponat de praedictis; tertio si implicite in iisdem constitutionibus de eis disponat ut in casibus appellationis ad futurum concilium. „ (*Collectan. S. C. de Propag. Fid.* Vol. I, p. 252 ed. 2.ª). Adunque in tre soli casi le costituzioni pontificie obbligano gli Orientali: 1.° quando contengono materie dogmatiche — 2.° quando esplicitamente vi si fa menzione degli Orientali — 3.° quando non esplicitamente, ma implicitamente riguardano gli Orientali, in quanto cioè le costituzioni dichiarano qualche precetto del diritto naturale o divino, come nel caso di appello al futuro concilio. Per questo terzo caso fu dichiarata obbligatoria pei detti Orientali la Costit. di Leone XIII *In suprema* che ingiungeva l' obbligo della messa *pro populo* ai Vescovi (*Litt. Encycl. S. C. de Prop. id. ad Deleg. App. pro Oriente* 8 nov. 1882 — *Collect. cit.* Vol. II, pag. 165) — e ancora la Costit. di Bened. XIV *Sacramentum poenitentiae* e in molta parte la Costit. di Pio IX *Apostolicae Sedis* (*Litt. Encycl. S. C. de Prop. Fid.* 18 aug. 1885 — *Collect. cit.* Vol. II, p. 209).

Ma non tutte le costituzioni pontificie hanno questa eccezione per gli Orientali; solamente le nuove (*novis pontif. constitutionibus*). Le costituzioni antiche perciò, anteriori alla norma sancita nel 1631, che furono emanate per tutta la Chiesa cattolica, rimangono nel loro pieno vigore anche presso gli Orientali. Fra queste adunque tutte quelle contenute nel corpo del Diritto. Quindi quelle pure del tit. *De sepulturis* sì nelle Decretali di Gregorio IX, come nel Sesto delle Decretali, dove al c. 1 del detto titolo nelle Decretali, e nel c. 3 del medesimo titolo nel Sesto, si concede ad ognuno il diritto di eleggersi la sepoltura in qualsivoglia chiesa.

Non v'ha dubbio perciò che gli Orientali, del pari che i Latini, possono eleggere la propria sepoltura in aliena chiesa.

Al 2.° Ma possono eleggerla in chiesa di diverso rito? — È questa una grave quistione che merita attenta considerazione.

Vi è chi afferma potere gli Orientali eleggere in chiesa anche di rito diverso la sepoltura, per le seguenti ragioni:

1.° Perchè non derogano a questo diritto antico nè Bened. XIV nella Costit. *Demandatam* del 24 dic. 1743, nè Leone XIII nella Costit. *Orientalium dignitas* del 30 nov. 1894, nelle quali costituzioni si parla di proposito degli Orientali.

2.° Perchè la S. C. di Propaganda, con decreto del 5 ottobre 1863, approvò (confermandolo il S. Padre) una specie di concordato fra i Vescovi di rito greco e quei di rito latino, in cui fu stabilito: " Absque proprii parochi requisitione nullus sacerdos mortuos alterius ritus sepelire præsumat. Si fideles mortuos suos in cœmeterio alterius ritus sepelire optant, sepulturae non impediantur. „ Se dunque fu riconosciuto in

questo concordato il diritto di eleggere la sepoltura *in coemeterio alterius ritus*, segno è che questo diritto poteva competere agli Orientali.

3.° Perchè la distinzione di rito voluta da' RR. Pontefici è soprattutto per l' amministrazione de' sacramenti, non già pei sacramentali, a cui si appartengono le esequie.

4.° Perchè Benedetto XIV, nella Costit. *Etsi pastoralis* che parla degl' Italo-Greci, espressamente dice: " Si quis graeco ritu baptizatus in latina Ecclesia graeca sepulturam eligat, iuris regulae sunt servandae: nimirum cadaver extra propriam parochiam a proprio parocho esse associandum, quarta funeraria ei minime immutate, et ubi tumulandum est cadaver, ibi a parocho illius ecclesiae sive latinae sive graecae sunt exequiae celebrandae. „ Or qui chiaramente si attribuisce il diritto ai latini di eleggersi la sepoltura nella chiesa greca e viceversa. È vero che il Pontefice in questa costituz. parla degl' Italo-Greci; ma questa medesima norma può applicarsi pei riti di Oriente, giacchè *ubi eadem est ratio eadem est iuris dispositio.* E poi Benedetto XIV qui interpreta generalmente il diritto comune.

Da tutte queste ragioni vogliono alcuni dedurre il diritto de' cattolici orientali di eleggere la propria sepoltura anche nelle chiese di rito diverso dal proprio.

Se non che vi sono altre ragioni più gravi e più convincenti che persuadono il contrario.

Esiste un divieto assoluto e generale di non confondere i varii riti dell' Oriente, che non ammette eccezione. Si ascolti Benedetto XIV nella Costit. *Allatae sunt* del 26 luglio 1755, che conferma il decreto della S. C. di Propaganda del 31 genn. 1702: " Sacra Congregatio mandavit praecipi, prout praesenti decreto praecipitur, omnibus et singulis Missionum Apostolicarum Praefectis et missionariis ne ullus eorum in posterum, quavis occasione aut praetextu, audeat dispensare cum catholicis quarumcumque nationum orientalium super ieiuniis, orationibus, caeremoniis et similibus a proprio earumdem nationum ritu praescriptis et a S. Sede Apostolica probatis. Praeterea eadem S. Congregatio censuit non licuisse nec licere praefatis catholicis ullatenus a proprii ritus a S. Rom. Ecclesia, ut supra approbati, consuetudine et observantia recedere. „ — Se dunque non è lecito agli Orientali recedere mai dal proprio rito, non è lecito neanco recedere in morte: *Quod lex non distinguit, neque nos distinguere debemus.* Vuolsi perciò escludere ogni diritto di eleggere la propria sepoltura in chiesa di diverso rito.

Ed ecco come si risponde alle ragioni opposte:

Alla 1.ª Se nelle citate costit. di Bened. XIV e di Leone XIII non si parla del diritto di eleggere la sepoltura, si parla in genere dello

obbligo degli Orientali di conservar ciascuno il proprio rito e di non confonderlo con riti diversi. Di Bened. XIV abbiamo recate le chiare parole della Costit. *Allatae sunt*. Leone XIII poi nella cit. Costituz. *Orientalium dignitas*, dice intorno a ciò: " Neque ultimum illud fuit vigilantiae officium, ut proprias cuiusque orientalis gentis consuetudines sacrorumque rationes, quas pro potestate et sapientia sua legitimas edixisset, integras in eis perpetuo custodiret ac tueretur. „ E più oltre ricorda l' obbligo del permesso della S. Sede in chi voglia far passaggio da un rito ad un altro.

Alla 2.ª La concordia, di cui si parla, fra i Vescovi del rito greco e latino non distrugge, ma conferma il divieto di confondere i riti orientali. È una eccezione, per cui fu d' uopo di un decreto della S. C. di Propaganda e dell' approvazione di Sua Santità. E da ciò risulta che senza un espressa licenza della S. Sede non è lecito agli Orientali di eleggere la sepoltura in chiesa di rito diverso dal proprio.

Alla 3.ª La differenza fra i riti orientali non riguarda solo l' amministrazione dei sacramenti; ma sibbene *tutta la sacra liturgia*; giacchè in tutto essa è differente fra rito e rito. Riguarda quindi pure la materia dei sacramentali e di ogni altra funzione religiosa; segnatamente perciò poi l' esequie dei defunti e la loro sepoltura.

Alla 4.ª È vero che Benedetto XIV, nella Costit. *Etsi pastoralis*, riconosce agl' Italo-Greci il diritto della scelta della sepoltura in rito alieno; ma si avverta che il detto Pontefice non parla degli Orientali che hanno leggi e costituzioni proprie; ma degl' Italiani i quali vivono sotto la legge comune, tranne le sole divergenze stabilite per quelli di rito greco. Non sta quindi la parità di ragione.

Può dunque aversi per fermo che, senza una speciale licenza della S. Sede, non è lecito in Oriente eleggersi la sepoltura in una chiesa estranea al proprio rito.

Al 3.° Nel caso perciò ha piena ragione il clero caldeo di opporsi a che Basilio abbia i funerali e sia sepolto nella chiesa latina, tuttochè in vita l' avesse scelta per la propria sepoltura.

QUESITI

con brevissime risposte

61. *Circa il calendario di una chiesa già di Regolari.*

D. In C. una chiesa appartenuta già a' Carmelitani è retta ora da un sacerdote secolare, il quale non segue perciò il calendario dell' Ordine, ma quello della Diocesi. Or, la festa di S. Maddalena de' Pazzi che nel calendario carmelitano è il 25 di maggio, nel calendario de' preti è il giorno 27. Però, poichè il 25 si lucrano le indulgenze dai terziari e dai congregati per l' abitino, la festa continua a celebrarsi il 25 come nei tempi in cui la chiesa era officiata da' Frati. Ciò posto, può il rettore in tal giorno permettere che la messa cantata e le altre messe lette ivi si celebrino di S. Maria Maddalena de' Pazzi e non di S. Gregorio VII ?

R. Non può senza venia apostolica. Colla venia del Vescovo può solo trasportare al giorno 27 la solennità esteriore della festa di S. Maria Maddalena dei Pazzi, non già la messa, la quale dovrà celebrarsi il giorno 25. Nè con tale trasferimento vi è pericolo per le indulgenze, le quali si lucrano benissimo nel giorno in cui va trasferita, col permesso del Vescovo e per giusta ragione, anche la sola esteriore solennità della festa, come dichiarò la S. C. delle Indulg. nel decreto *Urbis et Orbis* del 9 agosto 1852.

62. *Intorno al domicilio pei funerali.*

D. Caia vedova vive da molti anni presso la famiglia di Tizio, pagandone l' alloggio e i trattamenti, ma in modo da essere considerata come appartenente alla detta famiglia. Suole poi recarsi a villeggiare l' estate presso un' amica in una villa sita in un sobborgo della città. — Traslocandosi Tizio e la famiglia in altra parrocchia, Caia alla fine di aprile si reca presso l' amica, e intanto Tizio trasporta nella nuova casa tutte le sue cose e quelle di Caia. Pochi giorni dopo Caia si ammala e alla metà di giugno muore. Il parroco della parrocchia suburbana fa le esequie ed i funerali. Ma insorgono i parroci urbani della prima e della nuova abitazione, arrogandosi il diritto delle esequie, o almeno la quarta funeraria. *Quid iuris?*

R. Sono tre i pretendenti : il parroco dell' antica dimora di Tizio, il parroco della nuova dimora del medesimo, ed il parroco dov' è morta Caia. Esaminiamo qual diritto può vantare ciascuno di questi ai funerali di Caia.

Nessun diritto può vantarvi il parroco della prima dimora di Tizio, giacchè sì Tizio come Caia si erano allontanati da essa per non più tornarvi. Avevano perciò rinunziato a quel domicilio, sicchè non erano più filiani del detto parroco.

Ma che dire del parroco della nuova dimora di Tizio? Non può questi vantare diritto ai funerali di una che avea già eletto il domicilio nella sua parrocchia? — Si avverta che per acquistare il domicilio in un luogo occorrono due cose: la prima è l' animo di acquistare il detto domicilio e di rimanervi sempre; la seconda è il fatto della dimora almeno di un giorno nel prefato luogo. Si ascolti il D' Annibale (Summ. L. I, n. 82) : " Hoc (do-

micilio habitationis) ut acquiri possit, opus est facto et voluntate. „ Ed il Wernz (De matr. nota 190): " Probatio veri domicilii vel quasidomicilii pro *obiecto* habet *duplex* elementum domicilii, scil. *factum* habitationis et *animum* manendi. „ Quando manca il *fatto dell' abitazione*, non basta la sola intenzione di fissare in un luogo il domicilio. Nel caso Caia aveva sì la intenzione di fissare il domicilio nella nuova casa di Tizio, ma prevenuta da morte non le fu dato di recarvisi ed acquistarvi col fatto il domicilio. Il parroco perciò di questa nuova casa di Tizio non può vantar diritto sui funerali di Caia.

Non resta dunque che il parroco del sobborgo, dove Tizio morì, al quale competa il diritto ai funerali di costei. Questa, non avendo altrove nè domicilio, nè quasi-domicilio, dovea considerarsi come vaga e quindi soggetta al parroco della sua precaria dimora. Il detto parroco perciò giustamente ha celebrato i funerali di Caia, e nulla deve nè al parroco dell' antica dimora di Tizio, nè a quello della nuova.

63. *Se nelle chiese parrocchiali debba premettersi il canto del Mattutino alla prima messa cantata di Natale.*

D. In talune chiese parrocchiali vorrebbesi cantare la messa del Natale di N. S. a mezza notte, ma non si può premettere il canto del mattutino. Si può cantare la prima messa di Natale senza il mattutino?

R. È vero che nel Messale, nelle Rubriche generali al tit. XV, si prescrive che la prima messa della notte di Natale " dicitur post mediam noctem finito *Te Deum laudamus* in matutino. „ — Ma qui chiaramente si parla delle chiese dove vi è l' obbligo del canto delle tre messe e l' obbligo parimenti della officiatura corale; vale a dire delle chiese cattedrali e collegiate.

Che la prima messa possa cantarsi di notte ancora nelle chiese parrocchiali, è insegnamento comune de' DD. (v. nostre *Consultaz. Liturg.* Vol. II, pag. 770). Or poichè in queste chiese non vi è l' obbligo della officiatura, sembra chiaro non vi essere obbligo neanco di premettere il canto del mattutino alla messa di mezza notte. Benchè di ciò non vi sia nessun decreto della S. C. dei Riti, nè alcun insegnamento esplicito, per quanto sappiamo, dei DD , pure i DD. medesimi insegnano che per le chiese parrocchiali in quella notte non si vuole andare col rigore delle norme assegnate per le cattedrali e le collegiate. In quanto alla disposizione del tempo così parla il De Herdt (*S. Lit. Prax.* Tom. III, n. 5): " Haec dispositio temporis, quo missae sunt celebrandae... non spectat ad ecclesias parochiales et ad alias in quibus officium pubblice non agitur. „ E segue a dire che nelle chiese parrocchiali la prima messa può celebrarsi pure " summo mane, scilicet hora quarta, ad obviandum pluribus malis et excessibus, qui occasione missae in media nocte non raro committuntur. „ Se in queste chiese *officium pubblice non agitur*, non vi è obbligo di premettere il canto del mattutino alla prima messa.

64. *Se, invece del Vicario Generale, possa eseguire le dispense pontificie sui matrimonii un officiale a ciò destinato.*

D. Nella Dioc. di N. il Vescovo, per le dispense e le altre cause matri-

moniali ha destinato un officiale, distinto dal Vicario generale. Può il detto officiale eseguire le dispense pontificie sui matrimonii?

R. Checchè fosse nella disciplina antica, il decreto del S. Officio 20 febbr. 1888 (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II. 35) dice espressamente così: " Dispensationes matrimoniales omnes in posterum committendas esse vel oratorum Ordinario, vel Ordinario loci. Appellatione *Ordinarii* venire Episcopos... eorumque officiales seu Vicarios in spiritualibus generales etc. „ Dunque anche un officiale a ciò destinato, distinto dal Vicario generale, può eseguire le dispense pontificie.

65. *Se possa mantenersi la consuetudine di stare in coro col capo coperto, esposto il SS.*

D. In G. è consuetudine che i canonici in coro, quando il Santissimo sta esposto, ma velato per causa di predicazione, tengono coperto il capo colla berretta. Può tollerarsi tal consuetudine?

R. Siffatta consuetudine, come abuso, deve eliminarsi. Interrogata infatti la S. C. dei Riti se potesse mantenersi la consuetudine di predicare col capo coperto stando esposto il Santissimo, il dì 9 dic. 1628 in *Giennen.* ad 4, n. 488, rispose: " Indecens omnino esse ante SS. Eucharistiae Sacramentum publice expositum concionem vel sermonem habere capite cooperto; et consuetudinem contrariam iuxta alias resoluta respondit, non esse consuetudinem sed abusum tollendum et prohibendum, prout omnino tolli et prohiberi mandavit „. — Ed il dì 23 sett. 1837 *in Mutinen.* ad 2, n. 2769, parlandosi del prefato decreto in *Giennen.* al dubbio: " An id saltem liceat quando SS. Sacramentum est quidem expositum, sed velo serico obductum? „ — rispose: " Negative „. Dunque sì quando il Santissimo esposto è svelato e sì quando è velato, non si può stare giammai col capo coperto. Che se ciò è vietato pel sacro oratore, che sta sul pulpito, molto più è vietato pei canonici che stanno in coro. Ogni consuetudine contraria perciò vuol'essere abolita.

66. *Circa i funerali in chiesa diversa dalla parrocchiale.*

D. In G. vi è una chiesa ricettizia non parrocchiale, in cui spesso i fedeli del luogo chieggono di avere i funerali col trasporto del cadavere. Il parroco si oppone, volendo che i cadaveri siano trasportati nella chiesa parrocchiale ed ivi da lui si abbiano i funerali. Che dire di tal controversia?

R. Fa d'uopo vedere se la chiesa ricettizia è tumulante o pur no; vale a dire se ha il diritto (o per consuetudine o per privilegio) di tumulare i cadaveri, secondo fu detto altrove (*Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 267). Se non è tumulante, non può pretendere nè trasporto di cadaveri nè funerali, giacchè di diritto tutto ciò spetta alla chiesa parrocchiale.

Se poi è tumulante, fa d'uopo suddistinguere. Se trattasi di defunti filiani del parroco del territorio in cui si trova la chiesa ricettizia, il trasporto è consentito, ma la celebrazione del funerale si appartiene al parroco (S. R. C. *Urbis et Orbis* 10 dec. 1703). — Che se i defunti appartengano ad altra parrocchia, la chiesa ricettizia può ben ricevere i cadaveri e celebrare da sè i funerali, non avendovi diritto il parroco del luogo; ma solo il parroco del defunto può ripetere la quarta funeraria.

BIBLIOGRAFIA

Berardi M.ª Emilio e fu **Graziani M.ª Enrico** — L' uomo Apostolico provveduto — Edizione II molto migliorata ed aumentata — Faenza tip. Novelli e Castellani, 1907 — In 8.° gr. di pag. VIII, 424.

È la seconda volta che viene a luce questo volume, da noi già annunziato e lodato nella prima edizione, come quello, che contiene meditazioni vigorose, ordinate, piene di argomenti solidi, e soprattutto adatte alla intelligenza popolare. Ora però esce arricchito di una seconda parte, vale a dire, del Mese Mariano predicato, nel quale sono 31 sermoni di materie anch' esse di santi esercizii, da aver forza di una vera missione. Raccomandiamo vivamente al Clero questo libro : potrà manodurlo al vero apostolato della divina parola che è diretto alla conversione dei peccatori e alla santificazione dei giusti. — L. 5 presso Mons. Emilio Berardi a Faenza (Ravenna).

Gotelli C. Luigi Prof. nel Seminario di Chiavari — Istituzione di Diritto Canonico, presentate ai giovani studenti. Seconda Edizione corretta e completata — Chiavari, tip. Esposito 1902 — In 8.° di pagine 504.

È un testo molto opportuno per le scuole. Vi si dà conto di tutte le parti del diritto canonico, dei *prolegomeni*, delle *persone*, delle *cose*, dei *giudizii* e dei *sacramenti*. La brevità non offende la relativa pienezza della trattazione. Di ciascuna parte, oltre le disposizioni positive, si dà un cenno storico e se ne mostrano le ragioni, e inoltre si aggiunge, dove occorre, un raffronto colle leggi civili d' Italia. L' insegnamento è secondo il disposto del diritto, ed il sentire de' più accreditati autori. Scritto in italiano, può facilitarne molto l' apprendimento, specie ai laici, ignari del latino, i quali altrimenti dovrebbero ricorrere a fonti contagiate. Merita perciò ogni commendazione. Costa L. 5 presso l' A. a Chiavari.

Dupanloup Felice, Vescovo di Orleans — Metodo generale di Catechismo, raccolto dalle opere de' Ss. Padri e Dottori della Chiesa e de' più celebri Catechisti. II Edizione italiana, riveduta ed ampliata dal Teol. Coll. Dante Munerati S. S. — Parma Tip. Vesc. Ditta Fiaccadori 1906 — 1907 — Tre Voll. in 16ª gr. di pagg. 430, 451, 430.

Di quest' opera rinomatissima del celebre Mons. Dupanloup comparisce opportuna una nuova edizione italiana, dopo la recente Enciclica *Acerbo nimis* del S. P. Pio X. Non basta infatti il risveglio della istruzione catechistica, nè lo zelo qualunque dei parroci. Fa mestieri di sapere istruire i fedeli, sieno fanciulli, sieno adulti ; di saperli allettare al catechismo ; di far loro ben comprendere le verità rivelate ; di farne ritrarre da essi frutto ubertoso. Il che non è di tutti. Che vale infatti spendere le ore in tale insegnamento quando assai pochi, e forse i meno bisognosi, ne usufruiscono ?

quando i più o non comprendono o non ascoltano attentamente? quando chi vi attende non ne riporta nessun vantaggio per migliorare la sua vita? — Affine di ovviare a tal bisogno l' esimio Autore di quest' opera volle raccogliere il più ed il meglio circa la parte didattica del Catechismo, da offrire ai parroci ed ai sacerdoti zelanti le norme più vere, più efficaci, più autorevoli pel detto insegnamento. In questi tre volumi si contiene quanto hanno insegnato intorno a ciò un S. Agostino, un S. Carlo Borromeo, un S. Francesco di Sales, un S. Ignazio di Loiola, un S. Francesco Saverio, un S. Francesco Borgia, un S. Alfonso Maria de Liguori, un Gersone, un Bossuet, un Fénelon, un Massilon e tanti altri esimii presuli e pastori fino (in questa edizione) agli EE. Capecelatro ed Alimonda, a Mons. Alessi, a D. Bosco. Tutto quello che questi insigni personaggi hanno scritto ed operato intorno alla istruzione catechistica sì pei fanciulli, come per gli adulti, è qui raccolto, da fornire ammonimenti ed esempii preziosissimi pel vero e fruttuoso insegnamento catechistico, che è la forma di predicazione a cui possono con gran vantaggio ridursi tutte le altre. Giustamente perciò questa pubblicazione ha raccolto il plauso generale, cui mette il colmo l' approvazione ed il compiacimento del S. P. Pio X in una splendida lettera del Segretario di Stato all' Editore. Facendo eco ancor noi a codesti plausi, raccomandiamo caldamente questa opera a tutti i parroci, anzi a tutti gli ecclesiastici, i quali vi apprenderanno il modo facile ed efficace di compiere il principale dei ministeri apostolici che è la istruzione religiosa. — Si cede pel prezzo relativamente esiguo di L. 5 presso i principali librai.

Vives Card. Giuseppe Calasanzio — Compendium Theologiae Ascetico-Mysticae; seu Theologiae Mysticae fundamentalis et specialis B. Mariae Vir. dicatum, auctore Fr. Iosepho Calasantio Card. Vives O. M. Cap. — Editio tertia aucta et emendata — Fridericus Pustet, Romae, 1907 — In 16.° di pag. 750.

Ecco un' altra opera preziosa dell' E.mo Card. Vives. Dopo aver pubblicati i dotti compendii di Teologia Morale e di Teologia Dogmatica, il dottissimo Autore regala adesso al Clero un compendio di Teologia Ascetico-Mistica. Quanto questa sia necessaria ai sacerdoti, massime se confessori, nessuno può ignorarlo. Come un ministro del Santuario può infatti manodurre le anime al cammino della perfezione, se non sa le doti di essa ed i mezzi per acquistarla? E se qualche anima è condotta da Dio per vie straordinarie, come può quegli ben guidarla senza conoscere le qualità di queste vie e gli ostacoli che conviene superare? — La Teologia Ascetica che tratta della perfezione e la Mistica che si aggira sulla contemplazione debbono formare oggetto di studio per ogni ecclesiastico, nè vogliono essere esclusi dal corso delle istituzioni teologiche. Questo libro è opportunissimo per tale scopo. La scienza ascetica e mistica vien qui ricondotta ai suoi veri principii e dichiarata con dottrina soda, con lucidezza, con mirabile erudizione patristica. È secondo l' insegnamento di S. Tommaso, di S. Bonaventura e dei precipui Dottori Mistici. Lo studio di esso potrà servire ad ognuno non solo per la scuola, non solo per la direzione delle anime; ma sì ancora per proprio profitto spirituale, tanto più che, dedicata alla BB. Vergine, alla fine di ogni capo vi è un piissimo ricordo ad onore di Lei, tolto da qualche Padre di S. Chiesa. Lo raccomandiamo perciò vivamente ai nostri lettori. — Costa L. 6 in Roma presso Pustet.

CRONACA GOVERNATIVA

Responsabilità del fondo pel culto pei danni delle chiese — Il Fondo per il culto è obbligato a tutte le necessarie opere di conservazione e manutenzione degli edifizi di culto ad esso pervenuti, in virtù delle leggi eversive dell' Asse ecclesiastico, eseguendo a tempo debito le opportune ispezioni e le occorrenti riparazioni.

E però, venendo meno all' adempimento di codesto suo obbligo, esso è responsabile dei danni cagionati a norma dell' art. 1155 del Cod. civile.

A determinare *la specificazione* voluta dall' art. 229 del Cod. di proc. civ., e dedurre, al caso, la conseguente responsabilità, per danni, del parroco a sensi dell' art. 1153 cod. civ., deve il magistrato di merito portare completo il suo esame sulla prova testimoniale, intesa a dimostrare che l' incarico di un lavoro eseguito nella Chiesa sia stato dato da *persona della Chiesa stessa*, cioè dipendente dal parroco. (Cassaz. di Roma 25 dic. 1905 — Paoletti c. Fondo pel culto e Parroco di S. Lorenzo in Lucina) (*Rivista di Diritto Eccles.* l. c. p. 685).

Prescrizione sugli arretrati di enti autonomi per culto. Competenza — È giudizio incensurabile quello del magistrato di merito, che dall' esame diligente delle tavole di fondazione e degli altri documenti, in conformità di esatti principii giuridici, riconosce i caratteri di enti autonomi a scopo di culto, soggetti alle leggi di soppressione, e non già di legati *sub modo*, in fondazioni per celebrazione di messe da adempirsi dentro la Chiesa parrocchiale, ma con patrimonio separato e distinto dal patrimonio parrocchiale.

È ammissibile, secondo le norme comuni, la eccezione di prescrizione trentennale e quinquennale, e di conseguente liberazione dalla obbligazione, in favore dell' erede debitore contro la richiesta da parte del Fondo culto di pagamento di arretrati di rendite riguardanti fondazioni autonome a scopo di culto soppresse, anteriori alla presa di possesso. (Cassaz. di Roma 21 agosto 1905 — Benzo c. Fondo pel culto e Parroco di S. Nicola la Kalsa in Palermo) (*Rivista di Diritto Eccles.* l. c. p. 689).

Obbligo del Comune pei restauri di chiesa parrocchiale — È giudizio incensurabile quello del magistrato di merito, che, per dimostrata insufficienza di altri mezzi, ritiene l' obbligo sussidiario del Comune in virtù dell'art. 299 della legge com. e prov. a rimborsare il Parroco delle spese di restauri della Chiesa parrocchiale.

L' azione giuridica del Parroco per ottenere tale rimborso complessivo è bene promossa contro il Comune, e non deve essere preliminarmente svolta contro i parrocchiani benestanti per le singole quote che possano a costoro spettare sull' ammontare delle spese. (Cassaz. di Roma 14 agosto 1905 — Comune di Macerata c. Chiesa di S. Gio. al Borgo Cairoli in Macerata) (*Rivista di Diritto Eccles.* l. c. p. 695).

Del diritto di patronato regio sui monasteri e sulle chiese in Sicilia — Il

titolo di patronato regio non basta a stabilire il diritto di proprietà privata della Corona sugli enti ecclesiastici (Monasteri) e sulle Chiese in Sicilia, ove l' ingerenza della Corona, collegata coll' esercizio dei diritti giurisdizionali riconosciuti dalla Santa Sede ai Sovrani di quell' isola in relazione al diritto detto di legazione apostolica, ebbe uno sviluppo eccezionale su tutte le cose ed istituzioni ecclesiastiche.

E però col patronato regio era compatibile l' autonomia giuridica e patrimoniale delle Chiese e dei Monasteri.

Dal fatto della fondazione o dotazione di una Chiesa o di un Monastero deriva una ragione di patronato su di essi con prepogative ed oneri inerenti, ma non ne discende l' impedimento alla costituzione dell' ente di culto come soggetto autonomo capace di diritti propri, distinti dalla persona del fondatore o dotante, o da quelle dei successori.

Il Monastero è ente autonomo in quanto è una fondazione, la cui personalità giuridica è costituita dal patrimonio vincolato allo scopo da essa voluta, e gli individui, che servono mutabilmente al Monastero, sono elemento integratore della sua funzione, ma non essenziale alla detta sua personalità giuridica.

La palatinità di una Chiesa non è altro che la diretta dipendenza di essa dal Palazzo del Sovrano per servire al comodo di lui e della sua famiglia nella celebrazione dei divini uffici.

E però il carattere palatino è proprio di una Chiesa o di un Oratorio, non mai di un Monastero. (Cassaz. di Roma 22 magg. 1905 — Nelson c. Demanio e Fondo pel culto) (*Rivista di Diritto Eccl.* l. c. p. 698).

Le educande nei monasteri non sottostanno al Ministero della pubbl. istruzione — Un ente giuridico, per quanto riconosciuto e legalmente eretto in corpo morale, può avere carattere e scopo esclusivamente privato : art. 2 Codice civile.

Ha tale carattere e scopo esclusivamente privato un Collegio di persone pie, insieme adunate e conviventi in vita contemplativa, al fine del proprio perfezionamento spirituale.

Nulla decide in contrario che siano in seguito state in esso ammesse a pagamento delle fanciulle nobili a scopo d' istruzione ed educazione, regolate non da discipline prefisse e tanto meno dalle leggi sulla pubblica istruzione, ma esclusivamente dal beneplacito della Superiora.

Perciò un Collegio in condizioni siffatte non può essere assoggettato alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione a termini dell' art. 1.° del R. Decreto 29 giugno 1883. (Cassaz. di Torino, 10 mar. 1905 — Ministero della Pubbl. Istruz. c. Comune di Castiglione delle Stiviere e quel Collegio delle Vergini) (*Rivista di Diritto Eccl.* l. c. p. 703).

Quali patroni hanno il diritto di svincolo nelle cappellanie — I patroni laicali aventi diritto di rivendicare, a norma dell' art. 5 della legge 15 agosto 1867, i beni costituenti la dotazione di enti ecclesiastici soppressi (Cappellanie) sono quelli che tale qualità rivestivano all' epoca della pubblicazione della legge medesima.

E perciò è inammessibile la pluralità di patroni passivi in atto ed in po-

tenza all' effetto di chiamarli tutti in concorso allo svincolo ed alla divisione dei beni.

Spetta al patronato attivo il diritto di nomina e di presentazione, ed al passivo il diritto di essere nominato ed il godimento esclusivo dei beni.

Al solo patronato ecclesiastico, e non al patronato laicale, sono inerenti i diritti onorifici, i quali non possono quindi ritrovarsi nelle Cappellanie laicali, nelle quali manca la ecclesiastica istituzione. (Cassaz. di Torino 21 dic. 1904 — Corsini c. Corsini) (*Rivista di Diritto Eccles.* l. c. p. 710).

Le concessioni sovrane antiche di cimiteri privati sono ancora valide. — È ammessibile la domanda riconvenzionale, quando, pur essendo fondata su titolo diverso da quello posto dallo attore a base della sua azione, dipende dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.

È di competenza dell' autorità giudiziaria l' esaminare il valore di una concessione sovrana.

Sotto l' impero della legislazione del Regno delle Due Sicilie vennero mantenute le precedenti concessioni per l' esercizio dei cimiteri.

Le funzioni di polizia mortuaria sono distinte dall' esercizio del cimitero; le prime spettano al Comune, l' altro può essere obbietto di concessione, anche ad enti morali o a private persone.

È tuttavia valida una concessione sovrana pel mantenimento e l' esercizio di un cimitero. (Appello di Palermo 17 luglio 1905 — Pia Opera di S. Orsola c. Comune di Palermo) (*Rivista di Diritto Eccl.* l. c. p. 715).

Sull' aumento di congrua: oneri da dedursi: prescrizione — Con la legge 7 luglio 1866, art. 28, n. 4, i parroci non acquistarono alcun diritto esperibile in via giudiziaria per ottenere un supplemento di assegno di congrua: tutto dipendeva dal prudente arbitrio del Fondo pel culto in misura dei fondi disponibili.

L' art. 3 della legge 30 giugno 1892 assicurò ai Parroci il diritto ad una rendita netta e non illusoria.

Per *pesi patrimoniali*, ai sensi ed effetti della detta legge, debbono intendersi non soltanto i censi, i canoni ed altre prestazioni passive, ossia l' *aes alienum*, nonchè le imposte che stanno a carico del patrimonio dei benefici parrocchiali, ma altresì le spese necessarie per le funzioni parrocchiali inerenti al beneficio.

Con la legge 4 giugno 1899 sono enunciati in modo specifico gli oneri da dedursi, restando la congrua netta; non fu menomamente abrogato l'articolo 3 della suddetta legge del 1892; e si è voluto principalmente aumentare di lire cento l' assegno di congrua a vantaggio dei Parroci.

Non è applicabile agli assegni supplementari di congrua dovuti in base alla legge 30 giugno 1892 la prescrizione quinquennale di cui all' art. 2144 del Cod. civile. (Cassaz. di Roma 15 genn. 1906 — Fondo pel culto c. Parroco di Terni) (*Rivista di Diritto Eccl.* Anno XVI, p. 28).

Oneri di collegiate soppresse. Prescrizioni — Per le leggi di soppressione l' obbligo imposto ad una Collegiata dalla bolla di fondazione della prestazione di un coadiutore o appellano è passato all' Amministrazione del Fondo pel culto.

Agli effetti dell'articolo 21 del Decreto Valerio le soppressioni diventavano irretrattabili dopo l' elasso di cinque anni, ma non eravi pregiudizio alle azioni che potevano sperimentare gli enti esentati di diritto e di fatto dalla soppressione pei beni appresi ingiustamente e senza le formalità volute dalla legge.

Anche a voler estendere la decadenza o prescrizione di cinque anni di cui sopra agli enti conservati, essa non potrebbe mai applicarsi allo sperimento dei diritti relativi allo adempimento di una obbligazione personale o creditoria, quella cioè della soddisfazione dell' onere del mantenimento di un coadiutore già a carico della Collegiata, e trasferito nel Fondo pel culto. (Cassaz. di Roma 13 genn. 1906 — Fondo del culto c. Sbaffoni) (*Rivista di Diritto Eccl.* l. c. p. 32).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1908)

Ricevimenti al Vaticano — Il 5 ult. dicembre il Santo Padre ricevè in solenne udienza il Presidente della Società antischiavista con tutti gli intervenuti al Congresso. Erano circa 300 persone con alcune Signore ascritte alla Lega. Indirizzò a tutti paterne ed amorevoli parole, encomiando l' opera eminentemente umanitaria e cattolica che con tutt' i mezzi combatte la tratta degli schiavi, la quale rappresenta la ribellione ad ogni principio di giustizia, di autorità, di morale, e di fratellanza cristiana, confortando i laici ed i missionarii a vincere gli ostacoli che si frappongono pel conseguimento dell' altissimo scopo : l' abolizione della schiavitù in tutto il mondo.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 12 ult. nov. presso l' E.mo Card. Ferrata, Ponente della causa di beatificazione della Ven. Giovanna d' Arco, detta la Pulcella di Orleans, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti antipreparatoria per discutere su cinque miracoli, operati da Dio, per intercessione di detta Venerabile, che si propongono per la sua beatificazione.

Il 26 detto, nel Palazzo Apostolico Vaticano, alla presenza di Sua Santità si è tenuta la Congregazione generale dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, Prelati e Consultori teologi han discusso e dato il voto sul *Tuto* per la solenne beatificazione della Ven. Maddalena, al secolo Giulia Postel, fondatrice e prima superiora generale dell' Istituto delle Scuole cristiane della misericordia, e quindi sopra due miracoli, operati da Dio per intercessione della Ven. Maria Barat, fondatrice delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, miracoli che si propongono per la sua beatificazione.

Il giorno sacro all' Immacolato Concepimento di Maria nell' Aula Concistoriale, alla presenza di S. S., il Segretatio della S. C. dei Riti diè lettura di due decreti : uno sul *Tuto* per la beatificazione della Ven. Maria Maddalena Postel, di cui sopra, e l' altro su due miracoli, operati da Dio per intercessione della Ven. Maddalena Sofia Barat, fondatrice della Società delle

Suore del S. Cuore di Gesù. Il S. Padre, dopo la cerimonia, indirizzò agli astanti un opportuno e commovente discorso.

Il 10 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione ordinaria dei Sacri Riti, nella quale, al giudizio degli E.mi Cardinali, sono state sottoposte le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificazione della Ven. Labourè, figlia della Carità: conferma del culto della Ven. Maddalena Albrici, di Como, agostiniana, nominata beata: Concessione ed approvazione dell' Officio e messa propria in onore di S. Melania iuniore: Intorno la revisione degli scritti del ven. Giovanni M. Robert de la Mennais, fondatore dei Fratelli dell' educazione cristiana, e delle Figlie della Provvidenza: degli scritti del Ven. Suor Angela Maria della Concezione, riformatrice delle Monache Trinitarie.

Il 14 sp. nel Palazzo apostolico vaticano si è tenuta la Congregazione generale dei Sacri Riti, nella quale alla presenza di Sua Santità si discusse e si diede il voto sulla beatificazione della Ven. Maria Maddalena Sofia Barat, fondatrice delle Religiose del S. Cuore di Gesù; e sopra due miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. fra Gabriele dell' Addolorata, chierico professo passionista.

Nomine Pontificie — Con diversi e separati biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E.mo Card. Segretario di Stato Protettore dell' Istituto nazionale teutonico di S. Maria dell' Anima in Roma; lo E.mo Cardinale Ferrata Protettore dell' Associazione delle Dame per l' opera della Missione, stabilita a Coblenza, ed il Rev.mo P. Gioacchino Maria Dource, Procuratore generale dei Servi di Maria, Consultore del S. Uffizio.

Con altri biglietti il S. Padre ha nominato Mons. Giovanni Tacci, Arc. titolare di Nicea, Nunzio Apostolico del Belgio: era Delegato Apostolico a Costantinopoli. E inoltre ha nominato P. Alfonso Andrioli, dei Ministri deg' Infermi, Consultore della S. U. Inquisizione.

Necrologio — Sono morti: Mons. Consenti, liguorino, Vesc. di Lucera: Mons. Magani, Vesc. di Parma: Mons. Desserwffy, Vesc. di Csanad con residenza a Temeswar in Ungheria: il Patriarca supremo degli Armeni Paolo Pietro XII Sabbaghian: Mons. Murphy, Arciv. di Hobat in Tasmania (Australia): Mons. Andrews, Vesc. di Brooklyn: Mons. Paolo Rosario Farrugia, Vesc. Ausil. di Malta, ed il P. Gioacchino Ferrini, Camillino, Parroco in Roma dei SS. Vincenzo ed Anastasio, Procur. gen. del suo Ordine e Consultore del S. Officio, dotto e operosissimo sacerdote.

Sono morti pure: il Re di Svezia Oscar II, cui succede il figlio Gustavo: Roberto I di Parma, principe religiosissimo: il Principe Arnolfo, membro della casa reale di Baviera: il ministro dei lavori pubblici italiani Emman. Gianturco: l' Avv. Pio Oreglia di S. Stefano nipote del Card. Decano, capo redattore del Momento: il Conte Piccolomini, fervente cattolico: il Marchese Rosselli del Turco, uomo di fede, di carità e di zelo in molte opere cattoliche: il Sig. Stinauver di Einselden, fondatore di molte città presso gl' indiani negli Stati Uniti; la Regina Carola di Sassonia, vedova dello zio dell' attuale Re Federico: il comm. Augusto Moriconi, Direttore della Cappella Liberiana, distinto maestro e compositore di musica sacra: Lord

Kelvin, celebre fisico inglese: P. Philippis, astronomo rinomato francese nell' Osservatorio di Brompton: Guyot ministro guardasigilli in Francia, ed il sig. Trooz, presidente del consiglio dei Ministri nel Belgio.

CRONACHETTA POLITICA

— Essendo stato nominato Presidente dell' Associazione per la flotta tedesca il Generale Keim, il principe Ruperto, ed altri principi della casa di Baviera, che esercitavano l'ufficio di Protettori della Società, si sono dimessi. Il Generale è persona stimabilissima, ma non era gradita ai protettori. Questo incidente forse non avrà conseguenze dannose alla Società, salvo il caso in cui essa si abbandoni al vortice delle avventure politiche.

— Dopo violenti discorsi dei deputati rumeni il 16 u. s. è stato approvato il compromesso austro-ungarico per un decennio. Kossouth, che ha molto favorito l' accordo, per la sua grave età, si è ritirato dalla vita politica.

— Il generale francese, comandante supremo della spedizione nel Marocco per motivi di salute si è dimesso. È stato sostituito dal generale Domade, il quale pare che avesse avute istruzioni opposte del suo predecessore, cioè di cominciare l' offensiva: già si è disposto l' invio di altre truppe, e di altre navi da guerra. Notizie recenti pervenute da Fez han fatto conoscere che una folla di più di 40 mila persone, eccitata da alcuni sceriffi e caid influentissimi, hanno obbligato gli ulemas a proclamare la destituzione di Abdal Aziz, e la elezione a nuovo Sultano del fratello Moulay-Hafid; sino al giorno 14 la calma non è stata turbata a Tangeri ed a Rabat.

— Il Ministro della guerra italiano Viganò si è dimesso. È stato nominato in suo luogo l' ingegnere Severino Casana, senatore del regno.

— Il giorno 8 sp. nella Somalia italiana presso Lugh duemila abissini assalirono una carovana di commercianti: li saccheggiarono, uccidendone alcuni, ed altri facendoli prigionieri. Essendosi rivolta la popolazione al presidente italiano di Lugh, scoppiò un conflitto tra gli abissini e gli ascari al servizio italiano, che furono costretti a ritirarsi, essendo molto inferiori di forze. Vi furono gravi perdite da ambedue le parti. Il governo italiano ha disposto l'invio di alcune navi a Mogadiscio, protestando presso l' Imperatore Menelik per la violazione degli accordi stipulati, e chiedendo la punizione dei colpevoli.

— Un orribile assassinio si è perpetrato in uno scompartimento di prima classe sulla linea Roma Foligno in persona dell' ingegnere Arvedi di Verona, gerente di una società, che portava in titoli 350 mila lire. Non si è avuta traccia del barbaro omicida.

— A Palermo si è incendiato un magazzino di polvere di dinamite. Lo scoppio ha fatto crollare tutta la casa di più piani ed altre botteghe vicine. Sono morte circa 50 persone, ed altre cento ferite.

— Prima di mandare in macchina è giunto da Lisbona un tristissimo annunzio. Re Carlo col Principe ereditario sono stati uccisi a colpi di carabine da una mano di scellerati, mentre andavano in carrozza! È stato proclamato nuovo Re di Portogallo il secondo figlio Manuel II.

ATTI DELLA S. SEDE

Sacra Congregazione del Concilio

I.

Risoluzioni di dubbii sul Decreto Ne temere, *riguardante la nuova disciplina sugli Sponsali e sul Matrimonio.*

Romana et Aliarum, Circa Decretum de Sponsalibus et Matrimonio — 1 Febr. 1908 — Il provvido decreto *Ne temere* del dì 2 agosto 1907, risguardante la nuova disciplina sugli sponsali e sul matrimonio, ha sollevato un coro di plausi da ogni luogo. Molte lettere di congratulazioni sono giunte alla S. Sede, di Vescovi e di prelati insigni, che ravvisano in esso i mezzi più opportuni per provvedere alla dignità e alla certezza dei prefati atti ed ovviare alle difficoltà moltissime onde era involta intorno ad essi la disciplina antica.

Però, come accade in ogni legge nuova, non sono mancati dei dubbii su taluni punti del Decreto, che, sottoposti al giudizio di questa sacra Congregazione, sono stati risolti autorevolmente, non senza l'oracolo del Sommo Pontefice. Noi diamo qui l'enunciazione dei prefati dubbii colle loro interessanti soluzioni, e poi faremo su di essi qualche commento.

Fu dunque proposto:

I. An decreto *Ne temere* adstringantur etiam catholici ritus orientalis. — *Et quatenus negative:*

II. Utrum ad eosdem decretum extendere expediat. — *Et quatenus saltem pro aliquo loco decretum non fuerit extensum:*

III. Utrum validum sit matrimonium contractum a catholico ritus latini cum catholico ritus orientalis, non servata forma ab eodem decreto statuta.

IV. An sub art. XI, § 2, in exceptione enunciata illis verbis " *nisi* " *pro aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum* " comprehendatur tantummodo Constitutio *Provida* Pii PP. X; an potius

comprehendantur quoque cetera indulta ac declarationes clandestinitatis impedimentum respicientes.

V. Num in imperio Germaniae catholici, qui ad sectam haereticam vel schismaticam transierunt, vel conversi ad fidem catholicam ab ea postea defecerunt, etiam in iuvenili vel infantili aetate, ad valide cum persona catholica contrahendum adhibere debeant formam in decreto *Ne temere* statutam, ita scilicet ut contrahere debeant coram parocho et duobus saltem testibus. — *Et quatenus affirmative:*

VI. An, attentis peculiaribus circumstantiis in imperio Germaniae existentibus, opportuna dispensatione provideri oporteat.

VII. Ubinam et quomodo cappellani castrenses, vel parochi nullum absolute territorium nec cumulative cum alio parocho habentes, at iurisdictionem directe excercentes in personas aut familias, adeo ut has personas sequantur quocumque se conferant, valide matrimoniis suorum subditorum adsistere valeant.

IX. Ubinam et quomodo parochus, qui in territorio aliis parochis assignato nonnullas personas vel familias sibi subditas habet, matrimoniis adsistere valeat.

X. Num cappellani seu rectores piorum cuiusvis generis locorum, a parochiali iurisdictione exemptorum, adsistere valide possint matrimoniis absque parochi vel Ordinarii delegatione.

XI. An a decreto *Ne temere* abolita sit lex vel consuetudo in nonnullis dioecesibus vigens, vi cuius a Curia episcopali peragenda sunt acta, quibus constet de statu libero contrahentium et dein venia fiat parochis adsistendi matrimoniis.

XII. An et quousque expediat prorogare executionem decreti *Ne temere* pro nonnullis locis iuxta Ordinariorum petitiones.

La S. C., maturamente considerati i dubbii in due generali adunanze, coll' intervento ancora della Commissione Cardinalizia per la codificazione del diritto canonico, finalmente decise di rispondere:

Ad I. Quoad catholicos ritus orientalis, nihil esse immutatum.

Ad II. Ad S. Congregationis de Propaganda Fide.

Ad III. Dilata et exquiratur votum duorum Consultorum, qui prae oculis habeant leges hac de re vigentes quoad Orientales.

Ad IV. Comprehendi tantummodo Constitutionem Provida, *non autem comprehendi alia quaecumque decreta, facto verbo cum SS.mo; et ad mentem.*

Ad V. Affirmative.

Ad VI. Negative, ideoque servetur decretum Ne temere.

Ad VII. Quoad capellanos castrenses aliosque parochos, de quibus in dubio, nihil esse immutatum.

Ad VIII. Affirmative in territorio cumulative habito.

Ad IX. Affirmative, quoad suos subditos tantum, ubique in dicto territorio, facto verbo cum SS.mo.

Ad X. Affirmative pro personis sibi creditis, in loco tamen ubi iurisdictionem exercent, dummodo constet ipsis commissam fuisse plenam potestatem parochialem.

Ad XI. Servetur solitum.

Ad XII. Ad E.mum Praefectum cum SS.mo.

Su queste importantissime decisioni diamo qui alcune dilucidazioni.

a) I primi tre dubbii riguardano i cattolici di rito orientale, e si chiede: 1.° se il decreto si estenda di per sè pure ad essi; 2.° se, nel caso negativo, sia espediente che la S. Sede lo estenda ad essi; 3.° nel caso che i detti cattolici di rito orientale ne siano esenti, quando un cattolico di rito latino debba con uno di essi contrarre matrimonio, se questo matrimonio possa celebrarsi non secondo la forma del decreto *Ne temere*.

b) Quanto al 1.° dubbio, la S. C. ha risposto, che in rispetto ai cattolici di rito orientale, niente va mutato; e però vige per essi l'antica disciplina. Vale a dire che il decreto *Ne temere* di per sè non si estende ad essi.

c) La ragione di ciò è questa: È norma adottata per gli Orientali che le nuove costituzioni pontificie, in qualunque forma emanate, non si estendono ad essi, tranne solo in tre casi: 1.° quando contengono decreti dogmatici; 2.° quando espressamente si fa menzione degli orientali; 3.° quando riguardano cose di diritto divino o naturale. Così Benedetto XIV nella Costituz. *Allatae sunt* del dì 26 luglio 1755, n. 44: " Subditi quatuor Patriarcharum Orientis non ligantur novis pontificiis constitutionibus, nisi in tribus casibus: primo in materia dogmatum fidei; secundo si Papa explicite in suis constitutionibus faciat mentionem et disponat de praedictis; tertio si implicite in iisdem constitutionibus de eis disponat, ut in casibus ad futurum Concilium. „ Fu poi spiegato il senso del terzo caso in cui le costituzioni pontificie si estendono agli Orientali, nella circolare della S. C. di Propaganda ai Delegati Apost. per gli Orientali del dì 8 nov. 1882; ed è: " Dove la materia stessa dimostra la comprensione, in quanto non è una legge soltanto ecclesiastica, ma una dichiarazione della legge divina o naturale " (*Collect. de Prop. Fid.*, Vol. II, n. 1578 ed. 2).

b) In rispetto al 2.° dubbio, se sia espediente che per decreto positivo la nuova legge matrimoniale si estenda anche agli Orientali, parecchi Vescovi dell'Oriente l'hanno chiesto; ed è certo che in taluni luoghi e presso alcuni riti è in vigore il decreto *Tametsi* del Tridentino (Sess. 24, c. 1, *de ref.*). Nondimeno, prevedendosi non poche difficoltà presso i differenti luoghi e i differenti riti orientali, si è giudicata prematura una decisione e si è rimesso il dubbio al proprio Dicastero, che è quello di Propaganda per gli Orientali.

c) Anche il terzo dubbio, se un latino soggetto al decreto voglia sposare un' orientale non soggetta, si presenta difficoltosissimo ; giacchè mentre da una parte vige la teorica di Benedetto XIV con che il privilegio di un contraente si comunica all' altro che non l' ha ; dall' altra parte il nuovo decreto ha derogato a questo principio con stabilire che gli acattolici, contraendo fra loro, non sono soggetti ad esso, contraendo poi con cattolici, vi sono soggetti. Questa ed altre difficoltà proprie degli Orientali, hanno indotta la S. Congregazione di commettere tal quistione allo studio di due periti consultori, e poi potrà decidersi, nel caso che non si giudichi espediente di estendere il nuovo Decreto agli Orientali.

d) Il quarto dubbio è quello interessantissimo che ancor noi proponevamo, e che hanno proposto molti Vescovi di luoghi differenti, se cioè il Decreto *Ne temere,* nella eccezione dell' art. XI, § 2, oltre la Germania, abbia eccettuate dalla nuova legge anche le altre regioni, per cui fu emanata od a cui fu estesa la celebre dichiarazione di Benedetto XIV data pel Belgio e per gli altri stati confederati. Anzi si è fatta una domanda generale, se oltre la Costituzione *Provida* di Pio X per la Germania, fossero eccettuati anche gli altri indulti e le altre dichiarazioni risguardanti l' impedimento di clandestinità. La risposta negativa, coll' approvazione di Sua Santità, è di grandissima importanza.

e) D' ora in poi perciò tutte le regioni, per le quali fu data la prefata dichiarazione di Benedetto XIV e tutte quelle che abbiano ottenuto qualsivoglia altro indulto, riguardante la clandestinità, debbono essere soggetti al nuovo Decreto, tranne, per ora, i soli Orientali, e gli abitanti della Germania. Ma per questi vi è la clausola *ad mentem*, la quale forse riguarda qualche modificazione da proporre per la citata costit. *Provida.*

f) Il quinto dubbio contempla i matrimonii dei cattolici fra loro della Germania, i quali non sono disobbligati dal nuovo Decreto *Ne temere ;* giacchè la Costit. *Provida* provvede solo ai matrimonii degli eretici fra loro e degli eretici coi cattolici. Si è chiesto da un Vescovo della Germania se debbano essere soggetti al nuovo Decreto i cattolici caduti in eresia o nello scisma, ovvero i convertiti al cattolicismo che si resero nuovamente eretici o scismatici, benchè in età giovanile o infantile. E la risposta è stata affermativa.

g) La ragione di ciò si è che sono soggetti al Decreto *Ne temere,* in forza del decreto stesso " : omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi aut schismate conversi, licet sive hi, sive illi ab eadem postea defecerint. „ Perciò anche i cattolici della Germania quando contraggono fra loro, benchè o convertiti dalla eresia, o con-

vertiti e poscia ricaduti: devono sempre, anche in questi casi, osservare la forma degli sponsali e del matrimonio prescritta nel decreto.

h) Nel sesto dubbio si è domandato se, in considerazione delle particolari circostanze della Germania, e sopratutto dei casi di ricaduta in eresia nella età tenera o infantile senza colpa dei ricaduti, questi nell' unirsi in matrimonio coi cattolici possano essere dispensati dal nuovo Decreto. E si è risposto negativamente; per la ragione che siffatti matrimonii misti, benchè celebrati colle debite dispense apostoliche e colle necessarie cauzioni (specie per la cattolica educazione della prole), nel fatto riescono per lo più di gravissimo danno alla parte cattolica, e la prole, benchè battezzata nel rito cattolico, spesso viene educata nella eresia, in cui disgraziatamente cade nella età giovanile ed anche infantile.

i) Dal settimo dubbio fino al decimo si tratta dei parroci senza separato territorio, di cui non parla il nuovo Decreto; giacchè questo, rispetto al matrimonio, non riconosce nei parroci che il solo diritto territoriale. Vuole infatti che i curati, nei soli confini del proprio territorio, possano validamente assistere ai matrimonii sì dei proprii filiani e sì degli estranei: fuori i detti confini la loro assistenza è inefficace. Or, essendovi parroci di sole persone o famiglie, e parroci con territorii non separati ma comuni con altri parroci, e finalmente parroci di solo qualche pio luogo, come un ospedale, un seminario ecc., era giusto definire la loro posizione canonica circa i matrimonii. E la risposta ai prefati dubbii, la definisce nettamente.

l) Nell'ottavo dubbio invero si parla dei parroci castrensi o cappellani militari e dei parroci di talune famiglie privilegiate (specie di regnanti) i quali devono seguire i loro filiani dovunque si rechino. Per questi parroci si è risposto che nulla vien mutato col nuovo Decreto. Sicchè quel diritto che i detti parroci aveano prima, di assistere ai matrimonii dei proprii filiani dovunque si fossero ritrovati, questo medesimo diritto hanno dopo il nuovo Decreto.

m) Vengono appresso, nel dubbio nono, i parroci che hanno il territorio comune con altri parroci; quando p. e. in una città si trovino più parroci i quali esercitano indistintamente la cura in essa, senza separazione di parrocchie. E si è dichiarato che codesti parroci possono, in riguardo al matrimonio, considerare come proprio il territorio comune, tanto pei filiani, quanto per gli estranei.

n) Nel dubbio nono si considerano i parroci, i quali nel territorio di uno o più altri parroci esercitano la cura sopra alcune persone o famiglie solamente. Si è definito che questi parroci meramente personali possono assistere ai matrimonii dei soli proprii sudditi e nel solo territorio dove questi si ritrovano. Perciò non possono assistere

ai matrimonii di estranei senza delegazione dei costoro parroci, e senza recarsi nei territorii dei deleganti, tranne se il delegante fosse l' Ordinario, il quale può delegare per tutto l' ambito della diocesi.

o) Nel decimo dubbio si parla dei sacerdoti preposti a taluni luoghi pii, come carceri, ospedali ecc., che sono esenti dalla giurisdizione parrocchiale; e si è domandato se ad essi competa, e come, di assistere ai matrimonii senza delegazione o del parroco o dell' Ordinario. E si è risposto che compete loro cotal diritto, colle seguenti condizioni: 1.° Purchè si tratti delle persone affidate alle loro cure — 2.° Purchè assistano ai costoro matrimoni non oltre i confini del rispettivo pio luogo — 3.° Purchè consti che loro fu concessa piena potestà parrocchiale; vale a dire che non abbiano solo diritto ai funerali, alla benedizione del Sabato Santo ecc., ma l' abbiano ancora sui battesimi, sui matrimonii e su gli altri sacramenti. Se una sola di queste condizioni non si avveri, cotali rettori o cappellani, per assistere a matrimonii anche dei proprii sudditi, hanno bisogno della delegazione dei rispettivi parroci, non fuori l' ambito del costoro territorio, tranne, come si è detto innanzi, se la delegazione non venga loro data dall' Ordinario.

p) Interessantissimo è il dubbio undecimo per quelle diocesi dove è legge o consuetudine che gli atti matrimoniali, ovvero i processetti per lo stato libero, si compiano nella Curia vescovile, e questa poi rilasci al parroco il *Contrahatur*, ovvero la licenza di assistere al matrimonio. — Non pochi Vescovi, dov' è tale uso, preoccupati da molti inconvenienti che proverrebbero dal toglierlo del tutto, si sono rivolti alla S. Sede, chiedendo se non si possa continuare in esso anche dopo il nuovo Decreto. E la risposta è stata: *Servetur solitum.* Con che nelle prefate Diocesi (che sono specialmente quelle delle antiche provincie del Napoletano e dello Stato pontificio) si dovrà continuare, come pel passato, a costruire in Curia il processetto di stato libero, ed a concedere ai parroci la licenza di assistere ai matrimonii.

q) Finalmente l' ultimo dubbio riguarda il tempo della esecuzione del nuovo Decreto. Imperocchè parecchi Vescovi di vastissime diocesi e lontane, specie delle regioni soggette alla S. C. di Propaganda, hanno esposto che torna loro impossibile pubblicare per tutti i luoghi delle diocesi rispettive il Decreto fino alla Pasqua del corrente anno 1908. Hanno chiesto perciò una conveniente proroga per la esecuzione del Decreto medesimo. La S. C., pur considerando gl' inconvenienti che possono derivare da tal disparità di tempo nella promulgazione del Decreto, ha commesso all' E.mo Prefetto di tenerne discorso col S. Padre, e provvedere secondo le sovrane concessioni.

II.

Come si possano commettere applicazioni di messe in Oriente.

Propositis in S. C. Concili sequentibus dubiis:

I. Se i Delegati Apostolici siano compresi nella disposizione dell' art. III del Decreto *Recenti* 22 maggio 1907 (1), col quale è vietato d' inviare direttamente messe *ad Antistites et Presbyteros Ecclesiarum, quae in Oriente sitae sunt;*

II. Se i Superiori degli Ordini ed Istituti religiosi possano mandare direttamente ai loro soggetti esistenti in Oriente intenzioni di messe con le rispettive elemosine;

S. Congregatio respondit: Ad I. Negative; ita ut nempe mitti possint ad praefatos R.mos Delegatos missarum intentiones cum respectiva elemosyna, ut eas distribuant dumtaxat praelatis et sacerdotibus delegationis suae.

Ad II. Affirmative et taxative pro religiosis subditis suis, non vero pro ceteris.

SS.mus D. N. in audientia diei 9 Septembris 1907, audita relatione infrascripti Secretarii S. C. Concilii, benigne ratam habuit et approbavit resolutionem S. Congregationis. Et insuper mandavit ut pro ceteris omnibus servetur dispositio decreti.

VINCENTIUS Card. *Ep. P. Praef.*
C. DE LAI *Secretarius.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Preghiera degl' infermi a N. S. di Lourdes con 300 giorni d' indulg.

Prière des Malades à N. D. de Lourdes.

O Marie, conçue sans péché, ô Notre-Dame de Lourdes, qui attirez de toute part vos enfants vers la Grotte de vos Apparitions, Vous n' avez cessè d' encourager, par d' innombrables bienfaits, la confiance filiale de ceux qui ont répondu à votre appel. Souffrant dans mon corps et dans mon âme, je viens, aprés des milliers et des milliers

(1) V. questo Vol. pag. 206.

de pauvres malades, me prosterner à vos pieds et implorer la grâce de ma guérison. Mère toute puissante auprès de Notre Seigneur, faites que je sois délivré de mes infirmités et que je puisse consacrer mes forces rétablies au service de Dieu et de mes frères. Combien il me serait doux de proclamer que je dois à votre intercesion le retour d' une santé qui, en attestant votre miséricorde envers moi, deviendrait peut être, pour beacoup d' âmes, un motif de conversion !

Mais je désire, par dessus tout, m' abandonner entre vos mains maternelles. Si c' est la volonté de Jésus-Christ, mon divin Sauveur, à laquelle votre volontè demeure unie, que le calice de ma passion ne s' éloigne pas quant à présent, je souhaite de pouvoir dire, avec résiguation et avec amour, que je le veux aussi moi-même. Faites donc pénétrer, jusqu' au fond de mon coeur, l' adhésion pleine et entière à cette consolante doctrine venue du ciel : que le Dieu de bontè nous aime infiniment, toujours et partout, mais plus spécialement, sans doute, quand il nous associe aux douleurs de Jésus-Christ et nous attache à sa croix.

O Vierge Immaculée, Notre- Dame de Lourdes, Mère d' un Dieu qui a ètè l' Homme de douleurs, votre divin Fils a voulu que Vous fussiez à côté de Lui sur le Calvaire, pendant qu' il souffrait et mourait pour nous. Il Vous aimait, comme un Dieu seul peut aimer sa mère, et il a voulu toutefois que votre âme fût transpercée d' un glaive de douleur, afin que votre amour pour Lui se révélât et grandît dans la communauté d' inexprimables souffrances.

Obtenez-moi cette grâce, ô Notre-Dame de Lourdes, Consolatrice des affligés. Salut des infirmes, que j' aime Dieu de plus, à mesure que se prolongent et s' aggravent mes épreuves. Un tel miracle est plus grand que ne le serait la soudaineté de ma parfaite guérison. Pour me rendre la santé, une parole suffirait, dite par Vous au nom et avec le pouvoir de Celui qui est votre Fils comme il est votre Dieu ; tandis que la rèsignation dans la souffrance, me faire accepter avec joie la maladie et son cortège de maux, je sens que c' est, d' une manière éminente, l' oeuvre du Très Haut. Qui, je vois qu' il est en quelque sorte plus facile à Dieu de guérir la douleur que de la faire aimer. Mais, si Vous le voulez, ma faiblesse aura pour appui une force surnaturelle qui la rendra victorieuse, et ainsi manifestera l' étendue de votre pouvoir.

Puissent les angoisses de ma maladie, sanctifiées par la soumission à la volonté divine, être unies à l' agonie de mon divin Sauveur ; puissent mes larmes, mêlées à ses larmes et à son sang, achever l' expiation de mes fautes passées et attirer des grâces de résurrection sur les pauvres âmes mourantes ou mortes par le péché.

Que t' abondance de vos dons, ô mon Dieu, je Vous en supplie au nom de votre Mére, soit accordée, en particulier, aux personnes qui me sont unies par les liens du sang ou de l' amitié. Faites que mens souffrances, en attendant qu' il Vous plaise d' y mettre un terme, ouvrent pour eux une source de bénédictions.

O Mère de douleur et Mère de miséricordieuse bonté, qui avez été debout au pied de la Croix, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus Christ. Ainsi soit-il.

† Fr. Xavier Schoepfer,
Evêque de Tarbes.

Ex Audientia SS.mi. die 13 Novemb. 1907. — SS. D. N. Pp. X supra relatam precem devote recitantibus indulgentiam trecentorum dierum, defunctis quoque applicabilem, benigne concessit. — Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Sec.ria S. Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 20 Novembris 1907.

S. Card. Cetoni *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Preghiere indulgenziate durante l' anno del giubileo di N. S. di Lourdes.

Tres Saint Pére,

François - Xavier Shœpfer, Evêque de Tarbes, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, La supplie de vouloir bien étendre à chaque onziéme du mois, jusqu' au mois de février 1909, les faveurs accordees, par Rescrit de la S. C. des Indulgences du 25 avril 1907, aux Fideles pour les neuf mois precedant le cinquantieme anniversaire de la premiere Apparition de Notre - Dame de Lourdes.

Et que Dieu.....

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X, in audientia habita ab infrascripto Cardinali præfecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis præpositæ, die 27 Novembris 1907, benigne annuit pro gratia juxta preces, servatis conditionibus in memorato Rescripto injunctis. Præsenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus (1)

Datum Romae, e Sec.ria ejusdem S. C., die 27 Novembris 1907.

S. Card. Cretoni, *Præf.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

(1) Par le Rescrit du 25 avril 1907, Pie X accordait une indulgence de 7 ans et de 7 quarantaines á tous les fidéles chaque fois que, — le 11 de l' un

III.

Indulgenza ad una giaculatoria al SS. Nome di Gesù.

Beatissimo Padre,

Il Sac. Domenico Paoloni, Direttore del " Zelatore del SS.mo Nome di Gesù „ di Napoli, prostrato al bacio del S. Piede, umilmente supplica la S. V. a voler concedere trecento giorni d' Indulgenza, appli-

---

des neuf mois précédant le 11 février 1908, — ils assisteraient á la saint messe et y réciteraient, soit la *Priére á N. - D. de Louùdes,*— composée par Mgr Schœpfer et enrichie d' Indulgences per Léon XIII, — soit toute autre priére, approuvée par l' Eglise, en l' honneur de la Tres Sainte Vierge.

Une indulgence pléniére, enfin, pouvait, en vertu dè ce même Rescrit, être gagnée aux conditions ordinaires, par ceux qui, six fois au moins pendant ce pieux exercices préparatoires au Jubilé des Noces d' or de Notre - Dame de Lourdes.

C' est donc une indulgence de 7 ans et de 7 quarantaines que, par le nouveau Rescrit du 27 novembre, Sa Sainteté accorde aux Fidéles du monde entier chaque fois que, le 11 de l' un des mois de l' année jubilaire de N. - D. de Lourdes (11 février 1908-1909), ils assisteront á la saint messe et y réciteront, soit la susdite *Priére á N. - D. de Lourdes*, soit toute autra priére, approuvée par l' Eglise, en l' honneur de la Trés Sainte Vierge.

En vertu de ce même Rescrit, une indulgence pléniére pourra être gagnée, aüx conditions ordinaires, par ceux qui, six fois au moins, auront pratiqué ces pieux exercices le onze de l' un des mois de l' année qui s' écoulera du 11 février 1908 au 11 février 1909.

PRIÈRE A N. D. DE LOURDES

qui est récitée tous les iours dans ses Sanctuairs et á laquelle S. S. le Pape Léon XIII

a daigné, le 23 Iuin 1902, attacher une Indulgence partielle de 300 Jours (*toties quoties*)

Sainte Marie, Mére de Dieu, qui avez daigné apparaitre à Lourdes, pour ranimer la Foi du mondo et l' attirer à Votre divin Fils, N. - S. Jésus-Christ; Vous, qui avez choisi pour confidente de Vos miséricordes une humble enfant, afin de manifester plus clairement Votre tendresse maternelle et de rendre nos cœurs plus confiants; Vous, qui avez dit : *Je suis l' Immaculée Conception,* pour nous apprendre le prix infini de l' innocence, gage de l' amitié de Dieu ; Vous qui, au cours de dix huit apparitions, n' avez cessé, par Vos actes et Vos paroles, de recommander la priére el la pénitence, seules capables de fléchir le ciel et de désarmer sa justice ; Vous, dont le touchant appel, transmis à l' univers tout entier, a reuni devant la Grotte miraculeuse la foule innombrable de Vos enfants, — Ò Notre-Dame de Lourdes, nous voici prosternés à Vos pieds, avec le ferme espoir d' obtenir, par Votre toute puissant intercession, les bénédictions et les grâces de Dieu.

Ceux qui Vous aiment, ô Mére de Jésus-Christ, ô divine Mére des hommes,

cabile anche alle anime purganti, ogni volta che i fedeli, in riparazione delle bestemmie che si proferiscono contro il SS.mo Nome di Gesù, con cuore contrito e divotamente reciteranno la giaculatoria: " Eterno Padre, pel sangue preziosissimo di Gesù Cristo, glorificate " il suo SS.mo Nome, secondo l'intenzione e i desiderii del suo ado- " rabile Cuore „; e l'Indulgenza Plenaria, applicabile come sopra, a quelli che in ciascun giorno di un mese avranno recitato la detta giaculatoria, da lucrarsi una volta in quel mese, in un giorno a loro scelta, nel quale confessati e comunicati pregheranno secondo l'intenzione della Santità Vostra.

Che della grazia ecc.

Ex Audientia SS.mi, die 11 Decembris 1907.

SS.mus D.nus Noster Pius Pp. X benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 27 Ianuarii 1908.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secretarius.*

---

désirent, par-dessus tout, servir fidelement Dieu en ce monde,afin d' avoir le bonheur de l'aimer éternellement dans le ciel. Ecoutez les supplications que nous Vous adressons aujourd' hui ; défendez - nous contre les ennemis de notre salut et contre nos propres faiblesses ; avec le pardon de nos péchés, obtenez - nous la persévérance dans la résolution de ne plus y retomber.

Nous Vous conjurons aussi de prendre sous Votre protection nos amis, nos bienfaiteurs, et, parmi eux, d' une maniére spéciale, ceux qui ont délaissé la pratique de leurs devoirs de Chrétiens. Puissent - ils se convertir et redevenir vos fidéles serviteurs !

Nous Vous supplions encore de bénir notre Patrie.Elle a besoin d' implorer la miséricorde divine, et elle y recourt avec cofiance , car , au milieu de ses erreurs , elle n' a jamais cessé de proclamer par la voix des meilleurs parmi ses enfants, que Vous êtes et serez toujours sa Mére et sa Souveraine. Vous avez montré une grande prédilection pour notre Patrie ; nous espérons que Vous ne l' abandonnerez pas, aprés l' avoir prévenue de Vos faveurs et comblée de Vos bienfaits.

En épanchaut notre cœur et nos priéres á Vos pieds, ô Notre - Dame de Lourdes, ô Vierge Immaculée, nous ne saurions oublier N. S. P. le Pape, et, dans sa persenne, l' Eglise Catholique tout entiére, que Votre divin Fils l' a chargé de conduire dans les vois du salut éternel. Comme nous, il met en Vous toute sa confiance. Protégez - le, douce Vierge Marie, comblez - le de toutes Vos bénédictions ! Soyez son soutien et sa consolation au milieu de ses épreuves, en l' aidant á étendre le royaume de Dieu.

O Mére de misèricorde, soyez pour nous tous la *cause de notre ioie* en nous *montrant* et en nous donnant *Jèsus - Çhrist*, dans cette vie et dans l' éternitè. Ainsi soit - il !

IV.

Indulgenza ad una orazione a S. Biagio V. e M.

PREGHIERA

O glorioso S. Biagio, che con una breve preghiera, restituiste la perfetta sanità ad un bambino che per una spina di pesce attraversata nella gola stava per mandare l' ultimo anelito, ottenete a noi tutti la grazia di esperimentare l' efficacia del vostro patrocinio in tutti i mali di gola, ma più di tutto, di mortificare colla fedele pratica dei precetti di Santa Chiesa questo senso tanto pericoloso.

E Voi, che col vostro martirio lasciaste alla Chiesa un' illustre testimonianza della fede, impetrateci di conservare questo dono divino e di difendere senza umano rispetto con parole e con opere la verità della stessa fede, tanto combattuta e denigrata ai giorni nostri. Così sia.

Ex Audientia SS.mi, die 16 Augusti 1902.

SS.mus D.nus Noster Leo, d. p. Papa XIII, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide pro NN. R. O. Secretario, attentis expositis, omnibus Christifidelibus utriusque sexus et cuiuscumque ritus devate recitantibus praedictam orationem in honorem S. Blasii Episcopi et Martyris Sebasteni Indulgentiam 300 dierum semel in die lucrandam et etiam animabus in Purgatorio detentis per modum suffragii applicabilem, benigne concedere dignata est. Praesentibus in perpetuum valituris.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae ex Aedibus dictae S. Congregationis, die et anno uti supra.

Pro R. P. D. *Secretario*,
HIERONYMUS ROLLERI

V.

Chiarimenti sulle concessioni pel solenne mese del Cuore di Gesù.

Beatissimo Padre,

Il Sacerdote Michele Ietti di Napoli, Direttore dell' Apostolato del Mese del Cuore di Gesù, prostrato ai piedi della S. V., umilmente espone che, essendosi la S. V. degnata di concedere grazie specialissime, con Rescritto della S. C. delle Indulgenze dei dì 8 Agosto

1906 per la solenne celebrazione del Mese del Sacro Cuore, sono sorti alcuni dubbii circa l'interpretazione di esso Rescritto, onde supplica la S. V. a volersi degnare di risolverli autorevolmente. Essi sono:

1.° Come debba intendersi la celebrazione solenne del detto Mese.

2.° Se la chiusa del prefato mese debba fissarsi, per la uniformità e pel maggior concorso dei fedeli, all' ultima Domenica di Giugno.

3°. Se le concessioni straordinarie possano godersi anche per la celebrazione del Mese negli Oratorii semipubblici dei Seminarii, delle Comunità Religiose e degli altri luoghi pii.

4.° Se il detto mese, per qualche ragionevole motivo, possa celebrarsi, anzichè in Giugno, in altro mese, godendosi le medesime concessioni: Che ecc.:

Ex Audientia SS.mi
Die 26 Ianuarii 1908.

SS.mus D. N. Pius PP. X, auditis supra relatis, ad proposita dubia responderi iussit prout sequitur:

Ad 1.° Mensem Sacratissimo Cordi dicatum celebrari debere cum sacra praedicatione aut quotidie, aut saltem ad formam Spiritualium Exercitiorum per octiduum.

Ad 2.° Affirmative.

Ad 3.° Affirmative.

Ad 4.° Affirmative ex aequa causa et praehabita permissione Episcopi.

In quorum fidem etc.

CASIMIRUS Card. GENNARI.

Secreteria de' Brevi

Si concede il favore del giubileo ai pellegrini di Lourdes durante l' anno quinquagesimo delle apparizioni

PIUS PP. X.

Universis Christifidelibus praesentes Litteras inspecturas salutem et a.plicam benedict. Summa Deus hominum miseratione motus, mirifica subinde facit, quibus, religionis veritatem adserendo, dum fidelium animos erigit eisque solatium affert, infirmis quoque corporibus medetur. Neque terrarum potentibus, qui sive opibus, sive humana scientia, sive etiam publicis muneribus elati, fidem sæpe vel despiciunt, vel ei pro viribus adversantur, sed simplicibus filiis suis et haud raro parvulis arcana Dominus revelat. Ita quidem Lapurdi in Galliis evenit, ubi quinquaginta abbinc annis per sequestrem Virginem divina misericordia manifesta apparuit. Cum enim Deipara labis nescia humili puellae in crypta quae prope illud oppidum patet ac

vulgo " de Massabielle „ nuncupatur, sese pluries conspiciendam obtulisset et ipsam atque homines universos esset poenitentiam agere hortata, coelestem hunc visum omnigenis gratiis prodigiisque confirmavit. Unde factum est, ut ad perpetuam portenti memoriam templum, divite ornatu decorum, ibi extrueretur, minoris deinde Basilicae titulo ac privilegiis locupletatum, quo cum pariter atque ad cryptam frequentissimus omni tempore et ex omni natione populi concursus celebraretur Pietatis Matris imploraturi ac saepe exorantis opem. Felix illa civitas unum nunc ex maximis Orbis Sanctuarium, catholicae veritatis testimonium, possidet ac tuetur. Verum cum propediem quinquagesimus agatur annus, a quo ob tam mirificum factum cultus erga Deiparam Virginem sine labe conceptam ejusque SS.mum Rosarium magis magisque in dies auxerit, Nos quo insignis huiusmodi miraculi commemoratio in uberius animarum bonum cedat, spirituales Ecclesiae thesauros, quorum dispensatores, licet indignos, Nos esse voluit Altissimus, libenti quidem animo reserandos censuimus. Quare omnibus utriusque sexus Xtifidelibus, qui vere peenitentes et confessi ac S. Communione refecti, Cryptam quam supra dixmus, civitatis Lapurdensis, intra fines Tarbien. Dioecesis, uno anni die, ad cujusque fidelium arbitrium eligendo, a die XI Februarii, primae Deiparae Virginis Apparitionis anniversario, proximi anni MCMVIII usque ad diem pariter Februarii undecimum sequentis anni MCMIX devote visitaverint, ibique ante Deiparae imaginem, ab origine Immaculatae, pro Xtianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Eccliae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus fidelium in Purgatorio detentis per modum suffragii applicari posse, in forma Jubilaei concedimus et largimur. Quo autem Xtifideles coelestium huiusmodi munerum facilius participes fiant, Ven.li Fratri ipsi Episcopo Tarbien. facultatem facimus aliquot in sua Dioecesi Presbyteros saeculares vel regulares, ad sacramentales confessiones excipiendas adprobatos, deputandi, qui fausta praedicta. occasione eosdem Xtifideles ad Jubilaeum lucrandum, eorum confessionibus diligenter auditis, ab omnibus censuris et casibus Sedi Aplicae reservatis, imposita cuilibet arbitrio suo poenitentia salutari, in foro conscientiae tantum absolvere possint, servata tamen Constitutione " Pontificis Maximi „ a rec. me. Leone XIII Dec. Nro die XV Februarii anno MDCCCLXXIX data, iis vero omnibus exceptis, quae in eadem Constitutione excipienda praescribuntur. Non obstan. contrariis quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXVII Novembris MCMVII Pontificatus Nostri Anno Quinto.

B. Card. MERRY DEL VAL *a secretis Status.*

Atti del Sommo Pontefice

I.

Il S. Padre dà norme ai Fratelli delle Scuole Cristiane per la malvagità dei tempi

Dilecto Filio Gabrieli Mariae Fratrum a Scholis Christianis Antistiti Generali — Parisios.

PIUS PP. X

Dilecte fili, salutem et Apostolicam benedictionem.

Quum propediem, ut accepimus, sollemnem Ordinis conventum habituri sitis, hac utimur occasione libenter, tibi tuisque omnibus paternam Nostram significandi voluntatem ; quamquam eam vobis probe perspectam putamus. Namque his miseris Galliae temporibus, quum bellum in Ecclesiam tam atrox geritur, opus esse intelligimus, ut ad aures bonorum pro iustitia et veritate certantium crebro Summi Ducis sonet vox, quae ipsorum sive approbando sive admonendo, contentionem exacuat. Quare vos, qui, uti peculiarem in modum bene estis de civibus vestris meriti, ita praecipuos quosdam ab inimica vi iamdudum toleratis impetus, magnis erectisque animis iubemus esse, rationemque instituti vestri, quantum per has rerum asperitates licet, retinere. Omnino nolimus, apud vos ceterosque vestri similes, quorum religiosum munus est erudire adolescentulos, ea quam pervulgari audimus, quidquam valeat opinio, institutioni puerili primas vobis dandas esse, religiosae professioni secundas ; idque aetatis huius ingenio et necessitatibus postulari. Etsi enim his tantis malis, quae premunt, quoad potest, medendum est, proptereaque in multis rebus cedendum tempori, non eatenus tamen descendendum, ut de sanctissimorum institutorum dignitate atque adeo de ipso doctrinae sacrae patrimonio quid decedat. Itaque in vestra causa illud maneat, religiosae vitae genus longe communi vitae praestare; atque, si magno obstricti estis erga proximos officio docendi, multo maiora esse vincula, quibus Deo obligamini. Ceterum liquet, ideo vos usque adhuc magistros educatoresque inventutis extitisse eximios (adeo ut vel publice amplissimis laudibus ornaremini), quia tales Ordinis vestri disciplina conformarit ac finxerit. — Quam quidem colite et diligite, ut facitis, summa erga antistites vestros fide studioque, summe inter vos coniuncti ; quod autem reliquum est, conscientiae officii obsequimini, treti Deo. Divinae auspicem opis, itemque peculiaris Nostrae benevolentiae testem, tibi,

dilecte fili, et sodalibus tuis universis Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXIII Aprilis MDCCCCV, Pontificatus Nostri anno secundo.

PIUS PP. X

II.

Il S. Padre deplora le vessazioni del Governo della Repubblica dell' Equatore contro la Chiesa.

PIUS PP. X.

Venerabiles Fratres et dilecti filii, salutem et Apostolicam benedictionem.

Acre nefariumque bellum ab iis, qui rempublicam Aequatorianam temperant, iamdudum adversus Ecclesiam susceptum, tantum abest ut diuturnitate defervescat, ut flammam potius concipiat in dies maiorem. Iam horum consilia huc spectare, ad religionem catholicam non modo iniustis vinculis impediendam sed evertendam funditus, clare indicant istae quae rogantur et sanciuntur leges ; si tamen leges ea sunt decreta nominanda, quibus civilis auctoritas perperam de rebus, a ratione et potestate sua remotis, quid statuerit.

Apostolica quidem Sedes, pro paterna sua in civitatem vestram benevolentia, permultis perque magnis testata exemplis, quum nihil praetermisit, quod hostiles mitigare animos posset, tum de reliquo facilitatem indulgentiamque omnem paratissima est ad redintegrandam pacem adhibere. — Interim vero Apostolici sanctitas officii, quemadmodum Decessorem Nostrum fel. rec. Leonem XIII impulit, ut, datis ad vos litteris, violata Dei et Ecclesiae iura vehementer expostularet, ita nunc, quando novae, maioresque dolendi causae in hoc genere existunt, impellit Nos, ut illatas religioni iniurias eo magis conqueramur.

Sane haec talia deplorare satis non possumus, de quibus iam nonnulli vestrum, valde se Nobis probantes, questi sunt : sanctitudinem stabilitatemque matrimonii christiani inique attentatam ; exturbatum bonorum possessionibus clerum ; disiectas religiosorum familias, nativamque potestatem sollemnia Deo vota nuncupandi coangustatam improbe ; varia perfunctioni sacri ministerii allata impedimenta. Atque ad ista omnia, quae quidem maximo Nobis moerori sunt, vobisque, quotquot estis sacrorum Antistites, intolerandam rerum conditionem creant, cumulus quidam accedit ex eo, quod pleraeque dioeceses diutius iam Episcopos suos desiderant. Iamvero huic ipsi incommodo, singularem in modum gravi, quod multorum causam malorum continet,

ne fiat remedii cunctatione gravius, sentimus mature ratione aliqua medendum esse.

Sed alia praeterea est cura, quae Nos magnopere sollicitat: veremur quippe, nec sine causa, ne istorum, qui in civitate praesunt, exempla sensim in iis, qui subsunt, tantum possint, ut veterem exploratamque istorum cum Romano Pontefice coniunctionem extenuent. Quapropter vestrum erit, Venerabiles Fratres et dilecti filii, omnem operam diligentiamque conferre in populum, et efficere, ut catholici homines, arctius in dies vobis et per vos Apostolicae Sedi adhaereant: iidemque, vobis auctoribus, concordi nisu et salva verecundia civili auctoritati debita, contendant quavis legitima ope sarcire damna, quae religioni publice importata sint.

In primis vero excitate omnes et hortamini ad officia rite servanda christianae vitae, illa praesertim, quorum custodiam praesens rerum perturbatio difficiliorem facit. Quibus ex officiis duo nominatim commendanda sunt. Alterum, ut ista direptione ecclesiasticorum bonorum quidquam deminui de sacrosancto iure dominioque Ecclesiae ne putent, ideoque religiose videant obtemperandum esse sacrorum canonum in hac re praesceriptis, nisi statutas subire poenas, adversus huius sacrilegii reos gravissimas, velint. Alterum, ut quoniam divini cultus necessitatibus consulere, redacta ad inopiam, Ecclesia non potest, subsidio huic veniant catholici, uti par est, ac sumptus eiusmodi, pro sua quisque facultate, suppeditent.

Ceterum nolumus, propter has temporum acerbitates despondeatis animum. Adspicite in auctorem fidei et consummatorem Iesum; qui cum, ipse tentatus per omnia, Ecclesiae suae similia perpetienda fore denuntiavit, tum, quod ipse vicisset mundum, in se confidere eam iussit. Hac igitur fiducia subnixi, vos alacres, Ecclesiae sanctae causa, contendite; Nosque interea Deum implorabimus, ut et vobis opportunam det opem, et meliorem Reipublicae istius moderatoribus mentem iniiciat. — Horum auspicem bonorum et paternae Nostrae benevolentiae testem, vobis, Venerabiles Fratres et dilecti filii, et clero populoque vestro Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XIV Maii MDCCCCV, Pontificatus Nostri anno secundo.

PIUS PP. X.

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

15.

Circa la comunione quotidiana per le persone religiose.

Il Decreto della S. C. del Concilio *Sacra Tridentina Synodus* del 20 dic. 1905 all' art. 7.° dice: " Communio frequens et quotidiana praesertim in religiosis Institutis cuiusvis generis promoveatur; pro quibus tamen firmum sit decretum *Quemadmodum* diei 17 mensis Decembris 1890 a S. Congr. EE. et RR. latum. „ Or in questo decreto *Quemadmodum* si dice che le persone religiose, per comunicarsi con più frequenza di quello che prescrivono le proprie costituzioni, hanno bisogno del permesso del proprio confessore, e avuto questo permesso, debbono farlo noto al Superiore. — Intanto il medesimo Decreto *Sacra Tridentina Synodus*, parlando del confessore, non prescrive il *permesso*, ma solo il *consiglio*: " Ut frequens et quotidiana Communio maiori prudentia fiat ubericrique merito augeatur oportet ut confessarii consilium intercedat. „ Le persone religiose adunque hanno bisogno, per la comunione quotidiana, del permesso ovvero solo del consiglio del confessore?

Per ben rispondere al quesito fa d' uopo tener presente prima lo scopo dei due cit. decreti e poi le parole.

Lo scopo del Decreto *Quemadmodum*, quanto alla comunione è quello di togliere ogni diritto al Superiore di concedere o negare ai sudditi la comunione, di che per lo passato molto si abusava con danno non lieve delle anime. Perciò il decreto prescrive: " V. Quod vero attinet ad permissionem vel prohibitionem ad sacram Synaxim accedendi, eadem Sanctitas sua decernit huiusmodi permissiones vel prohibitiones dumtaxat ad confessarium ordinarium spectare, quin superiores ullam habeant auctoritatem in hac re sese ingerendi, excepto casu quo aliquis ex eorum subditis post ultimam sacramentalem Confessionem communitati scandalo fuerit, aut gravem externam culpam patraverit, donec ad Poenitentiae sacramentum denuo accesserit. „

Com' è chiaro, qui il precetto non riguarda i sudditi, ma i superiori. Non dice che i sudditi debbono assolutamente chiedere il permesso al confessore per comunicarsi ogni giorno; ma dice solo che il superiore non deve per nulla ingerirsi intorno a ciò, e che, quanto al permesso ovvero al divieto, ciò spetta al confessore. Insomma la for-

za del divieto stringe i soli superiori, i quali solo allora hanno diritto di impedire la comunione più frequente dei sudditi, quando questi abbiano dato scandalo alla comunità, ovvero abbiano commessa qualche grave colpa esterna.

D' altra parte il Decreto *Sacra Tridentina Synodus* ha per unico scopo *facilitare* la comunione frequente e quotidiana. Perciò vuole che questa *omnibus Christifidelibus cuiusvis ordinis et conditionis pateat*, assegnando come necessarie due sole condizioni: lo stato di grazia e la retta intenzione, ed aggiungendo *solo come consiglio* l' annuenza del confessore. Quanto alle persone religiose chiaramente dice: " Communio frequens et quotidiana praesertim in religiosis Institutis promoveatur. „ Se dunque fra i religiosi vuolsi promuovere più che fra i secolari la comunione quotidiana, non dovrà questa essere determinata dalla volontà assoluta del confessore, il quale invece ha l' obbligo stretto di non osare porre impedimento alla comunione quotidiana. E più chiaramente il Decreto aggiunge: " Idcirco frequentior vel quotidianus accessus ad eucharisticam mensam libere eisdem (religiosis) patere semper debebit iuxta normas superius in hoc decreto traditas. „ Pei religiosi perciò vogliono adottarsi le norme tutte del decreto, anche quella che riguarda il consiglio del confessore.

Mentre adunque il decreto *Quemadmodum* non riguarda direttamente il permesso da chiedere al confessore, e mentre il decreto *Sacra Tridentina Sinodus* vuole che i religiosi siano ammessi alla comunione frequente e quotidiana secondo le norme ivi stabilite; poichè una di queste norme si è che solo per maggior prudenza e per merito maggiore occorre prendere il consiglio (non il permesso) del confessore, questo consiglio basterà certamente anche stando in vigore il decreto *Quemadmodum*.

Donde vuolsi ricavare che i religiosi, dopo essersi consigliati col confessore per la comunione frequente o quotidiana, debbono dirlo (basta una volta per sempre) al superiore, il quale non può loro impedire tal frequenza, salvo solo quando il religioso abbia dato scandalo alla Comunità, ovvero abbia commessa qualche esterna colpa grave, nei quali casi se ne dovrà avvertire il confessore, e questi sarà chiamato a giudicare.

16.

Circa la delegazione pel matrimonio.

Tizia, dimorante in B., vuole sposare in C., dove ha una casa e suole villeggiare due o tre mesi nella stagione estiva. Il parroco di

B., nell' attestato delle pubblicazioni, aggiunge " Nihil igitur obstat nostra ex parte quominus supradictis benedictionem nuptialem impertiatur Rev. Parochus C., etiamsi specialis ad hoc delegatio nostra necessaria foret. „ Il parroco di C. che riputava avere ivi la sposa il quasi-domicilio, senza leggere lo scritto, ed ignorandone il contenuto, assistette al matrimonio. Si chiede: 1.° Aveva Tizio in B. il quasi-domicilio? — 2.° Fu valida la delegazione del parroco di B.? — 3.° Il parroco di C. ne usò validamente? — 4.° Il matrimonio di Berta fu valido?

Al 1.° Il quasi-domicilio si acquista non già con possedere la casa in un luogo, ma con dimorarvi, o coll' animo di trattenervisi la maggior parte dell' anno. Non bastano perciò soli due o tre mesi di dimora senza il detto animo; e quindi Tizio non aveva in B. il quasi domicilio.

Al 2.° La delegazione del parroco di B., benchè non esplicita, sembra però implicita. Dicendosi infatti *nthil obstat* perchè l' altro parroco assista al matrimonio, ed aggiungendo, *etiamsi specialis ad hoc delegatio nostra necessaria foret*, implicitamente si concede la delegazione quando sia necessaria, come nel caso. Certo, non è una bella formola di delegazione; contiene però la sostanza di essa, e può dirsi valida.

Al 3.° Ma il parroco di C. che credevasi parroco proprio della sposa, prima del matrimonio nulla sapeva della delegazione, e non avea letto neanco la carta che la conteneva. Potè validamente usufruirne? Qui entra la quistione se sia necessario che il parroco delegato conosca ed accetti la delegazione. Alcuni DD. negano, specie quando il delegante è superiore al delegato, ovvero la delegazione è per statuto o legge generale (Bangen tit. III, p. 11; Wernz *De Matr.* n. 180, nota 218 etc.). Altri, e sono i più, sostengono con assai maggior probabilità che il delegato debba conoscere ed accettare la delegazione perchè questa sia validamente esercitata (De Angelis L. IV, tit. 3, n. 5; D' Annibale P. 3, n. 461 nota 64; Lehmkul, Vol. II n. 777). Benchè questa seconda sentenza debba prevalere alla prima, pure, stante la disputa de' DD., e trattandosi di matrimonio già celebrato con tale delegazione vuolsi stare per la validità di esso, fino a che la S. Sede non abbia autorevolmente deciso. Così Gasparri *De Matr.* Vol. II, n. 1131.

Al 4.° Nel caso perciò Berta potrà rivolgersi alla S. C. del Concilio per mezzo del suo Vescovo, ed eseguire quanto la S. C. avrà deciso.

QUESITI

con brevissime risposte

67. *Se il Capitolo Cattedrale ha l' obbligo di associare un canonico che si è eletta la sepoltura in altra chiesa.*

D. In C. un canonico della Cattedrale, prima di morire, si elesse la sepoltura nella propria chiesa parrocchiale. Morto che fu, il Capitolo si ricusò di associarlo e di assistere ai funerali nella predetta chiesa. Poteva il Capitolo ricusarsi?

R. Un canonico defunto dev' essere seppellito nella chiesa capitolare, secondo la opinione più comune (v. *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 104), ed ivi debbono compiersi i funerali. Il Capitolo ha dovere d' intervenire all' associazione funebre ed ai funerali di un canonico quante volte questi si celebrino in Cattedrale. Non crediamo che abbia il dovere di recarsi in altra chiesa dove il defunto siasi scelta la sepoltura, tranne il caso che ve l' obblighino gli statuti capitolari, ovvero una legittima consuetudine. — Non deve però il Capitolo tralasciare i suffragii soliti nè il funerale nella propria chiesa.

68. *Circa il diritto dell' associazione di un cadavere esumato per trasportarsi altrove.*

D. Tizio, aveva il domicilio nella città di B. ed ivi morì. Celebrati dal parroco proprio i funerali, il cadavere fu collocato in un luogo provvisorio di quel camposanto, per essere poi trasportato alla città di G. dove era eretto il sepolcro di famiglia. Si chiede: per l' associazione del cadavere quando sarà per essere esumato, chi ha diritto, il parroco che fece i funerali, ovvero il cappellano del camposanto?

R. Avrebbe diritto il parroco di G. se il defunto aveva ivi il quasi-domicilio; altrimenti il rettore della chiesa maggiore di quel luogo. Infatti la S. C. del Conc. il dì 27 agosto 1904, al quesito a chi spetti il diritto " funerandi et sepeliendi extraneos alibi defunctos, qui in eodem coemeterio sepulturam elegerunt, non designata ab ipso defuncto ecclesia, in qua solemnia funeris persolvantur „ — rispose: " Spectare ad parochum Cathedralis, seu ad ecclesiam principalem loci, salvis consuetudinibus et constitutionibus particularibus „ (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, p. 337).

Quanto al cappellano del camposanto di B., non avrebbe costui nessun diritto a funerali, essendo questi proprii del parroco ovvero della chiesa tumulante.

E che dire del parroco di B.? — Se il parroco, ovvero il rettore della chiesa maggiore di G. non curano di associare dal camposanto di B. il cadavere di lì esumato, quest' associazione potrebbe spettare non al parroco di B., ma a chi i congiunti del morto vogliono invitare per tale trasporto fino alla città, dove sta eretto il sepolcro gentilizio. Imperocchè, compiuti i funerali e sepolto il cadavere, sia pure precariamente, il parroco proprio ha esercitato tutto il suo diritto, nè altro dee pretendere.

CRONACHETTA POLITICA

— Mentre il Re Carlo di Portogallo colla Regina Amelia, e i due principi si ritiravano a palazzo da una gita al Castello di Villaviciosa, ove si era tenuta la fiera annuale, furono assaliti da quattro rivoluzionarii, che a bruciapelo tirarono più colpi di rivoltella contro il Re ed il Principe ereditario, i quali dopo pochi istanti morirono. Il principe Manuel fu leggermente ferito, e la Regina, che eroicamente avea fatto scudo col suo corpo ai figli, restò illesa. In tutto il mondo ha fatto impressione l' efferato eccidio di Lisbona, specie nel Regno, e tutt' i Sovrani, detestando con orrore il barbaro delitto han fatto pervenire le loro condoglianze alle due Regine, ed al Re Manuel II, che succede al trono di 18 anni. Il ministero Franco si è dimesso, e sotto la presidenza di Figueiria si è costituito un ministero di concentrazione, con accordarsi una generale amnistia ai detenuti politici. Si attribuisce a Franco la causa remota ed indiretta del regicidio ; è certo però che egli devotissimo alla monarchia, pel mantenimento dell' ordine fu costretto di adoperare mezzi energici e repressivi contro i rivoluzionarii, che minacciavano il governo. Ora con volontario esilio ha lasciato il Portogallo per trasferirsi colla sua famiglia nella Svizzera. Gli altri ministri, e suoi partigiani han creduto allontanarsi da Lisbona.

— Pei fatti di Lungh il Negus alle rimostranze italiane ha risposto che sarà mantenuto lo *stato quo*, e saranno indennizzati i danni avvenuti per l' incursione degli abissini, che saranno puniti. Si è saputo che i capitani Bongiovanni e Molinari perirono in quello scontro.

— Nuovi combattimenti sono avvenuti tra le truppe francesi nel Marocco, e numerosi distaccamenti del nuovo sultano e suoi partigiani, che sono stati sconfitti.

— Il ministro francese Pichon è andato a Madrid, e nelle conferenze avute col Re e col presidente Maura si è confermato l' accordo completo pel Marocco: la polizia nei porti dovrà subito organizzarsi, e le truppe di occupazione dovranno ritirarsi.

— Stolypin è stato nominato Segretario di Stato dallo Czar, che gli ha inviato una lettera di alto encomio per la sua devozione, e per la sua attitudine nel governo.

— In luogo del defunto sig. de Trooz è stato nominato presidente del Consiglio belga il Sig. Scollaert, cattolico convinto, uomo energico, risoluto, e di molto tatto ed accorgimento, di cui ha dato pruova per 12 anni di vita pubblica.

— Nel bivio di Acquabella presso Milano è avvenuto un triplice scontro di treni: sono morte sette persone, e molti feriti.

— A Barnsley (Inghilterra) nel cominciarsi uno spettacolo cinematografo 600 bambini che doveano discendere da una scala per andare in platea si incontrarono con molti altri che salivano. Incalzandosi e premendosi gli uni cogli altri ne morirono 16, e più di 30 rimasero feriti.

INDICE PROGRESSIVO

DEL VOL. XIX.

—

ATTI DELLA S. SEDE

Atti più rilevanti del Sommo Pontefice

Lettera al Card. Vescovo di Barcellona, in cui si approvano le liste concordate per le rappresentanze politiche e amministrative — 4 Marzo 1907 . . . . . *pag.* 82

Allocutio habita in Consistorio Secreto — 15 apr. 1907 . . . . . „ 83

Lettera all' Em. Card. Cassetta, Protettore della pia società di S. Girolamo per la diffusione dei santi Evangeli — 21 Genn. 1907. . „ 122

Lettera ai componenti la Direzione provvisoria della Unione Economica sociale per i Cattolici Italiani — 20 Genn. 1907 . . . . . „ 124

Discorso nella imposizione della berretta ai novelli Cardinali — 17 Apr. 1907. . . . . „ 127

Esorta i Vescovi protettori dell' Istituto Cattolico di Parigi perchè lo caldeggino e ne curino la purezza dell'insegnamento — 6 Mag. 1907. „ 269

Si congratula con Ern. Commer, il quale confutò gli errori di Erm. Schell — 14 Giu. 1907 . . . . . „ 271

Enciclica all' Episcopato del Portogallo perchè sia curata con premura la educaz. e la istruz. della gioventù eccles. — 5 Mag. 1905 . . „ 272

Litterae Encyclicae de Modernistarum Doctrinis — 8 Sett. 1907 . 297-34

Lettere Apostoliche con cui si sopprimono alcune parrocchie di Roma e se ne erigono e trasferiscono altre — 9 Nov. 1906. . . . . „ 392

Si dichiara e concede che i matrimonii degli eretici fra loro ed i matrimonii misti nella Germania non sono soggetti alla legge Tridentina della clandestinità — 18 Genn. 1906. . . . . „ 395

Motu proprio con cui si riforma il Collegio dei Penitenzieri dei Frati Minori nella Basilica Lateranense — 17 Sett. 1907. . . . . „ 397

Motu proprio con cui si riforma la comunità dei Frati Minori in S. Chiara di Napoli — 17 Sett. 1907. . . . . „ 398

Lettera al Card. V. Vannutelli sulla celebraz. del 5.° centenario dalla morte di S. Giov. Crisostomo — 22 Lug. 1907 . . . . . „ 399

Lettera a Mons. Sili che vien confermato Vicario Apost. del Santuario di Pompei — 20 Genn. 1907. . . . . „ 401

Motu proprio circa le decisioni della Commissione Biblica e le censure contro i Modernisti — 18 Nov. 1907. . . . . „ 449

Allocutio habita in Consistorio Secreto — 17 Dic. 1907 . . . . . „ 451

Allocuz. del 28 Ott. 1907 al Comitato centrale direttivo della Società Nazionale dei padri di famiglia per la difesa della moralità, eretto in Roma. . . . . „ 504
Il S. Padre dà norme a' Fratelli delle Scuole Cristiane per la malvagità dei tempi . . . . . „ 543
Deplora le vessazioni della Repubbl. dell' Equatore . . . . . „ 544

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

Decreto di scomunica contro i capi della setta dei *Mariaviti* di Polonia e contro i sacerdoti aderenti ad essa — 5 Dic. 1906. . . . „ 1
Si risolvono alcuni dubbii circa la facoltà sulla sanatoria in radice — 22 Ag. 1906. . . . . „ 4
Di un impedimento matr. di 1.° grado in linea coll. — 6 Apr. 1906 „ 6
Circa il canto sacro delle fanciulle scismatiche, unite alle cattoliche, in un istituto relig. — 24 Genn. 1906 . . . . . „ 145
Decretum — 24 Apr. 1907 — Circa i digiuni e le astinenze proprie delle Famiglie religiose di ambo i sessi . . . . . „ 146
Condanna degli errori moderni — 3 Lug. 1907. . . . . „ 193
Si concede alle Comunità Religiose ed ai pii istituti, che hanno il SS. Sacr., di celebrare le tre messe e di ricevere la comunione la notte di Natale . . . . . „ 241
Istruz. agli Ordinari ed ai Superiori Religiosi sul Decreto che condanna le proposizioni sul Modernismo — 28 Ag. 1907. . . . . „ 385
Condanna di un opuscolo riguardante S. Giuseppe — 26 Feb. 1907 „ 433

S. Congregazione del Concilio

Nolana. Collationis Cappellaniae — 26 Genn. 1907 — Una cappellania spettante ad uno di un luogo, se possa conferirsi a chi abbia in quel luogo il solo domicilio. . . . . „ 7
Asten. Funerum—26 Genn. 1907—Del diritto dei parroci di associare al camposanto i cadaveri dei proprii filiani dalla chiesa parrocchiale, e dei forastieri dalla stazione ferroviaria. . . . . „ 9
Guadixen. Missae conventualis — 26 Genn. 1907 — Le Dignità nei Capitoli catted. se siano obbligate al turno delle conventuali e se debbano essere assistite da canonici. . . . . „ 49
Bononien. Dispensationis ab irregularitate — 23 Feb. 1907 — Dispensa della irregolarità per epilessia. . . . . „ 52
De Serena. Iurium parochialium circa funera — 23 Feb. 1907 — Se, quando i funerali non si fanno nella chiesa parrocchiale, possano farsi appresso in altre chiese . . . . . „ 54
Aversana. Iurisdictionis paroecialis — 23 Feb. 1907 — Circa l' assegnaz. dei confini parrocchiali. . . . . „ 58
Decretum de S. Communione infirmis non ieiunis — 6 Mar. 1907 — Circa gl' infermi che possono comunicarsi non digiuni . . . . „ 60
Caesaraugustana et Matriten. Indultorum circa oratoria et aras portatiles—23 Mag. 1907 — I privilegi dell' altare portatile, concessi prima

del Tridentino e posteriormente non confermati, non hanno più valore. . . . . „ 97
Asculana. Optionis — 26 Genn. e 23 Marz. 1907 — Se il diritto dell' ozione possa esercitarsi sui benefici vacati nei mesi riservati alla S. Sede e sui beneficii posseduti da prelati pontificii. . . . . „ 100
Lucana et Ariminem. Benedictionis fontis Baptismalis — 27 Apr. 1907 — Se sia precettiva la bened. del fonte nel Sab. Santo e di Pentecoste, non ostante antiche e contrarie consuetudini. . . . . „ 105
Segusien. — 19 Genn. 1907 — Si riprovano alcune consuetudini circa l' officiatura corale . . . . . „ 108
Salamantina. Onerum beneficii — 22 Giu. 1907 — Se gli officii particolari, legittimamente imposti a canonici, li esentino dagli officii comuni incompatibili . . . . . „ 198
Avenionen. Nullitatis matrimonii — 22 Giu. 1907 — Quando l' errore possa render nullo il matrimonio. . . . . „ 199
Parisien. Nullitatis matrimonii — 22 Giu. 1907 — Matrimonio nullo, perchè celebrato innanzi ad un parroco non proprio. . . . . „ 202
Lucana. Iuris funerandi et tumulandi — 22 Giu. 1907 — Se un ospedale possa essere esente dalla giurisdizione parrocchiale quanto ai funerali . . . . . „ 203
Lauden. Mansionariatuum — 22 Giu. 1907 — Quali diconsi veri beneficii, soggetti alle riserve pontificie . . . . . „ 205
Litterae de Satisfactione Missarum — 22 Mag. 1907 — Si prescrivono novelle norme per commettere le messe fuori della propria dioc. „ 206
Decretum de Sponsalibus et Matrimonio — 2 Ag. 1907 — Nuova legge sugli Sponsali e sul Matrimonio . . . . . „ 241
Liparen. Interpretationis piae voluntatis — 27 Lug. 1907 — Di un legato, non potuto adempirsi giusta la mente del testatore . . . „ 245
Melevitana. Iuris deferendi crucem — 27 Lug. 1907 — Circa la precedenza dei parroci nelle processioni . . . . . „ 248
Tarbien. seu Parisien. Nullitatis Matrimonii — 27 Lug. 1907 — Se la madre, vivente il padre, può comunicare il quasi-domicilio ai minorenni pel matrimonio . . . . . „ 250
Elboren. Matrimonii. Se il patto di non consumare il matrimonio sia contro la sostanza e lo renda nullo — 27 Lug. 1907. . . . . „ 253
Taurinen. Dismembrationis paroeciae — 27 Lug. 1907 — Sulle cause dello smembramento di una parrocchia. . . . . „ 254
Rottemburgen. Dispensationis ab irregularitate — 24 Ag. 1907 — Circa la irregolarità per difetto in un piede. . . . . „ 386
S. Claudii. De dispensationibus matrimonii ab angustiam loci — 24 Ag. 1907 Circa l' angustia del luogo come causa di dispensa matrimoniale „ 388
Intorno alla professione di fede da emettersi dai parroci e dai canonici — 16 Nov. 1906. . . . . „ 390
Caietana Emolumentorum et funerum — 24 Ag. 1907 — Se la messa celebrata nel pubblico cimitero *praesente cadavere* sia di diritto parrocchiale. . . . . „ 481

Privernen. Iuris nominandi administratorem — 23 Nov. 1907 — A chi spetti la nomina dell' amministratore dei beni di una confraternita „ 482
Argentinen. Nullitatis Matrimonii — 23 Nov. 1907 — Di un matrimonio nullo per insania della donna . . . . . „ 484
Colonien. Separationis tori — 23 Nov. 1907 — Circa la separaz. coniugale di toro . . . . . „ 487
Romana et Aliarum — 1 Febbr. 1908 — Risoluz. di dubbii sul Decreto *Ne temere* . . . . . „ 529
Come si possano commettere applicazioni di messe in Oriente — 9 Sett. 1907 . . . . . „ 535

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Circa i diritti degli Assistenti generali e del Procuratore generale nelle case della propria provincia — 15 Genn. 1907. . . . . „ 11
Tergestin. et Iustinopolitan. Iurium ac exemptionis — 18 Genn. 1907 — Se i Regolari possano celebrare nei dì festivi durante la messa parrocchiale, e se e come debbano intervenire alle processioni . . „ 146
Romana. Erectionis piarum associationum — 18 Genn. 1907 — Se e come sia vietato erigere confraternite e pie associazioni nelle chiese dei Regolari e degl' Istituti di voti semplici. . . . . „ 149
Pinerolien. Exemptionis — 19 Apr. 1907 — A chi spetti il diritto delle esequie di religiose, morte nel proprio convento. . . . . „ 153
Trascalen. seu Angelorum, Iurium — 7 Giug. 1907 — Sulla proprietà di un pubblico oratorio, già profanato, e poi ridonato al culto . . „ 155
Ianuen. Dismembrationis — 7 Giu. 1907 — Circa le ragioni dello smembramento di parrocchie . . . . . „ 157
Sorana. Matricitatis — 16 Feb. e 7 Giug. 1907 — Circa le preminenze di due chiese, od una transazione priva delle solennità canoniche „ 161
Circolare ai Vescovi e Programma generale di studii, approvato da S. S., per tutti i Seminarii d' Italia — 10 Mag. 1907 . . . . . „ 164
Si concede alla provincia Domenicana di Quito che i servi minorenni possano pernottare nella clausura — 28 Lug. 1905 . . . . . „ 289

S. Congregazione dei Riti

Decretum — 11 Feb. 1906 — Circa la interpretaz. del Decr. 11 ag. 1905 sulla edizione dei libri di canto liturgico greg. . . . . „ 11
Dichiarazione sul precedente Decreto — 6 Mag. 1906. . . . . „ 12
La benediz. ai Terziarii deve darsi colla stola di color viol. — 22 Dic. 1905. . . . . „ ivi
Decretum. De usu linguae slavonicae in sacra liturgia — 18 Dic. 1906 — Circa l' uso della lingua slava nella sacra liturgia . . . . . „ 13
Malacitan. — 10 Feb. 1906 — Se negli oratorii privati si può amministrare la comunione (v. pag. 289). . . . . „ 16
De Chiapas — 23 Nov. 1906 — Come il Vescovo possa assistere in mozzetta alla messa solenne, e dare la benediz. nell' amministrazione della comunione fuori la messa . . . . . „ ivi

Neapolitana — 8 Ag. 1906 — Circa il canto o la recitaz. del Graduale, dell'Offertorio, del *Communio* e del *Deo gratias* nella messa solenne. „ 17

Gli Abbati Presidenti delle Congr. dei Benedettini Negri possono subdelegare i sacerdoti *utriusque cleri* a dar la benediz. detta di S. Mauro — 23 Genn. 1907. . . . . „ 18

Congr. Oblatorum B. M. V. Immaculatae — 16 Feb. 1907 — Quando i Regolari siano tenuti all' off. del Patrono della dioc., della dizione o del regno . . . . . „ 61

Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae — 1 Feb. 1907 — Varii dubii circa le funzioni della Purificaz. di M. V., la Domenica delle Palme, l' aspersione dell' acqua lustrale, il mattut. delle tenebre, lo ultimo triduo della Settim. Santa, l' inno Ambrosiano, la messa col SS. esposto, il SS. da porgere al diacono o al celebrante, il toccare i vasi sacri, il portarli ed il porgere il turibolo per l'incenso . „ 62

Congr. Oratorii S. Philippi Nerii Perusiae. — Circa la esposiz. della statua dell' Addolorata nel Giov. e Ven. Santo, e circa la processione del legno della Croce nel Ven. Santo . . . . . „ 66

Gaudiesien. — 1 Feb. 1907 — Circa l' uso della mitra e della bugia nei capitoli . . . . . „ 108

Congr. Missionis — 2 Mar. 1907 — Si concede ai Signori delle Missione di trasferire le feste impedite di 1.ª o 2.ª classe in un prossimo giorno di minore rito . . . . . „ 111

Ord. FF. Minor. Prov. Hibernicae — 23 Mar. 1907 — Dopo la messa conventuale, anche letta, non si deve recitare il *De profundis* o altre preci . . . . . „ ivi

Barcinonen. — 3 Mar. 1907 — La direz. del canto nel coro spetta al can. Cantore, non al Decano. . . . . „ 170

Romana. — 16 Mar. 1907 — Si confermano i privilegi dei Cappellani della Cappella Pontificia . . . . . „ 171

Dubiorum — 10 Mag. 1907 — Nelle chiese delle Suore Terziarie di voti semplici, che vivono in comunità, deve usarsi il Calendario dioccesano, non quello dell' ordine. . . . . „ 171

De Aguascalientes — 31 Mag. 1907 — Le chiese non regolari, che si trodano nel territorio di una parrocchia regolare, debbono usare il calendario della dioc. . . . . „ 208

Benedizione del nuovo Porto — 26 Giu. 1907 . . . . . „ ivi

Tornacensis — 23 Gen. 1907 — Si concede che i fedeli nell' adoraraz. notturna del SS. Sacram. in dioc. di Tournay possano comunicarsi un'ora dopo mezzanotte . . . . . „ 256

Congr. Missionis — 2 Mar. 1906 — Si concede ai Preti della Missione di poter cantare una messa di requie in fine delle missioni anche in giorni di rito doppio . . . . . „ ivi

Mexicana — 5 Mar. 1907 — Si approvano le formole di benedire e di imporre la med. della B. V. di Guadalupe . . . . . „ 257

Ord. Praedicatorum. seu Romana — 3 Mag. 1907 — Si concede ai sacerdoti pellegrini, o che conducono pellegrinaggi a Roma che pos-

sano celebrare nella chiesa di S. Clemente le messe vot. di questo Santo e dei Ss. Cirillo e Metodio. . . . . „ 259
Il S. Padre dichiara che in tutti gli oratorii privati si può amministrare la s. Comunione — 8 Mag. 1907. . . . . „ 289
Ordinis Praedicatorum — 16 Feb. 1907. — Sulla occorrenza della festa di S. Franc. d' Assisi con quella del SS. Rosario pei Domenicani. „ 290
Derthonen. — 5 Lug. 1907. — Circa la incensaz. nella esposiz. del SS. Sacramento . . . . . „ 390
Decretum — 7 Ag. 1907 — Intorno alla ediz. tipica Vaticana del Graduale Romano. . . . . „ 391
Circa la validità della consacraz. di un certo altare di marmo — 6 Sett. 1907 . . . . . „ 433
Urbis et Orbis — 13 Nov. 1907 — Si estende a tutto l' Orbe cattolico l' off. e la messa propria dell' Appariz. della B. V. Immacolata di Lourdes — 13 Nov. 1907. . . . . „ 434
Carcassonen. — 8 Nov. 1907 — Si permette, per la lampada del SS., che all' olio si mescoli la cera. . . . . „ 489
Ordinis Cisterciensis — 31 Mag. 1907 — Circa la mutaz. del Breviario nella Congr. dei Cisterciensi italiani. . . . . „ ivi
Congr. SS. Redemptoris Prov. Belgicae — 29 Nov. 1907 — Circa la occorrenza del dì dell' ottava di una festa secondaria e di un doppio minore primario. . . . . „ 490
Decretum —22 Nov. 1907—Dichiaraz. sulla luce elettrica nelle chiese „ 491

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulg. di 300 g. ad una oraz. alla B. V., solita recitarsi dalle Figlie del Cuor di G. — 9 Mag. 1906 . . . . . „ 19
Indulg. di 100 g. ad una prece per sordomuti — 5 Dic. 1906 . . „ 20
Mechlinien. — 18 Dic. 1906 — Si può recitare l' off. piccolo della B. V. in lingua volgare in comune, nell' interno di una casa relig. ed anche in chiesa pubblica, ma a porte chiuse . . . . . „ 67
Indulgenze di nuovo concesse per la Pia Opera di M.ª Ausiliatrice „ 68
Indulgenza plen. *toties quoties* nel 2 nov. per la visita di una chiesa dei Benedettini neri, e per la med. giubilare di S. Benedetto — 27 Feb. 1907 . . . . . „ 69
Circa l' indulg. *toties quoties* dei Carmelitani — 7 Lug. 1896. . . „ 70
Circolare ai Vescovi dell' Orbe Cattolico per un solenne Triduo annuale di preghiere per la Comunione quotidiana — 10 Apr. 1907. . . „ 71
Ind. di 50 g. ad una giac. con intenzione di rinnovare i voti religiosi — 27 Feb. 1907 . . . . . „ 113
Sommario delle indulg. e dei privilegi concessi all' Arciconfr. di M.ª SS. Madre della Divina Provvidenza ed Ausiliatrice dei cristiani, eretta in Roma nella chiesa dei Ss. Biagio e Carlo ai Catinari — 11 Mar. 1906 . . . . . „ ivi
Gli ascritti alla Confr. del Rosario possono separare le decade nel recitare il Rosario — 14 Ott. 1906 . . . . . „ 116

Indulg. di 300 giorni alla invocaz. *Veni S. Spiritus etc.* — 8 Mag. 1907 „ 17
Indulg. di 300 giorni ad alcune preghiere a M.ª SS. Madre della Divina Provvidenza — 27 Apr. 1904 . . . . . „ ivi
Chicoutimien. — 20 Feb. 1907 — L' atto eroico di carità può rivocarsi „ 210
Urbis et Orbis — 8 Mag. 1907 — Si raccomanda e si arricchisce di indulgenze la novena del *Corpus Domini*. . . . . „ 211
Indulg. di 50 giorni ad una giac. per la rinnovaz. dei voti—27 Feb. 1907 „ ivi
Indulg. di 100 giorni ad una preghiera pei retti studii e per la educaz. cristiana — 29 Apr. 1907 . . . . . „ 212
Ind. di 300 giorni a due orazioni per gli ascritti al pio Sodalizio Romano di sacerdoti, detto *Regina Apostolorum* — 8 Mag. 1907. . . „ 260
Ind. plen. per la rinnovaz. delle promesse del battesimo in fine di missioni e di esercizii spirituali — 27 Feb. 1907 . . . . . „ 261
Si concedono ind. a chi guarda la S. Ostia e dice *Dominus meus et Deus meus* — 18 Mag. 1907 . . . . . „ 262
Urbis et Orbis — 12 Giu. 1907 — Si concede che possano cumularsi le indulg. dei Crocigeri con quelle del Rosario. . . . . „ 263
Ind. plen. che può lucrarsi ogni giorno dai confratelli del Rosario, che recitano l' intero Rosario — 12 Giu. 1907. . . . . „ 264
Ind. plen. *toties quoties* a chi visita una chiesa a un oratorio del 1.°, 2.°, e 3.° Ordine dei Trinitarii e delle loro confraternite nella festa della SS. Trinità — 10 Ag. 1904 . . . . . „ 290
Sommario delle indulgenze, dei privilegi degl' indulti concessi ai Terziarii secolari dell' Ordine dei Trinitarii — 25 Sett. 1904 . . . „ 291
Chiarimenti autentici sulle concessioni fatte alla Lega Sacerdotale Eucaristica — 7 Mag. 1907 . . . . . „ 296
Indulg. di 300 giorni a due formole di consacraz. alla B. V. — 17 Nov. 1906 . . . . . „ 337
Indulg. di 300 giorni per una giac. alla B. V. del Pilar — 23 Genn. 1907 . . . . . „ 338
Indulg. di 300 giorni ad una giac. al Cuore Eucaristico di Gesù — 26 Lug. 1907 . . . . . „ 436
Si estende la indulg. *toties quoties* del 2 Nov. alle chiese ed agli orat. pubbl. di tutte le Congregaz. Benedettine — 2 Sett. 1907. . . „ ivi
Sommario delle indulgenze e dei privilegi per l' Arciconfr. dell' adoraz. notturna del SS. Sacram. in Roma — 3 Ag. 1907 . . . . . „ 437
La confessione per la indulg. plen. in fine di missioni può farsi fra i cinque ultimi giorni — 28 Ag. 1907 . . . . . „ 439
Indulg. di 300 giorni ad un' altra giac. al Cuore Eucaristico di Gesù — 11 Sett. 1907 . . . . . „ 440
Indulg. ad una preghiera per la santificaz. del Clero — 27 Ott. 1907 „ 441
Sommario delle indulg. dell' Ordine della B. V. del Carmine — 31 Lug. 1907. . . . . „ 491
Preghiera con 300 giorni d' indulg. pei chierici nell' assumecre la cotta — 1 Dic. 1907. . . . . „ 500
Preghiera a N. S. di Lourdes con 300 giorni d' ind. . . . . „ 535

Preghiere con ind. durante l'anno del giubileo di N. S. di Lourdes. „ 537
Ind. ad una giac. al SS. Nome di Gesù . . . . . „ 538
Ind. ad una oraz. a S. Biagio V. e M. . . . . „ 540
Chiarimenti sulle concessioni pel solenne mese del Cuore di Gesù „ ivi

Sacra Congregazione de Propaganda Fide

Decretum. — 4 Feb. 1907 — Si concede la facoltà di udire le confessioni dei missionari della Cina, durante il viaggio, prima della emissione del giuramento circa i riti cinesi . . . . . „ 119
Disposizioni circa i cappellani militari dell' esercito inglese — 15 Mag. 1906 . . . . . „ 216
Sulla procedenza dei Missionari, che passano da uno da in altro Vicariato — 23 Ag. 1907 . . . . . „ 501

S. Congregazione degli Studii

Circolare ai Vescovi, con cui si fa obbligo a tutti i Canonici Teologi e Penitenzieri delle Cattedrali di munirsi della laurea dott. — 7 Mar. 1907. . . . . „ 74
Circolare ai Rettori delle Facoltà teologiche per la facilitaz. dei titoli accademici in Teologia — 9 Mar. 1907 . . . . . „ 75
Lettera all' Arciv. di Burgos circa le Facoltà Filosofica, Teologica e giuridica — 9 Genn. 1907 . . . . . „ 120

S. Congregazione dell' Indice

Si condannano alcune opere — 12 Apr. 1907 . . . . . „ 117
Lettera intorno alla Rivista *Il Rinnovamento* — 29 Apr. 1907 . . „ 118
Si condannano alcuni libri — 26 Lug. 1907 . . . . . „ 265

S. Penitenzieria Apostolica.

Se i consiglieri municipali ed il sindaco incorrano scomunica coll' acquistatore pel comune i beni eccles. confiscati in Francia dal Governo — 3 Gen. 1906 . . . . . „ 76
Dilucidazioni sulle risposte ai dubbii precedenti — 8 Mar. 1906. . „ 77
Se i consiglieri mun. ed il sindaco, nel caso anzidetto, siano personalmente tenuti alla restituz. — 9 Mag. 1906 . . . . . „ 79
Se siano tenuti gli acquirenti i beni usurpati — 7 Giug. 1906 . . „ 80
Se incorrano censure e siano tenuti a risarcimenti i liquidatori ed i i notari che cooperano alla usurpaz. dei beni eccles. — 17 Sett. 1906 „ 81

Secreteria dei Brevi.

Norme circa l' Ordine equestre del S. Sepolcro — 3 Mag. 1907. . „ 214
Si concede alla Università di Bonn in Dioc. di Colonia di conferire i gradi accademici — 15 Feb. 1905 . . . . . „ 266
Il Vicariato Apostolico del Territorio Indiano della Nuova Orleans si erige in Diocesi col nome di Oklaomen — 17 Ag. 1905. . . . „ 267
Si concedono nuovi privilegi all' Arcisodalizio dell' adoraz. notturna del SS. Sacramento — 14 Sett. 1903. . . . . „ 268

Costituzione circa il Rito Ruteno nell' America Settentrionale — 18 Lug. 1907 . . . . . „ 442
Si concede il favore del giubileo a' pellegrini di Lourdes durante l' anno 50° delle appariz. . . . . „ 541

Secreteria di Stato

Soluzione di dubbi, proposti da varii Vescovi della Francia, riguardanti le presenti condizioni relig. di quella Nazione. . . . . „ 339
Norme per la Università di Manila — 4 Apr. 1906 . . . . . „ 502
Convenzione fra la S. Sede e la Russia sulla lingua, sulla storia e sulla letteratura russa nei seminarii cattolici della Polonia — 22 Lug. 1907 . . . . . „ 503

Vicariato di Roma

Si vieta sotto grave colpa la lettura di un libro di Edoardo Leroy — 24 Mag. 1907 . . . . . „ 177
Decreto con cui si condanna l' opuscolo *Il programma dei Modernisti* e si scomunicano gli autori di esso — 29 Ott. 1907 . . . . . „ 402

Commissione Pontificia per gli Studii Biblici.

Sull' autore e sulla verità storica del quarto Evangelo — 22 Mag. 1907 „ 174
Si commette all' ordine di S. Benedetto l' officio di raccogliere le varie lezioni della Volgata — 30 Apr. 1907 . . . . . „ 175

VISITA APOSTOLICA

Visita Apostolica per la città di Roma. Quesiti. Pag. 177 — 217 — 317 — 364 — 454.

ESAME DI UNA QUESTIONE NELLA DIREZ. DEI SEMINARII

pag. . . . . „ 21

SUGLI ACQUISTI DI BENI STABILI PER CONTO DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE

pag. . . . . „ 40

DEL RITO E DELL' USO DEGLI *Agnus Dei*

. . . . . „ 341

OPERA DEGLI EMIGRANTI

Lettera del Card. V. Vannutelli ai Vescovi. . . . . „ 403

BREVE COMMENTO DELLA NUOVA LEGGE SUGLI SPONSALI E SUL MATRIMONIO

pag. . . . . 405 e 459

CONSULTAZIONI

I. Circa i beneficii incompatibili, e se un beneficiato, conseguito un nuovo beneficio, possa ritenere il primo coi suoi proventi per due mesi. . . . . „ 181
II. Circa l' obbligo che inducono i voti popolari, e se quelli riguardan-

ti i digiuni rimangano fermi dopo l' ultimo decreto *Frequentes pluribus* . . . . . „ 321
III. Circa l' assentimento interno ai decreti dottrinali delle Sacre Congregazioni Romane . . . . . „ 506

CASI E DUBBII BREVEMENTE RISOLUTI

1. Circa la retta intenzione richiesta per la comunione quotidiana „ 33
2. Se, dopo l' ultimo decreto sull' astinenza, possa valere la consuetudine di usare nova e latticini nella colaz. vespertina. . . . „ 34
3. Circa il digiuno della vig. della Immac. nella Sicilia . . . . „ 36
4. Se i Regolari abbiano il privilegio di fare ordinare i loro alunni *non servatis interstitiis.* . . . . . „ 38
5. Circa la frequenza dell' assoluz. sacramentale *in articulo mortis* „ 85
6. Se il padre possa far da patrino al figlio che si battezza, e se perciò contragga l' impedimento *ad petendum.* . . . . . „ 129
7. Se l' obbligo del precetto pasquale sensi dal digiuno naturale . „ 223
8. Circa l' assoluz. dalle censure nelle dispense matrimoniali . . „ 225
9. Circa i concorrenti alle parrocchie, sospetti di mal costume. . „ 274
10. Se la benediz. delle case nel Sab. Santo sia di stretto diritto parrocchiale. . . . . „ 275
11. Se le benedizioni possano iterarsi . . . . . „ 277
12. Circa la sepoltura eccles. pei suicidi . . . . . „ 278
13. Se i macellai ed i loro figli siano irregolari . . . . . „ 468
14. Se gli orientali abbiano il diritto di scegliere la sepoltura in una chiesa di rito diverso dal proprio. . . . . „ 514
15. Circa la comun. quotidiana per le persone religiose . . . . „ 546
16. Circa la delegazione pel matrimonio. . . . . „ 547

QUESITI CON BREVISSIME RISPOSTE

Pag. 88 — 132 — 187 — 228 — 278 — 329 — 372 — 426 — 471 — 518 — 549.

BIBLIOGRAFIA

D. Dionysii Carthusiani. Opera omnia. . . . . „ 137
Micheletti Andrea M. S. I. Elementi di Pedagogia Ecclesiastica Vol. II. Par. I. . . . . „ 138
Vives Card. Giuseppe Calasanzio. Summa Iosephina . . . . . „ 139
Vives Card. Giuseppe Calasanzio. Summula Iosephina. . . . . „ ivi
Berardi Emilio. Theologia Moralis theorico-practica — Vol. 5 . . „ 120
Stelluti Scala Mons. Vincenzo. Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Discorsi — Vol. 5. . . . . „ ivi
De Ligorio S. Alphonsi M. Opera Moralia — Tomus Secundus . . „ 281
Frassinetti Giuseppe. Istruzioni catechistiche al popolo — Vol. 1.° „ 282
P. Piat di Mont. Praelectiones Iuris Reguralis — Vol. 2. . . . „ 283
R. P. D. Petrus Bastien O. S. B. De frequenti quotidianaque Communione, ad normam Decreti *Sacra Tridentina Synodus* . . . „ ivi
Deharbe Giuseppe. Spiegazione del Catechismo Grande—Vol. 3 . . „ 377
Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide — Vol. 2. . . „ 429

Marucchi Orazio. Manuale di Archeologia Cristiana. . . . . „ 430
Pujia Mons. Carmelo. Nel Mondo delle Coscienze — Vol. I. . . . „ ivi
Berardi M.ª Emilio e fu Graziani M.ª Enrico — L' Uomo Apostolico provveduto . . . . . „ 421
Gotelli C. Luigi. Istituzione di Diritto Canonico . . . . . „ ivi
Vives Card. Giuseppe Calasanzio. Compendium Theologiae Ascetico-Mysticae . . . . . „ 522

CRONACHE GOVERNATIVE.

Pag. 140 — 234 — 284 — 379 — 523.

CRONACHE RELIGIOSE.

Concistori e provviste di Chiese

Concistoro secreto del 15 Apr. 1907 . . . . . „ 92
Concistoro pubblico e secreto del 17 dic. 1907. . . . . „ 474

CAUSE DI BEATIFICAZIONI E CANONIZZAZIONI.

Congregaz. preparatoria su due miracoli del B. Gius. Orioli e della Ven. M.ª Maddalena Postel . . . . . „ 45
Introduz. della causa di beatificaz. del Ven. P. Ludovico da Casoria „ ivi
Conferma di culto alla Serva di Dio Natalia di Tolosa : approvaz. delle formole per benedire la med. di M.ª SS. di Guadalupe e conferma di questa a Patrona principale della Estremadura : elez. della B. V. Madre dei derelitti a Patrona principale di Muro : revisione degli scritti del Ven. Giov. Claudio Colin e della Serva di Dio Anna Iavouhey. . . . . „ ivi
Congr. antipreparatoria sull' eroismo delle virtù della Ven. Suor M.ª dell' Incarnaz. . . . . „ 142
Intorno al culto non mai prestato al Ven. Gius. Cafasso, alla Ven. Caterina de Francheville ed alla Ven. Paola Frassinetti. Intorno alla validità dei processi sopra un miracolo del Ven. Genn. M.ª Sarnelli, e per la causa di beatificaz. del Ven. Ant.º Pagani ; e finalmente intorno al culto non mai prestato al Ven. Franc. de Capillas. . „ ivi
Congreg. generale su due miracoli del B. Gius. Orioli ed approvaz. di essi. . . . . „ 143
Congr. preparatoria su due miracoli della Ven. Madd. Sofia Barat. „ ivi
Sulla introduz. della causa di beatificaz. delle Ven. M.ª Maddalena Fontaine e Compagne : di M.ª Clotilde. Angela di S. Franc. Borgia ed altre 10 Orsoline : sulla conferma di culto prestato al Ven. Bened. Ricasoli : sulla concessione della B. V. del Carmine a Patrona principale di Santuree . . . . . „ 191
Congr. preparatoria sopra tre miracoli del Ven. Gabriele dell' Addolorata. . . . . „ ivi
Congr. antipr. sopra l' eroismo delle virtù della Ven. Margherita Bergeoys . . . . . „ 238
Intorno al culto non mai prestato al Ven. P. Ludovico da Casoria ed al Ven. Blasucci : sulla validità dei processi apost. sopra i miracoli della Ven. M.ª Crocifissa: sopra la santità, le virtù e i miracoli della

Ven. Suor Alessia de Clerc, S. M.ª Luigia Maurizi e della Ven. Anna de Xaintetonge ivi
Sul *Tuto* per la canonizzaz. del B. Gius. Orioli e su tre miracoli della Ven. M.ª Madd. Postel. 286
Indroduz. della causa di beatificaz. del Ven. Giov. Bosco: conferma del culto al Ven. Romedio: concessione per la dioc. di Vich della messa e dell' off. in onore del B. Pietro Almato; in onore di S. Gratiliano, patrono di Bassano di Sutri e per la dioc. di Fiesole del B. Benedetto da Coltibono: intorno alla revisione degli scritti del Ven. Pasq. Attardi 286
Congr. preparatoria sull' eroismo delle virtù del Ven. Franc. M.ª Paolo Liberman. 333
Introduz. della causa di beatificaz della Ven. Rosa Carafa: conferma del culto prestato alla B. Zdislava Berkiana: concessione della B. V. del Valle a Patrona principale di Catamarca ivi

NOMINE PONTIFICIE

Pag. 45 — 75 — 143 — 191 — 286 — 333 — 383 — 431.

CARDINALI DEFUNTI

L'E.mo Card. Luigi Macchi, pag. 143 —L'E.mo Card. Domenico Svampa Arcivescovo di Bologna, pag. 286 — L' E.mo Card. Emidio Taliani, 333 — L' E.mo Card. Andrea Steinhuber, pag. 431.

FATTI DIVERSI

Ricevimenti in Vaticano: Archeologia cristiana: Contro il duello: Persecuz. relig. in Francia: Corte della Nunziatura: Il matrimonio civile nella Spagna: Onorificenze all' Imperatore di Germania: Melodramma proibito: Assemblea dell' Unione cattolica: Necrologio. „ 45
La persecuz. religiosa in Francia: Necrologio. . . . . „ 95
Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano: Necrologio. . . . . „ 142
Ricevimenti al Vaticano: Necrologio. . . . . „ 191
Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Onoranze pel Ven. Baronio: Translaz. delle ceneri di Vernier: Le bravure degli anticlericali: Feste in onore della SS. Vergine: Persecuz. relig. in Francia: Necrologio. . . . . „ 238
Ricevimenti al Vaticano: Furiosa campagna anticlericale: Congresso a Parigi. . . . . „ 286
Proteste contro la persecuzione dei sacerdoti in Italia: Congresso Eucaristico di Metz: Congresso dei cattolici tedeschi a Wurzburg: Zelo dei Vescovi francesi per riorganizzare il culto: A Lourdes: Congresso cattolico nel Belgio: La festa del lavoro negli Stati Uniti: Necrologio. . . . . „ 334
Nomina del Generale degli Agostiniani: Solenne battesimo di un Somalo, già schiavo: Congresso a Pistoia: Persecuzione nella Cina: Necrologio . . . . . „ 383
Ricevimento al Vaticano: Necrologio. . . . . „ 431

CRONACHETTA POLITICA

Pag. 48 — 96 — 144 — 192 — 240 — 288 — 336 — 384 — 433 — 480 — 550.

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XIX.

I numeri arabi indicano in pagina.

I.

Parte Ecclesiastica

A

Abate, v. Benedettini.

Abito, v. Pontificale.

Acqua lustrale. Circa l' aspersione di essa, 62.

Acquirente, v. Beni Ecclesiastici.

Addolorata. Circa l' esposizione della statua dell' A. nel Giov. e Ven. Santo, 66.

Adorazione , v. Sacramento (SS.), Tournay.

Agnus Dei. Circa il rito e l' uso di essi 341.

Altare. Circa la validità della consacraz. di un a. di marmo, 433 — o di cemento, 471.

Altare portatile. Circa il privilegio dell' a. p. concesso prima del Tridentino e non confermato, 97.

America Settentrionale. Circa la costituz. del Rito Ruteno, 442.

Amministratore, v. Confraternita.

Arciconfraternita, v. Divina Provvidenza, Sacramento (SS.).

Articulo Mortis. Circa la frequenza dell' assoluz. sacramentale in a. m., 85.

Aspersione, v. Acqua lustrale.

Assistente generale. Diritti nelle case della sua provincia, 10.

Associazione. Diritto dei parroci di associare al camposanto i cadaveri dei propri filiani dalla chiesa parrocchiale, e dei forestieri dalla stazione ferroviaria, 9 — Circa i sacri indumenti nelle a. funebri, 230.

Assoluzione. Circa la frequenza dell'a. *in articulo mortis*, 85 — e l' a. dalle censure nelle dispense matrim., 225.

Astinenza. Se, dopo l' ultimo Decreto, possa valere la consuetud. di usare uova e latticinii nella colazione vespertina, 34 — Circa i digiuni e le a. proprie delle famiglie religiose, 146 — v. Digiuno.

Atanasio (S.). Indulg. per la visita alla chiesa di S. Atan. in Roma, 112.

Atto eroico di carità. Può rivocarsi, 210.

Ausiliatrice (Maria). Indulg. per la pia opera di M. Aus., 68.

B

Battesimo. Se il padre possa nel b. far da patrino al figlio, e perciò contragga l' imped. *ad petendum*, 129 — Circa il b. di un adulto moribondo di cui s' ignora la lingua, 229 — Indulg. plen. per la rinnovaz. delle promesse del b., 261.

Benedettini. Gli Abati Presidenti dei B. Negri possono suddelegare qualunque sacerdote per la bened. di S. Mauro, 18 — Indul. plen. per la visita di una chiesa dei B. Neri nel 2 Nov., 69 — Si commette ai B. di raccogliere le varie lezioni della Volgata, 175 — Indulg. *toties quoties* a

tutte le chiese ed agli orat. pubbl. dei B., 436.

Benedetto (S.). Indulg. per la medaglia giubilare di S. B., 69.

Benedizione. La b. ai Terziarii deve darsi con la stola viol., 12 — Gli Abati Presidenti delle Congregaz. dei Benedettini Negri possono suddelegare qualunque sacerdote per la b. di S. Mauro, 18 — Se sia precettiva la b. del fonte nel Sabato Santo e di Pentecoste, non ostanti contrarie consuetudini, 105 — Circa la presenza delle cose da benedire, 187 — ed il rito della b. papale, 189 — Ben. del nuovo porto, 208 — Si approva la formola di benedire la medaglia della B. V. di Guadalupe, 257 — Se la b. delle case nel Sab. Santo sia di dritto parrocchiale, 275 — e se lo sia quella delle reti, 375 — Se le b. possano iterarsi, 277 — Se il Vescovo possa suddelegare ad altri la b. delle sacre immagini, 331.

Beneficiato, v. Beneficio.

Beneficio. Circa i b. soppressi dal governo e rivendicati dai patroni, 91 — il diritto di azione sui b. vacati nei mesi riservati, e i b. posseduti da prelati pontificii, 100 — i b. incompatibili, e se un beneficiato, conseguito un nuovo b., possa ritenere il primo coi suoi proventi per due mesi, 181 — Quali diconsi veri beneficii, soggetti alle riserve pontificie, 205.

Beni ecclesiastici. Varie risposte della S.ª Penitenzieria circa l'usurpaz., l'acquisto, la restituzione ecc. di b. e , 76, 77, 79, 80, 81 — Se vi è bisogno di venia apostolica pel passaggio solo nominale di qualche stabile eccles., 472.

Bonn. Si concede alla Università di B. di conferire i gradi accademici, 266.

Bugia. Circa l'uso di essa nei capitoli, 108.

Burgos. Lettera all'Arcivescovo di B. circa la Facoltà Filosofica, Teologica e Giuridica, 120.

C

Cadavero. V. Esequie.

Calendario. Deve usarsi il c. diocesano nelle chiese delle suore terziarie di voti semplici, 171 — e nelle chiese non regolari, che si trovano nel territorio di una parrocchia regolare, 208 — Qual c. debba seguire un prete secolare negli oratorii semipubbl. affidati a regolari, 473 — Circa il c. in una chiesa già di regolari, 518.

Camposanto. Circa il diritto dei Regolari, custodi dei c., 230 — Se la messa *praesente cadavere* nel c. sia di dritto parrocchiale, 481.

Cancelliere. Se può essere esaminatore prosinodale nei concorsi, 473.

Canonico. Di oneri imposti a partecipanti statutari, 187 — Se gli offici particolari, imposti a c., li esentino dagli officii comuni incompatibili, 198 — Se il c. coadiutore può sostituire altri c., 372 — Circa la professione di fede da emettersi dai c., 390 — Se, cessato il capitolo, il Vescovo possa nominare da sè c. onorarii, 471.

Canto. Circa l'interpretaz. del decreto 11 ag. 1905 sulla ediz. dei libri di c. liturgico greg., 11 — Dichiaraz. sul medesimo, 12 — Circa il c. del Graduale, dell' Offertorio, del *Communio* e del *Deo gratias* nella messa solenne, 17 — Circa il c. sacro delle fanciulle scismatiche unite alle cattoliche in un istituto relig., 145 — ed il diritto della direz. del c. in coro, 170.

Capitolare. Circa la puntatura nei c. con prebende disuguali, 132.

Capitolo. Circa l'uso della mitra e della bugia nei c., 108—Se il c. possa invertire l'uso consuetudinario della elemosina pel Purgatorio, 136. Se il Vescovo può imporre gli statuti al cap. che trascura di formarli, 471 — v. Canonico, Dignità.

Cappellania. Se una c., spettante ad uno di un luogo, possa conferirsi a chi vi abbia il solo domicilio, 7.

Cappellani Pontificii. Conferma dei loro privilegi, 171.
Cappellano. Disposizioni circa i c. militari dell'esercito inglese, 216.
Carmelitani. Circa l'indulg. *toties quoties* dei C., 70 — Sommario delle indulg. dell'Ord. Carm., 491.
Casa, v. Benedizione.
Censura. Circa l'assoluz. dalle c. nelle dispense matrim., 225—*Motu proprio* circa le c. contro i Modernisti, 449.
Centenario di S. Gio. Crisostomo. Dis. del S, Padre agli Orientali.
Chierico. Indulg. nell'assumere la cotta, 500.
Chiesa. Circa la preeminenza fra due c., 161.
Cina. Facoltà ai Missionarii della C. circa la confessione durante il viaggio, 119.
Cirillo e Metodio (Ss.) v. Messa.
Cisterciensi. Mutaz. nel loro Br., 489.
Clandestinità, v. Matrimonio.
Clausura. Circa la comunione quotid. delle monache inferme in c., 88, 89.
Clemente (S.), v. Messa, Pellegrino.
Clero. Indulg. ad una preghiera per la santificaz. del c., 441.
Coadiutore. Se i c. dei parroci possano dispensare in articolo di morte da impedim. matr., 279 — Se il can. c. può sostituire altri canonici, 372 — Circa la precedenza di esso, 373.
Collette. Quando siano vietate le c. ordinate dal Vescovo, 426.
Colonia, v. Bonn.
Commissione Biblica. *Motu proprio* sulle decisioni di essa, 449.
Communio. Circa il canto del C. nella messa solenne, 17.
Comunione. Se può amministrarsi negli oratorii privati, 16, 289 — Come Vescovo possa dare la benediz. nell'amministrare la c. fuori la messa, 16 — Circa la retta intenzione per la c. quotid., 32 — e gl'infermi che possono comunicarsi non digiuni, 60—Circolare per un triduo annuale per la c. quotidiana, 71 — Se l'obbligo del precetto pasquale scusi dal digiuno naturale, 223 — Si concede ai fedeli dell'adoraz. notturna di Tournay di comunicarsi un'ora dopo mezzanotte, 256 — Se per guadagnare qualsivoglia indulg., la c. possa farsi il dì precedente, 375 — Circa la c. quotid. delle monache inferme in clausura, 88, 89 — la estensione del decreto che dispensa gl'infermi dal digiuno per la c., 280 — l'applicaz. di esso, 281 — e l'indulto per la c. agl'infermi non digiuni, 472—Circa la c. quotidiana per le persone religiose, 546.
Concorrente, v. Concorso.
Concorso. Circa la esclusione dei concorrenti alle parrocchie, 89 — ed i concorrenti sospetti di mal costume, 274 — Se e come gli scritti al c. debbono firmarsi, 90 — Di c. nei quali due esaminatori si astengono dal voto, ivi — Se nei c. alle parrocchie gli esaminatori possono avvalersi di notizie private sulla condotta dei concorrenti, 134 — Se il cancelliere può essere esaminatore prosinodale nei c., 473.
Condanna, v. Libri, Modernismo.
Confessione. Circa la frequenza della assoluz. *in articulo mortis*, 85 — Facoltà ai Missionarii della Cina, 119. Se il parroco può proibire ad un confessore di ascoltare le c. delle donne, 228—Se per guadagnare qualsivoglia indulg. la c. possa farsi il dì precedente, 375 — La c. per la indulg. plen. in fine delle missioni può farsi negli ultimi 5 giorni, 439. v. Confessore,
Confessore. Circa il c. dei religiosi costretti alla milizia, 91 — Se un parroco può proibire ad un c. di ascoltare le confessioni delle donne, 228 —Di una inferma volontaria che vuol confessarsi con un c. d'inferme, 280 — v. Confessione.
Confraternita. Circa il divieto di erigere c. nelle chiese dei Regolari e degl'Istituti relig., 149—A chi spetti la nomina dell'amministratore dei beni di una c., 482 — v. Rosario.

Congregazioni (Ss.) Circa l' assenso ai loro decreti dottrinali, 506.
Consacrazione. Indulg. a due formole di c. alla B. V., 337 — v. Altare.
Consigliere municipale, v. Beni Eccl.
Consuetudine. Se valga la c. di usare uova e latticinii nella colaz. vespertina, 34 — Di c. contrarie alla bened. del fonte nel Sab. Santo e di Pent., 105 — Se il capitolo possa invertire l' uso consuetudinario della elemos. pel Purgatorio, 136 — Circa la c. di stare in coro col capo coperto esposto il SS., 520.
Conventuale, v. Dignità.
Coro. Circa il diritto della direz. del canto in c., 170 — e la consuetud. di stare in c. col capo coperto esposto il SS., 520.
Corona. Circa la recita della c. fra più persone, 278.
Corpus Domini. Se ne arricchisce di indulg. la novena per la festa, 211.
Cotta. Indulg. pei chierici nell' assumere la cotta, 500.
Croce, v. Legno della Croce.
Crocigeri. Possono cumularsi le ind. dei C. con quelle del Rosario, 263.
Cuore di Gesù. Circa le indulg. pel mese solenne del Cuor di G., 540.
Cuore Eucaristico di Gesù. Indulg. ad alcune giaculatorie, 436, 440.

D

Denunzia, v. Sollecitazione.
Deo gratias. Circa il canto del D. g. nella messa solenne, 17.
De profundis. Non si deve recitare dopo la messa conventuale, 111.
Diacono, v. Pontificale.
Digiuno. Circa il d. della vig. della Immac. in Sicilia, 36 — la estensione dell' ultima legge sul d., 135 — le modalità non contemplate in essa, ivi — i d. e le astinenze proprie delle famiglie relig., 146 — se e per qual causa il parroco può dispensare estranei dal d., 188 — sui voti popolari riguardanti il d., dopo il Decreto *Frequentes pluribus*, 321.
Digiuno naturale. Circa gl' infermi che possono comunicarsi non digiuni, 60,472 — la estensione del decreto che dispensa gl' infermi dal d. n., 280 — e l' applicaz. di esso, 281.
Dignità. Se le D. nei capitoli catted. siano obbligate al turno delle conventuali e se debbano essere assistite da canonici, 49.
Dispensa. Disp. sulla irregolarità per epilessia, 52 — se e per qual causa il parroco può dispensare estranei dal digiuno, 188.
Dispensa matrimoniale. Circa l' assoluz. dalle censure nelle d. m., 225 — e l' angustia del luogo come causa di d. m., 388 — Se i coadiutori dei parroci possano dispensare in articolo di morte da imped. matrim., 279 — Se possa eseguire le d. m. un officiale a ciò destinato dal Vescovo, 519 — v. Sanatoria in radice.
Divina Provvidenza. Sommario delle indulg. concesse all' Arciconfr. della D. P., 113 — Indulgenze a varie preghiere a M.ª SS. Madre della D. P., 172.
Divorzio. Circa la separaz. dal toro, 487.
Domenicani. Sulla occorrenza della festa di S. Franc. d' Assisi con quella del SS. Rosario, 290 — v. Quito.
Domicilio. Se una cappellania, spettante ad uno di un luogo, possa conferirsi a chi vi abbia il solo d., 7 — Circa il d. per funerali, 518 — v. Quasi domicilio.

E

Educazione cristiana. Indulg. ad una preghiera per la e. c., 212.
Elemosina, v. Purgatorio.
Elezioni. Lettera di Pio X circa le liste concordate per le e. politiche e amministrative in Ispagna, 82.
Emigranti (Opera degli). Lettera ai Vescovi, 403.
Epilessia. Dispensa sulla irregolarità per e., 52.

Errore. Quando renda nullo il matrimonio. 199.
Esaminatori prosinodali. Esam. prosin. che mutano diocesi, 89.
Esenzione, v. Canonico.
Esecuzione. Se possa eseguire le disp. matrim. un officiale a ciò destinato dal Vescovo, 519.
Esequie. Circa il diritto delle e. di Religiose, morte nel proprio convento, 153 — e i sacri indumenti nelle processioni esequiali, 230 — Se il Capit. cattedr. ha l' obbligo di associare un canonico che si è eletta la sepoltura in altra chiesa, 549 — Circa il diritto dell' as. di un cadavere esumato per trasportarsi altrove, ivi. — v. Associazione, Funerale.
Esercito. Disposizioni circa i cappellani militari dell' e. inglese, 216.
Esposizione, v. Incensazione, Sacramento (SS.).
Estrema Unzione. L' ultimo Decreto e la essenza della E. U., 231 — Se, cessata la necessità, debba supplirsi la unzione degli altri sensi, ivi.
Eucaristia (SS.). Si arricchisce d' indulg. la novena per la festa del Corpus Domini, 211 — Indulg. ad una giac. guardando la S. Ostia, 262 — e ad una giac. al Cuore Eucaristico di G., 436, 440 — v. Comunione, Lega Sacerdotale Eucaristica.
Evangelo. Lettera di Pio X sulla diffusione dei Santi Ev., 122.

F

Famiglia religiosa. Circa i digiuni e le astinenze proprie delle f. r., 146.
Festa. Si concede ai Signori della Missione di trasferire le f. impedite di 1.ª e 2.ª classe in un prossimo giorno di minor rito, 111.
Fonte. Se sia precettiva la benediz. del f. nel Sab. Santo e di Pentecoste, non ostanti antiche e contrarie consuetudini, 105.
Forastiero. Circa il diritto di associare i cadaveri dei f. dalla staz. ferroviaria, 9.
Francesco d' Assisi (S.). Occorrenza della sua festa con quella del SS. Rosario per i Domenicani, 290.
Francia. Varie risposte della S.ª Penitenzieria riguardanti l' acquisto e l' usurpaz. di beni ecclesiastici in F., 76, 78, 79, 80, 81 — Soluzioni di dubbii proposti da Vescovi della F., 339.
Frutto. Circa i f. dei beni possedenti dai novizii di Ord. relig., 427.
Funerale. Se, quando i f. non si fanno nella chiesa parrocchiale, possano farsi dopo in altre chiese, 54 — Un ospedale e la giurisdiz. parrocchiale circa f. 203 — Circa il domicilio pei f., 518 — in chiesa diversa dalla parrocchiale, 520. v. Associazione, Esequie.
Funzione. Casi riguardanti varie f., 62.

G

Germania. I matrimonii degli eretici tra loro e quelli misti non soggetti alla legge Trid. della clandestinità, 395.
Giovanni Crisostomo (S.). Lettera di S.S. per il 5.° centenario, 399.
Giovedì santo. Circa l' esposiz. della statua dell' Addolorata, 66 — ed il luogo del Sepolcro, 134 — Se la lavanda dei piedi possa farsi in tutte le chiese, 229.
Giubileo. Per giubil. di N. S. di Lourdes, preghiere con indulg., 535, 537 — Si concede il favore del giubil. ai pellegrini di Lourdes, 541.
Giugno. Circa l' indulg. *toties quoties* pel mese di G., 330, 540.
Gradi accademici. Circolare con cui se ne facilita il conseguimento, 75 — v. Bonn.
Graduale. Circa il canto del G. nella messa solenne, 17 — Ediz. tipica vatic. del G. Rom. 391.
Guadalupe (B. V. di). Si approvano le

formole di benedirne ed imporne la medaglia, 257.

I

Immacolata. Circa il digiuno della vigilia della I. in Sicilia, 36 — v. Lourdes (B. V. di).

Immagini. Se il Vescovo possa suddelegarne la benediz., 331.

Impedimento matrimoniale. Di un i. m. di 1.° gr. in linea collat., 6 — Se il padre che fa da patrino al figlio che si battezza contragga l'i. ad petendum, 129 — Se i coadiutori dei parroci possano dispensare in articolo di morte da i. m., 279.

Indulgenza. Ind. ad una oraz. a M.ª SS., 18 — ad una prece pei Sordomuti, 20 — alla Pia Opera di M.ª Ausiliatrice, 68 — ad una giac. con intenzione di rinnovare i voti religiosi, 113 — alla invocaz. *Veni S. Spiritus* etc., 172 — a varie preghiere a M.ª SS. Madre della Divina Provvidenza. ivi — ad una giac. per la rinnovaz. dei voti, 211 — alla novena del *Corpus Domini*, ivi — ad alcune oraz. per retti studii e per la educaz. cristiana, 212 — a due oraz. per gli ascritti al Sodalizio Romano di *Regina Apostolorum*, 260 — ad una giaculatoria guardando la S.ª Ostia, 262 — a due formole di consecraz. alla B. V., 337 — ad una giac. alla B. V. del Pilar, 338 — ad una giac. al Cuore Eucaristico di Gesù, 436, 440 — e ad una preghiera per la santificaz. del clero, 441 — Ind. plen. toties quoties per la visita di una chiesa dei Benedettini Neri nel 2 Nov., e per la medaglia giubilare di S. Benedetto, 69 — Indulg. plenar. per la rinnovaz. delle promesse del battesimo, 261 — ai confratelli che recitano ogni giorno l'intiero Rosario, 264 — ed a chi visita le chiese dei Trinitarii nella festa della SS. Trinità, 290 — Sommario delle i. all'Arciconfraternita della Divina Provvidenza, 113 — ai Terziarii dell'Ord. Trinitario, 291 — ed all'Arciconfr. dell'Adoraz. notturna, 437 — Circa l'i. *toties quoties* dei Carmelitani, 70 — e pel mese di Giugno, 330 — Circolare per un solenne triduo annuale con ind. per la comunione quotidiana, 71 — Ind. plen. per la visita della Chiesa di S. Atanasio in Roma, 112 — Possono cumularsi le i. dei Crocigeri con quella del Rosario, 263 — Chiarimenti sulle concessioni fatte alla Lega Sacerdotale Eucaristica, 296 — Se gl'infermi possano lucrare le i. plen. *toties quoties* con altre opere, 374 — Se per guadagnare qualsivoglia ind. la confessione e la comunione possano farsi il dì precedente, 375 — Si estende la i. *toties quoties* del 2. Nov. a tutte le chiese e agli orat pubbl. dei Benedettini, 436 — La confessione per la i. plen. in fine di missioni può farsi fra i 5 ultimi giorni, 439 — Ind. ad una preghiera a N. S. di Lourdes, 535 — ad altre preghiere alla stessa per l'anno del giubileo, 537 — ad una oraz. a S. Biagio, 540 — Chiarimenti sulle indulg. pel mese solenne del Cuore di Gesù, ivi — Ind. ad una giac. al SS. Nome di Gesù, 538.

Indumento — Circa i sacri i. nelle processioni esequiali, 130.

Infermo. Circa gl'i. che possono comunicarsi non digiuni, 60 — la c. quotid. delle monache in clausura, 88, 89 — una inferma volontaria che vuol confessarsi con un confessore d'inferme, 280 — l'estensione del decreto che dispensa gl'i. dal digiuno per la com., ivi — l'applicaz. di esso, 281 — e l'indulto per la com. agl'i. non digiuni, 472 — Se gl'i. possano lucrare le indulg. plenar. *toties quoties* con altre opere, 374.

Inghilterra. Disposizioni circa i cappellani militari dell'esercito inglese, 216.

Inno Ambrosiano. Dubbii circa l'I. A. 62.

Insegne. Conferma delle i. dei Cappellani Pontificii, 171.
Interstizii. I Regolari circa il privilegio di dispensare dagl' i., 38.
Irregolarità. Dispensa dalla i. per epilessia, 52 — Sulla i. per difetto di un piede, 386 — Se i macellai ed i loro figli siano irregolari, 468.
Istituto religioso. Circa il canto sacro delle fanciulle scismatiche unite alle cattoliche in un i. r., 145 — Circa il divieto di erigere confraternite nelle chiese d' i. r., 149 — Si concede agl' i. r. la facoltà delle tre messe la Notte di Natale, 241.

L

Lampada. Si permette che all' olio si mescoli la cera la l. al SS., 489.
Lateranense (Basilica). Se ne riforma il Collegio dei Penitenzieri, 397.
Laura dottorale. Si obbligano i canonici teologi e penitenzieri a munirsi di essa, 74 — Si facilita il conseguimento dei gradi accademici, 75.
Lavanda dei piedi. Se nel Giovedì santo possa e debba farsi in tutte le chiese, 229.
Lega Sacerdotale Eucaristica. Chiarimenti sulle concessioni fatte ad essa 296.
Legato. Coincidenza di tempo in un l. di messe, 233 — Di un l. non potuto adempirsi secondo la mente del testatore, 245 — Di un l. di messe, di cui s' ignora la fondaz., 376 — Circa l' anno della celebraz. delle messe perpetue, 470.
Legno della Croce. Circa la processione di esso nel Ven. Santo, 66.
Libri. Si condannano alcuni l., 117, 265 — Si condanna " Il programma dei modernisti „ dal Vicariato di Roma, 402 — ed un opuscolo su S. Giuseppe dal S. O., 433. —
Lourdes (B. V. di). Se n' estende a tutto il mondo l' off. e la messa propria, 434. Preghiera per gl' infermi, 535— Preghiera con indulgenza per l' anno del giubileo, 537 — Favori ai pellegrini, 541.
Luce elettrica nelle chiese, 491.

M

Macellai. Se essi e i loro figli siano irregolari, 468.
Manila. Norma per la Università di M., 502.
Maria (SS.). Indulg. ad una oraz., 19— Circa la recita in comune dell' off. piccolo in lingua volgare 67 — v. Divina Provvidenza.
Mariaviti. Decreto di scomunica, 1.
Matrimonio. Si risolvono alcuni dubbi circa la facoltà della sanatoria in radice, 4 — Quando l' errore renda nullo il m., 199 — M. nullo perchè celebrato avanti ad un parroco non proprio, 202 — Nuova legge sugli Sponsali e sul Matrimonio, 241— Se la madre, vivente il padre, possa comunicare il quasi domicilio ai minorenni pel m., 250 — Circa il patto di non consumare il m., 253 — I m. degli eretici tra loro e i m. misti in Germania non sono soggetti alla legge Trid. della clandestinità, 395 — Commento della nuova legge sugli Sponsali e sul M., 405, 459 — Dei m. misti tra quelli di rito Ruteno dell' Amer. Sett., 446 — Di un m. nullo per insania della donna 484 — Circa la separazione di toro, 487 — Dichiarazioni della S. C. del Conc. sulla nuova legge, 529—Circa la delegazione pel matr., 547 — v. Dispensa Matrimoniale, Impedimento matrimoniale.
Mattutino. Casi circa il M. delle Tenebre, 62 — e nella notte di Natale, 5 9.
Medaglia, v. Benedetto (S.). Guadalupe (B. V. di).
Messa. Casi circa la m. col SS. esposto, 62 — Norme per commettere le m. fuori della propria dioc., 206 — Circa il tempo per la celebraz. di svariati numeri di m., 232, 428 — Coincidenza di giorni in un legato

di m., 233 — I sac. pellegrini possono celebrare in S. Clemente di Roma le m. vot. del detto Santo e dei Ss. Cirillo e Metodio, 259— Facoltà agli Istituti rel. delle tre m. per la notte di Natale, 241 — Della compensaz. sulle m., 332 — Di un legato di m., di cui s'ignora la fondaz., 376 — Quando siano vietate le collette ordinate dal Vescovo, 426—Si estende a tutto il mondo la m. propria della B. V. di Lourdes, 434 — Circa l'anno della celebraz. delle m. perpetue, 470 — Come si possano commettere appl. di messe in Oriente, 535— v. Comunione, Messa cantata, Messa di defunto, Vescovo.

Messa cantata. Circa il canto e la recita del Graduale, dell' Offertorio, del *Communio* e del *Deo gratias* nella m. solenne, 17 — v. Messa di defunto, Natale.

Messa di defunto. Si concede ai Preti della Missione di poter cantare una m. di requie in fine delle missioni anche in giorno di rito doppio, 256— Se la m. celebrata nel cimit. *praesente cadavere* sia di dritto parrocchiale, 481.

Milizia. Circa il confessare dei religiosi costretti alla m., 91.

Missionario. Precedenza fra Mis. che passano da uno in altro Vic., 501.

Missione (Sacerdoti della). Concessioni circa la traslaz. della festa di 1.ª e 2.ª Classe, 111 — ed il canto di una messa di requie in fine della missione, 256.

Mitra. Circa l'uso di essa nei cap. 108.

Modernismo. Condanna degli errori moderni, 193 — ed istruzione sulla medesima, 385 — Il S. Padre si congratula con Ern. Commer, che confutò gli errori di E. Schell, 271 — Enciclica di S. S. sul Modernismo, 297, 343 — Il Vicariato ne condanna il programma e ne scomunica gli autori, 402 — *Motu proprio* circa la decisioni della Commissione Biblica e le censura contro i Modern., 449.

Monaca. Circa la comun. quot. delle m. 546, se inf. in clausura, 88, 89—ed il diritto alle esequie di m. morte nel proprio convento, 153.

Moralità. Allocuz. di Pio X per la difesa della m., 504.

Municipio, v. Beni Ecclesiastici.

N

Napoli. Si riforma la Comunità dei Frati Minori in S. Chiara di N., 398.

Natale. Facoltà delle tre messe agli istituti religiosi, 241—Se nelle chiese parrocchiali debba permettersi il canto del Mattut. alla 1.ª messa cantata, 519.

Novizio. Circa i frutti dei beni posseduti dai n. relig., 427.

Nuova Orleans. Si erige il Vicariato Apost. col nome di Oklaomen, 267.

O

Occorrenza. Sulla o. di S. Franc. di Assisi e del SS. Rosario per i Domenicani, 290 — Circa l'o. dell'8.ª di una festa secondaria con un doppio minore primario, 490.

Offertorio. Circa il canto di esso, 17.

Officio. I regolari circa l'o. del Patrono della dioc. o del regno, 61 — Circa la recita in comune dell'o. piccolo della B. V. in lingua volgare, 67— Si estende a tutto il mondo l'o. proprio della B. V. di Lourdes, 434 — Circa l'occorrenza della 8.ª di una festa secondaria con un doppio minore primario, 49.

Oklaomen. Nuovo Vicariato Apostolico nella Nuova Orleans, 267.

Oratorio privato. Può amministrarvisi la comunione, 289.

Oratorio pubblico. Sulla proprietà di un o. p. già profanato e poi ridonato al culto, 155.

Oratorio semipubblico, v. Calendario.

Ordinazione. I Regolari circa il privilegio di dispensare dagl' interstizi nelle o., 38.

Ordine Equestre del S. Sep. Nor., 214.

Orientali. Se possono scegliere la se-

poltura in una chiesa di rito diverso, 514 — Circa la nuova legge sul matrim., 529.
Ospedale. Un o. e la giurisdiz. parrocchiale circa i funerali, 203.
Ozione. Circa il diritto di ozione sui benefici vacati nei mesi riservati alla S. Sede e sui benefici posseduti da prelati pontificii, 100.

P

Palme (Domenica delle). Casi riguardanti la D. d. P., 62.
Parrocchia. Circa l' assegnaz. dei confini parrocchiali, 58 — e lo smembramento di p., 157, 254 — v. Concorso, Parroco.
Parroco. Diritto di associare i cadaveri dei filiani della chiesa parrocchiale e dei forastieri dalla stazione ferroviaria, 9 — Circa la prescriz. contro i dritti parrocchiali, 136 — la precedenza nelle processioni, 248, e la professione di fede, 390 — Se il p. possa dispensare estranei dal digiuno, e per qual causa, 188 — Un ospedale e la giurisdiz. del p., circa i funerali, 203 — Se un p. può proibire un confessore di ascoltare le confessioni delle donne, 228 — Se la benediz. delle case nel Sab. Santo sia di diritto parrocchiale, 275 — se lo sia quella delle reti, 390 — o la messa celebrata nel pubblico cimitero *praesente cadavere*, 481 — v. Esequie, Matrimonio, Funerale.
Partecipante. Di oneri imposti a p. statutarii, 187.
Patrino. Se il padre possa far da p. al figlio che si battezza, e se per ciò contragga l' imped. *ad petendum*, 129.
Patrono. Circa i benefici soppressi dal governo e rivendicati dai p., 91.
Patrono (Santo). I Regolari circa la off. del P. della dioc., della dizione e del regno, 61.
Pellegrino. Si concede ai sacerdoti p. di poter celebrare in S. Clemente di Roma la messa votiva del detto Santo e dei SS. Cirillo e Metodio 259.
Penitenziere. Si obbligano i P. a munirsi della laurea dottorale, 74.
Pilar (B. V. del). Ind. ad una g., 338.
Pio X. Lettera circa le liste concord. per le rappresentanze politiche e amministrative, 82 — Allocuz. nel Concistoro del 15 apr. 1907, 82 — Lettera per la diffusione dei Santi Evangeli, 122 — per la Direz. della Unione Economico - Sociale per i Cattolici Italiani, 125 — Discorso nella imposiz. della berretta ai nuovi Cardinali, 17 Aprile 1907, 127 — Esortaz. ai Vescovi Protettori dello Istituto Cattolico di Parigi, 269 — Si congratula con Ern. Commer che confutò gli errori di Erm. Schell, 271 — Lettera all'Episcopato del Portogallo sulla istruz. della gioventù eccles., 272 — Enciel. sul Modern. 297, 343 — Lettere Apostoliche circa il riordinamento delle parrocchie in Roma, 392 — e circa i matrimonii in Germania, 395 — *Motu proprio* circa il Collegio dei Penitenzieri della Basilica Lateranense, 397 — circa la Comunità dei Frati Minori in S. Chiara di Napoli, 398 — e circa le decisioni della Commissione Biblica e le censure contro i Modernisti, 449 — Lettera pel centenario di S. Giov. Crisostomo, 399 — ed a M. Sili che vien confermato Vicario Apostol. del Santuario di Pompei, 401 — Allocuz. nel Concistoro secreto del 17 dic. 1907, 451 — e per la difesa della moralità, 504. — Lettera a' Fratelli delle Scuole Crist., 543 — ai Vescovi dell' Equatore, 544.
Polonia, v. Russia.
Pompei. Lettera con cui si conferma M. Sili Vicario Apost. di P., 401.
Porto. Benediz. del nuovo p., 208.
Portogallo. Lettera di Pio X all' Episcopato del P. sull' istruz. della gioventù eccles., 272.
Precedenza. Circa la p. dei parroci nelle processioni, 248 — la p. del canonico coadiutore, 373 — dei prelati,

427 — e dei Missionarii che passano da uno in altro Vicariato, 501.
Precetto pasquale. Se l'obbligo di esso scusi dal digiuno naturale, 233.
Prédica. Se i regolari possano predicare nelle proprie chiese nell'ora in cui si predica in parrocchia vicina, 188.
Preeminenza fra due chiese, 161.
Prelato. Circa il posto dei p. nelle processioni, 427.
Prescrizione. Circa la p. contro i diritti parrocchiali, 136.
Privilegio, v. Cappellano Pontificio.
Processione. Circa la p. del Legno della Croce nel Ven. Santo, 66 — i sacri indumenti nelle p. esequiali, 230—la precedenza dei parroci, 248— ed il posto dei prelati, 427 — I Regolari circa le p., 146.
Procuratore Generale. Diritti nelle case della sua provincia, 10.
Professione di fede. Circa la p. d. f. da emettersi dai parroci e dai canonici, 390.
Provvidenza, v. Divina Provvidenza.
Puntatura. Circa la p. nei capitolari con prebende disuguali, 132.
Purgatorio. Se il capitolo possa invertire l'uso consuetudinario della elemosina pel P., 136.
Purificazione della B. V. Varii casi riguardanti le funzioni della P. d. B. V., 62.

Q

Quasi domicilio. Se la madre possa, vivente il padre, comunicarlo ai minorenni, 250.
Quito. Si concede alla Provincia Domenicana di Q. che i servi minorenni possono pernottare nella clausura, 289.

R

Regina Apostolorum (Sodalizio Romano). Indulg. a due orazioni, 260.
Regolari. Diritti degli Assistenti Generali e del Procuratore Generale nelle case della propria provincia, 10 — Privilegio di dispensare dagli interstizii, 38 — I reg. circa l'off. del Patrono della dioc., della dizione o del regno, 61 — Se possano celebrare nei dì festivi durante la messa parrocchiale, e se e come debbano intervenire alle processioni, 146 — Se possano predicare nelle proprie chiese nell'ora in cui si predica in parrocchia vicina, 188 — Circa il divieto di erigere confraternite nelle chiesa dei r., 149 — ed il diritto dei r. custodi dei cimiteri, 230 — Circa il calendario in una chiesa già di r., 518 — v. Calendario, Religiosi.
Religiose. Circa il diritto alle esequie di r. morte nel proprio convento, 153.
Religiosi. Circa il confessore di r. costretti alla milizia, 91 — ed i frutti dei beni posseduti dai novizi di ordini r., 427 — v. Regolari.
Reti. Se la bened. delle r. sia di dritto parrocchiale, 375.
Rinnovamento (Rivista). Lettera della S. C. dell'indice, 118.
Riserva. Quali diconsi veri beneficii, soggetti alle r. pontif., 205.
Roma. Si sopprimono alcune parrocchie e se ne erigono e trasferiscono altre, 392.
Rosario. Gli ascritti alla Confr. del R. possono separare le decade nel recitarlo, 116 — Possono cumularsi le indulg. dei Crocigeri con quelle del R., 263 — Indulg. plen. pei confratelli che recitano ogni giorno l'intero R., 264 — Occorrenza della festa di S. Francesco di Assisi con quella del R. per i Domenicani, 290.
Russia. Convenzione fra la S. Sede e la R. circa i seminarii cattolici della Polonia, 503.
Ruteno (Rito). Circa la costituz. di esso nell'America Sett., 442.

S

Sabato Santo. Se la benediz. delle case sia di dritto parrocchiale, 275.
Sacerdote, v. Pellegrino.

Sacramento (SS.). Vari casi circa l'esposiz. del SS. S., 62 — Concessioni ai fedeli dell'adoraz. notturna di Tournay, 256 — Indulg. e privilegi all'Arciconfr. dell'adoraz. notturna, 268, 437 — Indulg. per una giaculat. guardando la S. Ostia, 262 — Circa la incensaz. nella esposiz. del SS. Sacr., 390 — Circa la consuetud. di stare in coro col capo coperto esposto il SS. Sacr., 520 — v. Eucaristia, Lampada.
Sanatoria in radice. Si risolvono alcuni dubii, 4.
Scomunica, v. Beni ecclesiastici.
Scrittura (S.). Sull'autore e la verità storica del 4.° Evang., 174 — Si commette all'Ordine di S. Benedetto l'officio di raccogliere le varie lezioni della Volgata, 175 — *Motu proprio* circa le decisioni della Commissione Biblica, 449.
Segreteria di Stato. Soluz. di dubbii proposti da Vescovi Franc., 339.
Seminario. Esame di una quistione nella direz. dei s., 21 — Circolare sugli studii nei s., 164 — Program. dei detti studii, 166 — v. Russia.
Sepolcro. Circa il luogo del sep. nel Giovedì Santo, 134 — v. Ordine Eq. del S. Sepolcro.
Sepoltura ecclesiastica. Circa la s. e. pei suicidi, 273 — Se gli Orientali possano scegliere la s. in una chiesa di rito diverso, 514 — v. Esequie.
Settimana Santa. Varii casi circa le funzioni della Settimana Santa, 62.
Sicilia. Circa il digiuno della vigilia della Immacolata in Sicilia, 36.
Sindaco, v. Beni ecclesiastici.
Slava (Lingua). Uso di essa nella s. liturgia, 13.
Smembramento. Circa le ragioni dello s. di parrocchie, 157, 254.
Sollecitazione. Se il Vescovo può delegare ad altri la facoltà di prenderne le denunzie, 329 — Circa il luogo e il modo di prenderle, ivi.
Sordomuti. Indulg. ad una prece pei sordom., 20.
Sostituzione. Se il can. coadiutore può sostituire altri canonici, 372.
Spirito Santo. Indulg. alla invocaz. Veni S. Spiritus etc., 172.
Sponsali. Nuova legge, 241 — Com. ad essa, 405, 459.
Statuto. Se il Vescovo possa imporlo al capitolo che trascuri di farlo, 471
Stazione ferroviaria, v. Associazione.
Stemma. Se lo s. dei Vicarii Generali o Capitolari defunti possa avere il cappello coi fiocchi, 332.
Stola. La benediz. ai Terziarii deve darsi con la stola viol., 12.
Studii. Circolare sugli s. nei sem., 164 — Programma di essi, 166 — Indulg. ad una preghiera pei retti s., 212.
Studii Biblici, v. Scrittura (S.).
Suicidi. Circa la sepoltura eccles., 278.
Suora, v. Terziarie.

T

Teologia. Circolare con cui si facilita il conseguimento dei gradi accad. in S. Teologia, 75.
Teologo. Si obbligano i T. a munirsi della laurea 74 — Se il T. possa fare la lezione *inter missarum solem.* 133.
Terziarie (Suore di voti semplici). Nelle loro chiese deve usarsi il cal. dioces., 171.
Terziarii. La benediz. ai T. deve darsi con la stola viol., 12 — Circa il rito della benedizione papale ai Terzi Ordini Relig., 189 — Sommario delle ind. concesse ai T. Trinitarii, 291.
Tournay. Concessioni ai fedeli della adoraz. notturna di Tournay, 256.
Transazione. Di una trans. priva delle solennità canoniche, 161.
Traslazione. Trasl. delle feste di 1.ª e 2.ª Classe pei Signori della Mis., 111.
Trinitarii. Indulg. a chi visita le loro chiese nella festa della Santissima Trinità, 290.
Turibolo. Casi circa il porg. il t., 62.

U

Unione Economico-Sociale per i Cat-

tolici d' Italia. Lettera di Pio X per la direz. provvisoria di essa, 124.

V

Vasi sacri. Casi riguardanti i v. s., 62.
Venerdì Santo. Circa l' esposiz. della statua dell' Addolorata e la processione del Legno della Croce, 66.
Veni S. Spiritus etc. Indulg., 172.
Vergine (B.), v. Maria (SS.).
Vescovo. Se possa assistere in mozzetta alla messa solenne e come dare la benediz. nell' amministrare la comun. fuori la messa, 16 — Se possa delegare la facoltà di prendere le denunzie di sollecitaz., 329 — e di benedire le sacre immagini, 331 — ed imporre gli statuti al capitolo che trascuri di formarli, 471 — Se, cessato il capitolo, possa nominare da sè canonici onorarii, 471.
Vicariato di Roma. Si vieta la lettura di un libro del Leroy, 177 — v. Visita Apostolica.
Vicario Capitolare, v. Stemma.
Vicario Generale, v. Stemma.
Visita. Quesiti per la V. A. di Roma, 177, 217, 317, 364, 454.
Voti. Indulg. ad una giac. con intenzione di rinnovare i v. religiosi, 113, 211—Circa l' obbligo che inducono i v., specie riguardanti i digiuni, 321.

II.

Parte Civile.

A

Acquisto. Sugli a. di beni stabili per le comunità religiose, 40.
Amministratore, v. Confraternita, Opera Pia.
Arretrati, v. Ente.
Aumento, v. Congrua.

B

Beneficenza. Costituz. di legati di b., 140.
Borse di studio. Le donne ammesse nelle b. d. s., 235.

C

Campanaro. Nomina di esso, 285.
Campane, v. Campanaro.
Chiesa. Responsabilità del fondo per il culto pei danni delle c., 523 — Sul diritto di patronato regio sulle c. in Sicilia, 524.
Chiesa parrocchiale. Obbligo del comune pei restauri di essa, 523.
Cimitero. Le concessioni sovrane antiche pei c. privati sono ancora valide, 525.
Collegiata. Oneri di c. soppressa; prescriz., 525.
Comune. Spese di culto quando obbligatorie pel c., 141 — Spese di culto onerose pel c.; arretrati, prescriz., 236 — Spese di culto oltratentrennali, se dovute dal c., 284 — Obbligo del c. pei restauri della chiesa parrocchiale, 523.
Comunità religiose. Sugli acquisti di beni stabiliti per le c. r., 40.
Concentramento. Esclusione dal c., non legittima; competenza, 235 — Al c. non osta il divieto del fondatore, 236 — v. Ente, Istituto, Patrimonio.
Confraternita. Nuove c. non più riconoscibili, 140 — Deliberaz. nulle di c. presiedute dal padre spirituale, 236 — Le c., anche di mero culto, sottoposte alla legge di beneficenza ivi — Conferma di amministratori di c. per acclamaz., illegale, 237 —

Quando questi possano confermarsi, ivi — Destinaz. dei beni di una c. disciolta, 284.
Congregazione di carità. Curati benchè non parroci, esclusi da essa, 235.
Congrua. Sull' aumento di c., oneri da dedursi, prescriz., 525.
Culto, v. Ente.
Curato. Curati, benchè non parroci, esclusi dalla Congr. di carità, 235.

D

Donne. Le donne ammesse nelle borse di studio, 235.
Dote, v. Istituzione dotalizia.

E

Educande. Le e. nei monasteri non sottostanno al Ministero della Pub. Istruzione, 524.
Ente. Enti concentrabili ed autonomi; competenza, 140 — Prescriz. sugli arretrati di e. autonomi per culto; competenza, 523.
Esclusione, v. Concentramento.

F

Fondo per culto. Responsabilità di esso pei danni delle chiese, 523.

I

Istituto. Non riconoscibile un ist. da affidarsi a suore, 141 — Ist. quando autonomi e concentrabili, ivi.
Istituzione dotalizia. Ist. d. per famiglie determinate; amministrazione, raggruppamento, 237.
Istruzione pubblica (Ministero della), v. Educande.

L

Legato. Costituz. di l. di benef., 140.

M

Matrimonio. M. celebrato all' estero, ammesso nel regno le pubbl., 140.
Monastero. Sul diritto di patronato regio sui m. in Sicilia, 524 — Le educande nei m. non sottostanno al Ministero della pubbl. Istruz., 524.

O

Opera pia. Raggruppamento di opere pie, 236—Responsabilità civile degli amministratori di o. pie, 284 — I viceparroci non rappresentano il parroco nell'amministr. di o. pie, 285.
Ospedale. Statuto modello per o., 234.

P

Parroco. Azione del p. per le spese di culto, 141.
Partecipante. Assegni ai p. di chiese ricettizie; oneri da detrarsene, 285.
Patrimonio. Patrim. sacro esente da concentramento, 237.
Patronato regio. Del diritto di pat. r. sulle chiese e sui monasteri in Sicilia, 524.
Prescrizione. Prescr. sugli arretrati di enti antonomi pel culto; competenza, 523 — v. Collegiata, Congrua.
Pubblicazione, v. Matrimonio.

R

Restauri, v. Chiesa parroch., Comune.
Ricettizia (Chiesa). Assegni ai partecipanti delle chiese r.; oneri da detrarsene, 285.
Riposo settimanale. Legge, 379.

S

Sicilia. Del diritto di patronato regio sulle chiese e sui monasteri in S., 524.
Solve et repete. La tassa di svincolo e il s. e. r., 285.
Spese di culto. Quando obbligatorie per il comune, 141 — Azione del parroco, ivi — S. d. c. onerose pel comune: arretrati, prescriz., 236 — S.

d. c. ultratrentennali, se dovute dal comune, 284.
Statuto. S. modello per gli ospedali, 234.
Suore. Non riconoscibile un istituto da affidarsi a s., 141.
Svincolo. La tassa di svincolo e il solve et repete, 285.

T

Tassa. La t. di svincolo e il *solve et repete*, 285.

V

Vice parroci. Non rappresentano il parroco nell'amministraz. di opere pie, 285.

Imprimatur.

Fr. Albertus Lepidi *S. P. Magister.*

Imprimatur.

Josephus Ceppetelli, *Patr. Costantinop. Vicesgerens.*

15699
Monitor ecclesiasticus
1907
CBPac

1907 15699

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709